LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840.

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

ESPOSTA METODICAMENTE IN TANTI PARZIALI TRATTATI PER QUANTI SONO I DIVERSI RAMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COMPRENDENDOVI TUTTE LE LEGGI, I DECRETI ED I REGOLAMENTI EMESSI ALL'OGGETTO E CLASSIFICATI SECONDO IL PIANO

DEL CAVALIERE DE THOMASIS

OPERA COMPILATA

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE NEL MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO
DELLE FINANZE

VOLUME QUARTO.

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI FRAN. AZZOLINO
vico Gerolomini n. 10.
1844

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE.

DAL 1806 AL 1840.

SULL'ORDINE GIUDIZIARIO.

Legge de' 29 maggio 1817 sull' organizzazione giudiziaria.

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare e sanzioniamo* la seguente legge.

Titolo I. De' conciliatori, de' giudici, de' tribunali e delle gran corti in generale.

Art. 1. La giustizia civile, e la giustizia punitiva saranno amministrate nel nostro real nome ne' nostri reali domini al di quà del Faro da' conciliatori, da' giudici di circondario, da' Tribunali civili e di commercio, da Gran Corti criminali, e da Gran Corti civili. Sovrasterà a tutti i corpi giudiziari una Corte suprema di giustizia.

2. Il numero, la residenza, e la giurisdizione delle autorità divisate nel precedente articolo, saranno indicate ne' titoli seguenti.

3. Ogni Tribunale, ogni Gran Corte, e la Corte suprema avrà un presidente. I Tribunali e le Gran Corti che saran-

no composte di più camere, e la Corte suprema, avranno ancora de' vice-presidenti.

4. Presso ogni Tribunale civile vi sarà un regio procuratore.

5. Presso ogni Gran Corte criminale, o civile, e presso la Corte suprema di giustizia vi sarà un regio procuratore generale. I regî procuratori, ed i regî procuratori generali eserciteranno il Ministero pubblico.

6. I regî procuratori, ed i regî procuratori generali potranno avere de' sostituti.

Titolo II. — De' conciliatori.

7. In ogni comune vi sarà un conciliatore. Per la città di Napoli ve ne sarà uno in ogni quartiere.

8. I conciliatori saranno proposti in ogni anno da' rispettivi decurionati tra i proprietari abitanti nel comune più distinti per probità nella pubblica opinione, non esclusa i decurioni stessi, e gli ecclesiastici. Essi saranno nominati da noi sulla proposizione anzidetta de' decurionati.

9. I conciliatori saranno considerati come parte de' rispettivi corpi municipali, e ne avranno le onorificenze, prendendo posto immediatamente dopo dei sindaci. Nella sola città di Napoli essi avranno lo stesso grado de' giudici de' quartieri, ed avranno rango fra loro per antichità di servizio.

10. I conciliatori potranno essere confermati.

11. Ciascun conciliatore avrà un cancelliere. Questi sarà il cancelliere comunale; e per la città di Napoli il cancelliere della municipalità del quartiere.

12. Le funzioni de' conciliatori saranno:

1. di conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, se ne sia richiesto. In questo caso le conciliazioni avranno luogo di arbitramento, se ne sia richiesto, e ne produrranno tutti gli effetti:

2. di decidere inappellabilmente, con procedimento verbale, e senza osservanza di rito giudiziario, sino alla somma di sei ducati tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relative a' mobili, e che non sono garentite da titolo autentico ed esecutorio.

13. Le funzioni de' conciliatori saranno puramente onorifiche, e serviranno di merito per ottenere i pubblici impieghi.

Titolo III. — De' giudici di circondario.

14. Vi sarà in ogni circondario un giudice, che risederà nel comune capoluogo.

15. Le funzioni del giudice di circondario saranno triennali. Potrà esser confermato da tre in tre anni.

16. Ciascun giudice di circondario avrà un supplente scelto o confermato in ogni triennio tra i proprietari residenti nel comune.

17. Ogni giudice terrà presso di se un cancelliere.

18. Nella città di Napoli vi sarà un giudice in ogni quartiere.

19. I giudici di circondario saranno divisi in tre classi. Apparteranno alla prima classe quelli che risederanno ne' capoluoghi delle provincie. Apparterranno alla seconda classe quelli che risederanno nei capoluoghi de' distretti, o che amministreranno giustizia in un circondario, la di cui popolazione è maggiore di quindicimila anime. La terza classe in fine comprenderà tutti que' giudici, che non risedendo ne' capoluoghi delle provincie, e de' distretti, avranno un circondario, la di cui popolazione è minore di quindicimila anime.

20. I giudici di circondario eserciteranno le funzioni:

1. di giudici in materia civile:

2. di giudici in materia correzionale:

3. di giudici di polizia:

4. di uffiziali di polizia giudiziaria, fuorchè nella città di Napoli nella quale le funzioni della polizia giudiziaria saranno esercitate dagli agenti di polizia ordinaria.

§. I. — Della competenza de' giudici di circondario nella materia civile.

21. I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni reali o personali, inappellabilmente sino al valore di ducati venti ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento.

22. Essi conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse, sulle azioni:

1. Di danni fatti, o dagli uomini, a dagli animali, a'campi, a' frutti ed alle ricolte:

2. Di rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, o di fosse, eseguite infra l'anno antecedente alla istanza:

3. Di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso, oltre di un anno:

4. Di nunziazioni di nuove opere d'innovazioni, e di attentati egualmente commessi entro l'anno sul corso dell' acque inservienti all' agricoltura, e su di ogni altra azione possessoriale:

5. Di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino:

6. Di rifacimento de' danni pretesi da'conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi dai locatori per abuso della medesima:

7. Di denunzia di finita locazione, per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convennto nel contratto:

8. Di pagamento di salari e di mercedi delle genti di lavoro, e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici, o lavoratori:

9. Di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali:

10. D'inginrie verbali, di risse, e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale:

11. Di deposito necessario, e di controversie fra viandanti, e loro osti, ed albergatori:

12. Di esazione di censi, o canoni di qualsivoglia natnra, di terraggi, di decime, e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni:

13. Di riscossione di pigione, e di estagli di predi rustici, o urbani, durante il godimento dell' affitto, e pel corso di un' anno dopo il termine:

14. Di alimenti interini non più che per tre mesi:

15. Di debito, o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, da biglietti di deposito, purchè non emerga alcnna eccezione dalle stesse scritture, o da altre che si esibissero:

16. Di quistioni su i contratti seguiti nelle fiere, o ne' mercati, durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contratti in dette fiere e mercati:

17. Di violazioni delle leggi concernenti i dazi indiretti, ne' casi e nel modo dalle leggi in vigore prescritto, eccettuate quelle per le quali vi ha luogo ad azion penale.

23. L' appello delle sentenze civili de' gindici di circondario sarà prodotto innanzi al tribunale civile della provincia.

24. L'appello che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da' giudici di circondario per gli oggetti indicati nell' articolo 22 sarà meramente devolutivo.

25. Sarà parimente devolutivo l' appello, allorchè il valore della causa non ecceda cento ducati. In tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare l' esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma data dall' istante un' idonea cauzione.

26. I giudici di circondario rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, o di altri effetti, che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore.

27. La competenza del giudizio sulla validità, o liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l' appellabilità, o inappellabilità della sentenza del gindice di circondario, si regoleranno colle massime stabilite nell' art. 21.

28. Apparterrà a' giudici di circondario di apporre, di ri-

conoscere e di levare i suggelli ne' casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere, o dopo l' apposizione, o nell' atto della ricognizione de' suggelli, sarà esclusivamente del Tribunale civile della provincia.

29. I giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, che sarà loro determinatamente attribuita dal codice civile.

30. Nelle cause di commercio, benchè minime, cesserà la competenza del giudice di circondario, se siavi un Tribunale di commercio che abbia giurisdizione nel circondario, o da alcuna delle parti si alleghi la incompetenza del giudice di circondario.

31. Apparterrà ancora a' giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.

§. II. — Della compelenza de' giudici di circondario nelle materie di semplice polizia, e correzionale.

32. Il giudice di circondario procurerà di sopire le risse, le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti e di misfatti. A tal effetto farà uso di tutti que' mezzi preventivi, o coattivi, che saranno in di lui potere, e che verranno determinati dalle leggi, o da' particolari regolamenti.

33. Il giudice di circondario sarà giudice di polizia nel suo circondario. Come rivestito di questo carattere, egli conoscerà e giudicherà le trasgressioni punibili con una detenzione di cinque giorni, o con una multa non maggiore di ducati sei, salve le disposizioni contenute nella nostra legge sul contenzioso amministrativo de' 2 di marzo del corrente anno.

34. Allorchè la condanna non importerà detenzione, la sentenza del giudice di circondario sarà inappellabile.

25. Se la condanna importerà detenzione, potrà aver luogo l' appello innanzi alla Gran Corte criminale. Ciò non ostante la sentenza si eseguirà provvisoriamente, salvo il caso in cui il condannato dia idonea cauzione di presentarsi alla Gran Corte criminale. Potrà parimente aver luogo l' appello, se il giudice di circondario, condannando l' imputato alla rifazione de' danni ed interessi, l' avrà fissata in una somma maggiore di ducati venti. L' appello non sospenderà il pagamento della multa.

36. Anche ne' giudizî di polizia interverrà il Ministero pubblico. Nella città di Napoli i commessarî di polizia ed in tutti gli altri comuni i primi eletti ne eserciteranno le funzioni.

37. I giudici di circondario giudicheranno in oltre tutte le trasgressioni, e tutti i delitti, che la legge punisce con pena correzionale, e che non sono di competenza del giudice di polizia.

38. L' appello avverso le sentenze profferite da' giudici di circondario sugli oggetti indicati nel precedente articolo, sarà prodotto innanzi la Gran Corte criminale della provincia.

39. Saranno inappellabili quelle sentenze, nelle quali la pena pronunziata non ecceda una prigionia di tre giorni: o la rifazione del danno, cumolandosi colla multa, non ecceda i ducati venti.

40. Ne' casi, ne' quali è permesso l' appello, l' imputato dovrà dare cauzione di presentarsi alla Gran Corte criminale.

41. Le disposizioni dell' articolo 36 saranno applicabili a' giudizi correzionali.

§. III. — Della competenza de' giudici di circondario, come ufficiali della polizia giudiziaria.

42. Il giudice di circondario sarà inoltre ufiziale della polizia giudiziaria nelle materie di alto criminale, sotto la dipendenza del giudice istruttore del distretto, e del regio procuratore generale presso la Gran Corte criminale della provincia. Come tale eserciterà le seguenti funzioni:

1. Prenderà notizia, ed andrà in tranccia di qualunque delitto pubblico.
2. Riceverà le accuse e le denunzie relative ai misfatti ed a' delitti, ne' casi e nel modo prescritto dalla legge.
3. Rileverà le tracce de' delitti, e dei misfatti.
4. Raccoglierà gl' indizi, e le pruove contro gli imputati.
5. Farà arrestare i colpevoli colti *in flagranti*, o inseguiti dalle grida del popolo, come autori di delitto, o colti in tempo, o luogo vicino al misfatto, o con armi, istrumenti, o effetti valevoli ad indicarne la reità, ed in quegli altri casi che saranno fissati dalla legge. Nel caso che il reo fugga, potrà spedire ordini di arresto; e le altre autorità saranno tenute di prestare mano forte alla esecuzione.
6. Sentirà gl' imputati, e li spedirà, una cogli atti compilati a loro danno, fra le 24 ore, ed anche più sollecitamente, quando la gravezza del caso lo esiga, al giudice instruttore, o al regio procuratore generale presso la Gran Corte criminale, quando li abbia richiesti.
7. Eseguirà tutti gli ordini che gli potranno essere spetiti sopra oggetti di polizia giudiziaria, sia dalla Gran Corte criminale, sia dal regio procuratore generale, o dal giudice instruttore del distretto.

43. Il giudice di circondario farà in ogni settimana rapporto al giudice instruttore del distetto di tutt' i misfatti e di tutt' i delitti commessi nel suo circondario, e dello stato del medesimo: farà ancora il rapporto negativo, se alcuno avvenimento non vi fosse seguito.

44. Ne' luoghi del circondario, ne' quali non risiede il giudice le facoltà attribuitegli nell' articolo 42 per assicurare la pruova generica o speciale, si eserciteranno dal sindaco del luogo, il quale ne informerà all' istante il giudice del

circondario. Questi dovrà supplire le mancanze che potranno esservi negli atti formati dal sindaco.

45. I giudici di circondario potranno commettere a' loro supplenti la cognizione e la decisione delle cause civili, delle correzionali, e di semplice polizia di loro competenza, e potranno richiamarle al loro giudizio prima della sentenza.

46. I giudici di circondario dovranno visitare almeno in ogni trimestre tutt' i comuni del loro circondario, per esaminar da vicino, e prender conto, se i sindaci adempiano con esattezza a' loro doveri di uffiziali di polizia giudiziaria; per indagare, e far cessare le cause de' disordini, e per dare in generale tutte quelle disposizioni che son permesse dalle leggi per la prevenzione de' reati, e per la persecuzione de' rei.

Titolo IV. — De' tribunali civili.

47. In ogni provincia vi sarà un tribunale civile: le residenze saranno le seguenti:

PROVINCIE	RESIDENZE
Napoli.	*Napoli*
Terra di lavoro.	*S. Maria di Capoa*
Principato citeriore.	*Salerno*
Principato ulteriore.	*Avellino*
Contado di Molise	*Campobasso*
1.° Abruzzo ulteriore.	*Teramo*
2.° Abruzzo ulteriore.	*Aquila*
Abruzzo citeriore.	*Chieti*
Capitanata	*Lucera*
Basilicata.	*Potenza*
Calabria citeriore.	*Cosenza*
1.ª Calabria ulteriore.	*Reggio*
2.ª Calabria ulteriore.	*Catanzaro*
Terra di Bari.	*Trani*
Terra di Otranto.	*Lecce*

48. Ogni tribunale civile sarà composto di un presidente e di tre giudici, avrà un procuratore regio, ed un cancelliere, salvo il disposto nell' articolo seguente.

49. I tribunali civili delle provincie di Napoli e di Terra di lavoro saranno composti nel seguente modo:

1. Il tribunale civile della provincia di Napoli sarà composto di un presidente, di tre vice-presidenti, e di dodici giudici, di un regio procuratore, di tre sostituti, di un cancelliere, e di tre vice-cancellieri. Il tribunale sarà diviso in quattro camere.

2. Il tribunale civile di Terra di lavoro sarà composto di

un presidente, di un vice-presidente, e di sei giudici, di un regio procuratore, di un sostituto, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Il tribunale sarà diviso in due camere.

50. Se la mole degli affari farà conoscere il bisogno di aumentare di una camera il tribunale civile di qualche provincia, o di un sostituto al regio procuratore, ci riserbiamo di provvedervi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

51. Nel caso di assenza, di mancanza, o di altro legittimo impedimento di qualche giudice del tribunale civile, così che manchi il numero legale per deliberare, le funzioni ne saranno adempite dal giudice di circondario, che risiede nel capoluogo della provincia, o, questo impedito, dal suo supplente. Nella città di Napoli, nella quale vi sono più giudici di circondario, il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia destinerà tra essi quelli che dovranno prestare il servizio in qualità di supplenti nelle camere del tribunale civile.

52. Nel tribunale civile di Napoli, non ostante che vi sieno dodici giudici di circondario, nella stessa sentenza non potrà votare più di un gindice di circondario.

53. I tribunali civili pronunzieranno le loro sentenze col numero, per lo meno, di tre giudici votanti.

54. I tribunali civili giudicheranno in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite a' giudici di circondario, o ad altri tribunali.

55. L'appellazione delle sentenze de' giudici di circondario in materia civile si apparterrà a' tribunali civili in ultima istanza.

56. I tribunali civili giudicheranno in oltre della competenza tra i giudici di circondario compresi nella di loro giurisdizione, e delle ricuse prodotte avverso i medesimi.

57. Avverso le sentenze profferite dal tribunale civile in prima istanza potrà prodursi l' appello innanzi a quella Gran Corte civile, nella di cui giurisdizione è compreso il tribunale suddetto. Per tntte le altre sentenze de' tribunali civili non competerà che il ricorso nella Corte suprema di giustizia.

58. Nelle provincie, nelle quali non sarà stabilito alcun tribunale di commercio, il tribunale civile ne eserciterà le funzioni, colle regole e colle forme, che saranno prescritte pei tribunali commerciali.

59. I notai, e le camere notariali, per quanto concerne le loro funzioni, saranno sottoposti ai tribunali civili.

Titolo V. — De' tribunali di commercio.

60. Vi sarà un tribunale di commercio in ciascun de' luoghi, che saranno da noi designati.

61. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un presidente, e di quattro giudici, di tre supplenti, e di un cancelliere.

62. Il presidente, i giudici, ed i supplenti saranno eletti da noi dal ceto de' negozianti.

63. I giudici ed i supplenti saranno biennali. Il presidente sarà annuale: ma potrà essere confermato.

64. Nelle cause di competenza de' tribunali commerciali, nelle quali la legge richiede l' intervento del Ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall' ultimo de' giudici in ordine di nomina.

65. Tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, così di terra, che di mare, saranno di competenza de' tribunali di commercio.

66. I tribunali di commercio giudicheranno in prima, ed in ultima istanza.

1. tutte le dimande, il di cui oggetto non eccederà il valore di dugento ducati:

2. tutte quelle, in cui le parti, prevalendosi de' loro dritti, avranno dichiarato per iscritto di voler essere giudicate definitivamente, e senza appellazione.

67. Le altre sentenze de' tribunali di commercio saranno appellebili. L' appello si produrrà presso quella Gran Corte civile, nella di cui giurisdizione si trova il tribunale di commercio, che ha profferita la sentenza.

68. Ogni sentenza profferita in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione, qualora siavi documento non impugnato, o precedente sentenza di condanna non appellata.

69. I tribunali di commercio giudicheranno parimenti, a' termini de' tre precedenti articoli, le cause che insorgeranno per contratti seguiti nelle pubbliche fiere, e mercati, salvo le disposizioni contenute nel numero 16 dell' articolo 22 della presente legge.

70. I giudici ne' tribunali di commercio pronunzieranno almeno col numero di cinque.

71. Le funzioni de' giudici di commercio saranno meramente onorifiche.

Titolo VI. — Delle Gran Corti criminali.

72. Vi sarà una Gran Corte criminale in ogni provincia: avrà la stessa residenza del tribunale civile.

73. Ogni Gran Corte criminale sarà composta (salvo ciò che sarà detto ne' due articoli seguenti) di un presidente, di sei giudici, di un regio procuratore generale e di un cancelliere.

74. Nelle provincie di Napoli, e di Terra di lavoro ogni Gran Corte criminale sarà composta di un presidente, di un vice-presidente, di dodici giudici, di un regio procurator generale, di due sostituti, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Ciascuna delle indicate Gran Corti criminali sarà divisa in due Camere.

75. Nelle Gran Corti criminali delle provincie di Salerno, Avellino, e Lucera vi sarà un sostituto del procuratore generale.

76. Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, se conoscerà esservi bisogno di un sostituto al regio procuratore generale nelle Gran Corti criminali delle altre provincie non indicate ne' due articoli precedenti, ce ne farà la proposizione, o vi spedirà egli stesso un sostituto di una di quelle provincie, ove possa farsene a meno.

77. Le Gran Corti criminali giudicheranno in prima ed unica istanza tutte le cause di alto criminale.

78. Apparterrà ancora alle medesime la decisione dell' appello, che ne' casi stabiliti dalla legge potrà essere prodotto avverso le sentenze profferite da' giudici di circondario ne' giudizi correzionali, o di semplice polizia.

79. Ne' reati correzionali, o di semplice polizia, le Gran Corti criminali pronunzieranno le loro decisioni con quattro giudici.

80. In tutte le altre cause di loro competenza, esse pronunzieranno le decisioni col numero di sei giudici, astenendosi, ove sieno tutti presenti, l'ultimo tra essi in ordine di nomina.

81. In parità di voti sarà seguita l' opinione più favorevole al reo.

82. Se nel corso della procedura una Gran Corte criminale conoscerà che l' accusato sia colpevole di un delitto punibile con pena di semplice polizia, o correzionale, senza ridursi al numero di quattro dovrà pronunziarla.

83. I votanti che mancheranno presso una Gran Corte criminale, saranno suppliti da' giudici del tribunale civile, i primi nell' ordine di nomina.

84. In una decisione della Gran Corte criminale non potranno in alcun caso intervenire da votanti più di due giudici del tribunale civile.

85. Avverso le decisioni delle Gran Corti criminali non competerà altro rimedio, che il solo ricorso nella Corte suprema di giustizia.

Titolo VII. — Delle Gran Corti speciali.

86. Le Gran Corti criminali assumeranno ne' casi stabiliti dalla legge il titolo di Gran Corti speciali, e procederanno nel modo dalla legge medesima prescritto.

87. Nelle decisioni, che dovranno essere pronunziate in tempo della pubblica discussione ne' giudizi di rito speciale, interverranno otto giudici votanti. Questo numero si formerà aggiungendo a' giudici criminali il presidente, ed ove occorra, uno, o due giudici del tribunale civile della provincia.

88. Al procedimento straordinario dovrà sempre precedere la dichiarazione di competenza speciale da farsi con sei voti. Questa dichiarazione non potrà spiegarsi, che contro un imputato presente, a danno del quale sia stata ammessa l' accusa, a' termini di ciò che sarà stabilito nel codice di procedura criminale.

89. Le dichiarazioni di competenza speciale potranno impugnarsi col ricorso presso la Corte suprema di giustizia.

90. L' articolo 81 del titolo precedente sarà applicabile ancora alle Gran Corti speciali.

91. Le decisioni delle Gran Corti speciali non saranno soggette nè ad appello, nè a ricorso alla Corte suprema di giustizia. Le condanne però alla morte, o a pene perpetue profferite senza l' uniformità di sei voti, saranno sottoposte alla revisione, che di officio la Corte suprema di giustizia dovrà farne sugli atti stessi delle cause.

92. Se dopo di essersi proceduto ad un giudizio col rito speciale, svanisse in seguito del dibattimento il reato speciale, o la circostanza che avea fatto procedere con questo rito, e ciò non ostante rimanesse luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, o per lo stesso reato, benchè spogliato di quella circostanza, la Gran Corte speciale assumerà il carattere di Gran Corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena. A tal effetto farà ritirare dal suo consesso quelli tra giudici, che l' erano stati aggiunti per formare il numero di otto votanti.

93. Le Gran Corti speciali, dopo di aver profferita la condanna, potranno raccomandare per motivi gravi, i condannati alla nostra sovrana clemenza per mezzo del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Titolo VIII. — De' giudici d'istruzione.

94. In ogni distretto vi sarà un giudice d' istruzione. Risederà nel capoluogo del distretto, ed avrà alla sua immediazione un cancelliere, ed un usciere.

Nel distretto capoluogo delle provincie le funzioni di giudice d' istruzione verranno disimpegnate da uno de' giudici del tribunale civile, che sarà disegnato dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Nella città di Napoli vi sarà un giudice d' istruzione per ogni quartiere. La carica di commessario di polizia sarà annessa a quella di giudice d' istruzione, secondochè è stato enun-

ciato nel n.° 4. dell' articolo 20 della presente legge. Gl'ispettori commessari residenti ne' distretti della provincia di Napoli eserciteranno ne' loro distretti le funzioni di giudici istruttori.

95. I giudici d'istruzione saranno uffiziali della polizia giudiziale : in questa qualità raccoglieranno le pruove de' reati, o procureranno la scoverta, e l' arresto de' rei, istruendo i precessi, e perseguitando i colpevoli nel modo permesso dalla legge.

96. I giudici d' istruzione dipenderanno dalle Gran Corti criminali, e da' regî procuratori generali presso le medesime.

97. I giudici d' istruzione, previo il permesso del regio proccuratore generale, potranno commettere a' giudici di circondario l' istruzione de' processi. Il regio procuratore generale, sempre che lo crederà conveniente, potrà fare richiamare questa commessa. Negli affari più urgenti riserberanno per loro medesimi l' istruzione, e si porteranno di persona ne' luoghi del distretto, ove giudicheranno necessaria la loro presenza.

98. Le Gran Corti criminali potranno, sulla istanza del regio procuratore generale, disporre, che uno, o più atti di struzione sieno suppliti, o dal giudice istruttore, o da un giudice di circondario, o dal giudice commessario, ed anche in presenza della Gran Corte.

99. In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, il giudice d' istruzione verrà supplito dal giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto.

Titolo IX. — Delle Gran Corti civili.

100. Vi saranno ne' nostri reali domini al di quà del Faro quattro Gran Corti civili per le appellazioni de' tribunali civili e di commercio residenti nelle circoscrizioni territoriali delle dette Gran Corti nel modo seguente.

PROVINCIE	RESIDENZE.
Napoli	*Napoli*
Terra di lavoro	
Principato citeriore	
Principato ulteriore.	
Contado di Molise	
Capitanata	
Basilicata.	
I tre Abruzzi.	
Terra di Bari	*Aquila*
Terra di Otranto.	*Trani*
Le tre Calabrie	*Catanzaro*

101. Le Gran Corti civili residenti in Aquila, in Trani ed in Catanzaro saranno rispettivamente composte di un presidente, e di sei giudici, di un regio procuratore generale, e di un cancelliere.

102. La Gran Corte civile residente in Napoli sarà composta di un presidente, di due vice-presidenti, di ventuno giudici, di un regio procuratore generale, di due sostituti, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri. Sarà divisa in tre camere.

103. Ciascuna Gran Corte civile, o camera, giudicherà col numero di sette votanti.

104. Nel caso di assenza, o di altro legittimo impedimento de' giudici della Gran Corte civile saranno i medesimi suppliti da quelli fra i giudici della Gran Corte criminale residente nel luogo medesimo, che sono i primi nell' ordine di nomina. In niun caso però potranno votare in una decisione della Gran Corte civile più di tre giudici della Gran Corte criminale.

105. Le Gran Corti civili giudicheranno sulle sentenze appellabili profferite dagli arbitri, da' tribunali civili, e da' tribunali di commercio.

106. Esse giudicheranno ancora de' conflitti tra i tribunali civili sottoposti alla di loro giurisdizione, come ancora dell' azione civile, o sia *presa a parte* contro i giudici di circondario, contro i tribunali di commercio, contro i tribunali civili, o contro uno o più componenti de' tribunali anzidetti.

107. Avverso le decisioni delle Gran Corti civili non competerà altro rimedio legale, che il ricorso alla Corte suprema di giustizia ne' casi e nel modo determinato dalla legge.

Titolo X. — Della corte suprema di giustizia.

108. Vi sarà in Napoli una Corte suprema di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione tutti i tribunali, e tutte le Gran Corti de' nostri reali domini al di quà del Faro.

109. Sarà composta di un presidente, di due vice-presidenti, di sedici giudici, che assumeranno il titolo di *consiglieri*, di un regio procuratore generale, di due sostituti col titolo di *avvocati generali*, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri.

Sarà divisa in due camere delle quali una verrà destinata a giudicare sulle materie civili, e l'altra sulle materie criminali.

110. Ciascuna camera avrà un vice-presidente, ed otto consiglieri, e deciderà col numero di nove votanti.

111. Se in una camera della suprema Corte di giustizia manca il numero di votanti prefisso nell' articolo precedente, sarà completato co' consiglieri dell' altra camera.

112. Le Corte suprema di giustizia è istituita per mantenere la esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla lo-

ro esecuzione le Gran Corti, i tribunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati.

113. La Corte suprema di giustizia giudicherà non dell'interesse de' litiganti, ma di quello della legge; ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze delle Gran Corti, e de' tribunali, col solo oggetto se sieno, o no, conformi alla legge.

114. Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti.

115. Le sentenze, e le decisioni preparatorie ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso presso la Corte suprema di ginstizia, se non dopo la sentenza, o decisione definitiva. Sono però eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni rignardanti le competenze, contro delle qnali, avrà luogo il ricorso nella Corte suprema, prima della sentenza o decisione sul merito.

116. Avverso le sentenze inappellabili de' giudici di circondario non avrà luogo il ricorso nella Corte suprema, che pel solo motivo d' incompetenza, o di eccesso di potere.

117. Nelle materie civili, il ricorso presso la Corte suprema non sospenderà la esecuzione della sentenza o della decisione impugnata, eccettuati i casi, ne' quali sia diversamente prescritto dalla legge.

118. In qualunque caso la Corte suprema annullerà una sentenza, o decisione di un tribunale, o di una Gran Corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un tribunale, o ad una Gran Corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Nelle cause di competenza rinvierà le cause al tribunale, che la stessa Corte suprema giudicherà competente.

119. Le cause delle Gran Corti civili residenti in Aquila, in Trani, ed in Catanzaro, le di cui decisioni saranno state annullate dalla Corte suprema di giustizia, saranno inviate alla Gran Corte civile di Napoli. Se nna decisione di quest' ultima sarà annnllata, la causa sarà inviata da una camera all' altra della medesima Gran Corte.

120. Saranno rimesse al tribunale civile di Napoli le cause di tutti gli altri tribunali civili; le di cui sentenze saranno state annullate dalla Corte suprema di giustizia. Se una sentenza del tribunale civile di Napoli sarà annnllata, la cansa sarà rinviata da una camera all' altra dello stesso tribnnale civile.

121. Le decisioni annullate delle Gran Corti criminali saranno rimesse ad una delle Gran Corti criminali, ch' è più vicina a quella che ha fatta la decisione.

122. Non vi sarà luogo ad alcuna remissione nelle materie civili :

1. quando l'annullamento sarà stato pronunziato per contrarietà di giudicati. In questo caso la Corte suprema di giustizia annullerà la seconda decisione, ed ordinerà la esecuzione della prima.

2. quando la decisione, o sentenza annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile. In questo caso la Corte suprema disporrà l' esecuzione della sentenza, contro della quale si era prodotto indebitamente l' appello.

123. Non vi sarà parimente luogo ad alcuna rimessione nelle materie criminali, correzionali, e di polizia; e la Corte suprema di giustizia vieterà ogni procedimento, quando la sentenza, o decisione si annulli per aver dato luogo a condanna per un fatto non qualificato dalla legge per delitto, o per misfatto, o quando l' azione penale fosse o prescritta, o abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima della decisione; salvo però in tutti questi casi il diritto della parte civile, se le compete, da sperimentarlo innanzi al tribunale civile.

124. Non saranno soggette ad annullamento le sentenze, e le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la Corte suprema di giustizia si limiterà a disapprovare i motivi.

125. Se il regio procuratore generale presso la Corte suprema avrà notizia, che sia stata profferita una sentenza, o decisione, la quale importi infrazione delle leggi, o de' decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della Corte medesima, la quale ne farà l' esame, e trovando sussistente la contravvenzione, o la violazione, o l' eccesso di potere, ne pronunzierà l' annullamento.

126. La Corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di annullamento, che il regio procuratore generale potrà chiedere di officio per interesse della legge, in seguito di rimessione, che gliene sarà fatta dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

127. Per ciò che riguarda l' interesse delle parti, ne'casi preveduti ne' due precedenti articoli, se trattasi di cause civili, la sentenza, o decisione, benchè annullata, si considera come una tacita transazione, e non potrà essere impugnata.

128. Se verrà annullata una sentenza correzionale, o una decisione criminale, ad istanza del regio procuratore generale, per violazione alla legge, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata eccede l' altra, che doveva applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore della inflitta, l' annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della Corte suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici all' osservanza della legge.

129. Se l' annullamento sarà pronunziato ad istanza del regio procuratore generale per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nelle facoltà del condannato di sciegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e l' esecuzione del primo, benchè annullato.

130. Le decisioni della Corte suprema di giustizia saranno trascritte su i registri degli offici de' giudici di circondario, dei tribunali, o delle Gran Corti, le di cui sentenze, o decisioni saranno state annullate: esse verranno ancora stampate, e trasmesse a tutt' i tribunali, e a tutte le Gran Corti de' nostri reali domini al di quà del Faro.

131. Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorchè la Corte suprema di giustizia annullerà due decisioni, o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare, tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co' medesimi motivi.

Questa interpetrazione sarà data nelle forme prescritte dall' articolo 2 della nostra legge de' 24 di marzo 1817.

Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla Corte suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la Corte suprema non l' avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite. In questo caso sarà nella facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata Corte suprema. Se ciò non ostante, una terza decisione, o sentenza in ultima istanza, uniforme alle due annullate, fosse impugnata con ricorso presso la Corte suprema, l' interpetrazione della legge sarà di pieno dritto. La Corte suprema di giustizia a Camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpetrazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

132. La Corte suprema di giustizia, tanto nel caso, in cui il ricorso per annullamento sia stato presentato dalla parte interessata, quanto sulla requisitoria del regio procuratore generale, potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti.

133. La Corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di rimessione di cause da uno ad altro tribunale, o Gran Corte per motivo di sicurezza pubblica, o di legittima sospezione.

134. Pronunzierà egualmente sulle quistioni di competenza di giurisdizione, ove il conflitto insorga fra più Gran Corti criminali, o civili, o fra più tribunali civili indipendenti l' uno dall' altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa Gran Corte civile.

135. Le disposizioni dell' articolo precedente avranno luogo ancora nel caso, che il conflitto di competenza si elevi fra i tribunali militari di terra e di mare, e le Gran Corti criminali.

136. Giudicherà finalmente sull' azione civile contro le

Gran Corti criminali, o civili, o contra uno, o più membri delle medesime.

137. La Corte suprema di giustizia rivederà di officio, e sugli atti stessi, le decisioni per condanne a morte, o a pene perpetue profferite dalle Gran Corti speciali a sola maggioranza, o senza il concorso di sei fra gli otto voti. Potrà in oltre raccomandare i condannati alla nostra sovrana clemenza, per mezzo del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

137. Avverso le sentenze profferite da' tribunali militari di terra e di mare, non avrà luogo alcun ricorso presso la Corte suprema, eccettuato il caso, in cui si reclami per titolo d' incompetenza, o di eccesso di potere.

139. La Corte suprema di giustizia veglierà su tutt' i tribunali, e su tutte le Gran Corti: avrà diritto di farsi rendere conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà, come tribunale delegato, dei delitti di officio de' giudici, dietro la remissione, che gliene sarà fatta da Noi sul rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

140. Ne' casi preveduti nell' articolo precedente sarà parimente nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere la Corte suprema di giustizia.

141. Nel mese di gennaio di ciascun anno la Corte suprema rimetterà al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni, che avrà fatte nel decorso dell' anno, pel miglioramento della legislazione. Queste osservazioni ci saranno presentate nel nostro Consiglio di Stato.

142. La comunicazione tra la Corte suprema di giustizia e gli altri tribunali inferiori per gli affari che riguardano, sia la giustizia civile, sia la giustizia penale, sia la sorveglianza su i medesimi, dovrà necessariamente aver luogo per mezzo della nostra real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Titolo XI. — De' presidenti, de' regj procuratori, e de' regj procuratori generali.

143. I presidenti della Corte suprema di giustizia, delle Gran Corti, e di tutt' i tribunali avranno cura di mantenere il buon ordine, e la polizia interna delle medesime: distribuiranno gli affari tra i giudici: formeranno il ruolo delle cause, intesi i regi procuratori generali, ed i regi procuratori.

144. Il presidente della Corte suprema di giustizia, o di que' tribunali, o di quelle Gran Corti che sono divise in più camere, presederà quella, nella quale crederà più conducente alla giustizia il suo intervento.

145. I presidenti annunzieranno alla pubblica udienza le decisioni prese da' rispettivi tribunali, e dalle rispettive Gran Corti.

146. In tutti que' casi, ne' quali il presidente presiederà un tribunale, una Gran Corte, o camera, che non può giudicare, che con un numero determinato di giudici, il giudice meno antico sarà tenuto di ritirarsi, il presidente della Gran Corte, del tribunale, o della camera sederà come primo giudice.

147. I presidenti della Corte suprema di giustizia, delle Gran Corti, e de' tribunali saranno rimpiazzati, in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, dai vice-presidenti, o dal più antico dei consiglieri, o giudici in ordine di nomina.

148. I magistrati incaricati del Ministero pubblico saranno nostri agenti presso i giudici, i tribunali, le Gran Corti, e la Corte suprema di giustizia.

149. Invigileranno per l' osservanza delle leggi, ed alla regolare esecuzione de' giudicati.

150. I regî procuratori o i regî procuratori generali presso i tribunali, le Gran Corti, e la Corte suprema di giustizia, eserciteranno il loro ministero, non in via di azioni, ma in via di rimostranze, salv' i casi, ne' quali sia diversamente prescritto dalle leggi.

151. Saranno intesi necessariamente in tutte le cause, ed in tutte le quistioni concernenti :

1. L' ordine pubblico; gl' interessi dello Stato, della Corona, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici ;

2. Le donazioni, ed i legati fatti a beneficio de' poveri di uno, o più comuni;

3. Lo stato delle persone;

4. La declinatoria di foro per incompetenza ;

5. La ricusa de' giudici per parentela, od affinità, e la rimessione delle cause ad altri giudici ;

6. I minori, gl' interdetti, le donne non autorizzate da' loro mariti a stare in giudizio, ed in generale tutti coloro, che vengono rappresentati da un curatore;

7. Gli assenti ;

8. I militari in attività nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del regno, e gl' incaricati di negoziazione all' estero, se non abbiano lasciato legittimo procuratore, e se la di loro qualità sia riconosciuta dal tribunale.

152. I regî procuratori, ed i regî procuratori generali potranno ancora interporre il di loro ministero in tutte le cause, nelle quali lo crederanno necessario. Il tribunale, o la Gran Corte potrà interpellarli di officio.

153. Nelle materie correzionali, di polizia, e di alto criminale, i regî procuratori ed i regî procuratori generali presso i giudici di circondario, e le Gran Corti criminali, oltre le funzioni, che sono loro affidate dalla presente legge, e dal codice di procedura criminale, insisteranno per la regolarità delle forme prima del giudizio, per l' applicazione della legge.

154. Essi eserciteranno l' azione penale per la punizione de' rei in conformità delle leggi.

155. I regî procuratori generali presso le Gran Corti criminali, come agenti primarî della polizia giudiziaria, avranno sotto i di loro ordini gli altri funzionarî di polizia giudiziaria, e spediranno i mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge.

156. I regî procuratori ed i regî procuratori generali, ne' casi, in cui le parti non abbiano reclamato, faran rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia de' mancamenti de' giudici per eccesso de' loro poteri, e de' delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni. Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, credendolo conveniente, rimetterà nel nostro real nome alla Corte suprema di giustizia, per mezzo del suo procurator generale, il rapporto anzidetto, e gli atti che l' accompagnano. La Corte suprema annullerà gli atti, se vi sarà luogo, ed in quanto a' giudici, a' tribunali, ed alle Gran Corti; contra delle quali emergessero delle imputazioni, vi provvederà a norma della legge.

157. I regî procuratori ed i regî procuratori generali saranno incaricati di vegliare alla esecuzione de' giudicati: per quanto concerne i giudicati, che interessano l' ordine pubblico, agiranno di officio; e per quanto agli altri, che interessano i privati, agiranno sulla istanza delle parti. In tutti i casi ordineranno a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e faranno somministrare il braccio forte, allorchè sia necessario.

158. Ne' comuni, ove non risiede il regio procuratore, le parti s' indirizzeranno al giudice del circondario, il quale supplirà al regio procuratore, per l' esecuzione di ciò che dispone l' articolo precedente.

159. I regî procuratori, ed i regî procuratori generali invigileranno ancora sulla osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio de' tribunali, delle Gran Corti, e della Corte suprema di giustizia.

160. Essi non prenderanno parte, nè potranno essere presenti alle deliberazioni de' tribunali, e delle Gran Corti.

Questa disposizione non sarà applicabile al regio procuratore generale presso la Corte suprema di giustizia.

161. Permetteranno l' ammessione delle carte estere, e sulla di loro negativa, le parti potranno adire la Gran Corte, o il tribunale, presso il quale essi esercitano il loro ministero, perchè risolva inappellabilmente, ciò che sarà di ragione.

162. La corrispondenza tra le Gran Corti, i tribunali, e le altre autorità constituite avrà luogo eclusivamente per l' organo de' rispettivi regî procuratori, e regî procuratori generali.

163. Tutte le funzioni del Ministero pubblico di sopra indicate, saranno specialmente e personalmente confidate a' nostri regî procuratori e regî procuratori generali. I sostituti non parteciperanno all' esercizio di queste funzioni, che sotto la di loro direzione.

164. I regî procuratori presso i tribunali civili, ed i regî

procuratori presso le Gran Corti criminali veglieranno sulla condotta de' giudici di circondario. Nell' ultimo mese del triennio di ciascun giudice di circondario, il regio procuratore presso il tribunale civile avvertirà con una circolare gl' individui del circondario di rimettergli le notizie delle trasgressioni in officio de' giudici di circondario, per inviarle al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

165. I regî procuratori generali presso le Gran Corti civili veglieranno sulla condotta de' giudici dei tribunali civili, o di commercio, compresi nella giurisdizione delle rispettive Gran Corti, e saran tenuti di riferire alla Corte suprema di giustizia tutto ciò che scopriranno contrario all' onore, ed al bene della giustizia.

166. Il regio procuratore generale presso la Corte suprema di giustizia invigilerà sulla condotta dei giudici delle Gran Corti criminali, e civili; e degli abusi, che mai scoprisse, farà rapporto al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

167. In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento de' regî procuratori generali, de' regî procuratori, e de' loro sostituti, il giudice, che si troverà l' ultimo in ordine di nomina, ne eserciterà le funzioni.

Titolo XII. — De' cancellieri.

168. Presso tutti i giudici di circondario, presso i tribunali civili, e di commercio, presso le Gran Corti criminali, e civili, e presso la Corte suprema di giustizia vi saranno de'cancellieri da Noi nominati.

169. I cancellieri assisteranno i gindici nelle loro udienze, e nell' esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegneranno le firme: registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito: rilasceranno le copie, e daranno corso agli affari giudiziarî

170. Ogni cancelliere presenterà al tribunale, o alla Gran Corte, alla quale sarà addetto, un vice-cancelliere, e la pianta degl' impiegati occorrenti. Se la Gran Corte, o il tribunale si dividerà in camere, il cancelliere presenterà un vice-cancelliere per ogni camera.

171. La pianta della cancelleria, e de' soldi rispettivi degl' impiegati, e la loro nomina verrà sottoposta dal tribunale, o dalla Gran Corte all' approvazione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Titolo XIII. — De' patrocinatori, e degli avvocati.

172. Presso ciascuna Gran Corte, o tribunale vi sarà un determinato numero di patrocinatori da nominarsi da Noi, sul parere della Gran Corte, o del tribunale, cui dovranno essere

addetti: Quelli fra di essi, che saranno addetti ad una Corte superiore, potranno esercitare le funzioni del di loro ministero presso tutte le altre Corti, e tribunali inferiori.

173. I patrocinatori avranno il diritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti alla instruzione del processo, alla pronunciazione, ed esecuzione delle sentenze, o delle decisioni presso i tribunali, e le Gran Corti cui saranno addetti.

174. Niuno potrà comparire in giudizio avanti i tribunali, e le Gran Corti senza il ministero di un patrocinatore.

175. I patrocinatori saranno responsabili de' pregiudizî, che per loro fatto, od omissione, derivassero alle parti, come pure de' depositi, e delle carte, che verranno loro affidate.

176. Presso tutti i tribunali, e le Gran Corti de' nostri reali domini al di quà del Faro vi sarà un *albo*, nel quale verranno iscritti tutti gli avvocati.

177. Un decreto particolare determinerà la formazione degli *albi* enunciati nel precedente articolo, come ancora i doveri degli avvocati, ed il modo, secondo il quale saranno nominati.

178. Alcuno non potrà essere patrocinatore, se non è licenziato in diritto, nè potrà essere avvocato, se non è laureato in diritto in una delle Università del nostro regno delle due Sicilie.

Titolo XIV. — Degli uscieri.

179. Presso ogni giudice di circondario, tribunale, o Gran Corte vi sarà un numero determinato di uscieri da Noi nominati.

180. Gli uscieri presteranno il loro servizio personale agli uffici de' giudici di circondario, a' tribunali, ed alle Gran Corti.

181. Nelle pubbliche sedute de' tribunali, e delle Gran Corti, gli uscieri dovranno mantenere l' ordine e la regolarità.

182. Intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze, e le decisioni: pubblicheranno, ed attingeranno gli avvisi, e gli editti, eseguiranno le perquisizioni, i sequestri, e gl' inventarî giudiziali: proclameranno le offerte, che verranno fatte nelle vendite a pubblico incanto, e faranno tutti gli atti, che saranno necessarî, per costringere le parti alla esecuzione de'giudicati.

183. In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali, gli uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza armata.

Titolo XV. — Del grado, e del soldo de' componenti dell'ordine giudiziario.

184. I giudici d' istruzione criminale saranno giudici di tribunali civili in commissione.

I presidenti, ed i regî procuratori de' tribunali civili saranno giudici delle Gran Corti criminali in commissione.

I presidenti ed i regî procuratori generali delle Gran Corti criminali saranno giudici delle Gran Corti civili in commissione.

E finalmente i presidenti, ed i regî procuratori generali delle Gran Corti civili saranno consiglieri della Corte suprema di giustizia in commissione.

185. Tutti i componenti dell' ordine giudiziario saranno pagati dal pubblico tesoro, all' infuori de' giudici di circondario, i quali saranno pagati da' rispettivi comuni, secondo la quota che sarà fissata per mezzo del Ministro degli affari interni.

186. Il soldo dell' ordine giudiziario è fissato nel seguente modo, e sarà pagato a rate mensili.

Giudici di circondario.

	anno	*mese*
Di prima classe	480	40
Di seconda classe	300	25
Di terza classe	240	20

Tribunali civili.

Vice-presidente	960	80
Sostituto al regio procuratore	960	80
Giudice	900	75
Il giudice civile esercente le funzioni di giudice istruttore nel distretto capoluogo della provincia	960	80
Cancelliere	400	33:33
Vice-carcelliere	360	30

Gran Corti criminali.

Vice-presidente	1384	115:33
Sostituto al regio procuratore generale	1384	115:33
Giudice	1300	108:33
Cancelliere	600	50
Vice-cancelliere	450	37:50

Gran Corti civili.

Vice-presidente	1600	133:33
Sostituto al regio procuratore generale	1600	133:33
Giudice	1500	125
Cancelliere	720	60
Vice-cancelliere	600	50

Corte Suprema di giustizia.

Presidente, e regio proccuratore generale.	4000	333:33
Vice-presidente.	2600	216:66
Avvocato generale	2600	216:66
Consigliere	2500	208:33
Cancelliere.	1800	150:00
Vice-cancelliere.	800	66:66

187. I giudici d'istruzione, ed i loro cancellieri residenti ne' distretti avranno il medesimo soldo assegnato rispettivamente a' giudici, e cancellieri de' tribunali civili.

188. I giudici delle Gran Corti criminali destinati alle funzioni di presidenti, e di regî procuratori de' tribunali civili, godranno, durante l'esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo di annui ducati cento.

I giudici delle Gran Corti civili, ed i consiglieri della Corte suprema di giustizia destinati rispettivamente alle funzioni di presidenti, e di regî procuratori generali delle Gran Corti criminali, e civili, godranno, durante l'esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo di annui ducati dugento.

189. Sarà annessa alla piazza di presidente della suprema Corte di giustizia un' annua pensione di ducati duemila, pagabile parimente dalla nostra real tesoreria. Sarà similmente annessa alla piazza di presidente della Gran Corte civile residente in Napoli un' annua pensione di ducati trecento.

190. I giudici del tribunale civile, della Gran Corte criminale, e della Gran Corte civile di Napoli, riceveranno, oltre del soldo, ed a titolo d'indennità, l'annua somma di ducati trecento.

191. Il presidente, ed il regio procuratore del tribunale civile di Napoli saranno considerati come giudici della Gran Corte criminale residente nella medesima città. Il presidente, ed il regio procuratore generale della Gran Corte criminale saranno considerati come giudici della Gran Corte civile parimente residente in Napoli.

192. I componenti dell' ordine giudiziario non potranno, sotto pena di essere accusati come prevaricatori, ricevere, o esigere dalle parti regali, o somma alcuna, sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, salvo ciò ch' è disposto dalle leggi per l'indennità loro dovute per motivo di vacazioni.

Titolo XVI. — Disposizioni generali.

193. L'esercizio del potere giudiziario sarà affidato alle sole giurisdizioni autorizzate colla presente legge, e tra i limiti delle rispettive attribuzioni.

194. L'ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle

autorità della propria gerarchia. Niun altra autorità potrà frapporre ostacolo, o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie, o alla esecuzione de' giudicati.

195. Tutti, senza distinzione, o privilegio di persona, saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme de' giudizi, salvo ciò che è disposto dalle leggi per lo contenzioso amministrativo, o per la repressione de' delitti militari.

196. Niuno potrà essere privato di una proprietà, o di alcuno de' diritti, che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza, o di una decisione passata in giudicato.

197. I giudici non potranno pronunziare per via di disposizioni generali, o di regolamento.

198. I giudici, i tribunali, e le Gran Corti non potranno nè impedire, nè sospendere, la esecuzione delle leggi, e de' decreti.

199. Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative, nè citare direttamente, ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere i conflitti tra le autorità giudiziarie, e le amministrative.

200. I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza della legge. Nelle materie criminali, correzionali, e di semplice polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all' infuori di quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabiliti.

201. Per ritardata, o denegata giustizia, si ricorrerà al tribunale, o alla Gran Corte immediatamente superiore.

202. I giudici non potranno ordinare l' arresto di alcun cittadino, nè farlo ritenere in carcere, che ne' soli casi, e nel modo dalla legge prescritti.

203. I giudici non saranno inamovili, che dopo tre anni di lodevole esercizio in uno de' collegi giudiziarì, a contare dalla data della presente legge. Essi dopo questa epoca riceveranno il decreto di nomina a vita, e quindi non potranno essere privati delle loro funzioni, che dietro un formale giudizio.

204. I giudici anche nominati a vita potranno essere traslocati.

205. I giudici di circondario potranno essere rinnovati in ogni triennio, a' termini dell' articolo 15 della presente legge.

206. I presidenti, ed i giudici de' tribunali di commercio saranno nominati sopra liste triple formate da' rispettivi Consigli provinciali. Le liste saranno composte di negozianti, banchieri, e manifatturieri, che da cinque anni almeno sieno domiciliati, ed esercitino il commercio nel luogo di residenza del tribunale.

207. Niuno potrà essere consigliere nella Corte suprema di giustizia, o procuratore generale presso la medesima, se

non avrà l' età di quaranta anni compiti. Basterà l' età di anni trenta per essere avvocato generale, o cancelliere.

208. Niuno potrà essere giudice nelle Gran Corti civili, se non avrà compiuta l' età di trenta anni. Questa disposizione sarà comune ancora alle Gran Corti criminali.

Basterà l' età di anni venticinque per essere giudice di un tribunale civile, giudice di circondario, membro o supplente de' tribunali di commercio, giudice d' istruzione, cancelliere de' tribunali civili, delle Gran Corti criminali e civili, de' giudici d' istruzione, e de' giudici di circondario.

209. Alcuno non potrà essere giudice, consigliere, regio procuratore generale, o regio procuratore se non abbia ottenuto la laurea in giurisprudenza in una delle università del nostro regno delle Due Sicilie.

210. L' ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, ed il nipote, ed i cugini in primo grado, non potranno essere simultaneamente addetti ad un tribunale, o ad una Gran Corte nè come giudici, nè come regî procuratori, o regî procuratori generali, nè come sostituti, cancellieri, o vice-cancellieri.

211. Saranno proibite a' giudici, a' regî procuratori, ai regî procuratori generali, ed a' cancellieri e rispettivi sostituti le funzioni di sindaco, di primo, o secondo eletto, di intendente, di sottintendente, di consigliere, o di segretario generale d' intendenza, di notaio, di giudice di commercio, di ricevitore di dazî, di cancelliere, di usciere, di patrocinatore, o di avvocato, anche fuori del loro tribunale.

212. I giudici inoltre, i regî procuratori generali, ed i regî procuratori non potranno essere arbitri, nè accettare amministrazioni, o tutele, se non quelle deferite dalla legge.

213. I giudici, i supplenti, i regî procuratori, i regî procuratori generali, i sostituti, i cancellieri e i vice-cancellieri saranno obbligati a dimorare nel luogo ove risiede il tribunale, o la Gran Corte, cui sono addetti.

Non potranno esentarsi, se non sotto le condizioni prescritte da un regolamento che verrà stabilito dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

214. Ogni tribunale, o Gran Corte invigilerà sopra gli avvocati, i patrocinatori, e gli uscieri, che vi saranno addetti.

215. Un codice di procedura civile, ed un' altro di procedura criminale determineranno le forme e l' ordine da osservarsi ne' giudizî avanti i giudici, i tribunali, e le Gran Corti.

216. Tutte le spese relative all' amministrazione delle giustizie criminali, e correzionali saranno a carico della nostra real tesoreria, salvo il diritto di rimborso contro i delinquenti, a' termini di ragione, e le disposizioni contenute nella nostra legge de' 12 di febbraio 1817.

217. Tutti i funzionari dell' ordine giudiziario fino a' cancellieri, e vice-cancellieri delle diverse Gran Corti e tribunali,

e giudici di sopra mentovati, i patrocinatori, e gli uscieri saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

218. Tutti i giudici, e tutti i consiglieri della Corte suprema di giustizia, delle Gran Corti civili, o criminali, e de' tribunali sopra enunciati vestiranno la toga; tanto nel disimpegno delle proprie funzioni, che nelle pubbliche cerimonie.

Questo onore è accordato ancora al solo cancelliere della Corte suprema di giustizia.

Tutti gli altri giudici inferiori, i cancellieri, e vice-cancellieri di tribunali, o delle Gran Corti avranno l' onore della mezza toga.

Un decreto particolare determinerà il modo di vestire de' cancellieri, e vice-cancellieri, de' giudici di circondario, degli avvocati, de' patrocinatori, e degli uscieri.

219. Tutte le sentenze, e tutti gli atti de' giudici, de' tribunali, e delle Gran Corti saranno scritti in italiano. Le sentenze saranno motivate nel fatto, e nel dritto.

220. Alcuno non potrà essere nominato giudice di una Gran Corte criminale, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso qualche tribunale civile. Niuno potrà essere nominato giudice di una Gran Corte civile, se prima non avrà esercitate le funzioni di giudice presso una Gran Corte criminale; e finalmente niuno potrà essere nominato consigliere della Corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso una Gran Corte civile.

221. Ci riserbiamo di dispensare alle condizioni prescritte negli articoli 207, 208 e 220 nel solo caso, in cui concorre un merito sommamente distinto nell' individuo, che verrà da Noi promosso.

222. Fino a che non saranno pubblicati i nuovi codici, le autorità giudiziarie faranno osservare, ed osserveranno le leggi, che sono provvisoriamente in vigore.

223. L' organizzazione dell' ordine giudizario, secondo il modo determinato nella presente legge, avrà la sua esecuzione nel giorno 20 di giugno del corrente anno. A contare dal dì della pubblicazione della presente legge rimarranno aboliti, e soppressi tutti i corpi giudiziari da Noi provvisoriamente conservati in vigore.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge dà Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l' adempimento.

Decreto del 2 settembre 1817 portante disposizioni sull' esercizio del pubblico Ministero in materie correzionali e di semplice polizia presso i giudici dei circondarii della capitale.

Veduto l' art. 36 della legge organica giudiziaria de' 29 maggio ultimo; sulla proposizione del nostro segretario di stato Ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° Le funzioni del Ministero pubblico nelle cause di semplice polizia e correzionali innanzi ai giudici di circondario, nella Città di Napoli attribuite ai Commessari di polizia, saranno da ora in poi esercitate dagl' ispettori ordinari di polizia presso i commessari dei rispettivi quartieri.

Decreto del 7 luglio 1818 col quale si estende agl' affini l' articolo 210 della legge organica giudiziaria.

Veduto l' art. 210 della legge de' 29 di maggio 1817 organica dell' ordine giudiziario pei reali domini di quà del faro; considerando che i motivi pei quali i parenti nei gradi indicati nel suddetto articolo non possono essere simultaneamente addetti ad un medesimo collegio giudiziario, militano anche per gli affini nei gradi stessi; sulla proposizione del nostro Segrerio di stato Ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° Le disposizioni dell' art. 210 della legge organica giudiziaria dei 29 maggio 1817 sono applicabili anche agli affini nei gradi medesimi fissato pei parenti nel detto articolo.

2.° Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia ci presenterà al più presto possibile un progetto di traslocazione, per separare gli affini nei gradi proibiti, i quali trovansi addetti ad un medesimo collegio giudiziario dei detti nostri reali domini.

Intanto essi continueranno ad esercitar le loro funzioni nel collegio cui ora appartengono.

Decreto del 17 maggio 1819 portante il modo di rinnovare i giudici e supplenti dei tribunali di commercio.

Veduto l' art. 63 della nostra legge de' 29 di maggio 1817 organica del potere giudiziario nei reali domini di quà del faro; volendo determinare un modo per la nuova elezione dei giudici e dei supplenti dei tribunali di commercio, il quale sia conciliabile col sistema di nomina fissato nell' art. 206 della citata legge e col buono andamento della giustizia negli enunciati collegi; sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° I giudici ed i supplenti dei tribunali di commercio saranno rinnovati per metà in ciascun anno.

Quelli che sono di più antica nomina usciranno i primi: tra quei che hanno nomina contemporanea, avrà luogo il sorteggio. I nuovi eletti entreranno in esercizio delle loro funzioni il dì primo di gennaio. Alla stessa epoca entreranno in esercizio i nuovi presidenti.

Pei tribunali di commercio attualmente esistenti in Napoli, in Foggia ed in Monteleone la prima rinnovazione avrà luogo nel dì primo gennaio 1820.

Coloro fra gli attuali funzionari i quali all' epoca indicata non saranno rimpiazzati, continueranno nell'esercizio delle rispettive cariche per un' altro anno, nonostantechè sia trascorso il termine fissato dalla legge per le loro funzioni.

Pei tribunali di Commercio che potranno stabilirsi in avvenire, la rinnovazione della prima metà si farà nel mese di gennaio che seguirà la loro istallazione.

Decreto del 2 giugno 1819 relativo alla competenza dei tribunali di commercio de' reali dominj al di quà del faro.

Veduto l'articolo 66 della legge de' 29 di maggio 1817 sulla organizzazione dell' ordine giudiziario nei nostri reali domini al di quà del faro; sulla proposizione del nostro Segretario di stato ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La competenza dei tribunali di Commercio nei nostri reali domini al di quà del faro per le cause che giudicheranno in prima ed ultima istanza, è ampliata fino alla somma di ducati trecento; e potrà estendersi ancora a somma maggiore, quante volte le parti prevalendosi dei loro dritti, avranno dichiarato per iscritto di voler essere giudicate diffinitivamente e senza appellazione.

Decreto del 22 giugno 1819 relativo alla competenza dei giudici di circondario nelle materie correzionali.

Vedute le leggi de' 29 maggio 1817 e dei 7 di giugno del corrente anno sulla rispettiva organizzazione dell' ordine giudiziario nei nostri reali domini al di quà e al di là del faro; sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° I regi giudici di circondario conosceranno e giudicheranno inappellabilmente fino a ducati venti, pari ad once sei e tarì venti, ed appellabilmente fino a ducati trecento, pari ad once cento, tutte le cause dipendenti da atti di commercio così di terra che di mare.

2.° La competenza dei regî giudici di circondario relativamente alle azioni di debito o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico o da biglietti di deposito, sarà regolata a norma dell' articolo precedente.

3.° I regî giudici di circondario giudicheranno ancora inappellabilmente fino a ducati venti, pari ad once sei e tarì venti ed appellabilmente, qualunque ne sia il valore, le quistioni sui contratti seguite nelle fiere o nei mercati, durante il loro corso e perchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere e mercati.

4.° La disposizione dell' articolo primo non è applicabile ai regî giudici del circondario in cui risiede un tribunale di commercio, stabilito ai termini delle indicate leggi.

5.° Nella città di Napoli, di Palermo, e di Messina la residenza dei tribunali di commercio s' intenderà stabilita in ciascuno dei loro circondarî o quartieri.

6.° La competenza dei giudici di circondario nella esecuzione delle proprie sentenze si estende ancora alle cause commerciali.

7.° L' appellazione delle sentenze dei giudici di circondario in materia correzionale apparterrà ai tribunali di commercio delle rispettive provincie o valli, e ai tribunali civili che ne fanno le veci.

8.° È rivocata qualunque disposizione contraria al presente decreto.

Decreto de' 17 agosto 1819 col quale si determinano le attribuzioni e doveri degli uscieri.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° Gli uscieri presso le autorità giudiziarie stabilite nei nostri reali domini colle leggi de' 29 di maggio 1817 e de' 7 giugno 1819 avranno tutti indistintamente le medesime attribuzioni. Essi eserciteranno le proprie funzioni in concorrenza tra loro per tutti gli atti che la legge affida al ministero dell' usciere, ciascuno però nell'ambito della giurisdizione dell' autorità cui è addetto, e nel modo e colle eccezioni quì appresso determinate.

2.° Che gli uscieri presso i giudici di circondario eserciteranno le loro funzioni nel territorio del circondario nel quale sono destinati, facendovi, esclusivamente da ogni altro usciere, gli atti che concernono affari appartenenti al proprio circondario.

Non pertanto gli uscieri di circondario, i quali riseggono nelle città ove sono stabiliti più giudicati di circondario, potranno esercitare il loro ministero in tutto il territorio della

medesima città, ciascuno però sempre pei soli affari del giudicato cui è addetto.

In caso di mancanza o d' impedimento di tutti gli uscieri di un giudicato di circondario, gli atti del ministero esclusivo dei medesimi si faranno dagli uscieri di quel circondario limitrofo che in piedi dell'atto verrà designato dal giudice al quale spetta il conoscere l' affare.

3.° Gli uscieri presso i giudicati d'istruzione eserciteranno le loro funzioni nel distretto della giurisdizione del giudice presso cui son destinati.

4.° Gli uscieri presso le corti supreme, le gran corti civili, le gran corti criminali e speciali, i tribunali civili ed i tribunali di commercio eserciteranno in concorrenza le loro funzioni nel territorio della provincia o valle, nella quale risiede il collegio presso cui son destinati. Non pertanto gli uscieri presso le corti supreme di giustizia e presso i tribunali di commercio faranno, ciascuno esclusivamente nel territorio della città nella quale risiede la corte o il tribunale rispettivo, gli atti concernenti affari che appartengono alla giurisdizione del collegio cui sono addetti : gli uscieri poi presso le gran corti civili ed i tribunali civili faranno esclusivamente le significazioni di patrocinatore a patrocinatore per gli affari del collegio rispettivo.

5.° Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non derogano a quel che prescrive l'articolo 8.° del regolamento dei 15 di ottobre 1817 intorno all' autorizzazione che gli uscieri presso i giudici istruttori e le gran corti criminali dei nostri reali domini di qua del faro debbono ottenere dal ministro di grazia e giustizia, quando vogliono istrumentare negli affari civili.

6.° Ciascun collegio e ciascun giudice destinerà per *turno* fra' suoi uscieri coloro che debbono prestare servizio nelle udienze. Questi dovranno assistere nelle udienze pubbliche, per mantenervi il buon'ordine, chiamar le cause portate all' udienza ed eseguire gli atti che saranno loro ordinati dal presidente o dal collegio o dal giudice. Assisteranno inoltre i giudici commessari nell'esame de' testimoni ed in altre commessioni; e faranno gli atti che il pubblico ministero dovrà far eseguire nel territorio della città ove risiede il collegio.

7.° Le funzioni di usciere sono incompatibili con ogni altra funzione pubblica cui è annesso stipendio.

8.° Niun potrà essere nominato usciere, se non abbia l'età di anni venticinque compiuti. Questa circostanza dovrà essere giustificata coll' atto di nascita di coloro che aspireranno a tale carica.

Ci riserbiamo di dispensare all' età prescritta di sopra, in grazia di particolari circostanze. La dispensa però non potrà mai essere per un' età minore di anni ventuno compiuti.

9.° Gli uscieri non potranno nè direttamente nè indiretta-

mente rendersi aggiudicatari degli oggetti mobiliari che saranno incaricati di vendere, sotto pena di sospensione per tre mesi e di un' ammenda non minore di ducati tre o sia oncia una, nè maggiore di ducati diciotto, o sieno once sei, per ciascun' articolo comprato: e ciò senza pregiudizio del ristoro dei danni, se n' è luogo, e delle pene più gravi, qualora siasi incorso in reati preveduti dalle leggi penali. La recidiva in qualsiasi caso porterà seco la destituzione.

Tutte le volte che gli uscieri turbino la libertà degl' incanti, arrestando o allontanando oblatori, saranno puniti correzionalmente colle pene stabilite nell' articolo 222 delle leggi penali. Questa condanna porterà sempre con se la destituzione dell' usciere.

10.° È vietato agli uscieri d' invertire in uso privato le somme che perverranno loro dal prodotto delle vendite degli effetti sequestrati. I contravventori saranno destituiti ed inoltre puniti negli stessi termini dell' art. 216 delle leggi penali.

11.° Gli uscieri sono obbligati di esercitare il loro ministero sempre che ne sono richiesti e senza predilezione di persone; salve le disposizioni per cagione di parentela o di affinità nel modo ch' è determinato dalle leggi di procedura. L' usciere che ricusi senza giusta causa di prestarsi a quest'obbligo e che persista nel rifiuto dopo un' ammonizione ricevuta dal giudice cui è addetto, o dal presidente del collegio al quale appartiene, sarà destituito, senza pregiudizio del ristoro dei danni ed interessi e di altre pene in cui sia incorso.

12.° Gli uscieri debbono esercitare personalmente il loro ministero. Coloro che non consegneranno essi stessi a persona o a domicilio le intimazioni ed i documenti della cui significazione saranno incaricati, verranno condannati con giudizio correzionale alla sospensione di tre mesi e ad un' ammenda non minore di ducati quarantotto, o sieno once sedici, nè maggiore di ducati centottanta, o sieno once sessanta ed al ristoro dei danni ed interessi.

Se però dalla istruzione del processo risulti che essi abbiano operato con dolo, si procederà contro di loro, secondo le leggi penali, come falsari.

13.° Gli uscieri debbono fissare la loro residenza nel comune ove risiede l' autorità presso cui son destinati. L'usciere che abbandonerà la residenza senza giusta causa, si avrà come dimessionario, e quindi sarà rimpiazzato.

14.° Gli uscieri, quando per affari di servizio loro commessi dalle parti debbano recarsi fuori di residenza e trattenervisi per più di un giorno, debbono farne inteso il giudice cui sono addetti, o il presidente del tribunale al quale appartengono e lasciarne notizia nella cancelleria. La mancanza a quest' obbligo sarà la prima volta punita colla sospensione di otto giorni: nei casi di recidiva potrà esser punita con misure disciplinari più severe.

15.° Gli uscieri che eccedono i limiti delle loro attribuzioni, possono esser condannati al rimborso delle spese ed al ristoro de'danni, ed anche sospesi o destituiti, secondo la gravezza del fallo. In oltre è vietato ad essi di prestare il loro ministero per atti contrarî al rispetto dovuto alle leggi ed agli atti del governo ed alle autorità costituite, o che contengano espressioni ingiuriose. In caso di contravvenzione saranno puniti colla destituzione; salve le pene maggiori se vi ha luogo.

16.° Le copie degli atti che gli uscieri rilasceranno alle parti, debbono essere corrette ed in iscrittura legibile: ed in caso di mancanza potrà il giudice o il collegio innanzi a cui si produce la copia, inteso il pubblico ministero, condannare l' usciere che l' ha sottoscritta, ad un'ammenda non minore di ducati tre o sia oncia una, nè maggiore di ducati sei, o sieno once due. Gli uffiziali del ministero pubblico sono specialmente incaricati d' invigilare per l'osservanza di questa disposizione.

17.° In piedi di ciascuno atto, sia originale, sia copia, dovranno gli uscieri indicare l'importo dei loro diritti. In oltre in margine dell'atto originale dovranno indicare il numero dei ruoli delle copie, e riportarvi distintamente tutti gli articoli di spesa, che formano l' intero costo dell' atto medesimo.

In caso di contravvenzione saranno puniti coll' ammenda fissata nell'articolo 161 delle leggi di procedura nei giudizî civili; ed inoltre potranno essere interdetti temporaneamente dall' esercizio del loro uffizio con giudizio disciplinare.

18.° Nell' esercizio del loro ministero gli uscieri, qualora ne abbiano bisogno, otterranno mano forte dalla gendarmeria e da ogni depositario di forza pubblica, sulla esibizione delle spedizioni legali delle sentenze, decisioni o ordinanze delle autorità giudiziarie, che dovranno mettere in esecuzione.

I depositarî della forza pubblica non potranno mai negare di dar braccio forte richiesto nel modo di sopra esposto. In caso di rifiuto saranno puniti a' termini dell' articolo 242 delle leggi penali.

19.° Gli uscieri per garentia degl' interessi delle parti e delle ammende che possono esser pronunziate contro di essi, debbono fornire una cauzione che sarà determinata con decreto particolare.

Decreto del 16 novembre 1819 risguardante i supplenti che debbono avere i giudici di circondario nei comuni non capoluoghi.

Visti gli articoli 9 n. 6, 349 399 e 400 delle leggi della procedura nei giudizî penali; sulla proposizione del nostro consigliere segretario di stato ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1.° Il giudice di circondario, oltre il supplente di

nostra nomina, avrà in ciascun comune non capoluogo un altro supplente, il quale sarà nominato dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, ed eserciterà, ai termini delle leggi della procedura nei giudizî penali, e nella dipendenza del giudice del circondario, le seguenti funzioni:

1.° di uffiziale di polizia giudiziaria;

2.° di giudice delle contravvenzioni di polizia;

3.° di giudice dei delitti, allorchè ne ha speciale delegazione dal giudice del circondario.

4.° Le funzioni di cancelliere e di usciere presso i supplenti saranno esercitate dal cancelliere e dal serviente comunale.

Decreto del 9 agosto 1824 risguardante la istruzione delle dimande relative ad istituzione di maioraschi.

Veduti gli articoli 946 e seguenti delle leggi civili relativamente a' majoraschi; veduto il regolamento del 5 di agosto 1818 per la istituzione de' majoraschi; veduto l'articolo 15 n. 9 della nostra legge dei 14 giugno del corrente anno relativamente all'esame delle dimande per istituzione di majoraschi; considerando che non può darsi luogo ad un regolare esame delle dimande per majoraschi, senza che sieno precedentemente adempiute le formalità all' uopo prescritte dal citato regolamento de' 5 di agosto 1818, e che le consulte per ragion di loro instituzione non possono occuparsi di tale istruzione; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio di Stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il nostro procuratore generale presso la suprema corte di giustizia residente in Napoli, ed il nostro procuratore generale presso la suprema corte di giustizia residente in Palermo sono rispettivamente incaricati della instruzione delle dimande per majoraschi, a'termini del regolamento de'5 di agosto 1818, secondochè tali domande risguarderanno beni siti nei nostri reali dominî al di quà o al di là del faro.

2. Il procuratore generale presso l' una o l' altra suprema corte di giustizia potrà delegare, a' termini delle nostre leggi sull' ordinamento giudiziario, ad uno degli avvocati generali, e volta per volta, il disimpegno delle funzioni che gli sono state conferite col precedente articolo.

3. I suddetti procuratori generali non potranno spiegare l' esercizio delle cennate funzioni senza esservi superiormente autorizzati per via della nostra real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia; cui dovranno altresì pervenire i loro rapporti sull' oggetto.

Decreto de' 30 aprile 1825 circa il numero de' votanti necessario allorchè la corte suprema di giustizia residente in Napoli dovrà procedere in materie civili a camere riunite.

Veduto l'articolo 131 della legge del dì 29 di maggio 1817; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio di stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Allorchè la corte suprema di giustizia residente in Napoli dovrà procedere in materie civili a camere riunite, il numero dei votanti sarà dispari, e di quindici per lo meno.

Decreto de' 9 settembre 1825 con cui si stabilisce il giudice che in caso di bisogno dee nei tribunali civili e nelle camere de' medesimi composte di quattro votanti rimpiazzare le veci di colui che manchi, o che fosse impedito.

Considerando che quantunque per le leggi organiche circa l'ordine giudiziario de' 29 di maggio 1817 e de' 7 di giugno 1819 i tribunali civili possono pronunziare le loro sentenze col numero di tre votanti, pur tuttavia ad alcuni de' detti tribunali e camere de' medesimi, poichè gravati di una mole maggiore di affari, hanno le dette leggi lasciato un quarto giudice, principalmente perchè potessero bastare alla spedizione di tali affari mercè il maggior prodotto di quei lavori, di cui ciascun giudice si dee particolarmente incaricare; considerando che l'indicato oggetto non si ottiene allorchè alcuno de' quattro manchi, o sia impedito, e che potrebbe conseguirsi col chiamare, anche nei detti casi, il giudice del circondario o il suo supplente; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I tribunali civili e le camere medesime, cui per le leggi organiche circa l'ordine giudiziario è lasciato il quarto giudice per la più celere spedizione degli affari di loro competenza, possono chiamare il giudice del circondario, o questi impedito, il suo supplente, anche nei casi in cui manchi o sia impedito un solo de' quattro votanti.

Questa disposizione avrà luogo fino alla pubblicazione della nuova legge circa l'ordine giudiziario.

Decreto de' 27 ottobre 1825 col quale vien designata l'autorità da dover sostenere e difendere in giudizio i dritti di regalie e di regio padronato sopra fondazioni ecclesiastiche o laicali di qualunque natura.

Veduto il decreto de' 20 di luglio 1818 sul ristabilimento de' padronati particolari tanto ecclesiastici che laicali; veduto l' altro decreto della medesima data, concernente i padronati ex-feudali; considerando che nell'attuale sistema legislativo non vedesi espressamente designata alcuna autorità per difendere e sostenere in giudizio i dritti di regalie e di regio padronato per benefici, badie ecc. ecc. alla quale difesa era stata compiutamente provveduto dalle antiche leggi del regno; considerando esser necessario supplire questo vuoto cotanto pregiudizievole agl' interessi della real corona; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio di stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I nostri procuratori presso i collegi giudiziari saranno parte principale in tutti i giudizi relativi ai dritti di regalie e di regio padronato sopra badie, benefici ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizi ordinati pei padronati ex-feudali.

2. I medesimi nostri procuratori saranno altresì parte principale unitamente ai titolari di benefici, badie o altre fondazioni di regio padronato, allorchè si tratterà di azioni reali riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.

3. Nei casi enunciati negli articoli precedenti, i nostri procuratori presso i collegi giudiziari dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza colla real segreteria e ministero di Stato degli affari ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento dei dritti di regalie e di regio padronato.

Legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazii indiretti.

Visto il nostro decreto del 19 giugno 1826, col quale ordinammo il prosieguo della provvisoria osservanza dello statuto del 24 febbraio 1809, per il contenzioso dell' amministrazione de' dazi indiretti.

Considerando che i giudizii dell'anzidetta Amministrazione non possono più regolarsi colle passate istituzioni per i cambiamenti fatti al sistema giudiziario col nuovo codice delle leggi pel nostro regno delle due Sicilie.

Volendo riordinare questa parte di servizio della più importante amministrazione, in modo che nel mentre si metta di accordo colle massime fondamentali del codice delle leggi del regno si stabiliscano quelle regole di eccezioni che sono proprie alla natura delle azioni, e de' giudizii dell' amministrazione de'

dazi indiretti de' nostri reali domini al di quà, ed al di là del faro;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la presente legge.

Titolo I. — Delle azioni della generale amministrazione de' dazii indiretti in materia di controbando e controvenzioni.

Art. 1. Alla generale amministrazione de' dazi indiretti compete l' azion civile per lo pagamento de' dazi, delle multe, ed ammende, per le confische, per lo ristoro de' danni ed interessi, e per qualunque altro dritto emergente dalle leggi de' dazi indiretti.

2. Competerà pure all' amministrazione de' dazi indiretti un' azione correzionale per le pene afflittive di corpo ne' casi espressamente comminati con tali pene dalle leggi de' dazi indiretti.

3. L' azione civile sarà istituita e regolata a norma della presente legge. L' azion correzionale sarà regolata dalle leggi penali in vigore, con quelle modificazioni prescritte dalla presente legge, e dai particolari decreti dei dazi indiretti in vigore.

4. Il reato, che potrà esser commesso in unione del controbando, o della controvenzione, rientrerà nelle disposizioni e nelle competenze delle leggi penali. L' azion civile, che in questi casi compete all' amministrazione, sarà giudicata dal giudice del contenzioso de' dazi indiretti, come si dirà in appresso.

5. In conseguenza dell'articolo precedente il ricevitore redattore del verbale, del quale si parlerà in appresso, sarà nell' obbligo di farne immediatamente rapporto all' uffiziale di polizia giudiziaria del circondario locale, nella di cui giurisdizione il reato sia avvenuto, ed il giudice procederà pel solo reato a norma delle leggi penali.

Il ricevitore trasmetterà poi il verbale della contravvenzione al giudice competente degli affari de' dazi indiretti, per procedersi a norma della presente legge. Egli però dovrà nel verbale far menzione del reato commesso.

6. Qualora il reato sia talmente connesso al controbando, o alla controvenzione, in guisachè la pruova dell' uno sia una conseguenza della pruova dell'altro, e viceversa, in questo caso non potendosi scindere le azioni, l'affare sarà rimesso al giudice competente del reato. Questi pronunzierà nei termini della sua competenza, ed astenendosi d'interloquire sul controbando, o controvenzione invierà l' affare al giudice de' dazi indiretti, che pronunzierà su l' azion civile, o correzionale, che compete all' amministrazione.

7. Incorre nel controbando, o controvenzione chiunque sarà trovato in opposizione alle leggi, ed ai regolamenti dei dazi indiretti.

Titolo II. — **Della sorpresa, o scoverta dei controbandi, e delle controvenzioni.**

8. Saranno autorizzati a sorprendere ed arrestare il controbando, ed a scovrire le frodi, e le controvenzioni alle leggi, ai decreti, ed ai regolamenti dei dazi indiretti: 1. tutti gl' individui della forza pubblica, vale a dire la truppa di linea, la gendarmeria, la forza dei dazi indiretti, gl' incaricati di polizia, ed ogni altra forza riconosciuta dal governo: 2. qualunque altro impiegato de' dazi indiretti.

9. Allorchè sarà arrestato un controbando, o scoverta una frode, o controvenzione, le mercanzie, ed i mezzi di trasporto, qualora trattasi di generi doganali, saranno tradotti nell'officina doganale la più vicina, e se trattasi di generi di privativa nel più vicino fondaco. Nel caso poi che le officine doganali fossero molto distanti, i generi sorpresi, ancorchè di dogana, saranno tradotti nel fondaco più vicino. Il conduttore sarà invitato ad intervenirci, e potrà assistere a tutte le operazioni, che saranno fatte dal ricevitore della dogana, o del fondaco.

Se però per la natura del controbando, o della controvenzione, vi sia luogo a pena afflittiva per l' azion correzionale, che competesse all'amministrazione, o vi sia concorso un reato qualunque, in questi casi saranno arrestati i contravventori per consegnarsi alle autorità competenti.

10. Se la forza, che avrà arrestato il controbando non potesse condurlo nella più vicina dogana, o fondaco, compilerà un rapporto dettagliato della frode, unendovi le bollette o altre carte rilasciate dalle officine de' dazi indiretti da cui fossero i generi accompagnati, e lo invierà tra le 48 ore colle derrate, e coi mezzi adoperati, al ricevitore. Questi fattane per iscritto la corrispondente ricevuta, dovrà in presenza almeno di due testimoni compilare il processo verbale, di cui si parlerà in appresso, inserendo, o alligando, l' anzidetto rapporto.

11. I generi di privativa sorpresi in controbando, e tutti i generi sorpresi in controvenzione punibile colla confisca, rimarranno in custodia del ricevitore fino all'esito finale del giudizio. Gli altri poi sorpresi in frode, o in contravvenzione, si restituiranno alla parte, se questa depositasse nella cassa del ricevitore l'ammontare dei dazi, delle ammende, e delle altre somme, al di cui pagamento potrebbe esser condannata, purchè però i generi sorpresi non dovessero servire alla istruzione del processo, nel caso che la frode o la contravvenzione costituisse, si combinasse, o fosse connessa con un misfatto, o un delitto qualunque.

Ne' casi di sopra espressati nè le mercanzie, e nè i depositi saranno restituiti, che dopo tutti gli stadì giudiziari, non escluso il ricorso per annullamento.

12. Nelle sorprese dei generi in controbando, ove i mezzi di trasporto cadano in confisca, o servano per assicurare il pagamento delle ammende, in questo caso le vetture, le carrette, i cavalli, i muli, ed ogni altro mezzo di trasporto, fattone immediatamente l' apprezzo, si consegneranno al conduttore, ove ne depositasse il valore, o dasse idonea cauzione a soddisfazione del ricevitore. In caso diverso si consegneranno ad un terzo, rimanendo a peso del conduttore le spese di custodia, mantenimento ed ogni altro.

13. Sorgendo tra il conduttore e 'l consegnatario disputa sull'ammontare delle spese suddette, sarà decisa dal giudice regio del luogo ove risiede il ricevitore.

14. Il ricevitore, nel di cui circondario avverrà la sorpresa, dovrà compilarne processo verbale, fra le 48 ore dalla esibizione dell'oggetto in controvenzione nella sua officina; indicando;

1.° La data della formazione del verbale;

2.° Il suo nome, cognome, e qualità;

3.° I nomi, cognomi, e qualità dei capienti, e de' testimoni se ve ne fussero;

4.° I nomi, e cognomi, la qualità, e la residenza de' conduttori, se fossero noti;

5.° I motivi il luogo e la data della sorpresa;

6.° Il numero e le marche dei colli, e delle balle, ballette, botti, casse ec., e di tutti gli altri oggetti ritenuti per guarentia de' dritti dell' amministrazione generale;

7.° Il luogo in cui le mercanzie o derrate saran poste in deposito, ed il nome, il cognome, la qualità, e la residenza di colui al quale si apparterranno, se fusse noto, ove non trattasi di sorprese fatte ai conduttori, nel quale caso la mercanzia si reputerà di costoro pertinenza;

8.° La offerta fatta al conduttore dei generi in controbando, di restituirglisi gli animali, ed ogni altro mezzo di trasporto, previo il deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione; e sì pure quella della restituzione de' generi sorpresi in frode o in contravvenzione, mercè il deposito di cui è parola nell' articolo 11, e se la cauzione si fosse data, il nome, cognome, e la qualità del fidejussore;

9.° La risposta del conduttore, e tutto ciò che lo stesso avrà allegato in sua difesa;

10.° Tutte le circostanze sia a carico, sia a discarico;

11.° Finalmente le condanne, alle quali la parte è obbligata, citando all' uopo i corrispondenti articoli di legge.

15. Il processo verbale sarà firmato dalla parte interessata, dal ricevitore, dall' impiegato del servizio misto, o attivo,

dai capienti, e dai testimonì, se questi fossero necessarì ai termini dell' art. 10. In caso che la parte, i capienti, e i testimonì non sapessero scrivere, o che la prima potendo, si negasse a soscrivere il verbale, ne sarà fatta esatta menzione.

16. I processi verbali, che ai termini degli articoli precedenti dovranno compilarsi dai ricevitori, saranno a norma de' modelli di stampa, che verran loro trasmessi dall' amministrazione generale, dopo essere stati dal nostro ministro delle finanze approvati.

17. Se la compilazione del processo verbale esigesse lo spazio di più giorni per la lunghezza delle operazioni da eseguirsi, in questo caso, trattandosi di controbando, o contravvenzione a bordo di un naviglio, si apporranno i suggelli ai boccaporti, e ad ogni altro luogo di comunicazione; e non trattaudosi di naviglio, ma di balle, colli, casse, e simili altrove sorpresi, trasportati alla prossima officina de' dazì indiretti, e di tal mole che fossero necessarì più giorni per le operazioni da eseguirsi, i suggelli saranno applicati ai detti recipienti, nel modo più proprio ad assicurare gl' interessi delle parti.

18. Se il capitano, o conduttore non fosse presente, si farà intervenire alla suggellazione il giudice del circondario, o il suo supplente: in difetto di essi il sindaco del comune, o chi ne fa le veci, e finalmente un'impiegato di polizia, ad elezione del ricevitore de' dazì indiretti.

19. Alla fine delle operazioni di ciascun giorno saranno rimessi i suggelli; ed intanto se si tratta di naviglio, ne verran tolte le vele, ed il timone per depositarsi nell' officina dei dazì indiretti, sotto la custodia del ricevitore.

20. I processi verbali delle operazioni di ciascun giorno saranno firmati dal ricevitore, da' capienti, e da due testimonì, che dovranno intervenire alle operazioni medesime, e saranno firmati, o crocesegnati dal capitano, o conduttore.

21. Nel caso che secondo l' articolo 18 intervenga il giudice di circondario, il supplente, il sindaco, o chi ne fa le veci, o l' agente di polizia, il processo verbale sarà anche sottoscritto da uno de' mentovati funzionarì, che interverrà all' atto.

22. Se il conduttore, o il capitano si ricusasse di firmare, o crocesegnare, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

23. I ricevitori che o non formeranno i processi verbali delle contravvenzioni, che saran sorprese nei loro rispettivi circondarì, o che ometteranno, nella compilazione di essi, le forme constitutive de' verbali, saran civilmente responsabili di tutt' i danni, ed interessi verso l' amministrazione generale, oltre alle pene prescritte dalle leggi in caso di dolo o di colpa, ed alle altre, alle quali amministrativamente potranno essere sottoposti.

24. Allorchè la parte sarà presente alla compilazione del processo verbale, le ne sarà data copia con la citazione, se la

controvenzione o la frode eccederà la condanna di ducati dieci, a comparire innanzi al giudice competente tra cinque giorni con la continuazione, oltre di tanti altri giorni, per quante venti miglia il fondaco, o l'officina doganale distano dal luogo ove risiede il giudice.

25. Se la parte non sarà presente, la copia del processo verbale, con la citazione a comparire ai termini dell'articolo precedente, le sarà notificata in persona, o al domicilio di fatto, o di elezione, se ne avrà, nel comune dove esiste l'officina, o il fondaco; e se non ne avrà, la notificazione si farà al sindaco del comune stesso, il quale apporrà il suo *visto* all'originale, e negandosi di vistarla, basterà che in essa si faccia menzione del suo rifiuto. Ove poi la notificazione non avvenisse in persona, o nel domicilio della stessa, ma al domicilio del sindaco, si affiggerà copia del *processo verbale* e della citazione alla porta dell'officina o del fondaco, facendosene menzione nell' atto di notificazione.

Nel casocchè il contravventore fosse una persona ignota, la citazione a comparire sarà fatta in termini generali a tutti coloro, che possono essere interessati.

26. Laddove la frode, o la controvenzione non eccederà la condanna di ducati dieci, la citazione a comparire innanzi al giudice competente conterrà la condizione, *qualora il contravventore si opporrà al verbale*, e sarà dato doppio termine, uno di cinque giorni a produrre, se voglia, l'opposizione ai termini dell'articolo 37, il secondo di altri cinque giorni a comparire, in caso di opposizione, innanzi al giudice, oltre l'aumento stabilito per le distanze.

27. I processi verbali saranno sempre compilati in triplice spedizione, per ritenersene una dal ricevitore, per trasmettersene un'altra al sindaco del comune della sua residenza, o a chi ne fa le veci, e la terza finalmente all'amministrazione generale per mezzo del direttore. Il processo verbale sarà spedito al sindaco, o a chi ne fa le veci, fra le 24 ore dalla data della chiusura del medesimo.

In Napoli, ed in Palermo invece del sindaco, il detto processo verbale sarà spedito all'eletto del quartiere, in cui è la officina del ricevitore che l'ha compilato, o a chi ne fa le veci.

28. I capienti dovranno a cura e diligenza del ricevitore, fra i due giorni dal dì della citazione fatt'alla parte ne' modi di sopra indicati, ratificare con giuramento innanzi al Sindaco i loro rapporti e le di loro dichiarazioni.

Nel termine de' due giorni non saranno compresi i giorni festivi di doppio precetto.

In Napoli, ed in Palermo la ratificazione avrà luogo innanzi all'eletto del quartiere, o a chi ne fa le veci, a cui, giusta l'articolo precedente, fu spedito il processo verbale.

29. Il sindaco o chi ne fa le veci, ed in Napoli, ed in

Palermo l' eletto del quartiere, o chi ne fa le veci, farà noto in piedi del processo verbale, che i capienti hanno fatta la debita ratifica. Indi lo restituirà fra 24 ore al ricevitore, il quale fra altre 24 ore lo trasmetterà al giudice competente.

30. Qualora le merci arrestate o i mezzi di trasporto non potessero condursi all' officina dei dazi indiretti più vicina, il ricevitore della medesima si recherà sopra luogo, e formerà il processo verbale con le formalità prescritte negli articoli precedenti.

31. Le merci di dogana, e di consumo che rimangono sotto la custodia del ricevitore, nel caso che sieno marciscibili, o deperibili, dietro il sentimento di due periti da destinarsi di officio dal ricevitore, saranno immediatamente vendute. La perizia sarà eseguita senza formalità, ma il giudizio de' periti, dovrà essere da essi sottoscritto. La vendita sarà fatta dagl' impiegati coll' intervento del regio giudice locale nell' officina dei dazi indiretti, o in altro luogo da destinarsi dal ricevitore, con subaste abbreviate. Il regio giudice non potrà negarsi alla vendita, tanto se è domandata dal ricevitore, quanto se è domandata dalla parte. Qualora il ricevitore si opponga alla domanda di vendita fatta dalla parte, il regio giudice locale pronunzierà senz' alcuna formalità su la controversia inappellabilmente.

32. La vendita sarà eseguita dopo l' apprezzo dei periti, e 'l prodotto sarà versato dal ricevitore alla nostra real tesoreria, ove rimarrà depositato fino alla decisione della causa.

33. Se si tratta di merci doganali o di consumo contemplate nell' articolo 31, le quali per essere marciscibili dovranno vendersi, la vendita potrà eseguirsi solamente dopo che il giudice competente avrà prese le cautele necessarie, perchè restasse salva la pruova materiale del reato, e costasse la identità dell' *ingenere.*

Titolo III. — Del valore de' processi verbali degl'impiegati de' dazii indiretti, e de' modi come impugnarli.

34. I processi verbali degl' impiegati dell' amministrazione generale dei dazi indiretti, non escluso il rapporto fatto ai termini dell' articolo 10, quando esso è contenuto nel verbale, dopo essere stati ratificati con giuramento, faran piena fede in giudizio al pari di quelli di ogni altro pubblico funzionario, fino alla loro iscrizione in falso, secondochè in appresso si dirà.

35. I processi verbali anzidetti potranno eziandio essere impugnati, come nulli, allorchè nella compilazione di essi si fussero omesse le forme enumerate nell' articolo 14 della presente legge. In questi casi il giudice avrà presente quanto si dispone nell' articolo 55.

36. Eccetto i casi espressi ne' due articoli precedenti, è

assolutamente vietato alle parti d' impugnare altrimenti i processi verbali menzionati, ed a' giudici di prenderne conoscenza.

37. I processi verbali per frodi non eccedenti il dazio di ducati 10, o per contravvenzioni, che non dassero luogo a condanna maggiore, qualora non sieno prodotte opposizioni dalla parte tra cinque giorni dalla notificazione del verbale, diverranno contro alla medesima, senza la necessità della sentenza, tanti titoli esecutivi, autentici, e non oppugnabili. Perchè ciò non segua, basterà, che la parte prima che spirino i cinque giorni, ove non lo abbia già dichiarato nel ricevere la copia del, verbale, o la citazione a comparire, per atto di usciere, intender faccia al ricevitore di volersi opporre al processo verbale, senza esser obbligata a manifestare i motivi della sua opposizione.

38. Colui che si vorrà iscrivere in falso, contro un processo verbale compilato dagli agenti doganali, sarà obbligato di farne la dichiarazione per iscritto personalmente o per mezzo di procuratore specialmente autorizzato con atto fatto innanzi notaio, nel termine della citazione a comparire.

Dovrà egli fra i tre giorni sussecutivi depositare nella cancelleria del giudicato, ove pende la procedura, i motivi di falso, i nomi, e le qualità de' testimoni che vorrà far sentire; e nel caso che il querelante non potrà scrivere o sottoscrivere la dichiarazione, sarà segnata dal giudice e dal cancelliere, il tutto sotto pena di decadenza dalla iscrizione in falso.

39. Allorchè una iscrizione in falso non sarà stata fatta ne' termini e secondo le forme prescritte di sopra, si passerà avanti, e sarà giudicata la pendenza, senza tenersi conto di quella, e senza bisogno di altra sentenza, o decisione.

40. Se l' accusa di falso sarà proposta ne' termini e nelle forme di sopra prescritte, essa sarà discussa e decisa fra un mese dalla gran Corte criminale della provincia, ove risiede il giudice, sotto la più stretta responsabilità della gran Corte anzidetta, e sotto pena dei danni ed interessi per qualunque ritardo.

41. Ammessa l' accusa di falso e discussa in merito dalla gran Corte, se risulterà calunniosa, colui, che l' avrà prodotta, sarà soggetto alle pene comminate contro i calunniatori, ed inoltre, venendo rigettata, colla stessa decisione il querelante sarà condannato alla multa di ducati 150, da eseguirsi realmente e personalmente.

Titolo IV. — Competenza, e procedimento innanzi ai giudici di prima istanza.

42. Nella città di Napoli vi saranno due giudici in prima istanza, esclusivamente destinati per tutte le cause di contrabando, e di contravenzione agli stabilimenti de' dazi indiretti: uno di essi giudicherà nelle cause relative agli affari di dogana,

di navigazione, e dei dazi di consumo; e l'altro nelle cause de' generi di privativa.

La di loro competenza territoriale si estenderà nella intera provincia di Napoli, eccetto il distretto di Castellammare, ed il giudice competente per le cause de' dazi di consumo estenderà benanche la sua giurisdizione in tutta l'estensione territoriale de' dazi di consumo.

Nella città di Palermo vi sarà un giudice in prima istanza, esclusivamente destinato per tutte le cause di controbando, e di controvenzioni agli stabilimenti de' dazi indiretti, ed estenderà la sua competenza territoriale per lo intero valle.

Egualmente, e colla stessa competenza territoriale vi sarà un giudice nella città di Messina.

Presso ciascuno de' mentovati giudici di prima istanza in Napoli, Palermo e Messina vi sarà un suppleute per rimpiazzarlo ne' casi di vacanza, o d'impedimento. Vi sarà pure un cancelliere, ed un sostituto.

Il grado ed il soldo degli anzidetti giudici sarà lo stesso che quello dei giudici di circondario di prima classe. Ed i cancellieri godranno i dritti di cancelleria de' regî giudicati di circondario.

Nelle altre Provincie de' domini al di qua del faro in ogni distretto, non escluso quello di Castellamare, vi sarà un solo giudice competente in prima istanza per tutte le cause di controbando, o di contravvenzione alle leggi de' dazi indiretti.

Il giudice competente in ciascun distretto sarà il regio giudice del circondario del luogo ove risiede la dogana di prima classe, e se nel distretto non vi sono dogane di prima classe, il giudice competente dei dazi indiretti sarà il giudice residente nel capo-luogo del distretto.

Nei domini al di là del faro, negli altri valli, il regio giudice del capo-luogo del valle sarà il solo giudice competente in prima istanza, ed estenderà per le cause di controbando, e di contravvenzione alle leggi de' dazi indiretti la sua giurisdizione nell' intiera estensione del valle. Soltanto nel valle di Caltanissetta il giudice competente per le cause de' dazi indiretti sarà il regio giudice del circondario di Terranova.

43. I giudici competenti del contenzioso dei dazi indiretti disimpegnando i doveri del loro ufficio con zelo e sollecitudine nelle cause di un tal ramo, saranno particolarmente tenuti presenti nelle promozioni dal nostro ministro di grazia e giustizia su gli uffici del nostro ministro delle finanze, il quale potrà ancora proporre delle gratificazioni.

44. Ogni ricorso, o istanza per delitto, o contravvenzione alle leggi dei dazi indiretti sarà presentato al giudice rispettivamente competente nel modo di sopra definito.

45. Il giudice competente, al quale sarà presentato il ricorso, potrà chiedere al rispettivo ricevitore la trasmissione di

tutte le carte e documenti, ch' egli crederà necessarî unitamente ai processi verbali, e rapporti.

46. I giudici del contenzioso de' dazî indiretti saranno competenti in tutti gli affari civili, che porteranno catture, confische, ed ammende pecuniarie. Saranno competenti nelle cause di rifiuto a pagamento di dritto, di renitenza a prestar la cauzione, di mancanza di esibizione delle bollette di discarico nel tempo prefisso da quelle a cautela, e per tutte le altre azioni relative a riscossioni di dritti, e contravenzioni, salvo le disposizioni contenute nel titolo 7 della presente legge.

47. In materia di reati, che daranno luogo ad azione correzionale, o criminale derivante dalle leggi comuni, e nel tempo stesso ad azione civile, o correzionale derivante dalle leggi de' dazî indiretti ai termini dell' articolo 2 il giudice sarà competente per quest' ultima, qualora essa non sia connessa colla prima, osservandosi in caso di connessione ciò che è stato disposto nell' articolo 6.

48. Quando il giudice del contenzioso de' dazî indiretti si riconoscerà competente in un affare, se la parte citata comparisca, egli, dopo aver intese le parti, pronunzierà la sua sentenza senz' alcun elasso di tempo. Se la parte citata non comparisca, il giudice procederà in contumacia alla decisione dopo l' esame delle carte rimessegli.

49. Proferita la sentenza, fra tre giorni dalla sua data il giudice la rimetterà, col processo compilato, al ricevitore incaricato di sollecitare il disbrigo dell' affare.

50. Le sentenze saranno notificate nei modi prescritti nell' articolo 25.

51. La parte condannata in contumacia potrà opporre la sua eccezione nello spazio di tre giorni, a contare da quello, in cui le sarà stata notificata la sentenza. Nel medesimo spazio di tempo, egli farà notificare la detta eccezione al ricevitore sotto pena di decadenza.

52. La notifica dell' eccezione dovrà contenere sommariamente le ragioni della parte. Essa conterrà ancora, sotto pena di nullità, la citazione di comparire al più tardi fra otto giorni, in un' ora determinata per sentire la decisione.

53. La parte che si lascerà giudicare due volte in contumacia non sarà più ascoltata, ed in nessun caso, e non mai si potranno ammettere l' eccezioni del terzo.

54. La parte opponente che si lascerà giudicare in contumacia, sarà condannata ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati 30.

55. Se nel processo verbale vi fusse corsa qualche nullità, allora i difetti delle forme potranno emendarsi o supplirsi; ed il giudice, pria di decidere in merito, ne ordinerà l' emendazione o il supplemento.

Il giudice nel caso di nullità, e di difetto di forma dei

processi verbali, ed altri atti, potrà supplire l' insufficienza della pruova con degl' informi officiali, ed altre indagini pel solo accerto de' fatti.

56. In niun caso di nullità de' processi verbali, qualunque sarà, potrà impedirsi la confiscazione degli oggetti, la circolazione, introduzione o esportazione dei quali sia in qualunque modo proibita.

57. Se la parte sostenga che i generi sorpresi non sieno in frode, in contravenzione o in controbando, o contrastasse l' ammontare del dazio preteso, il giudice, ove lo creda, potrà ordinare una perizia.

Nondimeno, se l' oggetto della contesa fusse di un valore, che quantunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati 10, senza darsi luogo a perizia, il giudice, prese le dilucidazioni che crederà opportune, pronunzierà la sua sentenza.

Le perizie per la ricognizione delle specie, e qualità delle merci da servire per la liquidazione dei dazi, saranno sempre eseguite dagl' impiegati delle regie dogane. In questi casi non saran giammai chiamati quegl' impiegati che precedentemente abbiano manifestato il loro sentimento nella ricognizione delle mercanzie da essi fatta.

Titolo V. — Appelli.

58. Gli appelli dalle sentenze de' giudici di prima istanza saranno portati innanzi ai tribunali civili delle rispettive Provincie, e valli.

59. L' atto di appello sarà fatto notificare dall' appellante alla parte contraria tra gli otto giorni dalla notifica, che gli sarà stata fatta della sentenza.

60. L' atto col quale sarà prodotta l' appellazione dovrà contenere la citazione alla parte di comparire nel termine di otto giorni innanzi al tribunale di appello.

Un tal termine sarà applicato di un giorno per ogni 20 miglia.

61. La causa sarà prelevata come di urgenza, ed il tribunale sarà tenuto di pronunziare la sua sentenza fra otto giorni dopo spirati i termini degli atti de' patrocinatori.

62. Tanto in grado di appello, che in prima istanza l' informo sarà verbale, formato da semplici memorie, e quindi le cause saranno sommariamente decise.

63. Le decisioni de' tribunali civili saranno definitive, e la parte condannata non avrà che il ricorso nella suprema corte di giustizia.

64. Il termine del ricorso nella corte suprema sarà di quaranta giorni a contare dalla notifica della decesione del tribunale. Elasso un tal termine l'azione pel ricorso sarà prescritta, ed il ricorso sarà dichiarato irrecettibile.

Titolo VI. — Procedura correzionale, e criminale pei reati connessi contemplati nell' articolo sesto.

65. L' istituzione dei giudizî correzionali si dovrà fare a norma delle leggi di procedura ne' giudizî penali, come in tutti gli atti di questa natura.

66. Il collegio, innanzi al quale sarà prodotto l' appello di un giudizio reso in forma correzionale, sarà tenuto di pronunziare sopra il rapporto fatto da uno dei giudici nel termine di dieci giorni a contare da quello, nel quale il gravame sarà stato presentato.

67. I giudizî criminali saranno trattati nelle forme prescritte dalle leggi veglianti.

68. Avverso le decisioni delle gran corti criminali il ricorso per annullamento, che compete per le leggi comuni all' imputato, ed al pubblico ministero, competerà ancora all' amministrazione de' dazî indiretti, abbenchè non figuri come parte civile nel giudizio penale, facendosi su tal particolare eccezione alle dette leggi comuni.

Titolo VII. — Esecuzione, e coazione personale.

69. L' amministrazione de' dazî indiretti non può procedere all' esecuzione reale e personale che in forza di un titolo esecutivo.

70. È titolo esecutivo, 1.° la sentenza del giudice, 2.° un' atto di coazione che si spedisce da un ricevitore nei casi, e nelle forme prescritte negli articoli 73 e 74, 3.° Una decisione amministrativa nel modo che si dirà in appresso.

§. I. — Esecuzione delle sentenze.

71. Le sentenze pronunziate dai giudici di prima istanza, saranno eseguite non ostante l' appello, che sarà meramente devolutivo.

72. Le sentenze in prima istanza, ed in grado di appello per violazione alle leggi concernenti i dazî indiretti porteranno di dritto l' arresto personale, e verranno eseguite realmente, e personalmente. Se il giudice, ó il tribunale abbia trascurato di ordinare l' arresto personale nella sua sentenza, sarà obbligato di aggiungerlo a semplice istanza dell' amministrazione senza alcuna formalità.

§. II. — Atti di coazione.

73. Il ricevitore de' dazî indiretti può spedire un' atto di coazione.

1.° Contro i debitori di dazî non pagati, purchè il debito sia liquido, e non vi sia controversia su l'ammontare dei medesimi.

2.° Avverso i contravventori di multe o ammende, il di cui valore non eccede i ducati 10 giusta l'art. 37.

3.° Contro i debitori e sòlidali garanti del dritto di consumo sul vino nei casali di Napoli ai termini dei regolamenti in vigore.

74. Per ogni inadempimento ne' casi espressi nell' articolo precedente il ricevitore potrà spedire un' atto di coazione. Quest' atto sarà fatto in carta di bollo, e conterrà la trascrizione del titolo per cui si agisce. Il ricevitore pria di mandarlo in esecuzione sarà nell' obbligo di prestarlo al regio giudice del circondario locale, il quale spedirà in piede dell' atto di coazione un' ordinanza di pagamento per le somme dovute, ancorchè sieno al di là de' termini della sua competenza. Quest' ordinanza sarà emessa fra 24 ore, sarà registrata, e sarà consegnata in minuta al ricevitore, il quale la farà eseguire contra i debitori realmente, o personalmente un giorno dopo la notifica ad essi fatta.

La notificazione sarà fatta da un' usciere del regio giudicato, e l' arresto personale potrà farsi eseguire da ogni individuo della forza pubblica.

75. Contro la mentovata ordinanza competerà unicamente il rimedio dell' appello, che sarà prodotto tra gli otto giorni dalla notifica della medesima. L' appello avrà effetto devolutivo, e non sospensivo, e sarà prodotto innanzi al tribunale civile della Provincia o valle; ed avverso le sentenze che saranno profferite dal tribunale potrà portarsi il ricorso nella suprema corte di giustizia.

Disposizioni comuni all' esecuzione delle sentenze, e degli atti di coazione.

76. La vendita da eseguirsi in forza de' mentovati titoli de' generi, e mercanzie sorprese in controbando, o che per effetto di controvenzione, o per sicurezza del pagamento dei dazî, e delle ammende trovansi in custodia della dogana, sarà fatta nel modo, e colle regole prescritte negli articoli 31, 32 e 33.

77. Qualora in forza de' mentovati titoli si proceda al pignoramento di mobili, o di stabili, il procedimento di tali esecuzioni reali apparterrà alle autorità giudiziarie colle forme prescritte dalle leggi di procedura ne' giudizi civili. In questi casi, fermo rimanendo il titolo in forza del quale l' amministrazione agisce per la vendita de' mobili e per l' espropriazione degl' immobili, saranno solo di competenza delle autorità giudiziarie gli atti, e gl' incidenti della vendita de' beni mobili e della espropriazione medesima. Dove sorga dubbio tra le parti sulla interpetrazione, sulla spiegazione o sugli effetti delle anzidette de-

cisioni, i giudici ordinari ne rimetteranno il giudizio alle stesse autorità, che han pronunziate le sentenze o spediti gli atti di coazione.

78. Procedendosi all'arresto personale in forza dei mentovati titoli, l'amministrazione de' dazi indiretti non sarà tenuta al deposito anticipato per gli alimenti de' detenuti, salvo ai medesimi il domandarli, ed ottenerli, in caso di povertà, ai termini de' regolamenti generali.

79. La detenzione de' condannati poveri per frode, controvenzione, o controbando non potrà durare oltre a sei mesi, e potrà anche esser più breve, se il nostro ministro delle finanze lo crederà conveniente.

§. III. — Decisioni amministrative.

80. Potrà spedirsi una decisione amministrativa coll' esecuzione reale, e personale: 1.° Contro qualunque impiegato destituito, che ricuserà di rimettere la sua commissione, o i registri, o finalmente di dare i suoi conti; 2.° Contro ogni ricevitore, o contabile, che avrà attrassato di rimettere il prodotto della sua percezione, o per somme trovate mancanti nella sua cassa.

81. L' anzidetta decisione amministrativa contro gl' impiegati potrà spedirsi, 1.° dal consiglio di amministrazione, 2.° dal direttore generale, 3.° dai direttori provinciali, 4.° dagli ispettori, o da altri impiegati superiori dei dazi indiretti allorchè gli uni e gli altri sieno in giro per commissioni loro affidate.

82. Per l' esecuzione coattiva delle decisioni amministrative sarà osservato quanto trovasi prescritto nel titolo settimo del real decreto del 2 febbraio 1818 riguardo alle decisioni della gran corte de' conti.

83. Gli atti suddetti potranno essere intimati alla parte anche per mezzo de' preposti de' dazi indiretti.

84. Le decisioni amministrative come sopra spedite non potranno essere impugnate, che per mezzo di reclami innanzi alla gran Corte de' conti, reclamo, che sarà devolutivo, e non sospensivo.

Titolo VIII. — Della rinunzia ai giudizi, e delle transazioni.

85. Sarà in piena facoltà della parte sorpresa in frode, controvvenzione, o controbando di rinunziare al giudizio, e di sottoporsi alle condanne prescritte per legge, sia nell' atto della compilazione del processo verbale, sia dopo.

Se la rinunzia avverrà nel momento della compilazione suddetta, se ne farà menzione nel processo verbale, che dovrà essere dalla parte sottoscritto, o in vece, almeno da due testimoni, ove la medesima non sapesse scrivere. Tanto la par-

te, quanto i testimonî dovranno di proprio carattere, nel sottoscrivere il processo verbale, esprimere la circostanza della rinunzia.

In questo caso non si procederà ad alcun altro atto di procedura.

86. Pendente il giudizio, e prima della sua finale decisione, potranno i contravventori richiedere che le azioni contro di essi istituite venissero transatte; e potrà l' amministrazione generale accogliere le loro dimande, ancorchè la frode, la contravvenzione, o il controbando dessero luogo a'un giudizio penale.

87. In seguito di una transazione potrà l' amministrazione anche domandare che cessi il giudizio correzionale. Basterà per far cessare un tale giudizio l' ufficio, che il direttore generale de' dazî indiretti passerà al giudice competente, in seguito di una transazione seguita.

88. La transazione potrà farsi: 1.° dai direttori per le azioni fino a ducati 20 o meno, con renderne conto all' amministrazione; 2.° dal consiglio di amministrazione per le azioni da ducati 20 fino a ducati 350; 3.° dal nostro ministro delle finanze per le azioni da ducati 350 fino a ducati 1000; 4.° e in ultimo per le azioni da ducati 1000 in sopra con la nostra approvazione.

89. In tutte le transazioni le spese di giudizio, ed altro saranno sempre a carico de' contravventori.

Titolo IX. — Visite domiciliari.

90. Le visite nelle abitazioni, magazzini, ed altri locali de' negozianti, e de' particolari possono eseguirsi ne' soli casi e colle formalità che saranno quì appresso descritte.

91. Gl' impiegati de' dazî indiretti di un grado non inferiore a quello di tenente, i ricevitori de' dazî indiretti, i giudici di circondario, i sindaci, gli officiali della gendarmeria, i funzionarî della polizia di un grado non inferiore a quello d' ispettore, ed in generale ogni altra autorità costituita sono le persone autorizzate a fare le visite domiciliari per lo scoprimento del controbando.

92. Le visite domiciliari non potranno eseguirsi che secondo il sistema attualmente in vigore.

93. I funzionarî autorizzati a procedere alle visite non potranno eseguirle senza l' accompagnamento degl' impiegati de' dazî indiretti.

94. Gl' impiegati de' dazî indiretti per lo contrario non potranno procedere alle visite domiciliari senza l'accompagnamento del giudice di circondario o del sindaco, o di un ispettore o commissario di polizia. Queste autorità non potranno negarsi alla richiesta che conterrà soltanto l' invito del di loro intervento per visite domiciliari, senza indicarsi nè l' abitazione, nè il luogo, ove dovrà farsi la perquisizione.

95. Le visite domiciliari potranno farsi dallo spuntare al tramontar del Sole.

96. Nelle visite domiciliari si osserverà la massima decenza. I baulli, le casse, i burò, stipi ec. saranno aperti dagl'interessati della famiglia, e da costoro saranno all'ingrosso aperti gli oggetti che vi sono riposti. È espressamente vietato agl'impiegati di eseguirlo colle loro mani, ed il giudice, o sindaco, o altra autorità che v'interverrà, potrà soltanto incaricare gl'impiegati di eseguire le ricerche colle loro mani, nel solo caso che le persone di famiglia si ricusassero, come pure nelle sole case, e casine disabitate.

97. I piccioli scrigni, e i piccioli foderi, in dove non vi possono essere che oggetti di poco momento non saranno aperti, ammenocchè la perquisizione cadesse sopra oggetti e lavori preziosi sforniti del bollo di garanzia.

98. Nelle visite che saranno eseguite nelle abitazioni de' particolari non negozianti gli oggetti di dogana suscettivi di bollo, e che ne sieno sforniti, ed i generi in qualunque modo in opposizione agli stabilimenti de' dazî indiretti, non saranno riputati in controbando, o in controvenzione, qualora l'ammontare de' dazî su di essi dovuto non ecceda la somma di ducati 20. Eccedendo una tal somma tutti gli oggetti saranno riputati in controbando, o in controvenzione.

Questa regola non sarà applicabile ai generi di privativa, pei quali saranno esattamente osservate le leggi in vigore.

99. Non sarà compreso nelle regole delle visite domiciliari, il caso della sorpresa di un contravventore, che fugge col controbando dalla forza pubblica. In questo caso sarà permesso alla forza pubblica d'inseguirlo fin ne' portoni, ne' cortili, e nelle scale delle case. Appena che il contravventore si sarà chiuso nella casa, non potrà la forza entrarvi, senza l'assistenza di uno de' funzionarî mentovati negli articoli 93 e 94. In questi casi potranno alcuni dei capienti rimanere di guardia innanzi alla porta, ed altri inviteranno l'autorità per accedere ed eseguire la visita domiciliare, facendosi di tutto menzione nel verbale.

100. In conformità delle Sovrane prescrizioni che sono in vigore niuna visita, o perquisizione nei magazzini o abitazioni degl'inglesi, francesi, o spagnuoli per oggetti relativi alle leggi, decreti, e regolamenti de' dazî indiretti, potrà eseguirsi nella Provincia di Napoli, senza una speciale autorizzazione da rilasciarsi in iscritto o dal direttore generale dei dazî indiretti, o dal prefetto di polizia, secondo i casi, cioè se la polizia è la prima ad essere avvertita della esistenza di una contravvenzione ne' magazzini e nelle abitazioni anzidette, in questo caso il prefetto autorizzerà con un'ordine in iscritto un'ispettore o altro agente di polizia graduato di sua fiducia ad eseguire la visita, e nell'istesso tempo ne darà prevenzione al direttore generale dei dazi indiretti, affinchè, per la regolarità della ope-

razione, faccia assistere l'agente della polizia da un impiegato superiore de' dazi indiretti, con un ordine parimente in iscritto. Ove poi la notizia della contravvenzione sia alla intelligenza del direttor generale, in tal caso questi dovrà autorizzare o un ispettore o un controloro ad eseguire la visita con l'assistenza di quell'agente di polizia che verrà designato dal prefetto, dietro le corrispondenti prevenzioni che gli passerà il direttor generale.

101. Fuori la provincia di Napoli tale facoltà di disporre la visita ne' magazzini, ed abitazioni de' francesi, inglesi, e spagnuoli è limitata ai rispettivi direttori de' dazi indiretti di accordo cogl' intendenti, serbandosi l'istesso metodo di sopra prescritto pel prefetto, e pel direttor generale, da eseguirsi però colla intervenzione del giudice di circondario, o di chi ne fa le veci nelle Provincie, potendo l'intendente lasciare l'autorizzazione in iscritto o all'agente di polizia, o ad altra autorità che meglio stimerà di prescegliere.

102. Le visite, le perquisizioni per generi di privativa ne' magazzini, ed abitazioni di chicchesia nella capitale non potranno eseguirsi che a norma, e colle formalità prescritte per quelle delle abitazioni, e magazzini degl' inglesi, francesi, e spagnuoli nella Provincia di Napoli.

Titolo X. — Disposizioni generali.

103. I processi verbali saranno compilati in nome del direttore generale, rappresentante dell' amministrazione generale, a cura e diligenza dei rispettivi ricevitori.

Lo stesso avrà luogo per le azioni che s'intentano in virtù degli atti suddetti.

104. I processi verbali, gli atti di arresto in controbando, le citazioni, gli affissi, e le ratifiche ec. negli affari relativi ai dazi indiretti, potranno essere fatti indistintamente in tutt' i giorni, anche festivi; salvo il disposto coll' art. 28.

105. Le funzioni de' giudici competenti per lo contenzioso de' dazi indiretti restano espressamente limitate e ristrette alla sola esatta applicazione della legge al fatto consegnato nel processo verbale, che non potrà in modo alcuno essere alterato o interpetrato pe' fatti in esso contenuti, sotto pena di essere essi responsabili de' danni ed interessi arrecati colle di loro sentenze e decisioni all' amministrazione generale de' dazi indiretti.

106. È proibito espressamente ai giudici del contenzioso suddetto di scusare i contraventori nelle loro intenzioni, sotto le stesse pene enunciate nell' articolo precedente.

107. Le mancanze, ed i difetti di sopra enunciati possono essere suppliti cogli schiarimenti che saranno presi dal regio giudice competente.

108. In tutte le cause di controbando la legge riconosce

i soli conduttori, i quali saranno perciò soggetti alle confische ed altre pene stabilite, senza darsi mai luogo ad intervenzione od opposizione di terzo.

109. Se gl' imputati di frodi, di controvenzioni o di controbando fossero due o più, ed uno di essi fosse comparso nel giudizio, o vi si fosse fatto rappresentare, non competerà agli altri il rimedio dell'eccezione.

110. La condanna contro più persone per uno stesso fatto di frode, sarà solidale per le confische ed altre pene stabilite.

111. L'amministrazione generale sarà preferita a tutt'i creditori per dritti, confische, ed ammende sui generi arrestati in controbando.

112. Il titolo sul contenzioso de' dazi indiretti della legge del 24 febbraro 1809, che è stato finora provvisoriamente in vigore, rimane derogato ed abolito, come pure restano derogate, ed abolite le disposizioni tutte, che sono in opposizione alla presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de'ministri, e registrata, e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Decreto de' 27 agosto 1829 portante il modo da supplire il numero legale de' votanti nel tribunale di commercio in Napoli.

Volendo vie meglio assicurare il servizio del tribunale di commercio in Napoli nei casi di legittimo impedimento de'suoi componenti; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quante segue.

Art. 1.° Nel caso in cui nel tribunale di commercio in Napoli non possa formarsi il numero legale dei votanti co'componenti ordinari, siano giudici o supplenti, saranno all'uopo chiamati quei negozianti i quali altra volta han sostenuto nel tribunale anzidetto le funzioni di giudice o di supplente, cominciando da coloro che nell'anno precedente hanno compiuto l'esercizio di tali funzioni; ed in concorrenza di più, da colui tra essi che era l'ultimo in ordine di nomina e così rimontando successivamente fino al più antico.

Decreto del 29 agosto 1830 circa la competenza delle cause relative ai dritti di regalia e di regio padronato.

Vedute le leggi sull' ordinamento giudiziario del dì 29 maggio 1817 pei nostri reali dominì di qua del faro e del dì 7 di giugno 1819 pei nostri reali dominì di là del faro; veduto il real decreto del dì 18 novembre 1823 per lo divieto di fabbricare o fare innovazioni nei fondi e luoghi privati in quella distanza donde possa esservi introspetto nei palaggi e negli altri edifizî di regio uso; veduto il real decreto del dì 27 di ottobre 1825, col quale i nostri procuratori presso i collegi giudiziarî sono incaricati di sostenere e difendere in giudizio i dritti di regalìa e di regio padronato; veduta la legge del dì 21 giugno 1826 sul divieto degli introspetti degli edifici vicini a quelli dei monasteri e dei conservatori di tutela o di educazione di donne; veduto il real decreto del dì 27 agosto 1829 che ha rapporto al decreto di sopra cennato del dì 18 novembre 1823; veduto finalmente il parere della consulta generale del regno; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le cause d' interesse di regio padronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche, e di ogni altro diritto di regalìa, appartengono esclusivamente ai tribunali civili, qualunque sia la somma che si domandi o la natura dell' azione.

2. Appartengono altresì ai tribunali civili le cause delle servitù che si volessero indurre sopra edifizi di regio uso, di regio padronato, di regia fondazione ecclesiastica e sopra case religiose, anche in possessorio.

3. Non pertanto sono della competenza dei giudici di circondario le azioni degl' intestatarî dei beneficî di regio padronato per la esazione degli estagli dei fondi, nascenti da titoli di affitto, ed in cui non cada quistione sul titolo stesso.

4. Le denunzie di nunciazione di nuova opera intorno a tali beni debbono farsi innanzi ai giudici di circondario; ma appartengono ai tribunali civili i giudizî sul dritto della nunciazione e sulle azioni possessorie che ne dipendono.

5. Nei casi di nunciazione di nuova opera, o di attentati qualsivogliano, possono i giudici di circondario a dimanda delle parti, verificare lo stato materiale dei fondi sopra cui si pretende di essere avvenute le innovazioni; dei quali atti potranno valersi le parti nel giudizio innanzi a' tribunali civili.

6. Le disposizioni del presente decreto non derogano alle disposizioni della legge del dì 12 decembre 1816, alle leggi del contenzioso amministrativo dei 21 di marzo e degli 11 di ottobre 1817 ed ai privilegi per la esazione concessi ai corpi morali.

7. Dichiariamo di non esistere servitù di ogni specie sopra gli edifizi di regio uso senza una espressa nostra concessione.

Decreto de' 6 marzo 1834 che abolisce le commessioni militari, attribuendo ad altri tribunali il procedimento per la punizione dei reati di lor competenza.

Veduti il decreto de' 24 di maggio 1826, la legge de' 12 di ottobre 1827 ed il decreto dei 30 di decembre 1831 che attribuiscono rispettivamente alle commessioni militari il giudizio: 1.° di reati contro il militare in sentinella, nella classe dei quali per disposizione dell'art. 126 della reale ordinanza della gendarmeria reale sono compresi gl' insulti e le violenze contro gl' individui di tale arma in servizio; 2.° di reati contro la sicurezza interna dello stato e di reati in materia di sette; 3.° di reati in materia sanitaria. Volendo che i giudizi sopra ogni specie di reati dipendano più generalmente dai collegi di magistrati; e d' altra parte volendo pur prevenire quegli avvenimenti straordinari che attentando all'ordine pubblico, lasciano sempre funeste conseguenze se non sieno soppresi appena che si facciano palesi; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia e del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le commessioni militari create in vigore della legge e degli enunciati decreti in questa e nell' altra parte del regno, sono abolite.

2. Nei reati d' ingiurie, di violenza e di vie di fatto contro il militare in sentinella e contro gl' individui della gendarmeria reale in servizio, e nei reati in materia sanitaria procederanno le gran corti speciali colle forme stabilite dalle leggi di procedura penale.

3. Nei reati contro la sicurezza interna dello stato e nei reati in materia di sette procederanno le attuali commessioni supreme pei reati di stato colle forme e col rito espresso nel decreto e nel regolamento de' 24 maggio 1826.

4. Nondimeno chiunque sia sorpreso in flagranza, ai termini dell' art. 50 delle leggi di procedura penale, allorchè con grida, fatti, provocazione o altro mezzo qualsivoglia ecciti ad uno dei reati previsti sugli articoli 120 a 126, 129 a 134 delle leggi penali, sarà soggetto ad una commessione militare, la quale procederà colle forme del giudizio subitaneo stabilito nel capitolo nono del titolo secondo del libro secondo dello Statuto penale militare.

La commessione sarà composta di un presidente e di cinque giudici ed avrà in oltre presso di essa un commessario del Re ed un cancelliere.

Nella commessione interverrà un uomo di legge.

5. Le funzioni di uomo di legge verranno esercitate dal nostro procurator generale presso la gran corte criminale, quantevolte la commessione militare sarà convocata nella sua residenza, ovvero in altro comune del distretto medesimo; ma in questo ultimo caso potrà egli delegarne l' esercizio al sostituto procurator generale, o ad uno dei giudici della gran corte.

Ove poi la commessione militare sia convocata in altro distretto della provincia o valle, le funzioni di uomo di legge vi saranno esercitate dal giudice istruttore, o da chi ne faccia le veci.

6. Il comandante militare della provincia o valle o chi ne faccia le veci, convocherà nel bisogno la commessione militare nel luogo che stimerà meglio convenire alla spedizione del giudizio.

Decreto del 2 maggio 1834 prescrivente che i giudici di circondario ed i loro supplenti intervengano successivamente nei tribunali civili dei dominii oltre il faro a completare il numero dei votanti legittimamente impediti.

Veduto l' articolo 199 della legge organica dell' ordine giudiziario dei 7 di giugno 1819; veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il nostro luogotenente generale nei reali domini oltre il faro; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Trovandosi nella residenza di un tribunale civile due o più giudici di circondario, qualora il designato a supplirvi, ai termini dell' art. 199 della legge organica dell' ordine giudiziario, o il di lui supplente sieno legittimamente impediti, esigendolo il bisogno, interverrà nel tribunale civile il secondo giudice di circondario, ed il di costui supplente, e così di seguito, se vi fossero più giudici di circondario.

Decreto degli 8 febbraio 1835 relativo alle ricuse che produconsi nei giudizii civili presso i giudici di circondario o i supplenti comunali.

Vedute le leggi organiche sull'ordinamento giudiziario de' 29 di maggio 1817 e de' 7 giugno 1819 pei nostri reali domini al di qua ed al di là del faro; veduto il decreto de' 13 di novembre 1821 per le attribuzioni in materia civile a' supplenti comunali nei reali domini oltre il faro; veduto l' articolo 483 delle leggi di procedura nei giudizi civili; la esperienza ha dimostrato che di frequente produconsi ricuse nei giudizi civili presso i giudici di circondario ed i supplenti comunali nella sola idea di dilazionare le cause. A rimuovere questo abuso co-

tanto pregiudizievole al sollecito andamento della giustizia ed all'interesse delle parti contendenti, è sembrato opportuno sulle norme dell' articolo 483 delle leggi di procedura civile che alcuna sanzione penale fosse all'uopo stabilita ; veduto il parere della consulta generale del regno; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia e del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona ; udito il nostro consiglio ordinario di stato ; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. La parte che in giudizio civile ricusi un giudice di circondario od un supplente nel capoluogo di circondario, se la ricusa venga dichiarata inammessibile , o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni, o come sfornita di pruova, sarà condannata ad un'ammenda non minore di ducati sei, once due, e non maggiore di ducati dodici once quattro.

2. Se la ricusa dichiarata inammessibile o rigettata siasi prodotta contra un supplente comunale nei nostri reali dominî al di là del faro , l' ammenda sarà non minore di ducati tre, oncia una , nè maggiore di ducati sei , once due.

Decreto del 2 novembre 1835 prescrivente che presso ciascuna giurisdizione di gran corte civile de' reali dominii di qua del faro si stabilisca un'albo di architetti per gli affari giudiziarii.

L' ufficio degli architetti negli affari giudiziari riuscendo della maggiore importanza così nell' interesse generale , come nell' interesse delle parti contendenti ; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia ; udito il nostro consiglio ordinario di stato ; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Presso ciascuna giurisdizione di gran corte civile in questi reali dominî vi sarà un' albo di architetti.

2. Colui che chiederà di essere ascritto a questo albo , dovrà : 1. essere laureato ; 2. subire un' esame ed essere approvato giusta le prescrizioni che saranno quì appresso indicate ; 3. aver fama di probità e di onestà.

3. Le autorità giudiziarie per gli affari di loro dipendenza non potranno avvalersi di architetti che non sieno notati nell' albo.

4. Per l' esame degli aspiranti così nel rapporto d' istruzione , che di probità e di onestà , è stabilita in Napoli una commessione che sarà composta : 1. di due magistrati della corte suprema di giustizia , o della gran corte civile in Napoli; 2. dei professori della regia università degli studî per architettura civile e per le matematiche sublimi ; 3. di due soci ordinari dell' accademia delle scienze ; 4. di un ispettore generale di ponti e strade, che assumerà le funzioni di segretario.

La presidenza della commessione apparterrà al magistrato di maggior grado o di maggiore antichità per ordine di nomina.

5. Gli aspiranti dovranno rispondere per iscritto sulle correlative materie legali, sulle matematiche sublimi, sulle matematiche applicate, sull' architettura civile, sulle teoriche dei prezzi.

La commessione per l'esame degli aspiranti presenterà un regolamento pratico che indicherà le parti divise di ciascuna facoltà che costituiscono la scienza dell' architetto, dalle quali saranno presi i quesiti da proporsi. Indicherà del pari il metodo ed il tempo fra il quale adempiasi alla esposizione della risoluzione de' quesiti.

6. La commessione non potrà riunirsi legalmente se abbia presente un numero minore di cinque componenti.

7. La scelta de' magistrati e de' socî dell' accademia potrà essere rinnovata in ciascun' anno.

8. La commessione per l' esame degli aspiranti si riunirà due volte nel corso dell' anno, nel mese di gennaio e nel mese di luglio.

9. Saranno iscritti nell' albo, senza che occorra di subire esame: 1. coloro che appartennero all' antico collegio de' tavolarî; 2. gli antichi ingegneri camerali; 3. coloro che appartengono al corpo di ponti e strade col grado e coll' esercizio d' ingegnere; 4. coloro che insegnano l' architettura con decreto sovrano.

Per questa prima volta saranno anche inscritti nell' albo coloro che al requisito della laurea, della probità ed onestà, aggiungono l' esercizio della professione di architetto o d' ingegnere per quindici anni presso i collegi giudiziarî o amministrativi.

La commessione riconoscerà gli attuali architetti che potranno essere ammessi per solo requisito dell' esercizio di quindici anni.

Decreto del 22 novembre 1835 col quale si prescrive che il procuratore generale presso la gran corte civile in Napoli faccia parte integrale dei componenti la commessione per l' albo degli architetti.

Veduto il nostro decreto de' 2 del corrente mese per lo quale è stabilita in Napoli una commessione incaricata dello esame di coloro che chiedano di essere ascritti nell' albo degli architetti; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio ordinario di stato, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Il nostro procuratore generale presso la gran corte civile in Napoli farà parte integrale dei componenti la succennata commessione.

2. La corrispondenza per gli affari della commessione stessa avrà luogo per via del detto procurator generale.

APPENDICE

Legge organica dell' ordine giudiziario pe' reali dominii oltre il faro del 7 di giugno 1819.

Veduta la nostra legge de' 22 di dicembre 1818 „ colla quale abbiamo abolito le autorità giudiziarie de' nostri domini oltre il faro „ ed abbiamo istituito alcune commessioni provvisorie fino allo stabilimento del nuovo sistema giudiziario;

Considerando che il sistema giudiziario sanzionato ne' nostri domini al di quà del faro colla nostra legge de' 29 di maggio 1817 è il più atto a produrre utili risultamenti nell' amministrazione della giustizia;

Volendo stabilire ne' nostri domini oltre il faro un sistema uniforme, per quanto permettono le diverse circostanze locali.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Titolo I. — Disposizioni preliminari.

1. Ne' nostri domini oltre il faro la giustizia civile e la giustizia punitiva saranno amministrate nel nostro real nome dalle autorità giudiziarie che sono istituite colla presente legge.

2. Le autorità giudiziarie saranno
 1.° i conciliatori,
 2.° i giudici di circondario,
 3.° i giudici istruttori,
 4.° i tribunali di commercio,
 5.° i tribunali civili,
 6.° le gran Corti criminali,
 7.° le gran Corti speciali,
 8.° le gran Corti civili.

Sovrasterà a tutte le autorità giudiziarie una corte suprema di giustizia.

3. Il numero, la residenza, la giurisdizione ed i trattamenti delle autorità giudiziarie indicate nell' articolo precedente saranno fissati ne' titoli seguenti.

4. Ogni tribunale, ogni gran corte e la corte suprema avrà un presidente. In quel tribunale ed in quella gran corte che sarà composta di due camere, e nella corte suprema, non ostante che sia composta di una sola camera, vi sarà ancora un vice-presidente.

5. Presso ogni tribunale civile vi sarà un regio procuratore.

6. Presso ogni gran corte criminale o civile, e presso la corte suprema di giustizia vi sarà un regio procuratore generale.

7. Nel tribunale e nella gran corte che sarà composta di due camere, e nella corte snprema i regi procuratori ed i regi procuratori generali avranno de' sostituti.

8. I regi procuratori ed i regi procuratori generali, ed i sostituti saranno incaricati del pubblico ministero.

9. Presso la corte suprema di giustizia, le gran corti ed i tribunali civili vi saranno degli avvocati e de' patrocinatori.

10. Vi saranno de' cancellieri, e dove sia necessario, dei vice-cancellieri: vi saranno ancora altre classi d'impiegati nelle cancellerie, ed un numero determinato di uscieri.

Titolo II. — De' conciliatori.

11. In ogni comnne vi sarà un conciliatore. Nelle città di Palermo, di Messina e di Catania ve ne sarà uno per ciascheduno de' loro rispettivi circondari o quartieri.

12. I conciliatori saranno eletti da Noi in ogni anno, e potranno esser confermati.

13. Saranno eletti snlle terne che in ogni anno i rispettivi decurionati proporranno all' intendente. Saranno le terne formate de' proprietari abitanti nel comune più distinti nella pubblica opinione, non esclusi i decurioni stessi e gli ecclesiastici. L' intendente farà le sue osservazioni sulle mentovate terne.

14. Ciascun conciliatore avrà un cancelliere: questi sarà il cancelliere comunale. Nelle città di Palermo, di Messina e di Catania faranno da cancellieri de' conciliatori de' rispettivi circondari o quartieri gli aiutanti de' cancellieri comunali.

15. Le funzioni de' conciliatori saranno:

1. di conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, se ne sia richiesto: in questo caso le conciliazioni avranno luogo di arbitramento, e ne produrranno tutti gli effetti;

2. di decidere inappellabilmente con procedimento verbale, e senza osservanza di rito giudiziario, sino alla somma di due once, pari a sei ducati, tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relative a' mobili, e che non sono garentite da titolo autentico ed esecutorio.

16. Le funzioni de' conciliatori saranno puramente onorifiche, e serviranno di merito per ottenere i pubblici impieghi.

17. Per la esecuzione delle loro sentenze e de' verbali esecutivi di conciliazione, ne' termini dell' articolo 15, sono autorizzati a richiedere la forza pubblica, ove sia necessaria.

18. Saranno tenuti presso di ciascun conciliatore due registri nnmerati in ogni pagina, e cifrati dal gindice di circondario: il numero delle pagine sarà notato appiè della prima e

dell' ultima. Sarà addetto l' uno alle conciliazioni ed a' compromessi, e l' altro a' giudizî.

Titolo III. — De' giudici di circondario.

19. Vi sarà in ogni circondario un giudice che risiederà nel comune capoluogo. Nelle città di Palermo, di Messina e di Catania ve ne sarà uno per ogni circondario o quartiere.

20. Le funzioni de' giudici di circondario saranno triennali. Potranno esser confermate da tre in tre anni.

21. I giudici di circondario saranno divisi in tre classi. La prima classe comprenderà quelli che risedono ne' capoluoghi delle sette valli minori: la seconda classe quelli che risedono ne' capoluoghi de' distretti, e quelli che amministreranno giustizia ne' circondari la cui popolazione non sia al di sotto di quindicimila anime: la terza classe comprenderà quei giudici che, non risedendo ne' capolnoghi delle valli minori o de' distretti, avranno un circondario la cui popolazione sia al di solto di quindicimila anime.

22. Presso ogni giudice di circondario vi sarà un cancelliere.

23. I giudici di circondario eserciteranno le funzioni, secondo le disposizioni del *codice per lo regno delle due Sicilie*,

1.° di giudici in materia civile,
2.° di giudici di polizia,
3.° di giudici in materia correzionale,
4.° di uffiziali di polizia giudiziaria.

§. I. — Della competenza de' giudici di circondario nella materia civile.

24. I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni reali o personali inappellabilmente sino al valore di sei once e venti tarì, pari a ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di cento once, pari a trecento ducati.

25. Essi conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di sei once e venti tarì, pari a ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse, sulle azioni.

1. di danni fatti o dagli uomini o dagli animali a' campi, a' frutti ed alle ricolte;

2. di rimozioni ed alterazioni di termini; di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi e di fosse, eseguite infra l'anno antecedente alla istanza;

3. di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso oltre di un anno;

4. di nnnziazioni di nuove opere, d'innovazioni e di attentati, egualmente commessi entro l'anno, sul corso delle acque inservienti all' agricoltura e su di ogni altra azione possessoriale;

5. Di riparazioni urgenti tanto per ragion di affitto quanto per danno che ne possa soffrire il vicino.

6. Di rifacimento de' danni pretesi da' conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima.

7. Di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine contenuto nel contratto.

8. Del pagamento di salarî e di mercedi delle genti di lavore e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici o lavoratori.

9. Di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali.

10. D' ingiurie verbali, di risse, e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale.

11. Di deposito necessario e di controversie fra i viandanti e loro osti, ed albergatori.

12. Di esazione di censi o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decima, e di altre prestazioni prediali purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni.

13. Di riscossione di pigione e di estagli di predi rustici, o urbani durante il godimento dell' affitto, e pel corso di un anno dopo il suo termine.

14. Di alimenti interini non più che per tre mesi.

15. Di debito o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, da biglietti di deposito, purchè non emerga alcuna eccezione delle stesse scritture, o da altre che si esibissero.

16. Di quistioni su' contratti seguiti nelle fiere e ne' mercati durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere e mercati.

17. Di violazioni delle leggi concernenti i dazî indiretti ne' casi e nel modo dalle leggi in vigore prescritto eccettuate quelle per le quali vi ha luogo ad azione penale.

26. L' appello delle sentenze civili de' giudici di circondario sarà prodotto innanzi al tribunale civile della valle.

27. L' appello che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da' giudici di circondario per gli oggetti indicati nell' articolo 25, sarà meramente devolutivo.

28. Sarà parimente devolutivo l' appello, allorchè il valore della causa non ecceda trentatrè once e dieci tarì, pari a ducati cento. In tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare l' esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma data dall' instante una idonea cauzione.

29. I giudici di circondario rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti o di altri effetti che potessero deteriorare, perire, essere nascosti o in qualunque altro modo sottratti al creditore.

30. La competenza del giudizio sulla validità o liquidazione del sequestro e sulla sussistenza del credito, e l'appellabilità o inappellabilità della sentenza del giudice di circondario si regoleranno colle massime stabilite nell' articolo 24.

31. Apparterrà a' giudici di circondario di apporre, di riconoscere e di levare i suggelli ne' casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere o dopo l' apposizione, o nell' atto della ricognizione de' suggelli sarà esclusivamente del tribunale civile della valle.

32. I giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, che è loro determinatamente attribuita dalle *leggi civili*.

33. Nelle cause di commercio, benchè minime, cesserà la competenza del giudice di circondario, se siavi un tribunale di commercio che abbia giurisdizione nel circondario, o da alcuna delle parti si alleghi la incompetenza del giudice di circondario.

34. Apparterrà ancora a' giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.

§. II. — Della competenza de' giudici di circondario nelle materie di polizia e correzionali.

35. Il giudice di circondario procurerà di pacificare le risse, e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di reati. A tal' effetto farà uso di tutti quei mezzi preventivi, o coattivi, che saranno in di lui potere a norma delle leggi, salve l'eccezioni che potranno nascere da leggi, e da regolamenti particolari per l' esercizio della polizia nella città di Palermo.

36. Il giudice di circondario sarà giudice di polizia nel suo circondario. Come rivestito di questo carattere, giudicherà le contravvenzioni colle pene di polizia stabilite dalle leggi.

37. Il giudice di circondario come giudice nella materia correzionale, conoscerà, e giudicherà tutti i delitti, che le leggi puniscono con pene correzionali.

38. La di loro competenza in materia di polizia, e ne' giudizi correzionali; l' appellabilità, e l' inappellabilità delle loro sentenze; ed i casi ne' quali possono essere provvisoriamente eseguite; e quanto concerne la forma de' loro giudizi è definito dalle leggi di procedura ne' giudizi penali.

39. Ne' giudizi di polizia, e correzionali interverrà il ministero pubblico, che sarà esercitato da' primi eletti de' rispettivi comuni capoluoghi de' circondari, ed in caso di loro legittimo impedimento da' secondi eletti. Nella città di Palermo sarà esercitato da' commessari di polizia, o da chi li rappresenti: e nelle città di Messina e di Catania sarà esercitato da' senatori addetti alle rispettive sezioni o quartieri, ed in caso di loro legittimo impedimento da' loro aggiunti.

40. Finite le cause di polizia, e correzionali i giudici di

circondario, anche quando non vi sia appello dalle loro sentenze, dovranno trasmettere tutti gli atti a' regi procuratori generali, i quali osserveranno la condotta da loro tenuta, e ne faranno rapporto al ministero di stato esistente ne' nostri domini oltre il faro.

§. III. — Della competenza de' giudici di circondario come uffiziali di polizia giudiziaria.

41. I giudici di circondario saranno inoltre uffiziali della polizia giudiziaria nelle materie criminali. La di loro competenza in tal qualità, le di loro facoltà, ed i loro rapporti co' giudici istruttori, e co' regi procuratori generali delle gran corti criminali delle rispettive valli, e generalmente, il modo con cui esercitar debbano le loro funzioni di uffiziali di polizia giudiziaria è definito dalle leggi di procedura ne' giudizi penali.

42. Ne' luoghi del circondario ne' quali non risiede il giudice, le facoltà di uffiziale di polizia giudiziaria, nel modo e colle limitazioni divisate nelle anzidette leggi di procedura, si eserciteranno dal sindaco del comune, o da uno de' decurioni a scelta del ministero di stato de' nostri domini oltre il faro, sulla proposta de' regi procuratori generali presso le gran corti criminali.

43. Il cancelliere comunale farà da cancelliere del sindaco, o del decurione esercente da uffiziale di polizia giudiziaria, ne' termini del precedente articolo.

§. IV. — Disposizioni generali intorno a' giudici di circondarj.

44. I giudici di circondario potranno commettere a' loro supplenti la cognizione, e la decisione delle cause civili, di polizia, e correzionali di loro competenza, e potranno richiamarle al loro giudizio prima della sentenza.

45. I giudici di circondario dovranno visitare almeno in ogni trimestre tutti i comuni del loro circondario per esaminare e prender conto, se i sindaci o decurioni adempiono con esattezza a' loro doveri di uffiziali di polizia giudiziaria, per indagare e far cessione le cause de' disordini, e per dare in generale tutte quelle disposizioni che sono permesse dalle leggi per la prevenzione de' reati, e per la persecuzione degl' imputati.

46. I giudici di circondario quando sono nel giro de' comuni del circondario visiteranno particolarmente i registri de' conciliatori, per assicurarsi della loro esistenza e della loro regolare tenuta; e daranno in seguito distinto ragguaglio a' regi procuratori presso i tribunali civili de' mancamenti che vi rinvengano.

47. I giudici di circondario dovran tenere i loro registri

per notarvi le contravvenzioni, i delitti, ed i misfatti, le notizie delle istruzioni loro commesse, e l'andamento delle cause penali di loro competenza.

Titolo IV. — De' giudici istruttori.

48. Nel capoluogo di ciascun distretto risiederà un giudice istruttore. La sua competenza comprenderà il territorio del distretto. Salva l' eccezione transitoria dell' articolo 51, il suo rango sarà di giudice di tribunale civile. Egli avrà alla sua immediazione un cancelliere.

49. Ne' distretti capoluoghi delle valli, le funzioni di giudice istruttore saranno esercitate da uno de' giudici del tribunale civile della stessa valle. Nella città e distretto di Palermo vi saranno due giudici istruttori, e le loro funzioni saranno esercitate da due giudici di quel tribunale civile.

50. La destinazione de' giudici di cui si parla nell'articolo precedente, e la ripartizione a' due giudici del tribunale civile di Palermo de' circondari compresi nel distretto, sarà fatta dal nostro luogotenente generale.

51. Negli altri distretti che non sono capoluoghi di valle, le funzioni d' istruttore saranno provvisoriamente esercitate dal giudice di circondario residente nel capoluogo del rispettivo distretto.

52. Ci riserbiamo di provvedere in appresso alla elezione de' giudici di tribunale civile per l' esercizio delle magistrature d' istruttori ne' distretti mentovati nell' articolo precedente: e prenderanno in considerazione i servigi che renderanno i giudici di circondario nell' esercizio provvisorio di dette funzioni.

53. I giudici istruttori sono i principali agenti della polizia giudiziaria nel distretto, e come tali avranno sotto la loro dipendenza i giudici di circondario, e gli altri agenti inferiori della polizia giudiziaria.

54. Essi nella qualità indicata nel precedente articolo, raccoglieranno le pruove de' reati, e procureranno la scoverta, e l' arresto de' rei, istruendo i processi, e perseguitando i colpevoli nel modo permesso dalla legge.

55. I giudici istruttori dipenderanno dalle gran corti criminali, e da' regi procuratori generali presso le medesime.

56. I giudici istruttori, previo il permesso del regio procurator generale potranno commettere a' giudici di circondario l'istruzione de' processi. Il regio procurator generale, semprecchè lo crederà conveniente, potrà fare richiamare questa commessa. Negli affari più urgenti riserberanno per loro medesimi l' istruzione, e si porteranno di persona ne' luoghi del distretto ove giudicheranno necessaria la loro presenza.

57. Le gran corti criminali potranno, sulla istanza del regio procurator generale, disporre che uno o più atti d' istru-

zione sieno suppliti o dal giudice istruttore, o da un giudice di circondario, o dal gindice commessario, od anche in presenza della gran corte.

58. Potranno richiamare le istruzioni commesse quando lo crederanno utile alla giustizia, e ne informeranno il regio procurator generale presso la gran corte criminale della valle.

59. I giudici istruttori impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su i reati non riferiti da' giudici de' circondari. Veglieranno particolarmente sugli arresti illegali, e su tutti gli abusi di autorità di qualunque specie, che si commettessero nel loro distretto, e ne faranno un circostanziato rapporto al regio procuratore generale.

60. I giudici istruttori avranno sotto la loro immediata dipendenza una sufficiente forza pubblica destinata ad eseguire tutti i loro ordini, e le loro disposizioni, secondo verrà fissato dalle leggi, e da' regolamenti. Tutti i depositarî della forza pubblica sono inoltre tenuti ad eseguire le loro disposizioni.

61. In ogni settimana faranno rapporto al regio procuratore generale de' misfatti avvenuti nel distretto, con la indicazione delle istruzioni che abbiano commesse a' giudici di circondario, o abbiano ritenute per loro stessi. Per gli affari più gravi faranno rapporto straordinario.

62. In ogni settimana faranno ancora un rapporto generale di tutti gli arresti avvenuti nel distretto, rilevati da' rapporti de' giudici di circondario.

63. Per gli oggetti indicati ne' due articoli precedenti i giudici istruttori della città, e distretto di Palermo faranno i rapporti giornalmente al regio procuratore generale presso quella gran corte criminale.

64. Le gran corti criminali, dopo la requisitoria de' regî procnratori generali, potranno per urgenti motivi chiedere l'autorizzazione del ministero di stato, perchè la istruzione di una causa passi da un giudice istrnttore ad un altro. Nella deliberazione debbono enunciare i motivi che l' abbiano provocata, ed indicare il giudice, cui s' intende commettere la istruzione.

65. I giudici istruttori avranno presso di loro un registro de' misfatti commessi nel distretto con le notizie riguardanti il corso delle istruzioni.

Titolo V. — De' tribunali civili.

66. In ciascheduna valle minore vi sarà un tribunale civile residente nel capoluogo.

67. Ogni tribunale civile sarà composto di un presidente, di tre giudici, di un regio procuratore, e di un cancelliere: salvo il disposto nel seguente articolo.

68. Il tribunale civile della valle di Palermo sarà composto di un presidente, di un vice-presidente, di un regio pro-

curatore, di un suo sostituto, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Sarà diviso in due camere.

69. I giudici de' tribunali civili, che a' termini degli art. 49 e 50 saranno destinati all' esercizio delle funzioni d' istruttore ne' rispettivi distretti capoluoghi delle valli, non interverranno durante tal' esercizio nel tribunale civile rispettivo, se non che nel caso preveduto nel numero 4 dell' art. 199.

70. Ci riserbiamo di aggiungere una seconda camera al tribunale civile in alcuna delle più popolate delle altre valli, ed un sostituto al regio procuratore, quando la mole degli affari ne facesse conoscere il bisogno.

71. I tribunali civili giudicheranno in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, secondo la competenza dalle leggi ordinata.

72. Giudicheranno inoltre in ultima istanza sull' appello delle sentenze de' giudici di circondario in materia civile.

73. Giudicheranno in fine della competenza tra i giudici di circondario compresi nella rispettiva giurisdizione per le materie civili, e di commercio, e delle ricuse prodotte avverso i medesimi.

74. Avverso le sentenze profferite da un tribunale civile in prima istanza potrà prodursi l' appello innanzi a quella gran corte civile nella cui giurisdizione è compresa la valle. Per tutte le altre sentenze de' tribunali civili, nei quali ha proceduto in appello, competerà il ricorso alla corte suprema di giustizia ne' casi e nel modo dalle leggi ordinato.

75. Nelle valli dove non si trovasse stabilito alcun tribunale di commercio, le funzioni di questo saranno esercitate dal tribunale civile colle regole e forme stabilite pe' tribunali commerciali.

76. Nel caso indicato nell' articolo precedente qualora nelle cause commerciali le leggi richiederanno l' intervento del ministero pubblico, ne saranno adempite le funzioni dal regio procuratore dello stesso tribunale civile.

Titolo VI. — De' tribunali di commercio.

77. In ciascheduna delle valli di Palerno, di Messina, e Trapani vi sarà un tribunale di commercio residente nel capoluogo.

78. Ci riserbiamo a seconda delle circostanze di designare altri luoghi dove crederemo necessario di stabilire altri tribunali di commercio.

79. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un presidente, di quattro giudici, di cinque supplenti, e di un cancelliere.

80. Il presidente, i giudici, ed i supplenti saranno eletti da noi sopra terne formate da' rispettivi consigli provinciali.

Saran composte le terne di negozianti, banchieri, e manifatturieri che da cinque anni almeno sieno domiciliati, ed esercitino il commercio, nel comune della residenza del tribunale.

81. I giudici ed i supplenti saranno biennali, il presidente sarà annuale, ma potrà essere confermato.

82. Nelle cause di competenza de' tribunali di commercio, nelle quali le leggi richiedono l'intervento del ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempite dall' ultimo de' giudici in ordine di elezione.

83. I tribunali di commercio ne' circondari, in cui risiederanno, conosceranno, e giudicheranno di tutte le cause dipendenti da atti di commercio così di terra, come di mare, qualunque sia il valore delle cause medesime.

84. Negli altri circondari delle valli conosceranno e giudicheranno in prima istanza le cause commerciali, il di cui valore eccederà la competenza accordata a' giudici di circondario; ed in ultima istanza quelle sulle quali abbiano i detti giudici pronunciato in prima istanza.

85. Le sentenze pronunciate da' tribunali di commercio in prima istanza, saranno inappellabili quando il valore della causa non eccederà la somma di cent' once, pari a trecento ducati, o quando le parti abbiano dichiarato in iscritto di voler essere giudicate definitivamente, e senz' appellazione.

86. Ne' casi in cui competerà l'appello, questo sarà prodotto innanzi quella gran corte civile, nella di cui giurisdizione sia compreso il tribunale, che ha profferito la sentenza, salvo il prescritto nell' art 89.

87. Avverso le sentenze inappellabili de' tribunali di commercio competerà il ricorso nella corte suprema di giustizia.

88. Nelle città di Palermo e di Messina la residenza dei tribunali di commercio s' intenderà stabilita in ciascuno de' loro circondari.

89. Ad oggetto di conservare la integrità de' privilegi del portofranco di Messina da noi confermati nell' art. 1 del nostro decreto del dì 1 settebre 1817, ci riserbiamo di provvedere con particolar decreto intorno a' legali rimedi da prodursi avverso le sentenze del tribunale di commercio, ivi residente.

90. Ogni sentenza pronunciata in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà facoltà del tribunale di farla eseguire provvisoriamente anche senza cauzione, qualora la medesima sentenza sia fondata sopra documenti autentici, non impugnati, o sopr' altra precedente sentenza di condanna non appellata.

91. I tribunali di commercio giudicheranno parimenti a' termini delle disposizioni contenute nel presente titolo le cause, che insorgeranno per contratti seguiti nelle pubbliche fiere, o mercati: salva la competenza de' giudici di circondario.

Titolo VII. — Delle gran corti criminali.

92. Ciascuna delle sette valli minori avrà una gran corte criminale residente nel capoluogo: salve le disposizioni che saranno espresse nel titolo delle gran corti civili relativamente alle valli di Palermo, di Messina e di Catania.

93. Ogni gran corte criminale sarà composta di un presidente, di sei giudici, di un regio procuratore generale, e di un cancelliere.

94. Le gran corti criminali giudicheranno in prima ed unica istanza tutte le cause di misfatti.

95. Decideranno in appello ne' casi stabiliti dalle leggi riguardo alle sentenze profferite da' giudici di circondario ne' giudizi di polizia, e correzionali.

96. Giudicheranno della competenza tra i giudici di circondario compresi nella rispettiva giurisdizione per le materie penali.

97. Nelle sue decisioni, dove s' incontri parità di voti, sarà seguita l' opinione più favorele all' imputato.

98. Avverso le decisioni delle gran corti criminali non competerà altro rimedio, che il solo ricorso alla corte suprema di giustizia.

Titolo VIII. — Delle gran corti speciali.

99. Le gran corti criminali assumeranno ne' casi stabiliti dalle leggi il titolo, e la competenza di gran corti speciali, e procederanno nel modo dalle leggi medesime prescritto.

100. Il procedimento speciale non può aver luogo, se non che previa la dichiarazione di competenza speciale da farsi dalla gran corte criminale nel modo stabilito dalle leggi di procedura ne' giudizi penali.

101. La dichiarazione di competenza speciale non potrà farsi che contra un imputato presente, contro cui sia stata ammessa l' accusa a norma delle leggi.

102. Le dichiarazioni di competenza speciale potranno impugnarsi col ricorso presso la corte suprema di giustizia nel modo, e forma, e ne' termini dalle stesse leggi stabilite.

103. Nelle decisioni delle gran corti speciali, in caso di voti, avrà luogo l' opinione più favorevole all' incolpato.

104. Le decisioni delle gran corti speciali non saranno soggette nè ad appello, nè a ricorso alla corte suprema di giustizia. Le condanna però alla morte, o a pene perpetue profferite senza l' uniformità di sei voti, saranno sottoposte alla revisione, che di officio la corte suprema dovrà farne sugli atti stessi delle cause.

105. Se dopo di essersi proceduto ad un giudizio col rito speciale, svanisse in seguito del dibattimento il reato speciale,

o la circostanza, che avea fatto procedere con questo rito; e ciò non ostante rimanesse luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, o per lo stesso reato, benchè spogliato di quella circostanza, la gran corte speciale dichiarerà di assumere il carattere di gran corte criminale, ed applicherà con tal carattere la corrispondente pena.

106. Avverso le decisioni profferite nel caso preveduto nell' articolo precedente competerà il ricorso alla corte suprema di giustizia.

107. Le gran corti speciali, dopo di aver profferite le condanne, potranno raccomandare, per motivi gravi, i condannati alla nostra sovrana clemenza, per mezzo del nostro luogotenente generale, il quale ce ne renderà informati col suo parere, ed attenderà le nostre deliberazioni.

Titolo IX. — Delle gran corti civili.

108. Ne' nostri dominî oltre il faro vi saranno tre gran corte civili. Una risiederà nella città di Palermo, e la sua giurisdizione comprenderà le valli di Palermo, di Girgenti, di Siracusa, di Trapani, e di Caltanissetta; ne risederà la seconda nella città di Messina; e la terza nella città di Catania con giurisdizione della sola valle rispettiva.

109. La gran corte civile di Palermo sarà composta di un presidente, di un vice presidente, di quattordici giudici, di due supplenti, di un regio procurator generale, di un suo sostituto, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Sarà divisa in due camere.

110. Le gran corti civili di Messina e di Catania saran composte di un presidente, di sette giudici, di due supplenti, di un regio procuratore generale, e di un cancelliere.

111. Le gran corti civili giudicheranno sull' appello delle sentenze degli arbitri, e de' tribunali civili, e di commercio: Su i conflitti di giurisdizione elevati fra più tribunali civili, o di commercio della rispettiva dipendenza, o fra più giudici di circondario posti nella giurisdizione di esse gran corti, e non soggetti allo stesso tribunale civile, e giudicheranno ancora sull' azione civile, o sia presa a parte contro i giudici di circondario, ed i tribunali civili, e di commercio o contra uno, o più componenti de' tribunali medesimi.

112. Avverso le decisioni delle gran corti civili competerà il ricorso alla corte suprema di giustizia, ne' casi e modo, e nel termine dalle leggi definito.

113. Delle due camere della gran corte civile di Palermo, la prima eserciterà giurisdizione civile, secondo le attribuzioni indicate nell' articolo 111, e l' altra eserciterà giurisdizione civile ne' soli casi di rinvio per annullamento di cause civili, che le verrà fatto dalla corte suprema di giustizia per le decisioni

della prima camera, e delle gran corti civili di Messina e di Catania,

114. La seconda camera della gran corte civile di Palermo, oltre la giurisdizione civile indicata nell' articolo precedente eserciterà ancora per la valle di Palermo le funzioni di gran corte criminale.

115. Le gran corti civili di Messina e di Catania, oltre le attribuzioni civili divisate nell' art. 111 eserciteranno parimenti le funzioni di gran corti criminali.

116. L' esercizio delle funzioni criminali commesso alla seconda camera della gran corte civile di Palermo, ed alle gran corti civili di Messina, e di Catania, non induce alterazione sul rango de' componenti delle rispettive gran corti, i quali saranno sempre considerati com' effettivi funzionari di gran corti civili.

117. Perchè gli atti criminali sieno tenuti divisi dagli atti civili, tanto la seconda camera della gran corte civile di Palermo, quanto le gran corti criminali di Messina e di Catania, avranno un cancelliere particolare per le funzioni criminali. Il suo rango e soldo sarà di cancelliere di gran corte criminale.

Titolo X. — Della corte suprema di giustizia.

118. Risederà in Palermo una corte suprema di giustizia, nella cui giurisdizione saran compresi tutti i tribunali, e tutte le gran corti, e generalmente l' intero ordine giudiziario dei nostri domini oltre il faro.

119. Sarà essa indipendente dalla corte suprema di giustizia de' nostri domini al di quà del faro, come questa la sarà da quella a' termini dell' art. 8 della nostra legge degli 11 dicembre 1816.

120. Sarà composta di un presidente, di un vice-presidente di otto consiglieri, di due supplenti, di un regio procurator generale, di un suo sostituto col titolo di avvocato generale, di un cancelliere, e di un vice cancelliere.

121. La corte suprema di giustizia è istituita per mantenere la esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le gran corti, i tribunali, ed i giudici che se ne fossero allontanati.

122. Essa giudicherà non dell' interesse de' litiganti, ma di quello delle leggi, ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze delle gran corti e de' tribunali, e de' giudici al sol' oggetto se sieno, o no conformi alle leggi.

123. Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siesi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de decreti.

124. Avverso le sentenze inappellabili de' giudici di circondario non avrà luogo il ricorso nella corte suprema di giustizia, che per solo motivo d' incompetenza, o di eccesso di potere.

125. Il prescritto nell' articolo precedente avrà anch' effetto per le sentenze profferite da' tribunali militari di terra, e di mare nel caso che il motivo d' incompetenza, o di eccesso di potere verrà dedotto da persone non militari.

126. Nelle materie civili il ricorso presso la corte suprema non sospenderà la esecuzione della sentenza, o della decisione impugnata salve l' eccezioni dalle leggi ordinate.

127. Ne' casi di annullamento di una sentenza o di decisione di un tribunale, o di una gran corte così in materia civile, come in materia penale, la corte suprema dovrà rinviare la cognizione delle cause ad un altro tribunale, o ad un' altra gran corte di egual grado; salvo ciò che sarà prescritto negli articoli seguenti.

128. Le cause civili della prima camera della gran corte civile di Palermo, e quelle delle gran corti civili di Messina e di Catania, le cui decisioni saranno state annullate dalla corte suprema di giustizia, verranno rinviate alla seconda camera della gran corte civile di Palermo.

129. Le cause criminali della seconda camera della gran corte civile di Palermo le di cui decisioni avrà annullate la corte suprema di giustizia saranno dalla medesima rinviate alla 1.ª camera della stessa gran corte civile. Le cause criminali delle gran corti civili di Messina, e di Catania, e quelle ancora delle gran corti criminali delle altre valli, saranno in caso di annullamento rinviate ad una delle gran corti criminali più vicine a quella che ha fatta la decisione.

130. Saranno rimesse al tribunale civile di Palermo le cause de' tribunali civili delle altre valli e le cause de' tribunali di commercio, le di cui sentenze saranno state annullate dalla corte suprema. Se una sentenza del tribunal civile di Palermo sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all' altra dello stesso tribunal civile.

131. Se dopo l' annullamento di una sentenza o decisione il tribunale o la gran corte, a cui la suprema corte di giustizia abbia fatto il rinvio della causa darà fuori nella stessa causa tra le parti medesime una sentenza, o decisione conforme a quella ch' è stata annullata, e tal seconda sentenza, o decisione verrà impugnata cogli stessi motivi co' quali fu impugnata la prima, sarà luogo in tal caso ad interpetrazione di legge. La corte suprema farà allora un distinto rapporto al nostro luogotenente generale, ed attenderà che da noi venga spiegato il dubbio sulla legge nelle forme prescritte dall' art. 2 della nostra legge de' 24 marzo 1817.

132. La corte suprema di giustizia pronuncierà su i conflitti di giurisdizione, che insorgano fra più gran corti civili o

criminali; fra più tribunali civili o di commercio non soggetti alla giurisdizione della stessa gran corte civile o fra più giudici di circondario non soggetti nè allo stesso tribunal civile, nè alla stessa gran corte civile.

133. Conoscerà ancora su i conflitti di giurisdizione, che insorgano fra le autorità militari di terra e di mare, e le gran corti criminali.

134. Ne' casi specificati ne' due articoli precedenti rimetterà le cause alle autorità che giudicherà competenti per la decisione nel merito.

135. Pronunzierà ancora sulle dimande di rimessione di causa da uno ad altro collegio, per motivo di sicurezza pubblica, o di legittima sospenzione nel modo e forma ordinato dalle leggi.

136. Non sarà fatto verun rinvio di cause nelle materie civili:

1. Quando l' annullamento sarà stato pronunciato per contrarietà di sentenza, o decisioni passate in giudicato fra le stesse parti, e su i medesimi punti di quistioni. In questo caso la corte suprema di giustizia annullando la seconda sentenza, o decisione, ordinerà l' esecuzione della prima.

2. Quando la sentenza, o decisione annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile. In questo caso la corte suprema di giustizia disporrà l' esecuzione della sentenza, contro la quale erasi dato luogo indebitamente all' appello.

137. Quando sia stata profferita una sentenza o decisione la quale importi infrazione di legge, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, e nessuna delle parti ne abbia reclamato nel tempo stabilito; il regio procuratore generale presso la corte suprema, avendone notizia, dovrà per interesse della legge portarne di officio la cognizione alla corte suprema.

138. Il regio procuratore generale presso la corte suprema dovrà parimenti a' termini del precedente articolo portare alla di lei cognizione quella sentenza o decisione di condanna per un fatto non qualificato dalla legge, nè per misfatto, nè per delitto, nè per contravvenzione, o per un reato per cui l' azione penale fosse prescritta, o abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima della sentenza o decisione.

139. Ne' casi preveduti ne' due preceduti articoli la corte suprema trovando sussistenti i motivi dedotti di annullamento lo pronuncierà.

140. La corte suprema pronuncierà ancora sulle dimande di annullamento che il regio procurator generale farà di officio per interesse della legge in seguito d' incarico, che ne avrà avuto dal nostro luogotenente generale.

141. Per ciò che riguarda l' interesse delle parti ne' casi

preveduti negli articoli 137, 138 e 140. Si adotteranno le seguenti disposizioni.

1. Se trattasi di cause civili, la sentenza o decisione, benchè annullata si considererà come una tacita transazione che non potrà impugnarsi.

2. Se trattasi di cause penali, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando nella sentenza o decisione annullata per violazione di legge si fosse applicata una pena erroneamente in di lui danno. Nel caso però che la pena applicabile sia maggiore della inflitta l'annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della corte suprema di giustizia si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

3. Se trattandosi di cause penali l'annullamento sia stato pronunciato per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio, e l'esecuzione del primo benchè annullato.

142. Non saranno soggette ad annullamento le sentenze, o decisioni mal motivate quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la corte suprema si limiterà a disapprovare i motivi.

143. Le decisioni della corte suprema saranno trascritte su i registri degli offici de' giudici di circondario, o de' tribunali, o delle gran corti, le cui sentenze, o decisioni saranno state annullate. Saranno ancora trasmesse in istampa a tutti i giudici di circondario a tutti i tribunali, ed a tutte le gran corti de' nostri dominî oltre il faro.

144. La corte suprema tanto nel caso, in cui pronuncierà l'annullamento sul ricorso della parte interessata, quanto se lo pronuncierà sulla requisitoria del regio procurator generale, potrà di officio elevare i mezzi di nullità non dedotti.

145. Giudicherà sull'azione civile, o sia presa a parte contro le gran corti civili, o criminali, o contra uno o più membri delle medesime.

146. Veglierà su tutti i tribunali, e su tutte le gran corti: avrà diritto di farsi rendere conto della loro condotta, e di censurarla: e giudicherà come tribunale delegato de' delitti di officio commessi da' giudici de' tribunali, e delle gran corti, o dagli esercenti il pubblico ministero presso i medesimi tribunali, e gran corti dietro l'incarico, che gliene sarà dato da noi per mezzo del nostro luogotenente generale.

147. Ne' casi preveduti nell' articolo precedente sarà nella facoltà del segretario di stato ministro esistente presso del nostro luogotenente generale di presedere alla corte suprema di giustizia.

148. Nelle cause delle gran corti criminali portati alla cognizione della corte suprema, ed in quelle delle gran corti speciali, che avrà essa rivedute di officio, potrà raccomandare

i condannati alla nostra sovrana clemenza per mezzo del nostro luogotente generale che ne darà conto a noi col suo parere, ed attenderà le nostre deliberazioni.

149. Nel mese di gennaio di ciascun anno la corte suprema rimetterà al nostro segretario di stato ministro residente nei nostri dominî oltre il faro tutte le osservazioni ch' essa avrà fatte nel decorso dell' anno pel meglioramento della legislazione. Tali osservazioni saranno inviate al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, e da lui ci saranno presentate nel nostro consiglio di stato.

150. La comunicazione tra la corte suprema, e gli altri magistrati inferiori per gli affari, che riguardano così la giustizia civile, come la giustizia penale, e la vigilanza su i magistrati medesimi, dovrà aver luogo necessariamente per mezzo della real segreteria e ministero di stato residente ne' nostri dominî oltre il faro.

Titolo XI. — De' presidenti, de' regii procuratori generali e de' regii procuratori.

151. I presidenti avranno cura di mantenere il buon ordine, e la polizia interna de' rispettivi collegi; distribuiranno gli affari, e formeranno il ruolo delle cause, intes' i regî procuratori generali, ed i regî procuratori.

152. Ne' collegî composti di due camere il presidente presederà quella dove crederà più conducente alla giustizia il suo intervento.

153. I presidenti annunzieranno o faranno annunziare dai cancellieri alla pubblica udienza le sentenze, o le decisioni profferite da' collegi rispettivi.

154. I regî procuratori generali, ed i regî procuratori esercitano il ministero pubblico, e sono nostri agenti presso la suprema corte di giustizia, le gran corti, ed i tribunali.

155. Invigileranno per l' osservanza delle leggi, e per la regolare esecuzione de' giudicati.

156. Eserciteranno il loro ministero non in via di azioni, ma in via di rimostranze, salvo i casi, ne' quali sia diversamente prescritto dalle leggi.

157. Saranno intesi necessariamente in tutte le cause, ed in tutte le quistioni concernenti;

1. L' ordine pubblico, l' interesse dello stato, della corona, de' comuni, de' pubblici stabilimenti.

2. le donazioni ed i legati fatti a beneficio de' poveri di uno, o più comuni.

3. lo stato delle persone,

4. la declinatoria di foro per incompetenza,

5. la ricusa de' giudici per parentela, ed affinità, e la remissione delle cause ad altri giudici.

6. i minori, gl' interdetti, le donne non autorizzate da' loro

mariti di stare in giudizio, ed in generale tutti coloro, che vengono rappresentati da un curatore.

7. gli assenti.

8. i militari in attività nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del regno ; e gl' incaricati di negoziazione all' estero, se non abbiano lasciato legittimo procuratore, e se la loro qualità sia riconosciuta dal collegio.

158. Potranno ancora interporre il loro ministero in tutte le cause nelle quali lo crederanno necessario. Il tribunale o la gran corte potrà interpellarli di officio.

159. Nelle materie di polizia, correzionali, o criminali oltre le funzioni loro affidate dalla presente legge, insisteranno presso i giudici di circondario, e presso le gran corti criminali per la regolarità delle forme prima del giudizio, e per l' applicazione delle leggi.

160. I regi procuratori generali presso le gran corti criminali eserciteranno l' azione penale per la punizione de' rei in conformità delle leggi.

161. Essi come regenti primari della polizia giudiziaria nella valle rispettiva avranno sotto i loro ordini gli altri funzionari di polizia giudiziaria.

162. I regi procuratori generali, ed i regi procuratori nei casi, in cui le parti non abbiano reclamato faranno rapporto al segretario di stato ministro de' giudici per eccesso de' loro poteri, e de' reati commessi nell' esercizio delle loro funzioni. Il detto segretario di stato ministro stimandolo conveniente, rimetterà alla corte suprema di giustizia per mezzo del suo regio procuratore generale il rapporto anzidetto, e gli atti che lo accompagnano. La corte suprema annullerà gli atti, se vi sarà luogo. Quando emergessero delle imputazioni contra i giudici si provvederà a norma delle leggi.

163. I regi procuratori generali, ed i regi procuratori, vegliando alla esecuzione de' giudicati secondo l' art. 155, agiranno di officio trattandosi di giudicati che interessano l' ordine pubblico : e per quelli d'interesse privato agiranno sulla istanza delle parti. In tutti i casi ordineranno a chi occorra di prestarsi agli atti opportuni, e faranno somministrare il braccio forte quando sia necessario.

164. Per l' esecuzione dell' articolo precedente ne' comuni, in cui non risede il regio procuratore, le parti s' indirizzeranno a' giudici di circondario, che ne faranno le veci.

165. I regi procuratori generali ed i regi procuratori invigileranno ancora sulla osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio de' rispettivi collegi.

166. Non prenderanno parte, nè potranno essere presenti alle deliberazioni de' collegi rispettivi. Questa disposizione non sarà applicabile al regio procuratore generale presso la corte suprema di giustizia.

167. Permetteranno l'ammessione delle carte estere, e sulla di loro negativa, le parti potranno adire la gran corte, o il tribunale rispettivo perchè risolva inappellabilmente ciò che sarà di ragione.

168. Saranno ad essi specialmente e personalmente affidate tutte le funzioni del ministero pubblico di sopra indicato. I sostituti non parteciperanno all'esercizio delle funzioni, che sotto la di loro direzione.

169. I regî procuratori presso i tribunali civili, eserciteranno continua vigilanza sulla condotta de' conciliatori, e sul modo come essi adempiono a' doveri della loro carica; gl' istruiranno de' dubbi, che potranno proporre, e gli ammoniranno nel caso, che siano trascorsi in errore.

170. Nel dare a' conciliatori le istruzioni, e gli avvertimenti si limiteranno alle vedute generali del dritto, senza mai discendere al merito particolare delle cause: e di ogni dubbio, istruzione, o avvertimento daranno conto a' regî procuratori generali presso le gran corti civili, onde ricevere, occorrendo, le superiori direzioni.

171. I regî procuratori generali presso le gran Corti criminali, ed i regî procuratori presso i tribunali civili veglieranno sulla condotta de' giudici di circondario negli oggetti della rispettiva dipendenza. Nell' ultimo mese del triennio di ciascun giudice di circondario avvertiranno con una circolare gl' individui del circondario di rimetter loro le notize delle trasgressioni in officio, che abbia potuto commettere il giudice, per inviarle al segretario di stato ministro.

172. I regî procuratori generali presso le gran Corti criminali vigileranno ancora sulla condotta de' giudici istruttori della valle rispettiva.

173. I regî procuratori generali presso le gran Corti civili veglieranno sulla condotta de' componenti de' tribunali civili, e di commercio, compresi nella giurisdizione delle rispettive gran Corti, e saran tenuti di riferire alla Corte suprema di giustizia tuttociò che scopriranno contrario all' onore, ed al bene della giustizia.

174. Il regio procuratore generale presso la corte suprema di giustizia invigilerà sulla condotta de' componenti delle gran corti criminali, e civili; e dagli abusi, che mai scoprisse, farà rapporto al nostro segretario di stato ministro.

175. La corrispondenza tra le gran corti, i tribunali, e le altre autorità costituite avrà luogo esclusivamente per l' organo de' rispettivi regî procuratori generali, e regî procuratori. Ne' tribunali di commercio non essendovi un agente permanente del pubblico ministero, la corrispondenza sarà tenuta da' rispettivi presidenti.

Titolo XII. — De' cancellieri e vice-cancellieri.

176. Presso ciascun conciliatore, giudice di circondario, o giudice istruttore, vi sarà un cancelliere.

177. Presso i tribunali civili e di commercio, le gran corti criminali e civili, e la corte suprema di giustizia, vi saranno ancora de' cancellieri secondo abbiamo disposto nella presente legge.

178. Nel tribunale civile, nella gran corte civile di Palermo, e nella corte suprema di giustizia vi saranno inoltre de' vice-cancellieri.

179. I cancellieri, ed i vice-cancellieri saranno eletti da noi.

180. Assisteranno i giudici nelle loro udienze, e nell'esercizio delle loro funzioni; e ne contrassegneranno le firme: registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito: rilasceranno le copie, e daranno corso agli affari.

181. I vice-cancellieri saranno presentati a' collegi in cui hanno luogo dal rispettivo cancelliere, il quale presenterà ancora la pianta organica della cancelleria, e la proposta de' soggetti. Per la prima elezione de' vice-cancellieri non avrà luogo la presentazione.

182. La presentazione de' vice-cancellieri sarà discussa da' collegi, i quali ne daranno conto al nostro luogotenente generale, e questi la proporrà a noi col suo parere.

La pianta delle cancellerie, e de' soldi degl' impiegati, e la di loro elezione sarà discussa da' collegi, e quindi sottoposta all' approvazione del nostro luogotenente generale.

Titolo XIII. — De' patrocinatori, e degli avvocati.

183. Presso la corte suprema di giustizia, le gran corti, ed i tribunali civili vi sarà un determinato numero di patrocinatori da nominarsi da noi sulle proposte de' collegi, cui dovranno essere addetti.

Que' patrocinatori che saranno addetti ad una corte superiore, potranno esercitare le di loro funzioni presso le altre corti, e tribunali inferiori.

184. I patrocinatori avranno il dritto esclusivo di fare tutti gli atti decorrenti alla istruzione del processo, alla pronunciazione ed esecuzione delle sentenze o decisioni presso i collegi cui saranno addetti.

185. Niuno potrà comparire in giudizio avanti i collegi, senza il ministero di un patrocinatore.

186. I patrocinatori saranno responsabili de' pregiudizi, che per loro fatto, od emissione derivassero alle parti, come pure de' depositi, e delle carte che verranno loro affidate.

187. Presso la corte suprema, le gran corti, ed i tribunali civili vi sarà un albo; nel quale verranno iscritti tutti gli avvocati.

188. Un decreto particolare determinerà la formazione degli albi enunciati nel precedente articolo, come ancora i doveri degli avvocati, ed il modo secondo il quale verranno nominati.

189. Alcuno non potrà essere patrocinatore se non è licenziato in dritto, nè potrà essere avvocato, se non è laureato in dritto in una delle università del nostro regno delle due Sicilie.

Titolo XIV. — Degli uscieri.

190. Press'ogni giudice di circondario, ogni giudice istruttore, ed i rispettivi collegi vi sarà un numero determinato di uscieri, che saranno eletti da noi.

191. Essi presteranno il servizio personale presso le corrispondenti autorità e nelle pubbliche sedute delle medesime dovranno mantenere l'ordine, e la regolarità.

192. Intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze, e le decisioni, pubblicheranno ed affiggeranno gli avvisi ed altri atti giudiziarî, eseguiranno le perquisizioni i sequestri, e gl'inventarì giudiziali: proclameranno le offerte che verranno fatte nelle vendite a pubblico incanto: e faranno tutti gli atti, che saranno necessarî per costringere le parti alla esecuzione de' giudicati.

193. In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali potranno gli uscieri chiamare in loro soccorso la forz'armata.

194. Presso i conciliatori non vi saranno uscieri: ma a ciascun conciliatore sarà addetto un servente del comune per esercitarne le funzioni.

Titolo XV. — Del numero de' votanti necessarii in ciascun collegio, e de' supplenti.

§. 1. — Della corte suprema di giustizia.

195. — 1.° La corte suprema di giustizia deciderà col numero di nove votanti salvo l'eccezioni dalle leggi ordinate.

2.° In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento i consiglieri mancanti saranno rimpiazzati da due consiglieri supplenti: quando occorresse un solo rimpiazzo saranno i due supplenti chiamati dal presidente alternativamente.

§. 2. — Gran corti civili.

196. 1. Ogni gran corte civile, o camera deciderà col numero di sette votanti.

2.° Nel caso di assenza, o di altro legittimo impedimento i giudici saranno rimpiazzati da due supplenti, i quali saranno chiamati alternativamente dal presidente, quand'occorresse un solo rimpiazzo.

3.° Delle due camere della gran corte civile di Palermo una sarà preseduta dal presidente a sua scelta, e l'altra dal vice-presidente. Il presidente però non potrà intervenire nella seconda camera quando essa tratterà le cause civili di rinvio della prima annullate dalla corte suprema, nè interverrà nella prima camera, dove questa conoscerà le cause criminali rinviate dalla corte suprema, sempre che si sia trovato a presedere all' una, o all'altra camera, nella decisione civile o criminale ch' è stata annullata.

4. Lo stesso avrà luogo pel vice-presidente, che avrà preseduto in una delle due camere ne' casi indicati nel numero precedente.

5. Ove interverrà il presidente, o il vice presidente, ed i giudici sieno tutti presenti, il giudice meno antico in ordine di elezione sarà tenuto di ritirarsi, purchè non sia relatore, nel qual caso si ritirerà il meno antico, che lo precede immediatamente.

§. III. — Gran corti criminali.

197. — 1.° Ogni gran corte criminale deciderà col numero di sei votanti. Ma nelle cause di polizia, e correzionali, che conoscerà in via di appello sulle sentenze de' giudici di circondario, pronuncierà con quattro voti: e salve ancora l' eccezioni dalle leggi ordinate.

2. Se trovandosi la gran corte criminale convocata per conoscere di un misfatto, rilevasse nel corso del dibattimento di non essere l' accusato colpevole, che di reato punibile con pena di polizia, o correzionale, dovrà pronunciare tale pena senza ridursi al numero di quattro. Se però tal circostanza venisse rilevata in qualunque altro periodo della istruzione, la gran corte dovrà inviare la causa al giudice competente.

3. Ove intervenga il presidente, ed i giudici sieno tutti presenti, il giudice meno antico in ordine di elezione, sarà tenuto di ritirarsi purchè non sia il relatore, nel qual caso si ritirerà il meno antico, che lo precede immediatamente.

4. Mancando il numero de' votanti interverranno a supplirlo i giudici del tribunale civile i primi in ordine di elezione, dopo di essi il regio procuratore, e finalmente il presidente dello stesso tribunale civile. In ogni caso però il numero de' componenti del tribunale civile, che interverranno nelle gran corti criminali non potrà essere maggiore di due. Lo stesso si eseguirà per la seconda camera della gran corte civile di Palermo, e per le gran corti civili di Messina e di Catania, allorchè funzioneranno da gran corti criminali

§. IV. — Gran corti speciali.

198. — 1. Le gran corti speciali decideranno col numero di otto votanti: questo numero si formerà aggiungendo a' giudici criminali prima il regio procuratore del tribunale civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale per ordine di elezione; purchè non intervengano nelle gran corti speciali più di tre componenti del tribunale civile.

2. Nelle condanne a morte, o a pene perpetue da profferirsi dalle gran corti speciali dovrà concorrere l' uniformità di sei voti fra gli otto, perchè non abbia luogo la revisione di officio presso la corte suprema di giustizia a tenore dell'articolo 104.

3. L' uniformità di sei voti fra gli otto indicata nel numero precedente sarà solamente necessario nell' applicazione della pena, e non già nella dichiarazione del fatto.

§. V. — Tribunali civili.

199. — 1. Ogni tribunale civile pronuncierà le sue sentenze col numero di tre votanti. Ciascuna delle camere del tribunale civile di Palermo potrà pronunziare co' quattro votanti, che le rimangono addetti per la spedizione degli affari civili.

2. I giudici del tribunale civile saranno suppliti dal giudice di circondario, residente nel capoluogo della valle, ed in di lui mancanza dal suo supplente. Nelle città di Palermo, di Messina, e di Catania dov' esistono più giudici di circondario, il nostro luogotenente generale sceglierà tra essi quelli, che dovranno prestare il servizio di supplenti ne' rispettivi tribunali civili, assegnandone una a ciascuna camera di quello di Palermo, ed uno a ciascun tribunale civile di Messina e di Catania.

3. Generalmente nella stessa sentenza di un tribunale, o di una camera non potrà votare più di un giudice di circondario.

4. Quando nel tribunale civile non potrà compiersi il numero legale di tre votanti nè con tre giudici ordinari, nè con due ordinari ed il giudice di circondario o il suo supplente, interverrà allora a compiere tal numero l' altro giudice di tribunale civile destinato alle funzioni d' istruttore nel distretto dove risiede il tribunale medesimo. Per regolarsi un tale intervento in modo che non rechi danno alla giustizia distraendo l' istruttore dalle sue funzioni si combineranno di accordo il presidente, ed il regio procuratore del tribunale civile col regio procurator generale della gran corte criminale.

5. Delle due camere del tribunale civile di Palermo una sarà preseduta dal presidente a sua scelta, e l' altra dal vicepresidente, ciascuno di essi poi non potrà intervenire in quella camera, cui saranno inviate in caso di annullamento le sentenze dell' altra, quando sia intervenuto nella sentenza annullata.

§. VI. — Tribunali di commercio.

200. — 1. I tribunali di commercio pronuncieranno col numero di cinque votanti.

2. In caso di assenza o di altro legittimo impedimento i giudici mancanti saranno impiazzati da' supplenti per turno.

3. I tribunali civili, nel caso che facciano le veci dei tribunali di commercio ne' luoghi dove questi non esistono, pronuncieranno le loro sentenze col numero ordinario di tre votanti: salvo il prescritto nel num. 1.° dell' articolo precedente, circa il numero de' votanti nelle camere del tribunale civile di Palermo.

§. VII. — Presidenti, regii procuratori generali, e regii procuratori.

201. — 1. I presidenti in caso di assenza. o di altro legittimo impedimento saranno suppliti da' vice-presidenti ne' collegi, dove i medesimi esistono: e dove o non esistono, o siano legittimamente impediti, assumeranno le loro veci i giudici più anziani in ordine di elezione.

2. I regi procuratori generali, ed i regi procuratori nel caso di sopra indicato saranno suppliti da' sostituti, ed in di loro mancanza dall' ultimo de' consiglieri, o giudici in ordine di elezione: purchè il ministro di stato de' domini oltre il faro non creda di destinare a tale incarico altro consigliere o giudice dello stesso collegio.

§. VIII. — Giudici istruttori.

202. — 1. Il giudice istruttore verrà supplito dal giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto.

2. Nelle città di Palermo, di Messina, e di Catania, saranno destinate dal nostro luogotenente generale i supplenti al giudice istruttore tra i rispettivi giudici di circondario nelle dette città residenti, tenendosi presente il disposto nel numero 2.° dell' art. 199.

§. IX. — Giudici di circondario e conciliatori.

203. — 1. Ogni giudice di circondario avrà un supplente scelto e confermato in ogni triennio tra i proprietari residente nel comune capoluogo: e dove nel capoluogo non si traveranno de' soggetti abili, la scelta del supplente si farà fra i proprietari domiciliati ne' comuni più vicini del circondario.

2. In caso che il giudice di circondario, ed il suo supplente saranno legittimamente impediti, il presidente, ed il regio procurator generale della gran Corte criminale di accordo col presidente, ed il regio procuratore del tribunale civile, de-

stineranno provvisoriamente un soggetto abile e probo tra gli abitanti del capoluogo del circondario per assumerne le interine funzioni. Il detto regio procurator generale ne darà subito conto al ministero di stato de' nostri domini oltre il faro.

3. I conciliatori saranno suppliti dal sindaco, ed in qualunque caso di suo legale impedimento dal secondo eletto de' rispettivi comuni. Nelle città di Palermo, di Messina e di Catania saranno suppliti da' senatori addetti alle rispettive sezioni o quartieri ed in loro mancanza da' loro aggiunti.

§. X. — Conciliatori ed uscieri.

204. — 1. Ogni cancelliere di giudice di circondario avrà un sostituto, che supplirà le sue veci in ogni caso di assenza od impedimento. Il sostituto sarà eletto dallo stesso giudice sulla proposta del cancelliere, e coll' approvazione del regio procuratore generale della gran corte criminale, e del regio procurator del tribunale civile della valle. Pendente quest' approvazione il giudice è autorizzato a farlo mettere in esecuzione.

2. Quando venisse a vacare la piazza di cancelliere del giudice di circondario, i suddetti regi procuratori, destineranno di accordo interinamente, e fino alla elezione del nuovo cancelliere, un idoneo soggetto per sostenerne le funzioni: di che il regio procurator generale presso la gran corte criminale darà subito contro al ministero di stato de' nostri domini oltre il faro.

3. I cancellieri de' giudici istruttori in caso di legittimo impedimento saranno suppliti ne' capoluoghi delle valli da uno degl' impiegati nella cancelleria della gran corte criminale, da destinarsi dal presidente, e dal regio procurator generale presso la medesima: e negli altri distretti dal cancelliere del giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto, o da colui che ne fa le veci.

4. Presso le cancellerie de' collegi giudiziari vi saranno de' sostituti a' cancellieri. Ne' collegi ov' esistono i vice cancellieri, questi suppliranno a tutte le funzioni de' cancellieri, in caso di loro impedimento, ed i sostituti rimpiazzeranno questi ultimi nelle udienze solamente. Dove non esistono i vice cancellieri, i sostituti suppliranno a tutte le funzioni de' cancellieri impediti.

5. Nelle gran corti criminali, dove contemporaneamente più giudici procedono ad atti istruttori, oltre de' sostituti vi saranno ancora de' commessi, non più di tre per ogni gran corte, i quali commessi avranno la facoltà di presenziare gli atti di istruzione de' giudici. I sostituti ed i commessi saranno scelti da' presidenti, e da' regi procuratori de' rispettivi collegi fra gl' impiegati delle cancellerie de' collegi medesimi.

6. In caso che manchi qualche usciere presso un giudice

di circondario, il regio procuratore generale presso la gran corte criminale, ed il regio procuratore presso il tribunale civile della valle, destineranno idoneo soggetto a supplirne le funzioni interinamente: ed il regio procuratore generale ne darà subito conto al ministero di stato de' nostri domini oltre il faro.

Titolo XVI. — Del grado e del soldo de' componenti l' ordine giudiziario.

205. I conciliatori saranno considerati come parte de' rispettivi corpi municipali, e ne avranno le onorificenze prendendo posto immediatamente dopo i sindaci nelle città di Palermo, di Messina e di Catania avranno lo stesso grado de' giudici di circondari, o quartieri, e prenderanno rango fra loro per antichità di servizio.

206. I presidenti, ed i regi procnratori de' tribunali civili saranno giudici delle gran corti criminali in commessione.

207. I presidenti ed i regi procuratori generali delle gran corti criminali saranno giudici delle gran corti civili in commessione.

208. I presidenti, ed i regi procuratori generali delle gran corti civili saranno consiglieri della suprema corte di giustizia in commessione.

209. I componenti dell' ordine giudiziario qui sotto indicati saranno pagati dalla nostra real tesoreria generale all' infuori dei giudici di circondario, i quali saran pagati da' rispettivi comuni secondo la quota che sarà fissata per mezzo del ministero degli affari interni.

210. Il soldo annuale de' componenti dell' ordine giudiziario è fissato nel seguente modo, e sarà pagato a rate mensuali

Giudici di Circondario.

		Once	Ducati
Di prima classe.	Annue	160.	480
Di seconda classe		100.	300
Di terza classe		80.	240

Tribunali civili.

	Once	Ducati
Vice-presidente	320	960
Sostituto al regio procuratore	320	960
Giudice	300	900
Giudice istruttore	300	900
Giudice civile esercente le funzioni d' istruttore nel distretto capoluogo della valle	320	960
Cancelliere compreso quello del giudice istruttore	133	400
Vice cancelliere	120	360

Gran corti criminali.

Giudice	433,10.	1300
Cancelliere	200	600

Gran corti civili.

Vice presidente	533,10.	6000
Sostituto al regio procuratore generale	533,10.	1600
Giudice	500	1500
Cancelliere	240	720
Vice cancelliere	200	600

Corte suprema di giustizia.

Presidente	1333,10.	4000
Regio procuratore generale	1333,10.	4000
Vice presidente	866,20.	2600
Avvocato generale	866,20.	2600
Consigliere	833,10.	2600
Cancelliere	600	1800
Vice cancelliere	266,20.	800

211. Con nostro particolar decreto ci riserbiamo di provvedere ad una giusta indennità per i supplenti delle gran corti civili, e della corte suprema di giustizia, quando non siano d'altro ufizio giudiziario, o amministrativo provveduti.

212. I giudici delle gran corti criminali destinati alle funzioni di presidenti, e di regi procuratori di tribunali civili godranno, durante l'esercizio di una tale commessione, oltre del soldo loro assegnato, di un annuo soprassoldo di once trentatrè, a tarì dieci, pari a ducati cento.

213. I giudici delle gran corti civili, ed i consiglieri della corte suprema di giustizia destinati rispettivamente alle funzioni di presidenti, e di regi procuratori generali presso le gran corti criminali, o civili godranno, durante l'esercizio di una tale commessione, oltre il soldo loro assegnato, di un'annuo soprassoldo di once sessantasei e venti tarì, pari a duecento ducati.

214. Sarà annessa alla piazza di presidente della corte suprema di giustizia un'annua pensione di once seicento sessantasei e venti tarì pari a duemila ducati, pagabile parimenti dalla nostra tesoreria generale. Sarà similmente annessa alla piazza di presidente della gran corte civile residente in Palermo un'annua pensione di cent'once, pari a ducati trecento.

215. I giudici del tribunale civile, e della gran corte civile di Palermo riceveranno, oltre del soldo, ed a titolo d'indennità, l'annua somma di cent'once pari a trecento ducati.

216. Il presidente, il vice presidente, il regio procuratore del tribunale civile di Salerno, ed il suo sostituto godranno egualmente a titolo d'indennità l'annua somma di cent'once, pari a trecento ducati.

217. Oltre gli averi stabiliti ne' precedenti articoli, tutti coloro che saranno promossi nella prima provvista del personale del novell'ordine giudiziario i quali nel passato sistema; siano stati togati perpetui, o giudici delle gran corti, o del concistoro godranno per particolar considerazioni nella nuova carica, ed a titoloio di gratificazione personale un'annua indennità non maggiore del quinto del loro soldo semplice.

218. I conciliatori, a norma dell'articolo 16 della presente legge, non avranno alcun soldo, essendo le loro funzioni puramente onorifiche, e servendo queste ad essi di merito per ottenere pubblici impieghi.

219. Sono ancora meramente onorifiche le funzioni de' componenti i tribunali di commercio.

Si accorda solamente a titolo d'indennità a' componenti i tribunali di commercio di Palermo, di Messina, e di Trapani per ogni giorno, in cui il tribunale terrà udienza pubblica; un *gettone* d'intervento del valore di venti tarì, pari a ducati due per ciascun giudice, e di trenta tari, pari a ducati tre, pel presidente.

220. L'importo di tai gettoni sarà pagato dalla nostra tesoreria generale sopra di ordinativi del segretario di stato ministro, in vista degli stati mensuali d'intervento, che gli saranno trasmessi da' rispettivi presidenti.

221. I cancellieri de' tribunali di commercio godranno dell'istesso soldo assegnato a' cancellieri de' tribunali civili.

222. Tutti i componenti dell'ordine giudiziario non potranno sotto pena di essere accusati come prevaricatori, ricevere o esigere dalle parti regali, o somm'alcuna sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, salvo il disposto dalle leggi per le indennità per motivo di vacazione.

223. In conseguenza restano aboliti tutti i dritti di giustizia di qualsivoglia natura; che si sono riscossi nel passato sistema giudiziario; come di missioni sopra i processi; divisi sopra tutte le scritture, relazioni, calcoli e simili; di candele, di provvisioni, o sia *Ius Decretis*, e di esecuzione di ordini esecutivi sopra istrumenti, mandati ec. ed ogni altro lucro, od emolumento sotto nome di propina, e sotto qualsivoglia altro titolo di consuetudine tollerata.

TIT. XVII. Disposizioni generali.

224. L'esercizio del potere giudiziario sarà affidato alle sole giurisdizioni autorizzate colla presente legge, e tra i limiti delle rispettive attribuzioni.

225. L'ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun'altra autorità potrà frapporre ostacolo, o ritardo all'esercizio delle funzioni giudiziarie, o alla esecuzione de' giudicati.

226. Tutti, senza distinzione, o privilegio, saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme de' giudizj, salvo ciò ch'è disposto dalle leggi per lo contenzioso amministrativo, e per la repressione de' delitti militari.

227. Niuno potrà essere privato di una proprietà, o di alcuno de' dritti, che le leggi gli accordano, se non se per effetto di una sentenza o decisione passata in giudicato.

228. I giudici non potranno pronunciare per via di disposizioni generali, o di regolamento.

229. I giudici, i tribunali, e le gran Corti non potranno impedire nè sospendere l'esecuzione delle leggi, e de' decreti.

230. Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative nè citare direttamente, ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere i conflitti tra le autorità giudiziarie, ed amministrative. Ci riserbiamo di stabilire il modo come dirimersi tali conflitti.

231. I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, di oscurità o d'insufficienza delle leggi. Nelle materie criminali, correzionali, e di polizia non potranno pronunciare altre pene, che quelle determinate dalle leggi, e ne' soli casi dalle medesime stabiliti.

232. Per ritardata, o denegata giustizia si ricorrerà al tribunale, o alla gran Corte immediatamente superiore.

233. I giudici non potranno ordinare l'arresto di ciascun cittadino, nè farlo ritenere in carcere, che ne' soli casi e ne' modi dalle leggi prescritti.

234. I giudici saranno inamovibili dopo tre anni di lodevole esercizio in uno de' collegj giudiziarj a contare dalla data detta loro elezione. Dopo questa epoca riceveranno il decreto di elezione a vita; e quindi non potranno esser privati dalle loro funzioni, che in effetto di un formale giudizio.

235. I giudici anche eletti a vita potranno essere traslocati.

236. Tutte le sentenze e tutti gli atti giudiziarj saranno scritti in italiano.

Le sentenze e le decisioni dovranno esser motivate nel fatto e nel dritto.

237. Le forme e l'ordine da osservarsi ne' giudizj saranno rego-

late a norma del prescritto nelle leggi del nostro codice sulla procedura civile e criminale.

238. Saranno proibite a tutti i funzionarj dell'ordine giudiziario, compresi i cancellieri ed i vicecancellieri, di sindaco, di primo e secondo eletto, d'intendente, di sottintendente, di consigliere o di segretario generale d'intendenza, di consigliere provinciale, e di qualunque impiego amministrativo; come ancora di notajo, di ricevitore di dazj, di usciere, di patrocinatore, o di avvocato anche fuori del loro collegio.

239. È ancora proibito a' medesimi di esser arbitri, e di accettare amministrazioni o tutele, all'infuori di quelle deferite dalle leggi.

240. I funzionarj suddetti sono obbligati a residenza. Non possono allontanarsene se non sotto le condizioni che saranno prescritte in un regolamento particolare.

241. Tutti i funzionarj dell'ordine giudiziario senz'alcuna eccezione saranno eletti con nostri reali decreti.

242. Ci riserbiamo di manifestare le nostre intenzioni sul sistema delle spese relative all'amministrazione della giustizia.

243. Niuno potrà essere consigliere nella Corte suprema di giustizia o regio procurator generale presso la medesima, se non avrà l'età di quarant'anni compiti. Basterà l'età di trent'anni compiti per esservi avvocato generale, o cancelliere, o vicecancelliere.

244. Per poter essere giudice di gran Corte civile o criminale basterà aver compita l'età di trent'anni. Basterà averne compiti venticinque per poter essere giudice di tribunale civile o di circondario, membro o supplente di tribunale di commercio, cancelliere o vicecancelliere di qualunque grado; escluso quello della Corte suprema, giusta il precedente articolo.

245. Nessuno potrà essere giudice, consigliere, regio procurator generale o regio procuratore, se non abbia ottenuto la laurea in giurisprudenza in una delle università del nostro regno delle due Sicilie.

246. L'ascendente, ed il discendente, i fratelli, lo zio ed il nipote, i cugini in primo grado e gli affini ne' gradi medesimi non potranno essere simultaneamente addetti allo stesso collegio in qualsivoglia grado e qualità.

247. Nessuno potrà essere giudice di gran Corte criminale, se prima non abbia esercitato le funzioni di giudice presso un tribunale civile; nessuno potrà essere giudice di gran Corte civile, se prima non abbia esercitato le funzioni di giudice presso una gran Corte criminale: e finalmente nessuno potrà essere consigliere della Corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitato le funzioni di giudice presso una gran Corte civile.

248. Ci riserbiamo di dispensare alle condizioni prescritte negli articoli 243, 244, 247, nel solo caso in cui concorra un merito sommamente distinto nell'individuo che ci piacerà di promuovere.

249. I presidenti, vice-presidenti, regj procuratori generali, regj

procuratori ed i loro sostituti, i consiglieri della Corte suprema di giustizia, i giudici delle gran Corti civili e criminali, e de' tribunali civili e di commercio, vestiranno la toga nell'esercizio delle loro funzioni, e nelle pubbliche cerimonie.

250. I giudici di circondario, i cancellieri ed i vice-cancellieri de' collegj avranno l'onore della mezza toga. Il solo cancelliere della Corte suprema di giustizia ed i giudici di circondario della città di Palermo vestiranno la toga intera.

251. I cancellieri de' giudici di circondario, e gli uscieri presso tutte le giurisdizioni stabilite colla presente legge vestiranno nell'esercizio delle loro funzioni l'abito nero completo.

Gli uscieri porteranno inoltre in mano una bacchetta nera.

252. L'organizzazione dell'ordine giudiziario ne' nostri dominj oltre il faro, secondo il modo determinato della presente legge, avrà la sua esecuzione nel dì 1 di settembre del corrente anno. A contare da tal giorno cesserà l'esercizio delle provvisorie commessione giudiziarie e di qualunque autorità conservata provvisoriamente in vigore, giusta la nostra legge del dì 22 dicembre 1818.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere e segretario di Stato ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro ministro cancelliere del regno delle due Sicilie, è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE NEI DOMINJ AL DI QUA' DEL FARO.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; veduta la legge de' 29 maggio 1817 sull'ordinamento giudiziario pe' reali dominj al di qua del faro; vedute le leggi di procedura ne' giudizj civili, e ne' giudizj penali; in conseguenza di sovrana autorizzazione; ha determinato e determina il seguente regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie in questa parte de' reali dominj.

TIT. I. De' conciliatori.

Art. 1. I conciliatori, allorchè daranno udienza nelle proprie case, dovranno tenerne le porte aperte. Tali udienze, a norma di ciò che è prescritto nell'articolo 2 delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*, saranno pubbliche ne' giudizj, e potranno rendersi segrete nelle conciliazioni. Questa disposizione non importa la menoma alterazione a quello ch'è prescritto nell'articolo 1 delle leggi anzidette sul numero delle udienze del conciliatore nella casa comunale.

2. I due registri, ossia libri ordinati coll'articolo 6 delle divisate leggi di procedura saranno in carta semplice.

3. Il registro, ossia libro de' conciliatori addetto alle conciliazioni ed a' compromessi conterrà tutti gli atti relativi alle une ed agli altri, quantunque la somma cui gli stessi han rapporto, sia maggiore di ducati sei.

4. I processi verbali di conciliazione eccedenti i ducati sei, e le sentenze deffinitive de' conciliatori saranno scritti in doppio originale, su quello cioè de' registri, ossia libri destinati a riceverli dall'articolo delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*, e su' fogli volanti. La formalità della registrazione sarà apposta su questi fogli volanti, de' quali in fine di ogni anno saran formati due fascicoli numerati e cifrati dal conciliatore, uno cioè delle sen-

tenze diffinitive, e l'altro de' processi verbali di conciliazione. Della formalità della registrazione dell'atto sarà fatta menzione sull'altro originale che si contiene ne' libri de' conciliatori.

5. Gli atti di conciliazione o compromesso eccedenti ducati sei soggetti al bollo, saranno scritti su carta bollata che verrà somministrata dalle parti.

6. Non sono soggette al pagamento della registrazione le sentenze diffinitive de' conciliatori, e le spedizioni delle medesime, anche quando per la condanna alle spese eccedano la somma di ducati sei.

7. Allorchè un conciliatore crede doversi astenere dal giudicare, è obbligato di sentire le parti contendenti pria di dar fuori l'atto col quale dichiara il suo *scrupolo*.

8. I motivi di ricusa, de' quali parla in generale l'articolo 63 delle *leggi di procedura ne' giudizj civili*, sono quelli che trovansi enunciati nell'articolo 147 delle stesse.

9. Per la esecuzione delle sentenze de' conciliatori non occorre alcun mandato o precetto preventivo.

10. Nel caso preveduto dall'articolo 4 delle leggi anzidette, il conciliatore potrà far seguire l'arresto di colui che disturba l'udienza, non solo nel luogo ove egli amministra giustizia, ma anche fuori di esso, qualora il delinquente siasi messo in fuga.

11. È vietato a' cancellieri de' conciliatori ed a' servienti di esigere per loro dritti alcuna somma che non sia espressamente stabilita nella tariffa de' 31 di agosto 1819, e per atti diversi da quelli ivi enunciati.

12. Sono applicabili agli officj de' conciliatori le disposizioni contenute negli art. 867 ad 873, 887, 888, 890, 892, 895, 897, 906, 908 e 911 di questo regolamento.

TIT. II. De' giudici di circondario.

CAP. I. Del modo di rimpiazzare o supplire i giudici di circondario ed i loro supplenti.

13. Il giudice di circondario ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento sarà rimpiazzato dal supplente del capoluogo del circondario.

14. Nel caso di simultanea mancanza del giudice e del supplente del capoluogo di un circondario, saranno eseguite le prescrizioni contenute nel real decreto de' 16 dicembre 1823.

15. I supplenti del giudice di circondario residenti ne' comuni non capoluoghi ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento, saranno rimpiazzati nelle funzioni di uffiziali della polizia giudiziaria da coloro ch'esercitano ne' rispettivi comuni le funzioni di primo eletto: le altre funzioni di questi supplenti rientreranno nella giurisdizione del giudice di circondario.

16. Ne'casi di lunga assenza, mancanza o altro impedimento non breve di un giudice di circondario o del suo supplente, il proccurator generale del re presso la gran corte criminale della provincia dovrà renderne immediatamente informato il segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni, qualora non sia stato preventivamente assicurato il servizio del giudicato.

CAP. II. Della norma da tenersi ne' casi di ricusa o di altro impedimento a pronunziare del giudice di circondario e del suo supplente nel capoluogo.

17. La disposizione dell'articolo 14 di questo regolamento è parimente applicabile ne' giudizj particolari, sieno civili, sieno correzionali o di polizia: 1.° nel caso in cui manchi il giudice, ed il supplente sia impedito pe' motivi di ricusa espressi nell'articolo 147 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*, e nell'articolo 498 *delle leggi della procedura ne' giudizj penali*; 2.° nel caso in cui manchi il supplente, e pe' motivi anzidetti il giudice sia impedito; 3.° nel caso finalmente in cui non manchi nè il giudice, nè il supplente, ed entrambi sieno impediti a ragion de' cennati motivi di ricusa. In tutti questi casi, sarà rispettivamente adita l'autorità del tribunale civile o della gran corte criminale che, versando sull'oggetto, provvederà, essendone il caso, al rinvio delle parti ad altro giudice secondo le norme fissate nel real decreto de' 16 dicembre 1823.

18. Qualora esistano il giudice ed il supplente, ed il primo di essi per motivi di ricusa si trovi impedito a procedere, emessa ne sarà la corrispondente dichiarazione d'impedimento, avrà luogo la disposizione compresa nell'articolo 13, senzachè occorra adire il tribunal civile o la gran corte criminale.

CAP. III. Delle udienze de' giudici di circondario.

19. Sull'ingresso principale della casa che l'autorità competente avrà destinata per le udienze del giudice di circondario, dovrà tenersi sempre affissa una tabella colla iscrizione: *sede del giudicato del circondario di . . . .*

20. I giudici di circondario in tutti i casi ne' quali daranno udienza nelle proprie abitazioni, dovranno preventivamente avvertirne il pubblico, mediante affisso che sarà collocato all'ingresso della cancelleria del giudicato.

21. Nelle pubbliche udienze i giudici di circondario dovranno vestire l'abito che loro è dalla legge accordato.

22. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a' cancellieri de' giudici di circondario.

23. I giudici di circondario dovranno far menzione sul *primo*

foglio di udienza, di cui sarà parlato negli articoli seguenti, dell'ora nella quale daran principio a ciascuna udienza, e di quella nella quale vi daranno compimento.

24. I giudici di circondario dovran fissare i giorni ne' quali ordinariamente si occuperanno del disbrigo de' giudizj correzionali e di polizia, e quelli ne' quali tratteranno le cause civili e gli affari appartenenti a quella parte di giurisdizione onoraria e volontaria ch'è loro affidata. Eglino dovranno fissare altresì l'ora nella quale daran principio all'udienza pubblica.

25. La distribuzione de' giorni e la fissazione dell'ora prescritta nell'articolo precedente sarà compresa in un elenco che verrà diviso in due parti. Di esse la prima sarà destinata agli affari civili e di giurisdizione onoraria e volontaria, e l'altra agli affari correzionali e di polizia.

26. Questo elenco sarà formato in doppio originale e sottoscritto dal giudice del circondario. Uno di essi rimarrà affisso alla porta della sala destinata alla pubblica udienza del giudicato, e l'altro alla porta della cancelleria dello stesso. Altrettanto sarà praticato in caso di alcuna riforma o variazione nell'elenco anzidetto.

27. La formazione dell'elenco ordinata nell'articolo 24 di questo regolamento essendo particolarmente diretta a fissare la distribuzione del lavoro de' giudici di circondario, ed a far conoscere a' privati i giorni ne' quali possono con maggiore facilità adirne l'autorità, non esonera i giudici di circondario dall'obbligo di procedere, sempre che il bisogno lo esige, di officio o a richiesta delle parti al disimpegno delle loro funzioni anche in giorni diversi da quelli assegnati nell'elenco anzidetto.

28. Nelle cause civili è vietato alle parti di citare all'udienza de' giudici di circondario per giorni diversi da quelli indicati nell'elenco.

29. Sono eccettuati dalla regola fissata nell'articolo precedente i casi di urgenza, quelli cioè ne' quali il giudice avrà abbreviato i termini, o permesso di citare anche per lo giorno e per l'ora che sarà da esse indicata.

30. Sono applicabili a' giudicati di circondario le disposizioni contenute nella sezione III, capitolo VII, titolo III di questo regolamento relativamente alla polizia delle udienze.

CAP. IV. *Della istruzione e delle sentenze.*

SEZ. I. Della istruzione e delle sentenze in materia civile.

31. Gli articoli 186, 187, 193, e 197 di questo regolamento sono applicabili agli atti in materia civile di competenza de' giudici di circondario.

32. Nel caso di contravvenzione all'articolo 193 i giudici di circondario per gli atti appartenenti alle cause di loro competen-

za, potranno pronunziare contro la parte che ha trasgredito i suoi doveri, per le carte che ne saranno state scritte, una multa non minore di cinque carlini, nè maggiore di tre ducati.

33. Nelle udienze destinate al disbrigo delle cause civili i giudici di circondario dovranno prima trattar quelle per le quali avranno abbreviato i termini, o permesso di citare a giorno ed ora fissa, ed indi si occuperanno delle altre.

34. Le cause che per un accidente qualunque non avran potuto trattarsi in quella udienza per la quale le parti trovansi citate, saranno di dritto rinviate alla seguente udienza, senza che vi sia bisogno di altro atto o citazione.

35. I giudici di circondario avranno cura di decidere le cause, per quanto è possibile, all'istante ed all'udienza. Potranno però, ove il credono necessario, farsi rimettere dalle parti i documenti e le carte giustificative dei loro dritti, e quindi pronunziare la sentenza nella medesima udienza o al più tardi nella seguente.

36. Nel caso preveduto nell'ultima parte dell'articolo precedente dovrà farsi menzione nel primo *foglio di udienza* della rimessa che le parti avran fatto delle loro carte.

37. In ogni giudicato di circondario vi saranno per le materie civili due *fogli di udienza*. Il primo di essi sarà detto *primo foglio* o *processo verbale di udienza*; il secondo sarà chiamato *secondo foglio di udienza*, ovvero *minutario delle sentenze*.

38. Il primo foglio di udienza sarà un libro in carta semplice nel quale dovranno scriversi con numero d'ordine progressivo tutte le dispositive delle sentenze preparatorie, interlocutorie e diffinitive, gli atti che non debbono nè spedirsi nè registrarsi, ed il solo risultamento di qualunque altro atto che sarà fatto alla udienza, relativo a ciascuna causa di cui potrà occorrere la registrazione o la spedizione.

39. Il libro destinato al primo foglio di udienza sarà rinnovato in ogni dì primo di gennajo.

40. I libri per uso di primo foglio di udienza de' giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' distretti saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e cifrati in ciascuno di essi dal proccuratore del re presso il tribunal civile della provincia, o da uno de' suoi sostituti. Una tale numerazione e cifra su i libri per uso di primo foglio di udienza degli altri giudici di circondario sarà adempiuta da' giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' rispettivi distretti.

Quando nel capoluogo del distretto vi sieno più giudici di circondario, il proccuratore del re indicherà chi di essi dovrà eseguire la numerazione e cifra anzidetta.

41. I giudici di circondario rimetteranno in ogni anno nel mese di ottobre, secondo i diversi casi enunciati nell'articolo precedente, a' proccuratori del re presso i tribunali civili o a' giudici di

circondario residenti ne' capoluoghi de' distretti i libri da servire per uso di primo foglio di udienza.

42. I proccuratori del re presso i tribunali civili ed i giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' distretti dovranno rispettivamente, al più tardi nella prima quindicina del successivo mese di dicembre, restituire a' giudici di circondario i libri anzidetti adempiuti della numerazione e cifra prescritta nell'articolo 40 di questo regolamento.

43. Le dispositive delle sentenze e gli altri atti enunciati nell'articolo 38 dovranno scriversi immediatamente l'una dopo l'altra senza alcuno spazio in bianco, lacuna o postilla.

44. Non potrà passarsi al secondo atto o dispositiva di sentenza del giudice, se non sia scritto il primo.

45. Il primo foglio di udienza sarà sottoscritto in fine di ciascuna udienza dal giudice e dal suo cancelliere.

46. Il secondo foglio di udienza sarà destinato a contenere le minute originali di tutti gli atti e di tutte le sentenze delle quali le parti debbono far seguire la registrazione, o possono ottenerne spedizione.

47. Le minute degli atti e delle sentenze inserite nel secondo foglio di udienza saranno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere apposta la formalità della registrazione.

48. Il solo cancelliere, o quegli che legalmente lo rimpiazza, potrà scrivere nel primo foglio di udienza gli atti enunciati nell'articolo 38 di questo regolamento secondo le determinazioni del giudice.

49. I giudici di circondario personalmente o per mezzo de' loro cancellieri pubblicheranno le dispositive delle sentenze, riportato ne sarà il tenore sul primo foglio di udienza.

50. La pubblicazione delle dispositive avrà luogo mediante la lettura che il giudice di circondario o il cancelliere ne farà alla pubblica udienza.

51. I giudici di circondario dovranno far riportare nel secondo foglio di udienza le sentenze e gli altri atti che vi si debbono inserire, al più tardi nel quarto giorno successivo a quello in cui sarà stata decisa la causa.

52. Le minute delle sentenze e degli atti che sono inseriti nel secondo foglio di udienza, saranno sottoscritte dal giudice e dal cancelliere. Il giudice dovrà anche cifrarne ogni pagina.

53. Ogni minuta avrà un numero di ordine progressivo.

54. In fine di ogni anno il libro destinato per uso del primo foglio di udienza sarà chiuso e firmato dal giudice, ed indi depositato nella cancelleria del giudicato.

55. Sarà redatto processo verbale dell'atto di chiusura, nel qnale sarà indicato il numero degli atti che si contengono nel primo foglio di udienza.

56. La chiusura del registro del primo foglio di udienza si farà

anche infra l'anno sempre che un giudice cessa dalle sue funzioni in un circondario.

57. Alla fine di ogni semestre saranno riunite in un sol volume ed in forma di registro tutte le minute delle sentenze e degli atti appartenenti al secondo foglio di udienza, e numerate dal primo all'ultimo foglio. Questo registro sarà anche corredato di un esatto indice alfabetico sotto il rapporto degli attori e de' rei convenuti.

58. Le sentenze de' giudici di circondario conterranno:

1. il nome ed il cognome, la professione ed il domicilio delle parti contendenti;

2. le loro conclusioni ossia l'epilogo delle rispettive dimande;

3. l'esposizione sommaria dei principali punti di fatto e di dritto;

4. i motivi che han determinato il giudizio, salvo ciò che sarà detto nell'articolo 64 di questo regolamento;

5. la dispositiva.

59. Le spedizioni delle sentenze de' giudicati di circondario saranno redatte in conformità di ciò ch'è stabilito nell'articolo 239 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*.

60. L'articolo 231 delle indicate *leggi della procedura ne' giudizj civili*, il quale prescrive che i cancellieri de' tribunali civili sieno processati come falsarj, allorchè rilasciano spedizioni di sentenze pria che ne sieno sottoscritte le minute, è applicabile ancora a' cancellieri de' giudici di circondario.

61. Le copie delle sentenze saranno contrassegnate dal solo cancelliere che vi appone il sigillo del giudicato.

62. Se per un accidente straordinario il giudice di circondario, dopo di aver redatta la minuta di una sentenza inserita nel secondo foglio di udienza, si trovasse nella impossibilità di sottoscriverla, dovrà ciò eseguirsi da colui che lo rimpiazza o lo supplisce.

63. Nel caso in cui il cancelliere si trovi impedito a sottoscrivere il secondo foglio di udienza, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 360 e 361 di questo regolamento.

64. Allorchè sia stata iscritta nel primo foglio di udienza la dispositiva di una sentenza, ed il giudice che l'ha pronunziata sia nella impossibilità di distenderne la minuta, la redazione della sentenza da inserirsi nel secondo foglio di udienza sarà fatta da colui che è chiamato a supplirlo o a rimpiazzarlo, e conterrà solamente le cose indicate ne' numeri 1.° 2.° 3.° e 5.° dell'articolo 58 di questo regolamento. Il termine accordato per questa redazione sarà di una durata eguale a quella fissata nell'articolo 51, il quale comincerà a decorrere dal giorno in cui avrà avuto luogo la supplenza o il rimpiazzo.

65. In caso di assoluta necessità il giudice di circondario potrà ordinare la esecuzione della sua sentenza sull'originale.

66. La seconda parte dell'articolo 356 e gli articoli 357, 358

e 361 di questo regolamento sono applicabili ancora a' giudicati di circondario.

67. I proccuratori del re presso i tribunali civili veglieranno attentamente all'esecuzione degli articoli 37 a 57 di questo regolamento. Eglino perciò ponendosi di accordo co' proccuratori generali del re presso le gran corti criminali, faranno verificare da' giudici istruttori, allorchè questi si troveranno in giro, in qual modo i giudici di circondario abbiano adempiuto alle disposizioni poc'anzi citate, ed in qual modo sien tenuti nella cancelleria del giudicato gli altri registri prescritti dalle leggi e da' regolamenti in vigore.

68. Nel caso di contravvenzione i giudici istruttori redigeranno processo verbale.

69. I proccuratori del re faran conoscere al segretario di stato ministro di grazia e giustizia il risultamento di ciascuna verifica che sarà eseguita da' giudici istruttori.

70. La verifica prescritta nell'articolo 67 di questo regolamento dovrà aver luogo una volta almeno nel corso di ogni anno.

SEZ. II. Della istruzione e delle sentenze in materia correzionale e di polizia.

71. L'articolo 39 di questo regolamento è applicabile ancora per le materie correzionali e di polizia.

72. Il primo foglio di udienza è destinato a contenere le sole dispositive delle sentenze, e delle deliberazioni che saranno pronunziate da' giudici di circondario nelle materie correzionali e di polizia.

73. Il secondo foglio di udienza è un registro in carta semplice, nel quale sono inscritte una dopo l'altra tutte le minute delle sentenze diffinitive per cause correzionali e di polizia.

74. Sono applicabili al primo foglio di udienza per le cause correzionali e di polizia le disposizioni contenute negli articoli 39 a 45, 48, 49, 50, 54, 55, e 56 di questo regolamento.

75. Le disposizioni contenute negli articoli 52, 53 e 66 di questo regolamento si applicano ancora al secondo foglio di udienza per le cause correzionali e di polizia.

76. Le minute delle sentenze de' giudici di circondario nelle cause correzionali e di polizia saranno redatte in doppio originale; delle quali minute una sarà inserita nel secondo foglio di udienza, e l'altra sarà alligata al processo, cui ha rapporto.

77. Sono applicabili alla redazione delle sentenze de' giudici di circondario in materia correzionale e di polizia gli articoli 61 a 64 di questo regolamento.

78. I giudici dovranno aver redatte le minute delle sentenze correzionali e di polizia al più tardi nel terzo giorno dopo quello in cui avranno pronunziato.

79. Le disposizioni degli articoli 67 a 70 si estendono ancora

a' fogli di udienza de' giudizj correzionali e di polizia. L'esecuzione n'è affidata a' proccuratori generali del re presso le gran corti criminali.

CAP. V. Della corrispondenza de' giudici di circondario.

80. I gindici di circondario come agenti giudiziarj corrisponderanno;

1. per gli affari giudiziarj cogli agenti del ministero pubblico presso il tribunal civile o presso la gran corte criminale, co' giudici istruttori, co' giudici di circondario della provincia cogli agenti della polizia giudiziaria, e co' sindaci del proprio circondario;

2. per quei soli affari appartenenti alla pubblica amministrazione, che loro sono specialmente affidati, sia per espressa disposizione di legge, sia per determinazione particolare comunicata per l'organo del segretario di stato ministro di grazia e giustizia, cogli agenti rispettivi dell'amministrazione civile, finanziera, militare e di polizia.

81. È vietato a' giudici di circondario di avere corrispondenza con qualunque altra autorità per oggetti estranei alle loro attribuzioni ordinarie o straordinarie.

82. Per gli affari concernenti la commessione delle prede i giudici di circondario corrisponderanno per mezzo de' proccuratori del re presso i tribunali civili delle rispettive provincie col proccurator generale del re presso il consiglio delle prede marittime.

83. Ciascun giudice di circondario farà al giudice istruttore del distretto, ed al proccurator generale del re presso la gran corte criminale della provincia ne' primi due giorni di ciascuna settimana il rapporto di tutti i reati commessi nella settimana precedente nel suo circondario e pervenuti a sua notizia nel corso della medesima. In affari di grande urgenza egli potrà spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanale. In uno de' rapporti si descriveranno i misfatti, in un altro i delitti ed in un terzo le controvvenzioni. Negli stessi rapporti si dovrà citare l'articolo delle *leggi penali*, che corrisponde a ciascun reato e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni fatto criminoso in essi enunciate.

84. I giudici di circondario esigeranno da' funzionarj che ne' comuni del circondario sono incaricati della polizia gindiziaria, que' medesimi rapporti ch'eglino, a' termini dell'articolo 83 di questo regolamento, sono obbligati di rimettere a' giudici istruttori.

85. In ogni settimana i gindici di circondario faranno un rapporto al giudice istruttore ed al proccurator generale del re presso la gran corte criminale di tutti gli arresti delle persone avvenuti nel circondario per qualunque causa, incluse anche le restrizioni de' testimonj per causa di esperimento. In questi rapporti debbono essere dettagliati i motivi dell'arresto, affinchè il proccu-

rator generale del re e la gran Corte criminale possano dare le disposizioni a norma delle leggi.

86. I giudici di circondario dopochè avranno definitivamente pronunziato nelle cause correzionali e di polizia, anche quando non vi sia appello delle loro sentenze, dovranno trasmetterne tutti gli atti a' proccuratori generali del re presso le gran corti criminali delle provincie, i quali osserveranno diligentemente quale sia stata in esse la condotta de' giudici di circondario, e ne faranno rapporto al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

87. I giudici di circondario faran pervenire al proccurator generale del re presso la rispettiva gran corte criminale ed al proccuratore del re presso il rispettivo tribunal civile nell'epoche determinate gli stati prescritti dalle particolari istruzioni.

88. È vietato a' giudici di circondario di corrispondere direttamente col ministero di grazia e giustizia per oggetti che risguardano il servizio della giustizia; tranne i casi, che abbiano a reclamare contra l'autorità per mezzo della quale dovrebbero corrispondere.

89. I giudici di circondario daranno in ogni mese conto al giudice istruttore del distretto dello stato delle istruzioni loro commesse.

90. Nelle cancellerie de' giudici di circondario sarà conservata colla maggiore scrupolosità possibile la corrispondenza che avrà luogo tra gli stessi ed i funzionarj enunciati negli articoli precedenti.

91. Affin di assicurare l'esatta esecuzione dell'articolo precedente, la corrispondenza sarà tenuta in incartamenti distinti per ciascun affare, salvo l'adempimento delle particolari prescrizioni per la corrispondenza relativa alla compilazione de' processi nelle materie penali. In ogni incartamento si troveranno col loro ordine cronologico tutte le lettere di qualsiasi autorità in originale, e le minute cifrate dal giudice di tutte le sue lettere o rapporti, e di tutte le altre scritture relative a quel tale affare.

92 Più incartamenti ad arbitrio formeranno un fascicolo: per lo che vi saranno due numeri, uno particolare dell'incartamento, l'altro del fascicolo nel quale conservasi l'incartamento medesimo.

93. Le circolari del pubblico ministero presso il tribunal civile della provincia relative ad affari generali saranno conservate in fascicoli per semestre e per ordine cronologico. Ad evitarne la dispersione, se ne terrà un registro ove le circolari saranno per ordine cronologico letteralmente copiate.

94. La disposizione dell'articolo precedente sarà ancora osservata per le circolari del ministero pubblico presso la gran corte criminale della provincia.

95. La corrispondenza attiva del giudice di circondario cogli agenti del ministero pubblico tanto in materia civile, quanto in

materia criminale, verrà assicurata per mezzo di particolari registri destinati all'uopo.

96. Saranno parimente conservati con cura ed in fascicoli per ordine cronologico:

1. le proccure per atto privato, che si esibiscono da coloro che si presentano all'udienza per altri: le proccure per atto pubblico, dopo la redazione della sentenza o di ogni altro atto; verranno rilasciate alle parti che le producono;

2. le copie de' pignoramenti, che debbono essere rilasciate alla cancelleria del giudicato di circondario ne'termini delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*;

3. ed in generale ogni altro atto che debbe essere depositato in cancelleria.

CAP. VI. Della vigilanza de' giudici di circondario sulle prigioni locali.

97. I giudici di circondario dovranno, sotto la loro responsabilità, usare una continua vigilanza sulla sicurezza materiale delle prigioni locali, sulla forza destinata a custodirle e sul trattamento de' detenuti.

98. I giudici di circondario potranno prendere tutte quelle misure che crederanno convenienti, e che sono della lor competenza, affine di procurare l'esatta esecuzione dell'articolo precedente.

99. Nell'ultimo giorno di ogni mese ciascun giudice di circondario assistito dal suo cancelliere ed accompagnato dal sindaco del rispettivo comune dovrà visitare le prigioni del proprio circondario.

100. Nella visita delle prigioni esistenti nel comune capoluogo di distretto dovrà intervenire anche il giudice istruttore.

101. I giudici di circondario nell'eseguire la visita prescritta coll'articolo 99 di questo regolamento, dovranno attentamente esaminare:

1. se le prigioni sieno ben custodite;

2. se nelle medesime è conservata la dovuta nettezza;

3. se gl'impiegati addetti al servizio delle prigioni, qualunque sia la loro denominazione o incumbenza, adempiano i doveri del loro ufizio;

4. se i detenuti poveri ricevano gli alimenti, e le altre somministrazioni a norma dei regolamenti in vigore;

5. se i detenuti abbiano delle doglianze a fare sul modo col quale sono trattati, e sul ritardo delle loro cause;

6. in fine se il registro delle prigioni sia in regola.

102. Eseguita la visita delle prigioni, i giudici di circondario dovranno immediatamente redigerne due processi verbali. Nel primo di essi dovranno esporsi i risultamenti della visita sulle cose indicate nell'articolo precedente, i provvedimenti dati sull'oggetto nell'atto della visita, e le misure che i funzionarj intervenuti alla medesima credono necessarie di proporre, per allontanare gli

abusi introdotti nelle prigione e migliorare la sorte de' detenuti.

Nell'altro processo verbale poi saranno indicate le disposizioni generali date per lo disbrigo delle cause de' detenuti. Le disposizioni particolari date sulle cause da ciascuno di essi saranno esposte sugli stati a tal uopo stabiliti.

103. I processi verbali ordinati coll'articolo precedente verranno sottoscritti dal giudice istruttore, qualora intervenga alla visita, dal giudice di circondario e dal suo cancelliere: saranno *vistati* dal sindaco locale.

104. I processi verbali delle visite delle prigioni saranno redatti in doppio originale. Di essi uno sarà depositato nella cancelleria del giudicato di circondario, e l'altro sarà rimesso ne' primi dieci giorni del successivo mese al proccurator generale del re presso la gran corte criminale della provincia.

105. I giudici di circondario dovranno altresì nel termine indicato nell'articolo precedente rimettere copia degli enunciati processi verbali a' giudici istruttori de' rispettivi distretti.

TIT. III. De' tribunali civili.

CAP. I. Dell'ordine di servizio ne' tribunali civili composti di più camere.

SEZ. I. Del servizio alternativo nelle camere.

106. Le camere de' tribunali civili che ne hanno più di una, saranno tra loro distinte colla designazione di *prima*, *seconda*, *ec.* A tal effetto sull'ingresso della sala di udienza di ciascuna camera rimarrà sempre una tabella nella quale sarà indicato il suo numero.

107. Le camere saranno riformate in ogni anno.

108. Per esecuzione dell'articolo precedente, in ogni anno qualche giudice passerà da una camera all'altra. Questo si praticherà consecutivamente in modo che i giudici facciano, tra il volgere di alcuni anni, il servizio in tutte le camere.

109. La disposizione contenuta nell'articolo precedente potrà estendersi ancora ai vicepresidenti.

110. Il presidente, il proccuratore del re ed i vicepresidenti stabiliranno di accordo tra loro un tale cambiamento o giro di giudici nel modo che crederanno conveniente per l'ordine di servizio, e per accelerare la spedizione degli affari.

111. Il cambiamento o giro enunciato ne' precedenti articoli sarà fissato otto giorni prima delle vacanze autunnali di ciascun anno. Il proccuratore del re ne trasmetterà lo stato, per mezzo del proccurator generale del re presso la rispettiva gran corte civile al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni. Il proccurator generale potrà unirvi le sue osservazioni, quando ne abbia alcuna a fare.

112. Dopochè il segretario di stato ministro di grazia e giustizia avrà manifestato le sue disposizioni sullo stato contenente il giro anzidetto, il presidente ed il proccuratore del re formeranno un notamento de' giudici, secondo la distribuzione che de' medesimi sarà stata fatta nelle diverse camere del tribunale. Questo notamento avrà il nome di *lista di servizio*; ed è destinato a regolar l'ordine col quale i giudici debbono prestare il loro servizio in ciascuna camera del tribunale.

113. Le disposizioni degli articoli 108, 110 a 112 sono applicabili a'giudici soprannumerarj ne' tribunali civili presso i quali esistono.

114. Il giudice destinato con sentenza del tribunale relatore in qualche causa appartenente alla camera dalla quale sarà uscito per cambiamento, ritornerà nella medesima nel giorno stabilito per farvi il rapporto di cui era incaricato.

115. La nota de'componenti le camere, sarà affissa nella cancelleria ed alla porta della sala di udienza di ciascuna camera.

SEZ. II. Del servizio de' giudici alla udienza.

116. Le disposizioni contenute ne'capitoli VI, VII ed VIII di questo titolo relativamente al modo di tenersi le udienze, alla distribuzione, alla istruzione ed alla decisione delle cause, regoleranno tutto ciò che ha rapporto all'ordine di servizio de'giudici alla udienza.

CAP. II. Dell'ordine di servizio de' tribunali civili composti di una sola camera.

117. Sono applicabili a' tribunali civili composti di una sola camera le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti.

CAP. III. Delle vacanze.

118. I tribunali civili, oltre a' giorni non giuridici ed a' feriali de' quali si parla negli articoli 1018, 1019 e 1020, avranno le seguenti vacanze, cioè:

1. dal primo all'ultimo giorno del mese di maggio inclusivamente;

2. dal primo giorno del mese di ottobre fino al dì due di novembre inclusivamente;

3. dal dì ventiquattro di dicembre sino al dì primo di gennajo inclusivamente;

4. dall'ultima domenica di carnevale sino a tutto il primo giorno di quaresima inclusivamente;

5. finalmente dalla domenica delle palme fino al martedì dopo Pasqua inclusivamente.

119. Nel corso delle vacanze indicate ne' numeri 1. e 2. dell'articolo 118 di questo regolamento vi sarà una camera detta *di ferie* per la spedizione degli affari urgenti. Il servizio di questa camera sarà regolato a norma del capitolo tredicesimo di questo titolo.

CAP. IV. Del riaprimento de' tribunali dopo le vacanze autunnali.

120. La cerimonia del riaprimento del tribunale avrà luogo nel primo giorno giuridico dopo le ferie autunnali. Una tal cerimonia nei tribunali composti di più camere seguirà a camere riunite.

121. Il proccuratore del re o uno de' suoi sostituti pronunzierà un discorso sul modo onde sarà stata amministrata la giustizia civile nell'anno precedente in tutta la giurisdizione del tribunale; noterà gli abusi che vi si sieno introdotti; e farà le requisitorie che giudicherà convenienti a norma delle leggi, affine di assicurare il servizio e la disciplina del tribunale. In questo discorso egli ricorderà agli avvocati ed ai patrocinatori le serie interessanti de' loro doveri; ed esprimerà il suo dispiacere per la perdita che il foro abbia fatta nel corso dell'istesso anno di persone distinte per sapere, per talenti, per utili travagli e per una lodevole condotta.

122. Sarà rimessa copia di questo discorso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

123. Il tribunale è nell'obbligo di deliberare sulle requisitorie che gli saranno presentate dal proccuratore del re o dal suo sostituto.

124. Sarà rimessa ancora al segretario di stato ministro di grazia e giustizia copia delle requisitorie del pubblico ministero, e delle deliberazioni che il tribunale avrà preso sul tenore delle stesse.

CAP. V. Del rango che i componenti i tribunali serbano tra esso loro.

125. Indipendentemente dalla lista di servizio, la di cui formazione e rinnovazione è prescritta coll'articolo 112 di questo regolamento pe' tribunali civili composti di più camere, sarà tenuta presso ogni tribunal civile una *lista di rango*, nella quale i componenti dello stesso saranno iscritti coll'ordine seguente.

COMPONENTI IL COLLEGIO.

1. *Il presidente :*
2. *I vicepresidenti nell'ordine della loro anzianità come vicepresidenti :*
3. *Tutti i giudici nell'ordine della loro anzianità come giudici :*

4. *Tutti i giudici sopranumerarj, se ve ne abbiano, nell'ordine della loro anzianità, come giudici sopranumerarj.*

MINISTERO PUBBLICO.

1. *Il proccuratore del re:*
2. *I sostituti del proccuratore del re se ve ne sono, nell'ordine della loro anzianità come sostituti.*

CANCELLERIA

Il cancelliere:
I vicecancellieri, I sostituti cancellieri, { *nell'ordine della loro anzianità come vicecancellieri o sostituti cancellieri.*

126. La lista indicata nell'articolo precedente è destinata a regolare il posto che prenderanno i componenti il tribunal civile nelle pubbliche cerimonie, o allorchè si riuniscono tra loro.

127. In qualunque caso di vacanza di un posto di giudice, quegli che vi è surrogato, sarà incardinato, quando il tribunale abbia più camere, a quella di esse, nella quale la vacanza è avvenuta; tranne se il segretario di stato ministro di grazia e giustizia credesse utile al bene del servizio di dar luogo in questa occasione anche nel corso dell'anno, a qualche traslocazione da una camera all'altra. Queste variazioni saranno segnate dal presidente e dal proccuratore del re nella lista di servizio.

128. Ogni giudice di recente nominato occuperà l'ultimo luogo nella lista di rango. Se poi il giudice è trasferito da un collegio ad un altro, il suo luogo nella lista di rango sarà regolato secondo le norme fissate nell'articolo 125 di questo regolamento.

129. Se più individui sieno nominati giudici in uno stesso tribunal civile e col medesimo decreto, l'ordine col quale vi saranno riportati i loro nomi, deciderà della precedenza che ciascuna di essi dovrà avere sull'altro, egualmente che debbono rispettivamente occupare sulla lista di rango. Se poi la nomina avverrà nello stesso giorno, ma con decreti separati, la precedenza sarà tra loro determinata dall'età.

130. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questo capitolo non derogano ai particolari stabilimenti risguardanti il rango dei magistrati eletti nella prima organizzazione della magistratura attuale.

CAP. VI. De' presidenti, de' vicepresidenti e de' giudici de' tribunali civili, e del modo di supplirli.

SEZ. I. Del modo di supplire i presidenti ed i vicepresidenti de' tribunali civili.

131. Il presidente di un tribunale civile composto di più camere presederà abitualmente a quella delle camere ch'egli sceglie: presederà alle altre, sempre che lo reputerà conveniente.

132. Le altre camere del tribunale saranno presedute da' rispettivi vicepresidenti.

133. Il presidente o vicepresidente nella sua camera adempirà a tutte quelle funzioni, che saranno specificate ne'seguenti articoli di questo regolamento.

134. Tutte le istanze dirette ad ottenere il permesso di citare a breve termine in qualsiasi materia, surroga di giudici per atti d'istruzione, o altre misure di urgenza, saranno presentate al presidente o vicepresidente della camera cui la causa sarà spettata in sorte; salvo ciò che è stabilito nell'articolo 242 di questo regolamento.

135. Il presidente di un tribunal civile composto di più camere in caso di assenza o altro impedimento sarà rimpiazzato, per tutto ciò che concerne il completo servizio dell'udienza della camera e l'andamento delle cause alla stessa appartenenti, da quello tra i giudici incardinati alla sua camera, ch'è il primo nell'ordine di rango.

In tutte le altre sue particolari attribuzioni il presidente sarà supplito dal più antico de' vicepresidenti.

136. I presidenti degli altri tribunali civili ed i vicepresidenti nelle camere sono rimpiazzati in caso di assenza, mancanza o altro impedimento da quello tra i rispettivi giudici, che è il primo nell'ordine di rango.

137. Allorchè mancano all'udienza i presidenti o vicepresidenti rimarranno vote le sedie destinate pe' medesimi.

138. Il giudice che supplisce le funzioni di presidente o vicepresidente non potrà mai assumere il titolo di vicepresidente. Egli firmerà gli atti colla indicazione: — *di giudice esercente le funzioni di presidente o vicepresidente.*

SEZ. II. Del modo di supplire i giudici de' tribunali civili.

139. Nel caso di assenza, mancanza, o di altro impedimento assoluto o relativo di un votante di tribunal civile o di camera, se il tribunale è composto di più camere, saranno osservate per la correlativa supplenza le disposizioni comprese nella legge sull'ordinamento giudiziario, e ne'decreti e regolamenti posteriormente emessi.

140. Allorchè il giudice di circondario ed il suo supplente sieno impediti, o quando con uno di essi non possa compiersi il numero legale de' votanti, interverrà nel tribunale il giudice istruttore del distretto capoluogo della provincia, nel modo che sarà indicato ne' due seguenti articoli.

141. Il proccuratore del re presso il tribunal civile richiederà al proccurator generale del re presso la gran corte criminale l'intervento del giudice istruttore alle udienze del tribunal civile.

142. Il proccurator generale non potrà negare l'intervento del giudice istruttore alle udienze del tribunal civile, che nel solo caso

in cui la distrazione del medesimo rechi grave pregiudizio al servizio della giustizia penale.

143. I giudici istruttori, i giudici di circondario, i loro supplenti chiamati ad intervenire nel tribunal civile per compiere il numero legale de' votanti, non potranno essere destinati relatori, nè delegati al alcun atto d'istruzione. Il loro ufizio è limitato unicamente a compiere il numero de' votanti.

144. Il giudice istruttore che interverrà nel tribunale, prenderà rango tra i componenti del collegio secondo l'antichità della sua nomina; le funzioni però di presidente saranno disimpegnate dal giudice decano del collegio istesso.

145. Quegli tra i giudici che per malattia o altro impedimento non potesse rendersi al tribunale, dovrà avvertirne subito il presidente, affinchè il medesimo possa farlo supplire a norma delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

CAP. VII. Delle udienze de' tribunali civili.

SEZ. I. Della fissazione del numero delle udienze de' tribunali civili.

146. Ogni tribunal civile negli otto giorni successivi a quello in cui dopo le vacanze autunnali ne avrà avuto luogo il riaprimento, dovrà formare il notamento delle udienze che darà nel corso del successivo anno. Questo notamento sarà chiamato *calendario del tribunale*.

147. Ogni tribunal civile darà nel corso dell'intero anno centoquaranta udienze, comprese quelle de' mesi feriali di maggio e di ottobre.

148. Le udienze saranno distribuite in modo che per ciascuna settimana de' mesi non feriali ve ne sieno almeno tre.

149. Nel caso in cui in qualche giorno destinato per udienza abbia luogo una vacanza straordinaria per gala di corte o per altro motivo, l'udienza sarà di diritto rimessa al giorno seguente.

150. Per la formazione de' calendarii pe' tribunali civili saranno osservate le norme e gli stabilimenti in vigore.

151. Il progetto di ciascun calendario sarà sottoposto all'approvazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia per mezzo del procurator generale del re presso la rispettiva gran corte civile. Questo magistrato darà il suo parere sulle riforme che gli sembreranno di poter meritare.

152. Il calendario delle udienze di ogni tribunale civile, dopochè sarà stato approvato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia, sarà pubblicato per le stampe e rimarrà affisso nella cancelleria del tribunale ed alla porta della sala di udienza.

153. Nel caso in cui si aumentasse la mola degli affari, il presidente ed il proccuratore del Re potranno stabilire di tenersi per un tempo determinato qualche udienza di più in ogni settimana. Eglino

dovranno immediatamente informare il segretario di stato ministro di grazia e giustizia di una tale risoluzione e de' motivi che vi avranno dato luogo.

154. Ne' tribunali civili composti di più camere la disposizione dell'articolo precedente sarà applicabile a ciascuna di esse. Oltre al presidente ed al proccuratore del Re, dovranno prendere parte nella deliberazione anche i vicepresidenti.

155. Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia potrà ancora in caso di bisogno aumentare per tutto quel tempo che crederà necessario, il numero delle udienze del tribunale e di ciascuna o di tutte le camere, qualora lo stesso ne abbia più di una, secondo le norme fissate nell'articolo 153 di questo regolamento.

Ne' tribunali civili composti di più camere il segretario di stato ministro di grazia e giustizia, allorchè rileverà che esiste nelle diverse camere sproporzione di cause pendenti, darà quelle provvidenze che stimerà opportune, onde la sorte de' litiganti non sia disuguale nelle diverse camere.

156. Qualora in una causa concorrano gravi motivi di urgenza, e non possa perciò attendersi il corso ordinario delle udienze, il presidente, dopo di avere inteso il pubblico ministero, potrà fissare una udienza straordinaria, onde la medesima vi possa essere trattata. Questa facoltà ne' tribunali civili composti di più camere sarà esercitata da ciascun vicepresidente per le cause incardinate a quella camera cui egli è destinato a reggere. Il vicepresidente renderà informato il presidente del tribunale della risoluzione ch'egli avrà data su tale oggetto.

157. La disposizione del presidente o di alcuno de' vicepresidenti per l'udienza straordinaria sarà affissa alla porta del tribunale, onde il pubblico sia informato della stessa per tutto ciò che gli potrà occorrere.

158. In niun caso potranno essere trattate nelle udienze straordinarie cause per le quali non vi sia stata una espressa assegnazione per le medesime, ed intimata alla controparte.

SEZ. II. Dell'apertura e durata dell'udienza, e del modo d'impiegare il tempo destinato per la stessa.

§. I.

Dell'apertura dell'udienza.

159. L'apertura di ogni udienza si farà da ottobre a tutto aprile alle ore nove antimeridiane, e per gli altri mesi alle otto.

160. I giudici pria di passare alla camera del consiglio per dar principio al loro lavoro, dovranno riunirsi nel locale destinato per le udienze pubbliche. Ivi il presidente annunzierà al pubblico, che

comincia la sessione del tribunale. Di ciò sarà fatta menzione nel primo foglio di udienza.

161. Il tribunale non potrà dar principio alla sua udienza pubblica, se non è presente alla stessa il procuratore del Re o alcuno de' suoi sostituti.

162. Nel caso che il ministero pubblico non si presenti all'udienza benchè chiamato, il tribunale disporrà che ne sieno fatte le veci dall'ultimo giudice o da quello tra i giudici destinato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia ad adempire le funzioni di ministero pubblico. Sarà redatto processo verbale della mancanza del ministero pubblico, che verrà rimesso dal presidente al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

164. Qualora per effetto delle disposizioni contenute nella prima parte dell'articolo precedente manchi il numero legale de' votanti, il presidente avrà cura di procurarne, per quanto è possibile, immediatamente la supplenza a norma di quello che è stabilito nella sezione seconda del precedente capitolo.

164. Nel caso preveduto dall'articolo 182 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* il tribunale non ha bisogno di preventiva autorizzazione del proccurator generale del Re presso la gran corte civile. Questo magistrato però in vista del rapporto che gli perverrà su tale oggetto dal proccuratore del Re, approverà la condotta del tribunale, o pure gli farà quelle osservazioni che stimerà opportune. Nell'uno e nell'altro caso egli darà notizia di tutto l'occorso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

§. II.

Della durata delle udienze.

165. Ogni udienza sarà di cinque ore. È riserbato alla prudenza del presidente o di colui che ne fa le veci, di prorogarne la durata, qualora lo creda necessario al bene della giustizia e del pubblico servizio.

166. L'ora del travaglio s'intenderà cominciata nel momento in cui il tribunale o ciascuna delle sue camere si troverà in istato di potersi mettere in attività.

167. Se per un accidente qualunque l'udienza non può affatto aprirsi, o si apre assai tardi, dovrà immediatamente esserne informato il segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

168. I giudici non potranno ritirarsi dal tribunale, se prima il presidente o vicepresidente della rispettiva camera non ne abbia dichiarata sciolta la sessione, e non sieno state pubblicate le dispositive delle sentenze, il tenor delle quali sarà stato riportato sul primo foglio di udienza.

169. Nel primo foglio di udienza, di cui sarà parlato qui ap-

presso, sarà fatta esatta menzione dell'ora in cui si è dato principio all'udienza, e di quella in cui sarà finita.

§. III.

Del modo d'impiegare il tempo destinato per le udienze.

170. Il tempo destinato per le udienze non potrà mai essere impiegato in occupazioni estranee al disbrigo delle cause, o in sessioni generali del tribunale.

171. Il tempo fissato per ciascuna udienza sarà distribuito in due parti. Di esse la prima che ne' casi ordinarj non potrà mai eccedere il corso di due ore, sarà destinata per la camera del consiglio, affin di esaminare e decidere le cause che non saranno state decise alle udienze precedenti, e quelle che di loro natura non son portate all'udienza, ma alla sola camera del consiglio: l'altra poi sarà destinata all'udienza pubblica propriamente detta, per ricevervi le conclusioni de' patrocinatori, le aringhe degli avvocati e decidere a' termini della legge, qualora vi sia luogo.

172. In qualunque caso di contravvenzione agli articoli di questo paragrafo e de' paragrafi precedenti sarà formato dal presidente o vicepresidente processo verbale di cui sarà rimessa copia al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

SEZ. III. Della polizia dell'udienza.

173. La polizia dell'udienza appartiene esclusivamente al presidente del tribunale; e quindi a lui appartiene nelle udienze pubbliche il mantenimento della disciplina per la decenza, l'ordine e la regolarità del servizio. Ne' tribunali civili composti di più camere appartiene a ciascun vicepresidente la polizia dell'udienza della rispettiva cemera.

175. Il presidente o vicepresidente procurerà di troncare e rigettare le quistioni oziose che condurrebbero a prolungare inutilmente la discussione all'udienza; e limiterà ancora il tempo delle aringhe.

175. Egli ricondurrà al dovere le parti o i loro difensori che si allontanassero dal rispetto dovuto alle leggi ed alle autorità.

176. Nel corso della udienza niuno potrà prendere la parola, se prima non ne abbia ottenuto il permesso dal presidente o vicepresidente. La parola sarà sempre diretta al presidente o al vicepresidente.

177. Niuno nell'atto che si tiene l'udienza, se non è interessato nella causa già chiamata, potrà dimandar la parola al presidente o al vicepresidente.

178. Nel corso dell'udienza a niuno è permesso intromettersi fra' ranghi de' giudici, per parlare a qualcuno di essi, al presidente o vicepresidente.

179. Niuno potrà avere accesso alla camera del consiglio nell'atto che i giudici vi sono riuniti, e si occupano del disbrigo delle cause.

180. Gli avvocati ed i patrocinatori parleranno in piedi.

181. Gli agenti del ministero pubblico potranno arringare seduti. Allorchè però pronunziano le conclusioni, dovranno rimanere in piedi.

182. È vietato a chiunque di entrare con armi proprie o improprie nelle sale di udienza, o in altri luoghi ne' quali i magistrati saranno raccolti per l'esercizio delle loro funzioni. I soli militari che trovansi di servizio nel locale del tribunale, conserveranno le loro armi.

183. Ogni tribunale civile e qualora lo stesso sia composto di più camere, ciascuna di esse avrà una forza pubblica la quale servirà per mantenere il buon ordine durante il tempo delle udienze.

184. Nel corso della udienza la forza pubblica che vi assiste, dipenderà dagli ordini del presidente o di colui che ne sta facendo le veci, e non potrà ritirarsi, se non è congedata dal presidente o vicepresidente della rispettiva camera.

185. All'ingresso della sala di udienza rimarrà sempre affissa una tabella nella quale saranno trascritti gli articoli 174, 175 e 177 delle *leggi penali*, gli articoli 183 a 187 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e gli articoli 173 a 185 di questo regolamento.

CAP. VIII. *Della istruzione e decisione delle cause.*

SEZ. I. Della forma degli atti giudiziarj, e delle produzioni.

186. Gli atti giudiziarj saranno in doppio.

187. Ciascuna parte ritiene presso di se gli atti originali le di cui copie saranno state a sua istanza intimate alla controparte, e le copie che ad istanza di questa le saranno state intimate, salvo sempre le disposizioni comprese nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili* sulla comunicazione de' documenti originali dal reo convenuto all'attore.

188. La collezione delle carte che per ogni causa ciascuna parte ritiene presso di se, avrà il nome di *produzioni.*

189. Le carte ed i documenti compresi nelle produzioni dovranno essere disposti e cuciti in modo che ne sia facile la lettura. I patrocinatori procureranno che le carte stesse, o almeno quelle che dipendono dal loro ministero, abbiano un margine sufficiente.

190. I fogli delle produzioni saranno numerati dal primo all'ultimo. In piè dell'ultimo foglio i patrocinatori dovranno disegnare il numero de' fogli de' quali le medesime sono composte.

191. Ciascun volume di produzioni dovrà essere corredato di una sopravveste nella quale sarà colla maggiore esattezza possibile indicato:

1. il nome, cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono:

2. se sia attore, reo convenuto, interveniente in causa ec.;

3. il nome ed il cognome del patrocinatore della parte;

4. il nome, cognome e la qualità della controparte;

5. se la stessa sia in giudizio nella qualità di attore, reo convenuto ec.;

6. il numero del ruolo generale, secondo il quale trovasi iscritta la causa;

7. la disegnazione del tribunale che dee pronunziare;

8. e finalmente l'indicazione della camera, se il tribunale è composto di più camere.

192. Le produzioni dovranno essere ancora corredate di un distinto indice di tutte le carte che in esse son comprese.

193. Tutte le carte comprese nelle produzioni sieno originali, sieno copie, dovranno essere scritte correttamente e di carattere chiaro ed intelligibile.

194. I patrocinatori sono risponsabili della esecuzione dell'articolo precedente per tutti gli atti appartenenti al loro ministero.

195. Qualora le carte intimate manchino di uno de' requisiti prescritti dagli articoli 189, 190, 192 e 193 di questo regolamento, i patrocinatori saranno per la prima volta condannati dal tribunale ad una multa non minore di ducati due, nè maggiore di ducati sei.

196. In caso di recidiva i patrocinatori, oltre alla sanzione penale stabilita nell'articolo precedente, saranno acremente ripresi dal presidente nella pubblica udienza, e potranno essere ancora sottoposti ad altre misure di disciplina.

197. I patrocinatori avranno altresì cura di segnare ne' documenti alligati alle produzioni, per mezzo di linee, virgolette o in qualunque altra maniera, quelli articoli o quelle espressioni nelle medesime comprese, che crederanno poter essere di base a' diritti che sostengono.

198. I patrocinatori dovranno alligare alle produzioni un'atto, nel quale sia chiaramente espresso:

1. il nome, il cognome, la qualità, ed il domicilio della parte che si difende;

2. l'atto di citazione, in virtù del quale, sia per l'attore o per lo reo convenuto, si sono presentati all'udienza;

3. il numero del ruolo generale;

4. l'estratto delle dimande;

5. l'esposizione sommaria de' motivi su' quali le medesime son fondate.

Questo atto sarà denominato *conclusione*.

199. Le conclusioni saranno datate, e sottoscritte da' patrocinatori.

SEZ. II. Della inscrizione delle cause nel ruolo generale.

200. In ogni cancelleria di tribunal civile vi sarà un libro nel quale saranno registrate con un numero d'ordine progressivo tutte le cause che dovranno trattarsi innanzi allo stesso. Questo libro sarà chiamato *ruolo generale delle cause*. Sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina dal presidente del tribunale

201. Il ruolo generale sarà diviso nelle seguenti colonne:

1. numero del ruolo;
2. data della posizione della causa a ruolo, e dell'atto di citazione;
3. nome e cognome dell'attore e sua qualità, del patrocinatore di esso, del reo convenuto e della sua qualità;
4. oggetto della controversia;
5. osservazioni.

Ne' tribunali civili composti di una sola camera, dopo la colonna segnata col num. 4. ve ne sarà un'altra per indicar l'indole della causa, se ordinaria o sommaria. Nella colonna delle osservazioni saranno notati in fronte di ciascuna causa cronologicamente tutti gli accidenti, le sentenze, le riproduzioni ec. relative alla stessa.

Ne' tribunali composti di più camere, prima della colonna segnata col numero 3. ve ne sarà un'altra per indicar la camera cui ciascuna causa sarà addetta.

202. Il ruolo generale delle cause sarà corredato di un'indice alfabetico sotto il rapporto degli attori e de' rei convenuti.

203. Le cause saranno registrate nel ruolo generale a misura che ne sarà richiesta la iscrizione.

204. Per richiedere la iscrizione di una causa al ruolo generale, sarà sufficiente di presentare al cancelliere del tribunal civile l'originale o la copia intimata dell'atto di citazione.

205. Il cancelliere non potrà ritardare per qualunque motivo e sotto qualsivoglia pretesto la iscrizione della causa al ruolo generale; salvo ciò che sarà detto nell'articolo 207 di questo regolamento.

206. Il cancelliere dovrà segnare in margine dell'originale o della copia intimata dell'atto di citazione il numero, secondo il quale la causa sarà stata inscritta nel ruolo generale. L'originale o la copia intimata dell'atto di citazione sarà immediatamente restituita alla parte che l'avrà presentato.

207. Ciascuna causa non dovrà essere iscritta che una volta sola al ruolo generale. Iscritta in esso la causa ad istanza di uno degl'interessati, non si darà luogo ad ulteriore inscrizione, qualunque sia la qualità della parte che la chiede, ed il motivo che ne allega. Il cancelliere però dovrà, qualora ne sia richiesto, segnare sull'originale o sulla copia legale dell'atto di citazione il numero, secondo il quale è stata iscritta la causa al ruolo generale.

208. Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo prece-

dente tutti gl'incidenti che potranno insorgere nel corso di un giudizio, di qualsivoglia natura essi mai sieno, e qualunque ne sia l'oggetto, saranno sempre regolati, per ciò che concerne la distribuzione di cause, collo stesso numero di ruolo, col quale sarà stata iscritta la causa principale.

209. Ogni causa che per un motivo qualunque è riprodotta alla udienza, riprende il numero che aveva nel ruolo generale, nè occorre alcun'altra iscrizione nello stesso. Essa vi sarà solamente notata per memoria sotto la data corrente, segnando in margine l'antico numero, e pe' collegi composti di più camere, quella di esse cui trovasi incardinata. Per questi collegi un tale notamento seguirà altresì sul ruolo particolare della camera.

210. I patrocinatori saran tenuti di richiedere la iscrizione delle cause nel ruolo generale al più tardi due giorni prima del termine a comparire indicato nell'atto della citazione. In caso di contravvenzione i patrocinatori saranno condannati a'danni ed interessi in favore de' loro clienti, se vi ha luogo.

211. Il tribunale ricuserà l'udienza alle parti le quali omettessero di osservare la formalità della iscrizione della causa al ruolo generale ne' casi in cui la medesima è per legge richiesta.

SEZ. III. Della distribuzione delle cause, e loro classificazione.

§. I.

Della distribuzione delle cause.

212. Ne' tribunali civili composti di più camere la distribuzione di tutte le cause tra le medesime sarà fatta a sorte; salvo ciò che sarà detto negli articoli 219, 221 e 222 di questo regolamento. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

213. In ciascuna udienza del tribunale il cancelliere esibirà al presidente nella sua camera il ruolo generale delle cause.

214. Il presidente dietro l'esibizione del ruolo generale procederà immediatamente alla distribuzione delle cause tra le diverse camere del tribunale.

215. In mancanza del presidente, il vicepresidente più antico in ordine di nomina ne adempirà le funzioni nella propria camera relativamente alla distribuzione delle cause.

216. Affin di assicurare la esatta esecuzione dell'articolo 212 di questo regolamento, il presidente alla pubblica udienza dovrà pria di ogni altro dividere le cause iscritte nel ruolo generale, seguendo esattamente l'ordine col quale vi sono disegnate, in porzioni uguali al numero delle camere delle quali il tribunal civile è composto. Indi verserà in un'urna formata all'uopo de' cartellini di uguale dimensione ravvolti in forma cilindrica, in ognuno de' quali sarà scritto il numero appartenente a ciascuna camera del tribunale.

Ciò eseguito, il presidente stesso dovrà di persona eseguirne l'estrazione. Le cause comprese nella prima porzione apparterranno alla camera designata nel cartellino che verrà il primo estratto dall'urna: quelle comprese nella seconda porzione spetteranno alla camera indicata nel secondo cartellino estratto, e così in appresso: salva però la disposizione contenuta nell'articolo 155 di questo regolamento.

217. Qualora nel ruolo generale si trovi iscritto un numero di cause minore di quello delle camere del tribunale, il sorteggio seguirà nello stesso modo che è stato prescritto nell'articolo precedente, senza però che abbia preventivamente luogo la divisione delle cause in porzioni eguali al numero delle camere.

218. Il presidente dovrà segnare di proprio carattere nel ruolo generale la camera cui ciascuna causa sarà spettata in sorte.

219. Le cause decise nel tribunale civile di Napoli, che dietro annullamento pronunziato dalla corte suprema di giustizia sono nuovamente rinviate al tribunale istesso, saranno esenti dalla distribuzione per sorte. Le cause decise da una camera apparterranno di diritto in grado di rinvio a quella che la segue in ordine di numero.

200. I giudici che si trovassero impediti a giudicare nella camera cui compete la decisione della causa dietro l'annullamento pronunziato dalla corte suprema di giustizia, saranno suppliti da altri giudici dello stesso tribunale. Questi saranno i più antichi in ordine di rango, che non sieno impediti a giudicare.

221. Ne' tribunali composti di più camere, nelle cause che debbono trattarsi dietro ricoso per ritrattazione di sentenza sarà eseguita la disposizione dell'articolo 219 di questo regolamento.

222. Nel sorteggio delle cause nelle quali sarà interessato alcun giudice del tribunale o agente del ministero pubblico presso lo stesso, non sarà compresa la camera nella quale lo stesso si troverà incardinato.

223. La tabella delle cause distribuite sarà affissa in cancelleria nello stesso giorno in cui avrà luogo la distribuzione al più tardi nella mattina seguente.

224. I cancellieri passeranno immediatamente a' vicecancellieri o sostituti cancellieri il notamento delle cause spettate in sorte o appartenenti alle rispettive camere.

225. Ciascuna camera avrà un registro corredato di un numero di ordine progressivo, nel quale verrà riportato il notamento delle cause ad essa appartenenti. Questo libro conterrà, oltre alle colonne segnate co' numeri 1, 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 201, un'altra nella quale sarà indicata l'indole della causa, se ordinaria o sommaria. Questa colonna dovrà preceder quella segnata col numero 5. Nella colonna delle osservazioni in fronte di ciascuna saranno notati cronologicamente tutti gli accidenti, le sentenze, le

riproduzioni ec. relative alla stessa. Questo registro sarà denominato *ruolo particolare di camera.*

226. Nel termine indicato dall'articolo 223 di questo regolamento dovrà essere riportato sul ruolo particolare di ciascuna camera il notamento delle cause che le saranno spettate. Questo notamento dovrà essere ancora nel termine stesso affisso alla sala di udienza della medesima.

227. Qualora avvenga che una medesima causa, dopo di essere stata distribuita a norma delle disposizioni precedenti, sia per effetto di novella iscrizione o per qualunque altro motivo bussolata per una seconda volta e distribuita ad altra camera, i patrocinatori delle parti contendenti o uno di essi, chiamato l'altro, dovranno presentarsi al presidente del tribunale, cui faranno avvertire questa circostanza. Il presidente disporrà che la causa sia trattata in quella camera cui trovavasi per la prima volta distribuita.

228. La disposizione del presidente nel caso preveduto nell'articolo precedente sarà data a voce e senza alcuna formalità giudiziaria: solamente ne sarà fatta menzione nel ruolo generale in margine della iscrizione o delle iscrizioni della causa di cui trattasi.

229. Le quistioni di connessità o pendenza di lite per cause appartenenti a diverse camere saran decise da quella di esse, che ha il numero del ruolo più antico.

230. I patrocinatori delle parti contendenti dovranno provocare la risoluzione di questa quistione tre giorni almeno prima che sia portata all'udienza la causa, per la quale si oppone la connessità o la pendenza di lite.

231. A tale effetto il presidente o vicepresidente della camera destinata a decidere le quistioni di connessità o di pendenza di lite accorderà al patrocinatore della parte istante un'assegnazione a giorno fisso.

232. La camera, secondo le diverse circostanze, rigetterà l'eccezione proposta di connessità o pendenza di lite, rinvierà all'altra camera la decisione della causa che nella distribuzione l'è spettata, o ordinerà che la causa incardinata all'altra camera sia anche portata alla sua decisione.

233. Scorso il termine indicato nell'articolo 230, i patrocinatori non potranno più elevare alcuna quistione di connessità o pendenza di lite.

234. La sentenza che la camera profferirà nel soggetto caso non sarà spedita. Il cancelliere in vista della dispositiva inserita nel primo foglio di udienza, farà menzione della risoluzione della camera in margine della iscrizione o delle iscrizioni delle cause per le quali la sentenza è stata pronunziata.

§. II.

Della classificazione delle cause.

235. La classificazione delle cause riguarda la loro distinzione in ordinarie e sommarie. Essa sarà fatta in ogni giorno giuridico.

236. Ne' tribunali civili composti di una sola camera il presidente eseguirà la classificazione delle canse sul ruolo generale. Ne' tribunali civili composti di più camere il presidente e ciascuno de' vicepresidenti eseguiranno una tale classificazione su' ruoli particolari delle rispettive camere.

237. Il presidente ed i vicepresidenti segneranno di loro proprio carattere la classificazione delle cause sul ruolo generale o su' ruoli particolari delle camere.

SEZ. IV. Della formazione del ruolo settimanile.

238. Tutte le cause saranno trattate secondo l'ordine col quale sono iscritte nel ruolo generale ; salvo ciò che sarà detto negli articoli 248 e 252 di questo regolamento.

239. I termini delle citazioni essendo determinati dalla legge, i presidenti o vicepresidenti non potranno abbreviarli che ne' soli casi dalla legge espressamente indicati. Eglino dovranno citare l'articolo della legge, in virtù del quale è accordata l'abbreviazione de' termini.

240. L'abbreviazione de' termini è essenzialmente diversa dall'assegnazione a un giorno fisso. L'abbreviazione de' termini rende la causa capace di essere portata all'udienza in un tempo più breve. L'assegnazione a giorno fisso ha due effetti; uno cioè dell'abbreviazione dei termini, l'altro della dispensa dall'ordine del ruolo.

241. Le disposizioni dell'articolo 239 sono applicabili alle assegnazioni a giorno fisso.

242. Le assegnazioni a giorno fisso e le altre misure di urgenza saranno date dal presidente o vicepresidente della camera cui la causa sarà spettata in sorte. Saranno accordate dal presidente nel solo caso in cui la causa non sia stata ancora distribuita. Ove ciò avvenga, egli dovrà indicare la camera nella quale dee trattarsi la causa. La designazione della camera sarà fatta per turno fra tutte le camere del tribunale. I presidenti terranno un registro particolare della distribuzione di tali cause.

243. Allorchè nella spedizione delle cause, dall'opposizione di una delle parti, dalle rimostranze del pubblico ministero o d'altronde il tribunale riconosca essere stata la causa assegnata a giorno fisso, o accordata altra misura di urgenza fuori de' casi stabiliti dalla legge, la farà cancellare dal ruolo settimanile, e disporrà che sia portata all'udienza secondo l'ordine del suo numero.

244. Dal ruolo generale ne' tribunali composti di una camera sola, e dal ruolo particolare di ciascuna camera ne' tribunali che ne hanno più di una, saranno tolte secondo il loro ordine d'inscrizione le cause che debbono trattarsi in ogni udienza della settimana seguente: l'elenco di queste cause sarà chiamato *ruolo settimanile*. Esso sarà formato nel primo giorno giuridico di ciascuna settimana dal presidente o vicepresidente di ciascuna camera, inteso il proccuratore del re o colui che lo rappresenta nella camera, e verrà immediatamente affisso nella cancelleria del tribunale e nella sala di udienza della camera, per notizia del pubblico e degli uffiziali giudiziarj.

245. Il ruolo settimanile dovrà essere diviso in due parti: la prima di esse sarà destinata alle cause sommarie, e l'altra alle cause ordinarie.

246. Il ruolo settimanile dovrà comprendere un determinato numero di cause sommarie ed ordinarie che, secondo un calcolo di approssimazione, potranno trattarsi in tutto il corso della settimana. Esse saranno distribuite per ciascun giorno di udienza, sempre però secondo l'ordine col quale trovansi iscritte nel ruolo generale.

247. Il ruolo settimanile sarà rinnovato nel primo giorno giuridico di ogni settimana.

248. Oltre al ruolo settimanile, vi sarà per ciascuna udienza un ruolo particolare per le cause, per le quali il presidente o vicepresidente avrà accordato delle assegnazioni a giorno fisso. Questo ruolo sarà detto di *urgenza* e sottoscritto dal presidente o vicepresidente verrà pubblicato pria che cominci l'udienza nella quale debbono le corrispondenti cause essere trattate.

249. Le cause comprese nel ruolo di urgenza sono dispensate dall'ordine del ruolo; salva sempre la disposizione contenuta nell'articolo 243 di questo regolamento.

250. Il ruolo di urgenza sarà considerato formar parte integrale della prima parte del ruolo settimanile.

251. Le cause nelle quali si sarà data una provvidenza interlocutoria o preparatoria, seguita che sarà la istruzione, saranno giudicate secondo l'ordine stesso di ruolo generale una volta ottenuto, salvo i casi di assegnazione a giorno fisso. Lo stesso si praticherà ancora per tutte le quistioni incidenti che elevar si possono in seguito di decisione già data, e per le cause che sono portate all'udienza in grado di opposizione.

252. Le cause nelle quali sono interessate le pubbliche amministrazioni, i comuni e gli stabilimenti pubblici, dovranno essere spedite come urgenti, semprecchè la dimanda per la dichiarazione di urgenza sia appoggiata sopra motivi di utilità generale o di particolare economia delle pubbliche amministrazioni, de' comuni e degli stabilimenti pubblici. Rimane però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza ed al giudizio discrezionale de' presidenti e de' rispettivi collegi.

SEZ. V. Della iscrizione al ruolo degli affari particolari che debbono essere trattati nella camera del consiglio del tribunale, e della loro distribuzione.

253. Oltre al ruolo delle cause stabilito coll'articolo 200 di questo regolamento, ve ne sarà ancora un altro per tutti gli affari di competenza del tribunale, che per espressa disposizione di legge debbono essere trattati nella camera del consiglio stesso. Questi affari dovranno essere spediti appena che ne sarà compiuta la istruzione.

254. Il ruolo indicato nell'articolo precedente sarà diviso nelle seguenti colonne.

1. numero del ruolo;
2. data della posizione dell'affare a ruolo;
3. nome e cognome dell'istante e sua qualità;
4. oggetto della dimanda;
5. osservazioni.

Ne' tribunali civili composti di più camere, prima della colonna segnata col numero 5. ve ne sarà un'altra per indicar la camera cui ciascuno affare sarà addetto.

255. La disposizione contenuta nell'articolo 253 di questo regolamento, essendo diretta unicamente a regolare l'economia del servizio de' tribunali, non importa alcun obbligo alle parti di pagare il diritto di ruolo fissato nel decreto de' 13 di gennajo 1817.

256. Gli articoli 200, 202 e 203 di questo regolamento sulla forma del ruolo generale e sul modo d'iscrivere in esso gli affari, sono applicabili al ruolo indicato nell'articolo 253 di questo regolamento.

257. Gli articoli 212 a 218 e 222 di questo regolamento per la distribuzione delle cause a sorte tra le diverse camere del tribunale sono ancora applicabili agli affari enunciati nella presente sezione.

258. Ne' tribunali civili composti di più camere ciascuna di esse avrà un registro nel quale verrà riportato il notamento degli affari anzidetti che le saranno spettati in sorte. Questo registro sarà corredato di un numero d'ordine progressivo, e sarà denominato *ruolo particolare per gli affari da trattarsi in camera di consiglio*.

259. Sono applicabili a' ruoli particolari degli affari da trattarsi in camera di consiglio le disposizioni contenute negli articoli 223, 224, 226 e 227 di questo regolamento.

260. Nella colonna destinata alle osservazioni nel ruolo stabilito coll'articolo 253 di questo regolamento saranno notati in fronte di ciascun affare cronologicamente tutti gli accidenti, le deliberazioni ec. ec. relative allo stesso.

SEZ. VI. Del deposito delle produzioni in cancelleria per la spedizione delle cause.

261. I patrocinatori dovranno esibire nella cancelleria le loro rispettive produzioni tre giorni almeno prima che le cause sieno portate all'udienza.

262. Per le cause per le quali siasi ottenuta un'assegnazione a giorno fisso o altra misura di urgenza, i patrocinatori dovranno fare il deposito delle loro produzioni ventiquattr'ore prima che la causa sia portata all'udienza, o per lo meno, nelle cause urgentissime, nell'atto stesso in cui presentano al cancelliere la corrispondente ordinanza del presidente per la collocazione della causa nel ruolo di urgenza.

263. I patrocinatori in caso di contravvenzione a' due precedenti articoli saranno sottoposti ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati nove. In caso di recidiva, oltre alla multa poco anzi indicata, i patrocinatori potranno, secondo la diversità e la gravità delle circostanze, essere ancora sospesi dalle loro funzioni in via di disciplina per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei mesi.

264. I patrocinatori dovranno alligare alle produzioni una memoria di ragioni pe' loro clienti in carta semplice per ciaschedun giudice.

265. Il cancelliere distribuirà immediatamente tra i giudici le copie delle memorie, e presenterà al presidente del tribunale le produzioni che saranno state esibite in cancelleria.

266. Quando il tribunale è composto di più camere, il cancelliere ed i vicecancellieri o sostituti cancellieri, avuto riguardo alla già seguita distribuzione delle cause, presenteranno al presidente ed a ciascuno de' vicepresidenti le produzioni delle cause che sono incardinate alle loro rispettive camere.

267. Il presidente e vicepresidenti destineranno per ciascuna causa un giudice commessario.

268. Il cancelliere ed i vicecancellieri o sostituti cancellieri terranno un registro di questa distribuzione, su del quale ciascun giudice accuserà la ricezione delle produzioni che gli saran passate. Allorchè il giudice restituirà le produzioni, ne sarà preso notamento nel registro anzidetto.

SEZ. VII. Della chiamata delle cause all'udienza, della lettura delle conclusioni, e della discussione delle cause all'udienza.

§. I.

Della chiamata delle cause all'udienza.

269. In ciascun giorno di udienza sarà chiamato quel numero di cause, che si troverà fissato per quella giornata nel ruolo settimanile.

270. Le cause saran chiamate all'udienza l'una dopo l'altra, sotto gli ordini del presidente o vicepresidente, dall'usciere che è di servizio. Questa chiamata sarà fatta secondo il rispettivo lor giro di ruolo settimanile, senza che si possa derogare sotto alcun pretesto al loro ordine di precedenza, e cominciando sempre dal ruolo di urgenza.

271. Le cause le quali non avran potuto chiamarsi in una udienza, sono di diritto rinviate all'udienza seguente, e saranno le prime in ordine di chiamata.

272 Chiamata in ordine di ruolo la causa, se alcun patrocinatore o difensore non si presenta, il tribunale ordinerà che sia cancellata dal ruolo di udienza. Questa dichiarazione del tribunale non è soggetta alla formalità del registro.

273. La rimessione al ruolo di udienza per una causa che n'è decaduta, avrà luogo in vista di una ordinanza del presidente o vicepresidente della camera cui appartiene, colla quale viene ciò prescritto.

274. Tutte le spese che potranno occorrere per l'ordinanza indicata nell'articolo precedente, saranno a carico del patrocinatore della parte attrice, il quale potrà anche esser condannato in fafore della stessa a tutti i danni ed interessi che possono derivarne.

275. Qualora avvenga che la causa sia chiamata all'udienza pria che sieno spirati i termini dalla legge stabiliti, il tribunale di ufizio o ad istanza delle parti, ordinerà che la stessa sia cancellata dal ruolo della settimana e riportata in quel ruolo settimanile cui potrà appartenere a motivo della scadenza de' termini anzidetti.

276. Il patrocinatore costituito e chiamato, il quale abbia giusti e regionevli motivi per non comparire all'udienza, sarà obbligato di dedurli distintamente in iscritto al presidente o vicepresidente della camera cui la causa appartiene. Egli dovrà ciò eseguire pria che sia chiamata la causa all'udienza. Il presidente o vicepresidente comunicherà un tal foglio al tribunale o alla camera, la quale, trovando giusti e ben fondati i motivi allegati, ordinerà che la causa sia trasferita ad una delle prossime due udienze. Se i motivi saran trovati frivoli o cavillosi, la causa sarà chiamata all'udienza e giudicata secondo le circostanze in contumacia o in contraddizione.

277. I cancellieri, i viceccancellieri o i sostituti cancellieri restituiranno a' patrocinatori le rispettive produzioni nel corso della prima parte del tempo fissato per ciascuna udienza, a' termini dell'articolo 171 di questo regolamento.

278. I patrocinatori potranno aggiungere o derogare alle conclusioni già esibite nelle produzioni secondo le circostanze, sempre però in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 285 e 286 di questo regolamento.

279. Allorchè, chiamata la causa all'udienza, i difensori di amendue le parti chieggano di accordo una dilazione, il tribunale, trovandone fondata la dimanda, rimetterà la causa ad altra udienza.

280. Scorso il primo differimento, non se ne potrà accordare altro, malgrado la concorde dimanda de' patrocinatori delle parti contendenti: la causa sarà considerata come decaduta dal ruolo, e non potrà più rimettersi che in conformità degli articoli 273 e 274 di questo regolamento.

281. Nel caso in cui nel giorno stabilito dal tribunale i difensori di entrambe le parti non si presentino, o presentandosi ricusino di conchiudere, la causa sarà cancellata dal ruolo settimanile: e non vi potrà più esser rimessa che ne' termini e nel modo prescritto dagli articoli 273 e 274 di questo regolamento.

§. II.

Della lettura delle conclusioni e della discussione delle cause all'udienza.

282. Per ciascuna causa che sarà chiamata all'udienza, i patrocinatori dovranno leggere, datare le loro conclusioni e consegnarle al cancelliere. Il presidente dovrà immediatamente cifrarle, onde dopo la di loro lettura non sieno suscettive di alcuna alterazione.

283. Il patrocinatore di una delle parti contendenti, il quale abbia mancato di recarsi all'udienza al momento in cui la causa sarà stata chiamata, potrà presentare le sue conclusioni pria che il tribunale abbia dichiarata sciolta la sessione di quel giorno; purchè però i giudici non abbiano ancora decisa la causa anzidetta.

284. I patrocinatori o altri difensori non saranno ammessi a disputare, se non avranno lette e rimesse le loro conclusioni al cancelliere.

285. Non sarà ricevuta veruna conclusione la quale non contenga dimande precise e specifiche.

286. Non sarà ammessa alcuna dimanda o eccezione la quale sia stata per la prima volta dedotta nelle sole conclusioni date all'udienza, se prima non sia stata comunicata alla controparte nel modo prescritto dal rito. È riserbato alla prudenza de' magistrati il decidere in merito senza tener conto della nuova dimanda o eccezione, o ordinare che sia prima intimata alla controparte.

287. Non sarà ricevuta nè tenuta presente alcuna scrittura o altro documento che non sia stato antecedentemente comunicato alla parte avversa ne' modi indicati dal rito. Allorchè la causa è in grado di appello presso il tribunal civile, questa comunicazione ufiziale non sarà necessaria, se in prima istanza sia stato il documento intimato alla parte avversa, o ne sia fatta espressa menzione nella sentenza impugnata.

288. La comunicazione di cui si parla nell'articolo precedente, potrà aver luogo anche dopo la lettura delle conclusioni, purchè i giudici non sieno riuniti per la decisione della causa.

289. Nel caso preveduto nell'articolo precedente i giudici potranno fare del documento esibito un elemento della loro discussione, rigettarlo, o pronunziare una sentenza preparatoria che dia luogo ad una seconda discussione.

290. Il tribunale, dopochè avrà avuto luogo la lettura delle conclusioni, potrà o ammettere nel momento i patrocinatori o gli avvocati alla discussione della causa, o differire la discussione anzidetta sia per altra ora della udienza stessa, sia ad una delle prossime tre udienze. Potrà ancora il tribunale far seguire nel momento la discussione della causa e rimetterne la decisione ad una delle prossime tre udienze.

Il tribunale, allorchè conoscerà che possa nel tempo stesso pronunziare sull'incidente di una causa la quale sarà stata portata all'udienza, e sul merito di essa, disporrà che i patrocinatori debbano conchiudere tanto sull'incidente, quanto sul merito della causa.

291. Il rinvio non però ad una delle seguenti tre udienze non potrà aver luogo, che ne' soli casi in cui il tribunale si trovi di avere molte cause arretrate, e quella di cui trattasi, non sia di una facile risoluzione.

292. Nel tempo stabilito per la discussione il giudice destinato commessario darà in pubblico ed a voce que' rischiarimenti di fatto che saranno necessarj per la intelligenza della causa. Adempiuto a ciò, saranno intese le aringhe de' patrocinatori o degli avvocati, e le conclusioni del ministero pubblico, qualora intervenga nella causa.

293. Le conclusioni del ministero pubblico, allorchè interviene ne' giudizj come parte aggiunta, saranno date immediatamente dopo le aringhe degli avvocati o de' patrocinatori, e prima del rapporto nel caso in cui lo stesso abbia luogo.

294. Terminata la disputa, udito, quando occorre, il ministero pubblico, la discussione è dichiarata chiusa.

295. Il tribunale dovrà o deliberare all'udienza all'istante, o nella camera del consiglio, o rinviare l'esame e la decisione della causa ad una delle prossime tre udienze, a' termini di ciò che è stato detto negli articoli 290 e 291 di questo regolamento. Di tutto ciò sarà fatta espressa menzione nel primo foglio di udienza. In

niun caso però l'esame di una causa potrà essere differito al di là della terza udienza, quando non sia stata sottoposta a rapporto o ad istruzione per iscritto.

296 Il tribunale, qualora rinvii l'esame della causa ad una delle udienze al di là della terza dopo la lettura delle conclusioni, dovrà ne' termini e nel modo prescritto dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili* destinare un giudice relatore.

297. Per le cause antiche o d'indole complicata, sarà osservato quello che è prescritto nel real decreto de' 6 marzo 1828.

298. Allorchè una causa per la moltiplicità o per la difficoltà delle quistioni legali non possa, dopochè n'è cominciata la votazione, completamente decidersi in una udienza, potrà il tribunale prolungarne la discussione all'udienza seguente.

299. Nel primo foglio di udienza sarà fatta menzione nel solo rinvio del compimento della discussione all'udienza seguente.

300. Le disposizioni degli articoli precedenti non alterano nella menoma parte la facoltà accordata a' tribunali di sottoporre le cause ad istruzione per iscritto, salvo quello che è stabilito nell'articolo 297.

301. Sarà tenuto un registro particolare in ciascuna camera del tribunale delle cause che debbono essere spedite per relazione, secondo il loro ordine di ruolo.

200. Nel caso in cui abbia luogo il rinvio di una o più cause ad una delle prossime tre udienze, il tribunale dovrà determinare in quale udienza ciascuna di esse sarà arringata o decisa. Di tutto ciò sarà fatta menzione nel primo foglio di udienza. Sarà formata una nota di tali cause dal cancelliere, vicecancelliere o sostituto cancelliere che assiste all'udienza del tribunale o della camera, ed affissa alla porta della sala di udienza immediatamente dopo lo scioglimento della sessione.

303. Quando il bisogno lo richiegga, il tribunale o ciascuna camera di esso potrà, inteso il ministero pubblico, destinare tutta l'udienza di uno o più giorni della settimana per le sole cause di urgenza.

304. Allorchè il presidente e vicepresidente vedrà che la causa è sufficientemente rischiarata, dovrà far cessare le dispute.

§. III.

Del numero de' giudici necessario per la decisione delle cause.

305. Il numero de' votanti per le sentenze de' tribunali civili è determinato dal real decreto de' 12 settembre 1828.

306. Per le cause sottoposte a relazione o ad istruzione per iscritto non è necessario che intervengano que' medesimi giudici, innanzi a' quali per la prima volta furono lette le conclusioni. Lette

nuovamente le conclusioni, le cause saranno nuovamente arringate, e quindi decise nei modi stabiliti.

SEZ. VIII. Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle sentenze.

307. Compiuta la discussione all'udienza, passeranno i giudici a deliberare o nell'udienza stessa o nella camera del consiglio.

308. Il tempo della discussione tra i gindici sarà diviso tra le cause urgenti, sommarie ed ordinarie in modo che, ripartite le produzioni fra i giudici, ciascuno di essi debba seguire nel proporre le cause l'ordine del ruolo settimanile.

309. Il tribunale non potrà occuparsi della decisione delle cause di una udienza, se prima non sieno decise tutte quelle appartenenti all'udienza precedente così ordinarie, come sommarie; salva la disposizione sul rinvio ad una delle prossime tre ndienze.

310. Il giudice destinato commessario o relatore proporrà la causa.

311. Non si comincerà a votare alcuna causa se prima non sieno bene stabiliti i fatti e le circostanze della causa, e non sieno fissate le quistioni che debbono decidersi.

312. Il giudice destinato commessario o relatore sarà il primo a votare. Gli altri giudici voteranno in giro, secondo il loro ordine di rango, incominciando dall'ultimo.

313. Il presidente, allorchè si trovi commessario o relatore di una causa, non manifesterà la sua opinione che in ultimo luogo.

314. Nel caso in cui la deliberazione abbia luogo all'udienza, ciascuno de' giudici dovrà avvicinarsi all'orecchio del presidente e manifestargli il suo voto.

315. Niun giudice potrà essere interrotto da altro giudice o dal presidente nel momento in cui esprime il suo voto.

316. È vietato al presidente ed a' giudici di manifestare o far travedere la loro opinione pria del momento in cui ciascuno di essi dee esprimere il suo voto.

317. Il presidente è specialmente incaricato di vegliare alla esatta osservanza degli articoli 310 a 316 di questo regolamento. Egli richiamerà all'ordine quelli tra i giudici che si permettessero di trasgredirne il tenore.

318. Compiuta la votazione, il presidente raccorrà i voti, e concepirà la dispositiva della sentenza secondo quella opinione che si troverà di avere ottenuto la pluralità assoluta de' voti.

319. La dispositiva della sentenza non sarà riportata nel primo foglio di udienza, nè pubblicata, se prima non sia stata approvata da' giudici.

320. Approvata la dispositiva, il cancelliere o quegli che lo rimpiazza, dovrà scriverla nel primo foglio di udienza, di cui sarà parlato negli articoli 334 e seguenti di questo regolamento.

321. Il presidente personalmente o per mezzo del cancelliere dovrà pubblicare all'udienza il tenore delle dispositive delle sentenze.

322. Questa pubblicazione conterrà il numero del ruolo della causa, i nomi ed i cognomi delle parti contendenti, e la dispositiva della sentenza.

323. La pubblicazione delle dispositive dovrà aver luogo in quella medesima udienza, nel corso della quale le cause saranno state decise. Se però alcuna dispositiva delle cause decise non possa per la sua difficoltà formarsi e trascriversi nel corso della udienza istessa sul primo foglio di udienza, la trascrizione e la pubblicazione di essa dovrà immancabilmente aver luogo nella seguente udienza. In questo caso, nel primo foglio di udienza, senza notarsi che la causa sia stata decisa, vi sarà solamente espresso che la pubblicazione della dispositiva della sentenza è rinviata alla seguente udienza.

324. Il presidente prima della pubblicazione delle dispositive farà chiamare all'udienza dall'usciere di servizio i rispettivi patrocinatori o avvocati delle parti contendenti.

325. Nell'atto della pubblicazione delle dispositive non è necessaria la presenza de' patrocinatori o avvocati delle parti, nè quella dell'uffiziale del ministero pubblico.

326. Le dispositive delle sentenze, dopochè saranno state pubblicate all'udienza, sono intangibili; e non potranno ricevere la più leggiera aggiunzione, variazione o modificazione, anche quando vi fosse il consenso del presidente e di tutti i giudici.

327. Nel fine di ciascuna sessione del tribunale il primo foglio di udienza sarà sottoscritto dopo l'ultimo atto che in esso si contiene, dal presidente e dal cancelliere.

SEZ. IX. Della redazione de' motivi delle sentenze.

328. Allorchè in seguito della deliberazione, i motivi o le considerazioni di una sentenza non saranno state redatte all'udienza o nella camera del consiglio, il presidente destinerà per la esecuzione di un tal lavoro uno tra i giudici che sono concorsi nell'opinione adottata, o che sia il giudice destinato commessario o relatore, o altri.

329. In niun caso la redazione delle considerazioni potrà essere affidata ad un giudice che abbia manifestato una opinione contraria a quella che è stata seguita dal collegio.

330. Il giudice cui è stata affidata la redazione delle considerazioni, dovrà presentarne al presidente il progetto al più tardi nel quinto giorno che succede a quello in cui sarà stata pubblicata la dispositiva della sentenza. Nelle cause urgenti la redazione de' motivi dovrà trovarsi eseguita per l'udienza successiva a quella in cui saranno state decise.

331. Il progetto di redazione sarà letto agli altri giudici, e dopochè ne sarà rimasto approvato il tenore, sarà rimesso alla cancelleria.

332. Il tempo che potrà occorrere per l'esame delle considerazioni delle sentenze, non potrà giammai esser compreso in quello fissato per le udienze a norma degli articoli 165 e 171 di questo regolamento.

333. Nel caso d'impedimento del giudice destinato redattore delle considerazioni della sentenza, il presidente dovrà incaricare altro giudice per la esecuzione di un tal lavoro. Nella designazione di questo giudice il presidente seguirà la norma indicata negli articoli 328 e 329 di questo regolamento.

SEZ. X. De' fogli di udienza, e del registro de' voti segreti.

334. Ogni tribunale civile avrà due fogli di udienza.

335. Il primo sarà chiamato *primo foglio* o *processo verbale di udienza*: il secondo sarà detto *secondo foglio di udienza*, ovvero *minutario delle sentenze*.

336. Gli articoli 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54 e 55 di questo regolamento sono applicabili ancora a' fogli di udienza de' tribunali civili; salvo ciò che sarà detto negli articoli 339, 340 e 342 dello stesso.

337. Quando il tribunale sia composto di più camere, saranno applicabili a ciascuna di esse le disposizioni dell'articolo 334, e tutte le altre comprese in questa sezione sulla forma de' fogli di udienza, e del registro de' voti segreti.

338. Nel primo foglio di udienza dovranno enunciarsi i nomi ed i cognomi de' giudici che sono intervenuti all'udienza, e dell'agente del pubblico ministero.

339. Il primo foglio di udienza potrà essere scritto anche di carattere di un commesso della cancelleria, qualora la necessità lo esiga e sia approvato dal presidente.

340. Il primo foglio di udienza sarà in carta bollata, esso però non dovrà recare il menomo dispendio alle parti contendenti.

441. Il processo verbale di chiusura annuale del primo foglio di udienza sarà sottoscritto dal presidente e dal proccuratore del Re.

342. Pe' tribunali la disposizione dell'articolo 57 avrà luogo in ogni trimestre.

343. Le deliberazioni del tribunale prese nella camera del consiglio sopra semplici petizioni saranno distese in piè delle stesse dopo l'ordinanza emessa dal presidente per la corrispondente comunicazione all'agente del ministero pubblico e per la destinazione di un giudice relatore, ed in seguito delle conclusioni dello stesso agente del ministero pubblico.

344. Alla fine di ogni anno saranno riunite in un sol volume tutte le deliberazioni delle quali si è parlato nell'articolo precedente.

Questo volume sarà numerato dal primo all'ultimo foglio, e sarà corredato di un esatto indice alfabetico sotto il rapporto degl'istanti.

345. Oltre a' due fogli di udienza enunciati nell'articolo 334, vi sarà presso ogni tribunal civile un libro numerato e cifrato dal presidente nel quale i giudici potranno notare per esteso il loro voto particolare. Questo libro sarà in carta semplice, e sarà denominato *registro de' voti segreti.*

346. Esso non sarà rinnovato in epoca determinata, ma nella sola circostanza che sia interamente scritto.

347. Il registro de' voti segreti sarà custodito gelosamente e sotto chiave dal presidente dello stesso o da chi ne fa le veci.

349. È vietato al presidente o vicepresidente di estrarre o fare estrarre, senza un'espressa e preventiva autorizzazione del segretario di Stato ministro di grazia e giustizia, copie o estratti de' voti notati nel registro anzidetto.

349. Gli estratti o copie che saranno rilasciate, verranno certificate dal presidente o da chi ne fa le veci.

350. Il giudice il quale vorrà profittare della facoltà concedutagli coll'articolo 345 di questo regolamento, dovrà scrivere di suo proprio carattere, o fare scrivere dal cancelliere nel registro de' voti segreti l'opinione che avrà manifestata, ed indi dovrà sottoscriverla.

351. Il voto da inserirsi nel registro de' voti segreti dovrà essere motivato nel fatto e nel dritto.

352. Il giudice il quale voglia inserire il suo voto nel registro de' voti segreti, dovrà farne la dimanda al presidente nel momento in cui è stata definitivamente approvata e redatta la dispositiva della sentenza. In niun caso il presidente potrà negarsi di secondare la dimanda del giudice.

353. Il giudice dovrà trascrivere o far trascrivere la sua opinione sul registro de' voti segreti nella camera del consiglio. Egli non potrà mai, e per qualsivoglia ragione, trasportare il registro in altro luogo, o nella sua particolare abitazione.

354. Le opinioni de' giudici inserite nel registro de' voti segreti non potranno mai servire di documento alle parti contendenti, nè dar loro alcuno diritto.

355. Il cancelliere, vicecancelliere o sostituto cancelliere, appena avrà ricevuto approvato il progetto delle considerazioni di ciascuna sentenza, dovrà insieme colle corrispondenti dispositive farne seguire immediatamente la trascrizione sul secondo foglio di udienza, nel modo che è stato indicato nell'articolo 47 di questo regolamento.

356. Il presidente o vicepresidente, ed il cancelliere o vicecancelliere o sostituto cancelliere dovranno sottoscrivere ciascuna minuta di sentenza inserita nel secondo foglio di udienza. Questa sottoscrizione dovrà aver luogo al più tardi nel secondo giorno dopo quello in cui sarà pervenuto nella cancelleria il progetto approvato delle considerazioni della sentenza.

357. Il presidente prima di apporre la sua firma sopra ciascuna minuta di sentenza, dovrà attentamente esaminare se la trascrizione è in perfetta conformità delle considerazioni e della dispositiva.

358. La disposizione dell'articolo precedente non altera nella menoma parte nè la risponsabilità che il cancelliere ha nel soggetto caso, nè le pene che in caso di contravvenzione potessero essere pronunziate sia contra il cancelliere istesso, sia contra alcuno de' commessi della cancelleria, che hanno eseguita la trascrizione.

359. Se per un accidente straordinario il presidente o vicepresidente si trovasse nella impossibilità di sottoscrivere il secondo foglio di udienza dovrà ciò eseguirsi dal primo de'giudici in ordine di rango, che ha preso parte nella causa.

360. Il cancelliere nel caso in cui si trovi impedito a sottoscrivere il secondo foglio di udienza, sarà supplito dal vicecancelliere, sostituto cancelliere o altro commesso della cancelleria destinato a rimpiazzarlo.

361. Ne' casi preveduti da' due precedenti articoli, quegli che sottoscrive la sentenza, dovrà enunciare il motivo per lo quale ha luogo la sua supplenza.

CAP. IX. Della estensione e spedizione delle sentenze.

262. Il modo, secondo il quale debbono essere distese le sentenze, e la forma della loro spedizione son regolati dagli articoli 233, 234 e 239 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

363. Le condizioni che dovranno inserirsi nelle sentenze, conterranno le sole cose espresse ne' numeri 1 2 3 e 4 dell'articolo 198 di questo regolamento.

364. Le conclusioni del ministero pubblico, quando non sia parte principale, non dovranno, a' termini dell'articolo 238 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, essere inserite nelle sentenze: ben vero il medesimo potrà depositarle in cancelleria donde le parti interessate potranno estrarne le copie.

365. Le conclusioni del ministero pubblico, che debbono inserirsi nelle sentenze nel caso in cui agisce come parte principale, conterranno il solo reassunto delle dimande fatte all'udienza, e non mai la serie de' ragionamenti fatti in appoggio delle stesse.

366. Nella cancelleria saranno conservate in fascicoli numerati le narrative che son servite alla redazione delle sentenze. Ciascuna di esse sarà cifrata dal patrocinatore instante e dal cancelliere. Alle narrative saranno unite le conclusioni presentate all'udienza e le conclusioni motivate del pubblico ministero, qualora ve ne sieno.

367. Le narrative delle sentenze saranno redatte colla maggior precisione ed esattezza possibile. Esse dovranno presentare, secondo l'ordine cronologico, la notizia di quei fatti solamente che han dato luogo alla causa. Niun documento o atto di citazione o

di difesa vi potrà essere trascritto in tutto o in parte: si potranno inserire nelle narrative le sole particole di quei documenti o di quegli atti, sulla intelligenza delle quali le parti non sono di accordo.

368. I patrocinatori sono risponsabili della esecuzione dell'articolo precedente; ed i presidenti o vice-presidenti de' tribunali particolarmente ne cureranno nella discussione delle narrative l'esatto adempimento.

369. I presidenti ed i vice-presidenti potranno delegare le funzioni loro attribuite in fatto di redazione di narrative a quelli tra i giudici che sono stati commissarj o relatori nelle cause.

370. Le pene stabilite negli articoli 195 e 196 di questo regolamento saranno applicabili a' patrocinatori i quali nella redazione delle narrative contravvenissero alle disposizioni comprese nell'articolo 367. Sarà sempre a loro carico, e senza che possano pretendere da alcuna delle parti indennizzazione, la spesa di quei ruoli della spedizione della sentenza, che comprendono le narrative redatte in contravvenzione dell'enunciato articolo 367 di questo regolamento.

371. La disposizione dell'articolo 65 di questo regolamento è anche applicabile a' tribunali civili.

CAP. X. Degli accessi de' giudici de' tribunali civili.

372. I tribunali civili non si determineranno ad ordinare gli accessi de' giudici, che nel solo caso di positiva necessità, e quando non possa altrimenti pervenirsi allo scoprimento del vero.

373. Niuna sentenza di tribunal civile, che ordina l'accesso di un giudice, potrà essere eseguita se non sia assicurato il servizio del collegio durante l'assenza dello stesso.

374. I proccuratori del re presso i tribunali civili faranno conoscere al segretario di stato ministro di grazia e giustizia tutte le sentenze colle quali i tribunali avranno ordinato l'accesso de' giudici. Essi gliene dovranno rimettere copia volta per volta, ed appena che saranno state pronunziate.

375. In ogni sentenza colla quale sarà ordinato l'accesso di un giudice, dovranno essere indicate colla maggiore esattezza possibile:

1. l'oggetto della controversia;

2. il disimpegno da eseguirsi dal giudice che accede sul luogo controvertito;

3. i motivi che han determinato il tribunale ad ordinare l'accesso;

4. il bisogno di far procedere all'accesso uno de' giudici del tribunale;

5. la distanza che passa tra la residenza del tribunale ed il luogo nel quale dee seguire l'accesso;

6. per approssimazione il tempo necessario per gita, dimora e ritorno del giudice;

7. il nome del giudice incaricato dell'accesso.

376. I proccuratori del re faranno conoscere a posta corrente al segretario di stato ministro di grazia e giustizia il giorno della partenza del giudice per l'accesso, e quello del suo ritorno in residenza.

CAP. XI. Delle sessioni generali del tribunale.

377. I tribunali civili composti di una o più camere non potranno riunirsi in sessione generale, che per effetto di una convocazione che ne sarà fatta dal presidente.

378. Il presidente riunirà il tribunale in assemblea tutte le volte che lo giudicherà conveniente, sia per deliberare per oggetti di disciplina, di ordine e di servizio interno o di un interesse comune all'intero tribunale, sia per occuparsi di affari appartenenti alle sue attribuzioni o rimessi al suo esame dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

379. Il presidente convocherà ancora il tribunale sulla dimanda motivata che gliene sarà fatta dal proccuratore del re. La convocazione sarà fatta ne' tre giorni successivi alla requisitoria.

380. Allorchè il tribunale sarà riunito in sessione generale, il proccuratore del re sarà chiamato ed assisterà alla medesima. Egli però non sarà presente alle deliberazioni del collegio ne' casi che risguardino l'applicazione delle misure di disciplina.

381. Tutte le volte che vi sarà sessione generale del tribunale, il proccuratore del re dovrà renderne informato il segretario di stato ministro di grazia e giustizia, manifestando l'oggetto di cui il tribunale si è occupato.

382. Il presidente non permetterà che sia messo in deliberazione un affare od oggetto diverso da quello, per lo quale il tribunale si è riunito in sessione generale.

383. Le sessioni generali del tribunale avranno sempre luogo nella camera del consiglio ed a porte chiuse; salvo ciò che sarà detto nell'articolo 990 di questo regolamento.

384. La riunione del tribunale in sessione generale non potrà ordinariamente aver luogo ne' giorni indicati dal calendario per lo disbrigo delle cause. Qualora il bisogno o circostanze particolari consigliassero l'opposto, le sessioni generali del tribunale dovranno essere combinate in modo che la spedizione ordinaria delle cause non ne risenta il menomo ritardo.

385. I sostituti al proccuratore del re non daranno voto particolare nelle sessioni generali del tribunale, eccetto il solo caso in cui lo stesso debba occuparsi di oggetti rimessi al suo esame dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

386. Sarà tenuto un registro per tutte le deliberazioni che sa-

ran prese dal tribunale riunito in sessione generale per gli oggetti indicati nell'articolo 378 di questo regolamento.

387. Delle deliberazioni prese dal tribunale in sessione generale sarà rimessa copia a posta corrente al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

CAP. XII. Del modo, secondo il quale debbono essere trattati gli affari notariali innanzi a' tribunali civili.

388. I tribunali civili tratteranno in sessione generale gli affari risguardanti le funzioni de' notaj e delle camere notariali loro sottoposte dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario pe' reali dominj al di qua del faro, salvo ciò ch'è disposto nel real decreto de' 22 agosto 1822.

389. Sono applicabili nel soggetto caso gli articoli 377, 379, 381, 383, 384, e 387 di questo regolamento.

390. Per gli affari enunciati nell'articolo 388 il tribunale sceglierà tra i suoi componenti una commessione incaricata di preparare le materie che la legge ha sommesse alla sua deliberazione; ed a questa commessione il proccuratore del re passerà le carte che vi abbiano rapporto.

391. Sarà tenuto un registro particolare per tutte le deliberazioni che saran prese dal tribunale per affari riguardanti il ramo notariale.

CAP. XIII. Della camera delle ferie.

392. Ogni tribunal civile nel corso delle vacanze indicate ne' numeri 1 e 2 dell'articolo 118 di questo regolamento dovrà tenere almeno quattro udienze. Tali udienze dovranno essere combinate in modo che ve ne sia una per ogni settimana. Le cause portate ad una delle udienze di ferie, che non vi sieno state decise, dovranno spedirsi dagli stessi giudici in un'altra udienza che terranno all'uopo nel giorno seguente, e senza che perciò possa soffrire alcuna riduzione il numero delle altre udienze di ferie.

393. Nelle udienze feriali il tribunale dovrà occuparsi unicamente delle cause urgenti; e delle cause sommarie, se non ve ne abbiano delle urgenti.

394. Ne' tribunali civili composti di una sola camera, la camera di ferie sarà composta del presidente e del numero ordinario de' giudici.

395. Ne' tribunali civili composti di più camere, il servizio nel corso delle ferie si farà da una camera composta di giudici prescelti a norma dell'articolo 396 di questo regolamento. Ad una tal camera presederanno alternativamente il presidente ed i vice-presidenti.

396. Ne' tribunali civili composti di più camere i giudici di accordo tra loro dovranno dividersi alternativamente fra essi ciascuna delle udienze de' mesi di maggio e di ottobre, in modo però che nel corso dell'anno tutti i giudici prestino, per quanto è possibile, servizio nella camera delle vacanze.

397. Le funzioni del ministero pubblico saranno esercitate alternativamente dal proccuratore del re e da' suoi sostituti.

398. La distribuzione de' magistrati che debbono attendere a ciascuna udienza della camera delle ferie sarà eseguita nel primo giorno del mese precedente a quello delle vacanze. Essa sarà compresa in un elenco sottoscritto dal presidente e dal proccuratore del re, che verrà affisso nella cancelleria del tribunale ed alla sala di udienza del tribunale.

399. L'elenco enunciato nell'articolo precedente dovrà indicare con precisione i giorni, ne' quali saran tenute le udienze della camera di ferie.

400. Il presidente farà l'apertura della camera di ferie, ed il proccuratore del re vi assisterà.

In questa occasione sarà stabilito tutto ciò che potrà occorrere per la tenuta delle udienze della camera di ferie.

In caso d'impedimento del presidente e del proccuratore del re, essi saranno rispettivamente rimpiazzati da un vice-presidente e da un sostituto.

401. In tutti i casi ne' quali si troverà impedito colui che deve presedere nell'udienza della camera di ferie, e non potrà compiersi il numero legale de' votanti, egli sarà rimpiazzato dal giudice che si troverà iscritto il primo nella lista di rango, ed in caso d'impedimento di costui, da quello tra i giudici che gli succede immediatamente appresso, purchè non sieno di servizio.

402. In mancanza di uno o più giudici, si chiameranno quei giudici che non sono di servizio, cominciando dall'ultimo in ordine di rango.

403. Lo stesso si farà tra i sostituti del proccuratore del re, che debbono disimpegnare il ministero pubblico presso una udienza della camera di ferie. La scelta però ne apparterrà esclusivamente al proccuratore del re o a colui che legalmente lo rimpiazza.

404. Per ciascuna udienza della camera di ferie vi sarà un ruolo particolare delle cause che saranno trattate nella stessa. Questo ruolo sarà formato e sottoscritto esclusivamente da quel magistrato che è chiamato a presederla.

405. Le cause che si portano all'udienza della camera delle ferie, saranno prese tanto da quelle già iscritte nel ruolo generale, distribuito alle altre camere, qualora il tribunale ne abbia più di una, quanto da quelle che sono iscritte nel ruolo generale durante il corso delle ferie.

406. Le cause che non saranno state giudicate nelle udienze della camera delle ferie, saranno rimandate alle camere cui prima

appartenevano, quando se ne trovi eseguita la distribuzione; e nel caso opposto saranno distribuite a norma degli articoli 212 e seguenti, § I, sezione III, capitolo VIII del terzo titolo di questo regolamento.

407. Per la camera di ferie i permessi di citare a breve termine e le altre misure di urgenza saranno accordate esclusivamente dal magistrato, che dee presedere quella udienza delle ferie, nella quale dovranno trattarsi le cause, cui tale misure hanno rapporto.

408. Le disposizioni di questo regolamento per le udienze ordinarie saranno eseguite dalla camera di ferie in tutti i casi ne' quali potrà farsene l'applicazione.

409. Ne' tribunali civili composti di più camere i presidenti nel corso delle ferie saranno rimpiazzati per lo disimpegno delle loro particolari funzioni da coloro che son destinati a reggere le udienze della camera delle ferie. Ciascuno di essi ne adempirà le funzioni per quella settimana, nella quale ha luogo l'udienza, in cui egli dee presedere.

CAP. XIV. De' giudizj per via di sommaria esposizione.

410. I giudizj per via di sommaria esposizione, a' termini del titolo XVI, libro VI delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, saranno spediti in particolari udienze che saran tenute all'uopo dal presidente del tribunale, ed anche da' vice-presidenti, qualora lo stesso sia composto di più camere. Queste udienze saran dette *udienze di rapporto*.

411. In ogni cancelleria di tribunal civile rimarrà affisso un elenco nel quale saranno indicati i giorni in cui avran luogo le udienze di rapporto, e le ore nelle quali si darà principio alle stesse. Questo elenco sarà rinnovato in ogni semestre, e sarà sottoscritto dal presidente.

412. Se il tribunale è composto di più camere, vi sarà un elenco per ognuna di esse.

413. In niun caso il numero delle udienze di rapporto per ogni settimana potrà essere minore di due.

414. Le disposizioni degli articoli precedenti, per ciò che risguarda lo stabilimento dell'elenco ed il numero delle udienze di rapporto, non alterano nella menoma parte la facoltà conceduta al presidente o vice-presidenti del tribunale dall'articolo 891 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* per gli affari di positiva urgenza.

415. Tutte le domande per gli oggetti appartenenti alle udienze di rapporto saranno dirette al presidente del tribunale.

Ne' tribunali civili però composti di più camere saranno dirette al presidente le sole dimande relative alle cause non ancora distribuite, o che, distribuite, sieno spettate in sorte a quella cui egli

presiede. Le altre dimande saran dirette a' rispettivi vice-presidenti delle camere alle quali le cause, cui le stesse han rapporto, trovansi incaricate.

416. Nelle udienze di rapporto il presidente ed i vice-presidenti saranno assistiti dal cancelliere, o da un vice-cancelliere, o da un sostituto cancelliere.

417. Le decisioni che saranno profferite nelle udienze di rapporto, avranno il nome di *ordinanze*.

418. Ogni presidente o vice-presidente del tribunal civile avrà per le udienze di rapporto un registro nel quale saran notate, appena che saranno profferite e con ordine progressivo, le dispositive delle ordinanze e qualunque altra deliberazione possa mai prendere nel corso delle stesse. Questo registro sarà chiamato foglio per le udienze di rapporto.

419. Sono applicabili al foglio per le udienze di rapporto le disposizioni contenute negli articoli 39, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 55 e 56 di questo regolamento.

420. È applicabile ancora al foglio per le udienze di rapporto la prima parte dell'articolo 325 di questo regolamento.

421. Sono applicabili per la redazione delle ordinanze de' presidenti o vice-presidenti gli articoli 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 359, 360 e 361 di questo regolamento.

422. Le minute delle ordinanze saranno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere apposta la formalità del registro.

423. Ne' casi ne' quali il presidente o vicepresidente può, a ragione di motivi di urgenza, commettere l'esecuzione delle sue ordinanze sull'originale, dovrà immediatamente riportarsi la dispositiva della stessa sul foglio per l'udienze di rapporto.

424. Le minute delle ordinanze rese in udienza di rapporto, che debbono essere depositate in cancelleria a' termini dell'articolo 893 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, saranno ivi scrupolosamente conservate in fascicoli numerati corrispondentemente alle dispositive delle ordinanze.

425. Qualora dopo l'ordinanza, la causa sia portata pel merito innanzi al tribunale, si noterà nella colonna delle osservazioni del ruoto generale o del ruolo di camera, in cui la causa sarà iscritta, l'ordinanza di rapporto pronunziata nella causa, ed il numero della stessa.

TIT. IV. De' tribunali civili investiti delle funzioni di tribunali di commercio.

426. I tribunali civili, allorchè son chiamati a'termini della legge organica sull'ordinamento giudiziario ad assumere le funzioni di tribunali di commercio, si uniformeranno a tutte le disposizioni

437. È rilasciato alla prudenza del tribunale chiamare per le udienze quel numero maggiore di votanti che crederà opportuno, onde la spedizione degli affari non soffra ritardo.

438. Trovandosi presenti più di cinque votanti, si dovranno astenere gli ultimi in ordine di rango: se tra costoro vi ha il relatore, dovrà astenersi chi immediatamente lo preceda nell'ordine istesso.

439. Il progetto del calendario di ciascun tribunale di commercio sarà parimente sottoposto al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per mezzo del proccurator generale presso la rispettiva gran corte civile.

440. I tribunali di commercio fisseranno le loro udienze in quei giorni che loro sembreranno più convenienti al bene del pubblico servizio; salva sempre però la disposizione contenuta nell'articolo 148 di questo regolamento.

441. Nel ruolo generale delle cause, in vece del patrocinatore dell'attore, vi sarà il nome del suo proccuratore, qualora ne abbia, e vi sarà soppressa la colonna segnata col numero 4.

442. In generale le parti dovranno richiedere la iscrizione delle cause al ruolo generale nel termine indicato nell'articolo 210 di questo regolamento. Per quelle poi per le quali sarà accordato il permesso di citare a giorno ed ora fissa, la iscrizione dovrà aver luogo prima che la causa sia chiamata all'udienza.

443. Le cause commerciali essendo tutte sommarie, il ruolo settimanile de' tribunali di commercio non sarà diviso in due parti, secondo ch'è detto nell'articolo 245 di questo regolamento; e conterrà l'elenco delle cause destinate a trattarsi nella settimana seguente, secondo l'ordine progressivo col quale sono iscritte nel ruolo generale, purchè sieno scorsi i termini della citazione: salvo ciò che è stabilito negli articoli 248, 249, e 250 dello stesso regolamento per le cause, per le quali si sarà ottenuto di citare a breve termine o con assegnazione a giorno fisso.

444. Le obbligazioni imposte negli articoli 189 a 199, 261, 262, 264, 276, 278 a 281, di questo regolamento, a' patrocinatori saranno adempite dalle rispettive parti contendenti o da' loro proccuratori. Son loro applicabili le multe comminate coll'articolo 32 di questo regolamento.

445. Sono altresì applicabili a' tribunali di commercio le disposizioni comprese negli articoli 35, 36 e 51 di questo regolamento. Essi però dovranno decidere le cause al più tardi nella seconda udienza dopo quella in cui sono state lette le conclusioni.

446. Ne' tribunali di commercio la redazione delle sentenze, qualora non abbia avuto luogo nel corso della medesima udienza nella quale la causa è stata decisa, dovrà trovarsi adempiuta al più tardi due giorni dopo quello della pubblicazione della corrispondente dispositiva.

447. La redazione delle narrative è affidata a' cancellieri de'tribunali civili investiti delle funzioni de' tribunali di commercio.

448. Le minute delle sentenze, che debbono inserirsi nel secondo foglio di udienza de' tribunali di commercio, dovranno contenere :

1. i nomi e cognomi de' giudici e di colui che ha sostenuto le funzioni del ministero pubblico, qualora ve ne sia stata l'occasione ;

2. i nomi, cognomi, le professioni ed i domicilj delle parti;

3. le loro conclusioni e l'esposizione sommaria degli articoli di fatto e di diritto ;

4. i motivi e la dispositiva delle sentenze.

449. È applicabile a' tribunali di commercio la disposizione contenuta nell'articolo 65 di questo regolamento.

450. Le disposizioni dell'articolo 238 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* sono applicabili ancora a'tribunali di commercio per le cause nelle quali intervenne il ministero pubblico.

451. La vidimazione delle spedizioni delle sentenze apparterrà a' presidenti.

452. Il presidente non potrà riunire il tribunal di commercio in sessione generale, che per oggetti relativi al servizio interno, all'applicazione di pene disciplinari, o per affari sottoposti all'esame dello stesso per disposizione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

453. Il numero delle udienze nel tempo delle ferie di primavera e di autunno sarà almeno di otto per ciascun mese. Esse saranno combinate in modo che ve ne sieno due per ogni settimana.

454. Il servizio delle udienze nel corso delle ferie sarà alternato fra' giudici ed i supplenti in modo però che in ciascuna udienza vi sia almeno un giudice ordinario, sempre che altrimenti non possa succedere.

455. La corrispondenza tra'l tribunale di commercio e le altre autorità apparterrà esclusivamente al presidente dello stesso.

456. Sono applicabili a'tribunali di commercio le disposizioni nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili* relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

TIT. VI. Delle gran corti civili.

457. Tutte le disposizioni contenute nel titolo III di questo regolamento, ad eccezione di quelle comprese ne'capitoli XII e XIV dello stesso titolo, sono applicabili alle gran corti civili; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

458. Nella gran corte civile di Napoli passeranno in ciascun anno due giudici da una camera all'altra ; e ciò per esecuzione del principio stabilito nell'articolo 107 di questo regolamento.

459. L'articolo 139 è applicabile alle gran corti civili.

460. Nella gran corte civile in Napoli però non potendosi compiere il numero legale de' votanti co' giudici di altre camere, si richiederà il presidente della gran corte criminale della provincia a somministrare il numero de' giudici necessarî a quella camera che ne manca.

461. Il presidente della gran corte civile in Napoli dovrà chiedere a quello della gran corte criminale della provincia i supplenti non più tardi, per quanto è possibile, della vigilia dell'udienza in cui saranno essi necessarj.

462. Il presidente della gran corte criminale non potrà negare i supplenti alla gran corte civile, che nel solo caso di assoluta necessità.

463. La risposta del presidente della gran corte criminale contenente il rifiuto, qualunque sia la ragione sulla quale verrà esso poggiato, dovrà essere sempre motivata. - Il presidente della gran corte civile per l'organo del proccurator generale della medesima dovrà immediatamente rimetterne copia al segretario di stato ministro di grazia e giustizia

464. Alla fine di ogni semestre il segretario di stato ministro di grazia e giustizia fisserà l'ordine col quale i giudici della gran corte criminale dovranno supplire i giudici della gran corte civile.

465. Il presidente della gran corte criminale nella scelta de'giudici che debbono mandarsi a supplire nella gran corte civile, dovrà seguire l'ordine col quale i medesimi son designati nella destinazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

466. Nella gran corte civile di Napoli, pe' giudizj di *prese a parte* o *azione civile* contro i giudici di circondario, contra i tribunali civili o contra qualcuno de' membri di essa, la distribuzione a sorte, a' termini degli articoli 212 e seguenti di questo regolamento, cadrà fra le altre camere, esclusa però quella che ne avrà ammesso il ricorso.

467. La formazione del progetto del calendario delle gran corti civili avrà luogo otto giorni prima delle vacanze autunnali di ciascun anno, e sarà immediatamente rimesso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

468. Il numero di sette votanti richiesto nelle gran corti civili è di rigore. In conseguenza quando in una gran corte civile o in una camera di esse sia presente un numero maggiore di giudici, si asterranno dal votare coloro che trovansi gli ultimi in ordine di rango. Nel caso però che taluno di questi sia commessario o relatore, egli voterà, e si asterrà un altro de' giudici che lo precede nell'ordine medesimo.

Tutti i giudici i quali intervengono all'udienza in ciascuna camera delle gran corti civili, dovranno notarsi presenti nel primo foglio di udienza. Allorchè poi si viene a votare, dovranno portarsi presenti i soli giudici che compiono il numero legale de' votanti,

accennando che gli altri si sono astenuti, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo precedente.

469. Nulla è innovato alle disposizioni finora emesse per lo servizio delle gran corti civili residenti in Aquila, Catanzaro e Trani.

TIT. VII. De' giudici istruttori.

470. I giudici istruttori vigileranno sulla condotta de' giudici di circondario nell'amministrazione della giustizia correzionale e di polizia, e ne faranno rapporto a' proccuratori generali del re presso le gran corti criminali.

471. Per effetto di questa vigilanza i giudici istruttori potranno ne' casi particolari ordinare a' giudici di circondario il disbrigo di cause correzionali o di polizia, e chieder conto dell'andamento e dell'esito delle medesime, senza sospenderne però il corso. In niun caso potranno farsene trasmettere gli atti.

472. I giudici istruttori ne' casi gravi proseguiranno essi le istruzioni de' processi cominciate da' giudici di circondario, e negli altri le commetteranno a' giudici di circondario del loro distretto.

473. Se il giudice istruttore troverà che in uno de' rapporti prescritti dall'articolo 83 di questo regolamento un giudice di circondario abbia equivocato nella classificazione de' reati, avrà cura di rendernelo avvertito e di farne rettificare l'errore.

474. I giudici istruttori si serviranno de' rapporti circa i delitti e le contravvenzioni, per esercitare la loro vigilanza su' giudici di circondario a norma dell'artiolo 471 di questo regolamento: si serviranno del rapporto su i misfatti, per commettere le istruzioni o ritenerle a' termini del successivo articolo 472. Nel caso che i giudici istruttori riterranno per loro le istruzioni, richiameranno gli atti dai giudici di circondario, i quali, fino a che non avranno ordine d'invio, proseguiranno le istruzioni.

475. I giudici istruttori in un rapporto settimanile daranno parte al proccurator generale del re presso la gran corte criminale della provincia de' fatti criminosi avvenuti nel distretto, colle indicazioni delle istruzioni che han commesso, o si han riserbato nel corso della settimana. Il proccurator generale potrà ordinare a' giudici istruttori di richiamare ad essi la istruzione commessa. Degli affari urgenti daranno notizia al proccurator generale, senza attendere il periodo del rapporto settimanile.

476. I giudici istruttori, anche dopo aver commesso le istruzioni de' misfatti a' giudici di circondario, vigileranno sulla loro condotta; e potranno all'uopo comunicare a' medesimi le norme da seguire per lo scoprimento de' rei. Potranno ancora avocare a loro le istruzioni commesse, sempre che crederanno utile alla giustizia questa misnra, e ne informeranno il proccurator generale del re presso la gran corte criminale.

477. Ad oggetto di non ritardare il disbrigo delle istruzioni, i

giudici istruttori per le istruzioni, che commettono al giudice dello stesso circondario nel quale il fatto criminoso è avvenuto, daranno corso alle commesse senza attendere l'approvazione del proccurator generale. Questo magistrato però potrà sempre rivocare le commesse ne' termini dell'articolo 475 di questo regolamento.

Per quelle istruzioni poi che i giudici istruttori credono utile di commettere al giudice di un circondario diverso da quello, nella cui giurisdizione il fatto criminoso è avvenuto, o di richiamare dal giudice cui si trova commessa, per ricommetterla ad altro giudice, dovranno prima di fare tali commesse chiedere ed attendere l'approvazione del proccurator generale.

478. I giudici istruttori impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su' reati non riferiti da' giudici di circondario. Sono anche particolarmente incaricati ad inquirere su tutti gli abusi di autorità di qualunque specie, che si commettono nel loro distretto.

479. I giudici istruttori saranno in corrispondenza tra essi per somministrarsi scambievolmente tutte le notizie opportune per lo scoprimento de' reati, e per procurare l'arresto de' rei.

480. I giudici istruttori potranno uscire dalla loro residenza per lo distretto, sempre che negli affari d'importanza il bene del servizio ne gli consiglierà. Prima però di abbandonar la residenza, ne dovranno dar parte al proccuratore generale presso la gran corte criminale, indicandogli il luogo per lo quale si dirigeranno; potranno però partire senza attenderne il riscontro.

481. I giudici istruttori nella città di Napoli saranno nell'obbligo di fare in ogni giorno al proccurator generale presso la gran corte criminale i rapporti indicati negli articoli 83 ed 85 del capitolo V del titolo II.

482. Sono applicabili a' giudici istruttori gli articoli 90, 91, 92, 94 e 95 di questo regolamento.

483. I giudici istruttori rimetteranno a' proccuratori generali del re presso le rispettive gran corti criminali gli stati loro prescritti con istruzioni particolari.

484. I giudici istruttori in ciascun processo che loro perverrà, dovranno verificare se il numero de' fogli in esso scritti corrisponde a quelli indicati nella lettera d'invio. Eglino faranno brevemente menzione della esecuzione di questa verifica in piè dell'ultimo foglio scritto del processo, e ne cifreranno tutte le pagine.

485. È rigorosamente inculcato agli ufiziali di polizia giudiziaria che compilano istruzioni, di serbare il segreto delle pruove raccolte.

486. I funzionarj che compilano istruzioni dovranno far precedere ad ogni processo criminale il correlativo compendio. Questo compendio dovrà contenere:

1. l'istoria breve e distinta del fatto criminoso:

2. la indicazione succinta delle pruove raccolte, de' fonti dai quali son tratte, e de' corrispondenti fogli del processo;

3. la indicazione se rimane altro a fare per lo migliore sviluppo

del vero, e nell'affermativa i motivi pe' quali non vi si sia proceduto.

TIT. VIII. Delle gran corti criminali.

CAP. I. Dell'ordine di servizio nelle gran corti criminali; delle vacanze; del rango che i componenti le stesse serbano tra esso loro; de' presidenti, vice-presidenti e giudici; e del modo di supplirli.

487. Le disposizioni contenute ne' capitoli I, II, III, V e VI del titolo III di questo regolamento sono rispettivamente applicabili alle gran corti criminali composte di una o più camere, salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti, e salvo quello che è stabilito nell'articolo 470.

488. Nelle gran corti criminali composte di più camere passeranno in ogni anno de' giudici da una camera all'altra.

489. Il progetto per lo cambiamento o giro de' giudici sarà formato nella prima quindicina del mese di ottobre, ed immediatamente trasmesso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

490. Giunta l'epoca del passaggio de' giudici da una camera all'altra, quei tra loro che si ritrovavano in una camera nella quale sia cominciata qualche pubblica discussione, dovranno ritornarvi per assistere sino al compimento della medesima.

491. Le gran corti criminali non godranno delle vacanze indicate ne' numeri 1 e 2 dell'articolo 118 di questo regolamento.

492. Nel primo giorno giuridico di ogni mese di novembre il proccuratur generale presso la gran corte criminale, o alcuno de' suoi sostituti, dovrà pronunziare un discorso in conformità di ciò che trovasi stabilito nell'articolo 121 di questo regolamento.

493. Gli articoli 364 e 465 di questo regolamento sono applicabili alle gran corti criminali ed a' tribunali civili pe' supplenti che debbono esserne somministrati alle stesse.

494. Nelle gran corti criminali potranno intervenire, affin di compiersi il numero legale de' votanti, oltre i giudici de' tribunali civili a' termini delle leggi e de' regolamenti in vigore, anche i proccuratori del re ed i presidenti degli stessi tribunali. I presidenti non saranno chiamati che in ultimo luogo.

495. In qualunque caso il numero de' componenti il tribunal civile, o giudici, o proccuratore del re, o presidente, che andranno a votare nelle gran corti criminali, non potrà mai eccedere quello fissato dalla legge organica sull'ordinamento giudiziario.

496. I giudici istruttori residenti ne' capoluoghi delle provincie potranno essere chiamati a supplire nelle gran corti criminali anche per le cause nelle quali hanno fatto atti d'istruzione nel caso in cui il tribunal civile non possa dare un numero sufficiente di votanti.

497. Il giudice istruttore promosso a giudice di gran corte cri-

minale potrà votare nelle cause, nelle quali prima della sua promozione abbia compilata la istruzione.

498. Affin di conciliare l'esecuzione degli articoli 494 e 495 di questo regolamento col servizio de' tribunali civili, i presidenti de' medesimi regoleranno colla loro prudenza l'orario delle udienze in modo che i proccuratori del re possano esser liberi dalla occupazione della udienza in ora opportuna, quando occorra che debbano andare a supplire nelle gran corti criminali.

499. Qualora occorra chiamare nelle gran corti criminali un numero di magistrati civili, tale che non possa in alcun modo reggersi il tribunal civile, il presidente di questo collegio procurerà di anticipare o abbreviare la durata della udienza, secondo le circostanze, affinchè possano i votanti esser liberi in ora non molto avanzata. In questo caso egli dovrà renderne informato il pubblico mediante un avviso che sarà affisso, il più presto che sia possibile, alla porta della sala di udienza ed all'ingresso della cancelleria.

500. I presidenti ed i proccuratori del re presso la gran corte criminale e presso il tribunal civile dovranno fra loro concertarsi intorno alle misure economiche che in caso di bisogno converrà prendere, onde il servizio dell'una e dell'altro resti sempre assicurato.

501. Il proccuratore del re presso il tribunal civile, allorchè interviene nella gran corte criminale, sederà alla destra del presidente della stessa: se v'interverrà insieme col presidente civile, questi sederà alla destra, ed egli alla sinistra.

502. Allorchè nel collegio manca il presidente della gran corte criminale, la sedia di costui rimarrà vota: il presidente ed il proccuratore del re occuperanno rispettivamente il posto di sopra indicato, ed il giudice criminale più antico per ordine di nomina disimpegnerà le funzioni di presidente.

CAP. II. Della distribuzione delle cause, dell'ordine col quale debbono essere spedite e della formazione del ruolo.

503. Il proccurator generale del re presso la gran corte criminale appena avrà ricevuto dai giudici istruttori o da' giudici di circondario i rapporti de' reati commessi nella provincia, dovrà comunicarli al collegio.

504. Il presidente della gran corte in vista degli enunciati rapporti farà la distribuzione degli affari tra i giudici, e riterrà per se quelli che crede.

505. Nelle gran corti criminali composte di più camere il presidente distribuirà gli affari solamente tra le camere. La distribuzione degli affari tra i giudici appartenenti alle camere nelle quali non risiede il presidente, sarà fatta da' rispettivi vice-presidenti o da coloro che ne faran le veci.

506. Ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento di un giudice commessario, il presidente o vice-presidente, allorchè le

cause allo stesso assegnate debbono essere portate all'udienza della gran corte criminale, destinerà altro giudice che ne adempia interinamente le funzioni.

507. Ciascun giudice dovrà tenere un notamento particolare delle cause ad esso delegate.

508. Le gran corti criminali avranno cura di spedire, per quanto è possibile, prima le cause de' rei presenti, ed indi quelle de' rei assenti.

509. Le gran corti criminali dietro le requisitorie de' proccuratori generali presso le medesime potranno per urgenti motivi chiedere l'autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia, perchè l'istruzione di una causa passi da un giudice istruttore ad un altro. Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il proccurator generale e la gran corte a chiedere tale autorizzazione, e debbe essere enunciato il giudice cui si vuol delegare la istruzione.

510. Non si potrà mai commettere direttamente una istruzione o una parte di essa ad un giudice di circondario, spogliandone il giudice istruttore. I giudici di circondario debbono ricevere sempre la commessa da' giudici istruttori.

511. Il presidente ed i giudici destinati commessarj dovranno interessarsi pel disbrigo degli affari: a tal effetto dovranno al bisogno mettersi di accordo col proccurator generale per le misure convenienti.

512. Sono applicabili a' giudici delle gran corti criminali ed a' proccuratori generali presso le medesime le disposizioni contenute negli articoli 602 e 611 di questo regolamento per la ricezione e restituzione delle carte o processi dalla cancelleria. Il registro sarà unico.

513. Nelle gran corti criminali il ruolo delle cause che vi dovranno essere trattate in pubblica discussione, sarà formato in ogni quindici giorni.

514. Il presidente ed il proccurator generale presso la gran corte criminale si concerteranno per la formazione del ruolo. In esso, avuto riguardo alla disposizione contenuta nell'articolo 508 di questo regolamento, saranno iscritte tutte le cause per le quali siensi spedite le cedole di assegnazione pe' testimonj da citarsi, essendo già esauriti tutti i termini, o che per la vicinanza de' luoghi si possono citare comodamente pria del giorno che sarà fissato nel ruolo.

515. Qualora nella formazione del ruolo vi sia per qualche causa diversità di opinioni tra'l presidente ed il proccurator generale, interverrà il commessario per dirimere la quistione; ed ove il commessario sia lo stesso presidente, interverrà il giudice più anziano.

516. Il ruolo sarà firmato dal presidente, e vidimato dal proccurator generale.

517. Il presidente ed il proccurator generale nel determinare i giorni per la discussione delle cause avranno cura di regolar le

cose in modo, che le cause per le quali si prevede che la discussione possa occupare più di una seduta, non sieno cumulate colle altre di breve discussione, affinchè non si producano spese inutili per trattenimento di testimonj.

518. Il ruolo sarà pubblicato almeno due giorni prima che cominci la quindicina cui lo stesso ha rapporto. Ne sarà affissa copia nella sala di udienza, nella cancelleria e nell'officio del proccurator generale.

CAP. III. Delle udienze delle gran corti criminali.

519. Le gran corti criminali terranno le loro sedute in tutti i giorni, tranne:

1. le domeniche;
2. le feste di doppio precetto ecclesiastico;
3. i giorni di gala della real corte, ne'quali ricorrono i nomi e le nascite delle LL. MM. il re, e la regina, e delle LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Calabria.

Il giovedì di ciascuna settimana sarà feriale per le gran corti criminali, purchè nel corso della stessa settimana non vi sia stata altra festa di doppio precetto o di gala, o non debba continuarsi qualche pubblica discussione. In questo ultimo caso se la discussione ha fine prima della settimana, la feria del giovedì sarà rimpiazzata nella settimana stessa: non mai potrà rimpiazzarsi nella settimana seguente.

520. La durata delle sedute delle gran corti criminali sarà per lo meno di cinque ore. Il presidente potrà prorogarne la durata, qualora lo richiegga il bene della giustizia ed il pubblico servizio.

521. Nella tabella prescritta coll'articolo 185 di questo regolamento saranno trascritti gli articoli 543 a 547 delle *leggi della procedura ne' giudizj penali*, gli articoli 174, 175 e 177 delle *leggi penali*, e gli articoli 173 a 185 di questo regolamento.

522. Gli articoli 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 172, e la sezione III del capitolo VII del titolo III di questo regolamento sono ancora applicabili alle gran corti criminali.

523. Nel caso che qualche impreveduta circostanza obblighi a protrarre la discussione di una causa tal che si venga a complicare con altre cause, si avrà cura di regolar la udienza in modo che le altre cause di minore importanza, per le quali sono venuti i testimonj, non sieno ritardate con detrimento degl'interessi del tesoro.

524. Qualora nel giorno della pubblica discussione manchi il difensore degli accusati o di alcun di essi, il presidente ne destinerà nel momento un altro di ufizio, onde alcuno non rimanga indifeso. Il difensore destinato in tal modo non potrà rifiutarsi senza giusta ragione di assumere la difesa. In caso di contravvenzione egli sarà sottoposto alle pene disciplinari. Il presidente

qualora trovi sussistenti le scuse allegate, dovrà immediatamente destinare un altro difensore all'accusato.

525. Il difensore il quale senza giusta causa non si presenta alla udienza nel giorno destinato per la pubblica discussione, potrà essere condannato ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducanti cento. Sarà condannato altresì alle spese inutili del giudizio ; e ciò oltre alle pene disciplinari secondo le *leggi della procedura ne' giudizj penali.*

526. Qualora un dibattimento non possa cominciarsi nel giorno fissato, dovrà essere redatto un processo verbale nel quale saranno spiegati i motivi del differimento. La gran corte destinerà altro giorno, e la corrispondente decisione sarà notificata alle parti ed a' loro rispettivi difensori.

527. Tutte le volte che alcuna delle cause messe a ruolo non potesse nel giorno stabilito esser discussa e decisa, sia per colpa del patrocinatore, sia pel non intervento di alcuno de' giudici, le gran corti criminali dovranno nel giorno medesimo esprimere in un verbale i motivi del ritardo colle circostanze particolari, sulle quali dovrà richiamarsi l'attenzione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia per gli analoghi provvedimenti. Il processo verbale firmato dal presidente e dal proccurator generale verrà spedito al segretario di stato ministro di grazia e giustizia colla maggiore celerità.

528. Gli agenti di qualunque pubblica amministrazione, allorchè assistono alla udienza per sostenere i diritti della medesima, prenderanno posto come parte civile.

529. Gl'imputati non potranno far uso di uniformi, distintivi o altre insegne, allorchè sono alla pubblica discussione, nè di titoli di onorificenza in tutti gli atti di procedura.

530. I verbali della pubblica discussione cominceranno sempre colla indicazione dell'ora in cui si dà principio alla stessa, e termineranno colla indicazione dell'ora nella quale il presidente avrà sciolta l'udienza, o si sarà compiuta la discussione.

531. Il cancelliere, appena sarà compiuta la pubblica discussione, dovrà far sottoscrivere da' giudici e dal pubblico ministero presenti il processo verbale che sarà redatto a ragion della stessa. Qualora a ciò manchi, egli sarà multato per la prima volta in ducati venti, e per la seconda sarà sospeso per quel tempo che sarà stabilito dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia : in caso di recidiva il cancelliere potrà essere ancora destituito.

532. Appena sarà aperta la pubblica discussione di una causa, il giudice destinato commessario dovrà farne il rapporto alla pubblica udienza.

533. Le deliberazioni delle gran corti criminali relative alla sottoposizione all'accusa saranno prese, per quanto è possibile, sempre col numero di cinque votanti. Nel solo caso di mancanza o di altro impedimento di giudici vi potranno intervenire tre vo-

tanti. Nel primo foglio di udienza dovranno essere spiegati colla maggiore esattezza i motivi pe' quali le deliberazioni anzidette saran prese col numero di tre e non già di cinque votanti.

CAP. IV. De' fogli di udienza, e del modo di votare, e della redazione delle decisioni.

534. Sono applicabili alle gran corti criminali le disposizioni contenute nelle sezioni VIII, IX e X del capitolo VIII titolo III di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

535. Il primo foglio di udienza è destinato a contenere le sole dispositive delle decisioni e delle deliberazioni che saranno pronunziate dalle gran corti criminali nelle materie di lor competenza: in fine dell'udienza sarà sottoscritto dal presidente, dai giudici e dal cancelliere.

536. Il secondo foglio di udienza è un registro nel quale sono inserite, una dopo l'altra, tutte le minute delle decisioni diffinitive delle gran corti criminali.

537. I fogli di udienza delle gran corti criminali saranno in carta semplice.

538. Il cancelliere farà pervenire al proccurator generale una copia del primo foglio di udienza nel corso dell'istesso giorno dell'udienza.

539. Ne' primi dieci giorni di ciascun mese, il proccurator generale manifesterà al segretario di stato ministro di grazia e giustizia se nel mese precedente siesi adempiuto alla precedente determinazione.

540. L'articolo 76 di questo regolamento è applicabile alle decisioni delle gran corti criminali.

541. Le dispositive delle decisioni prese in seguito della pubblica discussione, saranno lette all'udienza pubblica in continuazione della deliberazione.

542. Nelle decisioni delle gran corti criminali sarà espresso se le medesime sieno state profferite all'unanimità, a maggioranza, o a parità di voti.

543. Nelle decisioni prese a pluralità o a parità di voti, debbonsi soltanto addurre gli argomenti dell'opinione che è stata adottata.

544. I giudici dissenzienti, sia che la decisione sia resa con parità, o a pluralità di voti, noteranno sul registro de' voti segreti la propria opinione, a norma di ciò che è stabilito negli articoli 352 e 353 di questo regolamento.

545. La redazione delle decisioni dovrà farsi tra le ventiquattro ore dalla loro pubblicazione in udienza.

546. Per le sole cause interessanti e complicate può estendersi il tempo necessario per la redazione sino a tre giorni.

547. Il cancelliere, indipendentemente da ciò che è prescritto

nell'articolo 309 delle *leggi di procedura ne' giudizj penali*, dovrà notare in margine delle minute delle decisioni il ricorso per annullamento, che avverso le medesime sarà stato prodotto nella corte suprema di giustizia.

CAP. V. Degli accessi de' giudici delle gran corti criminali.

548. Le gran corti criminali non si determineranno ad ordinare l'accesso de' loro giudici sul luogo, che ne' soli casi di positiva necessità, e quando non possa altrimenti ottenersi lo scoprimento del vero.

549. Niun accesso de' giudici della gran corte criminale potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

550. A tal effetto sarà rimesso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia copia della decisione colla quale la gran corte criminale avrà ordinato l'accesso sul luogo di uno de' suoi giudici.

551. Le decisioni per gli accessi de' giudici dovranno indicare colla maggiore esattezza:

1. il fatto per la di cui verifica si richiede l'accesso;
2. l'influenza di questo fatto sulla convinzione de' giudici;
3. i motivi pe' quali non si può affidare nè al giudice del circondario nè al giudice istruttore;
4. la distanza del luogo dell'accesso dalla residenza della gran corte;
5. il tempo che approssimativamente si richiede per gita, dimora e ritorno del giudice;
6. se sono presenti in residenza tutti i componenti il collegio;
7. se l'assenza del giudice destinato a recarsi sul luogo, apporti in generale grave danno al disimpegno degli affari pendenti avanti il collegio;
8. il nome del giudice destinato per l'accesso.

552. Sono applicabili agli accessi de' giudici delle gran corti criminali gli articoli 373 e 376 di questo regolamento.

CAP. VI. Della visita delle prigioni centrali.

553. Una commessione composta del presidente, del proccurator generale e di uno de' giudici della gran corte criminale per turno dovrà eseguire nell'ultimo giorno di ciascun mese la visita delle prigioni centrali. La commessione sarà assistita dal cancelliere o vicecancelliere o sostituto cancelliere della gran corte criminale.

554. Gli articoli 101 e 102 di questo regolamento sono applicabili alle visite delle prigioni centrali.

555. I processi verbali per la visita prescritta coll'articolo 553 saranno redatti in doppio originale.

556. I processi verbali saranno firmati dal presidente, dal giu-

dice della gran corte criminale e dal cancelliere o sostituto cancelliere; e vistati dal proccurator generale presso la medesima.

557. Il presidente della gran corte criminale proporrà alla medesima nella prima sessione che succede alla visita, i risultamenti della stessa, e le misure che la commessione crederà necessarie di adottare tanto sul disbrigo delle cause de'detenuti, quanto sul loro trattamento e sulla sicurezza delle prigioni.

558. La gran corte criminale in seguito del rapporto del presidente darà tutte quelle disposizioni che crederà analoghe alle circostanze, e che rientrano nella sua competenza. Qualora occorrano delle disposizioni superiori, ne sarà fatto rapporto al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

559. Ne' primi dieci giorni successivi al mese in cui è stata eseguita la visita delle prigioni, il proccurator generale presso la gran corte criminale rimetterà al segretario di stato ministro di grazia e giustizia i processi verbali indicati nell'articolo 555 di questo regolamento.

560. Nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, il proccurator generale presso la gran corte criminale farà conoscere al segretario di stato ministro di grazia e giustizia il risultamento della visita delle prigioni locali eseguita da ciascun giudice di circondario della provincia, e delle disposizioni date sull'oggetto.

CAP. VII. *Della esecuzione delle decisioni delle gran corti criminali.*

561. Le decisioni delle gran corti criminali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero non prima delle ore ventiquattro, da che saran divenute esecutorie, nè più tardi delle ore quarantotto. Niuna esecuzione però a pena capitale avrà luogo ne' giorni di venerdì, e nei giorni indicati ne' numeri 1. 2. e 3. dell'articolo 519 di questo regolamento.

562. Il cancelliere della gran corte criminale prenderà nota in piè di ciascuna decisione della esecuzione che sarà stata data alla stessa.

563. Gli ordini di escarcerazione saran passati al ministero pubblico per la corrispondente esecuzione firmati dal solo presidente.

CAP. VIII. *Delle sessioni generali delle gran corti criminali.*

564. Sono applicabili alle sessioni generali delle gran corti criminali le disposizioni contenute nel capitolo XI del titolo III di questo regolamento.

TIT. IX. Delle gran corti speciali.

565. Le disposizioni contenute nel titolo precedente, ad eccezione di quelle comprese nel capitolo VIII, sono applicabili alle gran corti speciali; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

566. Per le provincie di Napoli e di Terra di Lavoro dove le gran corti criminali son composte di due camere, il numero de' votanti sarà compiuto col chiamarsi da una camera all'altra i giudici

che occorrono, secondo l'ordine con cui seggono nelle rispettive camere, cominciando dal presidente della medesima.

Per tutte le altre provincie saranno aggiunti a' giudici delle gran corti, prima il proccuratore del re presso il tribunal civile, indi il presidente, e poi i giudici dello stesso tribunale.

In ogni caso in cui il numero de' votanti nelle gran corti speciali debbe esser completato, non potranno mai intervenirvi più di tre de' componenti il tribunal civile.

567. Le decisioni delle gran corti speciali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero tra ventiquattro ore da che saranno divenute esecutorie, salvo sempre ciò che è stabilito nella seconda parte dell'articolo 561 di questo regolamento.

TIT. X. Della corte suprema di giustizia.

CAP. I. Dell'ordine di servizio nella corte suprema di giustizia; delle vacanze; del rango che i consiglieri della corte suprema serbano tra loro; de' presidenti, vicepresidenti e consiglieri, e del modo di supplirli; delle udienze della corte suprema di giustizia.

568. Le disposizioni contenute ne' capitoli I, II, III, IV, V, VI e VII del titolo III di questo regolamento sono applicabili alla corte suprema di giustizia; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

569. Le camere della corte suprema di giustizia non saranno tra loro distinte nel modo indicato nell'articolo 106 di questo regolamento: una di esse sarà detta *camera civile*, e l'altra *camera criminale*.

570. Nella stessa corte suprema di giustizia passeranno in ciascun anno tre consiglieri da una camera all'altra.

571. Nel corso delle vacanze indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 118 di questo regolamento, la camera criminale della corte suprema di giustizia darà due udienze per ciascuna settimana. Gli articoli 392 e 394 di questo regolamento sono applicabili alla camera civile della medesima.

572. Per la supplenza de' consiglieri assenti, mancanti o altrimenti impediti si eseguirà la norma stabilita nell'articolo 139 di questo regolamento.

573. Le camere della corte suprema di giustizia terranno seduta alternativamente in tutti i giorni giuridici; salvo ciò che è stabilito nell'articolo 571 di questo regolamento.

574. La formazione del progetto di calendario della corte suprema di giustizia avrà luogo nella seconda quindicina del mese di ottobre: esso sarà immediatamente rimesso al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

575. Saranno trattate in udienza straordinaria tutte le cause che nella corte suprema di giustizia debbono essere decise a camere riunite.

576. La corte suprema di giustizia non potrà dar principio

alla pubblica udienza se non è presente alla stessa il pubblico ministero.

CAP. II. Della istruzione e decisione delle cause nella suprema corte di giustizia.

577. Sono applicabili alla corte suprema di giustizia gli articoli 186, 189, 190, 193 a 196 di questo regolamento per gli atti riguardanti le cause civili che debbono trattarsi innanzi alla medesima.

578. I patrocinatori e gli avvocati delle parti potranno osservare nella cancelleria della corte suprema, e senza soggiacere ad alcuna spesa, gli atti originali appartenenti alle cause, il patrocinio delle quali è loro affidato, tranne i casi di eccezione espressamente stabiliti dalla legge. Tali atti non potranno mai esser loro consegnati, nè trasferiti fuori della cancelleria.

579. Il cancelliere della corte suprema veglierà attentamente alla esecuzione della disposizione compresa nella seconda parte dell'articolo precedente.

580. Per ciascuna causa civile sarà formato un processetto, nel quale si conterranno con ordine cronologico il ricorso per annullamento accompagnato dalla corrispondente sentenza o decisione impugnata, e dalla quietanza del ricevitore de' ducati quaranta depositati per la multa o corrispondente documento di esenzione dal deposito, e le risposte vicendevoli delle parti contendenti, qualora ve ne sieno. Questo processetto rimarrà presso la cancelleria della corte suprema di giustizia.

581. Il cancelliere della corte suprema di giustizia dovrà prendere esatto notamento di tutte le memorie, dimande, o altre carte che gli saranno presentate. A tal effetto egli terrà due registri, uno cioè per le materie civili, e l'altro per le materie penali.

582. Le memorie, dimande o altre carte saranno annotate ne' rispettivi registri, secondo l'epoca della loro presentazione; e saranno immediatamente alligate agli atti a' quali han rapporto.

583. Nel margine delle carte originali il cancelliere noterà il numero e la data del registro: rilascerà altresì all'esibitore, qualora ne sia richiesto, una ricevuta in cui sarà enunciato la qualificazione delle carte o documenti presentati ed il corrispondente numero del registro. Tutto ciò sarà da lui trascritto.

584. Oltre a' registri enunciati nell'articolo 581 per l'annotazione delle carte, saranno tenuti nella cancelleria della corte suprema di giustizia due altri registri.

Nel primo di essi saranno notati tutti gli affari appartenenti al ramo civile, secondo l'epoche, che giungono per ministro delle parti, o che sono rimessi dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia; nell'altro, tutti gli affari appartenenti al ramo penale, secondo le stesse epoche. In questi registri sarà indicato ancora per ciascuna causa il nome del relatore che verrà desi-

gnato, e tutti i movimenti delle stesse sino alla decisione diffinitiva. Le cause civili dovranno essere notate nel primo di questi registri collo stesso ordine col quale sono segnate nel ruolo generale.

585. Le memorie e dimande qualunque che dovranno presentarsi innanzi alla suprema corte di giustizia, saranno dirette al presidente ed a'consiglieri della medesima. Esse non potranno essere altrimenti presentate, che per l'organo della cancelleria.

586. Niuna dimanda o documento sarà proposto alla pubblica udienza senza passar prima al relatore ed all'uffiziale del ministero pubblico.

587. Nella cancelleria della corte suprema di giustizia vi sarà ancora il ruolo generale delle cause civili.

588. Il ruolo generale delle cause civili sarà segnato e vistato in ciascuna pagina dal presidente della corte suprema di giustizia.

589. Il ruolo generale sarà diviso nelle seguenti colonne:

1. numero d'ordine del ruolo generale;

2. epoca della intimazione del ricorso alla controparte, della sua presentazione in cancelleria, e della iscrizione al ruolo generale;

3. nomi e cognomi del ricorrente e sua qualità, dell'avvocato di esso, del reo convenuto e della qualità;

4. oggetto della controversia;

5. epoca in cui la causa si riproduce;

6 osservazioni.

590. Gli articoli 202 a 211 di questo regolamento sono applicabili pel ruolo generale delle cause civili nella corte suprema di giustizia. Gli originali però o le copie intimate de' ricorsi per annullamento non saranno restituiti alle parti che gli avranno presentati.

591. Il cancelliere della corte suprema non potrà ricevere alcun ricorso per annullamento nelle materie civili senza iscriverlo nel tempo stesso nel ruolo generale, previo il corrispondente pagamento de' diritti.

592. Nella suprema corte di giustizia saranno considerate come cause urgenti:

1. le quistioni relative a'conflitti giurisdizionali;

2. le dimande di rinvio per motivo di sicurezza pubblica o di sospetto legittimo;

3. le quistioni relative alle competenze delle gran corti criminali e speciali;

4. le cause di ricusa;

5. le cause commerciali;

6. le cause d'impedimento a' matrimonj;

7. ed in generale tutti quegli affari, la spedizione de' quali è espressamente con preferenza stabilita dalla legge.

593. Per ciascun affare il presidente destinerà un relatore tra

i componenti la corte suprema. Egli riterrà per se quelli affari che crede.

594. Per le cause civili però non saranno destinati i relatori che in conseguenza di analoghe dimande che le parti più diligenti dirigeranno al presidente.

595. In ogni giorno di udienza il cancelliere della corte suprema presenterà al presidente della stessa nella propria camera gli atti relativi alle cause notate per lo ramo penale nel registro enunciato nell'articolo 584 di questo regolamento. Presenterà altresì gli atti relativi al ramo civile, per li quali esisteranno le dimande per la destinazione de' relatori.

596. Nella corte suprema di giustizia il presidente potrà delegare a' vicepresidenti delle camere la designazione de' relatori. Ove ciò avvenga, i vicepresidenti nella designazione de' consiglieri relatori adopreranno la formola: *per delegazione del presidente al consigliere A..... il vicepresidente.......*

597. La designazione de' relatori sarà fatta dal presidente o vice-presidente: essa sarà scritta sul ricorso per annullamento o sulla requisitoria dell'uffiziale del pubblico ministero.

598. Il cancelliere rimetterà a' relatori le carte appartenenti a ciascuna causa, a' termini di ciò che è disposto negli articoli seguenti.

599. Gli atti relativi alle cause civili ordinarie rimarranno nella cancelleria per lo spazio di un mese, il quale comincerà a decorrere dal giorno in cui ne sarà stato presentato il ricorso, affinchè la controparte abbia tempo di fare gli atti di difesa convenienti.

600. Gli atti relativi alle cause criminali ed alle cause urgenti saranno passate immediatamente a' rispettivi relatori.

601. Nella cancelleria della corte suprema sarà tenuto un notamento particolare delle cause urgenti.

602. L'invio delle carte dalla cancelleria a' relatori, ed il ritorno delle medesime da' relatori alla cancelleria sarà assicurato per mezzo di due registri che a tale oggetto saran tenuti nella cancelleria, uno cioè per le cause civili, e l'altro per le cause criminali. In questi registri i relatori ed il cancelliere accuseranno la ricezione delle carte.

603 Il rapporto dovrà essere in iscritto, e conterrà:

1. la esposizione intera della dispositiva della sentenza o decisione impugnata, con quelle sole dilucidazioni di fatto che servono a renderne compiuta la intelligenza;

2. l'esposizione de' motivi di annullamento, e per ciascuno di essi l'enunciazione de' fatti su' quali è appoggiato: qualora però in contravvenzione delle disposizioni contenute nella legge organica sull' ordinamento giudiziario, il mezzo attacca direttamente le quistioni di fatto decise nella causa, il relatore si limiterà ad enunciarlo nel suo rapporto senza presentare alcun rischiaramento;

3. l' indicazione de' principali documenti da' quali dipendono i mezzi proposti e la loro soluzione.

604. I rapporti saranno sottoscritti da' relatori.

605. I relatori esamineranno prima gli affari urgenti, ed indi gli ordinarj.

606. Negli affari urgenti i relatori dovranno formare i rapporti nel termine di otto giorni, e per gli affari ordinarj nel termine di quindici giorni.

I rapporti per le quistioni di competenza delle gran Corti speciali dovranno formarsi nel termine di quattro giorni.

607. I relatori subito che avranno formato i rapporti, dovranno rimetterli in cancelleria unitamente alle carte alle quali appartengono.

608. Sarà passata copia di ciascun rapporto di causa a' componenti la corte suprema, che debbono pronunciare su di essa, ed a quello tra gli agenti del pubblico ministero, che dovrà conchiudervi o requirere. Il cancelliere farà passare tali copie due giorni almeno pria di quello in cui la causa è portata all' udienza.

609. Il cancelliere, appena avrà ricevuto da' relatori i rapporti cogli atti, dovrà passarli all'officio del ministero pubblico e ritirarne ricevo. Tutto ciò sarà notato su i registri indicati nell'articolo 584 di questo regolamento.

610. Dopochè i consiglieri relatori avranno restituito in cancelleria gli atti co'rapporti, le cause alle quali gli stessi appartengono, si avranno come in istato di decisione.

611. Gli uffiziali del ministero pubblico dovranno restituire gli atti in cancelleria due giorni almeno prima di quello fissato per la discussione delle cause.

612. Nel primo giorno di udienza di ciascun mese il cancelliere presenterà al presidente l' elenco degli affari distribuiti e non restituiti in tempo da' relatori. Questi dovranno spiegarsi su i motivi del ritardo. Sarà accordata una dilazione che si riputerà conveniente, spirata la quale senza che gli atti sieno restituiti, il presidente dovrà designare altro relatore.

613. Nel primo giorno giuridico di ciascuna settimana il cancelliere passerà al presidente ed al procurator generale riuniti in sessione, in due note, l'elenco di tutte le cause pendenti che sono in istato di essere decise, dividendo le urgenti dalle ordinarie

Le cause dovranno essere collocate in questo elenco, secondo l' ordine col quale sono iscritte ne' registri enunciati nell'articolo 584 di questo regolamento.

614. Il presidente di accordo col procurator generale, seguendo sempre colla maggiore esattezza possibile l'ordine col quale le cause sono iscritte ne' registri enunciati nell' articolo precedente, formerà l' elenco delle cause civili e delle cause criminali che debbono trattarsi in ciascuna udienza della settimana seguente. L'elenco di queste cause sarà chiamato *ruolo settimanile.*

615. Nel caso in cui per qualche causa vi sia divergenza di opinioni tra il presidente ed il procuratore generale, sarà immediatamente chiamato per dirimere la quistione uno de' vicepresidenti o de' consiglieri più antichi in ordine di nomina.

616. Il ruolo settimanile sarà diviso in due parti: la prima di esse sarà destinata alle cause urgenti, e l'altra alle cause ordinarie.

617. Niuna causa urgente la quale si trovi in istato di essere decisa, potrà essere rinviata al ruolo della settimana seguente.

618. Per la formazione del ruolo settimanile saranno applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 238, 246, 247, e 251 di questo regolamento, salvo ciò ch'è stabilito negli articoli precedenti.

619. Il ruolo sarà sottoscritto dal presidente e vidimato dal procurator generale.

620. Una copia del ruolo sarà immediatamente affissa alla cancelleria, un'altra alla sala di udienza della Corte suprema, e la terza finalmente all'officio del ministero pubblico.

621. Se vi è qualche causa urgente la quale non può tollerare le dilazioni indicate negli articoli precedenti, potrà, a domanda del ministero pubblico e d'ordine del presidente, essere anche trattata fuori l'ordine del ruolo.

622. Il cancelliere, appena avrà ricevuto dall'officio del ministero pubblico gli atti, dovrà passarli a' rispettivi consiglieri relatori per proporsi alla corte.

623. Sono applicabili alla corte suprema di giustizia gli articoli 269, 270, e 271 di questo regolamento.

624. Chiamata in ordine di ruolo la causa, il relatore dovrà fare in pubblico il corrispondente rapporto. Egli non dovrà palesare la sua opinione.

625. Al rapporto del relatore succederanno le aringhe de' difensori o degli avvocati, e le conclusioni del ministero pubblico.

626. In niun caso l'impedimento o la mancanza degli avvocati o difensori delle parti, o di uno di essi all'udienza potrà far sospendere la decisione della causa.

627. Sono altresì applicabili alla corte suprema di giustizia gli articoli 295, 298, 299, 302, e 304 di questo medesimo regolamento.

628. È vietato a' relatori ne' loro rapporti, ed agli avvocati ne' loro scritti e nelle loro aringhe d'interloquire sulle quistioni di fatto. Il presidente ed il proccurator generale sono incaricati di richiamare all'ordine ogni trasgressione in questo genere; ed ogni consigliere è autorizzato a farlo per mezzo del presidente.

629. I ricorsi in materia penale dovranno esser decisi tra un mese al più tardi dal giorno in cui saranno pervenuti al proccurator generale per mezzo del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

630. Ogni causa dovrà trovarsi al più tardi compiutamente decisa per la terza udienza che succede a quella in cui è stata introdotta.

CAP. III. Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle decisioni; della redazione de' motivi delle decisioni; de' fogli di udienza e del registro de' voti segreti.

631. Sono applicabili alla corte suprema di giustizia le disposizioni comprese nelle sezioni VIII, IX e X del capitolo VIII titolo III di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

632. Nella suprema corte di giustizia dovrà votarsi individualmente per ciascun mezzo di annullamento.

633. Il numero di nove votanti richiesto nella corte suprema di giustizia è di rigore.

634. Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo precedente è applicabile alla corte suprema l'articolo 468 di questo regolamento.

635. I fogli di udienza per le materie civili sono distinti e separati da quelli per le materie penali.

636. I fogli per le materie penali saranno redatti in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 535, 536, 537 e 538 di questo regolamento.

637. Le minute delle decisioni della corte suprema saranno sottoscritte da tutti coloro che vi hanno preso parte.

I componenti la corte suprema incaricati della redazione delle decisioni, dovranno presentarne i progetti nelle cause urgenti al più tardi nel termine di tre giorni; e nelle ordinarie nel termine di sei giorni.

638. La redazione de' progetti delle decisioni dovrà contenere, oltre alle dispositive sopra ciascun mezzo, la esposizione sommaria de' fatti che vi son relativi, e le analoghe considerazioni.

639. In tutte le decisioni di annullamento della corte suprema dovranno essere trascritti gli articoli della legge o del rito violato, in corrispondenza del fatto inalterabilmente stabilito nella sentenza o nella decisione impugnata.

640. Le conclusioni emesse in iscritto dal ministero pubblico saranno inserite nella spedizione della decisione; se sieno state orali, verrà solamente fatta menzione della loro uniformità o difformità della decisione.

641. Nelle cause civili le decisioni di rigetto della corte suprema esprimeranno la condanna alle spese. La liquidazione ne sarà fatta dal cancelliere ne' termini e nel modo che è prescritto pe' tribunali ordinarj.

642. L'articolo 544 di questo regolamento è applicabile a' componenti la corte suprema di giustizia.

CAP. IV. Delle sessioni generali della corte suprema di giustizia.

643. Sono applicabili alla corte suprema di giustizia le disposizioni contenute nel capitolo XI del titolo III di questo regolamento.

CAP. V. Del modo, secondo il quale la corte suprema dee curare l'esecuzione dell'articolo 141 della legge sull'ordinamento giudiziario per lo miglioramento della legislazione.

644. La corte suprema di giustizia, qualora nell'occuparsi alla spedizione di alcun affare sottoposto al suo esame, creda rilevare silenzio, oscurità, insufficienza di legge, o mancanza in essa di bontà relativa, dovrà volta per volta far riportare sopra appositi registri il tenore delle osservazioni che avrà praticate all'oggetto.

645. I registri enunciati nell'articolo precedente saranno cifrati dal presidente della corte suprema, e di essi uno sarà destinato a contenere le osservazioni sulla legislazione civile, e l'altro le osservazioni sulla legislazione penale.

646. Le osservazioni anzidette dovranno essere sottoscritte da' componenti la corte suprema, avendosi però cura di esprimere se in esse sien concorsi tutti i componenti o la maggior parte di essi.

647. Nel mese di gennaio di ciascun anno sarà rimessa al segretario di stato ministro di grazia e giustizia una copia delle osservazioni praticate dalla Corte suprema nel decorso dell'anno così per la legislazione civile, come per la legislazione penale.

648. Qualora nel decorso dell'anno la Corte suprema non abbia raccolta alcuna osservazione, avrà cura di renderne informato nello stesso mese di gennaio il segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

TIT. XI. Del ministero pubblico.

CAP. I. Del modo di rimpiazzare o supplire i proccuratori generali del Re o i proccuratori del Re, e gli avvocati generali o i sostituti; e del servizio degli uffiziali del ministero pubblico in generale.

SEZ. I. Del modo di rimpiazzare o supplire i proccuratori generali del Re o i proccuratori del Re, e gli avvocati generali o i sostituti.

649. Il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re in tutti i casi di assenza, mancanza o altro impedimento, sarà rimpiazzato da quello tra gli avvocati generali o sostituti che è il primo nell'ordine di nomina; e costui impedito, dall'altro che gli succede, e così in appresso: salvo sempre ciò che sarà detto nell'articolo 676 di questo regolamento.

650. Qualora mancassero o fossero impediti gli avvocati generali o sostituti, le funzioni del proccurator generale del Re o del proccuratore del Re saranno esercitate da quello tra i giudici che è l'ultimo nell'ordine di nomina; purchè il segretario di stato

ministro di grazia e giustizia non destini per un tale oggetto altro individuo dello stesso collegio.

651. Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento di un avvocato generale o sostituto, potrà destinare uno tra i giudici che ne adempia le funzioni.

652. Il giudice ch'è destinato alle funzioni del pubblico ministero, dovrà occupare nella pubblica udienza la sede ch'è destinata al pubblico ministero, e non già alcuna di quelle che sono destinate pe' votanti.

SEZ. II. Del servizio degli ufiziali del ministero pubblico in generale.

653. Gli agenti del ministero pubblico presso le corti o i tribunali dovranno vegliare attentamente, affinchè le leggi ed i regolamenti vi sieno eseguiti colla maggiore esattezza possibile. Eglino faranno perciò delle requisitorie per l'osservanza delle leggi o de' regolamenti, sempre che lo giudicheranno necessario.

654. Le funzioni del ministero pubblico presso le Corti ed i tribunali sono esercitate direttamente da' proccuratori generali del Re, o proccuratori del Re, e per delegazione dagli avvocati generali o da' sostituti.

655. Nelle Corti e ne' tribunali divisi in più camere, il proccuratore del Re dovrà personalmente sostenere le funzioni del ministero pubblico in tutti gli affari che trattansi a camere riunite.

656. Le attribuzioni accordate dalla legge al ministero pubblico per tutto ciò che riguarda la regolare esecuzione delle sentenze o decisioni, appartengono esclusivamente a' proccuratori generali del Re o proccuratori del Re.

657. Apparterrà altresì esclusivamente a' proccuratori generali del Re o proccuratori del Re la corrispondenza col ministero di stato di grazia e giustizia, o con altre autorità. Gli avvocati generali o sostituti, allorchè per gli affari loro delegati abbiano bisogno di dirigersi ad alcuna autorità, potranno preparare e cifrare le minute degli uffizj da scriversi.

658. Il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re potrà commettere ad uno degli avvocati generali o sostituti l'esame di un affare che forma l'oggetto della corrispondenza col ministero di stato di grazia e giustizia.

659. L'avvocato generale o sostituto nel caso dell'articolo precedente passerà al proccurator generale del Re o proccuratore del Re il suo parere motivato; e costui sarà tenuto di rimetterlo originalmente al ministero di stato di grazia e giustizia colle sue osservazioni, qualora ne abbia alcuna a fare.

660. La disposizione dell'articolo precedente dovrà necessariamente aver luogo nel caso in cui il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re debba scrivere al ministero di stato di grazia e giustizia sopra affari delegati ad alcuno degli avvocati

generali o sostituti. Il parere motivato dovrà esser presentato da quello degli avvocati generali o sostituti, cui trovasi delegato l'oggetto di cui è quistione.

661. Il proccurator generale del Re o il proccuratore del Re dovrà partecipare agli avvocati generali o sostituti tutte le disposizioni che gli saranno comunicate dal ministero di stato di grazia e giustizia; salvo ciò che sarà detto nell'articolo 664 di questo regolamento.

662. Questa comunicazione dovrà aver luogo al più tardi nella giornata seguente a quella dell'arrivo delle disposizioni ministeriali.

663. Gli avvocati generali o sostituti segneranno in piedi dell'originale dell'ufizio ministeriale di averne avuto comunicazione, ed esprimeranno la data della comunicazione.

664. Non sono comprese nella comunicazione pocanzi enunciata le disposizioni ministeriali riguardanti particolari incumbenze affidate alla persona del proccurator generale del Re o del proccuratore del Re, e gli uffizj riserbati.

665. Il modo, secondo il quale i procuratori generali del re ed i proccuratori del re dovranno comunicare a' rispettivi collegi giudiziarj le disposizioni ministeriali, sarà regolato dagli articoli 696 a 707 di questo regolamento.

666. Gli agenti del ministero pubblico dovranno pronunziare verbalmente all'udienza pubblica le loro conclusioni o requisitorie.

667. Eglino potranno stampare le conclusioni o requisitorie che avranno dato. Gli avvocati generali ed i sostituiti non avranno bisogno per ciò di preventiva autorizzazione dei rispettivi proccuratori generali del Re o proccuratori del Re.

CAP. II. *Del modo secondo il quale debbe esser fatta da' proccuratori generali del re o proccuratori del re la delegazione degli affari e delle cause agli avvocati generali o sostituti, e degli effetti della medesima.*

668. La formola che i proccuratori generali del re o proccuratori del re dovranno adoperare nella delegazione degli affari agli avvocati generali o sostituti, sarà la seguente: *Il procurator generale del re o il procuratore del re delega le funzioni del ministero pubblico per* . . . . (s'indica l'oggetto) *all'avvocato generale o sostituto* N. N. Questa delegazione dovrà essere datata e sottoscritta dal procurator generale del re o procuratore del re.

669. Nell'officio del ministero pubblico vi sarà un registro nel quale saranno con numero d' ordine progressivo e per ragion di data notate tutte le delegazioni che il procuratore generale del re o proccuratore del re avrà fatto agli avvocati generali o sostituti. In questo registro sarà indicata altresì l'epoca in cui l'avvocato generale o sostituto avrà adempiuto alla delegazione ricevuta.

670. I proccuratori generali della corte suprema di giustizia e delle gran Corti criminali faranno la delegazione delle funzioni del ministero pubblico agli avvocati generali o sostituti individualmente per ogni affare o causa.

671. I proccuratori generali del re ed i proccuratori del re presso le gran corti o tribunali civili faranno a' loro sostituti la delegazione nel modo enunciato nell' articolo precedente, pe' soli affari che non appartengono al contenzioso de' rispettivi collegi. Per questi affari solamente avrà luogo negli officj de' procuratori generali del re o proccuratori del re civili la disposizione dell' articolo 669 di questo regolamento.

672. Ne' tribunali e nelle gran corti civili composte di più camere il proccurator generale o il proccuratore del re le distribuisce tra i suoi sostituti, designando per se quella camera cui crede più necessario il suo intervento abituale. Questa distribuzione verrà come delegazione, a norma dell'articolo 569 di questo regolamento, per tutte le cause o affari qualunque che saran trattati nelle rispettive camere.

673. La distribuzione enunciata nell'articolo precedente avrà luogo in ogni anno. Il proccurator generale o proccuratore del re nel tempo stabilito nell'articolo 111 di questo regolamento per lo cangiamento o giro di giudici, ne formerà il progetto, e lo rimetterà per le superiori risoluzioni al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

674. In ogni anno un sostituto passerà da una camera all' altra.

675. La distribuzione delle camere tra il proccurator generale del re o proccuratore del re ed i sostituti sarà compresa in un elenco di cui una copia sarà affissa nell' officio del ministero pubblico, ed un' altra nella cancelleria del tribunale.

676. Le funzioni del ministero pubblico saranno disimpegnate presso ciascuna camera da quello degli ufiziali del ministero pubblico, che vi si trova incardinato, o da quello che è chiamato a rimpiazzarlo, a norma dell' articolo 650; salvo ciò che sarà detto nell'articolo seguente.

677. Il proccuratore generale del re o proccuratore del re potrà intervenire alle cause spettate in sorte alle camere alle quali assistono i suoi sostituti, purchè ne abbia fatta la dichiarazione nel momento in cui il presidente ha fatto la distribuzione a sorte delle cause.

678. La richiesta del proccurator generale sarà notata dal cancelliere sul ruolo generale delle cause in margine di quelle cui la stessa ha rapporto, onde sia a notizia di colui che presiede la rispettiva camera, e de' patrocinatori delle parti contendenti.

679. In caso di mancanza o temporaneo impedimento di un avvocato generale o sostituto, il proccurator generale o proccuratore del Re potrà ritenere per se, o ricommettere ad altro ufiziale del ministero pubblico o giudice destinato ad assumerne le funzioni, tutti o parte degli affari al medesimo delegati.

680. Qualora avvenga la elezione di un avvocato generale o sostituto, il proccurator generale o proccuratore del Re potrà delegare allo stesso gli affari già commessi al suo predecessore, delegarli ad altro avvocato generale o sostituto, o ritenerli per se.

681. Il proccurator generale o proccuratore del Re non potrà, dopo di aver delegata la cognizione di un affare ad un avvocato generale o sostituto, avocarne a se l'esame, o rivocarne la delegazione. Nel solo caso d'impedimento dell'avvocato generale o sostituto, sopravvenuto dopo la delegazione, il proccurator generale o proccuratore del Re può ritenere la causa o l'affare per se, o delegarlo ad altro sostituto.

682. Le disposizioni comprese ne' tre precedenti articoli pe' tribunali o gran Corti civili, sono applicabili a' soli affari che non appartengono al contenzioso de' rispettivi collegi. Per le cause si seguiranno le disposizioni comprese negli articoli 676 e 677 di questo regolamento.

683. Ne' tribunali o gran corti civili, in caso di vacanza del proccurator generale o proccuratore del re, o di un sostituto, quegli che vi è surrogato, sarà incardinato, quando il tribunale abbia più camere, a quella di esse nella quale la vacanza è avvenuta; tranne se il segretario di stato ministro di grazia e giustizia credesse utile al bene del servizio di dar luogo in questa occasione anche nel corso dell'anno a qualche traslocazione da una camera all'altra. Queste variazioni saranno segnate nell'elenco indicato nell'articolo 675 di questo regolamento.

CAP. III. Disposizioni particolari per la comunicazione al ministero pubblico delle cause che si trattano ne' tribunali e nelle gran corti civili.

684. Oltre alle cause enunciate nell'articolo 177 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, nelle quali il ministero pubblico debbe esser necessariamente sentito, il proccurator generale o proccuratore del re potrà chiedere la comunicazione di tutte le altre cause per le quali crederà necessario il suo intervento.

685. Una tal comunicazione potrà esser dimandata nel momento in cui si procede alla formazione del ruolo settimanile, o alla udienza. In questo caso la dimanda di comunicazione sarà fatta da quello tra gli uffiziali del ministero pubblico, che si troverà di assistere alla udienza.

686. Qualora la dimanda per la comunicazione della causa sia fatta nel momento della formazione del ruolo settimanile sarà dovere del cancelliere di avvertirne i rispettivi patrocinatori mediante un affisso che apporrà all'ingresso della cancelleria.

687. La comunicazione delle produzioni al ministero pubblico avrà sempre luogo per mezzo della cancelleria.

688. L'invio delle produzioni dalla cancelleria al ministero pubblico, e la di loro restituzione, sarà assicurato mediante un registro che sarà tenuto all'uopo nella cancelleria.

689. In generale la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico tanto nel caso che ne sia fatta la dimanda nella formazione del ruolo settimanile, quanto per le cause enunciate

nell'articolo 177 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, dovrà aver luogo otto giorni prima del deposito delle produzioni in cancelleria, a norma dell'articolo 261 di questo regolamento. Nelle cause però nelle quali siensi abbreviati i termini o accordate altre misure di urgenza, la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico avrà luogo il più presto che sia possibile.

690. Nel caso di contravvenzione all'articolo precedente i patrocinatori saranno condannati ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici. In caso di recidiva, oltre a questa sanzione penale, i patrocinatori saranno anche sottoposti a rigorose misure di disciplina.

691. Allorchè la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico sia dimandata all'udienza o ordinata di ufizio dal tribunale, questo dovrà designare la giornata nella quale la causa sarà riprodotta all'udienza.

692. Il tempo per lo quale il ministero pubblico può ritenere presso di se le produzioni, è regolato nell'articolo 178 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*. Nelle cause però nelle quali sieno stati abbreviati i termini o accordate altre misure di urgenza, gli ufiziali del ministero pubblico dovranno restituire le produzioni in cancelleria colla massima sollecitudine possibile.

693. Nel giorno destinato per la chiamata della causa all'udienza, sarà la medesima trattata e decisa ne' termini e nel modo indicato da questo regolamento, quantunque il ministero pubblico, o che venga rappresentato dal proccurator generale nella propria camera o in altra, o da alcuno de' suoi sostituti, non presenti le sue conclusioni.

694. La mancanza delle conclusioni nel caso preveduto nell'articolo precedente sarà considerata come un rifiuto, e ne sarà fatta menzione nella sentenza che sarà emessa dal tribunale. Il presidente renderà informato di questo fatto il segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

695. Nelle materie civili, allorchè il ministero pubblico interviene in una causa, conviene non solo che questo intervento vi sia espresso, ma ancora che nella sentenza la quale vi ha rapporto, sia indicato il tenore delle conclusioni che per esso sono state presentate, o marcandone in generale la uniformità colla decisione, se tale uniformità ha avuto luogo, o marcandone la differenza col risultamento delle sue dimande.

CAP. IV. Delle disposizioni ministeriali che l'agente del ministero pubblico dee comunicare al collegio cui assiste, e del modo di questa comunicazione.

696. I proccuratori generali o proccuratori del re dovranno comunicare a' rispettivi collegi giudiziarj tutte le disposizioni che loro saranno partecipate dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia, allorchè riguardano affari di giurisdizione o di economia de' detti collegi.

697. Non sono comprese nell'articolo precedente le disposizioni che il segretario di stato ministro di grazia e giustizia partecipa ai proccuratori generali o proccuratori del re per affari risguardanti direttamente il solo ministero pubblico, e quelle enunciate nell'articolo 664 di questo regolamento.

698. La comunicazione enunciata nell'articolo 696 avrà luogo ne' termini e nel modo che sarà quì appresso indicato.

699. Il proccurator generale o proccuratore del re formerà una requisitoria nella quale dovrà enunciare il giorno in cui gli è pervenuto il rescritto o l'officio, e la dimanda per la corrispondente comunicazione. A questa requisitoria egli dovrà alligare una copia certificata da lui conforme nel rescritto o dell'uffizio ministeriale.

700. Il proccurator generale o proccuratore del re dovrà depositare queste requisitorie nella cancelleria al più tardi ne' due giorni successivi a quello in cui gli sarà pervenuto il rescritto o l'uffizio ministeriale. Ne' casi di urgenza questo deposito dovrà aver luogo immediatamente dopo l'arrivo delle disposizioni ministeriali.

701. Il cancelliere alla prima sessione del collegio, la quale succede al giorno in cui avrà avuto luogo il deposito della requisitoria del pubblico ministero, dovrà renderne informato il presidente, cui presenterà la requisitoria originale.

702. Il presidente in vista della requisitoria dovrà disporre immediatamente che sia data lettura al collegio del rescritto o dell'uffizio ministeriale.

703. In piè della requisitoria del pubblico ministero sarà fatta menzione della seguita lettura: questa menzione sarà datata e sottoscritta dal cancelliere. Sarà fatta la stessa menzione sul primo foglio di udienza.

704. Nel caso in cui il collegio sia diviso in più camere, il cancelliere farà estrarre in carta semplice copia delle requisitorie del pubblico ministero, e de' rescritti o uffizj ministeriali alle medesime alligati, onde ne passi una a ciascun vice-cancelliere o sostituto cancelliere.

705. I vice-presidenti ed i vice-cancellieri o sostituti cancellieri adempiranno nelle camere alle quali assistono, le disposizioni comprese negli articoli 701, 702 e 703 di questo regolamento.

706. Le requisitorie del pubblico ministero colle copie de' rescritti e delle ministeriali saranno conservate in fascicoli numerati nell'archivio della cancelleria.

707. Il cancelliere prenderà nota de' rescritti e delle ministeriali nel registro degli atti del governo, che debbe esser tenuto in ogni cancelleria.

CAP. V. Degli stati che gli agenti del ministero pubblico debbono rimettere al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

708. Ogni proccurator generale o proccuratore del re presso un tribunale od una gran corte civile ne' primi dieci giorni di ciascun mese invierà al segretario di stato ministro di grazia e giustizia uno stato delle cause che il collegio cui appartiene, avrà decise nel mese precedente. Questo stato sarà redatto secondo la forma in vigore.

709. Ne' primi dieci giorni delle ferie enunciate ne' numeri 1 e 2 dell'articolo 118 di questo regolamento i proccuratori generali del re presso le gran corti civili rimetteranno al segretario di stato ministro di grazia e giustizia uno stato generale concernente il lavoro eseguito dal cominciamento delle ferie precedenti fino alle nuove ferie. Questo stato indicherà:

1. il numero delle cause rimaste pendenti nel giorno precedente a quello in cui son cominciate le ferie;

2. il numero delle cause iscritte al ruolo o riprodotte all'udienza dal primo giorno delle ferie precedenti sino al giorno enunciato nell'antecedente numero;

3. il totale delle cause enunciate ne' numeri precedenti;

4. il numero delle sentenze profferite nel corso del tempo enunciato nel numero 2 di questo articolo, specificando il numero delle preparatorie, interlocutorie e diffinitive;

5. il numero delle cause che restano a spedirsi;

6. i motivi che han fatto ritardare la spedizione delle cause arretrate;

7. il numero delle sentenze redatte, indicando quante di esse appartengono alle cause arretrate, e quante alle correnti;

8. i nomi de' giudici incaricati della redazione delle sentenze o decisioni colla indicazione del numero di esse che ciascun giudice ne ha redatte;

9. il numero delle sentenze rimaste a redigersi, colla stessa indicazione;

10. i motivi di ritardo della redazione delle sentenze, e delle decisioni delle cause;

11. le osservazioni.

710. Sono considerate arretrate pe' tribunali di Napoli le cause che si trovano iscritte nel ruolo generale da sei mesi o più, e da soli due mesi per quelli delle altre provincie.

711. I proccuratori del re presso i tribunali civili nel tempo

indicato nell'articolo 709 di questo regolamento rimetteranno al proccurator generale della gran corte civile dalla quale dipendono, uno stato simile a quello che i proccuratori generali delle gran corti civili debbono inviare al segretario di stato ministro di grazia e giustizia. I proccuratori generali li spediranno al segretario di stato ministro di grazia e giustizia colle osservazioni, qualora ne abbiano a fare.

711. I proccuratori generali delle gran corti civili negli ultimi due giorni di ciascun periodo feriale designato ne'numeri 1 e 2 dell'articolo 118 di questo regolamento dovranno rimettere al segretario di stato ministro di grazia e giustizia uno stato delle quistioni di diritto più interessanti, che saranno state risolute nella decisione delle cause sottoposte all'esame de' rispettivi collegi. Questo stato dovrà enunciare:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. i nomi e cognomi delle parti contendenti;
3. la data della decisione;
4. l'enunciazione delle quistioni di diritto decise, colla indicazione della risoluzione affermativa o negativa;
5. l'indicazione degli articoli di legge citati testualmente, o per analogia.
6. Le osservazioni.

713. Lo stato indicato nell'articolo precedente sarà diviso in tre parti: la prima di esse sarà destinata alle quistioni di diritto relative alle *leggi civili*; la seconda a quelle sulle *leggi di procedura ne' giudizj civili*; e la terza finalmente conterrà le quistioni di diritto relative alle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*.

714. La scelta delle quistioni che dovranno inserirsi nello stato prescritto dall'articolo 712, sarà fatta di accordo dal presidente, dal vicepresidente o giudice più antico in ordine di nomina, e dal proccurator generale della gran corte civile.

715. I giudici destinati redattori delle decisioni somministreranno al proccurator generale le redazioni delle quistioni di diritto, e le altre notizie che debbono enunciarsi nello stato anzidetto.

716. I proccuratori del re presso i tribunali civili rimetteranno ne' primi dieci giorni successivi ad ogni quadrimestre al segretario di stato ministro di grazia e giustizia uno stato degli affari iscritti nel ruolo stabilito nell'articolo 253 di questo regolamento, che sono stati disbrigati nel precedente quadrimestre.

717. Lo stato indicato nell'articolo precedente dovrà enunciare:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. i nomi e cognomi delle parti;
3. il giorno in cui l'affare è stato iscritto al ruolo;
4. il giorno in cui il ministero pubblico avrà manifestato le sue conclusioni, e se queste conclusioni sieno uniformi o difformi dalla deliberazione;
5. il giorno in cui il tribunale avrà deliberato:

6. l'oggetto della deliberazione, e l'indicazione degli articoli di legge o regolamenti in vigor di cui ha luogo la deliberazione:
7. le osservazioni.

718. I proccuratori generali delle gran corti criminali rimetteranno al segretario di stato ministro di grazia e giustizia gli stati prescritti da particolari istruzioni.

719. Il proccuratore generale del Re presso la corte suprema di giustizia rimetterà ne' primi dieci giorni di ciascun mese due stati, uno cioè per le cause civili, e l'altro per le cause criminali.

720. Lo stato delle cause civili conterrà:
1. il numero d'ordine progressivo;
2. i nomi ed i cognomi delle parti contendenti;
3. il numero, secondo il quale la causa trovasi iscritta nel ruolo generale, ed il giorno della sua iscrizione;
4. il giorno, in cui la causa è stata portata all'udienza;
5. la data della decisione della causa e corrispondente pubblicazione della dispositiva alla udienza;
6. la specie della decisione, se diffinitiva o altrimenti;
7. il nome del consigliere incaricato della redazione de' motivi della decisione;
8. la data del passaggio della redazione de' motivi delle decisioni alla cancelleria;
9. i motivi di ritardo della decisione della causa, e della redazione de' motivi della decisione;
10. se le conclusioni del ministero pubblico sieno state uniformi o difformi dalla decisione, e se sieno state orali o redatte in iscritto.

721. Lo stato delle cause criminali sarà redatto a norma di ciò ch'è stabilito in particolari istruzioni.

722. Lo stato enunciato coll'articolo 709 di questo regolamento è applicabile alla corte suprema di giustizia.

723. Nella seconda quindicina di ciascun mese il proccurator generale del Re presso la corte suprema di giustizia rimetterà al segretario di stato ministro di grazia e giustizia copia di tutte le decisioni che saranno state profferite nel corso del mese precedente. Le copie delle decisioni saran divise in due serie, una civile, e l'altra criminale.

724. Il proccurator generale del Re presso la corte suprema di giustizia allighérà a ciascuna serie uno stato conforme a quello stabilito nell'articolo 712 di questo regolamento per tutte le decisioni nella medesima comprese.

725. Gli stati enunciati negli articoli precedenti di questo capitolo saranno firmati da' cancellieri, e vidimati da' presidenti e da' proccuratori generali o proccuratori del Re.

CAP. VI. Delle consulte del ministero pubblico.

726. Il proccurator generale o proccuratore del Re, e gli avvocati generali o sostituti si riuniranno in sessione nel locale destinato all'uffizio del ministero pubblico per discutere oggetti di competenza del pubblico ministero, o ad esso rimessi per esame dal ministero di grazia e giustizia.

Questa riunione sarà chiamata *consulta del ministero pubblico*.

727. Il segretario dell'uffizio del ministero pubblico assisterà alle consulte dello stesso, e vi redigerà il processo verbale.

728. La riunione enunciata nell'articolo 726 si farà dal proccurator generale o proccuratore del Re, sempre che la crede necessaria, o sarà richiesta da alcuno degli avvocati generali o sostituti. Essa dovrà immancabilmente aver luogo almeno una volta in ogni mese.

729. Le sessioni tra gli ufiziali del ministero pubblico han per oggetto di comunicarsi a vicenda i proprj lumi sopra un medesimo affare o causa. Quindi nel caso di dispareri, l'avvocato generale o sostituto cui l'affare è delegato, se non concorre nel parere de' più, dovrà rinunziare alla delegazione, o seguire l'opinione manifestata da' più. In caso di parità l'avvocato generale o il sostituto riterrà la delegazione, seguendo la propria opinione.

730. Il proccurator generale o il proccuratore del Re potrà prendere comunicazione di un affare delegato ad un avvocato generale, o sostituto, di una causa allo stesso appartenente, in qualunque stato essa si trovi, e comunicare allo stesso le sue osservazioni circa l'ulteriore avviamento o risoluzione dell'affare o della causa. Ciò non importa nell'avvocato generale o sostituto l'obbligo di seguire l'opinione che gli vien manifesta dal proccurator generale o proccuratore del re.

731. Nell'uffizio del ministero pubblico vi sarà un registro nel quale verranno esattamente indicate le discussioni che avranno luogo nel seno delle consulte del ministero pubbl co su gli affari in esse trattati, ed i pareri emessi sopra de' medesimi.

732. Il segretario dell'officio del ministero pubblico darà in fine di ogni sessione delle *consulte* lettura delle discussioni e delle deliberazioni o pareri appartenti alle stesse. Dopochè ne sarà stata approvata la redazione, sarà questa trascritta sul corrispondente registro indicato nell'articolo precedente, e firmato dal proccuratore generale o proccuratore del re e dagli avvocati generali o sostituti.

733. Il registro enunciato nell'articolo 731 sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina dal proccurator generale o proccuratore del re.

734. Ogni proccurator generale o proccuratore del re che abbia avvocati generali o sostituti, dovrà rimettere nel corso de' primi dieci giorni del mese successivo ad ogni trimestre al segre-

tario di stato ministro di grazia e giustizia uno stato indicativo del lavoro che *la consulta del ministero pubblico* avrà fatto nel trimestre scaduto. Questo stato sarà corredato di un numero di ordine progressivo, e dovrà enunciare :

1. il numero dell'ufiziale del ministero pubblico, che avrà riferito nella consulta l'oggetto messo in discussione;
2. le quistioni di dritto esaminate;
3. la risoluzione affermativa o negativa della pluralità degli ufiziali;
4. l'indicazione degli articoli su de' quali è stata poggiata la risoluzione;
5. l'opinione particolare del proccurator generale o proccuratore del re, nel caso che non concorre in quella manifestata dagli altri ufiziali del ministero pubblico;
6. gli articoli di legge su de' quali la stessa è fondata;
7. le osservazioni.

CAP VII. Degli officj de' proccuratori generali o proccuratori del re.

SEZ I. Del numero e della qualificazione degl'impiegati negli officj de' proccuratori generali o proccuratori del re.

735. Ogni proccurator generale o proccuratore del re per lo disimpegno delle funzioni ad esso particolarmente affidate avrà nella sua dipendenza un officio corredato di un numero d'impiegati con soldo.

736. Il primo tra gl'impiegati dell'officio del ministero pubblico avrà il titolo di segretario.

737. In ogni officio de' proccuratori generali di gran Corte criminale vi sarà ancora un vicesegretario.

738. Il numero degl'impiegati con soldo in ciascun officio de' proccuratori generali o proccuratori del Re sarà determinato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia sulle quantità de' fondi rispettivamente assegnati.

739. Qualora il bisogno lo esiga, negli officj de' proccuratori generali, o de' proccuratori del Re, oltre agl'impiegati con soldo, vi potranno essere ancora degli alunni senza soldo. Il di loro numero sarà parimente determinato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

740. I segretarj e gli altri impiegati con soldo o senza negli officj del ministero pubblico saranno proposti da' rispettivi proccuratori generali o proccuratori del Re.

741. I segretarj degli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re saranno nominati dal Re : gli altri impiegati saranno approvati dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

742. La proposizione degl'impiegati con soldo dovrà farsi sempre previo esame, nel modo che sarà stabilito per gl'impiegati delle cancellerie.

743. Gli aspiranti alle piazze con soldo dovranno esaminarsi su gli oggetti di servizio del pubblico ministero, e su quella parte delle *leggi della procedura ne' giudizj civili o penali* che riguarda lo stesso.

744. Gli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re si apriranno in tutti i giorni, eccetto le feste di doppio precetto, alle otte antimeridiane ; e gl'impiegati vi si dovranno ritrovare al più tardi mezz'ora dopo la loro apertura.

745. In caso d'impedimento eglino dovranno darne l'avviso a' proccuratori generali o proccuratori del Re per mezzo de' segretarj.

746. Le ore del travaglio non saranno minori di sei ore.

747. Allorchè manca il segretario , le funzioni ne saranno disimpegnate da quello tra gl'impiegati, che verrà prescelto dal proccurator generale o proccuratore del Re.

SEZ. II. Della corrispondenza de' proccuratori generali o proccuratori del Re.

748. I proccuratori generali o proccuratori del Re corrisponderanno per affari di servizio con tutti i funzionarj dell'ordine giudiziario , e con tutte le altre autorità residenti nella provincia.

749. I proccuratori generali o proccuratori del Re corrisponderanno direttamente col segretario di stato ministro di grazia e giustizia per tutti gli affari che sono di loro particolare competenza , o di quella de' collegi giudiziarj , presso de' quali esercitano le funzioni del ministero pubblico.

750. È loro vietato di corrispondere direttamente con qualunque altro ministero ; salvo i casi ne' quali vi sieno espressamente autorizzati , come nell'articolo 164 numero 9. delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

751. Eglino non potranno dare esecuzione ad alcun ordine ministeriale , che non sia loro comunicato per l'organo del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

752. Affin di conservare l'uniformità delle massime in giurisprudenza tra gli agenti del ministero pubblico ne' diversi collegi giudiziarj , i proccuratori generali o proccuratori del Re potranno corrispondere tra loro e manifestarsi le proprie opinioni sopra le quistioni di diritto o altri oggetti di loro attribuzione.

753. In esecuzione dell'articolo precedente i proccuratori del Re presso i tribunali civili si dirigeranno a' rispettivi proccuratori generali presso le gran Corti civili , come i giudici di circondario nelle materie civili si dirigeranno a' proccuratori del Re presso i tribunali civili , e nelle materie penali , a' proccuratori generali del Re presso le gran Corti criminali. I proccuratori generali del Re presso le gran Corti criminali o civili , ed il proccurator generale presso la Corte suprema di giustizia dovranno dirigersi al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

754. I proccuratori del Re presso i tribunali civili faran conoscere a' proccuratori generali presso le gran Corti civili le so-

luzioni dei dubbj, che avranno comunicate a' giudici di circondario o conciliatori.

755. Il proccurator generale presso la gran Corte civile sarà tenuto di far conoscere al segretario di stato ministro di grazia e giustizia il dubbio elevato, sia dal giudice di circondario, o conciliatore, sia dal proccuratore del Re, la di costui opinione se mai l'abbia manifestata, e le osservazioni che avrà comunicate allo stesso. Questa disposizione si estende ancora al proccurator generale del Re presso la gran Corte criminale pe' dubbj proposti da' giudici di circondario nelle materie penali.

756. Le opinioni degli agenti del pubblico ministero non dovranno altrimenti considerarsi che come semplici istruzioni e consigli. In niun caso esse potranno essere obbligatorie pe' funzionarj cui son dirette, o pe' rispettivi collegi giudiziarj.

757. Gli articoli 90, 91, 92, e 95 di questo regolamento sono applicabili agli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re.

758. I rescritti e gli uffizj ministeriali per disposizioni generali saranno conservati in fascicoli per semestre e per ordine cronologico. Ad evitarne la dispersione, se ne terrà un registro nel quale saranno per ordine cronologico letteralmente copiati.

759. È parimente applicabile a' proccuratori generali o proccuratori del Re l'articolo 484 di questo regolamento per la verifica de' processi che in qualunque modo pervengono ne' loro rispettivi officj. Questa disposizione non si estende alle produzioni presso i tribunali o gran Corti civili.

760. I proccuratori generali o proccuratori del Re rimetteranno al segretario di stato ministro di grazia e giustizia copia di tutte le deliberazioni, sentenze o decisioni che saranno pronunciate da' rispettivi collegi in giudizj di ricusa.

SEZ. III. De' registri che debbono tenersi negli officj de' proccuratori generali o proccuratori del Re.

761. Negli officj de' proccuratori del Re presso i tribunali civili saranno tenuti i seguenti registri, cioè:

1. Il registro de' rescritti o degli uffizj del segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le disposizioni generali;

2. Il registro di corrispondenza attiva con tutte le autorità, tranne i conciliatori e le camere notariali;

3. Il registro per la corrispondenza co' conciliatori;

4. Il registro per la corrispondenza colle camere notariali;

5. Il registro degli affari pendenti;

6. Il registro de' processi;

7. Il registro degl'interventi;

8. Il registro del personale de' giudicati di circondario;

9. Il registro degli uficiali ministeriali ed impiegati dipendenti dal tribunale;

10. Il registro per la verifica degli atti dello stato civile ;
11. Il registro de' permessi di stampa per le allegazioni ;
12. Il registro delle delegazioni a' sostituti ;
13. Il registro delle discussioni nelle consulte del pubblico ministero ;
14. Il giornale per la spedizione de' rapporti e lettere di corrispondenza ;
15. Il registro d'inventario.

I registri segnati co' numeri 13. e 14. saran tenuti ne' soli officj di quei proccuratori del Re che hanno sostituti.

762. Negli officj de' proccuratori generali delle gran corti civili saranno tenuti gli stessi registri indicati nell'articolo precedente, tranne quelli segnati co' numeri 3. e 4. ; e salvo le modificazioni contenute ne' due articoli seguenti.

763. Il registro segnato col numero 3. dell'articolo 761 riguarderà la corrispondenza che i proccuratori generali delle gran corti civili debbono avere co' proccuratori del Re presso i tribunali civili per gli affari di competenza de' conciliatori.

764. Il registro segnato col numero 8 dello enunciato articolo 761 si estenderà al personale de' tribunali e degli ufiziali ministeriali dipendenti dalla gran corte civile.

765. Negli officj de' proccuratori generali delle gran corti criminali saranno tenuti i seguenti registri :

1. il registro de' processi correzionali e di polizia inviati da' giudici di circondario ;
2. i registri segnati co' numeri 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, e 15 dell'articolo 763 di questo regolamento : il registro segnato col numero 9, riguarderà i funzionarj dipendenti dalla gran corte criminale ;
3. il registro de' mandati di arresto ;
4. il registro de' detenuti ;
5. il registro per l'esecuzione delle decisioni.

766. Nell'officio del proccurator generale presso la corte suprema di giustizia saran tenuti i seguenti registri, cioè :

1. il protocollo generale che contiene l'immissione cronologica di tutti gli affari risultanti dalla corrispondenza indicata in reassunto ;
2. i registri segnati co' numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 761 di questo regolamento : il registro segnato col numero 8. si estende al personale di tutte le autorità giudiziarie ;
3. il registro generale delle cause criminali ;
4. il registro generale delle cause civili ;
5. il registro del passaggio de' processi criminali alla cancelleria ;
6. il registro del passaggio degli atti in materia civile alla cancelleria ;
7. il registro de' rapporti al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per gli affari generali.

767. Tutti i registri che, a norma degli articoli precedenti di questa sezione, debbono tenersi negli officj del ministero pubblico, saranno corredati di un perfetto indice alfabetico.

SEZ. IV. Della norma da tenersi per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti agli officj del pubblico ministero.

768. I proccuratori generali o proccuratori del re terranno un registro nel quale saranno inventariate la collezione delle leggi, i registri, le circolari, le lettere e carte officiali che loro son dirette, e le minute di quelle che hanno spedite durante l'esercizio delle loro funzioni. Qusto registo sarà detto *registro d'inventario.*

769. I proccuratori generali o proccuratori del re allorchè lasceranno in una provincia le funzioni del pubblico ministero, qualunque ne sia il motivo, dovranno fare a' loro successori la consegna di tutte le carte e di tutti gli oggetti appartenenti a' loro officj; salvo ciò che sarà detto nell'articolo 774 di questo regolamento. Quando i successori non sieno in residenza, la consegna delle carte sarà fatta a colui che, a' termini degli articoli 649 e 650 di questo regolamento, è chiamato ad assumere le funzioni di proccurator generale o di proccuratore del re.

770. Sarà redatto processo verbale della seguita consegna. In esso saranno enunciati tutti i registri, carte ed effetti qualunque, che verranno consegnati.

771. Il processo verbale di consegna sarà redatto in doppio originale, e verrà sottoscritto da coloro fra' quali ha luogo l'atto della consegna. Uno di essi rimarrà depositato nell'officio del ministero pubblico, e l'altro servirà di discarico al proccurator generale o proccuratore del re che ha fatta la consegna.

772. In caso di mancanza di carte o di altri oggetti, ne sarà fatta menzione nel verbale di consegna; e ne sarà reso conto al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

773. I registri dell'officio del ministero pubblico saranno nell'atto della consegna verificati e chiusi.

774. Nel caso di morte di un proccurator generale o proccuratore del re, quegli che nel momento, a norma degli articoli 650 e 651 di questo regolamento, è chiamato ad assumere interinamente le funzioni, dovrà pria di ogni altro, in unione del presidente del collegio, verificare, seguendo il registro d'inventario, le carte e gli altri oggetti esistenti nell'officio, e chiuderne i registri. Si farà un elenco esatto degli oggetti che si troveranno mancanti. Di tutto ciò sarà redatto processo verbale.

775 Quelli tra gli agenti del ministero pubblico, i quali omettessero l'adempimento delle disposizioni comprese negli articoli di questa sezione, saranno risponsabili delle mancanze che potranno scoprirsi degli oggetti appartenenti agli officj del pubblico ministero.

TIT. XII. Delle cancellerie.

CAP. I. Del personale delle cancellerie.

SEZ. I. Del numero degl'impiegati e della loro qualificazione.

776. In ogni cancelleria di giudicato di circondario, oltre al cancelliere, vi sarà un sostituto cancelliere.

777. Vi sarà altresì qnel numero d'impiegati che il cancelliere, di accordo col giudice, crederà necessario per lo servizio della cancelleria.

778. L'articolo precedente è applicabile alle cancellerie de' giudicati d'istruzione.

779. Nella fissazione del numero degl'impiegati nelle cancellerie de' giudicati d'istruzione, dovrà aversi particolarmente considerazione alla quantità de' fondi assegnati per lo mantenimento de' medesimi.

780. Uno degl'impiegati della cancelleria del giudicato d'istruzione funzionerà ne' casi di bisogno come sostituto cancelliere presso il giudice istruttore: questo impiegato dovrà esser proposto dal cancelliere, nominato dal giudice istruttore, ed approvato dalla gran corte criminale della provincia.

781. In ogni cancelleria di collegio giudiziario composto di una sola camera, oltre al cancelliere ed al vicecancelliere, qualora la legge lo abbia stabilito, vi sarà un sostituto cancelliere.

782. Nelle cancellerie de' collegi giudiziarj divisi in più camere, vi saranno tanti sostituti cancellieri, per quante sono le camere.

783. Vi sarà altresì in ogni cancelleria di collegio giudiziario un determinato numero d'impiegati di diverse classi, che verrà fissato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia, in seguito del parere del rispettivo collegio, a norma delle disposizioni contenute nella legge organica sull'ordinamento giudiziario.

784. Vi potrà altresì essere un numero determinato di commessi giurati per supplire il cancelliere, vicecancelliere o sostituto cancelliere nell'assistere i giudici, onde legittimare gli atti d'istruzione ed i processi verbali dipendenti dal ministero de' giudici.

785. I commessi indicati nell'articolo precedente saran prescelti tra gl'impiegati della cancelleria che più si saranno distinti per probità e per istruzione; verranno proposti dal cancelliere, nominati dal collegio, ed approvati dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

786. Oltre agl'impiegati con soldo, vi potranno essere nelle cancellerie de' collegi giudiziarj anche degli alunni. Il di loro numero sarà determinato dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

SEZ. II. Della nomina degl'impiegati nelle cancellerie.

787. Nelle cancellerie de' giudicati di circondario i sostituti cancellieri saranno proposti da' cancellieri, nominati da' giudici di circondario, ed approvati da' proccuratori del re criminale e civile.

788. I proccuratori del re criminale e civile allorchè crederanno dover disapprovare la nomina di un sostituto cancelliere, ne manifesteranno i motivi al giudice di circondario, il quale procederà ad una novella elezione nel modo indicato nell'articolo precedente.

789. Gl'impiegati nelle cancellerie de' giudicati di circondario e d'istruzione saranno prescelti da' rispettivi cancellieri. Eglino però non potranno essere ammessi a servire nella cancelleria senza la preventiva autorizzazione del giudice.

790. Ne' casi di vacanza o di sospensione a tempo indeterminato di un cancelliere di giudicato di circondario, i proccuratori del re criminale e civile, allorchè crederanno che il sostituto cancelliere non possa utilmente rimpiazzarlo, potranno proporre al segretario di stato ministro di grazia e giustizia un cancelliere interino, finchè non sia diffinitivamente provveduto alla mancanza del cancelliere.

791. I proccuratori del Re criminale e civile nella proposta di un cancelliere interino avranno cura, per quanto è possibile, di farne cadere la scelta tra i sostituti cancellieri de' circondarj della provincia o altri impiegati ne' diversi officj giudiziarj.

792. Qualora un sostituto cancelliere sia chiamato alle funzioni di cancelliere interino, i proccuratori del Re criminale e civile disporranno che lo stesso sia supplito da altri, durante la sua assenza, nel giudicato cui appartiene. Questi verrà prescelto nel modo indicato nell'articolo 787 di questo regolamento.

793. Ogni qualvolta dovrà aver luogo la destinazione interina preveduta nell'articolo 790, il proccurator generale della gran Corte criminale dovrà rimetterne al segretario di stato ministro di grazia e giustizia una deliberazione in cui saranno enunciati i motivi della supplenza interina, le qualità e le circostanze del soggetto che a tal uopo si propone.

794. Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia potrà, prima o dopo di aver ricevuto il rapporto del proccuratore generale, destinare altra persona che crederà idonea a rimpiazzare interinamente ne' casi di sopra espressi il cancelliere del giudicato di circondario.

795. Gl'impiegati nelle cancellerie de' collegi saranno proposti da' rispettivi cancellieri, nominati da' collegi, ed approvati dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia, salvo ciò che sarà detto nell'articolo seguente.

796. Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia potrà, nel caso in cui non vi sieno altri ricorrenti, far destinare senza alcun esperimento di esame in un impiego vacante una persona che abbia sostenuto l'esame pubblico per carica giudiziaria, ed abbia in esso mostrato capacità sufficiente da ben sostenere le funzioni dell'impiego vacante.

797. Niuno, non esclusi gli alunni, potrà essere ammesso a travagliare in una cancelleria di collegio senza la preventiva autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

798. I cancellieri non potranno proporre gl'impiegati di cancelleria, che tra coloro i quali avranno subito un esame ne' termini e nel modo che sarà qui appresso indicato.

799. Niuno potrà essere nominato vicecancelliere o sostituto cancelliere senza un preventivo esame.

800. Chiunque aspira ad una piazza vacante d'impiegato in una cancelleria di collegio giudiziario, dovrà presentarne la dimanda al rispettivo presidente.

801. Il presidente passerà la dimanda al cancelliere, onde sieno presi i dovuti rischiarimenti sulle qualità morali dell'aspirante.

802. Il presidente, il proccurator generale o proccuratore del Re, ed il cancelliere riuniti in sessione discuteranno, dopochè saranno state raccolte le opportune indagini, se la dimanda dell'aspirante sia ammessibile. Il cancelliere vi avrà voto deliberativo.

803. Ammessa la dimanda dell'aspirante, sarà lo stesso sottoposto ad esame. Se più persone abbiano dimandata la medesima piazza, si farà il concorso tra loro.

804. L'esame o il concorso sarà pubblico ed in presenza del presidente, de' vicepresidenti, del proccurator generale o proccuratore del Re, e di uno o due giudici, secondochè il collegio sarà composto di una o più camere. Assisteranno ancora all'esame gl'impiegati della cancelleria.

805. Gli aspiranti alla piazza di alunno dovranno esaminarsi sulla calligrafia e sulla lingua italiana.

806. A tale effetto eglino scriveranno sopra due quesiti che si daranno loro da' magistrati.

807. L'aspirante alla piazza di alunno qualora sia versato nelle cose legali potrà, ove il voglia, essere esaminato sulle medesime. In questo caso egli avrà un quesito in materia legale, oltre a' due indicati nell'articolo precedente.

808. Gli aspiranti alle piazze con soldo dovranno esaminarsi su gli oggetti di servizio della cancelleria e su quella parte delle *leggi della procedura* che riguarda la medesima.

809. I quesiti per la piazza con soldo saranno al numero di tre; e saranno più o meno difficili, secondo la maggiore o minore importanza dell'impiego che dee provvedersi.

810. Nell'esame o concorso per impiego con soldo saranno ammessi tanto gli estranei, quando gli alunni e gl'impiegati che hanno soldo minore della piazza vacante.

811. Ogni magistrato che interviene all'esame, darà due o tre quesiti, secondo i diversi casi preveduti negli articoli 806, 807 ed 809 di questo regolamento.

812. I quesiti saranno scritti sopra pezzetti eguali di carta, che verranno raccolti in forma cilindrica e versati in un'urna all'uopo formata. Il di loro tenore dovrà esser preventivamente pubblicato.

813. Saranno estratti a sorte dall'urna due o tre quesiti, secondo le diverse circostanze, e comunicati a coloro che debbono subire l'esperimento dell'esame o del concorso.

814. Gli aspiranti dovranno rispondere a' quesiti in iscritto.

815. Il tempo accordato agli aspiranti per rispondere a' quesiti non potrà essere al di là di quattr'ore.

816. Nel corso dell'esame è vietato agli aspiranti di aver libri o essere in comunicazione con alcuno.

817. Le risposte che scriveranno gli aspiranti, saranno firmate da' medesimi in ciascuna pagina e cifrate da' magistrati intervenuti all'esame e dagli altri concorrenti.

818. I componenti i rispettivi collegi riuniti in sessione generale dovranno discutere il merito delle risposte, e dare il loro parere su ciascuna di esse, tanto in rapporto alla scienza, quanto in rapporto allo stile, secondo la norma fissata negli articoli seguenti.

819. Il merito dell'aspirante tanto in rapporto della scienza, quanto in rapporto dello stile sarà indicato nel massimo con dodici punti. Di questi ne saranno assegnati sei alla pura sufficienza; ed i gradi superiori o inferiori a questo termine serviranno per indicare l'abilità maggiore o minore della sufficienza.

820. In parità di merito per lo concorso si preferirà l'impiegato con soldo o senza all'estraneo; e tra gl'impiegati, il più antico di essi nel servizio, o il più avanzato in età, qualora i concorrenti abbiano la stessa antichità di servizio.

821. Sarà redatto processo verbale dell'esame degli aspiranti e della discussione delle loro risposte. In questo processo verbale sarà indicato il merito assegnato a ciascuno degli aspiranti: esso sarà sottoscritto da tutti i magistrati.

822. Il proccurator generale o proccuratore del Re trasmetterà a posta corrente al segretario di stato ministro di grazia e giustizia copia del processo verbale di esame e le risposte originali degli aspiranti, affin di averle presenti per le superiori risoluzioni.

823. Il proccurator generale od il proccuratore del Re farà conoscere al cancelliere il grado di merito assegnato a ciascun aspirante o concorrente.

824. Il cancelliere, sulla norma de' gradi di merito assegnati a ciascun aspirante, farà al collegio la proposizione dell'individuo per la piazza vacante. Il collegio la presenterà all'approvazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

825. Dopochè il segretario di stato ministro di grazia e giustizia avrà manifestato le sue risoluzioni, sia che disapprovi la nomina dell'individuo proposto dal cancelliere, le carte dell'esame saranno restituite al proccurator generale o al proccuratore del Re onde sieno conservate nella cancelleria del rispettivo collegio.

SEZ. III. Del modo di provvedere al mantenimento degl'impiegati nelle cancellerie.

826. I cancellieri de' giudicati di circondario avendo la percezione di taluni dritti nelle materie civili e penali, dovranno provvedere a tutto ciò che occorre per lo mantenimento delle rispettive cancellerie.

827. I sostituti cancellieri e gli altri impiegati nella cancelleria converranno i loro rispettivi emolumenti co' cancellieri, sempre però colla intelligenza de' giudici di circondario.

828. I giudici di circondario veglieranno attentamente, onde ciascuno impiegato nella cancelleria abbia un compenso proporzionato al lavoro che esegue, ed alla quantità del prodotto de' diritti di cancelleria

829. Ne' casi di assenza o mancanza del cancelliere, il sostituto cancelliere che lo rimpiazza, farà suoi i dritti di cancelleria e pagherà gl'impiegati, secondo la convenzione già fatta.

830. La disposizione dell'articolo precedente non avrà luogo nel caso di temporaneo impedimento del cancelliere derivante da malattia, da congedo, o da altre occupazioni di pubblico servizio.

831. Qualora abbia luogo la destinazione di un cancelliere interino, a' termini dell'articolo 790 di questo regolamento, il medesimo dovrà conservare lo stato in cui ritroverà il sistema del compenso dovuto agl'impiegati della cancelleria.

832. Gl'impiegati nelle cancellerie de' giudicati d'istruzione avranno un compenso per le loro fatiche sul prodotto delle indennità accordate a' rispettivi cancellieri per le dichiarazioni di periti, testimonj ec. ec., e su gli altri fondi che potranno essere assegnati per lo mantenimento della cancelleria.

833. Gli articoli 828 ad 831 di questo regolamento sono applicabili alle cancellerie de' giudicati d'istruzione.

834. In ogni giudicato d'istruzione sarà tenuto un conto particolare del prodotto de' diritti di cancelleria.

835. In fine di ogni mese il prodotto de' diritti di cancelleria sarà distribuito dal cancelliere fra gl'impiegati della cancelleria. Ciascuno di essi dovrà averne una rata corrispondente al lavoro che avrà fatto nel corso del mese.

836. La ripartizione enunciata nell'articolo precedente sarà fatta colla intelligenza ed approvazione del giudice istruttore.

837. Niuna somma potrà prelevarsi dal prodotto de' diritti di cancelleria per oggetti di scrittojo della medesima.

838. Qualora, eseguita tra gl'impiegati della cancelleria la ripartizione de' fondi enunciati nell'articolo 832 e destinati al compenso delle loro fatiche, ne avanzi alcuna somma, sarà la medesima messa in cumulo per gratificare quelli tra gl'impiegati della cancelleria, che avranno prestato servizj straordinarj, o che si sa-

ranno particolarmrnte distinti per lo zelo e per l'esattezza nell'adempimento di tutti i loro doveri.

839. I cancellieri de' giudicati d'istruzione non potranno prendere per loro altra parte d'introito su i diritti di cancelleria, se non quella che corrisponde alla metà dell'importo de' diritti di quelle dichiarazioni che avranno scritte di proprio carattere.

840. Gl'impiegati nelle cancellerie de' tribunali civili, de' tribunali di commercio e delle gran Corti civili saranno compensati nei termini e nel modo che sarà indicato negli articoli seguenti, se pure non siasi per circostanze particolari altrimenti stabilito per disposizione superiore.

841. Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i vicecancellieri ed i sostituti cancellieri.

842. I cancellieri suddetti potranno lasciare a beneficio degl'impiegati della cancelleria tutti gl'introiti eventuali, o convenire con ciascuno di essi un compenso fisso. Niuno di questi mezzi però potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia. Dovranno però sempre prelevarsi le somme necessarie per oggetti di scrittojo o per registri della cancelleria.

843. Nel caso preveduto nella prima parte dell'articolo precedente, il prodotto degl'introiti eventuali sarà in fine di ogni mese distribuito tra gl'impiegati nella cancelleria.

844. Una tale ripartizione sarà fatta dal collegio, inteso il cancelliere, avuto riguardo al grado di ciascuno impiegato ed alla qualità del travaglio di cui è incaricato.

845. I cancellieri allorchè avranno convenuto cogl'impiegati un compenso fisso, dovran pagare in fine di ogni mese indiminuiti i soldi convenuti. La di loro fissazione dovrà essere regolata colla intelligenza del rispettivo collegio. I cancellieri non potranno per qualsivoglia ragione o pretesto chiedere ed ottenere alcun rilascio da' loro impiegati su' soldi loro assegnati.

846. Quando abbia luogo la disposizione dell'articolo precedente, apparterranno esclusivamente a' cancellieri gli avanzi che mai potessero risultare da' rilasci de' diritti di cancelleria dopo la soddisfazione de' soldi degl'impiegati nella cancelleria.

847. In fine di ciascun anno i cancellieri riterranno diffinitivamente a loro beneficio le somme che potranno avanzare su' rilasci de' diritti di cancelleria. Eglino saran tenuti a mettere in cumulo nell'anno che succede i soli avanzi appartenenti a' mesi dell'anno stesso.

848. I cancellieri non potranno recedere da uno de' metodi indicati nell'articolo 842 per lo pagamento de' compensi agl'impiegati e adottare l'altro, se non nel principio dell'anno; sempre però colla preventiva autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia. Una tale disposizione ha parimente luogo pe' cancellieri novellamente eletti o traslocati.

849. Gli articoli 831 ed 834 di questo regolamento sono appli-

cabili alle cancellerie dei tribunali civili, di commercio e delle gran corti civili.

850. I soldi degl'impiegati nelle cancellerie delle gran corti criminali e della corte suprema di giustizia saran pagati dalla real tesoreria.

851. I soldi degl'impiegati enunciati nell'articolo precedente saranno fissati dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia sulle somme a tal uopo destinate nello stato discusso del ministero di giustizia.

852. Gli alunni nelle cancellerie delle gran corti criminali avranno delle gratificazioni sul prodotto de' diritti di archivio e di cancelleria.

853. In ogni cancelleria di gran corte criminale sarà tenuto un registro sul quale saranno notati giornalmente i diritti di archivio e di cancelleria, che vi si esigono.

854. In fine di ogni bimestre il cancelliere presenterà al collegio uno stato degl'introiti fatti, e proporrà allo stesso la ripartizione che se ne dee fare tra gli alunni o tra gl'impiegati che hanno un picciolo soldo e che più si distinguono nello adempimento de' proprj doveri.

855. La gran corte criminale discuterà il progetto del cancelliere, e lo rinvierà per l'organo del proccurator generale al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per le superiori risoluzioni.

856. Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia potrà fare, qualora lo crede conveniente, sul fondo degl'introiti indicati nell'articolo 853 di questo regolamento, degli assegnamenti fissi in favore degl'impiegati della cancelleria.

CAP. II. Del modo di supplire i cancellieri, vice-cancellieri e sostituti cancellieri.

857. I cancellieri de' giudicati di circondario in tutti i casi di assenza, mancanza o altro impedimento, saranno suppliti da' loro rispettivi sostituti cancellieri; salvo ciò che è stabilito nell'articolo 790 di questo regolamento. In caso d'imprevedυta contemporanea mancanza del cancelliere e del sostituto, per non arrestarsi il corso degli affari il giudice destinerà una persona che lo assista da cancelliere sostitυto, ricevendo prima il di lui giuramento: il giudice ne informerà a posta corrente i proccuratori del re criminale e civile.

858. I cancellieri de' giudici istruttori ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno suppliti ne' capoluoghi delle provincie da uno de' commessi giurati della gran corte criminale da destinarsi dal presidente e dal proccurator generale presso la medesima, e negli altri distretti dal cancelliere del giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto, o da colui che ne fa le veci, qualora tra gl'impiegati del giudicato non vi sia alcu-

no, a giudizio e sotto la responsabilità del giudice istruttore, che possa utilmente rimpiazzarlo per lo regolamento della cancelleria. In caso di bisogno assoluto, è applicabile a' cancellieri de' giudici istruttori la disposizione della seconda parte dell'articolo precedente.

859. Il giudice istruttore, secondo i diversi casi preveduti nell'articolo precedente, dirigerà al proccurator generale della gran corte criminale della provincia la dimanda, affin di avere uno degl'impiegati appartenenti alla cancelleria della medesima, che possa supplire le funzioni del suo cancelliere; o ordinerà al cancelliere del giudicato di circondario della sua residenza di assisterlo nell'uffizio. Gli ordini al cancelliere del giudicato di circondario saranno comunicati per mezzo del giudice di circondario.

860. Allorchè per circostanze particolari si creda che la supplenza del cancelliere de' giudici istruttori, nel modo che è regolato nell'articolo 858 di questo regolamento, possa nuocere al servizio della giustizia, il proccurator generale dovrà renderne immediatamente informato con rapporto motivato il segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

861. Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia, qualora trovi ben fondate le osservazioni del proccurator generale, potrà direttamente o per l'organo della gran corte criminale far destinare persona che rimpiazzi interinamente le funzioni del cancelliere del giudicato d'istruzione.

862. La disposizione contenuta nell'articolo 857 di questo regolamento è applicabile a' cancellieri di quei collegi giudiziarj, alla immediazione de' quali non sono stabiliti vice-cancellieri.

863. Ne' collegi giudiziarj, presso de' quali esistono vice-cancellieri, i cancellieri in tutti i casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno rimpiazzati dal vice-cancelliere; e qualora vi sieno più vice-cancellieri, da quello di essi che è il più antico in ordine di nomina; e questi impedito, da quello che gli succede, e così in appresso. I sostituti cancellieri non rimpiazzeranno i cancellieri, che nella mancanza totale de' vice-cancellieri.

864. I vice-cancellieri ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno suppliti da' sostituti cancellieri. Qualora vi sieno più sostituti cancellieri, il primo di essi in ordine di nomina assumerà le funzioni di vice-cancelliere.

865. I sostituti cancellieri ne' casi di assenza, mancanza o altro impedimento saranno suppliti in quella parte di servizio della cancelleria, che loro è affidata da quello tra gl'impiegati nella medesima, che si troverà di avere il grado maggiore.

866. Nelle gran corti criminali dove contemporaneamente più giudici procedono ad atti istruttorj, oltre de' sostituti cancellieri vi saranno ancora de' commessi, non più di tre per ogni gran Corte. Questi commessi avranno la facoltà di presenziare gli atti d'istruzione de' giudici, e saranno scelti da' presidenti e da' proccuratori

generali fra gl'impiegati delle cancellerie delle rispettive gran corti criminali.

CAP. III. Del servizio delle cancellerie.

867. Il cancelliere, sotto gli ordini immediati del giudice o del presidente del collegio cui egli appartiene, è il direttore ed il capo degli uffizj che compongono la cancelleria.

868. Egli è incaricato dell'ordine, della custodia e della spedizione delle carte; d'invigilare all'adempimento di tutto ciò che riguarda il servizio della cancelleria; e di richiamare l'attenzione del giudice o del presidente del collegio su' disordini che conoscesse nell'interno della cancelleria.

869. Il cancelliere contrassegna la firma del giudice o del presidente del collegio in tutti gli atti che n'emanano, ed autentica colla sua firma e col sigillo del giudicato o del collegio le copie degli atti che si estraggono dalla cancelleria.

870. Il cancelliere è incaricato di tenere col miglior ordine i ruoli ed i varj registri che sono prescritti dalle *leggi di procedura* o da questo regolamento. Egli è risponsabile delle carte depositate legalmente dalle parti nella cancelleria.

871. I cancellieri formeranno tutti gli stati che, per effetto delle disposizioni comprese in questo regolamento o di particolari stabilimenti, debbono rimettersi alle autorità superiori. I loro repertorj saranno cifrati da' presidenti de' rispettivi collegi o da' giudici, alla immediazione de' quali sono collocati.

872. Presso i giudicati di circondario e d'istruzione, e presso i tribunali di commercio apparterrà a' rispettivi cancellieri l'esecuzione della corrispondenza che per qualsivoglia oggetto di servizio può mai aver luogo tra i giudici di circondario o d'istruzione, o i presidenti e le altre autorità.

873. I cancellieri sono risponsabili del servizio della cancelleria.

874. Il cancelliere, ed in sua vece un vice-cancelliere o sostituto cancelliere, assiste alle udienze del collegio dalla loro apertura sino al compimento delle stesse.

875. Il cancelliere assisterà alle sessioni generali del collegio.

876. Qualora il collegio sia diviso in più camere, le medesime per ciò che riguarda il servizio ordinario dell'udienza e della cancelleria saranno distribuite tra 'l cancelliere ed i vice-cancellieri o sostituti cancellieri. La distribuzione ne sarà fatta dal cancelliere coll'approvazione del presidente del collegio.

877. Le cancellerie de' collegi composti di più camere saranno divise in officj.

878. Ad ogni camera sarà addetto un officio nel quale saranno eseguiti tutti i lavori di cancelleria, che riguardano gli affari spediti o da spedirsi nella stessa.

879. Ciascun officio sarà regolato dal cancelliere, o, sotto la superiore direzione dello stesso, da un vice-cancelliere o sostituto

cancelliere incardinato a quella camera cui lo stesso è assegnato.

880. La cancelleria della corte suprema sarà divisa in tre officj: il primo di essi sarà addetto per gli affari civili, il secondo per gli affari criminali, ed il terzo finalmente sarà incaricato dell'archivio.

881. Per lo servizio di ciascun officio sarà destinato, oltre al cancelliere, vice-cancelliere o sostituto cancelliere, un numero d'impiegati corrispondente al lavoro che vi si dovrà eseguire.

882. De' tre officj della cancelleria della corte suprema, quelli destinati al disbrigo degli affari civili e degli affari criminali saranno diretti da' vice-cancellieri. All'officio incaricato dell'archivio della corte suprema presederà un sostituto cancelliere.

883. Le cancellerie de' giudicati di circondario, de' giudicati d'istruzione e de' collegi giudiziarj saranno aperte in tutti i giorni, eccettuate le domeniche e le feste di doppio precetto.

884. L'ora dell'apertura delle cancellerie sarà designata rispettivamente da' giudici di circondario, da' giudici istruttori e da' presidenti de' tribunali o gran corti.

885. Le cancellerie de' collegi giudiziarj rimarranno aperte almeno otto ore per ogni giorno: quelle poi de' giudicati di circondario e d'istruzione rimarranno aperte per tutto quel tempo che in proporzione del travaglio che dee eseguirsi, sarà determinato da' rispettivi giudici.

886. Gl'impiegati della cancelleria saranno addetti a ciascun incarico d'ordine, di mantenimento di registri, di spedizioni ec., sotto la immediata sorveglianza del capo dell'officio cui egli appartiene.

887. Il cancelliere sarà tenuto di vegliare perchè ciascun impiegato non si occupi che degl'incarichi particolari che gli sono affidati.

888. È vietato a' cancellieri, vice-cancellieri, sostituti cancellieri o altri impiegati nelle cancellerie di esigere o far esigere sotto qualsivoglia pretesto, anche di regalo o di fatica straordinaria, diritti maggiori o diversi da quelli che sono stabiliti nelle tariffe in vigore.

889. Affin di assicurare l'esatta esecuzione dell'articolo precedente, sarà affissa in ogni cancelleria la tariffa de' diritti che competono per ciascun atto o copia, a norma de' reali decreti de' 13 di gennajo 1817, e de' 31 di agosto 1819.

890. Le copie legali, gli estratti e le spedizioni delle sentenze, decisioni o altri atti, saranno contrassegnate dal solo cancelliere o da colui che legalmente lo rimpiazza, il quale vi apporrà il sigillo del giudicato o del collegio.

891. Esse saranno vidimate ne' giudicati di circondario e d'istruzione da' rispettivi giudici, e ne' collegi da' proccuratori del re.

892. Ciascun estratto, copia o spedizione dovrà enunciare esattamente e con precisione la specifica de' diritti percepiti dal can-

celliere, e per ciascuno di essi l'indicazione degli articoli delle leggi o decreti, per effetto de' quali ha luogo l'esazione.

893. I cancellieri terranno un registro nel quale dovranno notare in ogni giorno tutti gli atti sottoposti a' diritti di cancelleria, le copie che avranno consegnate, la natura di ciascuna copia, il numero delle carte o ruoli, il nome della parte cui saranno state consegnate, e finalmente l'importo del diritto esatto.

894. I giudici di circondario dovranno in ogni giorno, sotto la loro responsabilità, verificare il registro indicato nell'articolo precedente.

895. I cancellieri i quali contravverranno alle disposizioni contenute negli articoli 888, 892 ed 893 di questo regolamento, saranno condannati alla restituzione dell'indebito esatto ed alla rifazione de' danni ed interessi. Potrà ancora essere pronunziata contro i cancellieri contravventori alcuna delle pene di disciplina, qualora le circostanze lo richieggano.

896. Per le contravvenzioni di sopra enunciate si procederà di officio ad istanza del ministero pubblico o sulla semplice denunzia delle parti.

897. In caso di contravvenzioni agli articoli precedenti da parte de' cancellieri de' giudicati di circondario, ne sarà fatto rapporto da' rispettivi giudici, secondo i diversi casi, agli agenti del ministero pubblico civile o criminale, i quali agiranno come di diritto.

898. Gl'impiegati nelle cancellerie non potranno prendere alcuna ingerenza nel disbrigo degli affari: eglino debbono solamente eseguire i lavori che loro saranno commessi.

899. Le parti o i loro patrocinatori per tutto ciò che possa loro occorrere nelle cancellerie dovranno dirigersi a' cancellieri o a coloro che ne fanno le veci.

900. Sarà tenuto nelle cancellerie un registro nel quale saranno notate con ordine progressivo le dimande di estratti, copie o spedizioni di sentenze o di altri atti compilati o depositati nella cancelleria.

901. Il registro enunciato nell'articolo precedente sarà in carta libera, e non dovrà recare il menomo dispendio alle parti.

902. Il cancelliere dovrà rigorosamente serbare l'ordine progressivo delle dimande; salvo ciò che sarà detto nell'articolo 905 di questo regolamento.

903. A tal effetto il cancelliere ripartirà tra gl'impiegati il lavoro coll'ordine, secondo il quale saranno notate le dimande di estratti, copie o spedizioni di sentenze o altri atti, e non darà ad alcuno di essi un secondo lavoro, se prima non abbia disbrigato e consegnato quello di cui era antecedentemente incaricato.

904. In caso di contravvenzione a' due articoli precedenti il cancelliere sarà punito con un'ammenda non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati venti; e potrà, secondo i casi, essere anche risponsabile de' danni ed interessi che le parti potessero sof-

frire dal ritardo della spedizione, copia o estratto delle sentenze e degli altri atti.

905. Ne' casi di positiva urgenza il presidente potrà disporre, senza alcuna formalità di rito e senza spesa, che sia rilasciato l'estratto, copia o spedizione di una sentenza o di un atto qualunque in preferenza degli altri. Al rilascio dovrà però sempre precedere la dimanda della parte istante, a'termini dell'articolo 900 di questo regolamento.

906. Gl impiegati nelle cancellerie non potranno, sotto qualsivoglia pretesto o ragione, ritardare o accelerare la spedizione di un affare. In caso di contravvenzione saranno per la prima volta sospesi a tempo, e per la seconda volta destituiti.

907. Eglino non potranno ricevere dalle parti alcuna somma per lo pagamento de' diritti dovuti per gli atti di cancelleria. Questa esazione sarà fatta da qnello solamente degl'impiegati che ne sarà stato incaricato dal cancelliere. Le somme che mai potessero essere anticipate per la spedizione delle copie di sentenze o di altro, dovranno essere esattamente descritte in nn registro che sarà all'uopo tenuto nelle cancellerie. Il cancelliere dovrà darne ricevo alla parte.

908. Tutti i lavori appartenenti al servizio della cancelleria dovranno essere disbrigati negli officj della medesima. È vietato agl'impiegati di trasportare in loro casa le carte risguardanti i lavori anzidetti.

909. I cancellieri riceveranno da' giudici le redazioni delle sentenze o decisioni, ed avranno cura di farle riportare immediatamente e con esattezza snl secondo foglio di udienza, e di farne eseguire la spedizione quando ne sieno richiesti.

910. In piè di ciascuna minnta di sentenza inserita nel secondo foglio di udienza sarà dal cancelliere notato il giorno in cui i progetti di redazione saran passati in cancelleria.

911. Gl'impiegati i quali contravvenissero alle disposizioni dell'articolo 888 di questo regolamento, saranno tradotti in giudizio e giudicati come concussionarj.

912. I cancellieri essendo risponsabili del servizio delle cancellerie, potranno provocare contra i loro subordinati le analoghe misure di disciplina.

913. Le misure di disciplina e le forme secondo le quali debbono essere comminate, saranno espresse nel titolo XV di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto nell'articolo seguente.

914. Il cancelliere potrà ordinare da se direttamente la sospensione di un impiegato della cancelleria per un tempo non maggiore di sei giorni: egli però sarà tenuto di giustificare al giudice o al collegio in caso di doglienze i motivi della misura adottata.

915. In ciascuna cancelleria dovrà rimanere affissa una tabella nella quale sarà riportato il tenore degli articoli compresi in questo capitolo.

CAP. IV. Della vigilanza sul servizio delle cancellerie.

SEZ. I. Dell'oggetto della vigilanza, e de' funzionarj a' quali n'è affidato l'esercizio.

916. La vigilanza sul servizio delle cancellerie riguarda:
1. la condotta degl'impiegati;
2. la tenuta de' registri;
3. il disbrigo degli affari che debbono essere spediti nelle cancellerie.

917. La vigilanza delle cancellerie de' conciliatori, de' giudicati di circondario e de' giudicati d'istruzione apparterrà rispettivamente a'conciliatori, a'giudici di circondario ed a'giudici istruttori.

918. La vigilanza sulle cancellerie de' collegi giudiziarj sarà esercitata da' rispettivi presidenti e proccuratori generali o proccuratori del re.

919. Ne' collegi composti di più camere, oltre al presidente che vigilerà su tutto il servizio della cancelleria, ciascun vice-presidente dovrà vigilare sull'andamento del servizio che debbe esser disimpegnato da quell'officio della cancelleria, che riguarda la camera cui egli presiede.

SEZ. II. De' modi stabiliti per l'esercizio della vigilanza sulle cancellerie.

920. I conciliatori, ed i giudici di circondario dovranno, sempre che il crederanno necessario, e per lo meno i primi alla fine di ogni trimestre, ed i secondi alla fine di ogni mese, visitare il locale delle cancellerie ed assicurarsi in qual modo vi sieno tenuti i registri stabiliti, e verificarne lo stato. I giudici di circondario useranno una particolare attenzione pe' fogli di udienza.

921. I giudici di circondario qualora nella visita della cancelleria abbiano occasione di osservare che i registri non sono tenuti in perfetta regola, o che altre contravvenzioni sieno state commesse alle *leggi di procedura* o alle disposizioni contenute in questo regolamento, dovranno redigerne processo verbale di cui rimetteranno copia a' proccuratori del re civile e criminale. Eglino però dovranno sempre renderne informati i proccuratori del re civile e criminale della seguita visita delle cancellerie. Pe' conciliatori il rapporto sarà rimesso solamente al proccuratore del re presso il tribunale civile.

922. I conciliatori, ed i giudici di circondario i quali omettessero di adempire alle disposizioni comprese ne' due precedenti articoli, saranno responsabili delle conseguenze che potranno risultare dal disordine delle cancellerie, e saranno sottoposti a misure disciplinari.

923. Le disposizioni de' tre precedenti articoli sono applicabili a' giudici istruttori ed a' presidenti, vice-presidenti e proccuratori

generali o proccuratori del re, salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

924. I giudici istruttori dirigeranno i loro rapporti a' proccuratori generali delle gran corti criminali.

925. I giudici istruttori dovranno in oltre assicurarsi in ogni giorno, se nelle cancellerie sia stato bene eseguito il lavoro che dovea farsi.

926. I presidenti, i vice-presidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del re eseguiranno necessariamente alla fine di ogni bimestre la visita delle cancellerie de' rispettivi collegi.

927. I presidenti, vice-presidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del re redigeranno processo verbale di ciascuna visita che avranno fatto alla cancelleria. Nel caso d'irregolarità e di contravvenzione, eglino ne rimetteranno copia al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

928. I presidenti, vice-presidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del re, i quali omettono di eseguire la visita anzidetta, saranno risponsabili de'disordini che ne potranno risultare.

CAP. V. De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie delle autorità giudiziarie.

§. I.

De' registri che debbono tenersi negli officj de' conciliatori.

929. I cancellieri de' conciliatori conserveranno i due registri stabiliti dall'articolo 6 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, uno cioè per le conciliazioni e pe' compromessi, e l'altro pe' giudizj.

930. Eglino conserveranno altresì i fascicoli de' processi verbali di conciliazione e delle sentenze diffinitive de' conciliatori, indicati nell'articolo 4 di questo regolamento.

§. II.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' giudicati di circondario.

931. In ogni cancelleria di giudicato di circondario dovranno tenersi per lo ramo civile i seguenti registri:

1. Il primo foglio o processo verbale di udienza. (*Articolo* 37 *di questo regolamento.*)

2. Il secondo foglio di udienza, ovvero il minutario delle sentenze. (*Ibidem.*)

3. Il registro degli atti sottoposti a' diritti di cancelleria. (*Articolo.* 33 *della legge dei* 23 *di gennajo* 1817).

4. Il repertorio degli atti soggetti alla registrazione. (*Articolo* 23 *n.* 1. *della legge dei* 21 *di giugno* 1819).

5. I registri delle vidimazioni apposte dai giudici di circondario sugli atti sotto firma privata, e quelli provegnenti dall'estero, del pari che sulle copie o fedi, sugli estratti o certificati rilasciati dagli ufiziali o funzionarj pubblici che non hanno l'obbligo di tenere il repertorio ordinato coll'articolo 33 numero 1. della legge de' 21 di giugno 1819. (*Articolo* 32 *numero* 1., *ibidem*).

Sono esentati dall'obbligo di tenere questi registri que' giudici di circondario, nella residenza de' quali la legge ha stabilito funzionarj particolari per l'opposizione della vidimazione.

6. La collezione delle decisioni colle quali la corte suprema di giustizia ha annullato delle sentenze del giudicato in materia civile. (*Articolo* 130 *della legge de'* 29 *di maggio* 1817 *per l'ordinamento giudiziario ne' reali dominj al di qua del Faro*).

7. Il registro de' rapporti de' padroni di bastimenti, in quei giudicati solamente che sono in luoghi di marina. (*Articolo* 231 *delle leggi di eccezione per gli affari di commercio*).

8. Il registro delle distribuzioni per contributo. (*Articoli* 97 *e* 741 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*)

9. Il registro per le rinunzie ad eredità e comunione di beni, e di accettazione di successione col benefizio dell'inventario, del valore al di sotto di ducati trecento. (*Articoli* 701, 710 *e* 1422 *delle leggi civili*).

10. Il registro delle circolari del pubblico ministero relative ad affari generali in materia civile. *Articolo* 93 *di questo regolamento*.)

11. Il registro per la corrispondenza attiva per gli affari civili.) *Articolo* 95, *ibidem*).

12. Il registro degli estratti delle sentenze per condanne di multa pel ricevitore del registro (*Decreto de'* 7 *novembre* 1826).

13. Il registro delle cauzioni. (*Articolo* 602 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

932. I registri che dovranno tenersi nelle cancellerie de' giudicati di circondario per lo ramo penale, saranno determinati da particolari istruzioni.

933. Oltre a' registri enunciati nell'articolo precedente, sarà tenuto ancora nelle cancellerie de' giudicati il quadro delle distanze de' comuni dal capoluogo de' giudicati di circondario ed il registro d'inventario.

§. III.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' tribunali civili.

934. In ogni cancelleria di tribunal civile saranno tenuti i seguenti registri, cioè:

1. Il ruolo generale delle cause. (*Articolo* 200 *di questo regolamento*).

2. Il ruolo degli affari particolari che per disposizione di legge

debbono trattarsi nella camera del consiglio. (*Articolo* 253, *ibidem*).

Ne' tribunali civili composti di più camere saranno tenuti nelle cancellerie i ruoli particolari per ciascuna camera tanto delle cause, quanto degli affari che debbono essere trattati nella camera del consiglio. (*Articoli* 225 *e* 258, *ibidem.*)

3. I registri segnati co' numeri 3 e 4 dell'articolo 931 di questo regolamento.

4. Il registro delle dimande per collocazione. (*Articolo* 835 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

5. Il registro delle distribuzioni da farsi per contributo. (*Articolo* 741 , *ibidem*).

6. Il registro delle opposizioni e degli appelli. (*Articoli* 257 *e* 639 , *ibidem*).

7. Il registro delle rinuncie alla eredità o communione di beni, e delle accettazioni delle successioni o comunioni col benefizio dell'inventario. (*Articoli* 701 , 710 *e* 1422 *delle leggi civili*).

8. Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj di separazione di beni. (*Articoli* 944 *e* 950 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

9. Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj di separazione di corpo. (*Articolo* 958 , *ibidem*)

10. Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj d'interdizione. (*Articolo* 424 *delle leggi civili*, *ed articolo* 974 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

11. Il registro delle pubblicazioni ne' giudizj per dazione di consulenti giudiziarj. (*Ibidem*, *ed articolo* 437 *delle leggi civili*).

12. Il primo foglio di udienza, ovvero il processo verbale di udienza. (*Articolo* 335 *di questo regolamento.*)

13. Il secondo foglio di udienza, ovvero il minutario delle sentenze. (*Ibidem*).

14. La collezione degli spedienti volontarj in camera di consiglio. (*Articolo* 343 *di questo regolamento*, *ed articoli* 933 *e seguenti*, 963 *e seguenti*, *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

15. I quaderni di vendita ne' giudizj di espropriazione forzata. (*Articolo* 773, *ibidem.*)

16. I quaderni di vendita per l'alienazione degl'immobili, a norma degli articoli 1029 e seguenti. (*Ibidem*).

17. Il foglio di udienza per le ordinanze di rapporto (*Articolo* 418 *di questo regolamento*).

18. La collezione delle ordinanze rese nelle udienze di rapporto. (*Articolo* 424 , *ibidem*, *ed articolo* 893 *delle leggi della procedura ne' giudizi civili*).

19. Il registro delle deliberazioni per lo ramo notariale. (*Articolo* 391 *di questo regolamento*).

20. Il registro di depositi de' titoli e documenti. (*Articoli* 192,

192, 193, 290, 315, 413, 601. *ed altri delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

21. Il registro delle dichiarazioni con depositi. (*Articoli* 485 *e* 664 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

22. Il registro delle dichiarazioni diverse. (*Articoli* 313, 400, 445, 477, 513, *ed altri ibidem.*

23. Il registro delle cauzioni. (*Articolo* 602, *ibidem*).

24. La collezione delle minute degli atti passati innanzi a' giudici delegati a qualche istruzione. (*Articoli* 293 *e seguenti*, 316 *e seguenti*, 354 *e seguenti*, 389 *e seguenti*, 399, 617 *e seguenti*, 1040 *e seguenti*, *ibidem*).

25. Il registro delle istruzioni per iscritto, ed a rapporto. (*Articolo* 301 *di questo regolamento*, *ed articolo* 203 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili.*

26. Il registro per le deliberazioni prese in sessione generale. (*Articolo* 386 *di questo regolamento*).

27. Il registro delle dichiarazioni per opposizioni di sigilli. (*Articolo* 1002 *delle leggi della procedura ne' giudizj civili*).

28. Il registro dell'impronta de' sigilli. (*Articolo* 985, *ibidem.*)

29. Il registro degli atti del governo. (*Articolo* 707 *di questo regolamento.*)

30. Il registro dell'intervento de' giudici. (*Regolamento de'* 28 *di novembre* 1818.)

31. Il registro dell'intervento degl'impiegati di cancelleria. (*Ibidem.*)

32. Il registro de' passaggi delle produzioni a' giudici destinati commessarj. (*Articolo* 268 *di questo regolamento.*)

33. Il registro della richiesta delle spedizioni o copie delle sentenze o atti emanati dal tribunale o da' giudici delegati. (*Articolo* 900, *ibidem.*)

34. Il registro degli estratti delle sentenze per condanne di multa pel ricevitore del registro. (*Decreto de'* 7 *novembre* 1826.)

35. Il registro de' processi antichi originali che pervengono in cancelleria.

36. Gli stati delle cause.

37. Gli stati de' soldi, ed altro appartenente alla contabilità del tribunale.

38. Il registro per lo deposito degli atti dello stato civile. (*Articolo* 45 *delle leggi civili.*)

39. La collezione delle decisioni colle quali la corte suprema di giustizia ha annullato delle sentenze del tribunale. (*Articolo* 130 *della legge de'* 29 *di maggio* 1817 *per l'ordinamento giudiziario de' reali dominj al di qua del Faro.*)

40. Il registro d'inventario. (*Articolo* 944 *di questo regolamento.*)

§. IV.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' tribunali di commercio.

935. In ogni cancelleria di tribunal di commercio saranno tenuti e conservati nella stessa forma i registri segnati co' numeri 1., 2., 3., 6., 12., 13., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 39., e 40., dell'articolo precedente.

936. Oltre a' registri enunciati nell'articolo precedente, vi saranno in ogni cancelleria di tribunal di commercio i seguenti altri registri, cioè:

1. Il registro de' contratti a cambio marittimo. (*Articolo* 305 *delle leggi di eccezione per gli affari di commercio.*)

2. Il registro delle dichiarazioni di fallimenti. (*Articolo* 432, *ibidem.*)

3. Il registro de' testimoniali. (*Articolo* 231, *ibidem.*)

4. Il registro delle dimande di distrazioni di condominio. (*Articolo* 207, *ibidem.*)

5. Il registro per la trascrizione de' contratti di società, e scioglimento delle stesse. (*Articoli* 34, 47 *e* 54, *ibidem.*)

6. Il registro de' dritti dovuti alla camera di commercio. (*Real Decreto degli* 11 *di marzo* 1817.)

937. Nella cancelleria di ogni tribunale di commercio sarà altresì tenuto un registro per la corrispondenza del presidente dello stesso, secondochè è detto nell'articolo 455 di questo regolamento.

938. Ne' tribunali civili che sono investiti anche delle funzioni di tribunali di commercio, saran tenuti nelle loro rispettive cancellerie, oltre a' proprj registri, anche quelli appartenenti a' tribunali di commercio.

§. V.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie delle gran Corti civili.

939. Nelle cancellerie delle gran corti civili saranno tenuti gli stessi registri che sono stabiliti pe' tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati co' numeri 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 38, e 40 dell'articolo 934 di questo regolamento.

940. Nel registro segnato nel §. II col num. 6 in vece degli appelli sarà fatta menzione de' ricorsi per annullamento prodotti presso la suprema corte di giustizia, ne' soli casi nei quali producono un effetto sospensivo, come nell'articolo 336 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e nel decreto de' 7 aprile 1828.

§. VI.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' giudici istruttori e delle gran corti criminali.

941. L'articolo 932 di questo regolamento è applicabile a' registri che debbono tenersi nelle cancellerie de' giudici istruttori e delle gran corti criminali.

§. VII.

De' registri che debbono tenersi nelle cancellerie della corte suprema di giustizia.

942. Nella cancelleria della corte suprema di giustizia saranno tenuti i seguenti registri, cioè :

Per lo ramo civile.

1. Il registro di tutti i documenti o carte che si presentano per gli affari civili. (*Articolo* 581 *di questo regolamento.*)

2. Il ruolo generale delle cause. (*Articolo* 587 , *ibidem.*)

3. Il registro delle cause civili. (*Articolo* 584 , *ibidem.*)

4. I registri segnati co' numeri 3 , 34 e 36 dell'articolo 934 di questo regolamento.

5. Il primo foglio o processo verbale di udienza. (*Articolo* 631, *ibidem.*)

6. Il secondo foglio di udienza , ovvero il minutario delle sentenze. (*Ibidem.*)

E per lo ramo penale.

1. Il registro di tutti i documenti o carte che si presentano per gli affari criminali. (*Articolo* 581 *di questo regolamento.*)

2. Il registro delle cause criminali. (*Articolo* 584 , *ibidem.*)

3. Il primo foglio o processo verbale di udienza. (*Articolo* 631, *ibidem.*)

4. Il secondo foglio di udienza , ovvero il minutario delle sentenze. (*Ibidem.*)

943. Oltre a' registri enunciati nell'articolo precedente, vi saranno altresì nella cancelleria della corte suprema di giustizia quelli segnati co' numeri 26 , 29 , 30 , 31 , 33 , 35 , 37 e 40 dell'articolo 934 di questo regolamento.

CAP. VI. Della norma da tenersi per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti alle cancellerie.

944. Le disposizioni contenute negli articoli 768 , 770 , 771 , 772 , e 774 di questo regolamento sono rispettivamente applicabili per la consegna delle carte ed altri oggetti appartenenti alle cancellerie ; salvo ciò che sarà detto negli articoli seguenti.

945. I cancellieri allorchè lasceranno in una provincia le funzioni di cancellieri, qualunque ne sia il motivo, dovranno fare a' loro successori la consegna di tutte le carte ed oggetti di qualunque specie appartenenti alle cancellerie. Quando i successori non sieno in residenza, la consegna sarà fatta a quello che a' termini degli articoli 857, 858 ed 863 di questo regolamento, è chiamato ad assumere le funzioni di cancelliere.

946. I presidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del Re dovranno assistere all'atto della consegna delle carte ed altri effetti della cancelleria.

947. I registri della cancelleria saranno nell'atto della consegna verificati e chiusi da' presidenti e da' proccuratori generali o proccuratori del Re.

948. Nel caso di morte di un cancelliere, quegli che a norma di questo regolamento è chiamato ad assumerne le funzioni, dovrà pria di ogni altro, sotto la direzione del giudice o del presidente e del proccurator generale o proccuratore del Re, far l'inventario di tutte le carte ed oggetti qualunque appartenenti alle cancellerie. Sarà fatto un elenco esatto degli effetti o carte che si ritroveranno mancanti. I registri della cancelleria saranno verificati e chiusi a norma dell'articolo precedente: di tutto ciò sarà redatto processo verbale.

949. I giudici, presidenti ed i proccuratori generali o proccuratori del Re, i vicecancellieri ed i sostituti cancellieri, i quali omettessero di eseguire le disposizioni dell'articolo precedente, saranno risponsabili delle mancanze che potessero scoprirsi nelle carte, registri ed altri oggetti delle cancellerie.

950. Uno de' processi verbali di consegna rimarrà depositato nella cancelleria, e l'altro servirà di discarico al cancelliere che ha fatto la consegna.

TIT. XIII. Degli uscieri.

951. La destinazione per turno degli uscieri che debbono prestare servizio nelle udienze, richiesta dall'articolo 4 del real decreto de' 17 di agosto 1819, sarà fatta in ogni semestre.

952. La nota degli uscieri destinati a prestare servizio nelle udienze, sarà sottoscritta dal giudice o dal presidente del collegio; e rimarrà affissa alla sala di udienza ed alla porta della cancelleria.

953. Gli uscieri i quali saranno di servizio all'udienza, si renderanno al luogo delle sedute un'ora prima che cominci l'udienza: pe' collegi giudiziarj essi prenderanno nella cancelleria la nota delle cause che debbono essere chiamate.

954. Essi veglieranno che nel corso dell'udienza alcuna non s'intrometta ne' ranghi de' giudici; e quando il giudice o il collegio si sarà ritirato nella camera di consiglio, avranno cura che alcuno non vi entri senza esservi debitamente autorizzato.

955. Essi manterranno sotto gli ordini del giudice o del presidente del collegio la polizia dell'udienza.

956. Presso i collegi giudiziarj gli uscieri terranno nel locale del tribunale una stanza o un armadio nel quale saranno conservate tutte le scritture che riguardano il di loro uffizio.

957. Gli uscieri che appartengono a' giudici di circondario, a' giudici d'istruzione o ai collegi giudiziarj, oltre al repertorio, terranno un libretto nel quale noteranno giorno per giorno e con numero d'ordine progressivo le commessioni co' titoli loro affidati, le anticipazioni ricevute, la restituzione delle carte ai rispettivi interessati ec. ec. Questi libretti saranno chiusi e firmati ogni giorno dagli uscieri.

958. I libretti enunciati nell'articolo precedente saranno rinnovati in ogni anno: essi saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e cifrati in ciascuno di essi dall'autorità giudiziaria cui sono addetti gli uscieri. Questa disposizione, per ciò che riguarda numerazione e cifra, si estende ancora a' repertorj di cui gli uscieri debbono essere provveduti.

959. I presidenti potranno delegare la numerazione e la cifra de' libretti e repertorj ai giudici de' rispettivi collegi.

960. I libretti prescritti coll'articolo 958 di questo regolamento, possono servire per reciproca cautela degli uscieri e delle parti interessate; e sono particolarmente destinati a far conoscere se abbiano eseguito le commessioni loro affidate colla dovuta sollecitudine ed esattezza.

961. Gli uscieri dovranno conservare i loro libretti per due anni, i quali cominceranno a decorrere dal dì in cui vi hanno l'ultimo atto.

962. Gli uscieri i quali contravvenissero alle disposizioni contenute negli articoli 958 e 961 di questo regolamento, saranno, secondo le circostanze, sottoposti alle misure di disciplina.

963. Nel caso di assenza, mancanza o altro impedimento non breve di un usciere di giudice di circondario, saranno applicabili gli articoli 790, 793 e 794 di questo regolamento circa la destinazione di un usciere interino.

TIT. XIV. De' portieri e de' custodi de' tribunali.

964. Ne' collegi giudiziarj vi sarà uno o più portieri, secondo il bisogno, ed un custode.

965. I portieri sono incaricati del trasporto delle carte dalla cancelleria al collegio ed alle case de' magistrati; di assistere alle udienze del collegio per eseguire quegli ordini che il presidente o vicepresidente darà loro intorno al servizio materiale delle udienze; e finalmente di trasportare la corrispondenza ufiziale del collegio. Essi sono sotto la immediata dipendenza de' presidenti e de' vicepresidenti.

966. I custodi sono incaricati della custodia e della polizia del locale in tutte le sue parti, di preparare il fuoco ed i lumi che

potranno bisognare, e di tutto ciò che riguarda il servizio basso del tribunale.

967. I custodi avranno abitazione nel locale del collegio rispettivo. Essi saranno risponsabili della esatta custodia del locale medesimo, de' disordini che per loro incuria possono avvenire, o per loro connivenza possono mai accadere nell'interno del detto locale.

TIT. XV. Delle misure di disciplina e della loro applicazione.

CAP. I. Delle misure di disciplina, e de' funzionarj che vi sono soggetti.

968. Le misure di disciplina sono:

1. l'ammonizione semplice;
2. il rimprovero in privato:
3. il rimprovero alla pubblica udienza;
4. la sospensione;
5. la condanna alle spese, danni ed interessi;
6. la destituzione.

Potrà anche ordinarsi la pubblicazione delle sentenze di condanna a spese de' prevenuti.

969. Tali misure saranno applicate, secondo la gravità delle circostanze, a quelli tra gl'impiegati indicati nell'articolo 974 di questo regolamento, che mancassero a' doveri annessi all'esercizio della loro carica, per la violazione de' quali non si trovino nelle *leggi penali* stabilite pene particolari.

970. Il rimprovero alla pubblica udienza importerà di diritto la privazione del trattamento per un mese per quegl'impiegati che hanno soldo: la sospensione importerà parimente privazione del trattamento per tutto quel tempo in cui la medesima dee aver luogo.

971. La sospensione non potrà essere ordinata per un tempo maggiore di due anni.

972. La pena della destituzione in linea di misura disciplinare non potrà essere che provocata dalle autorità giudiziarie.

973. L'impiegato contra del quale sarà stata provocata la destituzione, rimarrà di diritto sospeso dall'esercizio della sua carica finchè il segretario di stato ministro di grazia e giustizia non abbia manifestato le sue risoluzioni.

974. Sono soggetti alle misure di disciplina:

1. i patrocinatori;
2. i cancellieri, vicecancellieri, sostituti cancellieri ed altri impiegati di cancelleria;
3. i segretarj, vicesegretarj ed altri impiegati degli officj del ministero pubblico;
4. gli uscieri.

CAP. II. Delle autorità giudiziarie alle quali è data l'applicazione delle misure di disciplina, e del modo, secondo il quale la medesima dee aver luogo.

975. Ogni giudice o collegio conosce delle mancanze di disciplina, che fossero state commesse o scoperte nella sua udienza dagl'impiegati addetti alla sua immediazione; salvo ciò che sarà detto negli articoli 976, 979 e 980 di questo regolamento.

976. I giudici di circondario ed i giudici istruttori non potranno pronunziare che le pene indicate ne' numeri 1, 2, 3. e 5; dell'articolo 968, o la sospensione sino a dieci giorni.

977. Per le mancanze di disciplina, le quali potessero meritare l'applicazione di pene maggiori, i giudici di circondario ed i giudici istruttori dovranno farne rispettivamente volta per volta rapporto agli agenti del ministero pubblico civile e criminale.

978. Gli agenti del ministero pubblico nel caso preveduto nell'articolo precedente agiranno contro i prevenuti nel modo che sarà quì appresso indicato.

979. I proccuratori generali o proccuratori del re applicheranno direttemente agl'impiegati ne' loro officj le pene indicate ne' numeri 1, 2, 3, e 5, dell'articolo 868, e la sospensione sino a venti giorni.

980. Le misure di disciplina enunciate nei numeri 1, 2, 3, 4, e 5, dell'articolo 968, e contra gl'impiegati di cancelleria dei collegi giudiziarj, saranno applicate da una commessione comcomposta da' rispettivi presidenti e proccuratori generali o proccuratori del re, e dal giudice più antico in ordine di nomina.

981. Allorchè il collegio è diviso in più camere, nella commessione anzidetta in vece del giudice più antico in ordine di nomina interverranno i vicepresidenti.

982. Apparterrà a' collegi giudiziarj riuniti in sessione generale l'applicazione delle misure di disciplina tanto contra i patrocinatori, cancellieri, vicecancellieri e sostituti cancellieri, ed uscieri addetti alla loro immediazione, quanto contra gli altri impiegati ne' casi non compresi negli articoli 975, 977, 979 e 980 di questo regolamento.

984. Le deliberazioni delle autorià giudiziarie pronunciate in via disciplinare, non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale che attesti la mancanza dell'impiegato Gl'imputati quindi saranno chiamati a giorno fisso per venire a discolparsi.

984. Gli agenti del ministero pubblico agiranno di officio ne' giudizj per misure di disciplina.

985. Si darà l'intervallo di tre giorni tra la chiamata e la comparsa dell'imputato.

986. La deliberazione si farà, inteso l'imputato, se comparisce: se l'imputato non comparisce, la deliberazione si farà in sua contumacia.

987. L'imputato che sarà stato condannato in contumacia

avrà il diritto di rendersi opponente alla deliberazione contumaciale nel termine di tre giorni a contar da quello in cui gliene sarà stata fatta la intimazione.

988. Le deliberazioni saranno notificate nella medesima forma delle citazioni. In margine delle medesime sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

989. Le deliberazioni saranno motivate e sottoscritte nelle minute da tutti coloro che vi avranno preso parte.

990. Nel caso preveduto dall'articolo 982 di questo regolamento la discussione sarà pubblica.

991. Le deliberazioni del collegio saranno prese nella camera del consiglio: il ministero pubblico non vi potrà assistere.

992. Le deliberazioni per l'applicazione delle misure di disciplina non sono soggette ad appello o ricorso per annullamento; salvo il caso in cui la misura di disciplina fosse l'effetto di una condanna pronunziata con sentenza, come nell'articolo 117 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*.

993. Esse sono provvisionalmente eseguibili: quelle però che contengono una sospensione al di là di tre mesi, non potranno eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia, il quale potrà modificarle.

994. Gl'impiegati i quali si credessero lesi nell'applicazione delle pene disciplinari, potranno reclamare al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

995. Il termine a reclamare è fissato ad otto giorni, il quale comincerà a decorrere da quello dell'intimazione della deliberazione.

996. Le deliberazioni per misure di disciplina saranno sempre pubblicate; e ne' casi di sospensione o di provocazione di destituzione ne sarà affisso un estratto alla sala di udienza ed alla cancelleria.

997. I proccuratori generali renderanno immediatamente conto al segretario di stato ministro di grazia e giustizia di tutte le deliberazioni prese in via disciplinare: a tal effetto gli rimetteranno copie delle deliberazioni colle loro osservazioni.

998. I proccuratori del re presso i tribunali civili ed i presidenti de' tribunali di commercio renderanno un simile conto a' proccuratori generali delle rispettive gran corti civili: questi ne trasmetteranno il rapporto al segretario di stato ministro di grazia e giustizia, aggiungendovi le loro osservazioni.

999. La disposizione dell'articolo precedente, per ciò che concerne il conto da rendersi all'autorità superiore ed al segretario di stato ministro di grazia e giustizia, è applicabile a' giudici di circondario ed a' giudici istruttori.

1000. Le disposizioni contenute in questo titolo non alterano nella menoma parte quelle stabilite sull'oggetto dalle *leggi penali* e dalle *leggi della procedura ne' giudizj penali*.

TIT. XVI. Della norma da tenersi per la prestazione del giuramento degl'impiegati appartenenti all'ordine giudiziario.

1001. Coloro i quali son chiamati a cariche appartenenti all'ordine giudiziario, o da esso in qualsivoglia modo dipendenti, prima d'intraprenderne le funzioni dovranno prestare il giuramento dalle leggi prescritto.

1002. Quegli tra gl'impiegati il quale una volta ha giurato, non dee ripetere il giuramento se è traslocato colla stessa carica. Nel prendere possesso nel nuovo luogo della sua carica, dovrà indicarsi nel processo verbale che all'uopo sarà redatto, ch'egli non giura per aver adempito a questo atto nel tale altro luogo.

1003. I giuramenti de' presidenti e de' proccuratori generali o proccuratori del re saranno ricevuti da' rispettivi collegi ne' quali esercitano le loro funzioni. Il presidente ed il proccurator generale presso la suprema corte di giustizia potranno essere rispettivamente ammessi a prestare il giuramento nelle mani del segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

1004. I vice-presidenti, gli avvocati generali o sostituti, gli altri componenti i collegi, i cancellieri, i vice-cancellieri, i sostituti cancellieri, gli avvocati, i patrocinatori, gl'impiegati nelle cancellerie, gli uscieri, i custodi ed ogni altro impiegato delle corti o dei tribunali presteranno il giuramento nelle mani de' rispettivi presidenti.

1005. I giudici di circondario residenti nei capoluoghi delle provincie presteranno il giuramento nelle mani del presidente del tribunale civile: gli altri giudici di circondario presteranno il giuramento alla pubblica udienza del loro giudicato; e rimetteranno poi l'atto del giuramento al presidente del tribunal civile della rispettiva provincia.

1006. I supplenti de' giudici di circondario, i cancellieri, i sostituti cancellieri, gli uscieri ed altri impiegati del giudicato di circondario giureranno nelle mani de' rispettivi giudici.

1007. I giudici istruttori presteranno per quanto è possibile, giuramento innanzi al tribunal civile della provincia nella quale è compreso il distretto del loro giudicato. Qualora ciò non potesse aver luogo, eglino in seguito dell'autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia spediranno l'atto adempinto del loro giuramento al presidente del tribunal civile della provincia.

1008. La prestazione del giuramento avrà sempre luogo alla pubblica udienza.

1009. Nelle corti e ne' tribunali composti di più camere il ricevimento de' componenti il collegio o il pubblico ministero, de' cancellieri e degli avvocati, e la loro prestazione di giuramento seguirà a camere riunite. Gli altri funzionarj presteranno il giu-

ramento nelle mani del presidente in quella camera cui lo stesso è destinato a presedere.

1010. I segretarj, i vicesegretarj e gli altri impiegati negli officj del ministero pubblico presteranno il giuramento nelle mani de' rispettivi proccuratori generali o proccuratori del Re.

1011. Per ciascun funzionario che giura, si farà un atto distinto di giuramento. Non sono permessi gli atti in collettiva.

1012. Gli atti di giuramento saranno redatti in doppio originale: di essi uno sarà rimesso a posta corrente al segretario di stato ministro di grazia e giustizia, e l'altro sarà depositato nella cancelleria del giudicato o del collegio cui il funzionario appartiene, o dell'ufficio del pubblico ministero.

1013. Sarà altresì fatta menzione della seguita prestazione del giuramento nel primo foglio di udienza.

1014. Gli atti de' giuramenti debbono essere firmati da colui che giura, e legalizzati da' magistrati innanzi a' quali è prestato, o a cui si rimettono gli atti di giuramento ne' casi preveduti negli articoli 1005 e 1007 di questo regolamento.

1015. I proccuratori del Re appena avranno ricevuto da' giudici di circondario o giudici istruttori gli atti del loro giuramento, dovranno legalizzarne le firme, e rimetterli al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

1016. I componenti i collegi giudiziarj nell'atto della prestazione del giuramento dovranno dichiarare se sieno ligati ne' gradi di parentela o di affinità dalla legge vietati con alcuno de' giudici del collegio cui egli va ad appartenere, o de' magistrati che sono nella provincia.

1017. All'atto di giuramento dovrà essere alligato l'estratto dell'atto di nascita del funzionario che ha giurato, ed uno stato indicante distintamente le cariche dal medesimo occupate precedentemente tanto nel ramo giudiziario, quando in altro ramo di pubblica amministrazione, colla enunciazione delle epoche in cui gli sono state conferite.

TIT. XVII. Disposizioni generali.

1018. I giorni dell'anno sono distinti in giuridici, non giuridici, feriali, e non feriali.

1019. I giorni feriali sono quelli ne' quali le autorità giudiziarie, secondo i loro rispettivi calendarj, non danno udienza, o ricadono le vacanze stabilite col presente regolamento, o i giorni di gala della real corte, nei quali ricorrono i nomi e le nascite delle LL. MM. il Re, la Regina, e delle LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Calabria.

1020. I magistrati pria di dar principio alle loro udienze dovranno assistere alla santa messa.

1021. Ogni collegio giudiziario avrà la sua particolare cappella

ed ivi sarà celebrata la messa; cui i componenti lo stesso dovranno assistere vestiti di toga.

1022. Le udienze straordinarie de' collegi giudiziarj non potranno aver luogo che nei giorni diversi da quelli stabiliti per lo disbrigo ordinario delle cause.

1023. I magistrati o che appartengono al collegio o al ministero pubblico, tanto nella pubblica udienza, quanto negli altri luoghi ne' quali si riuniscono per l'esercizio delle proprie funzioni, dovranno vestire l'abito che dalla legge è loro accordato: eglino faranno uso del medesimo abito in tutte le cerimonie pubbliche cui sono legalmente invitati.

1024. La disposizione dell'articolo precedente è altresì applicabile a' cancellieri, vicecancellieri, sostituti cancellieri ed uscieri, allorchè assistono alle udienze o sono altrimenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

1025. Gli avvocati ed i patrocinatori, allorchè si presenteranno alla pubblica udienza, dovranno vestire l'abito di formalità loro accordato dalla legge.

1026. Ogni collegio giudiziario dovrà avere una biblioteca composta principalmente di libri scelti di giurisprudenza.

1027. La direzione della biblioteca, sotto la vigilanza del presidente, sarà affidata per turno ad uno de' componenti lo stesso.

1028. Le sentenze e le decisioni delle autorità giudiziarie dovranno sempre enunciare gli articoli di legge su i quali son fondate testualmente o per analogia le dispositive che in esse si contengono.

1029. I giudici dovranno fondare le loro sentenze o decisioni sopra testo espresso di legge o sopra solido ragionamento tratto dai principj di legge, cui debbono direttamente ed attentamente versare. È vietato a' giudici invocare o citare nelle loro sentenze l'autorità di scrittori legali.

1030. Il magistrato adito per un provvedimento di giustizia o per l'adempimento di alcune formalità, qualora creda dover rigettare la dimanda che all'uopo gli sarà stata presentata, dovrà sempre esprimere per iscritto i motivi della sua negativa, onde le parti, essendone il caso, possono avvalersi de' corrispondenti rimedj legali.

1031. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario traslocato, promosso o passato ad altra carica, non potrà abbandonare il suo posto se prima non ne sia stato rilevato dal successore, o senza una preventiva autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

1032. Per l'ordine e per la disciplina delle autorità giudiziarie sarà osservato esclusivamente quanto è prescritto in questo regolamento: ogni disposizione in contrario è rivocata.

1033. Gli agenti del ministero pubblico sono particolarmente incaricati di vegliare all'esatta esecuzione di questo regolamento.

1034. Le disposizioni comprese in questo regolamento verranno eseguite dal primo gennaio del venturo anno 1829.

Napoli il dì 15 novembre 1828.

Circolare del 18 gennaio 1832 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si apportano taluni chiarimenti al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

Il regolamento di disciplina sotto la data del 15 novembre 1828 ebbe principalmente in veduta di ravvisare il principio della pubblicità nei giudizj civili, ed assicurare così le conseguenze che da questo interessantissimo principio debbano derivare nel rapporto della giustizia nell'esatto adempimento de' doveri che la legge impose al magistrato della dignità istessa delle sue delicate funzioni. fosse però negligenza degli uffiziali ministeriali, o non vigorosa esecuzione delle disposizioni all'uopo dettate nel regolamento, fosse soverchia indulgenza od altro motivo certo, e aver dimostrato l'esperienza che alcun altro provvedimento fosse d'uopo aggiungere per ottenere sicuramente quei vantaggi che il regolamento avea giustamente voluto. Ed è perciò che i risultamenti di questa esperienza consultando, ho io determinato quanto siegue.

1. Il ruolo di udienza sarà formato da 15 in 15 giorni.

2. Niuna causa vi sarà annotata che in conseguenza di analoga dimanda dalla parte più diligente. Questa dimanda sarà diretta per via della cancelleria al presidente, o vice-presidente.

3. Le dimande anzidette saranno scritte in carta semplice, e dovranno indicare l'oggetto della causa e la data ed il numero della sua iscrizione nel ruolo generale.

4. Nel ruolo di udienza le cause dovranno essere annotate secondo l'ordine col quale sono iscritte nel ruolo generale, sempre però a norma dell'articolo 964 del regolamento.

5. Nulla è innovato per la formazione del ruolo di urgenza.

6. Le autorità giudiziarie useranno del maggior rigore giusta l'articolo 263 del regolamento contro quei patrocinatori che si presentassero all'udienza senza aver adempito al deposito preventivo delle produzioni nella cancelleria nel termine all'oggetto stabilito.

7. L'atto di avviso per l'udienza dovrà seguire ne' tre giorni seguenti alla pubblicazione del ruolo di udienza.

8. Il tempo fissato per l'udienza dall'articolo 171 del regolamento continuerà ad essere distribuito in due parti. Se non che di esse la prima sarà destinata alla pubblica discussione, e l'altra per la decisione delle cause che saranno state portate e discusse alla udienza istessa, o che non avranno potuto essere decise nell'udienza precedente.

9. La pubblicazione delle sentenze o decisioni dovrà sempre aver luogo nell'udienza istessa nel corso della quale saranno state profferite.

10. Il giudice destinato commessario, e relatore dovrà esporre alla udienza colla maggior precisione i fatti che danno luogo alla disputa attuale, rimosso affatto ogni superfluità de' particolari di forme, o di altro che non tenga essenzialmente allo stato della qui-

stione, di sorte che non fosse d'uopo di ulteriori schiarimenti per la decisione della causa.

11. È vietato alle parti contendenti, e loro difensori di rinvenire nelle udienze sulla narrativa de' fatti, meno per rilevare, quando ne sia il caso, alcuna omissione ed inesattezza del giudice commessario o relatore.

12. Le autorità giudiziarie procederanno con rigore contro i patrocinatori che tardivamente intimassero documenti ed atti di difesa.

Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegj, e ne cureranno la dovuta esecuzione, rendendone particolarmente avvertiti i patrocinatori.

Circolare del 24 agosto 1833 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si apportano chiarimenti agli articoli 207, 208 e 209 del regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

Dai reclami, che son pervenuti in questo real ministero, ho avuto occasione di rilevare, che non sieno esattamente eseguite le disposizioni comprese negli art. 207 208 e 209 del regolamento di disciplina in vigore.

Così vien meno l'interessantissimo fine, cui esse han voluto mirare, ed anzichè agevolare la decisione delle cause, ed economizzare di tempo e di spese, un implicamento, ed una remora presentasi alla deffinizion loro.

Io desidero, che sia dalle SS. LL. attentamente vegliato alla esecuzione di questi articoli.

Se alcuna contravvenzione vi fosse pratticata dal cancelliere, o da' patrocinatori, elleno saranno sollecite di provocare contro l'uno, e contro gli altri delle rigorose misure di disciplina.

Lo spirito, nel quale sono redatti questi articoli e la loro espressione letterale annunziano abbastanza chiaro, che in ogni causa tutte le contestazioni, che nel corso della medesima han luogo sia per ragion d'incidenti, sia per varj appelli, ec. ec. che fossero prodotti, inscritta che sia una volta la causa al ruolo generale, debban prender sempre lo stesso numero di ruolo, e ne' collegi composti di più camere, appartener debbono sempre a quella camera, cui la causa istessa per la prima volta trovasi incardinata.

Avverrebbe altrimenti, che le diverse contestazioni di un giudizio unico tendente da parte dell'attore al conseguimento di una cosa unica, divenissero soggetto di decisioni diverse ed anche presso camere diverse.

Circolare del 9 ottobre 1834 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause d'incompetenza.

La esperienza ha mostrato, che la eccezione d'incompetenza ne' giudizj presso i conciliatori, e presso i giudici di circondario non è dedotta assai di frequente che nel solo fine di ritardare la esecuzione delle sentenze sul merito, che dagli uni, e dagli altri vengon profferite. Così un mezzo stabilito dalla legge per la garentia de' contendenti è risoluto dal cavillo in mezzo d'ingiustizia dilatoria, di disprezzo a' precetti della legge stessa. Or convenendo, che questo gravissimo abuso cessi di aver luogo, trovo opportuno all'oggetto, che i tribunali civili spediscano i giudizj, de' quali trattasi, in linea di urgenza, e colla maggior sollecitudine. Quando ciò avvenga, ed io ho ben ragione di attenderlo, cadrà di per se stesso il vituperevole motivo che ha fatto sorgere cotesto abuso, e la giustizia non sarà impedita nel suo regolare andamento da ostacoli, che disapprovati dalla legge, sono pure in contradizione de' principj di pubblica morale. Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegj; non che a' giudici di circondario, ed a' conciliatori. Avranno altresì cura, che questa circolare abbia la maggiore pubblicità; disponendo perciò, che copia di essa sia affissa nelle cancellerie de' tribunali, de' giudici di circondario, e negli ufizj di conciliazione. Di mia parte non mancherò di guardare con interessamento questa materia; e mi auguro di poter ben presto applaudire alle cure delle SS. LL., e de' collegi per la estirpazione di questo inconveniente.

Circolare del 25 luglio 1835 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dettano norme a ben redigere le narrative.

Ho avuto sotto gli occhi le spedizioni di diverse sentenze, e di diverse decisioni. Io vi ho ravvisato neglette quasi chè sempre le norme stabilite per la redazione delle narrative. Pure queste norme trovansi esposte chiaramente nell'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore, e la violazione loro è sottoposta a corrispondenti misure di rigore. Questa circostanza m'impone il dovere di rivolgermi alle SS. LL. ed efficacemente interessarle di vegliare alla esatta e rigorosa esecuzione delle correlative prescrizioni. Conoscono assai bene le SS LL. quale sia l'oggetto delle narrative, e quale l'importantissimo fine, cui si è diretta la redazione posteriormente alla pronunziazione del magistrato. Secondo le leggi di procedura civile servono esse a render compiuta la sentenza del giudice: serbare memoria legale de' fatti, che han dato luogo alla disputa: assicurare ancora in moltiplici casi la intelligenza, la osservanza della sentenza istessa. Il processo civile oggidì non restando depositato in pubblico archivio, essendo bensì doppio, e

ciascuna delle parti contendenti ritirando il suo; non di rado nella inesistenza di narrative regolarmente formate, mancherebbe ogni mezzo di rilevare con chiarezza la diffinizione de' diritti controvertiti. Servono pure, ed eminentemente le narrative a preparare il giudizio del magistrato superiore, cui vogliasi adire, sopratutto per lo sperimento del ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia. Innanzi a questo collegio non possono portarsi le produzioni delle cause, ed allegar fatti, i quali comunque attinenti alla causa non siano stati dedotti, e riferiti nelle narrative. La corte suprema di giustizia, ha detto espressamente la legge, non conosce del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze nel solo rapporto se sieno, o no conformi alla legge. Così i fatti conservati nelle narrative, sono inalterabili per la corte suprema, e la parte non potrà che imputare a se stessa le conseguenze, che possono derivare da omissione, inesattezza, oscurità, alterazione, o non verità de' fatti esposti. La discussione pubblica poi formando parte essenziale dell'attuale processo civile, il magistrato ha tutte le opportunità di giudicare con plena conoscenza de' fatti in disputa. Ond'è che la redazione posteriore di questi fatti venendo eseguita fuori l'azione de' giusdicenti, si ha per essa il mezzo sicuro di rilevarne con esattezza tutt'i fatti, e tutt'i documenti, che sono stati dedotti: riconoscere se alcuno di questi fatti, e documenti sia stato omesso, o non convenientemente inteso da' magistrati; giudicare così del loro giudizio istesso; o sia in ultima analisi, serve la redazione posteriore al maggior compimento della giustizia, ed alla maggiore delicatezza de' magistrati. Tutti questi vantaggi però svaniscono quando potesse reggere l'abuso invalso nella redazione delle narrative. Sconoscendo il principio legislativo della materia voglionsi considerar le narrative come adempimento di semplice forma.

Quindi niuna cura, niuna diligenza, niuna attenzione nella loro compilazione. I fatti non vi sono metodicamente esposti, e sono mutilati, ed inesattamente riferiti. L'azione istessa non è rilevata, le eccezioni non sono presentate. De' documenti esibiti, o degli atti formati per avvalorare l'azione, o la eccezione di una specifica, è giusta indicazione.

Talora gli uni, e gli altri sono riportati per intero, lo che senza necessità pregiudica l'economia delle parti contendenti; talora enunciando appena la data degli uni, o degli altri vedesi adoperata la frase *si abbiano per inseriti*, la qual cosa contradice interamente la istituzione delle narrative.

L'art. 367 del regolamento prescrive *che le narrative delle sentenze debbono essere redatte colla maggiore precisione ed esattezza possibile; che esse debbono presentare, secondo l'ordine cronologico, la notizia di quei fatti solamente che han dato luogo alla causa; e che niun documento o atto di citazione o di difesa vi dee essere trascritto in tutto o in parte*. Comunque assai chiare siano queste disposizioni, ad assicurarne vie più la osservanza,

trovo opportuno alcune altre norme quasi prattiche aggiugnere, le quali i principj sviluppando dell'art. 367 servono a mostrare il metodo legale per la compilazione delle narrative. Esse sono.

1. L'ordine cronologico degli atti giudiziarj dovrà essere rigorosamente osservato.

2. Dovrà essere specificamente indicata l'azione istituita.

3. Altrettanto dovrà succedere per le eccezioni, che saranno proposte, o per qualsivoglia altra dimanda sia in linea principale, o d'incidente.

4. I documenti, e gli altri atti dovranno essere riferiti per via di esattissimo sunto, salva la inserzione delle corrispondenti particole, giusta l'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore.

5. La indicazione de' documenti con ordine progressivo dovrà seguire immediatamente l'atto per la istituzione dell'azione, o per la deduzione dell'eccezioni, a' quali rispettivamente hanno rapporto.

6. La inserzione intiera degli atti, o de' documenti è vietata.

7. È del pari vietato l'uso di aversi come inserito nelle narrative alcun atto o documento.

8. Le disposizioni comprese ne' precedenti numeri sono considerate formar parte integrale dell'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore.

Quando siano rigorosamente osservate queste disposizioni si avrà a parer mio giusta ragione di veder rimossi gli abusi, che sono invalsi nella redazione delle narrative, e cesseranno quindi i reclami, che la universalità de' litiganti, i magistrati stessi hanno elevato contro que' patrocinatori, che dimentichi de' loro doveri non attendono a questa redazione con quello zelo, ed esattezza di verità, di legalità, che si conviene; e violando a questo modo le prescrizioni della legge, compromettono fino gl'interessi, ed i diritti de' loro clienti.

Elleno, ciascuna per la sua parte, dovranno attentamente vegliare per la esatta osservanza di queste istruzioni, ed io non dubito della loro efficace cooperazione. Debbo anzi aggiugnere che vi sono stato determinato anche per ordini sovrani. I reclami, gli abusi, di che è parola, sono pervenuti fino al real trono.

Prima loro cura sarà intanto, che a questa circolare sia data la maggiore pubblicità. Sotto questo punto di veduta troverei opportuno che un esemplare della medesima rimanesse affisso nella cancelleria de' tribunali, e delle gran corti civili. I trasgressori poi siano sollecitamente e severamente puniti.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

Circolare del 28 ottobre 1855 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si danno ulteriori disposizioni per la redazione delle narrative.

La mia circolare segnata nel 25 passato mese di luglio rilevò l'importanza delle narrative, e richiamando ad esatta osservanza l'art. 367 del regolamento di disciplina in vigore sulla loro redazione, alcune norme quasi prattiche vi aggiunsi per rimuovere ogni abuso di coteste redazioni. Quindi la circolare vietò la inserzione intera degli atti e documenti, e vietò pure il metodo invalso di aversi come inserito nelle narrative alcun atto, o documento. Or nel fine di prevenire che queste disposizioni soffrano la menoma alterazione, trovo opportuno stabilire.

1. È vietato a' cancellieri rilasciare spedizioni, o copie autentiche di sentenze, o di decisioni, per le quali vi abbiano narrative, che contengano inserzioni di atti, o documenti, o ritengano come inserito il tenore degli uni, o degli altri.

2. I cancellieri, a' quali siano esibite da' patrocinatori delle narrative co' difetti pocanzi enunciati, dovranno presentarle immediatamente a' presidenti de' rispettivi collegi, ed attenderne le convenienti disposizioni sia per la correlativa rettificazione delle narrative istesse, giusta gli stabilimenti in vigore, sia per qualunque altr'oggetto.

3. Le narrative irregolarmente formate non potranno essere restituite a' patrocinatori. Dovranno bensì esser passate agli agenti del pubblico ministero per provocarsi da' medesimi contro i patrocinatori trasgressori le misure disciplinari in conformità dell'art.370 del regolamento anzidetto.

4. Gli agenti del P. M. ad occasione della loro vidimazione alle spedizioni, o copie autentiche delle sentenze, o decisioni porteranno la loro speciale attenzione sul modo, col quale si trovi eseguita in generale la redazione delle narrative, e ciò per l'oggetto indicato nel fine del numero precedente.

Elleno cureranno che queste nuove prescrizioni sieno esattamente eseguite. Disporranno altresì che copia di questa circolare rimanesse affissa nelle cancellerie de' rispettivi collegi.

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

Dal 1806 a tutto il 1840

SULLE

INDENNITA' DRITTI E SPESE GIUDIZIARIE.

Decreto del 13 gennaio 1817 relativo ai dritti di cancelleria de' tribunali e delle corti.

Volendo provvedere con mezzi semplici al mantenimento ed all'ordine delle cancellerie de' tribunali e delle corte de' nostri dominj di quà del faro, moderarne i dritti, e renderne uniforme la percezione;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue:

CAP. I. Disposizioni generali.

Art. 1 Dal dì 1 di marzo del corrente anno rimanendo abrogate le determinazioni provvisoriamente in vigore, saranno percepiti a norma del presente decreto, i dritti delle cancellerie de' tribunali di commercio, di prima istanza, delle corti di appello, e della corte di cassazione.

2. Consistono i dritti di cancelleria.

1. Nella iscrizione delle cause al ruolo generale:
2. Nella redazione o trascrizione degli atti:
3. Nelle copie o spedizioni e ne' certificati:
4. Nelle ricerche di atti e nelle legalizzazioni.

8. Ogni dritto graduale è abolito. I dritti di cancelleria saranno sempre fissi, e distinti e separati da quelli di bollo e di registro.

4. Non potranno i cancellieri adempiere le formalità degli atti, nè rilasciar qualunque copia, se prima non sieno pagati i dritti, sotto la pena del rimborso de' medesimi, e di duc. 20 di ammenda.

5. Si riscuoteranno dal cancelliere i dritti per l'iscrizione al ruolo delle cause, per la ricerca degli atti, e per la legalizzazione. Gli altri si percepiranno dal ricevitore del registro.

6. Tutti i diritti di cancelleria s'imputeranno alle parti nella tassa delle spese, sulle quietanze del ricevitore messe a piedi delle minute o delle copie, e su i certificati del cancelliere che saranno soggetti alla sola formalità del bollo.

7. Le parti non pagheranno alcun dritto per la carta bollata occorrente pe' registri e repertorj del cancelliere.

Quella destinata a' fogli di udienza sarà pagata dal ricevitore del registro al cancelliere, alla fine di ciascun mese.

Questo rimborso si eseguirà in vista di un certificato del cancelliere vidimato dal procuratore del re, che abitualmente risiede nella sezione.

8. I dritti di cancelleria essendo il compenso di un lavoro materiale, non potranno essere restituiti per qualsivoglia evento delle cause.

9. Le procedure stabilite nel titolo IV della nostra legge de' 25 dicembre dello scorso anno pe' supplimenti a richiedersi, per le multe e per le restituzioni de' dritti di registro e d'ipoteche indebitamente pagati, sono applicabili a' dritti di cancelleria.

I termini e le regole fissate nel titolo medesimo per la prescrizione delle azioni rispettive dell'amministrazione e delle parti, sono anche comuni a quelle che derivano dall'esazione de' dritti di cancelleria.

CAP. II. *Delle inscrizioni delle cause al ruolo generale.*

10. Dal 1° di marzo del corrente anno saranno con nuova serie di numeri progressivi inscritte al ruolo le cause, salvo la precedenza di quelle che sono cogli antichi numeri collocate.

11. Le domande in cui non vi son parti da citarsi, ed i giudizj in via di sommaria esposizione sono esenti dall'inscrizione al ruolo.

12. Sarà riscosso per una sola volta il dritto d'inscrizione. Le cause che il tribunale dichiarerà decadute, verranno di nuovo gratuitamente inscritte alla fine del ruolo, con indicarne la primiera situazione.

13. Ogni giudizio pronunziato in contraddizione o in contumacia dovrà citare il numero con cui si trova inscritta la causa al ruolo.

Que' cancellieri che trascurino l'adempimento nel rilasciare la copia, saranno sottoposti all'ammenda di ducati sei.

14. Nell'atto d'inscriversi ciascuna causa si esigerà dal cancelliere il dritto che è stabilito nel modo seguente:

Pe' tribunali di prima istanza e di commercio, grana	80
Per le corti di appello	1 20
Per la corte di cassazione	2 40

CAP. III. Della redazione o trascrizione degli atti.

15. I dritti di redazione o trascrizione sono dovuti per qualunque processo verbale, atto o rapporto che si faccia o si distenda dal cancelliere, o che si trascriva su i registri della cancelleria.

16. Gli atti di deposito de' registri, repertorj, titoli o documenti saranno trascritti l'uno dopo l'altro su di un registro in carta di bollo cifrato dal presidente. Ogni atto di discarico sarà segnato al margine dell'atto di deposito.

17. In que' documenti o scritture che si esibiscono per rimanere in cancelleria, e che non possono restituirsi alle parti, sarà fatta menzione distinta del seguito atto di deposito.

18. Non compete dritto di redazione sulle ordinanze, sentenze o decisioni di giudici, sugli atti di giuramento de' funzionarj pubblici, e de' periti adoperati ne' giudizj, sulle memorie di opposizioni ed appelli nel registro di cancelleria, e sul passaggio e discarico delle produzioni a' giudici relatori nelle cause instruite per iscritto.

19. Dovranno i ricevitori percepire i dritti di redazione sulle minute degli atti, o sugli originali, che sieno rilasciati alle parti, ed esigere su i registri del cancelliere i dritti di trascrizione.

20. I dritti di trascrizione o redazione sono fissati a grana venti per ogni tribunale o corte.

Sarà esatto il dritto di grana dieci per ciascuna deposizione nell'esame de' testimonj.

21. Per le redazioni o trascrizioni degli atti di aggiudicazione definitiva, e de' mandati o liste di collocazione de' creditori, che finora sono stati soggetti a' dritti graduali, sarà pagato lo stesso dritto fisso stabilito dall'articolo precedente.

CAP. IV. Delle spedizioni o copie, e de' certificati.

22. Ogni spedizione o copia non può contenere nè più nè meno di venticinque linee a pagina, nè meno di diciotto sillabe a linea, compensate le une colle altre.

Ogni contravvenzione al presente articolo sarà punita con un'ammenda di ducati dieci.

23. Una carta o ruolo di spedizione o di copia cominciata si avrà per intera nella percezione del dritto.

24. Ogni copia o spedizione delle sentenze o decisioni dovrà essere vidimata da' procuratori regj e procuratori generali rispettivamente, e del tribunale di commercio dall'ultimo giudice. Essi invigileranno, che non s'incorra nella menoma fraude a danno del pubblico.

I cancellieri saranno soggetti ad una multa di ducati sei, se daranno fuori le copie o le spedizioni sfornite di tale vidimazione.

25. Le copie o spedizioni sono sottoposte a' dritti seguenti per ogni carta o ruolo.

1. Di *grana quindici* quelle del le sentenze interlocutorie e preparatorie de' tribunali di comme rcio e di prima istanza.

2 Di *grana venticinque* quelle .delle sentenze diffinitive de' tribunali medesimi.

3. Di *grana venti* quelle delle decisioni interlocutorie o preparatorie delle corti di appello.

4. Di *grana quaranta* quelle delle decisioni definitive de' tribunali medesimi.

5. Di *grana sessanta* quelle delle decisioni della corte di cassazione pronunziate, sia sull'ammessibilità del ricorso, sia sul merito.

I certificati de'cancellieri saranno soggetti a'dritti rispettivamente stabiliti per le copie o spedizioni delle sentenze o decisioni interlocutorie o preparatorie.

CAP. V. *Delle ricerche e delle legalizzazioni.*

26. I dritti delle ricerche e delle legalizzazioni degli atti degli uffiziali pubblici saranno esatti direttamente da'cancellieri.

27. I cancellieri non potranno esigere alcun dritto di ricerca degli atti, o de' giudizj fatti, o resi nel corso dell'anno, nè di quelli di cui essi rilasceranno copia: ma allorchè non vi sarà copia, e sia trascorso l'anno, è lor concesso un dritto.

28. I dritti suddetti sono fissati come segue.

1. di *grana dieci* per le ricerche di ciascun atto o giudizio.

2. di *grana cinque* per ogni legalizzazione.

CAP. VI. *Degli emolumenti dovuti a' cancellieri su i dritti di cancelleria.*

29. I cancellieri de' tribunali di prima istanza, di commercio, e delle corti d'appello, sulla percezione de' dritti delle inscrizioni delle cause al ruolo, delle redazioni, o trascrizioni, e delle copie, o spedizioni, e de' certificati, godranno un rilascio nella proporzione seguente.

1. Di una metà quei del tribunale di prima istanza e di commercio.

2. Di due terzi quelli delle corti di appello.

40. La cancelleria della corte di cassazione, ricevendo dalla tesoreria un soldo pe' suoi impiegati, il cancelliere della medesima non avrà dritto ad alcuna indennità.

31. I dritti per le ricerche, e per le legalizzazioni apparterranno nella totalità esclusivamente a' cancellieri.

32. È vietato a' cancellieri, loro commessi ed emanuensi, sotto pena di destituzione, e di ducati cinquanta di ammenda pe' pri-

mi, e di ducati venti pe' secondi, di domandare o ricever compenso pel pronto disbrigo degli atti e delle copie.

Le frodi o malversazioni de' cancellieri saran punite in conformità delle leggi penali.

CAP. VII. Degli altri obblighi de' cancellieri e de' ricevitori.

33. I cancellieri de' tribunali e delle corti nominati nell'articolo primo del presente decreto, terranno il loro registro in carta bollata, nel quale noteranno in ciascun giorno gli atti sottoposti al dritto di cancelleria, le copie ch'essi rilasceranno, la natura di ciascuna copia, il numero delle carte o ruoli, ed il nome delle parti, con menzione di quella a cui la copia sarà rilasciata.

34. Ogni volta che i cancellieri saranno richiesti, son tenuti di comunicare i loro registri agli agenti del registro e de' demanj sotto pena di ducati sei in caso di rifiuto.

35. Nessun deposito di atti potrà esser ricevuto da' cancellieri, senzachè essi ne abbiamo prima disteso l'atto di deposito, sotto pena di ducati dodici.

36. I cancellieri godendo di un soldo fisso e de' rilasci loro accordati dal presente decreto, sono incaricati del soldo de' commessi e di tutti gli altri impiegati alle cancellerie, ugualmente che di tutte le spese di uffizio, senza eccezione.

37. I ricevitori del registro terranno un libro particolare per l'esazione de'dritti di cancelleria che riscuoteranno, allorchè danno la formalità del registro agli atti, alle copie, spedizioni, o a' certificati, rilasciandone in piedi di essi la quietanza.

38. Nel primo giorno di ciascun mese il cancelliere verserà in mano del ricevitore del registro l'importo de' dritti d'inscrizione a ruolo da lui introitati in virtù dell'art. 5, e presenterà in appoggio i ruoli collazionati e cifrati dal presidente del tribunale o della corte.

Il ricevitore farà quietanza al cancelliere delle somme ricevute in piede del ruolo di situazione delle cause a lui presentato dal cancelliere.

39. Il ricevitore terrà un registro sopra del quale verranno copiati i numeri delle cause messe a ruolo nel mese precedente.

Quando il cancelliere avrà fatto al ricevitore il versamento de' prodotti percepiti nel mese per le inscrizioni al ruolo, farà la dichiarazione in piedi del conto fatto su questo registro delle somme versate pel suddetto introito.

40. Nel primo giorno di ciascun mese il ricevitore del registro conteggerà col cancelliere il prodotto de' rilasci a costui accordati dal presente decreto, e gliene pagherà l'importo sul mandato che sarà rilasciato al piede del conto dal presidente del tribunale o della corte, vistato dal direttore dell'amministrazione del registro.

Il cancelliere in piede del mandato farà la sua quietanza delle somme ricevute pe' rilasci del mese.

41. I nostri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 13 gennaio 1817 che fissa il pagamento ed il ricupero delle spese di giustizia.

Volendo assicurare in maniera inalterabile il pagamento, e 'l ricupero delle spese di giustizia.

Sulla proposizione de' nostri consiglieri segretarj di stato ministri di grazia e giustizia, e delle finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.

TIT. I. Disposizioni generali.

Art. 1. Ogni spesa che abbia per iscopo la ricerca, la persecuzione, ed il castigo delle trasgressioni de' delitti, e de' misfatti di competenza, sia dei tribunali correzionali, e di semplice polizia, sia de' tribunali militari, sia delle corti criminali, e speciali o delle commessioni straordinarie, non che per lo procedimento d'uffizio in materia civile, sarà anticipata dalla nostra amministrazione del registro e de' demanj.

Il ricupero delle spese di giustizia è affidato similmente alla stessa amministrazione.

2. Sono comprese sotto la denominazione di spese di giustizia le indennità:

1. Di viaggio, e di soggiorno dovute a' testimonj, ed ai periti, ed arti meccaniche.
2. Di viaggio, e di soldi de' medici, e de' chirurgi fiscali.
3. D'indennità annuale dovuta a' membri delle camere notariali per le loro perizie.
4. Di viaggio e di vacazioni de' periti di arti liberali.
5. Di viaggio e di soggiorno degli uscieri.
6. Di viaggio e di salario de' cancellieri.
7. Di viaggio e di vacazione di giudici.
8. Di trasporto e di nutrimento degli arrestati per effetto del giudizio penale.
9. Di trasporto di lettere e di carte per la istruzione del processo.
10. Di spese di stampe de' giudizj pronunciati.
11. Di spese di esecuzione delle sentenze.
12. Le spese di procedimento di uffizio in materia civile.

3. Tra le spese di giustizia sono urgenti quelle menzionate nei numeri 1 e 8 dell'articolo precedente, tutte le altre spese sono non urgenti.

4. Ogni mandato di spesa dovrà contenere la menzione espressa dell'articolo del presente decreto che l'autorizzi.

La mancanza di questa formalità farà rigettare il mandato di pagamento.

5. Le spese di giustizia correzionale verranno anticipate dalla amministrazione del registro e de' demanj, nel caso soltanto, che il giudizio si spinga per parte del pubblico ministero.

6. Se la causa si prosegua ad istanza di un querelante, che dichiara di volere agire sia per la punizione del reo, sia pel risarcimento de' danni, tutte le spese di giustizia saranno tassate a suo carico, salvo il caso della sua indigenza comprovata con certificato del sindaco locale, e certificata dall'intendente, o sotto intendente del distretto.

7. Nel certificato d'insolvibilità, sia pel querelante, sia pel condannato dovrà esprimersi che la persona, in favor di cui si rilascia non possegga veruno stabile, e che non abbia veruna industria visibile, ma viva soltanto col travaglio giornaliere delle sue braccia.

Il sindaco è personalmente responsabile de' danni cagionati al governo, i quali risulterebbero da un certificato non fondato sulla verità.

8. Nei giudizj, in cui è parte civile è proibito ai giudici istruttori e tassatori sotto la loro più stretta responsabilità di spedire ordinanze sulle casse pubbliche, ed a ricevitori di pagarle. Sono unicamente eccettuate li giudizj di un atto criminale dove l'intervento della parte civile non impedisca l'anticipazione delle spese di giustizia delle casse pubbliche.

9. Ne' processi additati dall'art. 5 le tasse ed ordinanze conterranno la dichiarazione di non esservi parte civile che agisce ne' termini dell'articolo precedente. In mancanza di questa dichiarazione i ricevitori si ricuseranno di pagare.

10. I giudici istruttori uniranno al processo un notamento da loro certificato delle spese alle quali abbia dato luogo la informazione.

Questo notamento sarà desunto da' rispettivi mandati di spese tassate legalmente, ed anticipate nel processo.

11. I tribunali in tutti i giudizj correzionali, o criminali che stabiliscono condanna qualunque pronunzieranno nel tempo stesso a profitto della real tesoreria il rimborso delle spese cagionate dal processo, e ne fisseranno l'ammontare nella stessa sentenza. Essendoci più complici condannati nel medesimo giudizio la condanna alle spese sarà solidale.

12. Il pagatore delle spese di giustizia sarà il ricevitore del registro e de' demanj della residenza del tribunale, o del giudice istruttore del processo.

Sotto pena di concussione non sarà esatto da' ricevitori o da' tassatori veruna retribuzione dalle parti prendenti nella spedizione de' mandati, e nel pagamento di essi.

13. Sarà da noi nominato un controloro delle spese di giustizia per ciascuna provincia, e due per Napoli dipendenti dall'amministrazione del registro, e dei demanj. Egli è incaricato della revisione, della riduzione e dello stabilimento delle tasse in con-

corso del procuratore del Re, e terrà sotto la dipendenza del suo direttore il registro delle spese di giustizia a norma di ciò, che trovasi prescritto nel presente decreto.

14. Le osservazioni del controloro, che si facessero su i mandati per creduta eccedenza di tassa, o per irregolarità di essi, in contradizione di ciò che verrebbe opinato dal pubblico ministero saranno ragionate e poggiate sulla legge, non possono però sospendere il pagamento de' mandati. Ma in questo caso il controloro prenderà nota delle sue osservazioni motivate sopra un registro a ciò destinato, onde per l'organo del suo direttore si sottoponga il caso all'amministrazione del registro, e de' demanj. Questa ne farà rapporto, se vi è luogo, al nostro ministro delle finanze per le provvidenze da prendersi di concerto col ministro di grazia, e giustizia.

15. Il controloro è autorizzato ad esaminare i processi, ed a rilevare tutte quelle spese, che si crederanno superflue, inutili, o eccedenti, e consegnarne gli articoli sul suo registro per le operazioni di risulta a termini dell'articolo precedente.

16. La rosponsabilità verso la tesoreria reale degli esiti eccedenti la tariffa corrispondente alla spesa, sarà a carico di tutti coloro, che hanno parte nella liquidazione, e verifica delle spese, e ciò oltre delle pene corrispondenti in caso di frode.

17. Le tasse di spese urgenti di giustizia formati del giudice di pace saranno esaminati dal controloro, e dal pubblico ministero, dopo di essere state pagate dal ricevitore. Se costoro vi troveranno eccedenza sono autorizzati a dedurla da' mandati delle spese non urgenti dovuti agli stessi giudici, ed a di loro cancellieri.

L'eccesso delle spese urgenti sulle tasse de' giudici istruttori de' tribunali, e delle corti, sarà a' medesimi significato, ed astretti li rispettivi funzionarj al rimborso.

18. Gl'intendenti faranno pervenire subito a tutte le corti e tribunali compresi anche i militari, il quadro esatto delle distanze de' comuni al capoluogo delle giustizie di pace, ed a quello delle provincie, onde regolare la tassa delle miglia.

I giudici di pace ne riceveranno un estratto pel rispettivo circondario da' regj procuratori.

19. La indennità di viaggio accordate col presente decreto non son dovute a coloro, che sono intesi, o adoperano il loro ministero nel territorio del proprio comune, qualunque sia la distanza percorsa.

Fuori del proprio comune è dovuta soltanto l'indennità di viaggio quando venga percorso lo spazio di un miglio intero.

20. Per soggiorno, o dimora s'intende il trattenimento della parte presso il giudice istruttore, la giustizia di pace, il tribunale, la corte, o nel luogo del delitto col passarvi la notte, di modo che non vi è indennità di dimora quando non si sia pernottato fuori del domicilio.

Questa determinazione è comune a tutti coloro, che in forza del presente decreto avrebbero dritto all'indennità di soggiorno.

21. È vietato a'giudici di pace di accordare indennità di dimora più di una sola notte e se il bisogno lo richiegga.

I giudici collegiati non potranno accordarne da se, che una sola, due a domanda del pubblico ministero, ed al di la di due se occorre, con deliberazione del collegio.

22. Non sono compresi sotto la denominazione di spese di giustizia:

1. Gli onorarj degli avvocati, e dei patrocinatori degli inquisiti, o accusati, anche quando il loro ministero fusse richiesto d'uffizio.

2. L'indennità di viaggio pe' militari in attività di servizio chiamati in testimonianza innanzi ad un giudice o tribunale qualunque.

3. Le spese di affissione de' manifesti di giudizj, o di ordinanza di giustizia.

4. Le spese di sepoltura de' condannati, e dei cadaveri trovati sulla strada pubblica, o in qualsivoglia altro sito.

5. Le spese di scorta de' mendici, e dei vagabondi non tradotti innanzi ai tribunali.

6. Le spese di trasporto di ogni individuo arrestato per misura di alta polizia.

7. Le spese di carceri, di case di correzione, di arresto e di giustizia, quelle delle loro visite.

8. Le spese di trasferimento de' disertori dell'esercito di terra, e di mare, come pure quelle dei giudizj di diserzione.

9. Le spese di trasferimento de' magistrati per altro oggetto, che per istruzione di processo, sia correzionale, sia criminale.

TIT. II. Tariffa delle spese.

CAP. I. Delle indennità dovute ai testimonj.

23. Ogni testimonio citato a deporre in giustizia a richiesta del pubblico ministero, o in virtù di ordinanza di uffizio sarà pagato sull'esibizione della cedola, che gli sarà stata notificata dall'uffiziale ministeriale. In piedi di essi dovrà essere apposta l'ordinanza del giudice istruttore. Questa ordinanza conterrà:

1. La domanda dell'indennità fatta dal testimone
2. Il numero delle miglia percorse dal suo domicilio.
3. I giorni della dimora, e la somma tassatagli.
4. La dichiarazione che il giudizio sia spinto per parte del pubblico ministero, salva l'eccezione fatta nell'art. 5 per gli affari di alto criminale.
5. Il nome, ed il cognome dell'imputato.
6. La natura del delitto di cui viene accusato.
7. Il luogo ove il delitto, o misfatto sia stato commesso.
8. Se la parte prendente sappia o no scrivere.

24. Sarà tassata ad ogni testimonio.

1. Pel suo viaggio un indennità di grana tre a miglio tanto per la gita, che pel ritorno.

2. Per la sua pernottazione, o dimora, se in Napoli grana 30 se presso i tribunali e corti delle provincie grana 25.

Se finalmente presso la giustizia di pace grana 20.

25. È vietato a' nostri uffiziali di giustizia di accordare veruna tassa ai militari in attività di servizio, quando essi saranno chiamati come testimonj.

Nulla di meno potrà loro essere accordata un indennità di dimora, fuori della loro guarnigione, o accantonamento in conformità delle distinzioni stabilite nell'articolo precedente.

26. I testimonj citati a richiesta degli accusati, ovvero delle parti civili riceveranno l'indennità di viaggio, e di soggiorno fissata nell'art. 24, ma sarà pagata da coloro che l'avranno chiamati in testimonianza, salvo il caso d'indigenza preveduto dagli art. 6. e 7.

CAP. II. Del soldo, e delle indennità dovute a medici, chirurgi fiscali, ed alle levatrici.

27. Saranno da noi nominati i medici e chirurgi fiscali nel numero, e coll'onorario come segue.

1. Per ogni quartiere della città di Napoli un medico, ed un chirurgo con annui ducati ventiquattro a ciascuno.

2. Per ogni giustizia di pace delle altre provincie del regno un medico, o un chirurgo che riunisca le due professioni con annui ducati venti.

In caso d'impedimento per malattia o altro d'ammettersi dal giudice di pace, sarà impiegato un supplente, cui sarà assegnato l'onorario annuale di ducati sei.

3. Per lo tribunale correzionale, e per la corte criminale della provincia di Napoli, due medici, e due chirurgi con annui ducati trentasei per ciascuno.

4. Pel tribunale correzionale, e per la corte criminale delle altre provincie del regno, un medico e due chirurgi con annui ducati ventiquattro per ciascuno.

28. I medici, e chirurgi fiscali saranno parimenti tenuti di prestare la loro opera alla richiesta de' capitani relatori, de' consigli di guerra, e delle commessioni militari.

29. Quando i medici e chirurgi fiscali saranno obbligati per l'esercizio della loro carica di uscire dalla loro residenza verrà loro accordata l'indennità di viaggio alla ragione di grana 15 a miglio.

Oltre dell'onorario, e delle indennità di sopra stabilite verrà loro rimborsata la spesa delle forniture necessarie alle operazioni chirurgiche, secondo gli usi locali.

I medici, e chirurgi fiscali presso le corti criminali, e tribunali avranno dritto ad una indennità di carlini dieci per ogni

nottata che passeranno fuori del territorio della loro residenza.

30. Fino a che i medici, o chirurgi fiscali non saranno stati da noi definitivamente nominati le indennità di viaggio e di vacazioni saranno loro accordate, giusta il metodo attualmente in vigore.

31. L'indennità dovuta alle levatrici rimane fissata a carlini tre per ciascuna in ogni perizia.

Esse, avranno dritto alle indennità di viaggio di grana 15 a miglio, qualora siano costrette ad uscire dal loro domicilio.

CAP. III. Delle indennità dovute alle camere notariali per perizie e di quelle dovute a' periti di arti liberali e meccaniche.

32. I notaj componenti le camere notariali di ciascuna provincia sono destinati alle perizie richieste da' tribunali, e dalle corti nella compilazione de' processi. I nostri procuratori ne faranno all'uopo la richiesta al presidente della camera, nel numero che sarà da loro creduto necessario alla perizia, ed i notaj nominati dal presidente non potranno rifiutarsi sotto le disciplinari pene della camera.

L'onorario annuale dovuto alle camere notariali è stabilito come siegue.

1. Di ducati centecinquanta per quella della provincia di Napoli.

2. Di ducati centoventi per quella di terra di lavoro, e principato citeriore.

3. Di ducati cento per quelle delle altre provincie del regno.

33. Le indennità de' periti di arti liberali ed agli uomini di lettere verranno tassate secondo il merito della loro professione, o scienza, dal controloro delle spese di giustizia o dal pubblico ministero.

34. Le indennità a periti di arte meccaniche saranno pagate come quelle de' testimonj tanto pel loro viaggio, quanto per la dimora.

Per ciascuna perizia eseguita, o nel tenimento del proprio comune o fuori di questo, senza pernottarvi avranno l'indennità di grana 20 25 30, giusta la distinzione stabilita nello articolo 24 per le indennità di soggiorno.

CAP. IV. Delle indennità dovute agl'uscieri.

Le citazioni, le notifiche, e generalmente tutte le significazioni a richiesta del pubblico ministero in materia criminale correzionale e di polizia saranno eseguite dagli uscieri della giustizia di pace, e da quelle di udienza de' tribunali stabiliti ne' luoghi in cui esse saranno emanate.

Non saranno in conseguenza accordate mai indennità agli uscieri per le citazioni fatte in circondarj diversi da quelli ai quali appartengono, ammeno che non siano stati essi incaricati con un mandato espresso de' regj e generali procuratori, ciascuno in ciò

che lo concerne di portar fuori del luogo del circondario della giustizia di pace le dette citazioni, notifiche, o significatorie.

36. Le intimazioni, o notifiche da farsi per parte dei consigli di guerra, e delle commessioni militari saranno eseguite dagli uscieri della giustizia di pace, previa ordinanza del presidente del tribunale militare rimessa al giudice di pace del circondario de' testimonj da citarsi. Esse potranno del pari esser presentate da' gendarmi, e da fucilieri reali.

37. Le indennità agli uscieri saranno loro accordate in seguito di notamento di fatighe, ch'essi presenteranno al controloro, ed al pubblico ministero. Questo notamento firmato dall'usciere sarà prima certificato dal sindaco del luogo, ove le vacazioni sieno state eseguite per la verità del viaggio, e della pernottazione consumata. Il giudice istruttore la certificherà, e quindi sarà stabilita la tassa dal controloro, e dal procuratore del Re.

38. Non sarà tassato all'usciere, che un solo dritto di viaggio, e di soggiorno, qualunque sia il numero degli affari dei quali si trovassero ad un tempo incaricati.

39. Le indennità degli uscieri sono fissate come segue.

1. Di grana cinque per ogni miglio tanto nella gita, che nel ritorno.

2. Di grana sei per ogni citazione.

3. Di grana quaranta per ogni giorno di dimora pernottando nel luogo delle vacazioni.

40. Gli uomini di polizia che esercitano le funzioni di usciere presso gli agenti della polizia amministrativa, incaricati della polizia giudiziaria nella provincia di Napoli soltanto riceveranno per ogni citazione la metà de' dritti, e delle indennità accordate agli uscieri coll'articolo 39 del presente decreto.

La tassa sarà stabilita dall'autorità da cui gli uomini di polizia dipendono, e riveduta, modificata, o approvata dal controloro, e dal procuratore del Re.

CAP. V. Delle indennità dovute a cancelliere.

41. I cancellieri della giustizia di pace percepiranno l'indennità:

1. Di grana dieci a miglio per viaggio, qualora sieno obbligati di seguire il giudice negli accessi.

2. Di grana dieci per ogni dichiarazione di parte, o di testimone tanto nelle istruzioni correzionali, che criminali.

42. Non sarà tassata indennità di deposizione a' cancellieri per testimonj, negativi.

Sulle deposizioni di pubblica voce e fama, e su quelle di conquesto essi avranno l'indennità di grana cinque.

Le ratifiche delle perizie sia qualunque il numero de' periti saranno considerate come una sola deposizione.

Le loro domande d'indennità saranno motivate giusta le distinzioni di sopra stabilite.

43. I cancellieri de' tribnnali correzionali godranno l'indennità.

1. Di grana trenta a miglio se dovranno uscire dalla loro residenza ad oggetto di esercitare le loro funzioni.

2. Di ducato uno per ogni giorno di dimora.

3. Di grana trentasei per ciascuna sentenza diffinitiva.

Di quest'ultima somma la nona parte andrà a benefizio dell'ufficina de' nostri procuratori regj presso i tribunali medesimi, il rimanente a vantaggio de' cancellieri.

44. I cancellieri delle corti criminali godranno l'indennità:

1. Di grana trentacinque a miglio nel caso di dover uscire di residenza.

2. Di dncato uno, e grana sessanta per ogni giornata di dimora.

45. Mediante le indennità attribuite a' cancellieri, e i loro soldi mensuali, rimane a loro carico la fornitura della carta necessaria alla formazione de' processi, ed il compenso del commesso se ne abbiano bisogno.

CAP. VI. Delle indennità dovute ai giudici.

46. I giudici di pace dovendo uscire di residenza godranno della indennità.

1. Di grana venti a miglio.

2. Di ducato uno per indennità di dimora.

47. Gli accessi de' magistrati de' tribunali, e delle corti sia per materie correzionali, sia per criminali debbono essere autorizzati specialmente dal nostro ministro di grazia e giustizia.

Nel mandato di pagamento delle indennità di viaggio, e di dimora per li divisati accessi dovrà farsi espressa menzione dell'autorizzazione ministeriale.

48. A' magistrati de' tribunali correzionali è dovuta l'indennità.

1. Di grana cinquanta a miglio.

2. Di ducati due di soggiorno nel luogo di disimpegno.

49. A' magistrati delle corti criminali è dovuta l'indennità.

1. Di grana sessanta a miglio.

2. Di ducati tre ogni giornata di dimora.

3. I presidenti, i procuratori regj e generali avranno un terzo di più di ciò che è fissato per li giudici tanto per l'indennità di viaggio, che di soggiorno.

CAP. VII Delle spese di nutrimento, e di trasporto de' detenuti infermi e poveri.

50. Ogni qualvolta i detenuti sentenziati debbono essere trasportoti da un luogo ad un altro riceveranno per loro nutrimento ed alloggio grana venticinque al giorno.

Se i medesimi, si troveranno infermi, o nello stato di non poter marciare, le spese di trasporto saranno anticipate dal ricevitore del registro, e dei demanj; le vetture saranno pagate secondo gli usi locali, in seguito del mandato del giudice istruttore.

Se i detenuti che dovranno mettersi in viaggio avranno bisogno di camicia , di scarpe, e di cappello, la spesa sarà fatta dall'amministrazione , previo contratto passato cogli artieri e col controloro , e procuratore del Re.

CAP. VIII. Dei salarj degli esecutori.

51. L'amministrazione del registro, e del demanio e incaricata di pagare i salarj degli esecutori di giustizia.

1. Al carnefice, ed al suo ajutante i loro appuntamenti mensuali.

2. Le spese di trasporto degli strumenti della giustizia , e quelle nacessarie alla loro situazione, e manutenzione. Questa spesa, ed altre di esecuzione secondo le circostanze locali , saranno tassate per ora dal controloro delle spese di giustizia , ed ordinanzate dal pubblico ministero.

Ma il nostro ministro di grazia , e giustizia , formerà un regolamento, che determinerà in maniera positiva le spese necessarie alla esecuzione de' giudizj , ed il modo del loro pagamento.

CAP. IX. Delle spese per porto di lettere , e della stampa delle sentenze.

52. I presidenti , ed i nostri procuratori , e giudici de' tribunali, e delle corti, ugualmente che i giudici di pace godranno la franchigia della posta per tutte le lettere e plichi loro diretti pel servizio della giustizia.

I plichi , o le lettere saranno spedite fasciate, e bollate sotto doppia fasce , e controsegnate, eccetto la corrispondenza coi nostri ministri , che sarà chiusa e suggellata.

Coloro che domanderanno il rimborso della posta formeranno uno stato dettagliato delle lettere ricevute indicante la data , il luogo d'onde vengono , l'oggetto e 'l nome di chi loro abbia dirette le lettere col montante della tassa , questo stato sarà certificato dal direttore delle poste , sarà quindi presentato colle fasce , ed indrizzi al procuratore del Re per lo mandato da spedirsi unitamente al controloro.

53. I direttori delle poste sono tenuti ne' loro stati di credito di comprendere i plichi , e le lettere, che i funzionarj sopra designati giudicheranno necessario di affrancare.

54. Alla fine di ogni mese lo stato di credito designato nello articolo precedente , stabilito articolo per articolo , e certificato dal direttore delle poste , sarà esaminato dal controloro , ed ordinanzato dal nostro procuratore.

55. Non saranno pagate spese di stampa sopra i fondi generali delle spese di giustizia , che per gli oggetti seguenti.

1. Per gli estratti di sentenza di condanna, o pene afflittive, o infamanti, siccome si è detto nell'articolo 36 del codice penale.

2. Per manifesti di persone d'arrestarsi , o per persone messe fuori dalla legge.

3. Per la stampa di un atto, o memoria che il nostro ministro di grazia, e giustizia giudicherà doversi pubblicare con ispeciale decisione.

56. Il numero degli esemplari che dovranno stamparsi, ed affigersi sarà determinato da' nostri procuratori generali secondo le località.

57. I procuratori generali nomineranno lo stampatore per fare il servizio che sarà richiesto nella provincia.

Le pruove delle stampe saranno rimesse dallo stampatore al procuratore generale per le correzioni da farsi nella sua ufficina.

58. I procuratori generali informeranno al nostro ministro di grazia, e giustizia del prezzo, e delle condizioni degli appalti che saranno fatti collo stampatore.

59. Alla fine di ciascun mese lo stampatore farà passare la sua memoria al procuratore generale, che la farà verificare. Lo stampatore vi unirà l'esemplare dell'oggetto impresso come documento.

Il mandato sarà formato sulla proposizione del controloro in piedi della memoria del regio procuratore come per ogni altra spesa di giustizia non urgente.

L'ordinanza conterrà l'indicazione delle leggi, de' decreti, e delle decisioni del nostro ministro di grazia e giustizia in virtù di cui la stampa sarà stata ordinata.

TIT. II. Delle spese straordinarie di giustizia a carico dell'amministrazione generale del registro e de' demanj.

CAP. I. Dell'interdizione d'uffizio.

60. Indipendentemente da procedimenti diretti contra coloro, che lasceranno andar vagando i pazzi, e furibondi, per far pronunziare contro i delinquenti le pene portate negli articoli 471, e 479 del codice penale, il pubblico ministero, quando l'interdizione non sarà provocata da parenti, farà procedere in ufficio non solamente nel caso di furore, ma benanche in quello d'imbecillità, e di demenza, se l'individuo non abbia sposo, sposa, o parenti conosciuti.

61. Le spese di questo procedimento saranno anticipate dall'amministrazione del registro, e de' demanj, come le altre spese di giustizia non urgenti. Ma se l'interdetto, i suoi genitori, o il conjuge non saranno solvibili, allora verranno soltanto pagate le tasse all'usciere, ed ai testimonj non parenti, o congiunti.

CAP. II. Del procedimento in materia civile.

62. Le spese degli atti, e delle procedure fatte per la persecuzione d'uffizio del ministero pubblico ne' casi previsti dal codice civile, circa gli atti dello stato civile saranno pagate, e tassate come spese di giustizia.

63. Lo stesso è stabilito quando il ministero pubblico richiederà d'ufficio la rettifica degli atti dello stato civile, e generalmente in tutti i casi ove il ministero pubblico agisca nell'interesse della legge, e per assicurare la sua esecuzione.

CAP. III. Delle iscrizioni ipotecarie richieste dal pubblico ministero.

64. Le spese della iscrizione ipotecaria, quando ella sarà richiesta dal pubblico ministero, giusta le prescrizioni del codice criminale, e nell'interesse della tesoreria generale, saranno anticipate come quella di giustizia.

TIT. III. Del pagamento, e del ricupero delle spese di giustizia.

CAP. I. Del modo di pagamento.

65. Ad evitare le falsità de' mandati di spese di giustizia, i giudici di pace, i magistrati de' tribunali e corti, i capitani relatori, ed i presidenti de' consigli di guerra, e delle commessioni militari faranno pervenire al direttore della rispettiva provincia le loro firme in doppio foglio, le quali dovranno essere depositate tanto presso il ricevitore incaricato del pagamento delle spese, quanto presso le direzioni, ove saranno esaminati i documenti.

66. Le spese urgenti di giustizia designate negli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno tassate da' giudici istruttori, e pagati senza altra formalità dal ricevitore.

Le spese non urgenti non saranno pagate se non dopo la tassa deffinitiva del controloro, e del pubblico ministero in seguito delle note delle parti prendenti tassate articolo per articolo, in ognuno de' quali dovrà farsi menzione della disposizione del presente decreto, sulla quale la tassa è fondata.

Le spese di giustizia di qualsivoglia natura non saranno pagate, che in mano de' portatori de' mandati. Nel caso che la parte sappia scrivere, vi si apporrà in piedi la sua quietanza, in altro caso non vi bisognerà formalità ulteriore.

67. Quando un testimone fuori del suo domicilio si trovi nello stato di non poter supplire ai suoi bisogni, gli sarà liberato dal giudice istruttore del tribunale, o della corte un mandato provvisionale a conto di ciò che gli sarebbe dovuto per sua indennità.

Il ricevitore nel pagare questo mandato farà menzione dello acconto dato in margine, o in piedi della copia della citazione.

68. I giudici di pace, ed i giudici istruttori spediranno i mandati delle spese urgenti in conformità di quanto è stato prescritto negl'articoli 23 e 50, i primi allorchè istruiscono il processo, i secondi tanto allorchè l'istruiscono, quando allorchè fanno le funzioni di commessarj nei dibattimenti.

69. I mandati delle spese non urgenti, oltre della formalità richiesta dall'articolo 13 dovranno essere rivestiti della vidimazione del direttore del registro e dei demanj.

70. Allorchè un giudice di pace comincerà l'istruzione di un processo, sia a carico di persona liquidata, sia di persona ignota vi apporrà un numero d'ordine progressivo per ciascuna causa correzionale o criminale.

I mandati e le spese urgenti, che per la compilazione di ciascun processo saranno spediti, avranno un numero progressivo sul processo medesimo, il di cui numero sarà riportato in ciascun mandato.

71. Quando il giudice di pace rimetterà alla corte, o al tribunale i processi compiti, vi unirà due specifiche una contenente per ciascun processo il notamento delle spese ordinate perchè urgenti o sia l'inventario dettagliato de' mandati spediti; e l'altra un dettaglio per articoli delle spese non urgenti da soddisfarsi nel processo medesimo.

Se il suddetto processo sia spedito alla corte, o al tribunale prima che il ricevitore che ha pagato i mandati gli abbia rimessi quietanzati al suo direttore, la specifica delle spese urgenti, dovrà essere dal medesimo vistata e certificata vera secondo i pagamenti eseguiti.

72. Le corti, i tribunali, i consigli di guerra, e le commissioni militari apporranno a ciascun processo un numero d'ordine progressivo, non ostante, che il processo si trovasse già numerato per le corti, o i tribunali, da' giudici di pace.

Le specifiche contenenti il dettaglio de' mandati avranno un numero progressivo per processo, di cui il numero sarà riportato sulla specifica.

I mandati avranno un numero progressivo per ispecifica il di cui numero, e quello del processo sarà indicato in ciascun mandato.

73. I ricevitori nel rimettere al direttore in ogni fine di mese i documenti delle spese urgenti pagate, li accompagneranno ad un altro pel correzionale, e ad un terzo pel militare.

Il direttore, verificato le somme, ne rilascerà una riconoscenza provvisoria, ed indi la passerà al controloro, che gli firmerà il doppio dell'inventario.

74. Il controloro ne farà il confronto colle specifiche annesse ai processi e li esaminerà colla scorta di questi, ed indi vi farà in piedi delle specifiche le sue osservazioni, e mettendo il suo parere per l'ammissione, rigetto, o modifica.

75. Le specifiche passeranno indi al ministero pubblico unite a'

mandati all'appoggio di esse, onde decidersi definitivamente sulla spesa fatta, salvo a ritenersi l'indebito pagato sulle somme dovute per indennità, o altro, ai giudici ordinatori, ed ai loro cancellieri, e da significarsi ai ricevitori quelle somme, che avessero pagate per eccesso, o contra le disposizioni del presente decreto.

Il pubblico ministero firmerà le specifiche in tripla spedizione una per rimanere presso di esso nel processo, l'altra per rimetterla al controloro, e la terza per ispedirsi in amministrazione con i mandati all'oppoggio.

76. Nelle corti, ne' tribunali civili e militari, e presso i controlori sarà stabilito un registro in cui verrà notato colle modificazioni necessarie ciascun processo, che verrà aperto: vi sarà scritta la spesa pel totale d'ogni specifica, e vi sarà indicato il rimborso ordinato in favore della tesoreria generale.

77. Per le spese non urgenti, i giudici di pace, i giudici istruttori, o i commessarj, allorchè il processo passi dai primi alle corti, o ai tribunali, o allorchè venga dai secondi spedito sarà formata un altra specifica, o notamento dettagliato di tutte le spese da pagarsi.

Le specifiche suddette esaminate dal controloro che ci apporrà in piedi le sue osservazioni, ed il parere, saranno approvate, ed ordinanzate dal pubblico ministero, il quale farà spedire a sua cura i rispettivi mandati in favore delle parti pendenti; i mandati suddetti saranno passati al controloro insieme colle specifiche, questi li visterà, e li farà adempiere anche del visto del direttore, per indi restituirli al procuratore del Re, o al capitano relatore, per ispedirsi a chi appartengono. I direttri ne passeranno il corrispondente avviso ai ricevitori per l'estinzione.

78. I ricevitori dopo aver pagati i mandati in fine di ogni mese li spediranno ai loro direttori con un inventario separato siccome si è disposto per le spese urgenti, e ne otterranno dai direttori la ricognizione provvisoria.

I direttori li passeranno al controloro, che anche ne firmerà il doppio inventario.

79. Il controloro in ogni fine di mese formerà uno stato per processo, e per ispecifica de' mandati quietanzati esistenti presso di lui, distinguendone il loro ammontare per li mesi nei quali le somme sono state soddisfatte, e dopo di averlo fatto certificare vero dal pubblico ministero, lo passerà insieme colle specifiche ed i mandati al direttore, ritirandone un doppio per sua cautela.

80. Il direttore confronterà tutti i mandati consegnatigli con quelli notati negl'inventarj delle spese urgenti, e con i visti da lui apposti ai mandati di quelle non urgenti, ed indi ne farà la spedizione all'amministrazione, la quale dovrà farne l'invio alla regia corte de' conti, dopo la verifica delle somme con i documenti, e le specifiche, e dopo l'esame delle tasse se siano, o no corrispondenti alle disposizioni legislative.

L'amministrazione in ogni fine di mese riceverà ancora da cia-

scun direttore un doppio degl'inventarj delle spese urgenti, e non urgenti pagate da ciascun ricevitore.

Essa avrà ancora un registro, in cui per ciascun processo scriverà la totalità delle somme pagate in ogni mese, e verificherà se i totali delle spese siano uguali o minori all'ammontare delle somme contenute nell'estratto della sentenza di condanna al rimborso.

81. Uno stato simile a quello, che dal controloro sarà rimesso per mezzo del direttore all'amministrazione, verrà spedito dal pubblico ministero al ministro della giustizia onde confrontarlo col risultato della discussione deffinitiva della regia corte de' conti.

82. Ne' conti particolari de' ricevitori saranno ammesse le spese secondo le riconoscenze de' direttori, salvo a portarsi ad introito sotto un articolo particolare per significhe di spese di giustizia tutte quelle somme cui fossero condannati a pagare in seguito dell'esame del controloro, o dell'amministrazione, o della corte de' conti.

CAP. II. Della liquidazione, e del rimborso delle spese di giustizia.

83. Ogni giudice istruttore nel rimettere il processo compilato al pubblico ministero farà inserire nel medesimo lo stato della possidenza dell'inquisito, o il certificato della sua indigenza provata, siccome è stato indicato nell'art. 7.

84. I nostri procuratori generali, e regj, e i capitani relatori spediranno al direttore del registro e de' demanj della provincia tra gli otto giorni, che seguiranno il giudizio, l'estratto della sentenza in forma valida, giusta il prescritto nell'articolo 11 fornita del corrispondente esecutorio del presidente pel rimborso.

Il controloro sarà vigilante, onde tale spedizione non siano attrassate e farà subito conoscere all'amministrazione le differenze, che possono esistere tra le spese anticipate pel processo, e le somme di cui si è ordinato il rimborso. I direttori veglieranno a far seguire il ricupero ordinato delle spese anticipate, pel quale i ricevitori sono specjalmente incaricati di fare gli atti necessarj ad ottenerlo.

85. Le spese anticipate nel caso previsto dall'articolo 60 saranno riscosse dall'interdetto, s'egli è solvibile, in caso d'insufficienza saranno a carico de' beni de' di lui genitori, o del conjuge.

86. Le spese designate nell'articolo 62 al risarcimento delle quali i trasgressori della legge saranno condannati, dovranno essere dai medesimi rimborsate come le altre spese di giustizia.

87. Le disposizioni dell'articolo precedente sono comuni al ricupero delle spese d'iscrizioni ipotecarie previste dall'articolo 64.

88. I privilegj della tesoreria generale pel ricupero delle spese di giustizia son quelle determinati dal codice di legislazione civile.

89. Resa che sarà esecutoria la sentenza portante condanna al rimborso delle spese di giustizia, il controloro prenderà l'iscrizione legale ipotecaria, a norma della legge sopra tutti i beni del condannato.

90. Il primo atto di procedura per lo ricupero delle spese di giu-

stizia sarà una coazione spedita dal ricevitore dell'amministrazione incaricato dell'introito, dopo che il giudizio sia stato notificato alla parte condannata a richiesta del procuratore del Re.

91. In esecuzione dell'articolo precedente saranno perseguitati per tutte le vie di dritto, ed anche coll'arresto personale a diligenza de' preposti dell'amministrazione in virtù degli esecutorj menzionati nell'articolo 86, coloro che fossero condannati al rimborso delle spese di giustizia.

Un detenuto, che abbia espiata la pena della prigionia contro di lui pronunziata, non potrà esser messo in libertà se non abbia giustificato prima il pagamento delle divisate spese, o se ne abbia prodotto il certificato di povertà nella forma designata nell'articolo 7.

92. Il ministero pubblico, criminale, o correzionale in vista del certificato d'indigenza esibito, e verificato come sopra, potrà soltanto ordinare che si metta in libertà il detenuto insolvibile, sebbene le spese di giustizia non sieno state pagate. I ricevitori del registro terranno un conto particolare del di lui debito, onde riprendere contro di esso le coazioni, nel caso lo conoscessero, o divenisse in appresso solvibile, ma niun atto potrà dai medesimi essere ricominciato, senza l'autorizzazione dell'amministrazione, che verrà provocata da' direttori sul rapporto motivato del ricevitore.

93. Quando la condanna al rimborso sarà pronunziata contro un figlio di famiglia, che nulla possegga del proprio, i genitori saranno tenuti al rimborso, nel caso soltanto, che il delinquente era domiciliato sotto lo stesso tetto co' genitori, e non fusse giunto all'età di anni compiti nel tempo del delitto. Questo rimborso però non potrà eccedere la quota che sarebbe spettata al figliuolo se nel tempo del delitto si fusse aperta la successione paterna.

94. Negli affari giudicati in contumacia, la notifica della condanna sarà fatta al più prossimo parente del giudicato, o al sindaco locale. Dopo il termine di tre giorni si procederà al seguestro de' frutti, che saranno percepiti dal ricevitore del registro, fino alle concorrenti quantità, salva la restituzione se fusse ordinata giuridicamente.

TIT. III. Disposizioni finali.

95. I modelli de' mandati delle specifiche, degli stati, e del registro, saranno ordinati, e regolati di accordo tra i ministri delle finanze, e di grazia e giustizia.

96. Per la tenuta del registro delle spese di giustizia presso il pubblico ministero delle corti, e de' tribunali è accordata una gratificazione annuale di ducati 120 al regio procuratore generale della corte criminale di Napoli, e di ducati 100 a quello del tribunale correzionale, e di ducati 96 ai regj procuratori generali delle corti criminali delle altre provincie, e di 59. 84 a nostri procuratori dei tribunali delle medesime.

Le gratificazioni suddette saranno pagate mensualmente dal rice-

vitore del registro in seguito dei mandati da essi rispettivamente spediti, come spesa non urgente.

97. I decreti, ed i regolamenti emanati anteriormente circa l'anticipazione ed il ricupero delle spese di giustizia rimangono abrogati.

Decreto del 31 agosto 1819 relativo alle indennità dovute per gli accessi de' magistrati.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le indennità ai magistrati che vanno in accesso fuori la residenza per affari civili, quando l'accesso è stato ordinato ed approvato nel modo prescritto dai regolamenti in vigore saranno tassate e pagate nel seguente modo;

1. Per ogni miglio percorso fuori l'abitato del comune della residenza del collegio cui il magistrato appartiene tanto per l'andata, che per lo ritorno: ai magistrati de' tribunali civili, carlini cinque ossia tarì cinque siciliani: ai magistrati di gran corti civili carlini otto, ossia tarì otto siciliani.

2. Per ogni occupazione di un'ora o meno senza che possano calcolarsi più di otto ore in un medesimo giorno: ai magistrati dei tribunali civili ducato uno e grano trenta ossia tarì tredici siciliani; ai magistrati di gran corti civili ducati due ossia tarì venti siciliani.

Art. 2. I cancellieri che accompagnano i magistrati negli accessi avranno la metà delle indennità di viaggio e di vacazione fissate pei magistrati.

Decreto del 31 agosto 1819 portante l'approvazione della tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili.

Veduto l'articolo 1117 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili;*

Volendo stabilire le norme da seguirsi nella tassa e nel pagamento delle spese per gli atti di procedura ne' giudizj suddetti.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I diritti pe' cancellieri e servienti presso i conciliatori, pe' giudici di circondario, pe' loro cancellieri ed uscieri, per gli uscieri presso i collegj giudiziarj e pe' patrocinatori, non che pe' periti, pe' testimonj, pe' custodi, pe' depositarj e pe' notaj adoperati nelle materie civili saranno pagati e riportati nella liquidazione delle spese, secondo le proporzioni fissate nella tariffa annessa al presente decreto.

2. Pe' diritti di cancelleria nelle corti supreme di giustizia, nelle gran corti civili, e ne' tribunali civili e di commercio, saranno osservate le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 13 di gen-

najo 1817 pe' reali dominj di quà del faro, e nell'altro nostro decreto de' 5 di luglio ultimo pe' reali dominj oltre il faro.

3. Ogni altra disposizione in vigore in tutti i nostri dominj intorno a' diritti per gli atti nelle materie civili rimane abolita.

4. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili approvata col real decreto de' 31 agosto 1819.

PARTE PRIMA — ATTI DI GIURISDIZIONE DE' CONCILIATORI E DE' GIUDICATI DI CIRCONDARIO.

TIT. I. Tariffa per gli atti della giurisdizione de' conciliatori.

ARTICOLO 1. I cancellieri de' conciliatori esigeranno.

1. per ogni verbale di seguita conciliazione (1) grana 20, *tarì due* (a): questo diritto sarà pagato dalle parti in rate eguali;

2. per ogni spedizione o copia di verbali o di sentenze del conciliatore (2) grana 10, *tarì uno*;

3. per tutti gli atti della procedura di pignoramento e vendita degli oggetti pignorati (3) grana 30, *tarì tre*.

Qualora questi atti non si compiano tutti, perchè il debitore soddisfa il debito, sarà esatta la metà del detto diritto.

2. Il serviente esigerà:

1. per ogni intimazione di avviso, di atto semplice o di sentenza (4) grana 5, *grana dieci*;

2. per la copia dell'atto che debbono intimare (5) grana 3, *grana* 6: se queste copie le fa il cancelliere, il diritto di copia spetterà a costui;

5. per l'atto di pegnoramento (6) grana 15, *tarì uno e mezzo*.

3. I periti operaj, ed i coltivatori o agrimensori per ogni perizia (7) esigeranno grana 10, *tarì uno*.

(1) NOTA. Le citazioni esistenti nel margine indicano gli articoli delle rispettive parti del codice, ne' quali si fa menzione degli atti tassati.
(2) Cod. part. III, art. 39 e 72.
(3) *Idem*. art. 82 a 88.
(4) *Idem*, art. 13.
(5) *Idem*, art. 14.
(6) *Idem*, art. 82.
(7) *Idem*, art. 61.

(a) *Le somme e l'importo de' diritti riportati nella presente tariffa con carattere corsivo hanno rapporto al sistema monetario de' reali dominj oltre il faro.*

Se dovranno andare alla distanza di un miglio fuori l'abitato del proprio comune, avranno la metà di più.

Gli architetti o altri periti di arti liberali, il doppio.

4. Non saranno ammessi in tassa indennità pe' testimonj: questi restano a carico delle parti producenti.

TIT. II. Tariffa per gli atti della giurisdizione de' giudicati di circondario.

CAP. I. Giudici di circondario.

5. Il giudice di circondario, o il supplente che ne fa le funzioni, esigerà per ogni vacazione di tre ore il diritto di ducato 1, *tarì* 10, pe' seguenti atti:

1. Per l'apposizione, ricognizione e rimozione di sigilli (8);
2. Per l'assistenza all'apertura di un testamento o di altre carte che si trovassero sigillate nell'atto dell'apposizione de' sigilli: apertura, la quale dovrà eseguirsi in giorno destinato dal giudice (9);
3. Per l'assistenza ad un consiglio di famiglia, la quale non potrà mai eccedere lo spazio di due vacazioni (10);
4. Per l'accesso sopra luogo ad oggetto di assistere all'apertura delle porte o di altri luoghi chiusi, in caso di pignoramento (11);
5. Per l'accesso alla visita de' luoghi controversi o ad udire de' testimonj, quando una delle parti lo avrà richiesto espressamente, ed il giudice lo avrà creduto necessario (12). In questi casi il processo verbale del giudice dee far menzione della dimanda della parte: in mancanza di questa indicazione non gli è dovuto alcun diritto.

6. Per un atto di notorietà sulla dichiarazione di sette testimonj, ad oggetto di stabilire l'epoca della nascita di una persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale cerca contrarre matrimonio, e di giustificare le cause che impediscono di esibire il suo atto di nascita, esigerà (13) ducato 1, *tarì* 10.

Per qualunque altro atto di notorietà fatto dal giudice esigerà (14) carlini 6, *tarì* 6.

In caso di povertà da constarsi col certificato del sindaco, non sarà esatto alcun diritto.

7. Per assistere, in seguito di ordinanza del presidente del tribunal civile della provincia o valle, all'arresto di un debitore condannato al pagamento del debito coll'arresto personale il quale debbe eseguirsi nella casa ove il debitore si è rifuggito (15) sarà dovuto il diritto di ducati 2, *tarì* 20.

(8) Cod. part. III, art. 984, 991, 1002: 1005.
(9) *Idem*, art. 993, 995, 996, 997.
(10) Cod. part. I, art. 337.
(11) *Idem*, art. 677.
(12) Cod. part. III, art. 142. 145.
(13) Cod. part. I, art. 72 e 73.
(14) *Idem*, art. 169 ed altri.
(15) Cod. part. III, art. 864, n. 5.

Nel caso di doversi recare fuori del comune capoluogo del circondario, il giudice potrà esigere per indennità di viaggio la metà di più.

8. Quando un giudice di circondario delegato dal tribunale, giusta gli art. 215 e 399 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, dovrà ricevere il giuramento di una parte o di periti, ovvero incaricato da qualunque autorità superiore dovrà fare altre operazioni commessagli, esigerà il diritto di carlini 5, *tarì* 5, per ogni vagazione (16).

9. Nelle vacazioni sarà sempre calcolato il tempo della gita e del ritorno del giudice dal luogo di sua residenza nel luogo ove debbe eseguir l'atto.

10. Ogni vacazione cominciata sarà calcolata come vacazione intera, qualunque sia la sua durata al di sotto delle tre ore.

Non saranno calcolate più di tre vacazioni per ciascun giorno.

11. Non sarà dovuto alcun dritto al giudice di circondario.

1. Per qualunque atto di destinazione di usciere, o di abbreviazione di termini, di citazione de' periti o testimonj (17);

2. Per l'atto di dichiarazione e per lo *visto* delle scritture che s'intendono impugnare di falso (18).

12. In caso di richiamo per eccesso di tassa nel numero delle vacazioni del giudice di circondario, il tribunale civile, nel caso che vi sia appello contro la sentenza del giudice, ne giudicherà quando pronunzierà sul merito dell'appello, inteso il ministero pubblico il quale, ove occorra, potrà chiedere di uffizio le dilucidazioni convenienti al giudice del circondario. Nel caso di sentenze inappellabili, o in cui non si sia interposto appello, il presidente vi provvederà, inteso il giudice e senza formalità o spesa.

CAP. II. Cancellieri de' giudici di circondario.

13. I cancellieri de' giudici di circondario esigeranno.

1. Per ciascun ruolo delle spedizioni o copie degli atti richiesti loro dalle parti, composto di due pagine contenenti 25 linee in ogni pagina, e 18 sillabe in ogni linea di scrittura corrente, compensate l'una colle altre (19), il dritto di grana 12, *tarì* 1 *e grana* 4;

2. Per diritto di trascrizione sul foglio di udienza delle minute di ogni sentenza preparatoria, interlocutoria o diffinitiva, e per ogni lettera *rogatoria*, giusta l'articolo 640 del cod. part. V (20), grana 10, *tarì* 1;

3. Per le ordinanze esigerà la metà di detto diritto di trascrizione.

(16) Cod. part. III, art. 215, 296. 350, 361, 399, 420, 1112.
(17) *Idem*, art. 106, 108. 133.
(18) *Idem*, art. 118.
(19) *Idem*, art. 931.
(20) *Idem*, art. 121; e part. V, art. 640.

Non sarà esatto alcun diritto per le dichiarazioni delle parti che chieggono di essere giudicate dal giudice di circondario: tale dichiarazione sarà enunciata nella sentenza del giudice e farà parte della sentenza medesima (21).

14. I cancellieri che assistono i giudici di circondario negli atti enunciati negli art. 5, 6 e 8, esigeranno la metà de' diritti accordati al giudice medesimo; salvo sempre il diritto, se vi ha luogo, per le copie degli atti suddetti.

15. Per la trasmessione al regio procuratore presso il tribunale civile della copia autentica dell'atto di ricusa del giudice del circondario, e della risposta del giudice medesimo, oltre i ruoli di copia (22), grana 10, *tarì* 1.

16. Per l'assistenza a' periti e per la redazione della loro perizia, nel caso che uno di essi o tutti non sappiano scrivere, il cancelliere avrà due terzi delle vacazioni concedute ad un perito (23).

17. Per fare la dichiarazione dell'apposizione de' sigilli da trasmettersi al tribunal civile della provincia o valle, a titolo di vacazione, la metà del diritto di una vacazione accordata al giudice per tali atti (24).

18. Per ciascuna opposizione ad apporre i sigilli, la quale si formi per mezzo di dichiarazione sul processo verbale dell'apposizione de' sigilli medesimi (25), grana 10, *tarì* 1.

Non sarà però esatto alcun diritto per le apposizioni suddette, quando sieno fatte per mezzo di usciere, sull'originale delle quali il cancelliere dovrà apporre il suo *visto*.

Per ciascun estratto di ognuna delle opposizioni sopra enunciate, senza che possa per tali estratti pretendersi diritto di copia, grana 10, *tarì* 1.

19. I cancellieri de' giudici di circondario non potranno rilasciare copie intere de' processi verbali di apposizione, ricognizione e rimozione de' sigilli, se non quando ne saranno richiesti espressamente per iscritto. Saranno tenuti di rilasciare gli estratti che ad essi verranno dimandati, tuttochè la spedizione intera non sia stata nè richiesta nè rilasciata.

20. Nelle cause fino a ducati venti, *once* 6 *e tarì* 20, esigeranno un diritto di grana 10, *tarì* 1.

1. Per la dichiarazione de' terzi sequestratarj (26);

2. Per l'atto di deposito de' documenti (27);

3. Per lo verbale di graduazione nella distribuzione per contributo (28);

(21) Cod. part. III, art. 109.
(22) *Idem*, art. 150.
(23) *Idem*, art. 411.
(24) *Idem*, art. 1002.
(25) *Idem*, art. 1003.
(26) *Idem*, art. 660.
(27) *Idem*, art. 743.
(28) *Idem*, art. 748.

4. Per lo mandato di pagamento in seguito della distribuzione per contributo (29).

Per le cause al di sopra di ducati 20, *once* 6 *e tarì* 20, esigeranno il doppio del diritto suddetto per ciascuno degli enunciati atti.

21. Per la dichiarazione di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario esigeranno (30) grana 20, *tarì* 2; e per le dichiarazioni di rinunzia ad una eredità o alla comunione de' beni, grana 10, *tarì* 1.

22. Per la cercatura di atti, dopo un anno da che sono stati perfezionati, esigeranno per lo primo anno grana 10, *tarì* 1; per gli anni successivi, grana cinque, *grana* 10, per ciascun anno. In ogni caso però non potrà mai esigersi un diritto maggiore di carlini 6, *tarì* 6, qualunque sia il numero degli anni.

Questa medesima regola si osserverà per la cercatura degli atti delle abolite giurisdizioni, che forse trovansi depositati negli archivj de' giudicati di circondario.

23. Per ogni certificato richiesto dalle parti, concernente affari di cancelleria in materia civile, senza che possa esigersi diritto di copia o altro sotto qualunque titolo, grana 10, *tarì* 1.

CAP. III. Uscieri presso i giudici di circondario.

§. 1.

Atti di prima classe.

24. Sarà dovuto agli uscieri presso i giudici di circondario pe' seguenti atti il diritto di grana 15, *tarì uno e mezzo*:

1. Per l'originale di ciascuna citazione contenente dimanda, anche ne' casi di abbreviazione di termini (31);

2. *Idem* di significazione o intimazione di qualunque sentenza o ordinanza (32);

3. *Idem* di una intimazione per dar cauzione, o per essere presente all'ammessione della cauzione ordinata ed alla prestazione medesima (33);

Idem di opposizione ad una sentenza contumaciale con citazione a comparire nel termine legale (34);

5. *Idem* di dimanda per materia di garantia (35);

6. *Idem* di citazione a' testimonj (36);

(29) *Idem*, art. 753.
(30) Cod. part. I, art. 701, 710, 1422.
(31) Cod. part. III, art. 106, 108; e part. V. art. 622 e 623.
(32) *Idem*, art. 108; e part. V, art. 644.
(33) *Idem*, art. 110.
(34) *Idem*, art. 123; e part. V, art. 646.
(35) *Idem*, art. 136.
(36) *Idem*, art. 138.

7. *Idem* di citazione a' periti (37);

8. *Idem* di citazione alle persone che debbono comporre il consiglio di famiglia (38);

9. *Idem* di notificazione del parere del consiglio di famiglia (39);

10. *Idem* di opposizione al suggellamento (40);

11. *Idem* d'intimazione in caso della rimozione de' suggelli;

12. *Idem* di notificazione di atto contenente i motivi e le conclusioni per le quali si dimanda l'intervento in causa (41);

13. *Idem* di un atto di appello contro la sentenza del giudice del circondario (42);

14. *Idem* di significazione di una sentenza agli eredi collettivamente nel domicilio del defunto (43);

15. *Idem* d'istanza a' giudici, perchè pronunziino su di una causa portata alla udienza: significazione da farsi in persona del cancelliere che dee apporre il *visto* sull'originale (44);

16. *Idem* dell'atto di sequestro o di opposizione contenente indicazione della somma per la quale si è fatto, e degl'istromenti o della ordinanza del giudice (45);

17. *Idem* della denunzia del sequestro o della opposizione al debitore contro cui si è fatto il sequestro o l'opposizione, con citazione perchè sia dichiarato valido (46);

18. *Idem* della denunzia al terzo presso cui si è fatto il sequestro, di tale citazione o dimanda di validità del sequestro (47);

19. *Idem* della citazione al terzo stesso per fare la sua dichiarazione (48);

20. *Idem* di significazione al sequestrante, perchè anticipi le spese per la dichiarazione del sequestratario (49);

21. *Idem* di precetto di pagamento, che dee precedere il pignoramento di mobili, di frutti pendenti, di rendite costituite sopra un terzo, o d'immobili, o il sequestro de' bastimenti (50);

22. *Idem* della notificazione del pignoramento fatta fuori del domicilio del debitore (51) ed in sua assenza;

23. *Idem* della citazione in via di sommaria esposizione a richiesta del custode giudiziario che chiede di essere sgravato della custodia (52);

(37) Cod. part. I, art. 133, 145.
(38) *Idem*, art. 327.
(39) *Idem*, art. 340.
(40) Cod. part. III, art. 1003.
(41) *Idem*, 433.
(42) *Idem*, 135; e part. V, art. 627 e 656.
(43) *Idem*, art. 511.
(44) *Idem*, art. 571.
(45) *Idem*, art. 647, 648, 649.
(46) *Idem*, art. 653.
(47) *Idem*, art. 654.
(48) *Idem*, art. 660.
(49) *Idem*, art. 665.
(50) *Idem*, art. 673, 717, 726, 755; e part. V. art. 692.
(51) *Idem*, art. 692.
(52) *Idem*, art. 696.

24. *Idem* della intimazione al pegnorato, per esser presente alla ricognizione degli effetti pegnorati allorchè il custode ha ottenuto la esonorazione (53).

25. *Idem* della opposizione alla vendita per parte di colui che pretenderà di essere il proprietario degli effetti pignorati: opposizione da intimarsi al depositario (54);

26. *Idem* della denunzia della detta opposizione al pegnorante ed al debitor pegnorato; denunzia fatta con citazione motivata, ed indicazione delle pruove di proprietà (55): il custode non potrà essere citato;

27. *Idem* di una opposizione motivata sul prezzo della vendita (56);

28. *Idem* della citazione al primo pegnorante per far vendere gli effetti pegnorati (57);

29. *Idem* di una intimazione al pignorato di esser presente alla vendita la quale non fosse seguita nel giorno designato nel verbale di pignoramento (58);

30. *Idem* della notifica del pignoramento al custode de' frutti pendenti, qualora questi non sia stato presente al processo verbale (59);

31. *Idem* della citazione a' creditori per produrre i documenti in giudizio di contributo, ed al debitor principale per prenderne comunicazione, e per contraddire, se vi ha luogo, i documenti presentati (60);

32. *idem* della intimazione a richiesta del proprietario al debitore sequestrato, ed a' creditori, per far discutere in via di sommaria esposizione innanzi al giudice per decidersi preliminarmente intorno al privilegio del proprietario medesimo in causa di pigione dovuta (61).

33. *idem* della notificazione al debitor pignorato ad a' creditori, contenente l'avviso che il processo verbale di contributo fatto dal giudice è stato chiuso, e l'intimazione di prenderne comunicazione, e contraddire sul processo verbale medesimo tra otto giorni. (62);

34. *idem* del precetto di pagamento ad istanza de' proprietarj o de' principali conduttori di case o di fondi rustici a' loro conduttori o sottoconduttori per pigioni o estagli scaduti (63);

35. *idem* per l'atto di presentazione di una cauzione, con in-

(53) Cod. part. III. art. 696.
(54) *Idem*, art. 698.
(55) *Idem*, *idem*.
(56) *Idem*, art. 700.
(57) *Idem*, art. 703.
(58) *Idem*, art. 705.
(59) *Idem*, art. 719.
(60) *Idem*. art. 742, 743.
(61) *Idem*, art. 47.
(62) *Idem*, art. 746.
(62) *Idem*, art. 902.

timazione a giorno ed ora determinata di comparire nella cancelleria, onde aver comunicazione de' documenti della cauzione, ed a comparire in caso di contraddizione alla udienza; onde vedere ammettere la cauzione medesima (64);

36. *idem* per l'atto stragiudiziale di usciere contenente la nomina degli arbitri nelle materie commerciali (65);

37. per qualunque altro atto contenente citazione, significazione, inibizione di fare una data cosa, protesta di nullità, e generalmente tutti gli atti semplici del ministero degli uscieri presso i giudici di circondario, e non compresi nell'articolo 29 della presente tariffa.

25. Per ogni copia degli atti enunciati nell'articolo precedente sarà esatta la quarta parte del diritto fissatto per l'originale.

Per le copie de' documenti o titoli che potranno essere comunicati coll'atto, quante volte tali copie non sieno fatte dalle parti stesse le quali dovranno sottoscriverle ed essere risponsabili della esattezza delle copie medesime, si esigeranno per ciascuna carta di copia composta di due pagine di scrittura ordinaria grana 5, *grana* 10.

26. Quando con un atto stesso si notificano più persone domiciliate nel medesimo comune, ovvero nel medesimo quartiere nelle città che sono divise in quartieri, in ognuno de' quali esiste un particolare giudicato di circondario, si esigerà per la prima notifica il diritto intero, e per le altre il quarto del dritto suddetto.

27. Non saranno dovute spese di viaggio all'usciere, se non quando dovrà condursi alla distanza di un miglio fuori l'arbitato del comune capoluogo del circondario; ed in tal caso esigerà granà 4, *grana* 8, per ogni miglio tanto per la gita, quanto per lo ritorno.

Qualunque però sia il numero degli affari che debba l'usciere disbrigare fuori della sua residenza, non sarà mai dovuta più di una sola indennità per ispese di viaggio.

28. Non sarà conceduto alcun diritto agli uscieri de' giudici di circondario per l'apposizione del *visto* de' funzionarj pubblici sugli originali degli atti ne' casi stabiliti dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili*; quante volte però il *visto* dee apporsi dal funzionario medesimo cui l'atto dee notificarsi direttamente.

Nel caso poi che l'usciere debba recarsi dal funzionario pubblico per far apporre il *visto* sull'atto originale formato in altro luogo, per motivo di non aver potuto notificare l'atto alla persona cui è diretto (66); ovvero nel caso di rifiuto ad apporre il *visto* per parte del funzionario notificato (67), sarà dovuto il diritto di grana 6, *grana* 12.

(64) Cod. part. V, art. 631.
(65) *Idem*, art. 659.
(66) Cod. part. III, art. 106 719, 783, ed altri.
(67) *Idem*, art. 148, 1115 ed altri.

Quando in seguito di autorizzazione legittimamente ottenuta le significazioni o le intimazioni saranno straordinariamente eseguite in giorno o in ora proibita (68), gli uscieri esigeranno il quarto di più del diritto fissato per le significazioni ordinarie. Tali significazioni però debbono contenere l'indicazione dell'ora in cui si fanno, altrimenti non sarà ammesso l'aumento della tassa.

§. II.

Atti di seconda classe, processi verbali e vacazioni.

29. Gli uscieri esigeranno:

1. Per l'originale della ricusazione del giudice di circondario, contenente i motivi della medesima e sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore speciale tanto nell'originale, quanto nella copia, atto da notificarsi in persona del cancelliere il quale dee apporre il *visto* sull'originale, grana 20, *tarì* 2; e per la copia la quarta parte del detto diritto (69).

2. Per un processo verbale di pignoramento di mobili, che occuperà tre ore e meno, compresovi il tempo necessario per farsi assistere, sia dal giudice del circondario, sia dal commessario di polizia, sia dal sindaco o dall'eletto, in caso di rifiuto di apertura di porte o di altri luoghi chiusi (70), carlini 8, *tarì* 8.

In questo diritto è compresa la indennità a due testimonj alla ragione di grana 15, *tarì* 10 *e mezzo*, per ognuno: vi è compreso pure il diritto delle copie per la parte contro cui si fa il pignoramento, e per lo custode.

Se il processo verbale di pignoramento esige un tempo maggiore, qualunque sia la durata, il diritto si calcolerà per giornata, la quale è fissata al doppio del diritto per la semplice vacazione.

La vacazione a'commessarj di polizia, a'sindaci o agli eletti che, richiesti, saranno stati presenti all'apertura delle porte e de' mobili chiusi a chiave, e firmeranno il processo verbale di sequestro, o di pignoramento (71), sarà tassata per ducati 1, *tarì* 10.

3. Per vacazione dell'usciere ad oggetto di depositare nel luogo, o tra le mani del depositario che sarà convenuto, il danaro contante che potrà essere ritrovato nell'atto del pignoramento (72), carlini 3, *tarì* 3.

Le spese di custodia e le indennità al custode saranno pagate secondo il disposto dell'articolo 30 numero 5.

4. Per lo processo verbale di verificazione e ricognizione degli

(68) Cod. part. III, art. 1114; e parte V, art. 627.
(69) *Idem*, art. 148.
(70) *Idem*, art. 675, 676, 677, 678, 679, 680, 691, 902.
(71) *Idem*, art. 677.
(72) *Idem*, art. 680.

effetti pignorati, allorchè il custode ha ottenuto di esser esonerato dalla custodia (73), grana 20. *tarì* 2.

Questo processo verbale non conterrà alcun dettaglio se non in riguardo agli effetti che potrebbero trovarsi mancanti: l'usciere non sarà in questo atto assistito da alcun testimone. Una copia del processo verbale di verificazione sarà data al custode esonerato: questi consegnerà la copia del processo verbale del pignoramento, che ha presso di se, al nuovo custode il quale prenderà a suo carico il contenuto nel processo verbale di verificazione, di cui dovrà aver pure copia. Per ciascuna di tali copie del processo verbale si tasserà in favore dell'usciere la quarta parte del dritto per l'originale.

5. Ne' casi di pignoramento anteriore e di stabilito custode o depositario, il processo verbale di verificazione sopra quello del primo pignoramento, da esibirsi dal custode o depositario, non conterrà alcun dettaglio, fuori di quello che risguarda il pignoramento di altri effetti omessi nella prima esecuzione; e la intimazione al primo creditore, perchè esegua la vendita di tutto tra otto giorni (74), grana 60, *tarì* 6.

In questo diritto è compresa l'indennità a' testimonj, come al numero 2.

E per una terza copia qualora occorra sarà tassata la quarta parte del detto diritto.

Nel caso che il verbale di verificazione suddetta contenga l'enunciazione di nuovi oggetti pignorati, sarà esatto il diritto nel numero 2. del presente articolo.

6. Per lo processo verbale di verificazione che precederà gli atti di vendita, e nel quale saranno enunciati soltanto gli oggetti che fossero mancati dopo il pignoramento, l'usciere avrà, compresa l'indennità a due testimonj (75) come nel numero 2, grana 60, *tarì* 6.

Se occorrerà trasportare altrove gli effetti sequestrati, l'usciere sarà rimborsato delle spese per questo oggetto sulle ricevute che esibirà, ovvero, qualora i vetturini o altri operaj da lui adoperati non sappiano scrivere, sopra la sua dichiarazione che inserirà nel processo verbale di vendita.

7. Per la redazione dell'originale degli affissi per la vendita (76), grana 10, *tarì* 1.

Per ciascuna copia degli affissi, se sono manoscritti, grana 5, *grana* 10; e se sono stampati, l'usciere sarà rimborsato della spesa sulle ricevute dello stampatore.

8. Per l'originale dell'atto giustificante l'apposizione degli affissi, atto di cui non sarà data copia (77), grana 20, *tarì* 2.

(73) Cod. part. III, art. 696.
(74) *Idem*, art. 702.
(75) *Idem*, art. 707.
(75) *Idem*, art. 709, 721.
(77) *Idem*, art. 710, 722.

9. Per una vacazione ad oggetto di apporre gli affissi ne' luoghi designati dalle leggi di procedura (78), grana 50, *tarì* 5.

Non sarà ammessa in tassa mai più di una sola vacazione per questo oggetto.

10. Per una vacazione di tre ore o meno per la vendita di mobili (79), grana 50, *tarì* 5.

Se la vendita esiga un tempo maggiore, qualunque ne sia la durata, il diritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio del diritto della semplice vacazione di tre ore.

11. In caso di pubblicazioni da farsi ne' luoghi ove trovansi barche, schifi ed altri bastimenti, giusta l'art. 711 della parte III del codice, e nel caso della esposizione degli oggetti preziosi, giusta l'art. 712 della stessa parte III, sarà tassato all'usciere per ciascuna delle due prime pubblicazioni o esposizioni (80), grana 20, *tarì* 20.

Per la terza pubblicazione o esposizione non sarà esatto alcun diritto della vacazione o assistenza alla vendita.

In Napoli ed in Palermo, e nelle altre città del regno, nelle quali si stampano giornali, le vacazioni per le pubblicazioni ed esposizioni non saranno tassate, atteso che a queste formalità si supplisce coll'inscrivere l'avviso della vendita nel giornale (80).

12. Per la copia di un processo verbale di vendita, richiesta da una delle parti, sarà dovuto all'usciere per ciascuna carta di copia composta di due pagine contenenti 25 linee in ogni pagina e 18 sillabe in ciascuna linea di scrittura corrente, grana 4, *grana* 8.

13. Per vacazione dell'usciere che avrà proceduto alla vendita, ad oggetto di far tassare dal giudice le spese sulla minuta del processo verbale, grana 15, *tarì uno e mezzo*.

14. Per un processo verbale di pignoramento di frutti pendenti, nel quale si contenga la indicazione, la continenza ed il sito di ogni campo colla descrizione di due confini almeno, e della natura de' frutti; se si saranno impiegate meno di tre ore nell'atto del pignoramento (82) grana 30, *tarì* 3; se vi si saranno impiegate tre ore, grana 50, *tarì* 5.

Eccedendo le tre ore, qualunque sia la durata del tempo, il diritto si calcolerà a giornata, la quale è fissata al doppio diritto della vacazione di tre ore.

L'usciere non sarà assistito in questa operazione da alcun testimone.

Per ciascuna delle copie da rilasciarsi al sindaco del comune ed alla persona destinata alla custodia de' frutti, si concederà la quarta parte dell'importo dell'atto originale (83).

(78) Cod. part. III, art. 738, 710, 722.
(79) *Idem*, art. 375, 713; e part. III, art. 714, 1021. 1062.
(80) *Idem*, art. 711, 712.
(81) *Idem*, art, 740.
(82) *Idem*, art. 718.
(83) *Idem*, art. 719.

Alla persona destinata per la custodia de' frutti pendenti pignorati saranno tassati per ciascun giorno (84).

A' guardiani urbani e rurali grana 15 , *tarì uno e mezzo.*

Ad ogni altro custode che non sia guardiano urbano e rurale, grana 25 , *tarì* 2 *e mezzo.*

15. Gli altri atti per lo pignoramento e vendita de' frutti pendenti saranno tassati come quelli per lo pignoramento e vendita de' mobili.

16. Per un processo verbale di pignoramento di rendite costituite sopra un terzo , con citazione al terzo presso cui si è fatto il pignoramento , affinchè faccia la dovuta dichiarazione innanzi al tribunale (85), grana 20, *tarì* 2.

17. Per un processo verbale di pegnoramento d'immobile, per lo quale si saranno impiegate tre ore o meno (86), grana 50, *tarì* 5.

Per ogni occupazione al di là delle tre ore il dritto si calcolerà a giornata la quale è tassata il doppio del diritto per la vacazione di tre ore: l'usciere non sarà assistito da alcun testimone.

Per ciascuna copia di processo verbale da lasciarsi al cancelliere del giudice di circondario, al sindaco o all'eletto del comune ove è sito l'immobile , sarà pagata la quarta parte dell'importo del processo verbale originale (87).

18. Per l'originale della notificazione di una sentenza portante arresto personale , significazione da farsi dall'usciere a ciò destinato , grana 10 , *tarì* 1.

Per la copia , la quarta parte del diritto fissato per l'originale (88).

19. Per l'originale di un processo verbale di arresto, compreso l'atto di carcerazione , che si forma al momento dell'ingresso del debitore nelle prigioni , l'assistenza di due testimonj e la trascrizione sul registro delle prigioni (89), ducati 3 , *oncia* 1.

Non sarà ammesso in tassa alcun diritto di processo verbale di perquisizione, per lo quale l'usciere non ha alcun diritto nè pure contro il condannato ; essendo nella suddetta somma contemplati tutti i passi e le diligenze che l'usciere potesse fare su questo oggetto.

20. Per vacazione all'usciere in caso di accesso innanzi al presidente , se il debitore chiegga di essere inteso (90), grana 30, *tarì* 3.

21. Per la copia del processo verbale di arresto e di carcera-

(84) Cod. part. III, art. 719.
(85) *Idem*, art. 727.
(86) *Idem*, art. 760.
(87) *Idem*, art. 761.
(88) *Idem*, art. 863.
(89) *Idem*, art. 873.
(90) *Idem*, art. 869.

zione, e della trascrizione sul registro delle prigioni, (91), grana 20, *tarì* 2.

Il custode delle prigioni che trascriverà sul suo registro il giudicato che prescrive l'arresto personale, avrà per ciascuna carta di copia composta di due pagine, e contenente 25 linee a pagine e 18 sillabe a verso (92), nelle capitali delle provincie e valli grana 6, *grana* 12, e negli altri luoghi grana 4, *grana* 8.

22. Per un atto di raccomandazione, o sia di nuova istanza perchè il debitore sia ritenuto nelle carceri, atto da farsi senza l'assistenza di testimonj (93), grana 10, *tarì* 1.

Per ciascuna copia dell'enunciato atto, da rilasciarsi al debitore ed al custode delle prigioni, la quarta parte del diritto fissato per l'originale.

23. Per la citazione tendente a far dichiarare nullo un arresto (94), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

24. Per la significazione di una sentenza che dichiara nullo l'arresto eseguito, ed ordina il rilascio del debitore (95), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

Per la copia da rilasciarsi al carceriere, la quarta parte del diritto dell'originale.

25. Per l'originale di un processo verbale di una offerta reale, contenente rifiuto o accettazione fattane dal creditore (96), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

26. Per un processo verbale di deposito della somma o della cosa offerta (97), grana 25, *tarì* 2 *e mezzo*; e la quarta parte di questo diritto per ciascuna delle copie da rilasciarsi al creditore presente ed al depositario.

27. I processi verbali di pignoramento di effetti e frutti che si trovano negli edificj urbani o ne' fondi rustici, in pregiudizio degl'inquilini o conduttori, e quelli di pignoramento degli effetti di un debitore forestiere, saranno pagati come i processi verbali de' pignoramenti de' mobili; e nel modo medesimo saranno tassati gli atti successivi della procedura in questa materia (98).

28 Per un processo verbale riguardante il sequestro non seguito de' mobili che s'intendono rivendicare, a cagione di essersi negata l'apertura delle porte, o di essersi fatta opposizione all'atto di sequestro, per lo che si debba far relazione all'autorità competente (99), grana 50, *tarì* 5, compresovi il diritto a due testimonj.

(91) Cod. part. III, art. 873.
(92) *Idem*, art. 874.
(93) *Idem*, art. 875, 876.
(94) *Idem*, art. 878.
(95) *Idem*, art. 877, 878.
(96) *Idem*, art. 896.
(97) *Idem*, art. 1212 n. 3.; e part. III, art. 897.
(98) *Idem*, art. 902, 905, 908.
(99) Cod. part. III, art. 909, 912.

Per la copia del detto verbale, qualora sia richiesta, la quarta parte del diritto per l'originale.

Il processo verbale della esecuzione del sequestro, contenente la descrizione degli oggetti sequestrati, sarà tassato come quello del pignoramento de' mobili.

29. Per l'atto originale di protesto di lettera di cambio per mancanza di accettazione o di pagamento, comprese le perquisizioni, l'assistenza de' testimonj e la registrazione sul repertorio particolare pe' protesti (100), grana 60, *tarì* 6.

30. Il processo verbale per lo sequestro di un bastimento, nel quale processo verbale l'usciere non dee esser assistito da alcun testimone (101), si tasserà lo stesso diritto fissato per lo pignoramento de' mobili.

E per la comunicazione al proprietario o al capitano del bastimento della copia del detto processo verbale di sequestro, con citazione a comparire nel tribunale per veder procedere alla vendita degli oggetti sequestrati (102), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

CAP. IV. *Testimonj, periti e custodi.*

30. 1. Sarà accordata ad un testimone inteso dal giudice di circondario una somma equivalente ad una giornata di travaglio della sua professione, ed anche a due giornate di travaglio, se il testimone sarà stato obbligato di farsi rimpiazzare nella sua professione: ciocchè è lasciato alla prudenza del giudice (103).

Il *maximum* però della giornata a' testimonj intesi innanzi al giudice di circondario sarà di carlini 10, *tarì* 10, ed il *minimum* carlini 2, *tarì* 2.

Se il testimonio per fare la sua deposizione debba recarsi ad una distanza maggiore di un miglio dall'abitato del comune ove è domiciliato, avrà l'indennità di grana 6, *grana* 12, per ogni miglio percorso, sia per andare, sia per ritornare.

Le indennità a' testimonj saranno accordate, quando essi ne facciano la dimanda. Di questa circostanza si dovrà fare menzione nel verbale di esame ove sarà pure notato l'importo delle indennità.

2. Le indennità de' periti di arti meccaniche, coltivatori o agrimensori adoperati dal giudice del circondario saranno fissate dal giudice medesimo, secondo il merito della perizia. Esse però non potranno in alcun caso eccedere i carlini 15, *tarì* 15, nè essere minori di carlini 3, *tarì* 3.

Le spese di viaggio saranno tassate nel modo medesimo che pe' testimonj (104).

3. Le indennità di perizia agli architetti ed altri periti di arti

(100) Cod. part. V, art. 172 e 175.
(101) *Idem*, art. 693.
(102) *Idem*, art. 694.
(103) *Idem*, art. 133, 138.

liberali saranno tassate alla ragione di carlini 8 , *tarì* 8 , per ogni vacazione di tre ore , senza che possano calcolarsene più di tre in ciascun giorno.

Essi non avranno diritto ad indennità particolare di vacazione per la prestazione del giuramento e per la formazione della perizia , mentre questi due atti sono compresi nel processo verbale dell'accesso.

Le indennità di viaggio agli architetti ed altri periti di arti liberali , in caso di accesso alla distanza di là di un miglio dall'abitato del proprio comune , saranno calcolate alla ragione di grana 12 , *tarì uno e mezzo* , per ogni miglio ; senza però che possa eccedersi per questo titolo la somma di carlini 20 , *tarì* 20 , compresa la gita ed il ritorno.

4. Le indennità a' periti saranno tassate dal giudice del circondario che ha assistito alla perizia.

5. Le indennità a' custodi saranno tassate alla ragione di carlini 3 , *tarì* 3 , ad ogni custode per ciascun giorno , duranti i primi dodici giorni ; e di carlini 2 , *tarì* 2 , il giorno per tutto il tempo successivo , oltre le spese necessarie per la custodia.

6. Le indennità fissate ne' numeri 1 , 2 e 3 sono dovute nelle cause del valore al di sopra di ducati 20 , *once* 6.20.

Nelle cause di un valore inferiore le indennità saranno tassate in ragione della metà su' termini stabiliti negli enunciati numeri.

PARTE SECONDA — DELLA TASSA DELLE SPESE PER GLI ATTI NE' COLLEGJ GIUDIZIARJ.

TIT. I. Tassa degli atti degli uscieri ordinarj presso i collegj giudiziarj.

SEZ. I. Atti di prima classe.

31. Gli uscieri esigeranno il diritto di grana 20 , *tarì* 2.

1. per l'originale di un atto di appello contro una sentenza del giudice di circondario (105) ;

2. *idem* di un atto di citazione anche nel caso di domicilio non cognito , e di affisso alla porta di udienza (106) ;

3. *idem* della intimazione per essere presente alla prestazione del giuramento ordinato (107) ;

4. *idem* della significazione a domicilio di una sentenza contumaciale (108) ;

5. *idem* della significazione di una sentenza di riunione degli effetti della contumacia : significazione da farsi dall'usciere destinato per tale atto (109) ;

(104) Cod. part. III , art. 135 , 145.
(105) *Idem* , art. 119.
(106) *Idem* , art. 153 , 164 n. 8.
(107) *Idem* , art. 215.
(108) *Idem* , art. 249.

9. *idem* della significazione di una sentenza di riunione degli effetti della contumacia: significazione da farsi dall'usciere destinato per tale atto (109);

6. *idem* della significazione fatta da un usciere destinato, di una sentenza contumaciale pronunziata contro parte contumace (110);

7. *idem* della opposizione ad una sentenza pronunziata contro il contumace, tanto se si faccia con atto stragiudiziale, o con dichiarazione sulle intimazioni o altri atti di esecuzione, quanto se si faccia con atto particolare e separato: l'opposizione, quando è formata con atto separato, dee contenere i motivi di difesa nel caso che non si sieno notificati prima della sentenza (111) e la costituzione del patrocinatore quando non siasi fatta precedentemente;

8 *idem* della intimazione a' periti ed a' depositarj di scritture o modelli di paragone, per verificare qualche scrittura o altro oggetto controverso (112);

9. *idem* della significazione a' depositarj, dell'ordine o della sentenza con cui si dispone che le scritture esistenti in loro potere sieno trasportate nel luogo ove dee farsene la verificazione (113);

10. *idem* della citazione a' testimonj per esame (114);

11. *idem* della citazione alla parte contro cui si fanno gli esami (115);

12. *idem* della significazione dell'ordine del giudice per far prestare il giuramento a' perti (116):

13. *idem* della significazione della dimanda e delle ordinanze per far subire gl'interrogatorj sopra fatti e circostanze: significazione da farsi da un usciere a ciò destinato (117);

14. *idem* della notificazione della sentenza che ordina la pruova testimoniale (118);

15. *idem* della notificazione de' motivi di ricusa (119);

16. *idem* della notificazione di atto contenente i motivi pe' quali si chiede l'intervento in causa (120);

17 *idem* della notificazione dell'atto che contraddice la dimanda suddetta (121);

18. *idem* della notificazione dell'atto di disapprovazione (122);

(109) Cod. part. III, art. 247.
(110) *Idem*, art. 250; e part. V. art. 644.
(111) *Idem*, art. 243, 255, 256, e part. V, art. 646, 647.
(112) *Idem*, art. 298.
(113) *Idem*, art. 295.
(114) *Idem*, art. 355.
(115) *Idem*, art. 356.
(116) *Idem*, art. 401.
(117) *Idem*, art. 423.
(118) *Idem*, art. 350.
(119) *Idem*, art. 403.
(120) *Idem*, art. 433.
(121) *Idem*, art. 435.
(122) *Idem*, art. 446.

19. *idem* della notificazione della sentenza con cui si permette di citare per conflitto giurisdizionale, e si ordina la sospensione della procedura (123);

20. *idem*, dell'originale dell'atto di appello contro una sentenza de' tribunali civili e di commercio, e contenente citazione e costituzione di patrocinatore (124);

21. *idem* della significazione di una sentenza agli eredi collettivamente nel domicilio del defunto (125);

22. *idem* della significazione d'istanza a' giudici o a' collegj, perchè pronunziino su di una causa portata alla udienza: significazione da farsi in persona del cancelliere (126);

23. *idem* della significazione della sentenza che ammette il ricorso di *presa a parte*: significazione da farsi al giudice o al collegio (127);

24. *idem* della significazione dell'ordine del giudice delegato a ricevere un conto, con intimazione di trovarsi innanzi di lui nel giorno ed ora designata per assistere alla presentazione e ratifica del conto (128);

25. *idem* dell'atto di sequestro o di opposizione al sequestro, contenente indicazione della somma per la quale si è fatto, e degl'istrumenti o dell'ordinanza del giudice (129);

26. *idem* della denunzia del sequestro al debitore contro cui si è fatto il sequestro o l'opposizione, con citazione perchè sia dichiarato valido questo atto (130).

27. *idem* della denunzia di tale citazione al terzo presso cui si è fatto il sequestro, e della dimanda di validità del sequestro (131);

28. *idem* della citazione al terzo stesso per fare la sua dichiarazione (132);

29. *idem* della significazione al sequestrante per anticipare le spese di dichiarazione al sequestratario (133);

30. *idem* del precetto di pagamento, che dee precedere un pignoramento di mobili, frutti pendenti, rendite costituite o immobili (134);

31. *idem* della notificazione del pignoramento de' mobili fatto fuori del domicilio del debitore ed in sua assenza, e della noti-

(123) Cod. part. III, art. 456 e 457.
(124) *Idem*, 520; e part. V, art. 655, 656.
(125) *Idem*, art. 511.
(126) *Idem*, art. 571.
(127) *Idem*, art. 578.
(128) *Idem*, art. 617.
(129) *Idem*, art. 647, 648, 649.
(130) *Idem*, art. 653.
(131) *Idem*, art. 654.
(132) *Idem*, art. 660.
(133) *Idem*, art. 635.
(134) *Idem*, art. 673, 717, 726, 755.

ficazione del pignoramento delle rendite costituite e degl'immobili (135);

32. *idem* della interpellazione a' creditori iscritti (136);

33. *idem* della citazione in via di sommaria esposizione a richiesta del custode giudiziario che chiede di essere sgravato della custodia (137);

34. *idem* della intimazione al pignorato, per esser presente alla ricognizione degli effetti pignorati, allorchè il custode ha ottenuto la esonerazione (138);

35. *idem* della opposizione alla vendita per parte di colui che pretenderà di esser proprietario degli effetti pignorati: opposizione da intimarsi al depositario (139);

36. *idem* della denunzia della detta opposizione al pegnorante ed al debitor pignorato; denunzia fatta con citazione motivata ed indicazione delle pruove di proprietà (140); il custode non potrà esser citato;

37. *idem* di una opposizione motivata sul prezzo della vendita (141);

38. *idem* della citazione al primo pegnorante, per far vendere gli effetti pignorati (142);

39. *idem* della intimazione al pignorato di esser presente alla vendita la quale non fosse seguita nel giorno designato nel verbale di pignoramento (143).

40. *idem* della notifica del pignoramento al custode de frutti pendenti, qualora questi non sia stato presente al processo verbale (144);

41. *idem* della citazione a' creditori per produrre i documenti in giudizio di contributo, ed al debitore sequestrato per prenderne comunicazione, e per contraddire, se vi è luogo, i documenti presentati (145);

42. *idem* della intimazione, a richiesta del proprietario, al debitore sequestrato ed al patrocinatore più anziano, per far discutere in via di sommaria esposizione innanzi al giudice di commercio, e decidere preliminarmente intorno al privilegio del proprietario medesimo in causa di pigione o fitto dovuto (146);

43. *idem* della notifica al debitor pignorato ed a' creditori, contenente l'avviso che il processo verbale di contributo fatto dal giu-

(135) Cod. part. III, 690, 731, 765.
(136) *Idem*, art. 736.
(137) *Idem*, art. 696.
(138) *Idem*, *idem*.
(139) *Idem*, art. 698.
(140) *Idem*, art. 698.
(141) *Idem*, art. 708.
(142) *Idem*, art. 703.
(143) *Idem*, art. 705.
(144) *Idem*, art. 719.
(145) *Idem*, art. 742 743.
(146) *Idem*, art. 744.

dice è stato chiuso, e l'intimazione di prenderne comunicazione e contraddire sul processo verbale medesimo tra quindici giorni (147);

44. *idem* della notificazione al debitor pignorato, come sopra, dell'atto dell'apposizione degli affissi (148);

45. *idem* della notificazione dell'affisso a' creditori iscritti: notificazione da farsi nel domicilio eletto nelle loro iscrizioni (149);

46. *idem* della dimanda riguardante la separazione di tutto o di parte di un immobile pignorato, da notificarsi alla parte, non avendo patrocinatore (150);

47. *idem* della notifica dell'appello contro la sentenza della separazione suddetta (151);

48. *idem* della istanza con intimazione a comparire, con cui si propongono le nullità contro gli atti posteriori all'aggiudicazione preparatoria (152);

49. *idem* della intimazione a' creditori iscritti, per produrre i documenti nel giudizio di graduazione (153);

50. *idem* della citazione per via di sommaria esposizione ne' casi di urgenza, o allorchè trattasi di pronunziare sopra difficoltà relative alla esecuzione di una sentenza o di un atto in forma esecutiva (154);

51. *idem* della significazione delle ordinanze ne' giudizj di sommaria esposizione (155);

52. *idem* della intimazione al creditore, per esser presente al deposito della somma offerta (156);

53. *idem* della intimazione a' creditori per ritirare la cosa che debba essere rilasciata nel luogo ove si trova (157);

54. *idem* del precetto di pagamento ad istanza de' proprietarj o de' principali conduttori di case o beni rurali a' loro conduttori o sottoconduttori per pigione o fitto scaduto (158);

55. *idem* della notificazione a' creditori inscritti dell'estratto dell'istrumento del nuovo proprietario, della trascrizione e del prospetto prescritto dallo articolo 2082 numero 3 del codice, parte I (159);

56. *idem* della citazione ed intimazione al notajo ed alle parti interessate, se vi è luogo, per aver copia di un atto o perfetto

(147) Cod. part. III, art. 746.
(148) *Idem*, art. 783.
(149) *Idem*, art. 784.
(150) *Idem*, art. 812.
(151) *Idem*, art. 815.
(152) *Idem*, art. 819.
(153) *Idem*, art. 837.
(154) *Idem*, art. 890, 891.
(155) *Idem*, art. 892.
(156) Cod. part. I, art. 1212.
(157) *Idem*, art. 1217.
(158) Cod. part. III, art. 902.
(159) Cod. part. I, art. 2082.

o non registrato o rimasto imperfetto, o una seconda spedizione esecutiva (160);

57. *idem* della intimazione ad istanza della moglie a suo marito, per essere autorizzata a stare in giudizio (161);

58. *idem* della dimanda fatta a domicilio con atto di citazione per la rettificazione di un atto dello stato civile (162);

59. *idem* della dimanda tendente ad ottenere separazione personale (163);

60. *idem* della citazione per chiedere la riforma del parere di un consiglio di famiglia che non è stato unanime (164);

61. *idem* della citazione al domicilio delle parti che debbono esser chiamate alla vendita de' mobili appartenenti ad una eredità (165);

62. *idem* della intimazione a' condividenti di comparire avanti al giudice commessario (166);

63. *idem* della intimazione alle parti per assistere alla chiusura del processo verbale di divisione presso il notajo (167);

64. *idem* della citazione agli arbitri per riunirsi al terzo arbitro nominato in caso di disparere fra i primi arbitri (168);

65. *idem* di una dimanda o citazione innanzi a' tribunali di commercio (169);

66. *idem* dell'atto con cui s'ingiunge di presentare fra dieci giorni i documenti agli arbitri (170);

67. *idem* di una intimazione a comparire innanzi agli arbitri o a' periti nominati dal tribunale di commercio (171);

68. *idem* dell'atto di presentazione di cauzione, con intimazione per comparire nella cancelleria in giorno ed ora determinata ad oggetto di aver comunicazione de' documenti della cauzione, e con citazione a comparire in caso di contraddizione alla udienza, onde veder ammettere la cauzione (172);

69. *idem* di qualunque altro atto contenente intimazione, citazione, inibizione, protesta di nullità, e generalmente di tutti gli atti semplici del ministero degli uscieri non compresi nella seguente sezione:

70. Per l'atto di qualunque altra intimazione o comunicazione

(160) Cod. part. III, art. 922, 924 e 927.
(161) *Idem*, art. 939.
(162) *Idem*, art. 933 e 934.
(163) *Idem*, art. 953 e 954.
(164) *Idem*, art. 960.
(165) *Idem*, art. 1023.
(166) *Idem*, art. 1052.
(167) *Idem*, art. 1056.
(168) *Idem*, art. 1094; e part. V, art. 676, 674.
(169) Cod. part. V, art. 620.
(170) *Idem*, art. 668.
(171) *Idem*, art. 635, 669.
(172) *Idem*, art. 651.

ordinaria da farsi da patrocinatore a patrocinatore, sarà tassato per gli uscieri delle gran corti e tribunali grana 10, *tarì* 1; per gli uscieri presso le corti supreme di giustizia, grana 20, *tarì* 2.

32. Per le significazioni straordinarie fatte, in seguito di autorizzazione legittimamente ottenuta ne' casi di urgenza, in giorno o in ora in cui è vietato di farle, sarà tassato il quarto di più delle corrispondenti significazioni ordinarie.

Le dette significazioni straordinarie debbono contenere la indicazione dell'ora in cui si fanno: altrimenti non sarà ammesso l'aumento della tassa.

33. Le copie de' documenti e degli atti che debbono essere rilasciati insieme cogli atti summenzionati, saranno tassate per ciascuna carta di copia composta di due pagine grana 5, *grana* 10.

Questo diritto di copia apparterrà al patrocinatore, qualora le copie saranno state fatte da lui. Il patrocinatore in tal caso sarà obbligato di sottoscrivere, le copie medesime, e sarà risponsabile della loro esattezza. Le copie dovranno essere di scrittura corretta e leggibile, sotto pena di rifiuto di tassa.

34. Quando col medesimo atto saranno notificate più persone domiciliate nello stesso comune, ovvero nel medesimo quartiere, nel caso che sieno di città divise in più quartieri in ciascuno de' quali vi sia un giudicato di circondario, si esigerà l'intero diritto per la prima notificazione, e la quarta parte di questo diritto per ciascuna delle altre.

Per le copie da rilasciarsi dell'atto medesimo sarà esatta la quarta parte del diritto per l'originale.

SEZ. II. Atti di seconda classe, processi verbali e vacazioni.

35. I processi verbali e gli altri atti enunciati qui appresso saranno tassati nel seguente modo, cioè:

1. Per l'originale della ricusazione del giudice di circondario, contenente i motivi della medesima, e sottoscritta dalla parte o dal suo proccuratore speciale (173), carlini 4, *tarì* 4; e per la copia il quarto.

2. Per un processo verbale di sequestro o di pignoramento che durerà tre ore o meno, compresovi il tempo necessario per farsi assistere, sia dal giudice di circondario, sia dal commessario di polizia, sia dal sindaco o eletto, in caso di rifiuto di apertura di porta (174), ducato 1.40, *tarì* 14.

In questo diritto è compresa tanto l'indennità a' testimonj, che sarà di grana 20, *tarì* 2, per ciascuno di essi, quanto il dritto della copia per la parte contro cui si fa il pignoramento, e per lo custode.

3. Se una esecuzione esige un tempo maggiore, qualunque ne

(173) Cod. part. III, art. 148.
(174) *Idem*, art. 675, 676, 677, 678, 679, 680, 691, 902.

sia la durata, il dritto si calcolerà per giornata, la quale è fissata al doppio del dritto per la semplice vacazione.

4. La vacazione a' commessarj di polizia, a' sindaci o agli eletti che, richiesti, saranno stati presenti all'apertura delle porte e de' mobili chiusi a chiave (175), carlini 10, *tarì* 10.

5. Per vacazione dell'usciere per depositare nel luogo, o tra le mani del depositario che sarà convenuto, il danaro contante che potrà essere ritrovato nell'atto del pignoramento (176), carlini 3, *tarì* 3.

6. Le spese di custodia saranno pagate, giusta l'art. 30 numero 6 della presente tariffa.

7. Per un processo verbale di verificazione e ricognizione degli effetti pegnorati, allorchè il custode ha ottenuto di esserne esonerato (177), carlini 4, *tarì* 4.

Questo processo verbale non conterrà alcun dettaglio, se non riguardo agli effetti che potrebbero trovarsi mancanti: l'usciere non sarà assistito da alcun testimonio.

Sarà lasciata copia del processo verbale di verificazione al custode esonerato: questi consegnerà la copia del processo verbale del pignoramento, che ha presso di se, al nuovo custode il quale prenderà a suo carico il contenuto nel processo verbale di verificazione, di cui dovrà avere anche copia (178).

Per ciascuna delle copie da darsi del processo verbale di verificazione, si tasserà la quarta parte del diritto fissato per l'originale.

8. Ne' casi di pignoramento anteriore, e di stabilito custode o depositario, il processo verbale di verificazione sopra quello del primo pignoramento, da esibirsi dal custode o depositario, non conterrà alcun dettaglio circa gli oggetti verificati, quante volte questi corrispondano esattamente a quelli compresi nel verbale del pignoramento: dee però contenere la intimazione al primo creditor pegnorante, perchè venda gli effetti pegnoranti (179); e sarà tassato, compresa l'indennità a' testimonj e due copie, carlini 10, *tarì* 10, e per le altre copie, se vi ha luogo, la quarta parte del diritto suddetto.

Nel caso però che nella verificazione suddetta si trovino degli oggetti omessi nel primo pignoramento, il verbale di verificazione conterrà la descrizione de' medesimi, e sarà tassato come ogni altro verbale di pignoramento di mobili, giusta la norma fissata nel numero 2 del presente articolo.

9. Per lo processo verbale di verificazione che precederà gli atti di vendita, e nel quale saranno descritti i soli effetti che si

(175) Cod. part. III, art. 677.
(176) *Idem*, art. 680.
(177) *Idem*, art. 696.
(178) *Idem*, art. 696.
(179) *Idem*, art. 702.

troveranno mancanti, l'usciere avrà, compresa la indennità a due testimonj (180), carlini 10, *tarì* 10.

Se occorrà trasportare altrove gli effetti sequestrati, l'usciere sarà rimborsato delle spese per questo oggetto sulle ricevute che esiberà: ovvero, qualora i vetturini o altri operai da lui adoperati non sappiano scrivere, sopra la sua dichiarazione che inserirà nel processo verbale di vendita.

10. Per la redazione dell'originale degli affissi per la vendita di mobili, carlini 2, *tarì* 2.

Per ciascuna copia degli affissi, se sono manoscritti, grana 10, *tarì* 1: e se sono stampati, l'ufiziale sarà rimborsato sulle ricevute dello stampatore.

11. Per l'originale dell'atto giustificante l'apposizione degli affissi, atto di cui non sarà data copia (181), carlini 4, *tarì* 4.

12. Per vacazione ad oggetto di apporre gli affissi ne' luoghi designati dalle leggi di procedura (182), senza che possa in verun caso mettersi in tassa più di una sola vacazione, carlini 10, *tarì* 10.

13. Per una vacazione di tre ore o meno impiegate per la vendita di mobili saranno tassati (183) carlini 10, *tarì* 10.

Se la vendita esige un tempo maggiore di una vacazione, qualunque ne sia la durata, il dritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio del dritto della semplice vacazione.

14. In caso di pubblicazioni da farsi ne' luoghi ove trovansi barche, schifi ed altri bastimenti, giusta l'articolo 711 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e nel caso della esposizione di oggetti preziosi, giusta l'articolo 712 delle stesse *leggi*, sarà tassato all'usciere per ciascuna delle due prime pubblicazioni o esposizioni (184) grana 40, *tarì* 4.

La terza pubblicazione o esposizione è compresa nella tassa di vacazione o assistenza alla vendita.

In Napoli, in Palermo e nelle altre città ove si stampano giornali, le vacazioni per pubblicazioni ed esposizioni non saranno tassate, atteso che a queste formalità si supplisce coll'inserire l'avviso della vendita nel giornale.

15. Per la copia di un processo verbale di vendita richiesta da una delle parti sarà dovuto all'usciere, per ciascuna carta di copia composta di due pagine contenenti 25 linee in ciascuna pagina e diciotto sillabe in ciascun verso di scrittura corrente, grana 8, *grana* 16.

16. Per vacazione dell'usciere che avrà proceduto alla vendita.

(180) Cod. part. III, art. 707.
(181) *Idem*, art. 710.
(182) *Idem*, art. 708, 710.
(183) Cod. part. I, art. 375, 713; e part. III, art. 714, 1021, 1062.
(184) *Idem*, art. 711, 712.

ad oggetto di far tassare dal giudice le spese sulla minuta del processo verbale (185), carlini 3, *tarì* 3.

17. Per fare il deposito del danaro provegnente dalla vendita (186), carlini 3, *tarì* 3.

18. Per un processo verbale di pignoramento di frutti pendenti, nel quale si contenga l'indicazione, la continenza ed il sito di ogni campo, colla descrizione di due confini almeno, e della natura de' frutti, se si saranno impiegate meno di tre nell'atto del pignoramento (187), carlini 6, *tarì* 6: se vi saranno impiegate tre ore, carlini 10, *tarì* 10.

Eccedendo le tre ore, qualunque sia la durata del tempo, il dritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio dritto delle vacazioni di tre ore.

L'usciere non sarà assistito in questa operazione da alcun testimonio.

Per ciascuna delle copie da rilasciarsi al sindaco del comune, ed alla persona destinata alla custodia de' frutti, si concederà la quarta parte dell'importo dell'atto originale (188).

19. Alla persona destinata per la custodia de' frutti pendenti pegnorati saranno conceduti per ciascun giorno, a' guardiani urbani e rurali grana 15, *tarì* 1 *e mezzo*; ad ogni altro custode che non sia guardiano urbano e rurale grana 25, *tarì* 2 *e mezzo*.

20. Gli altri atti per lo pignoramento e vendita de' frutti pendenti saranno tassati come quelli per lo pignoramento e vendita de' mobili.

21. Per un processo verbale di pignoramento di rendite costituite sopra un terzo, con citazione al terzo presso cui si è fatto il pignoramento, affinchè faccia la dovuta dichiarazione avanti il tribunale (189), carlini 3, *tarì* 3.

Per la copia, la quarta parte del dritto per l'originale.

22. Gli affissi e tutti gli altri atti di vendita di rendite costituite saranno tassati nel modo che è prescritto per lo pignoramento degl'immobili.

23. Per un processo verbale di pignoramento d'immobile, per lo quale si saranno impiegate tre ore o meno (190), carlini 10, *tarì* 10.

Per ogni occupazione al di là delle tre ore il dritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio del dritto della vacazione di tre ore. L'usciere non sarà assistito da alcun testimone.

Per ciascuna copia di processo verbale da lasciarsi al cancelliere del giudice del circondario, al sindaco o all'eletto del comune

(185) Cod. part. III, art. 740.
(186) *Idem*, *idem*.
(187) *Idem*, art. 718.
(188) *Idem*, art. 719.
(189) *Idem*, art. 727.
(190) *Idem*, art. 760.

ove è sito l'immobile, sarà pagata la quarta parte dell'importo del processo varbale originale (191).

24. Per la denunzia alla parte pignorata, dell'atto del pignoramento degl'immobili (192) grana 2o, *tarì* 2.

Per la copia dell'atto di denunzia, la quarta parte del dritto per l'originale.

25. Per l'originale dell'atto di apposizione degli affissi per la vendita degl'immobili pegnorati, nel quale saranno indicati i luoghi della seguita apposizione (193), carlini 4, *tarì* 4.

26. Per l'originale della notificazione di una sentenza portante arresto personale, significazione da farsi dall'usciere a ciò destinato (194), grana 20, *tarì* 2.

Per la copia, la quarta parte del dritto per l'originale.

27. Per l'originale di un processo verbale di arresto, compreso l'atto di carcerazione che si forma al momento dell'ingresso del debitore nelle prigioni, e compresavi l'assistenza di due testimonj e la trascrizione sul registro delle prigioni (195), ducati 6, *once* 2.

Non sarà messo in tassa alcun processo verbale di perquisizione, per lo quale l'usciere non ha alcun diritto nè pure contro il condannato, essendo nella suddetta somma contemplati tutti i passi e le diligenze che l'usciere potesse fare per questo oggetto.

28. Per vacazione all'usciere in caso di accesso innanzi al presidente, se il debitore chiegga di essere inteso (196), carlini 6, *tarì* 6.

Per la copia del processo verbale dell'arresto, della carcerazione e della trascrizione, carli 4, *tarì* 4.

29. Il custode delle prigioni, che trascriverà sul suo registro il giudicato che prescrive l'arresto personale, avrà per ciascuna carta di copia composta di due pagine, e contenente 25 linee a pagina e 18 sillabe a verso (197), nelle capitali delle provincie o valli grana 6, *grana* 12, negli altri luoghi grana 4, *grana* 8.

30. Per un atto di raccomandazione, o sia di nuova istanza perchè il debitore sia ritenuto nelle carceri, atto da farsi senza l'assistenza di testimonj (198), grana 20, *tarì* 2.

Per ciascuna copia da rilasciarsi al debitore ed al custode della prigioni sarà esatta la quarta parte del diritto dell'originale.

31. Per la significazione di una sentenza che dichiara nullo l'arresto eseguito, ed ordina la liberazione del debitore (199), grana 30, *tarì* 3.

(191) Cod. part. III, art. 761.
(192) *Idem*, art. 765.
(193) *Idem*, art. 783.
(194) *Idem*, art. 863.
(195) *Idem*, art. 866 837.
(196) *Idem*, art. 869, 873.
(197) *Idem*, art. 874.
(198) *Idem*, art. 875, 876.
(199) *Idem*, art. 877, 878.

Per la copia da rilasciarsi al carceriere, la quarta parte del dritto dell' originale.

32. Per l' originale di un processo verbale di una offerta reale, contenente rifiuto o accettazione fattane dal creditore (200) carlini 3, *tarì* 3.

Per la copia, la quarta parte del diritto dell' originale.

33. Per un processo verbale di deposito della somma o della cosa offerta (201), grana 50, *tarì* 5.

La quarta parte del detto diritto sarà tassato per ciascuna delle copie da rilasciarsi al creditore presente ed al depositario.

34. I processi verbali di pignoramento di effetti e frutti che si trovano negli edificî urbani o ne' fondi rustici, in pregiudizio degl' inquilini o conduttori, e quelli di pignoramento degli effetti di un debitore forestiere saranno pagati come i processi verbali di pignoramento de' mobili; e nel modo medesimo saranno tassati gli atti successivi della procedura in questa materia (202).

35. Per un processo verbale riguardante il sequestro non seguito de' mobili che s' intendono rivendicare, a cagione di essersi negata l' apertura delle porte, o di essersi fatta opposizione all' atto di sequestro, per lo che si debba far relazione all' autorità competente (203), grana 60, *tarì* 6, compresovi il diritto a due testimoni.

Per la copia del detto verbale, la quarta parte dell' enunciato diritto.

36. Il processo verbale della esecuzione del sequestro ad oggetto di rivendicazione, contenente la descrizione degli oggetti sequestrati, sarà tassato come quello del pignoramento dei mobili (204).

37. Per l' originale di un atto contenente dimanda di un creditore iscritto, perchè l' immobile alienato dal suo debitore sia posto all' incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni, atto da notificarsi all' acquirente (205), carlini 6, *tarì* 6.

Per la copia, la quarta parte del diritto fissato per l' originale.

L' originale e la copia di questa dimanda saranno firmati dal creditore che fa la dimanda, o dal suo procuratore speciale. Esso conterrà l' offerta di aumentare il prezzo di un decimo sopra quello che si sarà stipulato nel contratto, e l' offerta in oltre di una cauzione, colla corrispondente citazione avanti al tribunale per farla ammettere.

(200) *Idem*, art. 896.
(201) Cod. part. I, art. 1212 n.° 3.°; e part. V, art. 897.
(202) Cod. part. III, art. 902, 905, 908.
(203) *Idem*, art. 909, 912.
(204) *Idem*, art. 913.
(205) Cod. part. I, art. 2084.

38. Per un processo verbale di cessione di beni fatta o reiterata dal debitore decotto nel palazzo del comune, se non vi è il tribunale di commercio (206), carlini 5, *tarì* 5.

39. Per un processo verbale di estrazione dal carcere del debitore decotto, ad oggetto di fare o reiterare la dichiarazione della cessione de' beni, avrà l' usciere, oltre ciò che gli compete per lo processo verbale di rinnovazione (207), carlini 3 *tarì* 4.

40. Il processo verbale di affissione degli avvisi per la vend'ta degli stabili de' minori, o di una eredità accettata col beneficio dello inventario, o di una successione vacante, o ceduti da un debitore decotto, sarà tassato come in materia di pignoramento sopra stabili (208).

41. Per atto originale di protesto di lettera di cambio per mancanza di attazione o di pagamento, comprese le perquisizioni, l' assistenza de' testimoni e la registrazione nel repertorio particolare de' protesti (209), carlini 8, *tarì* 8.

42. Il precetto di pagamento che dee precedere il sequestro di un bastimento, gli atti del sequestro e quelli della vendita del bastimento medesimo, la quale dee farsi secondo le regole stabilite dalle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, saranno tassati come i precetti di pagamento ed atti di pignoramento e vendita de' mobili (218).

Sez. III. — Disposizioni generali per gli uscieri.

36. Gli uscieri non potranno esigere cosa alcuna per ispese di viaggio fino alla distanza di un miglio fuori l' abitato del comune di loro residenza: al di là della detta distanza esigeranno grana 6, *grana* 12, per ogni miglio tanto nella gita, quanto al ritorno.

37. Qualora gli uscieri avranno dovuto percorrere uno spazio di trenta miglia, calcolando lo spazio percorso tanto per l' andata, quanto per lo ritorno, sarà loro tassato a titolo di una giornata di trasferimento (211) ducato 1 20, *tarì* 12.

Nel caso che avranno dovuto percorrere uno spazio al di là di trenta miglia, esigeranno la metà dell' enunciato diritto per ogni spazio di quindici miglia o meno che avranno percorso.

Qualunque però sia il numero degli affari che dee un usciere disbrigare fuori la sua residenza, non sarà tassata che una sola indennità di spesa di viaggio e di trasferimento.

(206) Cod. part. III, art. 978; e part. V, art. 565.
(207) Cod. part. III, art. 979; e part. V, art. 566.
(208) Cod. part. I, art. 382, 724; e par. III, art. 981, 1030, 1036, 1048,
(209) Cod. par. V, art. 172 e 175.
(210) *Idem*, art. 601 e seguenti.
(211) Cod. part. III, art. 156.

38. Pel *visto* a ciascuno degli atti soggetti a tale formalità, quante volte però debbano gli uscieri recarsi in altro luogo diverso da quello ove hanno eseguito l'atto, quantunque sia nel medesimo comune o quartiere, ed innanzi ad altra autorità, per far adempiere al *visto*, grana 10, grana 24. — *tarì uno.*

39. In caso di rifiuto per parte del funzionario che dee apporre il *visto*, e di dover perciò farlo apporre dal giudice di circondario o dal regio procuratore presso il tribunale civile, l'usciere percepirà il doppio del dritto, oltre le spese di viaggio, se vi è luogo (212).

40. Gli uscieri che saranno incaricati di fare citazioni, significazioni di sentenze, ed ogni altro atto del loro ministero, non potranno esigere che i dritti fissati nella presente tariffa, qualunque sia l'autorità giudiziaria presso cui sono addetti, sotto pena di restituzione ed interdizione.

41. Gli uscieri che ometteranno di notare in piedi dell'originale e di ciascuna copia degli atti del loro ministero l'indicazione dell'importo de' dritti per gli atti stessi, saranno puniti a norma di quanto dispone l'art. 17 del nostro decreto de' 17 del corrente mese.

Tit. II. — Tassa pe' patrocinatori presso i tribunali civili.

Cap. I. — Materie sommarie.

42. I diritti pe' patrocinatori saranno tassati e riportati nella liquidazione delle spese secondo le norme fissate qui appresso.

43. Sarà tassato al patrocinatore:

1. Per ottenere una sentenza contumaciale contro la parte o il suo patrocinatore, compresevi le narritive, allorchè la dimanda sia per un valore fino a ducati 400, *once* 133. 10, il diritto di ducato 1 50, *tarì* 15; quando la dimanda eccederà i ducati 400, *once* 133. 10, fino a ducati 1000, *once* 333. 10, sarà tassato il diritto di ducati 2, *tarì* 20; e quando eccederà i ducati 1000, *once* 333. 10, il diritto di ducati 3, *oncia* 1.

2. Per ottenere una sentenza diffinitiva in contraddizione delle parti sarà tassato, secondo le proporzioni stabilite nel numero precedente, il doppio del diritto fissato nello stesso numero.

3. Per le sentenze preparatorie o interlocutorie sarà tassato lo stesso diritto stabilito per le sentenze contumaciali.

4. Se il valore della cosa controversa è indeterminato, il giudice concederà al patrocinatore una delle somme enunciate ne' numeri 1 e 2, a seconda de' casi.

5. Per una sentenza pronunziata in contraddizione delle parti sopra l'esame de' testimoni; o la visita e la stima de'pe-

(212) *Idem*, art. 164 n.° 5.

riti (213) sarà conceduto al patrocinatore la metà del diritto fissato nel numero 2; in oltre per la copia de' processi verbali di esami e di perizie avrà per ciascuna carta grana 5, *grana* 10.

6. Qualora vi sia luogo ad un interrogatorio sopra fatti e circostanze (214), il patrocinatore della parte che lo avrà richiesto, conseguirà la metà del diritto fissato nel numero 2; ed in oltre per la copia del processo verbale d'interrogatorio avrà per ciascuna carta di copia grana 5, *grana* 10.

7. Se trovansi più di due parti in causa, le quali abbiano degl' interessi contrarî, sarà conceduta al patrocinatore la quarta parte de' dritti sopra enunciati per ognuna delle altre parti contendenti contro cui il patrocinatore medesimo ha agito.

8. Il patrocinatore che farà spedire una sentenza profferita contraddittoriamente, avrà per la redazione e la discussione delle narrative, e per la significazione della sentenza al patrocinatore contrario, il quarto del diritto conceduto per ottenere la sentenza medesima.

9. Se il patrocinatore sarà rivocato, o se saranno ritirate le scritture e documenti esistenti presso di lui, gli competeranno, cioè:

nel caso di costituzione di nuovo patrocinatore prima di aver ottenuta sentenza, sarà dovuta la metà del diritto fissato per ottenere una sentenza contumaciale. Questo diritto è dovuto soltanto quando vi sarà costituzione di nuovo patrocinatore.

nel caso che siasi ottenuta una prima sentenza contumaciale o una sentenza interlocutoria, si concederà al patrocinatore, oltre l' emolumento a lui spettante per questa sentenza, la metà del diritto che si concede per ottenere una sentenza in contraddizione delle parti. Questo diritto è dovuto soltanto quando si sarà fatta opposizione alla prima sentenza contumaciale, ed in seguito il patrocinatore da cui si sarà ottenuto la prima sentenza, avrà chiesta l' udienza per far dichiarare illegittima l' opposizione.

10. Fuori de' diritti summenzionati, non potrà nelle materie sommarie tassarsi in favore de' patrocinatori alcun onorario per altro atto: ed oltre a ciò non potranno i patrocinatori esigere altro che le somme da essi sborsate per conto de' loro clienti.

Cap. II. — Materie ordinarie.

Sez. I. — Diritto di consulta.

43. Per la consulta sopra qualunque dimanda principale, intervento in causa, opposizione di un terzo e dimanda per ri-

(213) Cod. part. III, art. 360, 373.
(214) *Idem*, art. 418.

trattazione (215), eccettuato il caso di chiamata in garantia, sarà tassato al patrocinatore tanto in riguardo all' attore, quanto in riguardo al reo convenuto, il diritto di ducati 2, *tarì* 20.

Questo diritto però non sarà tassato, se non quando si sia ottenuta una sentenza contumaciale, o sia stato costituito patrocinatore in causa, e non potrà mai ammettersi in tassa più di un solo diritto di consulta per ciascuna causa. Nel diritto suddetto è compreso quello della redazione dell' atto di procura, sia con firma privata, sia con atto notariale, eccetto le spese per questo atto.

Sez. II. — Atti di prima classe.

44. Sarà tassato in favor del patrocinatore per l' originale di ognuno de' seguenti atti il diritto di grana 20, *tarì* 2:

1. per l' originale di una costituzione di patrocinatore (216);

2. per un atto di patrocinatore a patrocinatore, contenente citazione per la discussione di un affare all' udienza, senza potersene passare in tassa più di un solo per ciascuna sentenza contumaciale, interlocntoria, o in contraddizione delle parti (217): i patrocinatori, senza che vi bisogni una intimazione speciale, saranno tenuti a presentarsi nel giono indicato dalle sentenze preparatorie, o di aggiornamento (218);

5. per l' originale di un atto di dichiarazione della produzione fatta dall' attore nel processo in iscritto, col numero delle carte di cui l' originale stesso è composto (219);

4. per lo simile atto di dichiarazione per parte del reo convenuto (220);

5. per la significazione dell' ordinanza fatta dal presidente, e contenente nomina di un altro relatore in caso di morte, dimessione o impedimento del primo, in una causa da decidersi in seguito del rapporto verbale o della istruzione in iscritto (221);

6. per la intimazione di esser presente, allorchè si ritirano le scritture o documenti dopo le sentenze pronunziate in seguito di rapporto o d' istruzione in iscritto (222);

7. per la intimazione di patrocinatore a patrocinatore per assistere alla prestazione di un giuramento ordinato (223);

8. per la intimazione da patrocinatore a patrocinatore per

(215) Cod. part. III, art. 151, 153, 169, ec.
(216) Cod. part. III, art. 169.
(217) *Idem*, 170, 173, 174, 185 et passio.
(218) *Idem*, art. 188 ed altri.
(219) Cod. part. III, art. 191, 199.
(220) *Idem*, art. 192.
(221) *Idem*, art. 205.
(222) *Idem*, risultato dell' art. 210.
(223) *Idem*, art. 215.

22.° per la significazione de' processi verbali di esami di testimonî (237);

23.° per la significazione dell' ordinanza del giudice commessario per recarsi sopra i luoghi controversi, colla indicazione del giorno, luogo ed ora, e coll' intimazione d' esservi presente (238);

24.° per la significazione del processo verbale del giudice commessario che si è recato alla visita de' luoghi controversi (239);

25.° per la intimazione contenente indicazione del giorno e dell' ora che i periti hanno destinata per eseguire la perizia; qualora però la parte non siasi trovata presente alla prestazione del loro giuramento (240);

26.° per la significazione delle perizie (241);

27.° per la significazione dell' interrogatorio sopra fatti e loro circostanze (242);

28.° per la notificazione della morte di una delle parti (243);

29.° per la significazione di un atto di disapprovazione (244);

30.° per la significazione di un atto contenente dimanda di remissione di una causa da un tribunale all'altro, de' documenti annessi all' atto stesso, e della sentenza sopra di ciò pronunziata (245);

31.° per la significazione di una decisione pronunziata in appello della sentenza che avrà rigettato una ricusazione, ovvero di un certificato fatto dal cancelliere della corte di appello, il quale dichiari che non si è ancora deciso sull' appello, colla indicazione del giorno che la gran corte avrà stabilito per decidere (246);

32.° per la intimazione alla parte che rinunzia alla lite, per comparire avanti il presidente per sentir pronunziare ordinanza che renda esecutiva la tassa delle spese (247);

33.° per la intimazione per assistere alla presentazione e ratifica, con giuramento, di un conto (248);

34.° per la significazione dell'atto contenente dichiarazione affermativa, ed il deposito de' documenti giustificativi della medesima, e la costituzione di patrocinatore (249);

(237) *Idem*, art. 380.
(238) *Idem*, art. 391.
(239) *Idem*, art. 393.
(240) *Idem*, art. 409.
(241) *Idem*, art. 415.
(242) Cod. part. III, art. 429.
(243) *Idem*, art. 438.
(244) *Idem*, art. 446 e 447.
(245) *Idem*, art. 464.
(246) *Idem*, art. 489.
(247) *Idem*, art. 496.
(248) *Idem*, art. 617.
(249) Cod. part. III, art. 664.

35.° per l'atto contenente denunzia d'opposizione formata contro il debitore presso di un terzo sequestratario (250).

56.° per la significazione della descrizione distinta de' beni mobili del debitore sequestrati presso di un terzo (251);

37.° per la intimazione, ad istanza de' creditori del marito, al patrocinatore della moglie che chiede la separazione de' beni, affinchè comunichi ad essi la dimanda per separazione, del pari che i documenti giustificativi (252);

38.° per l'atto di significazione da farsi a' patrocinatori de' concorrenti all' incanto, del quaderno delle condizioni di vendite nelle licitazioni in materia di divisioni e vendite all' incanto (253);

39.° per l'atto d'intimazione a' patrocinatori de' condividenti di comparire, sia avanti il giudice commessario, sia avanti il notajo, per procedere alle operazioni della divisione (254).

45. Per le copie di ciascuno degli atti menzionati, il quarto, indipendentemente dal diritto per le copie de' documenti da comunicarsi.

Sez. III. — Atti di seconda classe.

46. Sarà tassato il diritto di carlini dieci, *tarì* 10.

1.° per l'atto di produzione nuova in caso d'istruzione in iscritto, colla nota distinta de' documenti (254);

2.° per l'atto d'intimazione alla parte avversa di dichiarare se vuole o no servirsi di un documento prodotto, con dichiarazione che l'istante vuole intentare querela di falso contro il documento medesimo, nel caso che la parte suddetta voglia servirsene (255);

3.° per la dichiarazione della parte intimata: dichiarazione sottoscritta da essa stessa, o da una persona munita di procura speciale ed autentica, della quale sarà data copia, e contenente che essa intende o no servirsi del documento impugnato come falso (256);

4.° per l'atto di conclusione contenente articoli succinti di fatti de' quali una parte chiederà di far pruova (257);

5.° per l'atto contenente risposta al precedente, col quale si negheranno o si confesseranno i fatti (258);

(250) *Idem*, art. 665.
(251) *Idem*, art. 968.
(252) *Idem*, art. 949.
(253) *Idem*, art. 1048.
(254) *Idem*, tit. *delle divisioni e vendite all' incanto*.
(254) Cod. part. III, art. 197.
(255) *Idem*, art. 310.
(256) *Idem*, art. 311.
(257) *Idem*, art. 347.
(258) *Idem*, art. 347.

6.° per l'atto contenente le giustificazioni circostanziate della ripulsa de' testimonî (259);

7.° per l'atto di risposta alla ripulsa;

8.° per l'atto di offerta di provare i motivi di ricusa, i quali non fossero stati giustificati in iscritto; ed indicazione de' testimonî da udirsi sopra tali motivi di ricusa (260);

9.° per l'atto di risposta a tali motivi;

10.° per l'atto contenente i motivi di ricusa contro i periti (261);

11.° per l'atto di risposta a tali motivi (262);

12.° per l'atto contenente i motivi e le conclusioni per dimande incidenti, con offerta di comunicare i documenti giustificativi (263);

13.° per l'atto di risposta alle dimande incidenti (264);

14.° per l'atto contenente i motivi e le conclusioni per l'intervento in causa (265);

15.° per l'atto di rinunzia alla lite e di accettazione della rinunzia medesima (266);

16.° per l'atto di presentazione di cauzione (267);

17.° per l'atto con cui si dichiara che la cauzione viene accettata (268);

18.° per l'atto di contraddizione sulla cauzione offerta (169);

19.° per l'atto di offerta sulla dichiarazione di danni ed interessi (270);

20.° per l'atto di dimanda intorno alla rettificazione di un atto dello stato civile (271).

21.° Per l'atto di risposta alla detta dimanda di rettificazione (272).

47. per ciascuna copia degli atti summenzionati sarà tassata la quarta parte del diritto fissato per l'originale, oltre quello per le copie de' documenti annessi agli atti medesimi, i quali saranno tassati nel modo stabilito nell'art. 45.

(259) Cod. part. III, art. 365, 377.
(260) *Idem*, art. 377, 383.
(261) *Idem*, art. 403, 405.
(262) *Idem*, art. 405.
(263) *Idem*, art. 431.
(264) *Idem*, *idem*.
(265) *Idem*, art. 433.
(266) *Idem*, art. 495, 496.
(267) *Idem*, art. 601.
(268) *Idem*, art. 602.
(269) *Idem*, art. 603.
(270) *Idem*, art. 607.
(271) *Idem*, art. 933.
(272) *Idem*, art. 934.

Sez. IV. — Dimande e risposte che i patrocinatori debbono produrre in originale da essi sottoscritto.

48. Per l'originale dell'atto contenente le difese contro la citazione dell'attore, coll'offerta della comunicazione de' documenti su cui le appoggia (273), sarà tassato per ogni carta composta di due pagine contenenti 25 linee a pagina e 18 sillabe a verso, grana 40, *tarì* 4.

Le copie de' documenti che saranno comunicati coll'atto suddetto per mezzo di usciere, verranno tassate alla ragione di grana 5, *grana* 10, per ogni carta composta di due pagine. Questo diritto apparterrà al patrocinatore, quante volte le copie sieno state formate e sottoscritte da lui.

49. Lo stesso diritto di grana 40, *tarì* 4, per ogni carta fissato nell'articolo precedente, e secondo le norme stabilite nell'articolo medesimo, sarà tassato per gli atti seguenti, cioè:

1.° per l'originale dell'atto contenente le repliche dell'attore alle difese summenzionate (274);

2.° per l'atto contenente le dimande dell'attore e l'elenco distinto de' documenti allegati in suo favore, in caso d'instruzione in iscritto (275);

3.° per l'originale dell'atto che contiene le risposte del reo convenuto alle dimande suddette, colla nota de' documenti, in caso d'instruzione in iscritto (276);

4.° per l'originale dell'atto di risposta alla produzione di nuovi documenti, il quale atto non potrà estendersi oltre a dodici carte (277): nelle istruzioni in iscritto i patrocinatori saranno tenuti di esprimere in piedi tanto degli originali e delle copie di tutte le loro istanze e scritture, quanto dell'atto di produzione delle medesime, il numero delle carte che le compongono; e ciò sotto pena di non esserlo comprese nella tassa (278);

5.° per l'atto originale di opposizione ad una sentenza contumaciale contenente i motivi della opposizione (279): se i motivi della opposizione sono stati dedotti prima della sentenza in contumacia, l'atto di opposizione senza questi motivi non sarà passato in tassa, che per una sola carta (280);

6. per l'originale di una istanza tendente a riportare cauzione da uno straniero attore principale o interveniente in cau-

(273) *Idem*, art. 171 e 283.
(274) Cod. part. III, art. 172.
(275) *Idem*, art. 191.
(276) *Idem*, art. 192.
(277) *Idem*, art. 198.
(278) *Idem*, art. 199.
(279) *Idem*, art. 255.
(280) *Idem*, art. 255.

sa: questa istanza non sarà mai tassata per più di due carte (281);

7. per la istanza di risposta alla suddetta, la quale non sarà mai tassata per più di due carte;

8. per la istanza di *declinatoria di foro:* la quale sarà calcolata in tassa per sei carte al più (282);

9. per la risposta alla enunciata istanza, la quale sarà calcolata nello stesso modo;

10. per la dimanda tendente a far dichiarare nulla una citazione o un atto qualunque di procedura: questa dimanda non sarà mai tassata per più di sei carte (283);

11. per la risposta alla dimanda suddetta calcolata nel modo medesimo;

12. per la dimanda tendente ad ottenere una proroga di tempo per far l' inventario e deliberare: tale dimanda sarà tassata per sei carte al più (284);

13. per la risposta alla surriferita dimanda, che sarà tassata per sei carte al più;

14. per la dimanda tendente a sostenere di non esservi luogo a chiamare in garantia, e la quale non può eccedere sei carte (285);

15. per la risposta alla dimanda suddetta, che sarà pure tassata come sopra;

16. per l' atto di opposizione alla ordinanza che prescrive la restituzione de' documenti, coll' arresto personale: atto che sarà tassato per due carte al più (286);

17. per l' atto contenente i motivi della querela di falso colla esposizione de' fatti, delle circostanze e delle pruove, per mezzo delle quali intende dimostrare la falsità o la falsificazione di un atto (287);

18. per la risposta contra della querela di falso (288);

19. per la istanza contenente i motivi pe' quali si chiede l' intervento in causa (289);

20. per l' istanza di risposta alla dimanda d' intervento in causa (290);

21. per l' atto di opposizione alla dimanda di riassunzione d' istanza (291): questo atto non potrà eccedere sei carte;

(281) *Idem*, art. 255.
(282) *Idem*, art. 262.
(283) *Idem*, art. 267.
(284) *Idem*, art. 268.
(285) Cod. part. III, art. 274.
(286) *Idem*, art. 286.
(287) *Idem*, art. 324.
(288) *Idem*, art. 325.
(289) *Idem*, art. 433.
(290) *Idem*, art. 435.
(291) *Idem*, art. 442.

22. per l' atto di risposta alla opposizione suddetta, il quale sarà tassato nello stesso modo;

23. per la istanza di opposizione contro la disapprovazione (292);

24. per la risposta alla detta istanza;

25. per la istanza contro la dimanda diretta ad ottenere che la causa sia rimessa da un tribunale all' altro per cagione di parentela o affinità (293);

26. per la risposta alla detta istanza;

27. per la dimanda tendente a far dichiarare perenta la istanza (294): dimanda che non sarà tassata mai per più di sei carte;

28. per la risposta alla enunciata dimanda, che sarà tassata nel modo medesimo;

29. per la istanza di opposizione del terzo (295);

30. per la risposta alla detta istanza;

31. per una dimanda per ritrattazione di sentenza, proposta incidentemente (296);

32. per la risposta alla detta dimanda;

33. per la istanza contenente la difesa di un giudice contro cui si è prodotta l' azione civile, o sia *presa a parte* (297);

34. per la risposta alla istanza medesima;

35. per un conto il cui preambolo, compresa la menzione dell' atto o della sentenza che indica la persona obbligata a renderlo, e della sentenza che l' ordina, non può essere tassato per più di sei carte (298): non sarà calcolato nella tassa più di un solo esemplare del conto;

36. per la dimanda del terzo nelle di cui mani si sarà fatto un sequestro, e che dimanderà di essere rimesso avanti il suo giudice, nel caso che la sua dichiarazione affermativa sia contraddetta (299): questa dimanda non potrà eccedere due carte;

37. per la risposta alla dimanda medesima, la quale nè pure potrà eccedere due carte;

38. per la istanza di dimanda incidente intorno alla validità o nullità di un offerta reale (300);

39. per la risposta alla dimanda suddetta;

40. per la dimanda tendente ad ottener copia di qualun-

(292) Cod. part. III, art. 446.
(293) *Idem*, art. 463.
(294) *Idem*, art. 493.
(295) *Idem*, art. 539.
(296) *Idem*, art. 556.
(297) *Idem*, art. 578.
(298) *Idem*, art. 614.
(299) *Idem*, art. 660.
(300) *Idem*, art. 898.

que atto nel quale la persona che la chiede, non è intervenuta (301);

41. per la risposta alla dimanda medesima;

42. per la dimanda de' creditori del marito nel giudizio di separazione di beni tra lui e la moglie (302);

43. per la risposta alla detta dimanda;

44. per la istanza contenente le semplici conclusioni per le omologazioni delle relazioni de' periti in causa di divisione e vendite all' incanto (303);

45. per la risposta alla istanza suddetta.

50. Le istanze di risposta non potranno essere tassate per un numero di carte maggiore di quello che è fissato per la dimanda.

Nella liquidazione delle spese non saranno calcolate in tassa le spese per la stampa delle istanze di dimanda o di risposta.

Sez. V. — Dimande semplici.

51. Per ciascuna delle istanze qui appresso enunciate sarà tassato al patrocinatore il diritto di grana 40, *tarì* 4:

1. per la istanza ad oggetto di far destinare altro giudice commessario nelle cause in cui si è ordinato rapporto verbale o istruzione in iscritto (304);

2. per far nominare un usciere che significhi una sentenza pronunziata in contumacia contro la parte contumace (305);

3. per far costringere un procuratore a restituire i documenti che gli sono stati comunicati (306);

4. per ottenere ordinanza dal giudice commessario affine di citare la parte avversa a comparire in giorno ed ora destinata, ad oggetto di eseguirsi il confronto ordinato delle scritture o modelli di paragone (307);

5. per ottenere simile ordinanza nella stessa materia, ad oggetto di citare i periti per prestar giuramento, ed i depositarj di scritture o modelli di paragone, perchè gli esibiscano nel giorno ed ora stabilita (308);

6. per la istanza al giudice commessario in materia di querela di falso, onde far ordinare che il depositario faccia pervenire nel termine fissato l'originale dell' atto impugnato come falso (309);

(301) *Idem titolo* 5, *lib.* 7.
(302) *Idem*, art. 949.
(303) *Idem*, art. 1048.
(304) Cod. part. III, art. 205.
(305) *Idem*, art. 250.
(306) *Idem*, art. 285.
(307) *Idem*, art. 293.
(308) *Idem*, art. 298.
(309) *Idem*, art. 316.

7. per ottenere dal giudice commessario l' ordine di citare per un giorno ed ora designata i testimoni che debbono essere esaminati (310);

8. per ottenere dal giudice commessario l' ordinanza, con cui si fissa il giorno, il luogo e l' ora dell' accesso (311);

9. per chiedere al giudice commessario la sua ordinanza onde citare i periti nominati di consenso o di uffizio, ad oggetto di prestare il giuramento (312);

10. per ottenere ordinanza dal presidente, onde rendere esecutoria la tassa delle spese in caso di rinunzia alla lite (313):

11. per ottenere dal giudice commessario l' ordinanza che stabilisca il giorno e l' ora per la presentazione di un conto (314);

12. per ottenere il permesso, perchè i mobili pignorati si vendano in luogo più vantaggioso di quello che è indicato dalla legge (315);

13. per far nominare un usciere il quale notifichi una sentenza che ordina arresto personale (316):

14. per ottenere permesso a citare straordinariamente in via di sommaria esposizione ne' casi di urgenza (317);

15. per ottenere il permesso di eseguire immediatamente il pignoramento sopra effetti e frutti esistenti nelle cose o fabbriche rurali (318);

16. per ottenere il permesso di sequestrare gli effetti di un debitore forestiere esistenti nel comune ove abita il creditore (319);

17. per far destinare un usciere che notifichi l' istrumento del nuovo proprietario di un fondo a' creditori iscritti (320);

18. per far nominare un usciere che notifichi la dimanda del creditore iscritto, perchè il fondo ipotecato ed alienato sia posto all' incanto (321);

19. per ottenere dal giudice commessario, in materia di divisioni o vendite all' incanto, ordinanza per citare le parti a comparire avanti di lui (322);

20. per far designare dal procurator regio presso il tribu-

(210) *Idem*, art. 354.
(311) *Idem*, art. 391.
(312) *Idem*, art. 461.
(313) *Idem*, art. 496.
(314) *Idem*, art. 617.
(315) *Idem*, art. 708.
(316) *Idem*, art. 863.
(317) *Idem*, art. 891.
(318) *Idem*, art. 902.
(319) *Idem*, art. 905.
(320) *Idem*, art. 915.
(321) *Idem*, art. 915.
(322) *Idem*, art. 1062.

nale civile tre giureconsulti, il parere de' quali è necessario perchè il tutore de' minori possa transigere (323);

21. per la dimanda di abbreviazione di termini per le citazioni, ne' casi che richieggono celerità (324);

22. per ottenere il permesso di sequestrare presso un terzo ciò che questi dee al debitore, allorchè non vi è documento (325);

23. per avere il permesso di sequestrare la porzione che il giudice determinerà, sugli assegnamenti provvisionali, somme o pensioni donate o legate per alimenti; e ciò per crediti posteriori alle donazioni ed a' legati (326);

24. per ottenere un salvocondotto in favore di un debitore condannato all' arresto personale, ed il quale è stato citato a deporre come testimonio innanzi ad un' autorità giudiziaria (327);

25. per chiedere che sia dichiarato nullo lo imprigionamento di un debitore arrestato per causa di debito (328);

26. per chiedere la liberazione di un debitore detenuto, come sopra, in tutti i casi previsti nell' art. 883 del codice, part. III. (329);

27. per citare il carceriere che ricusasse di ricevere il deposito della somma dovuta (330);

28. per chiedere la liberazione di un debitore a causa di non corrisponsione di alimenti (331);

29. per chiedere il permesso di sequestrare gli effetti che dovranno esser designati nella dimanda, affine di farne la rivendicazione (332);

30. per far delegare un notajo che rappresenti i presunti assenti nella rimozione de' suggelli e nella formazione degl' inventarî, de' conti, delle divisioni e delle liquidazioni nelle quali hanno interesse (333);

31. per ottenere l' autorizzazione alla vendita de' mobili di una eredità (334);

32. per ottenere l' autorizzazione, senza espressione di

(323) Cod. part. I. art. 390.
(324) Cod. part. III, art. 166.
(325) *Idem*, art. 648.
(326) *Idem*, art. 671 672.
(327) *Idem*, art. 865.
(328) *Idem*, art. 877.
(329) *Idem*, art. 883.
(330) *Idem*, art. 885.
(331) *Idem*, art. 886.
(332) *Idem*, art. 909 e 910.
(333) Cod. part. I, art. 119; e part. III, art. 1005, 1008.
(334) Cod. part. I, art. 745; e part. III, art. 1021 e 1022.

qualità di erede, onde procedere alla vendita de' mobili di una eredità (335);

33. per far nominare un curatore in caso di azioni che volesse intentare l' erede beneficiato (336);

34. per far nominare un curatore ad una successione vacante (337);

35. per far nominare un terzo arbitro (338).

52. Nel diritto fissato nell' articolo precedente è compresa la tassa della vacazione per chiedere l'ordinanza del presidente o del giudice commessario.

53. Sarà tassato al patrocinatore per ognuna delle istanze qui appresso indicate il diritto di ducato uno, *tarì* 10.

1.° per la istanza onde ottenere permesso di citare in causa di competenza giurisdizionale (339);

2.° per la dimanda per ritrattazione di una sentenza (340);

3.° per la istanza per chiamare in giudizio un giudice in via di azione civile, o sia *presa a parte* (341);

4.° per la dimanda onde ottenere una spedizione o copia di un atto perfetto non registrato, o anche rimasto imperfetto: ovvero per farsi dare una seconda spedizione esecutiva (342);

5.° per la istanza concernente la riforma di un atto dello stato civile (343);

6.° per la dimanda tendente a far provvedere all' amministrazione de' beni di una persona presunta assente (344);

7.° per la dimanda onde avere il permesso di fare gli esami opportuni per provare l' assenza (345);

8.° per la dimanda onde ottenere il possesso provvisorio de' beni di un assente (346);

9.° per la istanza della moglie onde ottener permesso di citare suo marito alla camera del consiglio, perchè egli adduca le ragioni del suo rifiuto ad autorizzarla a stare in giudizio o a fare qualche atto (347);

10. per la istanza della moglie in caso di assenza pre-

(335) Cod. part. III, art. 1062.
(336) *Idem*, art. 1072; e part. I, art. 731.
(337) *Idem*, art. 1074; e part. I, art. 731.
(338) *Idem*, art. 1093.
(339) *Idem*, art. 456.
(340) *Idem*, art. 547 556.
(341) *Idem*, art. 574 575.
(342) *Idem*, art. 924 927.
(343) *Idem*, art. 933.
(344) Cod. part. I, art. 118; e part. III, art. 937.
(345) Cod. part. I, art. 121, 122.
(346) Cod. part. I, art. 126; e part. III, art. 93
(347) Cod. part. I, art. 208; e part. III, art. 93

sunta o dichiarata del marito, o della di costui interdizione, ad oggetto di farsi autorizzare a stare in giudizio (348);

11. per la istanza per ottenere autorizzazione in materia di separazione di beni (349);

12. per la istanza di omologazione di un parere di un consiglio di famiglia (350);

13. per la istanza del creditore, onde ottenere il permesso per l'apposizione de'suggelli (351);

14. per la istanza di omologazione del parere del consiglio di famiglia, affine di alienare gl'immobili appartenenti a' minori, o di ottenere l'autorizzazione di vendere gl'immobili per un prezzo minore della stima (352);

15. per l'istanza dell'erede beneficiato, o del curatore di una eredità giacente, affine di essere autorizzato a vendere gl'immobili ereditari (353);

16. per la istanza per chiedere l'approvazione della relazione de' periti che han fatto la stima degl'immobili di una successione pervenuta ad un erede beneficiato, o appartenenti ad una eredità giacente (354);

17. per la dimanda di omologazione di un atto di notorietà fatto dal giudice di circondario sulla deposizione di sette testimonî, onde supplire ad un atto di nascita (355).

54. L'emolumento per ottenere le ordinanze e fare le dovute comunicazioni al ministero pubblico, è compreso nella tassa stabilita nell'articolo precedente.

55. Le seguenti dimande saranno tassate per ciascuna ducati 5, *oncia una:*

1.° per la dimanda per lo permesso di fare interrogare sopra fatti e loro circostanze, contenente i fatti su cui dee farsi l'interrogatorio (356): tale istanza non sarà significata, nè la parte chiamata pria della sentenza che ammetterà o no la dimanda; essa non sarà notificata che colla sentenza e colla ordinanza del giudice commessario per l'interrogatorio da farsi;

2.° per la istanza del marito in giudizio di separazione personale, colla quale espone sommariamente i fatti su cui appoggia la dimanda medesima (357);

3.° per la istanza che contenga dimanda d'interdizione,

(348) Cod. part. III, art. 941 e 942.
(349) *Idem*, art. 943.
(350) *Idem*, art. 962.
(351) *Idem*, art. 987, n. 2.
(352) *Idem*, art. 1031, 1040.
(353) *Idem*, art. 1063, e 1077.
(354) *Idem*, art. 1064, e 1077.
(355) Cod. part. I, art. 74.
(356) Cod. part. III, art. 419, 420, 421.
(357) *Idem*, art. 953.

colla narrazione de' fatti ed indicazione de' testimoni per provare l'imbecillità, la demenza e il furore (358).

L'emolumento per ottenere le ordinanze, per fare le necessarie comunicazioni al ministero pubblico, è compreso nella tassa stabilita nel presente articolo.

Sez. VI. — Aringhe ed assistenza alle udienze.

56. Gli onorari al patrocinatore per l'assistenza alla udienza e per l'aringa saranno tassate nel seguente modo:

1. per assistenza, ed aringa in un giudizio contraddittorio (359) ducati 5, *oncia* 1;

2. per farsi riconoscere patrocinatore nel caso di abbreviazione di termini (360), grana 30, *tarì* 3;

3. per l'assistenza ed aringa in giudizio contumaciale, e per l'assistenza in caso di sentenza di riunione di contumacia (361), carlini 10, *tarì* 10;

4. per assistenza in una sentenza che ordina rinvio della decisione di nna causa ad altro giorno, o destina il giorno nel quale la causa sarà decisa, senza che possa prendersene spedizione, nè comunicarsi le narrative, nè dare atto di avviso (362). carlini 6, *tarì* 6;

5. per assistenza ed osservazione nelle sentenze che ordinano uno istruzione in iscritto (363), carlini 10, *tarì* 10;

6. al patrocinatore per assistenza in un giudizio sopra semplice rapporto, o sopra istruzione in iscritto, compresovi le note che potrà somministrare intorno a' fatti su' quali pretendesse che la relazione fosse stata inesatta o incompleta (364), carlini 10 *tarì* 10;

7. per assistenza in ciascun giorno delle aringhe che precedono le sentenze interlocutorie o diffinitive in giudizio contraddittorio, quando la causa è difesa dalla parte stessa o dall'avvocato (365), carlini 6, *tarì* 6; e quando il patrocinatore aringa egli stesso nella causa, carlini 20, *tarì* 20;

8. per assistenza in un giudizio contumaciale in cui la parte stessa o l'avvocato ha sostenuto l'aringa, carlini 4, *tarì* 4.

(358) *Idem*, art. 967.
(359) Cod. part. III, art. 174.
(360) *Idem*, art. 170.
(361) *Idem*, art. 242, 247.
(362) *Idem*, art. 188, 189, 213.
(363) *Idem*, art. 188, 190.
(364) *Idem*, art. 206.
(365) *Idem*, art. 185.

Sez. VII. — Narrative ed intimazioni delle sentenze.

57. Per l'originale delle narrative contenenti i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilî delle parti, le conclusioni e gli articoli di fatto e di diritto, quelli soltanto su de' quali la sentenza è fondata, senza che vi si possano inserire i motivi delle conclusioni; nè accennare negli articoli di fatto e di diritto le ragioni esposte dalle parti, sarà tassato.

ne' giudizi contumaciali (366) carlini 7, *tarì* 7;

ne' giudizî contraddittorî dietro aringa o rapporto (367), carlini 15, *tarì* 15;

nelle sentenze pronunziate in seguito d'istruzioni in iscritto (368), carlini 20, *tarì* 20.

58. Per ciascuna copia delle narrative le quali non potranno essere significate, se non quando la sentenza sarà stata pronunziata in contraddizione delle parti, sarà tassata la quarta parte del dritto fissata per l'originale ne' giudizî contraddittorî (369),

59. Per la intimazione o significazione di qualunque sentenza al patrocinatore o alla parte (370), per ciascuna carta di copia composta di due pagine, grana 5, *grana* 10.

Sez. VIII. — Vacazioni de' patrocinatori.

60. I patrocinatori avranno per vacazione ne' seguenti atti l dritto di carlini 3, *tarì* 3:

1. per fare iscrivere la causa nel ruolo generale;

2. per depositare in cancelleria le produzioni, ad oggetto di comunicarsi al pubblico ministero, e per ritirarle (371); il tutto insieme;

3. per produrre e ritirare i documenti nelle cause in cui è stata ordinata relazione di uno de' giudici (372);

4. per produrre nella cancelleria nuovi documenti nella istruzione in iscritto (373);

5. per prendere comunicazione de' nuovi documenti prodotti nella istruzione in iscritto (374);

6. per avere dal cancellieri un certificato da cui apparisca

(366) *Idem*, art. 242.
(367) *Idem*, art. 234.
(368) *Idem*, art. 208.
(369) *Idem*, art. 234.
(370) *Idem*, art. 440 e 240 e 149 251.
(371) *Idem*, art. 178.
(372) *Idem*, art. 189.
(373) *Idem*, art. 197.
(374) *Idem*, art. 981.

che la parte avversa non ha restituito in cancelleria ne' termini stabiliti le prodnzioni di cui ha preso comunicazione nella istruzione in iscritto (375) ;

7. per dimandare al cancelliere, che passi le produzioni al giudice relatore, dopochè saranno state esibite dalle parti nella istruzione in iscritto, ovvero dopochè saranno spirati i termini prescritti per simili procedure (376),

8. per la opposizione contro le narrative : il dritto di vacazione per tale atto non sarà ammesso in tassa per lo patrocinatore opponente, se non quando il presidente o il giudice avrà ordinato una riforma sulle narrative medesime (377);

9. per fare stabilire le narrative delle sentenze in caso di opposizione (378);

10. per far la menzione sul registro che si tiene in cancelleria, della opposizione ad una sentenza contumaciale e dell' appello da qualunque sentenza, quando vi saranno nelle sentenze e disposizioni che debbono esser eseguite riguardo di un terzo (379);

11. per depositare l' ammenda in caso di dimanda per ritrattazione o di appello, in tutte le cause, eccettuate quelle risguardanti materie sommarie (380);

12. per ritirare l' ammenda in caso di dimanda per ritrattazione (381);

13. per dare un certificato che dichiari la data della notificazione fatta al domicilio della parte condannata, di una sentenza che ordina un dissequestro, la radiazione di qualsivoglia iscrizione ipotecaria, un pagamento, o qualunque altra cosa da farsi da un terzo o a di lui pregiudizio (382);

14. per richiedere al cancelliere un certificato, che contro le sentenze enunciate nel numero precedente non esista alcuna opposizione o appello sul registro tenuto in cancelleria per questo oggetto (382);

15. per far porre il *visto* del cancelliere del tribunal civile sulla dimanda in materia di divisione e vendite all' incanto (383);

61. Negli atti enunciati nel presente articolo il diritto di vacazione sarà tassato per ciascuno degli atti medesimi alla ragione di carlini 6, *tarì* 6.

1. per le rispettive comunicazioni e restituzioni de' docu-

(375) *Idem*, art. 202.
(376) *Idem*, art. 204.
(377) *Idem*, art. 236, 237.
(378) *Idem*, art. 237.
(379) *Idem*, art. 257 253 e 639.
(380) *Idem*, art. 535 558.
(381) *Idem*, art. 565.
(382) *Idem*, art. 256 638.
(383) *Idem*, art. 1043.

menti di una causa, o all' amichevole, previa ricevuta, o per mezzo di deposito nella cancelleria (384),

2. per produrre nella cancelleria la dimanda ragionata ed i documenti allegati in appoggio della dimanda medesima nelle cause in cui è stata ordinata una istruzione in iscritto (385);

3. per prendere comunicazione nella cancelleria della produzione dell'attore in caso di istruzione in iscritto, e per restituire tale produzione nella cancelleria stessa (386): per queste due operazioni non sarà tassato che un solo diritto;

4. per ritirare in seguito della sentenza i documenti prodotti nella cancelleria per la istruzione in iscritto (387);

5. per depositare nella cancelleria le scritture impugnate come false (388);

6. per richiedere l' ordinanza del giudice commessario ad oggetto di procedere ad un esame, e segnare il processo verbale di apertura di esame (389);

7. per fare la dichiarazione nella cancelleria de' periti nominati di consenso (390),

8. per esser presente alla prestazione del giuramento de' periti innanzi al giudice commessario (391);

9. per fare in margine dell' atto di disapprovazione la menzione della sentenza che rigetta la disapprovazione (392);

10. per depositare in cancelleria gl' istrumenti giustificanti della idoneità di una cauzione offerta (393);

11. per prendere comunicazione di tali documenti (394);

12. per far formare in cancelleria l' obbligazione della persona, la cui cauzione si è offerta ed accettata (395);

13. per depositare in cancelleria o per comunicare, previa ricevuta, all' amichevole i documenti giustificativi la nota specifica de' danni ed interessi, e per ritiraseli (396): per tutto ciò sarà tassato un solo diritto;

14. per prendere comunicazione all' amichevole, previa ricevuta, o per mezzo della cancelleria, de' documenti giustifi-

(384) *Idem*, art. 171.
(385) Cod. part. III, art. 191.
(386) *Idem*, art. 192.
(387) *Idem*, art. 210.
(388) *Idem*, art. 314.
(389) *Idem*, art. 354.
(390) *Idem*, art. 400.
(391) *Idem*, art. 409.
(392) *Idem*, art. 453.
(393) *Idem*, art. 601.
(394) *Idem*, art. 602.
(395) *Idem*. art. 602 e 605.
(396) *Idem*, art. 606.

cativi della nota specifica de' danni ed interessi, e per restituirli: per tutto sarà tassato un solo diritto (397);

15. per chiedere a' funzionari pubblici presso cui si è eseguito un sequestro, il certificato della somma da essi dovuta alla parte contro cui il sequestro si è eseguito (398),

16. per assistere nella cancelleria del tribunale la moglie che rinuncia alla comunione in caso di separazione de' beni (399);

17. per assistere in cancelleria la moglie che rinuncia alla comunione dopo la morte del marito, o l' erede che rinuncia alla successione, o che l' accetta col beneficio dell' inventario (400);

18. per chiedere l' ordinanza che renda esecutiva una sentenza degli arbitri (401).

62. Per le funzioni del patrocinatore in ciascuno degli atti compresi nel presente articolo sarà tassato al patrocinatore medesimo per ogni vacazione il diritto di ducato 1 20, *tarì* 12:

1. per depositare in cancelleria una scrittura che non si vuole riconoscere, e per l' assistenza al processo verbale che forma il cancelliere intorno allo stato della scrittura medesima, una sola vacazione nella cancelleria della scrittura che non si vuole riconoscere (402), e per l' assistenza al processo verbale che il cancelliere dee formare della comunicazione presa (403), una vacazione;

3. per assistenza innanzi al giudice commessario, onde convenire intorno alle scritture che debbono servire di confronto (404), una vacazione;

4. per esser presente al giuramento de' periti ed alla esibizione che debbono servire di paragone, e per farvi le convenienti dimande ed osservazioni (405), per ciascuna vacazione;

5. per essere presente alla formazione di uno scritto a dettatura de' periti, quando ciò sia ordinato (406), una sola vacazione;

6. per fare nella cancelleria la protesta d' iscrizione in falso (487), una sola vacazione;

7. per dimandare al giudice commessario, che sia da lui

(397) *Idem*, art. 606.
(398) *Idem*, art. 651 659.
(399) *Idem*, art. 952.
(400) Cod. part. I, art. 701 e 1422; e part. III, art. 1073.
(401) Cod. part. III, art. 1096.
(402) *Idem*, art. 290.
(403) *Idem*, art. 292.
(404) *Idem*, art. 293 294.
(405) *Idem*, art. 298.
(406) *Idem*, art. 300.
(407) *Idem*, art. 313.

ordinato di portarsi nella cancelleria l' originale, qualora vi sia, della scrittura impugnata come falsa (408), una vacazione ;

8. per assistere al processo verbale da formarsi nella cancelleria intorno allo stato del documento impugnato come falso (409), una vacazione ;

9. al patrocinatore dell' attore che propone la querela di falso, per farsi comunicare dal cancelliere in qualunque stato della causa i documenti impugnati come falsi (410), una vacazione ;

10. per l' assistenza ad un esame di testimonî (411), per ogni vacazione di tre ore ;

11. per l' assistenza in un accesso sopra luogo (412), per ogni vacazione di tre ore ;

12. per l' assistenza de' patrocinatori alla relazione de' periti, nel caso che i patrocinatori ne sieno stati espressamente richiesti dalle parti, una vacazione : questa vacazione sarà pagata rispettivamente dalle parti stesse, senza che possa esser calcolata nella liquidazione delle spese (413);

13. per fare nella cancelleria un atto di disapprovazione, contenente le ragioni, le conclusioni e la costituzione di patrocinatore (414), una vacazione ;

14. per esibire nella cancelleria l' atto con cui si chiede che una causa si rimetta da un tribunale all' altro per motivo di parentela o di affinità (415), una vacazione ;

15. per esibire in cancelleria l' atto sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore speciale, contenente i motivi di ricusazione di un giudice (416), una vacazione ;

16. per rilasciare in cancelleria l'atto di appello dalla sentenza che avrà rigettata la ricusazione, nel quale saranno espressi i motivi ed enunciati i documenti esibiti per fondamento dell' appello (417), una vacazione ;

17. per mettere in ordine i documenti di un conto da rendersi, per numerarli foglio per foglio e per cifrarli in ogni pagina (418), una vacazione per ogni cinquanta documenti messi in ordine : la vacazione sarà calcolata per intera : ancorchè il numero de' documenti sia minore di cinquanta ;

(408) *Idem*, art. 316.
(409) *Idem*, art. 320 321 322.
(410) *Idem*, art. 323.
(411) *Idem*, art. 364 e 365.
(412) *Idem*, art. 391 394.
(413) *Idem*, art. 411.
(414) *Idem*, art. 444.
(415) *Idem*, art. 462.
(416) *Idem*, art. 477.
(417) *Idem*, art. 485.
(418) *Idem*, art. 615 619.

18. per la presentazione ed affermazione giurata di un conto (419);

19. per chiedere al giudice commessario un mandato esecutivo per la riscossione della somma residuale d'introito risultante dal conto prodotto (420), una vacazione;

20. per prendere comunicazione e restituire il conto ed i documenti giustificativi del conto medesimo (421), una vacazione;

21. per assistere nel contraddittorio innanzi al giudice commessario nel giorno ed ora stabilita, ad oggetto di fare eccezione sul conto esibito e formarsi il corrispondente processo verbale (422), per ogni vacazione di tre ore, il numero di quali vacazioni sarà determinato dal giudice commessario;

22. per assistere allo stesso contraddittorio ad oggetto di evacuare le eccezioni suddette (423), per ogni vacazione di tre ore, il cui numero sarà stabilito dal giudice commessario;

23. per fare in cancellaria una dichiarazione affermativa in caso di sequestro presso terzo; dichiarazione la quale conterrà la causa e la somma del debito, i pagamenti a conto, se ne sono stati fatti, l'atto o i motivi della liberazione dal debito, gli altri sequestri o le opposizioni fatte fra le mani del dichiarante; ed il deposito in cancelleria de' documenti giustificativi della dichiarazione stessa (424), una vacazioue;

24. per far trascrivere l'estratto della dimanda per separazione di beni nella tabella da affiggersi nella camera di udienza del tribunale avanti il quale si fa il giudizio di separazione di beni, e per far trasmettere gli estratti della medesima dimanda, perchè si affiggano nella camera di udienza del tribunale di commercio, nella camera de' patrocinatori presso il tribunale civile, ed in quella de' notaî, e s' inserisca nel pubblico foglio (425), una vacazione;

25. per far inserire ed esporre negli accennati luoghi e foglio pubblico, e nella sala principale del comune del domicilio del marito, nel caso non vi sia il tribunale di commercio, l'estratto della sentenza che avrà pronunziato la separazione de' beni (426), il tutto insieme una vacazione;

26. per far esporre nelle sale di udienza de' tribunali, nella camera de' patrocinatori e de' notaî l'estratto della sentenza che ha pronunziato sulla separazione personale (427), una vacazione;

(419) *Idem*, art. 617.
(420) Cod. part. III, art. 618.
(421) *Idem*, art. 619.
(422) *Idem*, art. 622.
(323) *Idem*, *idem*.
(424) *Idem*, art. 663 664.
(425) *Idem*, art. 944 945 946.
(426) *Idem*, art. 950.
(427) *Idem*, art. 958.

27. per assistere alla deliberazione del consiglio di famiglia da tenersi in seguito nella dimanda d' interdizione e prima dell' interrogatorio (428), una vacazione ;

28. per far l' estratto della sentenza che ordina la interdizione o la nomina di un consulente giudiziario, e per far inserire l' estratto medesimo nelle tabelle che debbono tenersi nella camera di udienza, negli ufizî de' notaî del circondario, ed in un giornale (429), per tutto insiene una vacazione : la sentenza d' interdizione o di nomina di un consulente non sarà significata a' notai del circondario ; l' estratto di essa sarà spedito al presidente della loro camera, il quale ne rilascerà ricevuta e lo comunicherà a' notai che saranno tenuti di prenderne registro e di affiggerla ne' loro ufizî ;

29. per depositare nella cancelleria del tribunale il bilancio, i libri e gl' istrumenti di credito, se ve ne sono, di un debitore che chiede di essere ammesso al benefizio della cessione de' beni (430), una vacazione ;

30. per far l' estratto della sentenza che ammette il debitore alla cessione de' beni, e per farlo inserire nella tabella pubblica affissa nella camera della udienza del tribunale di commercio, o del tribunale di prima istanza che ne fa le funzioni, del pari che nel luogo delle sessioni entro il palazzo del comune, ed in un giornale (431), per tutto insieme una vacazione ;

31. per assistenza ad una divisione, sia avanti il giudice commessario, sia avanti il notaio delegato da lui (432), per ogni vacazione di tre ore : le vacazioni innanzi al notaio non formeranno parte delle spese della divisione, ma saranno a carico delle parti rispettive che avranno richiesto l' assistenza del patrocinatore (433) ;

32. per dimandare l' opposizione de' sigilli (434), una vacazione ;

33. per assistenza all' opposizione de' sigilli (435), per ogni vacazione di tre ore ;

34. per chiedere che i sigilli sieno rimossi (436), una vacazione ;

35. per assistenza alla ricognizione ed alla rimozione dei sigilli (437), per ogni vacazione di tre ore ;

(428) *Idem*, art. 969.
(429) Cod. part. I, art. 424.
(430) Cod. part. III, art. 976.
(431) *Idem*, art. 980.
(432) Cod. part. I, art. 742, 746, 747, 756; e part. III, art. 1045, 1046.
(433) Cod. part. III, art. 1053.
(434) *Idem*, art. 986.
(435) Cod. part. III, art. 991.
(436) *Idem*, art. 1007, e 1008.
(437) *Idem*, art. 1009 1013.

36. per richiedere la rimozione de' sigilli, senza descrizione degli oggetti (438), una vacazione;

37. per assistere alla ricognizione e rimozione de' sigilli, senza descrizione degli oggetti, una vacazione.

63. La vacazione per assistere alla udienza del presidente in contraddizione delle parti ne' giudizi in via di sommaria esposione (439) sarà tassata carlini 10, *tarì* 10; ed in caso di contumacia di una delle parti sarà tassata carlini 6, *tarì* 6.

Sez. IX. — Procedura in giudizio di distribuzione per contributo.

64. La vacazione per iscrivere sul registro tenuto in cancelleria l'istanza per la nomina di un giudice commessario, avanti il quale debba procedersi alla distribuzione per contributo (440), sarà tassata carlini 10, *tarì* 10.

Se due o più persone si presentano nel tempo stesso per fare la istanza suddetta nella cancelleria del tribunale, esse si recheranno subito innanzi al presidente che deciderà immediatamente chi delle due persone debba essere ammessa a fare la istanza medesima. Non si potrà interporre appello nè far opposizione contro la decisione del presidente, della quale non si farà processo verbale. I patrocinatori che resteranno esclusi dal fare la dichiarazione, non avranno diritto ad alcuna vacazione sotto qualunque titolo: ai patrocinatore che sarà ammesso a fare la istanza, non competerà altro diritto di vacazione, che quello fissato di sopra per la istanza.

65. Per l'istanza al giudice commessario diretta ad ottenere la sua ordinanza onde citare i creditori opponenti a produrre i documenti, e la parte pignorata a prendere comunicazione de' documenti prodotti ed a contraddire, se vi ha luogo, compresa la vacazione relativa al conseguimento di tale ordinanza (441), il tutto insieme sarà tassato carlini 6, *tarì* 6.

66. Per l'atto di produzione de' documenti di credito, contenente dimanda di collocazione anche a causa di privilegio; il quale atto contenga in oltre la costituzione del patrocinatore (442), si concederanno, compresavi la vacazione per produrre, carlini 20, *tarì* 20.

Questo atto non sarà significato agli altri creditori nè al debitore.

67. Per la citazione ad istanza del proprietario al debitore principale o al suo patrocinatore, se ne abbia costituito, ed al più anziano di quelli de' creditori opponenti, per comparire

(438) *Idem*, art. 1016.
(439) *Idem*, art. 891.
(440) *Idem*, art. 741.
(441) *Idem*, art. 742.
(442) *Idem*, art. 743 744.

in via di sommaria esposizione innanzi al giudice commessario, affine di fare preliminarmente pronunziare sopra il privilegio del proprietario in causa di pigione o di fitto che gli sia dovuto (443), sarà tassato carlini 2, *tarì* 2; e per ciascuna copia della detta istanza, la quarta parte del diritto fissato per l'originale.

68. Per assistere alla udienza in via di sommaria esposizione innanzi al giudice commessario che dee pronunziare sul preteso privilegio delle pigioni dovute, la vacazione sarà tassata, quando si pronunzia in contraddizione delle parti, carlini 10, *tarì* 10.

69. Per l'atto di notificazione a' patrocinatori de' creditori che hanno prodotto i loro documenti nel giudizio di contributo, ed alla parte pignorata o al suo patrocinatore, se lo ha costituito, di essersi chiuso il processo verbale contenente lo stato delle distribuzioni, con intimazione di prenderne comunicazione e di contraddire sopra il medesimo entro quindici giorni (444), carlini 2, *tarì* 2.

Per ciascuna copia della detta notificazione sarà tassata la quarta parte del diritto fissato per l'originale.

Non sarà presa spedizione del detto processo verbale, nè se ne farà la significazione; e non sarà registrato che al momento di rilasciare gli ordini di pagamento in favor de' creditori.

70. Per prendere comunicazione dello stato delle distribuzioni, e contraddire sul processo verbale del giudice commessario (445), sarà tassato per una sola vacazione, e senza che possa per qualsivoglia pretesto ammettersene altra, carlini 10, *tarì* 10.

Non si farà alcuna osservazione, qualora non vi sarà luogo a contraddire sul verbale.

71. Al patrocinatore della parte instante nel giudizio di contributo, per prendere comunicazione delle produzioni fatte da' creditori e contraddire, se vi è luogo, sarà accordata per ognuna di esse mezza vacazione, cioè carlini 5, *tarì* 5,

72. Per la vacazione onde chiedere che sia spedito l'ordine di pagamento in favore di un creditore utilmente graduato, e per essere presente al giuramento da darsi innanzi al cancelliere sulla verità del credito (446), sarà conceduto al patrocinatore il diritto di carlini 4, *tarì* 4.

Il patrocinatore dovrà sottoscrivere il processo verbale.

73. Gli ordini di pagamento collettivamente conterranno la totalità del processo verbale del giudice commessario; e quindi non sarà necessario di prenderne e di notificarne la spedizione.

(443) *Idem*, art. 744.
(444) Cod. part. III, art. 746.
(445) *Idem*, art. 746.
(446) *Idem*, art. 748 753.

In caso di contraddizione saranno tassate le funzioni del patrocinatore come nelle altre materie, secondo la loro natura sommaria o ordinaria.

Tez. X. — Procedura in giudizio di spropriazione d' immobili.

74. Per far trascrivere il processo verbale del pignoramento di stabili nell' uffizio della conservazione delle ipoteche (447), saran conceduti, al patrocinatore per vacazione carlini 12, *tarì* 12.

75. Per far registrare nell' ufizio della conservazione delle ipoteche la denuncia di tale pignoramento al debitor pegnorato (448), saran conceduti al patrocinatore per una sola vacazione carlini 12, *tarì* 12.

76. Per lo quaderno di vendita contenente la indicazioni del documento di credito, del precetto fatto al debitore per lo pagamento, degli stabili pegnorati, delle condizioni della vendita, della offerta del prezzo o della dimanda dell' apprezzo a spese del creditore instante, sarà tassato al patrocinatore (449) per ciascuna carta di due pagine contenente 25 linee a pagina il diritto di carlini 4, *tarì* 4.

Il quaderno di vendita non notificato nè alla parte pegnorata nè a' creditori, ma sarà depositato in cancelleria nella quale ciascun interessato potrà prenderne comunicazione.

Non è necessario che si faccia copia del quaderno di vendita per darsi all' usciere di udienza, il quale dee pubblicare negl' incanti alla udienza ne' casi di aggiudicazione preparatoria o definitiva: egli farà queste pubblicazioni su di una nota che il cancelliere gli passerà.

77. Per depositare nella cancelleria del tribunal civile il detto quaderno, saran conceduti per vacazione al patrocinatore (450) carlini 6, *tarì* 6.

78. Per la formazione dell' estratto del processo verbale di pignoramento, estratto il quale dee stamparsi in forma di editto, ed affiggersi ne' luoghi designati nell' art. 779 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* (451), sarà tassato al patrocinatore carlini 12, *tarì* 12.

Questo estratto che servirà di originale, dovrà contenere la enunciazione degli stabili pegnorati; del circondario, del comune e della strada ove sono siti gli stabili; de' nomi, cognomi, professioni e domicilj del debitor pegnorato, del creditore instante e del suo patrocinatore; della data dell' atto del pi-

(447) Cod. part. III, art. 762.
(448) *Idem*, art. 765.
(449) *Idem*, art. 773 e 775.
(450) *Idem*, art. 773.
(451) *Idem*, art. 777, 779.

gnoramento e del registro dello stesso; del tribunale e del giorno in cui si fanno gl' incanti ; e finalmente de' nomi de' sindaci ed eletti de' comuni , e de' cancellieri di circondario nelle cui mani si sono rilasciate le copie del processo verbale di pignoramento.

Non sarà permesso di dare spedizione dell' estratto originale e del verbale di opposizione (452).

79. Per un estratto eguale a quello che è prescritto dall' art. 777 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili* , e che debbe essere inserito in un foglio pubblico (453), sarà tassato al patrocinatore il diritto di carlini 4 , *tarì* 4.

Il patrocinatore esigerà tanti diritti , quante saranno state le inscrizioni nel foglio pubblico prescritte dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

Per far legalizzare dal sindaco la firma dello stampatore del foglio pubblico nel quale si è inscritto il detto estratto (454), sarà concessa al patrocinatore la vacazione di carlini 4, *tarì* 4.

80. Per la formazione de' secondi avvisi da inserirsi nel foglio pubblico, e de' secondi editti da stamparsi e da affiggersi ne' luoghi designati nell' art. 779 delle *leggi della procedura* , ne' quali avvisi ed editti dovrà farsi menzione dell' aggiudicazione preparatoria già seguita, del prezzo pel quale è stata fatta , e del giorno dell' aggiudicazione diffinitiva (455) , sarà tassata al patrocinatore la metà del diritto stabilito negli articoli 78 e 79.

81. Per vacazione ad oggetto di ottenere l' estratto delle iscrizioni de' creditori , onde conoscere i domicilj de' medesimi, per poter loro notificare un esemplare degli editti per la vendita , sarà tassata (456) carlini 12 , *tarì* 12.

82. Per vacazione per far registrare nell' ufizio della conservazione delle ipoteche la denunzia delle affissioni degli editti fatta a' creditori inscritti (457), sarà tassato carlini 12, *tarì* 12.

83. Per l' assistenza all' aggiudicazione preparatoria (458) una vacazione , carlini 12 , *tarì* 12.

84. Per l' assistenza all' aggiudicazione diffinitiva (459) si tasserà per una vacazione carlini 30 , *oncia* 1.

85. Indipendentemente dagli emolumenti stabiliti nell' articolo precedente il patrocinatore del creditore instante , sul prezzo de' beni aggiudicati, avrà a titolo di onorario una somma proporzionale che sarà :

(452) *Idem*, art. 782.
(453) *Idem* , art. 778.
(454) *Idem* , *idem.*
(455) *Idem* , art. 788 , 789.
(456) *Idem* , art. 784.
(457) *Idem* , art. 785.
(458) *Idem* , art. 785 , 791.
(459) *Idem* , art. 790 , 791.

dell' uno per cento sulla somma di ducati 400 a 2000, *once* 133. 10 a 666. 20;

del mezzo per cento sulla somma eccedente da ducati 2000 fino a ducati 10000, da *once* 666. 20 ad *once* 3333. 10;

di un quarto per cento sulla somma eccedente da ducati 10000 fino a ducati 20000, da *once* 3333. 10 fino ad *once* 6666. 20;

di un ottavo per cento sulla somma eccedente i ducati 20000, *once* 6666. 20, qualunque essa sia..

In caso di aggiudicazione per porzioni (460) de' beni compresi nella medesima procedura, nello stato in cui essa si troverà all' epoca dell' aggiudicazione, i prezzi delle porzioni aggiudicate saranno uniti insieme, e sul totale di essi sarà tassato l' importo dell' onorario del patrocinatore.

86. Per fare un' offerta in una vendita all' incanto giudiziale (461), saran concessi al patrocinatore per vacazione carlini 15, *tarì* 15.

Nel caso che si renda aggiudicatario nell' incanto, sarà tassata carlini 30, *oncia* 1.

Per dichiarare la persona, in nome della quale il patrocinatore si è fatto aggiudicatario nell' aggiudicazione diffinitiva, una vacazione carlini 12, *tarì* 12.

Le vacazioni per imporre negl' incanti e per la dichiarazione del nome dell' aggiudicatario (462) sono a carico dell' offerente all' incanto e dell' aggiudicatario rispettivamente.

87. Per fare in cancelleria una nuova offerta la quale superi del sesto almeno il prezzo principale dell' aggiudicazione diffinitiva, e per depositare nella cancelleria medesima l' importo del prezzo sovrimposto (463), una vacazione ducati 3, *oncia* 1.

88. Per la notificazione della nuova offerta suddetta a' patrocinatori dell' aggiudicatario, del creditore instante e della parte pignorata, se questa abbia costituito patrocinatore nel giudizio di spropriazione, nella quale notificazione contengasi citazione alla prossima udienza (464), sarà tassato carlini 2, *tarì* 2.

Per ciascuna copia della notificazione suddetta, la quarta parte del diritto per l' originale.

89. Per l' assistenza ne' nuovi incanti sopra l' offerta di aumento del sesto sarà tassata a' patrocinatori del creditore instante e del debitor pegnorato la metà della vacazione fissata per l' aggiudicazione diffinitiva nell' art. 84 (465).

(460) *Idem*, art. 775.
(461) *Idem*, art. 791.
(462) *Idem*, art. 793.
(463) *Idem*, art. 794, 795.
(464) *Idem*, art. 795.
(465) *Idem*, art. 796.

90. Per la istanza da patrocinatore a patrocinatore, colla quale si chiede la riunione de' diversi atti di pignoramento sopra immobili differenti, portati innanzi lo stesso tribunale (466); per ciascuna carta di due pagine sarà tassato carlini 4, *tarì* 4; e per la copia, la quarta parte del diritto fissato per l'originale.

Per la risposta di opposizione alla detta dimanda sarà tassato per ogni carta, come sopra, carlini 4, *tarì* 4; e per la copia, la quarta parte del diritto fissato per l'originale.

91. Per la notificazione di un nuovo e più esteso pignoramento a colui che ha proceduto prima ad altro pignoramento d'immobili, e con intimazione di sospendere la procedura per lo primo pignoramento e di continuare quella per lo secondo pignoramento, finchè non pervenga allo stesso stato in cui è la procedura per lo primo pignoramento (467), sarà tassato carlini 6, *tarì* 6; e per la copia di tale notificazione, la quarta parte del diritto per l'originale.

92. Per la dimanda di esser surrogato nella procedura, sia in caso di non avere il primo creditore instante posto il secondo pignoramento nello stato in cui trovasi il primo, sia in caso di collusione, di frode o di negligenza di detto primo creditore (468), sarà tassato carlini 10, *tarì* 10; e per la copia di tale atto, la quarta parte del diritto per l'originale.

Per l'atto di risposta alla surriferita dimanda sarà tassato carlini 10, *tarì* 10; e per la copia, di tale risposta, la quarta parte del diritto per l'originale.

93. Per far apporre dal cancelliere del tribunale innanzi a cui si procede alla vendita, *il visto* sull'atto di notificazione dell'appello dalla sentenza in forza della quale si procede al pignoramento (469), saran concessi al patrocinatore per una vacazione carlini 4, *tarì* 4.

94. Per fare il deposito in cancelleria de' titoli giustificativi di una dimanda per la separazione di tutto o di parte di un immobile pegnorato (570), sarà concesso al patrocinatore il diritto di carlini 6, *tarì* 6.

95. Per l'istanza di patrocinatore contenente la dimanda per la separazione di tutto o di parte di un immobile pegnorato, e la enunciazione de' titoli giustificativi della dimanda medesima, e la copia dell'atto del deposito fatto nella cancelleria de' titoli medesimi, come sopra (471), saran tassati per ciascuna carta di due pagine carlini 4, *tarì* 4; e per la copia della detta dimanda, la quarta parte del diritto per l'originale.

(466) Cod. part. III, art. 804.
(467) *Idem*, art. 805.
(468) *Idem*, art. 806, 307.
(469) *Idem*, art. 811.
(470) *Idem*, art. 813.
(471) *Idem*, art. 812 e 813.

La istanza di risposta alla enunciata dimanda e la copia della risposta medesima sarà tassata nello stesso modo stabilito per l' originale e per la copia della dimanda.

96. Per la istanza con cui si chiede la sospensione della procedura per la vendita in caso di dimanda di separazione di una parte degli oggetti pignorati (472), sarà tassato il diritto di carlini 4, *tarì* 4, per ciascuna carta di due pagine, senza che possano calcolarsi più di tre carte.

97. Per l' istanza di patrocinatore, contenente dimanda dell' aggiudicatario per esser liberato dall' aggiudicazione preparatoria, in caso di domanda di separazione di tutti o di parte degli effetti pegnorati (473), saran tassati carlini 4, *tarì* 4, per ciascuna carta di due pagine, senza però che possano calcolarsi per tale istanza più di tre carte; e per la copia della detta dimanda, la quarta parte del diritto per l' originale.

Per la risposta alla dimanda surriferita sarà tassato, colla medesima regola di sopra stabilita, per ciascuna carta carlini 4, *tarì* 4; e per la copia della risposta, la quarta parte del diritto per l' originale.

98. Per la istanza di patrocinatore a patrocinatore in nome della parte pignorata, contenente i motivi di nullità dedotti contro gli atti che si notificano al debitore nel giudizio di spropriazione, e contro gli atti della procedura anteriore all' aggiudicazione preparatoria (474), per ciascuna carta di due pagine saran tassati carlini 4, *tarì* 4; e per la copia della istanza, la quarta parte del diritto per l' originale.

Per l' istanza di risposta alle nullità proposte saran tassati per ciascuna carta, come sopra, carlini 4, *tarì* 4; e per la copia, la quarta parte del diritto per l' originale.

99. Per la istanza da patrocinatore a patrocinatore in nome della parte pegnorata, colle eccezioni dedotte contro gli atti posteriori all' aggiudicazione preparatoria (475), saran tassati per ciascuna carta di due pagine carlini 4, *tarì* 4, e per la copia; la quarta parte del diritto per l' originale.

Per l' istanza di risposta alle nullità suddette saran tassati per ciascuna carta, come sopra, carlini 4, *tarì* 4; e per la copia, la quarta parte del diritto per l' originale.

100. Per chiedere al cancelliere il certificato, che l' aggiudicatario non ha giustificato l' adempimento delle condizioni prescritte per l' aggiudicazione (476), saran conceduti per una vacazione carlini 6, *tarì* 6.

101. Per la istanza fatta di consenso di tutte le parti in-

(472) Cod. part. III, art. 814.
(473) *Idem.*
(474) *Idem*, art. 817.
(475) *Idem*, art. 819.
(476) *Idem*, art. 822.

teressate, per chiedere, in seguito del pignoramento di un immobile, che l'aggiudicazione dell'immobile medesimo si faccia innanzi di un notajo, o in giudizio colle formalità prescritte per le vendite degl'immobili (477), sarà tassato il diritto di carlini 12, *tarì* 12.

102. L'onorario de' patrocinatori per la redazione del quaderno di vendita per farne il deposito in cancelleria, per formare gli estratti da affiggersi in forma di editti e da inserirsi ne' giornali, e per le aggiudicazioni preparatorie e per le diffinitive, sarà tassato come nella esecuzione sopra stabili, allorchè si tratterà :

1.° della vendita giudiziale delle rendite costituite sopra terzi (478);

2.° di nuova oblazione all'asta pubblica in una vendita volontaria (479);

3.° della vendita di beni stabili spettanti ad un minore, e di beni dotali sottoposti al reggime dotale (480);

4.° di vendite all'incanto (481);

5.° di vendita degli stabili di una successione o vacante o accettata dall'erede col benefizio dell'inventario, o di un debitore fallito, o che ha fatto la formale cessione de' suoi beni (482).

103. Il diritto proporzionale spettante al patrocinatore sul prezzo dell'aggiudicazione in caso di vendite all'incanto, sarà diviso nel seguente modo.

La metà apparterrà al patrocinatore instante.

L'altra metà sarà divisa in eguali porzioni fra tutti i patrocinatori che hanno avuto parte nella licitazione, compresovi il patrocinatore instante che avrà la sua parte, come gli altri, in questa seconda metà.

Siccome l'art. 1048 prescrive che in caso di vendite all'incanto la copia del quaderno delle condizioni della vendita sia significata con un semplice atto a' patrocinatori de' concorrenti all'incanto, questo atto sarà tassato come un atto semplice; e la copia delle condizioni suddette sarà tassata come quella di una istanza da patrocinatore a patrocinatore.

104. In tutte le condizioni delle vendite all'asta pubblica è proibito di stipulare pe' patrocinatori alcun ulteriore emolumento, fuori di quelli che sono prescritti nella presente tariffa: e se vi sia qualche clausola a ciò contraria, sarà essa riputata come non iscritta.

(477) *Idem*, art. 831, 832.
(478) *Idem*, art. 734.
(479) Cod. part. III, art. 915; e part. I, art. 2082, 2084.
(480) *Idem*, 1029, 1030; e part. I, art. 1371.
(481) *Idem*, art. 1048.
(482) *Idem*, 981, 1061, 1079.

105. I diritti fissati in questa sezione avranno luogo nelle vendite che eccedono la somma di ducati 100, *once* 33, 10.

Saranno diminuiti di un terzo per le vendite da ducati 51 a ducati 100, da *once* 17 a 33, 10, inclusivamente; e di una metà per le vendite di una somma inferiore.

Sez. XI. — Procedura in giudizio di graduazione de' creditori.

106. Le vacazioni e gli atti nel giudizio di graduazione saranno tassati nel modo che è determinato negli articoli seguenti.

107. Vacazione per fare istanza sul registro della cancelleria, perchè sia nominato dal presidente del tribunale un giudice commessario per procedersi avanti di lui alla graduazione de' creditori (483), carlini 12, *tarì* 12.

Presentandosi nello stesso tempo due o più patrocinatori per fare in cancelleria la stessa istanza, dovranno essi recarsi immediatamente e senza alcuna chiamata innanzi al presidente del tribunale, che deciderà, senza formare alcun processo verbale, quale sia la istanza da ammettersi. Non avrà luogo nè appello nè opposizione contro la decisione del presidente. I patrocinatori che resteranno esclusi, non avranno diritto ad alcuna vacazione, sotto qualunque titolo: al patrocinatore che sarà ammesso a fare la istanza non competerà altro diritto di vacazioni, che quello fissato di sopra per la istanza.

108. Per la istanza al giudice commessario, affine di ottenere la sua ordinanza di apertura del processo verbale di graduazione, onde intimare i creditori iscritti a produrre i documenti de' loro crediti, e per la vacazione onde ottenere spedizione della ordinanza medesima (484), il tutto insieme, carlini 6, *tarì* 6.

109. Vacazione per ottenere dal conservatore delle ipoteche l' estratto delle iscrizioni esistenti contro il debitore pegnorato, carlini 12, *tarì* 12.

110. Per la intimazione da patrocinatore a patrocinatore a' creditori iscritti che hanno costituito patrocinatore, onde facciano entro il mese le produzioni (485), carlini 2, *tarì* 2; e per ciascuna copia, la quarta parte del detto dritto.

111. Per l' atto di produzione de' titoli di credito, e dimanda di ammessione fra' creditori sottoscritta dal patrocinatore (486), compresavi la vacazione per produrre in cancelleria i titoli medesimi, carlini 30, *oncia una*. Questo atto non sarà significato ad alcuno.

(483) Cod. part. III, art. 833, 835.
(484) Cod. part. III, art. 836, 831.
(485) *Idem*, art. 837 338.
(486) *Idem*, art. 838.

112. Per la denunzia con atto da patrocinatore a patrocinatore a' creditori che avranno fatto le loro produzioni, ed alla parte pegnorata, di essersi formato lo stato di graduazione, con citazione a prenderne la comunicazione ed a contraddire, se vi è luogo, tra otto giorni sul processo verbale del giudice commessario (487), carlini 6, *tarì* 6; e per ciascuna copia della denunzia suddetta, la quarta parte del dritto per l' originale.

Non sarà rilasciata spedizione del processo verbale, non sarà significato e non sarà registrato che nel momento di doversi rilasciare gli ordini di pagamento in favor de' creditori.

13. Per la vacazione onde prendere comunicazione de' documenti prodotti, e contraddire sul processo verbale del giudice commessario, senza che possa per questo oggetto passarsi in tassa più di una vacazione nel medesimo giudizio di graduazione sotto qualsisia pretesto (488), carlini 20, *tarì* 20.

Al patrocinatore instante per prendere comunicazione delle produzioni fatte da' creditori e contraddire, se vi è luogo, sarà accordata per ognuna di esse mezza vacazione; cioè carlini 10 *tarì* 10.

114. Per la notificazione a' creditori iscritti ed alla parte pegnorata delle produzioni fatte dopo i termini prefissi in un giudizio di graduazione, con intimazione a' creditori e parte suddetta di prendere comunicazione delle produzioni e di contraddire, se vi è luogo (489), carlini 6, *tarì* 6; e per ciascuna copia, la quarta parte di questo diritto.

115. Vacazione per far cancellare in virtù di una sola sentenza una o più iscrizioni de' creditori non utilmente graduati (490), carlini 12, *tarì* 12.

116. Vacazione per chiedere l'estratto di graduazione (491), carlini 10, *tarì* 10.

Siccome gli estratti di graduazione, o sieno gli ordini di pagamento, e l' ordinanza che prescrive la cancellazione delle iscrizioni non utilmente graduate, contengono necessariamente la totalità del processo verbale del giudice commessario; così non sarà necessario nè di chiedere nè d' intimare la spedizione intera del processo verbale medesimo.

117. Istanza per chiedere di essere surrogato in un giudizio di graduazione (492), istanza che debbe essere inscritta nel processo verbale di graduazione, e quindi comunicata alla parte instante con atto di patrocinatore, carlini 6, *tarì* 6.

(487) Cod. part. III, art. 837.
(488) *Idem*, art. 848.
(489) Cod. part. III, art. 841.
(490) *Idem*, art. 843 851.
(491) *Idem*, art. 855.
(492) *Idem*, art. 862.

118. Vacazione per far inserire la detta istanza nel processo verbale della graduazione fatta dal giudice commessario. carlini 3, *tarì* 3.

Significazione della istanza medesima al patrocinatore della parte instante per atto di patrocinatore a patrocinatore, carlini 2. *tarì* 2; e per la copia, la quarta parte dell' originale.

Per l' atto di risposta alla istanza suddetta carlini 2, *tarì* 2; e per la copia, la quarta parte di questo diritto.

Sez. XII. — Atti particolari.

119. Per la consulta di tre avvocati che da dieci anni esercitano la professione, la quale consulta dee precedere la dimanda principale o incidente di ritrattazione (493), ducati 15, *once* 5.

120. Per la formazione della nota specifica de' danni ed interessi sarà tassato al patrocinatore per ciascun articolo (474) grana 15, *tarì uno e mezzo*; e per la copia da significarsi si tasseranno per ciascun articolo grana 3, *grana* 5.

121. Per ciascuna risposta del patrocinatore opponente agli articoli della nota specifica de' danni ed interessi (495), grana 15, *tarì uno e mezzo*.

122. Per la formazione dell' estratto dell' istrumento di vendita o donazione estratto che dee notificarsi dall' acquirente o dal donatario a' creditori iscritti (496), carlini 30, *oncia una*; ed in oltre per ciascuna dalle iscrizioni estratte carli 2, *tarì* 2.

Le copie dell'estratto dell' istrumento e delle iscrizioni saranno tassate come le copie di documenti.

123. I patrocinatori ne' casi di accesso fuori l' abitato del comune di loro residenza, allorchè la loro presenza sarà autorizzata dalla legge o richiesta in iscritto da' loro clienti, avranno per le spese di viaggio e cibario una indennità di carlini 4, *tarì* 4, per ogni miglio tanto per la gita, quanto per lo ritorno: o per indennità di trattenimento, durante il viaggio, esigeranno l' importo di quattro vacazioni per ogni giornata impiegata nel viaggio, la quale sarà calcolata alla ragione di ogni ventina di miglia percorse, si per andare che per ritornare.

Nel caso di trattenimento per uno o più giorni nel luogo dell' accesso percepiranno o titolo d' indennità di dimora, oltre le tre vacazioni per ciascun giorno di occupazione, giusta l'articolo 152 della presente tariffa, l' importo di una quarta vacazione calcolata secondo la norma fissata nell'art. 62 num. 10 e 11.

L' importo delle indennità di accesso e delle vacazioni sarà

(493) Cod. part. III, art. 559.
(494) *Idem*, art. 606.
(495) *Idem*, art. 607.
(496) Cod. part. I, art. 2082.

determinato dal giudice commessario o dal presidente del tribunale.

124. Quando le parti saranno domiciliate fuori del circondario del tribunale, i loro patrocinatori avranno a titolo di indennità di spese per lo trasporto de' documenti e per la corrispondenza, per ciascuna sentenza diffinitiva contumaciale o contraddittoria, carlini 20, *tarì* 20; e per ciascuna sentenza interlocutoria o preparatoria carlini 10, *tarì* 10.

125. Allorchè le parti dal luogo del loro domicilio per ragion del litigio si recano nel luogo della residenza del tribunale ove pende la lite, e fanno coll' assistenza del loro patrocinatore la dichiarazione nella cancelleria, che il viaggio è stato fatto per cagione della lite, saranno loro concessi, qualunque sia il loro stato e professione, per ispese di viaggio, soggiorno e ritorno carlini 3, *tarì* 3, per ogni miglio di distanza tra il comune del loro domicilio e la residenza del tribunale.

Al patrocinatore che assiste la parte per fare la dichiarazione suddetta nella cancelleria, carlini 3, *tarì* 3.

Non si passerà in tassa, che un solo viaggio nel giudizio innanzi al tribunal civile, ed un altro soltanto nel giudizio innanzi la gran corte civile, la tassa per la parte sarà la medesima in ambi i casi.

Non pertanto, nel caso che la comparsa di una parte sia stata ordinata con sentenza, e che nel giudizio diffinitivo sia aggiudicata alla parte medesima il rimborso delle spese, le sarà conceduta per lo viaggio suddetto una indennità eguale a quella fissata per un testimonio nell' art. 142 della presente tariffa.

Cap. III. — Patrocinatori presso le gran corti civili.

126. Gli onorarî de' patrocinatori ne' giudizî innanzi le gran corti civili saranno regolati colle norme stabilite di sopra per gli onorarî ne' giudizî innanzi a' tribunali civili, con un aumento sopra ciascuno diritto.

Questo aumento sarà del doppio nelle materie sommarie.

Nelle materie ordinarie sarà del doppio soltanto per lo diritto di consulta e per lo trasporto de' documenti, allorchè le parti saranno domiciliate fuori del circondario della residenza della gran corte civile ove pende la lite: e per gli altri diritti, di una metà di più di quelli fissati pe' giudizî innanzi a' tribunali civili.

Per le dimande però che un patrocinatore fa perchè il suo cliente sia condannato al pagamento delle spese, non sarà conceduta che la metà del diritto nel presente articolo stabilito per le materie sommarie.

Ne' casi di accessi fuori l' abitato del comune di loro residenza, allorchè la loro presenza sarà autorizzata dalla legge,

ovvero richiesta in iscritto da' loro clienti, sarà dovuta a' patrocinatori pe' giudizi innanzi alle gran Corti civili la quarta parte di più delle indennità di viaggio stabilite nell' art. 123, e la metà di più delle indennità di trattenimento tanto nel viaggio, quanto nel luogo dell' accesso, stabilite coll' articolo medesimo.

127. Le spese delle domande per ottenere la *inibitoria*, onde non sieno eseguite le sentenze erroneamente qualificate per inappellabili, o delle quali è stata erroneamente ordinata l' esecuzione provvisoria fuori de' casi previsti dalla legge; come pure le spese per le domande per ottenere la esecuzione provvisoria delle sentenze o non qualificate o indebitamente qualificate appellabili, e di quelle di cui non si fosse prescritta l' esecuzione provvisoria ne' casi ne' quali doveva prescriversi (497), saranno tassate e liquidate come nelle materie sommarie.

128. Lo stesso si praticherà per le spese fatte in giudizio di appello interposto contro le ordinanze ne' giudizi di sommaria esposizione (498).

129. Le istanze in giudizio di azione civile o sia *presa a parte* contro i giudici, e quelle di appello e contro una sentenza profferita in materia di rettificazione di un atto dello stato civile, allorchè non vi è altra parte che l' attore (499), saranno tassate ducati 3, *oncia una*.

Cap. IV. — Avvocati, o sia patrocinatori presso la corte suprema di giustizia.

130. Gli onorari agli avvocati presso la corte suprema di giustizia saranno tassati nel modo seguente.

1. Per l' originale di un ricorso per annullamento, diretto al presidente ed a' consiglieri della corte suprema di giustizia, e nel quale saranno enunciati distintamente gli articoli di legge violati nella sentenza o decisione impugnata, saran tassati, alla ragione di ciascuna carta composta di due pagine contenenti 25 linee a pagina (500), carlini 12, *tarì* 12.

In ogni caso il totale dell' onorario all' avvocato per detto ricorso non potrà essere maggiore di ducati 12, *once* 4.

La risposta sarà tassata colla medesima regola.

2. Se l' avvocato presso la Corte suprema ha sottoscritto un ricorso per annullamento o una risposta formata da altri, gli sarà in tal caso tassato il diritto di ducati 3, *oncia una*.

Ed a colui che ha formato il ricorso,

se è un patrocinatore presso la gran corte civile, gli si tasseranno due terze parti del diritto stabilito nel numero 1.° del presente articolo:

(497) Cod. part. III, art. 521, 522, 523.
(498) Cod. part. III, art. 892.
(499) *Idem*, art. 575 936.
(500) *Idem*, art. 581.

se è un patrocinatore presso il tribunale civile, la metà dello stesso dritto.

Non saranno ammessi in tassa le spese per la stampa dei ricorsi medesimi, qualora abbia luogo.

3. Per fare il deposito de' ducati 40 per la multa nella cassa del ricevitore del registro, una vacazione (501) ducati 2, *tari* 20.

4. Per depositare nella cancellaria della corte suprema di giustizia il ricorso intimato, insieme colla spedizione o copia della decisione o sentenza impugnata (502), una vacazione ducati 2, *tari* 20.

5. Per assistenza ed aringa alla udienza della corte suprema di giustizia (503) ducati 10, *once* 3. 10.

Se le aringhe per una medesima causa occupano più di una udienza, l' avvocato avrà per ognuna delle udienze successive ducati 4, *oncia* 1. 10.

E se sono in giudizio più di due parti, ciascuna delle quali abbia un interesse contrario a quello delle altre, sarà dovuta all' avvocato la quarta parte di più del detto dritto per ciascuno degli altri contraddittori.

6. Per la sola assistenza all'udienza, nel caso che la parte stessa o altro difensore sostenga l' aringa, saran tassati ducati 3, *oncia una*.

Nel caso che le aringhe occupino più di una udienza, avrà per ognuna delle udienze successive carlini 20, *tari* 20.

7. Per ritirare il deposito dalle mani del ricevitore, nel caso che se ne sia ordinata la restituzione (504), una vacazione carlini 20, *tari* 20.

8. Per farsi rilasciare dalla cancelleria la spedizione della decisione della corte suprema di giustizia, con cui si annulla una decisione o una sentenza, ovvero si rigetta il ricorso prodotto (505), una vacazione carlini 20, *tari* 20.

Cap. V. — Disposizioni comuni a' patrocinatori presso le gran corti e presso i tribunali, ed agli avvocati presso le corti supreme di giustizia.

131. Tutti i patrocinatori ed avvocati suddetti sono obbligati a tenere un registro che sarà numerato e cifrato dal presidente del collegio presso cui sono addetti, o da uno de' giudici delegato dal presidente medesimo. In questo registro saranna notati da' patrocinatori per ordine di data, e senza lasciare alcuno spazio bianco o interruzione, le somme che essi riceveranno da' lor clienti.

(501) Cod. part. III, art. 582.
(502) *Idem*, art. 584.
(503) *Idem*, art. 594.
(504) Cod. part. III, art. 595.
(505) *Idem*, art. 599.

Essi dovranno esibire tal registro sempre che ne saranno richiesti, ed allora quando domanderanno la condanna di uno de' loro clienti al pagamento di spese giudiziarie. Nel caso che non si esibisca il registro suddetto, ovvero nel caso che questo si riconosca di non essere tenuto in buona regola, non si ammetterà la loro dimanda.

132. La presente tariffa comprende soltanto gli onorari netti de' patrocinatori, ed altri ufiziali. Ciò che si è sborsato da costoro per conto de' loro clienti per carta, diritti di registro, di cancelleria ed altro, pagheranno a parte.

Gli enunciati ufiziali non potranno esigere onorari o diritti maggiori di quelli che sono contenuti nella presente tariffa, sotto pena di restituzione, e di ristoro de' danni ed interessi, del pari che della interdizione dall' esercizio delle loro funzioni se vi è luogo.

Cap. VI. — Degli uscieri di udienza.

133. Gli uscieri di udienza esigeranno i seguenti diritti.

1. Per la chiamata di ciascuna causa riportata sul ruolo di udienza, nel caso di sentenze o decisioni contraddittorie o contumaciali, purchè sieno interlocutorie o definitive:

nel tribunale civile grana 10, *tarì uno*;

nella gran corte civile grana 20, *tarì* 2;

nella corte suprema di giustizia grana 30, *tarì* 3.

Non sarà ammesso in tassa alcun diritto per la chiamata della causa, in caso di sentenze o decisioni preparatorie, e di semplice rinvio ad altro giorno.

2. Per la lettura del quaderno di vendita giudiziale degl' immobili (506), carlini 2, *tarì* 2.

3. Per la pubblicazione degl' incanti in caso di aggiudicazione preparatoria ed in qualunque sorta di vendita, compresevi le spese per le candele che gli uscieri dovranno preparare ed accendere (507), carlini 4, *tarì* 4.

4. Per la pubblicazione degl'incanti in caso di aggiudicazione diffinitiva, o d'incanti sopra nuova offerta maggiore, compresevi le spese per le candele, come sopra (507), carlini 6, *tarì* 6.

Cap. VII — De' periti, de' depositarii di documenti, e de' testimonii.

134. I periti, quando faranno operazioni della loro arte ne' comuni in cui sono domiciliati, o alla distanza di un miglio dall' abitato de' medesimi comuni, avranno per ciascuna vacazione di tre ore,

(506) Cod. part. III, art. 1033, 1048, 1064.
(507) *Idem*, art. 786, 790, 791, 796.

nelle capitali delle provincie o valli gli architetti e gli altri periti di arti liberali, carlini 16, *tarì* 16;

i periti di arti meccaniche, i coltivatori e gli agrimensori, carlini 6, *tarì* 6.

Negli altri luoghi gli architetti e gli altri periti di arti liberali, carlini 12, *tarì* 12;

i periti di arti meccaniche, i coltivatori e gli agrimensori, carlini 4, *tarì* 4.

135. Quando debbono recarsi in luogo distante al di là di un miglio dall' abitato del proprio comune, avranno tanto per la gita, quanto per lo ritorno, a causa di spese per lo viaggio, compresevi le cibarie, le seguenti indennità:

gli architetti e gli altri periti di arti liberali nelle capitali delle provincie o valli, carlini 4, *tarì* 4, per ogni miglio; senza però che possa eccedersi la somma di ducati 6, *once* 2, per ciascuna giornata di viaggio:

e negli altri luoghi, carlini 3, *tarì* 3, per ogni miglio; purchè però non si ecceda la somma di ducati 4, *oncia* 1. 10, per ogni giornata di viaggio.

I periti di arti meccaniche, i coltivatori e gli agrimensori avranno da per tutto carlini 2, *tarì* 2, per ogni miglio; senza però che essi possano percepire cosa alcuna al di là di carlini 30, *oncia una*, per ciascuna giornata di viaggio.

136. I periti esigeranno anche il diritto di due altre vacazioni, cioè una per la prestazione del giuramento, l'altra per lo deposito della loro perizia, oltre le spese di viaggio, che saranno tassate nel modo stabilito coll' articolo precedente, nel caso che sieno domiciliati in altro comune distante più di un miglio dal comune in cui risiede il tribunale.

Fuori degli emolumenti stabiliti di sopra, i periti non potranno chiedere cosa alcuna per ispese di viaggio e cibarie, nè per essersi serviti dell' opera di scrittori, misurati e portacatene, nè per qualsisia altro titolo; dovendo queste spese restare tutte a loro carico.

137. I periti noteranno in piedi delle perizie il numero delle vacazioni occupate e delle miglia percorse al di là di un miglio dall' abitato del proprio comune; ed il presidente del tribunale civile tasserà l' importo delle vacazioni e le spese di viaggio de' periti. Quante volte riconosca eccessivo il numero delle vacazioni notate da' periti, ne farà la riduzione.

138. I periti calligrafi o notai, in materia di verificazione di scrittura nel caso di querela di falsità incidente in giudizio civile, avranno per ciascuna vacazione di tre ore, oltre le spese di viaggio, se vi è luogo, carlini 16, *tarì* 16.

I periti suddetti non potranno pretendere cosa alcuna per la prestazione del giuramento, nè per lo deposito del loro processo verbale; atteso che essi debbono fare la loro perizia in

presenza del giudice o del cancelliere, e tutto è compreso nelle vacazioni soprindicate (508).

139. Per le spese del viaggio de' periti medesimi, se sono domiciliati ad una distanza maggiore di un miglio dal luogo ove si fa la verificazione, sarà loro conceduta una indennità di grana 30, *tarì* 3, per ogni miglio sì nell'andata, che nel ritorno. Oltre a queste indennità, non potranno i detti periti pretendere cosa alcuna per ispese di viaggio e cibario.

140. I depositarì che dovranno esibire scritture o modelli di paragone in caso di verificazione di scritture, ovvero di confronto di scritture impugnate come false in un giudizio civile di *falsità incidente* (509), oltre le spese del viaggio, avranno per ciascuna vacazione di tre ore avanti il giudice commessario o il cancelliere:

1. i cancellieri.

delle corti supreme di giustizia, ducati .	4, *onc.*	1, 10
delle gran corti civili, ducati	3, *onc.*	1
delle gran corti criminali, ducati	2, *tarì*	20
de' tribunali civili e di commercio, carlini.	15, *tarì*	15
de' giudici istruttori, carlini.	10, *tarì*	10
de' giudici di circondario, carlini	6, *tarì*	6:

2. i vicecancellieri, la quarta parte di meno del diritto di vacazione fissato per lo cancelliere del collegio rispettivo:

3. i patrocinatori.

presso le corti supreme di giustizia, ducati.	3, *onc.*	1
presso le gran corti civili, carlini. . . .	18, *tarì*	18
presso le gran corti criminali ed i tribunali civili, carlini.	15, *tarì*	15:

4. i notai.

carlini	12, *tarì*	12:

5. gli uscieri.

presso i collegi, carlini	10, *tarì*	10
presso i giudici istruttori, carlini	6, *tarì*	6
presso i giudici di circondario, carlini. .	5, *tarì*	5:

(508) Cod. part. III, art. 302, 527.
(509) Cod. part. III, art. 295, 298, 299, 316, 320.

6. gli altri depositarii, sieno pubblici impiegati o no.

se essi il richieggono, carlini . . . . . . 10, *tarì* 10

141. Le spese di viaggio sono dovute, sempre che si portino ad una distanza al di là di un miglio dall' abitato del comune di loro residenza.

In tal caso le spese di viaggio per ogni miglio percorso al di là del primo miglio saranno tassate nel modo seguente:

1. pe' cancellieri.

delle corti supreme di giustizia, carlini. . 7, *tarì* 7
delle gran corti civili, carlini . . . . . . 6, *tarì* 6
delle gran corti criminali, carlini. . . . . 5, *tarì* 5
de' tribunali civile e di commercio, carlini . 4, *tarì* 4
de' giudici istruttori, carlini . . . . 3, *tarì* 3
de' giudici di circondario, carlini. . . . . 2, *tarì* 2

2. pe' vicecancellieri.

la quarta parte di meno di ciò che si è fissato rispettivamente pe' cancellieri:

3. pe' patrocinatori.

si osserverà la norma prescritta nell' art. 123:

4. pe' notai.

si tasserà, secondo la norma fissata nell'art. 139:

5. per gli uscieri indistintamente.

grana 12, *tarì uno e grana quattro*:

6. per gli altri depositarii.

grana 12, *tarì* 1 *e grana* 4.

142. Il testimonio, proporzionatamente al suo stato ed alla sua professione, otterrà per la sua deposizione l' emolumento di una giornata.

Se il testimone non sarà stato inteso nel giorno per lo quale erasi citato, nel caso preveduto dall' art. 136 delle *leggi della procedura* otterrà due giornate, oltre le spese del viaggio. Le spese di viaggio saranno dovute al testimonio, quante volte è domiciliato ad una distanza maggiore di un miglio dal luogo in cui si fa l' esame.

Il *maximum* della tassa della giornata al testimonio sarà di carlini 20, *tarì* 20, ed il *minimum* di carlini 4, *tarì* 4.

Le spese di viaggio saranno calcolate alla ragione di grana 10, *tarì* 1, per ogni miglio percorso, sia per andare, sia per ritornare.

143. Tutte le indicate indennità saranno fissate dal giudice innanzi a cui si fa l' esame, sempre che il testimonio le richiede. Di tale dimanda si farà menzione in piedi della di lui dichiarazione ove anche si noterà l' importo delle indennità accordategli.

Cap. VIII. — De' notai.

144. I notai per tutti gli atti indicati dalle *leggi civili e della procedura ne' giudizî civili* avranno per ciascuna vacazione di tre ore carlini 18, *tarì* 18, cioè:

1. avanti al giudice, in caso che la comparsa avanti di lui sia stata ricercata per la collazione della spedizione o della copia di un atto (510);

2. ad ogni atto rispettoso e formale, per chiedere il consiglio del padre o della madre, o quello dell' avolo o avola, affine di contrarre il matrimonio (511);

3. agl' inventarî dopo morte (512);

4. innanzi al presidente del tribunale civile della provincia o valle, per esporre sommariamente le difficoltà insorte nella formazione degl' inventari, o le istanze che si fanno per l' amministrazione di beni comuni, o della eredità, o per altri oggetti (513);

5. a tutti i processi verbali che essi faranno in tutti gli altri casi, e ne' quali saranno tenuti d' indicare o far apparire il tempo che essi vi avranno impiegato (514);

6. al deposito in cancelleria del processo verbale particolare risguardante le difficoltà insorte nelle divisioni, e le rispettive deduzioni delle parti (515).

145. In tutti i casi ne' quali si concedono vacazioni a' notai, nulla potranno esigere per le minute de' loro processi verbali o altri atti.

146. Quando i notai saranno obbligati a trasferirsi in un luogo al di là di un miglio dall' abitato del comune della loro residenza, avranno per ispese di viaggio e cibarie le indennità fissate coll' articolo 139 della presente tariffa: E per ciascuna

(510) Cod. part. III, art. 930.
(511) Cod. part. I, art. 166, 167.
(512) Cod. part. III, art. 1017 e seguenti.
(513) *Idem*, art. 1020.
(514) *Idem*, art. 2053, 1054.
(515) *Idem*, art. 1053.

giornata impiegata nel viaggio, la quale sarà calcolata a ragione di miglia venti al giorno, avranno tanto nell'andare, quanto nel ritornare, il diritto di quattro vacazioni.

Nel caso di trattenimento fuori il comune di loro residenza, avranno in ciascun giorno di dimora una vacazione di più, oltre le tre fissate coll' art. 152.

147. I notaî per la formazione de' conti che i condividenti possono doversi l' uno all' altro sulla massa generale di una successione, e per la formazione delle porzioni, per le operazioni di collazione, prelevazione e bonifiche tra i condividenti medesimi, avranno una somma corrispondente al numero delle vacazioni che il giudice arbitrerà esservi state impiegate.

148. Gli emolumenti conceduti a' patrocinatori sul prezzo delle vendite d' immobili, saranno pure conceduti a' notaî in quei casi ne' quali i tribunali avranno ordinato che tali vendite si facciano innanzi a' notaî stessi; ed oltre a questi emolumenti, non potranno esiger cosa alcuna per le minute de' loro processi verbali d' incanti ed aggiudicazione.

149. Tutti gli altri atti del ministero de' notaî, ed in ispecie le divisioni e vendite volontarie che si faranno avanti di loro, saranno tassate dal presidente del tribunale civile della provincia o valle, secondo la natura ed importanza degli atti, ed in seguito delle notizie che il presidente potrà procurarsi per mezzo de' notaî o delle parti stesse.

150. Le spedizioni di tutti gli atti ricevuti da' notaî ne' casi contemplati nel presente capitolo, compresevi quelle degl' inventarî e di tutti i processi verbali, conterranno venticinque linee per ogni pagina, e diciotto sillabe per ogni linea; e si pagheranno per ciascuna carta carlini 3, *tarì* 3.

151. I notaî saranno obbligati di ricevere dalla loro camera di disciplina, e di affigere ne' loro studî l'estratto delle sentenze portanti interdizioni o nominazioni di consulenti giudiziarî, senza che vi sia bisogno di significar loro le sentenze stesse, e senza alcuna spesa, secondo che è disposto nell' art. 62 num. 28.

Disposizione generale.

152. I giudici di circondario, i loro cancellieri, i patrocinatori, i notaî, i periti ed i depositarî, per gli atti pe' quali gli emolumenti sono calcolati nella presente tariffa a ragion di vacazioni, non potranno percepire più di tre vacazioni per ciascun giorno, cioè due nel mattino, ed una nelle ore pomeridiane.

Gli uscieri non potranno pretendere più di due vacazioni in ciascun giorno, siccome è disposto nell' art. 29 num. 6.°, 14.° e 17.°, e nell' art. 35 num. 12.°, 19.° e 23.°

Decreto de' 5 ottobre 1824 che determina i casi cui possa aver luogo l'accesso fuori residenza dei giudici del contenzioso amministrativo e le indennità loro dovute.

Veduto il real decreto de' 31 agosto 1819 sulle indennità spettanti ai magistrati de' tribunali civili e delle gran corti civili allorchè vanno in accesso fuori residenza per affari civili; volendo adottare una disposizione legislativa che regoli egualmente le indennità e le vacazioni cui avranno dritto i giudici del contenzioso amministrativo e precisamente i consiglieri delle gran corti de' conti dei nostri reali domini così di qua che di là dal faro nel caso di accesso fuori residenza ; veduto il parere della consulta generale del regno ; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze ; udito il nostro consiglio ordinario di stato ; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'accesso fuori residenza di un consigliere delle gran corti de' conti de' nostri reali domini così di qua che di là dal faro potrà aver luogo soltanto quando sia richiesto dalla necessità o utilità della giustizia ; in guisa che non possa senza pregiudizio di questa commettersi ad un magistrato amministrativo della provincia o valle in cui faccia d' uopo l' accesso medesimo.

2.° Stabilita la necessità dello accesso in persona di un consigliere delle gran corti de' conti, previa deliberazione presa dalla rispettiva gran corte , inteso il pubblico ministero, sarà trasmessa copia della stessa deliberazione al ministero e real segreteria di stato delle finanze pei reali domini di quà del faro, ed al nostro luogotenente in Sicilia per quelli al di là del faro, onde autorizzarsi l' uscita del magistrato.

3.° Autorizzato l' accesso di un consigliere delle gran corti de' conti , verranno allo stesso tassate e pagate le indennità nel seguente modo :

1.° per ogni miglio percorso fuori l' abitato del comune della residenza , tanto per la gita, quanto per lo ritorno , carlini otto , o tarì otto siciliani ;

2.° per ogni occupazione di un ora , o meno , senza che possano calcolarsi più di otto ore in un medesimo giorno, ducati due tarì venti siciliani.

4.° Al segretario generale della gran corte dei conti de' nostri reali domini al di quà del faro ed al cancelliere colle funzioni di segretario generale della gran corte dei conti residente in Palermo , laddove possano essere destinati per accompagnare un consigliere della rispettiva gran corte in accesso , verrà tassata e pagata una indennità corrispondente a' due terzi di quella che si paga al consigliere.

Per lo stesso incarico verrà tassata e pagata al cancelliere

della gran corte dei conti di Napoli la metà, ed al vicecancelliere della gran corte medesima, del pari che a' razionali di amendue le gran corti de' conti, un terzo delle indennità fissate per un consigliere.

Decreto del 8 ottobre 1825 che dispensa le persone indigenti dall' obbligo di fare il deposito, ove trattisi di ritrattazione di sentenza.

Veduto l' articolo 558 delle leggi di procedura nei giudizî civili, così concepito:

» Niuno, eccettuati gli agenti per interessi dello stato, potrà ricorrere per ritrattazione, se pria di presentare la dimanda non ha depositata una somma di ducati sessanta a titolo di ammenda, e di ducati trenta a titolo di danni ed interessi alla parte, senza pregiudizio di maggiori indennizzazioni, qualora sieno di ragione. — Se la sentenza impugnata è stata profferita in contumacia e dietro l' esclusione delle produzioni non fatte in tempo nella istruzione per iscritto, il deposito sarà di una metà; e sarà di un quarto, qualora si tratti di sentenze profferite dai tribunali civili ».

Veduto il parere della consulta generale; volendo sempre più assicurare a' poveri il facile esperimento dei loro dritti; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° Le persone indigenti sono dispensate dal deposito stabilito nell' art. 558 delle leggi di procedura nei giudizî civili per la produzione del ricorso per ritrattazione di sentenza.

2.° Le persone indigenti affin di godere del beneficio loro conceduto coll' articolo precedente, dovranno produrre, uniti al ricorso; un certificato d' indigenza rilasciato dal sindaco del loro comune, non solo vistato, ma approvato dall' intendente, ed un' estratto del ruolo delle contribuzioni dirette. In mancanza di questi documenti il ricorso sarà irrecettibile, senza potersi supplire col deposito richiesto dal riferito art. 558, se sia trascorso il tempo utile a produrre il ricorso, o siesi anche prima dal magistrato dichiarato non ricettibile.

Se il ruolo fondiario porta una rendita imponibile oltre a ducati cinquanta, malgrado il certificato, d' indigenza, il ricorso non sarà ricettibile.

3.° Quantevolte sarà ammesso il ricorso senza deposito nel modo indicato, se mai nel decidersi sarà lo stesso rigettato, il magistrato nel pronunciare tale rigetto, dovrà condannare il ricorrente anche coll' arresto personale a pagare ducati trenta a beneficio di colui che avrà vinto; e ciò a titolo di danni ed interessi e senza pregiudizio di maggiore indennizzazione se vi sarà luogo.

Decreto del 12 ottobre 1827 portante disposizioni a regolare i compensi dovuti agli avvocati.

Considerando che per la variazione de' tempi occorre oggi dar luogo a dichiarazioni sul modo col quale abbia a segnire la compensazione dovuta all' opera degli avvocati.

Volendo così conciliare ne' nostri domini di qua del Faro l' interesse generale pel nobile ministero degli avvocati, coll' interesse particolare de' litiganti.

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia, e giustizia.

Udito il nostro consiglio di stato ordinario.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° Tutte le fatiche dell'avvocato per ciascun collegio in cui la *causa sarà trattata* avranno una *ricompensa* qualunque sia l'esito del giudizio in quel collegio. Avranno similmente una ricompensa nel caso di dubbio di legge, qualunque sia la sovrana risoluzione: avranno di più *un palmario* nel casochè siasi vinta irrevocabilmente la lite nel tutto, o nella maggior parte.

2.° Le fatiche per ciascun collegio cominciano dalla introduzione in esso della causa, e della preparazione necessaria a tale oggetto; e comprendono non solo le fatiche fatte per la diffinitiva contraddittoria sia sentenza o decisione, o arresto della corte suprema, ma eziandio le fatte per tutte le preparatorie, le interlocutorie, e le contumaciali che possono precederla.

Le fatiche pel dubbio di legge cominciano dall' ultimo ricorso in corte suprema, e comprendendo tutte quelle che siensi fatte sino alla risoluzione sovrana.

3.° Per la ricompensa delle fatiche, e pel palmario è fissato un massimo, ed un minimo grado, che non potranno essere oltrepassati. La differenza tra l' uno, e l' altro estremo sarà soggetta al prudente arbitrio de' giudici.

4.° Nelle cause civili presso i tribunali di prima istanza, se il valore della cosa litigiosa, non ecceda i ducati tremila, il massimo della ricompensa sarà il due per cento, ed il minimo la quarta parte, purchè non sia in fra i ducati dieci. Se il valore della cosa litigiosa ecceda i ducati tremila, e fino a ducati venticinquemila si prenderà sull' eccesso l' uno per cento, e questo aggiunto al due per cento su' primi ducati, darà il massimo della ricompensa, formandosi il minimo della quarta parte di questo massimo. Da ducati venticinquemila sino a' cinquantamila si prenderà il mezzo per cento sull' eccesso; e dai ducati cinquatamila sino a ducati dugentomila il quarto per cento sull' eccesso: le quali somme rispettive, aggiunte alle precedenti formeranno il massimo, e la quarta parte di questo sarà il mi-

nimo. Non si terrà conto oltre i ducati ducentomila di valore ulteriore in ordine alle fatiche

In appello il massimo sarà il doppio della prima istanza, e per conseguenza la quarta parte di questo sarà il minimo.

Nel primo ricorso per annullamento; innanzi la corte suprema il massimo, ed il minimo saranno una quarta parte di meno dell' appello.

Ne' giudizi per effetto di rinvio si terrà l' egual misura della prima istanza avrà luogo nel secondo ricorso alla suprema corte.

Nel dubbio di legge la misura sarà eguale a quella del primo ricorso in corte suprema.

5.° La ricompensa non arriverà mai al massimo se non vi concorrano unite:

1.° La complicazione, e difficultà grave della causa;

2.° La vittoria in tutto, o nella massima parte ottenuta in quel collegio in cui si è trattata la causa;

3.° Il grado primario dell' avvocato;

4.° Il merito intrinseco delle opere prestate;

5.° La loro multiplicità;

6.° Altre circostanze che meritano particolar considerazione.

Il difetto di uno, a più degli enunciati requisiti, porterà diminuzione dal massimo sino ad arrivare al minimo. Il primo requisito sarà tenuto in principale considerazione, cosicchè in una causa semplice o facile si scenderà di molto dal massimo; ed all' incontro se alla causa complicata, e difficile si unirà la vittoria riportata in tutta, o nella maggior parte, cesserà il bisogno di provare il concorso degli altri requisiti, bastando i due primi per giungere al massimo la ricompensa.

6.° Il massimo del palmario non eccederà il due per cento sul valore ottenuto o risparmiato per la vittoria che appresta dritto al palmario: oltre però i ducati cinquecentomila non si terrà conto di valore ulteriore. Il minimo sarà la quarta parte del massimo corrispondente, purchè non sia al di sotto di duc. quindici.

7.° Il palmario non sarà mai tassato al massimo, senza la circostanza della complicazione, e difficultà grave della causa. Quanto meno complicata, e difficile sarà stata la causa, tanto più si scenderà dal massimo al minimo. Non competerà palmario nelle materie di sommaria esposizione, di cui si parla nel titolo XVI del VI libro delle leggi di procedura ne' giudizi civili.

8.° Nel determinare *il valore della cosa* veramente litigiosa per la norma de' giudizi di tassa, bisogna separarla da tutto quello che non è controverso, e depurarla da tutt' i pesi intrinseci; ma prudenzialmente, o senza giudizio separato, tenendo presente i principali elementi opportuni.

9.° Il palmario non entrerà mai nella tassa delle spese alle

quali è condannata la parte succumbente. Vi entreranno però sempre le ricompense per le fatiche dell' avvocato contrario nella forma che risulta dal presente decreto.

10.° Per le materie civili non soggette ad estimazione pecuniaria, si farà la estimazione della lite ad *arbitrum boni viri*, in modo però che ne' casi più straordinari non si estimi la lite al di là de' ducati ventimila.

11.° I giudizi incidentali, se decisi assorbiscono la causa principale verranno come causa principale a solo oggetto di fissare il massimo, ed il minimo della ricompensa, o del palmario.

12.° Se nello stesso stadio della causa sieno intervenuti più avvocati, o simultaneamente, o con distribuirsi le materie verrà divisa fra loro la ricompensa delle fatiche a misura della parte avutavi da ciascuno.

Il palmario toccherà solo a chi avrà portato il carico principale, il quale volendo evitare le controversie potrà assumere tal qualità nel soscrivere co' colleghi le allegazioni, o altre carte che si facciano a nome comune. Se ninno de' più si potrà dire principale nella causa, anche il palmario verrà diviso fra loro.

13.° L' avvocato dimesso nel corso, o non più adibito per desistenza di procedimento avrà una porzione della ricompensa a proporzione delle fatiche da lui prestate. Nel primo caso, se l' avvocato abbia portato il carico principale, potranno pure i giudici assegnargli una parte del palmario dopo la vittoria irrevocabile a proporzione della influenza che vi abbiano avuto le sue fatiche.

14.° Se più decisioni abbiano formata l' irrevocabilità della vittoria, e ne' giudizi che l' hanno prodotta sieno intervenuti diversi avvocati, il palmario sarà diviso in eguali rate secondo il numero delle decisioni favorevoli, e ciascuna rata verrà attribuita a' rispettivi avvocati serbata la disposizione dell' art. 12 ove vi sia l' avvocato principale.

15.° Non vi è tassa per l' avvocato ne' giudizi di competenza ordinaria de' giudici di circondario. In quelli di competenza per eccezione, i dati per la ricompensa delle fatiche così nella prima istanza come negli stadi ulteriori, saranno in metà di quelli fissati nell' articolo 4.°

16.° Se la stessa persona riunisca la qualità di patrocinatore a quella di avvocato, le fatiche della medesima saranno soddisfatte giusta la tariffa approvata col decreto del dì 31 di agosto 1819 ma però avrà diritto al palmario secondo le norme del presente decreto; ed il dippiù delle fatiche prestate colla qualità di avvocato, sarà in particolar considerazione tenuto nella tassa del palmario.

17.° Le transazioni, e le conciliazioni daranno all' avvocato che le avrà fatte, la metà della ricompensa che gli sarebbe toccata per la stessa causa se fosse terminata giuridicamente nel collegio immediato in cui poteva introdursi. Gli daranno

inoltre per palmario la metà di quanto gli sarebbe toccato se con vittoria irrevocabile si fosse ottenuto o risparmiato ciò che si ebbe con la transazione o colla conciliazione. Sarà sempre osservata la latitudine data ai giudici tra il massimo, ed il minimo.

18.° Ne' giudizî arbitrali avrà l' avvocato due terze parti della ricompensa, e del palmario, che gli sarebbero toccate per la stessa causa; se si fosse decisa dalla giurisdizione di quel grado del quale il giudizio arbitrale si è fatto. L' arbitro o gli arbitri tutti insieme avranno de' contendenti per dritto del laudo la metà di quello che percepiranno per ricompensa gli avvocati delle due parti.

19.° I consulti a voce che il cliente abbia presi da altri avvocati saranno da lui anticipatamente pagati nè vanno soggetti a tassa, presumendosi il pagamento preventivo con presunzione di dritto, che non ammette pruova in contrario. Lo stesso per le funzioni isolate, e distaccate.

I consulti in iscritto saranno attribuiti all' avvocato ordinario della causa se sono stati da lui richiesti. Si avrà perciò a' medesimi particolare riguardo nella tassa che si farà della di lui ricompensa, e del palmario, ed una parte della somma tassata, corrispondente al merito del consulto, ed alla influenza che abbia avuta sulla vittoria, verrà aggiudicata in favore di quello, o di coloro che ne sono stati gli autori, tranne se l' avvocato l' abbia già soddisfatto. Pe' consulti in iscritto voluti dal cliente sarà convenuta di accordo la somma da soddisfarsi, e colla consegna de' medesimi si presumerà la soddisfazione.

20.° Le convenzioni portanti compra, o acquisto di beni daranno all' avvocato, come massimo per le trattative, cautele, e composizione di scritture, l' uno per cento sulla somma impiegata fino a duc. venticinquemila; il mezzo per cento sull' eccesso di detta somma fino a duc. cinquantamila, ed un quarto per cento fino a ducati cinquecentomila: oltre il qual termine non si terrà conto di somma ulteriore.

Le convenzioni portanti stabilimenti di società, o altri intraprendimenti di simil natura daranno all'avvocato come massimo per le trattative, cautele e composizione di scritture, l' uno per cento sul lucro presunto sino a ducati centomila; il mezzo per cento sull' eccesso di detta somma fino a ducati cinquecentomila; ed un quarto per cento sull' eccesso ulteriore. Il minimo in queste convenzioni, e nelle precedenti è la quarta parte del massimo.

Per le donazioni, le dotazioni, i testamenti, e simili. competerà all' avvocato che gli avrà formati, l' uno per cento come massimo sul valore contenutovi, e la quarta parte come minima; purchè non ecceda il massimo ducati quattrocentocinquanta, ed il minimo non sia infra i ducati sei. Le circostan-

ze che regoleranno la tassa nella segnata latitudine sono rimesse al prudente arbitrio de' giudici.

21.° Nelle materie di contenzioso amministrativo pe' giudizi ne' consigli delle intendenze si seguiranno le stesse norme come ne' tribunali civili, quando la causa abbia valore della competenza di questi ultimi per quelli nella gran corte de' conti, come nelle gran corti civili; e per tutto il resto, come negli affari civili ordinarî, secondo le competenze analoghe.

22.° Nelle materie correzionali, il massimo della ricompensa per le fatiche dell' avvocato dalla introduzione del giudizio sino alla sentenza non eccederà i ducati sessanta, ed il minimo non sarà mai al di sotto di ducati dieci.

La stessa misura si terrà in grado di appello, e la stessa nel ricorso alla corte suprema.

Le circostanze notabili, rimesse alla prudenza di chi dovrà giudicare sono:

1.° La gravità del delitto.
2.° La facultà della persona imputata.
3.° La difficoltà, ed il valore della difesa.
4.° La moltiplicità delle fatiche.
5.° La qualità distinta dell' avvocato.
6.° Il buon successo dell' affare, ed altre simili.

23. Le materie criminali di competenza tanto ordinaria che speciale, quando menino alle pene maggiori, cioè alla morte, all' ergastolo, ed al quarto grado de' ferri daranno di ricompensa all' avvocato per fatiche dello intero corso della difesa in gran corte, o commessione speciale ducati seicento come massimo, e ducati cinquanta come minimo. Le stesse materie, quando menino a pena minore daranno di ricompensa ducati trecento come massimo, e ducati venticinque come minimo.

Eguale misura si terrà così nel ricorso alla corte suprema, come in grado di rinvio.

Le circostanze notabili rimesse alla prudenza di chi dovrà giudicare per la gradazione del minimo al massimo sono quelle designate nello articolo precedente.

24. L' atto di accusa del pubblico ministero, ammesso e rettificato dalla gran corte, o commissione, determinerà il grado di pena che dee qualificar la causa per la ricompensa maggiore o minore dell' avvocato.

25. Oltre la ricompensa delle fatiche, toccherà all' avvocato dell' imputato un palmario per la vittoria nelle materie criminali, sieno di competenza delle gran corti ordinarie sieno di competenza speciale. Il massimo del palmario nelle cause di morte sarà ducati tremila, ed il minimo ducati dugento. Nelle cause portanti alla pena dell' ergastolo, o al quarto grado di ferri, il massimo sarà ducati seicento, ed il minimo ducati cento; nelle altre pene minori: il massimo ducati trecento, ed il minimo ducati cinquanta. In questa latitudine si avrà riguar-

do alle circostanze notabili designate nello articolo 22 e principalmente alla seconda. S' intenderà riportata vittoria sempre che in seguito della pubblica discussione si sia ottenuta libertà provvisoria, se dopo scorso i due anni siasi convertita in libertà assoluta. Di qualunque diminuzione di pena, sia col passaggio da un genere superiore all' inferiore, sia col passaggio da un maggiore ad un minor grado dello stesso genere, si avrà riguardo nella tassa della ricompensa.

26. Qualora la fortuna dello imputato sia tale che le tasse minime degli articoli 22, 23, e 25, gli tolgono i mezzi di sussistenza, i giudici si adatteranno colla loro equità alle circostanze della persona.

27. Per l' avvocato della parte civile si starà alle norme della tassa per le cause civili.

28. La disposizione dello articolo 10 vale ancora per le funzioni isolate, e distaccate, e pe' consulti in materia criminale.

29. Negli accessi ad un dato luogo che faranno gli avvocati o civili, o criminali, assistendo ad un giudice avranno le istesse indennità che il giudice.

30. Le difese officiose sono gratuite.

31. L' avvocato abituale cui è corrisposto un onorario fisso per ragion di anno, non avrà dritto a ricompensa per le fatiche prestate nel corso dell' anno: se però tali fatiche tassate a' termini del presente decreto, diano per ricompensa una somma maggiore di un' annata di onorario. In tal caso l' avvocato potrà solamente domandarne l' eccesso. Il palmario non va soggetto a questa limitazione.

32. Il cliente che abbia pagato somma maggiore di quella a cui sarà giunta la tassa giuridica chiesta dall' avvocato avrà dritto di ripetere l' eccesso come indebito.

33. Il giudizio di tassa, ove si faccia in Napoli sarà preparato dalla camera di disciplina degli avvocati; considerata in ciò come collegio di periti. Il presidente della stessa avrà intanto il dovere di procurare la conciliazione fra l' avvocato, ed il cliente, ed in ogni mese darà conto al ministro segretario di stato di grazia, e giustizia delle conciliazioni che avrà ottenute, e de' professori che vi saranno condiscesi. Se la conciliazione non sarà riuscita, la camera emetterà il suo avviso, motivato sulle disposizioni del presente decreto, e sulle circostanze in questo designate calcolabili nella latitudine. Dovrà la camera particolarmente invigilare a promuovere le censure di officio che possono nascere dall' esame concernente la tassa.

34. Se il giudizio di tassa dovrà farsi nelle provincie, avrà solamente luogo l' obbligazione della preventiva obbligazione, la quale sarà procurata dal presidente del tribunale civile competente pel giudizio di tassa. Spetta allo stesso presidente di promuovere le censure di officio, e di dar conto in ogni anno

delle conciliazioni ottenute al ministro segretario di stato di grazia, e giustizia.

35. Il giudizio di tassa potrà essere provocato così dall'avvocato, come dal cliente. Correrà gli stadi giurisdizionali, secondo la procedura comune, ma sarà portato sempre che si possa in que' tribunali, o in quelle camere di giurisdizione civile ove sia stata giudicata la causa che dà occasione alla tassa in conformità dell'articolo 152 delle leggi di procedura ne'giudizi civili.

36. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto del primo novembre 1829 che fissa i dritti di vacazione per coloro che non essendo patrocinatori, agiscono da procuratori speciali delle parti presso i giudici di circondario.

Veduto l'articolo primo del nostro decreto del dì 12 ottobre 1827, così concepito.

» I patrocinatori i quali agiscono nella qualità di proccuratori speciali presso i giudici di circondario, percepiranno la metà dei dritti di vacazioni che la tariffa del dì 21 agosto 1819 accorda a' patrocinatori presso i tribunali civili ».

Veduto il parere della consulta generale del regno; sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia; udito il nostro consiglio ordinario di stato; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. I procuratori speciali delle parti presso i giudici di circondario allorchè non siano patrocinatori, percepiranno la metà di quello che è stabilito per costoro col riferito articolo primo del decreto del dì 12 ottobre 1827.

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1840.

SUL NOTARIATO

Legge del 23 novembre 1819 sul notariato.

Essendo interessante alla sicurezza delle proprietà ed alla tranquillità de' nostri amatissimi sudditi l' avere abili e fedeli uffiziali incaricati della compilazione degli atti de' passaggi e delle contrattazioni delle proprietà, a fin di prevenire una moltitudine di liti che possono nascere dalla poca perizia e dalla poca fedeltà degli uffiziali suddetti, abbiamo rivolte le nostre cure a stabilire un sistema riguardante il notariato;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare e sanzioniamo* la seguente legge;

Titolo I. — De' notai, e degli atti notariali.

Sezione I. — Della nomina de' notai, delle loro funzioni, del luogo della residenza e dell'esercizio.

Art. 1. I notai sono funzionari pubblici istituiti per ricevere gli atti e contratti a' quali le parti debbano o vogliano fare imprimere il carattere di autenticità inerente agli atti della

pubblica autorità, assicurarne la data a norma delle leggi, conservarne il deposito e rilasciarne le copie, e gli estratti.

2. I notai sono nominati a vita da noi.

3. Sono tenuti a prestare il loro ministero ogni volta che ne sono richiesti. Lo ricusano, se l'atto o il contratto che loro si chiede è proibito dalle leggi.

4. Ogni notaio deve risedere nel comune, che gli è destinato nel decreto di sua nomina. Se trasferisce in altro comune la residenza, si considera, qualora non vi sia abilitato con nostro decreto, come se avesse rinunziato alla qualità di notaio.

5. Non ostante l'obbligo di residenza nel comune assegnatogli, il notaio può esercitare le sue funzioni in tutta la provincia o valle.

6. Fuori della provincia o valle, in cui ha la sua residenza, è proibito al notaio di ricevere alcun atto. Contravvenendo il notaio, oltre il risarcimento de' danni che fossero derivati alle parti, incorre nella pena della sospensione di sei mesi per la prima contravvenzione, e della destituzione in caso di recidiva.

7. L'ufizio di giudice di circondario, di cancelliere del medesimo, di giudice, cancelliere e vice-cancelliere di una corte o di un tribunale, di regio procuratore o suo sostituto, d'intendente e sotto-intendente, di segretario generale o consigliere d'intendenza, di ricevitore di pubbliche imposte, di commessario di polizia, di patrocinatore, di usciere, è incompatibile coll'esercizio del notariato.

Sezione II. — Degli atti notariali, delle loro forme, e delle copie ed estratti de' medesimi.

8. Non ha il notaio facoltà di ricevere un atto in cui sieno parti o egli stesso, o alcuno de' suoi congiunti o affini, così in linea retta in qualunque grado, come in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente. Gli è proibito ancora di ricevere disposizione a favor suo o delle dette persone; salvo che la disposizione si trovi in un atto di ultima volontà non iscritto dal notaio ed a lui consegnato chiuso.

9. Gli atti sono ricevuti da due notai, o da un notaio assistito da due testimoni nostri sudditi, maggiori di età che godono de' dritti civili e che sappiano firmare, tranne i casi di eccezione preveduti dalla legge, ne' quali la firma di tutti i testimonî non sia necessaria, come nell' art. 900 della prima parte del Codice per lo regno delle due Sicilie. I testimonî inoltre debbono conoscere le parti, e debbono essere domiciliati nel distretto del comune ove l'atto sarà rogato.

10. È vietato a due notai congiunti o affini tra loro nei gradi contemplati nell'articolo 8 di ricevere e rogare il medesimo atto. Non possono essere testimonî i congiunti ed affini ne' gradi suddetti sì del notaio che delle parti, gli aiutanti del

notaio, e le persone addette al servizio tanto del notaio, quanto delle parti.

11. È dovere del notaio di osservare nei rogiti degli atti che riceve, le solennità prescritte secondo la natura dell' atto, e di cerziorare le parti, ed i disponenti del tenor delle leggi alle quali debbono conformarsi. Il notaio che omette alcuna delle solennità prescritte per la validità dell' atto, è obbligato a risarcire i danni alla parte a norma delle leggi. Quegli che si presta a ricevere atti proibiti dalle leggi, incorre nella sospensione dall' officio pel tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei, da determinarsi con sentenza del tribunal civile secondo le circostanze, oltre le pene che possono essere prescritte dalle leggi penali.

12. Gl' istrumenti, i testamenti e gli altri atti sono ricevuti e scritti in lingua italiana nella destra delle due colonne in cui è divisa ogni pagina. Il notaio è tenuto a porvi di suo carattere almeno la data quante volte la legge non prescriva che l'atto sia steso tutto di suo carattere.

13. L'atto incomincia colle parole: *Regno delle Due Sicilie*, colla indicazione del giorno, mese ed anno dell' era comune adottata nel regno, e col nome del Sovrano regnante; e termina colla indicazione della provincia o valle, del comune e della casa dove è stato fatto e pubblicato, e colla dichiarazione del nome, cognome, paternità, professione, domicilio tanto delle parti, che dei testimonî alla cui presenza è stato celebrato.

14. La celebrazione degl' istrumenti per atti tra vivi, quando sieno ricevuti da un solo notaio, si fa alla presenza delle parti, e di due testimonî idonei; e sì quelle che questi sottoscrivono l' atto in fine dopo la menzione della lettura prescritta dall' articolo 20: ed il notaio aggiungne la propria firma, la qualificazione di notaio, ed il nome del comune in cui risiede. Se sono ricevuti da due notai, sottoscrivono entrambi.

15. Se le parti o alcuna di esse non sanno o non possono scrivere, il notaio dee far menzione in fine dell' atto della loro dichiarazione, e dei motivi addotti.

16. Se l' atto occupa più fogli, ogni foglio è firmato dalle parti, da' testimonî e dal notaio. Se queste non sanno o non possono scrivere, vien firmato dal notaio e da' testimoni intervenuti nel rogito, ovvero da due notai.

17. Ne' testamenti per atto pubblico, e negli atti di soprascrizione ne' testamenti mistici, oltre le altre solennità comuni a tutti gli atti autentici richieste dalla presente legge, si deve indicare l' ora precisa in cui sono stati fatti.

18. Le altre speciali solennità da osservarsi tanto ne' testamenti per atto pubblico, quanto ne' testamenti mistici, compresa la qualità dei testimoni, sono prescritte nella parte prima del Codice per lo regno delle due Sicilie dall' art. 896 all' art. 906.

notaio è punito colla multa di ducati 15 per ogni atto — La contravvenzione al disposto nell' articolo 18 è regolata dall' articolo 927 della prima parte del Codice per lo regno delle due Sicilie.

27. È parimente nullo l' istrumento che mancasse della data e della indicazione del luogo ov' è seguito il rogito, prescritte dall' art. 13. — Se l' atto manca delle altre prescrizioni dello stesso art. 13, è valido; ma il notoio è multato in ducati tre.

28. Il notaio che prosiegue nell' esercizio dopo la sospensione, l' inabilitazione o la rinuncia o dopo aver accettato impiego incompatibile collo esercizio del notariato incorre nelle pene cui son soggetti coloro che, non essendo notai, esercitano il notariato, ed alla rifazione dei danni ne' termini dell'articolo 6. Gli atti ricevuti dopo la pubblicata sospensione, inabilitazione, rinuncia o incompatibilità, sono nulli. Qualora il notaio sia trasferito in altra provincia o valle della prima residenza dopo la pubblicata traslocazione saranno nulli, ed il notaio incorre egualmente nelle pene prescritte nell' art. 6.

29. L' atto che nella presente legge è dichiarato nullo, ha nondimeno il valore di scrittura privata, qualora vi sia la sottoscrizione delle parti contraenti. In ogni caso è salva alle parti l' azione contra il notaio pe' danni ed interessi, a' termini della legge.

30. I notai conservano con esattezza ed in luogo sicuro gli originali rogiti co' relativi inserti, disponendo il tutto in libri con ordine cronologico e corrispondente al numero progressivo del repertorio. Questo numero si appone in margine di ciascun rogito o atto, e di ogni inserto che gli appartenga. Ne' primi due mesi di ogni anno i notai sono tenuti di presentare alla Camera notariale il libro, o sia protocollo degli atti celebrati nel corso dell' anno precedente. La Camera l' osserva; e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente, e lo restituisce al notaio. Colui che manchi di adempire a questo dovere, è punito colla sospensione fino all' adempimento. — I notai conserveranno ancora in fascicoli distinti e con numero progressivo gli atti che non vanno in protocollo, come sono i testamenti mistici prima di aprirsi. Colui che non tiene nè custodisce i rogiti nell' ordine prescritto, o che omette di contrassegnare gli originali e gl' inseriti col numero progressivo del repertorio, è multato per ogni contravvenzione in ducati due. I protocolli e gli atti de' componenti le Camere notariali saranno osservati dal presidente del Tribunale civile, da cui si farà la dichiarazione corrispondente della visita seguita.

31. I notai, lor vita durante e finchè risiedono nella stessa provincia o valle, o non cessano dall' esercizio del notariato, conservano e custodiscono gli originali e gli inserti de' rogiti, come nell' articolo precedente, e rilasciano alle parti ed ai terzi le sole copie e gli estratti.

32. I notai non possono rilasciare gli originali alle parti o a verun altro, nè possono essere obbligati a presentarli o depositarli, che ne' modi e casi preveduti dalla legge. — Ove la legge non abbia preveduto il modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio prima di presentare l'originale n'estrae copia perfettamente simile, la quale, dopo la collazione e sottoscrizione del presidente del Tribunale civile e del regio procuratore, rimane in luogo di originale, finchè venga restituito. Per ogni contravvenzione al disposto nel presente articolo, il notaio è multato in ducati quindici. — Questa disposizione non ha luogo pe' protocolli, in cui gli atti sono scritti l'uno in seguito dell' altro, a norma delle leggi in vigore prima della osservanza delle disposizioni della presente legge. Questi protocolli potranno essere presentati per interi, quando così venga ordinato.

33. Se però il testatore che abbia consegnato al notaio il suo testamento mistico, vuol ritirarlo, voglia o no rivocarlo, il notaio glielo restituisce, e conserva nei suoi atti, in luogo del testamento restituito, la ricevuta che gliene fa il testatore. Questa ricevuta dovrà esser fatta con atto autentico.

34. Non sono comprese nelle disposizioni degli articoli 31 e 32, ed il notaio può consegnare originalmente o sia in *brevetto* alle parti gli atti che contengono certificati, attestati, consensi, procure, ricevute o quietanze di affitti, di salari, di arretrati di pensioni e rendite, obbligazioni o contrattazioni di mobili che non eccedono la somma di ducati cento, ed atti simili purchè la legge non ordini espressamente di dover rimanere la minuta presso del notaio, come ne' casi preveduti dagli articoli 855, 856 e 1032 della parte prima del Codice per lo regno delle due Sicilie.

35. I certificati della verità del carattere nelle sottoscrizioni in iscrittura privata si lasciano dal notaio nel solo caso che le sottoscrizioni sieno fatte o riconosciute come proprie dalle parti alla presenza del medesimo, di due testimoni o di altro notaio, i quali si sottoscrivano, eccettuate le fedi e polizze di banco, per le quali basta il solo attestato del notaio senza testimoni.

36. Gli atti da consegnarsi in originale di cui si fa menzione nell' articolo 34, ed i certificati della verità del carattere dovranno contenere le stesse forme prescritte negli articoli 12, 13 e 23; ma potranno essere scritti a piccolo margine e non a metà di facciata. Dovranno similmente portare l'impressione del segno del tabellionato di cui si parla nell' articolo 63 della presente legge.

37. Il notaio, sua vita durante, finchè risiede nella stessa provincia o valle e non cessi dal notariato, ha privativamente il dritto di rilasciare le copie di prima edizione degli atti da lui rogati e di percepirne gli emolumenti.

38. Nel caso che il notaio non possa rilasciare le copie per infermità, per sopensione o per altro impedimento, la Camera notariale alla quale egli è subordinato nomina un' altro notaio il quale profitta del quarto dell' onorario, rimanendo gli altri tre quarti a vantaggio del primo. Il notaio delegato, nel rilasciare le copie, farà menzione della delegazione avutane dalla camera.

39. Il notaio rilascia ad ognuna delle parti interessate una prima copia autentica o spedizione in forma esecutiva degl' istrumenti ed atti fra vivi, colla dichiarazione che quella è la prima copia o spedizione in forma esecutiva, e coll'indicazione del nome della parte che la riceve; e sull' originale fa annotazione delle prime copie rilasciate. Per gl' istrumenti stipulati prima dell' attivazione della legge sul notariato, la spedizione delle copie in forma esecutiva si farà secondo le regole stabilite negli articoli 927 a 930 della parte terza del codice per lo regno delle due Sicilie, purchè detti istrumenti sieno tali, che per le leggi in vigore meritar possano la pronta esecuzione. Per ottenere la spedizione in forma esecutiva di un atto in brevetto basterà depositarlo presso di un notaio il quale, dopo di aver disteso l' atto in brevetto, potrà consegnare la spedizione in forma esecutiva.

40. Ogni prima copia autentica o spedizione esecutiva si rilascia in forma simile a quella delle sentenze e decisioni giudiziarie. Essa comincia colla seguente formola. — *Regno delle due Sicilie.* Nome del Sovrano regnante — *A tutti i presenti e futuri salute* — Prosiegue colla trascrizione per esteso dell' istrumento, e termina coll' ordine di esecuzione. — *Comandiamo ed ordiniamo a qualunque dei nostri uscieri richiesti di dare esecuzione al presente atto, ed a tutti i nostri comandanti ed uffiziali della forza pubblica di prestare mano forte, venendone legalmente richiesti, ed a' nostri regj procuratori presso i Tribunali di coadiuvare l' esecuzione. In fede di che io notaio sottoscritto ho apposto il mio segno del tabellionato a questa prima copia autentica, o spedizione in forma esecutiva consegnata al signor N. N.*

41. Il notaio non può rilasciare altra prima copia nella forma anzidetta senza le formalità prescritte sull' oggetto dagli articoli 927 a 930 della parte terza del Codice per lo regno delle due Sicilie, sotto pena di destituzione. Nel caso che la copia sia fatta presenti o consenzienti le parti, o per ordine del presidente del tribunal civile, citate le parti, il notaio ne fa la dichiarazione ed indica il nome della persona che il riceve.

42. Rilascia pure altre copie conformi alle parti stesse ed a' terzi che ne abbisognassero, eccetto le copie di testamenti, quando sieno ancor vivi i testatori, le quali ai soli testatori potranno darsi. Nel caso che la copia sia fatta, presenti o consenzienti le parti, o per ordine del presidente del Tribunale ci-

vile, citate le parti, il notaio ne fa la dichiarazione ed indica il nome della persona che la riceve.

43. Tutte le volte che non si tratti di prima copia autentica, la copia conforme verrà rilasciata senz' alcuna dichiarazione richiesta dall' art. 41.

44. Il notaio che omette l' annotazione o le dichiarazioni ordinate negli articoli 39 e 41, è multato in ducati quindici per ogni omessione.

45. Le copie debbono essere perfettamente conformi agli originali, e collazionate dal notaio; e debbono portare il numero del repertorio segnato nell' originale, la copia di tutte le firme apposte nel rogito, la copia degl' inserti, l' impressione del segno del tabellionato e la sottoscrizione del notaio.

46. La sottoscrizione esprime il nome del notaio, il suo cognome, la paternità, la residenza e la qualificazione di notaio; attesta il fatto rogito, e l' apposizione del segno del tabellionato; dichiara se la copia sia stata trascritta di mano altrui; e termina colla data del giorno in cui è autenticata la stessa copia.

47. Il notaio che rilasciasse dolosamente una copia discorde dall' originale, è reo di falso. Se la copia non è secondo la formola prescritta nell' articolo precedente, non si ha per autentica.

48. Il deposito nell' articolo 24 in rapporto agli originali, si estende anche alle copie per le quali non è necessaria la formalità di scriversi a metà di facciata.

49. Accadendo qualche omessione o errore nella copia dell' atto, può emendarsi con una o più postille, o in margine o in fine della copia medesima, purchè il notaio vi apponga la sua sottoscrizione portante il suo nome, cognome e qualificazione di notaio, ed indichi nel tempo stesso il numero delle parole, qualora la postilla sia scritta in margine. Senza questa ritualità la postilla non fa alcuna pruova.

50. Gli estratti, che contengono una particola dell' atto, debbono esser certificati dal notaio, firmati e muniti del suo segno del tabellionato, come le copie.

51. Le regole prescritte negli articoli 31 e 39 a 49 hanno pure luogo pe' testamenti ed atti di ultima volontà; ma di questi non può il notaio, in vita del testatore, dar copia ad alcuno, fuorchè al testatore medesimo.

52. La legalizzazione degli atti notariali dei quali occorre far uso fuori della provincia o della valle, e che in qualunque modo convenga che sieno legalizzati, si fa dal presidente della Camera notariale della provincia o valle in cui è fissata la residenza del notaio.

Titolo II. — Regolamento sul notariato.

Sezione I. — Del numero dei notai, de' loro requisiti ed obblighi.

53. Il numero de' notai è fissato per le città di Napoli, e di Palermo ad uno per ogni cinquemila abitanti: per gli altri comuni del regno, ad uno per ogni duemila abitanti. Ma potrà esservi un notaio anche nel comune di popolazione minore di due mila abitanti; e se il comune dista da ogni altro per più di due miglia, potrà avere parimente un secondo notaio.

54. Ogni qualvolta in un comune i notai sieno ridotti al numero stabilito nell' articolo precedente e succeda una vacanza, noi nominiamo un nuovo notaio alla piazza vacante.

55. Chiunque in caso di vacanza aspira al notariato, deve giustificare: 1.° di godere de' diritti di cittadino del regno: 2.° di avere compiuti gli anni venticinque: 3.° di aver fatta la pratica del notariato presso di un notaio in attuale esercizio pel corso di un biennio senza interruzione: 4.° di avere ottenuta la cedola di approvazione da una delle Regie Università degli Studi: 5.° di non essere inquisito per reati punibili con pena criminale o correzionale: 6.° di aver fama di probità ed onestà.

56. Gli aspiranti presentano al Tribunale civile nella cui provincia o valle è il comune ove vaca la piazza, la petizione corredata de' documenti comprovanti gli accennati requisiti. Indicheranno in essa i notai della provincia e valle, che loro sono congiunti o affini sino al quarto grado civile. Le petizioni sono rimesse dal tribunale alla camera notariale della provincia o valle, colla destinazione di due notai che debbono intervenire co' componenti la Camera allo sperimento d' idoneità.

57. La Camera notariale procederà all' esame dei documenti uniti alla petizione. Riguardo alla probità ed ai costumi degli aspiranti, prenderà in oltre di uffizio riservata informazione. Se la camera riconosca qualche difetto ne' requisiti, o se dalle prese informazioni risulta qualche dubbio sulla condotta morale, o sulla diligenza nell' apprendere la pratica notariale di qualche aspirante, ne farà rapporto al tribunale civile col suo parere; e sospenderà l' esame degli altri concorrenti fino a che il tribunale, inteso il detto aspirante, non determinerà ciò che troverà giusto e conveniente. Se le prese informazioni riescano favorevoli, e resti verificato a giudizio della camera il concorso di tutti gli altri requisiti, essa ammette i concorrenti all' esperimento d' idoneità.

58. L' esperimento si subisce innanzi alla stessa camera ed ai due notai destinati dal tribunale. Ogni esaminatore farà a ciascun aspirante un quesito a voce in teoria o in pratica su la materia notariale, a cui dovrà rispondersi all' istante. Di que-

ste risposte si formerà un verbale. Inoltre ciascuno degli esaminatori proporrà in iscritto un caso per la compilazione di un atto di ultima volontà, e di un rogito che contenga uno o più contratti. Questi casi saranno messi in un' urna separatamente, e ne sarà estratto a sorte uno tanto del testamento, quanto del contratto. Non è permesso a' concorrenti il poter comunicare fra loro nè per le risposte a' quesiti, nè per la redazione de' due atti notariali in iscritto, nè di aver libri.

59. Dopo l' esame la camera rimette gli atti originali al tribunal civile col suo voto e non quello de' due notai aggiunti. Il tribunale, in vista delle carte rimesse dalla camera, dichiarerà quale degli aspiranti sia meritevole di essere nominato alla piazza vacante, e ne farà rapporto al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

60. L' aspirante dichiarato meritevole presenterà nel ministero di grazia e giustizia la sua supplica diretta a noi per la sua nomina unitamente alla copia legale della dichiarazione di eligibilità del tribunale civile.

61. Ottenuto il decreto di nomina, il nuovo notaio, non sarà ammesso all' esercizio del notariato se prima non giustificherà di aver fatto il deposito prescritto nell' articolo 65, e dimostrerà l' esistenza del patrimonio prescritto coll' articolo 66 della presente legge, e di aver eseguito ciò che si contiene nei seguenti due articoli. Non eseguendo ciò tra il termine di sei mesi dal dì della nomina, decaderà dalla grazia ottenuta, e dovrà ricorrere nuovamente a noi per ottenere altra nomina.

62. Dopo fatto il deposito e giustificata l' esistenza del patrimonio, il notaio nominato presterà innanzi al presidente del tribunal civile, o ad altra autorità che il presidente potrà delegare, il giuramento prescritto dal decreto de' 17 luglio 1815.

63. Dovrà scrivere in un registro destinato a quest' oggetto nella camera notariale della provincia o valle, il proprio nome e cognome, il nome del padre, la patria e la residenza, e v' imprimerà il segno del tabellionato che avrà prescelto, e della cifra che adoprerà nella contrassegnazione degli atti. Il segno del tabellionato è una incisione in metallo con cui il notaio contrassegna ed autentica gli atti. Questo rappresenta lo stemma reale indicato nell'articolo 2.° del decreto de' 21 dicembre 1816. Al di sotto degli ordini cavallereschi vi deve essere una striscetta indicante il nome, cognome, officio e residenza del notaio il tutto per esteso.

64. Adempiute le suddette prescrizioni, il notaio è ammesso all' esercizio delle funzioni del notariato. La camera ne fa pubblicare ed affiggere l' avviso ne' luoghi soliti della provincia o valle, e trasmette copia di tale avviso al tribunale civile della provincia o valle. La pubblicazione si eseguirà nello stesso modo come sono promulgate le leggi, e coll' affissione di un avviso alla porta della camera ed a quella del tribunal civile della pro-

vincia o valle, e finalmente nel comune della residenza del notaio. Il disposto in questo articolo e nel precedente ha luogo anche quando il notaio è già nominato per nuova nostra destinazione a fissare la sua residenza in altra provincia o valle: e ciò indipendentemente dall' altra pubblicazione nella provincia o valle da cui è traslocato, a norma dell' articolo 87 della presente legge.

65. I notai, prima di essere ammessi all' esercizio del notariato, debbono fare un deposito presso la Cassa di ammortizzazione o dare una cauzione sul Gran Libro del debito pubblico. La somma del deposito per Napoli, Palermo, e pei comuni di ventimila e più abitanti, sarà di ducati 500; e la somma della cauzione sarà di ducati 25: pe' comuni di dieci a ventimila abitanti, sarà di ducati trecento, e la cauzione sarà di ducati 15 di rendita: e pei comuni di una popolazione minore di diecimila abitanti, sarà di ducati duecento, e la cauzione sarà di ducati dieci di rendita. Su le somme di deposito la cassa di ammortizzazione corrisponderà a' notai l' annuo frutto alla ragione del 5 per 100.

66. Dovranno in oltre i notai avere un patrimonio:

per Napoli e Palermo di ducati 1000
pe' comuni di 20 mila e più anime 500
per quei di dieci a 20 mila anime 300
per quelli al di sotto di 10 mila anime 200

Dette rispettive somme saranno da essi costituite o con ipoteca sopra beni fondi, o con iscrizioni sul Gran Libro immobilizzate, o con un deposito in contanti presso la cassa di ammortizzazione. La camera conoscerà della sicurezza dell' ipoteca, e lo riferirà al tribunale civile per l' approvazione.

67. La cauzione suddetta ed il patrimonio sono con privilegio obbligati alle parti pe' pregiudizi che ricevessero da' notai nell' esercizio delle loro funzioni, ed indi al fisco per la soddisfazione delle multe nelle quali incorrono per mancanze in uffizio. A tale effetto la camera prenderà di officio ed a spese del notaio l' iscrizione presso la conservazione delle ipoteche della provincia o valle, a norma della legge, e la rinnoverà allo spirare di ogni decennio. L' esecuzione però sull' uno e sull' altro non ha luogo prima che sia trascorso il termine non minore di giorni trenta, nè maggiore di mesi tre, da concedersi al notaio per rimborsare le parti, o soddisfare le multe.

68. Se ha luogo l' esecuzione sulla cauzione o patrimonio in tutto o in parte, il notaio resta sospeso dall' esercizio finchè l' abbia rimesso per intiero. Se la reintregazione non ha luogo fra sei mesi, si reputa che il notaio abbia rinunziato al notariato. Nell' uno e nell' altro caso la camera ne darà avviso al pubblico nel modo indicato nell' articolo 64, e per mezzo del regio procuratore civile ne darà notizia al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

69. Seguendo la morte del notaio, o cessando egli dal notariato, la somma depositata o quella parte a cui la medesima fosse ridotta per alcuno dei motivi indicati sarà restituita al notaio, o a' suoi eredi cogl' interessi o rendite non ancora soddisfatte.

70. Prima però di conseguire la restituzione del deposito o del residuo, è obbligato il richiedente di ottenere dalla camera notariale nel cui circondario il notaio cessato o defunto ha avuta l' ultima sua residenza, la pubblicazione di un avviso con cui si avverta il pubblico della restituzione da farsi del deposito coll' assegnazione del termine di tre mesi a chiunque pretenda di aver ragione per essere indennizzato.

71. Scorso il termine senza che sia stata esibita alla camera che ha fatto pubblicare l' avviso alcuna dimanda d' indennità, la camera stessa ne rilascia il certificato agli eredi o al notaio per lo corrispondente uso, onde ottenere la restituzione della cauzione o del deposito fatto pel patrimonio, la liberazione delle iscrizioni o la radiazione delle ipoteche. In vista di tale certificato e degli altri documenti che potranno occorrere a seconda de' casi, il regio procuratore passerà al direttore della cassa di ammortizzazione o del Gran Libro il certificato ed i documenti anzidetti, in vista de' quali sarà immediatamente e senza bisogno di altro ordine eseguito il pagamento ordinato nell'articolo 69. Le stesse scritture si passeranno al Gran Libro se la cauzione o il patrimonio siesi costituito in iscrizione, ed alla conservazione delle ipoteche per la radiazione delle iscrizioni. Non viene con ciò tolto a chiunque la facoltà di sperimentare in qualunque tempo, anche dopo la restituzione del deposito, qualunque sua ragione d' indennità contra il notaio ed i suoi beni, o contra i suoi eredi finchè l' azione non sia legalmente prescritta. Solo il privilegio su' beni costituiti in patrimonio resterà estinto, e potrà dimandarsi la radiazione dell' iscrizione presa, a norma dell' articolo 67 della presente legge.

72. I notai debbono tenere un repertorio a colonne, sopra cui scrivono giorno per giorno, senza lasciarvi bianco e senza interlineazione, ed a numeri progressivi, tutti gli atti e contratti stipulati o inseriti ne' proprî protocolli. Le colonne del repertorio conterranno: — la 1.ª il numero progressivo: — la 2.ª il giorno, il mese e l' anno dell' atto, e l' ora, ove dalla legge è prescritta: — la 3.ª la natura dell' atto: — la 4.ª i nomi e cognomi delle parti, il loro domicilio, ed il nome e cognome dei testimoni: — la 5.ª l' indicazione della cosa che forma il soggetto dell' atto, ed il valor capitale della medesima, qualora sia determinato dall'atto — la 6.ª colonna è riservata per indicare la data del registro da farsi all' officio del registro degli atti o contratti, in esecuzione della legge de' 21 giugno 1819.

73. Riguardo a' testamenti mistici o sieno segreti che vengono consegnati chiusi al notaio, la memoria da farsene nel

repertorio contiene il nome, cognome ed abitazione del testatore e de' testimoni presenti alla consegna, ed il giorno, mese ed anno ne' quali è seguita.

74. Il repertorio è firmato ad ogni foglio dal notaio, ed è corredato di un indice alfabetico dei cognomi e nomi delle parti.

75. I repertori vengono somministrati dall' amministrazione del registro e bollo, a norma del prescritto nella legge de' 21 giugno 1819: ma prima di farne uso i notai debbono farli numerare e cifrare in ogni pagina dal presidente della camera, e contrassegnare col suggello della medesima.

76. È proibito a' notai di valersi di repertori mancanti delle formalità prescritte nel precedente articolo. Prevalendosene, sono sospesi per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di quattro, e sono multati in ducati due per ogni atto non registrato, oltre delle altre pene che possono i notai incorrere per contravvenzione alle disposizioni della legge de' 21 giugno 1819, tanto per le altre indicazioni prescritte nelle colonne del repertorio, quanto per lo registro in esso delle copie, fedi, estratti o certificati.

77. Il notaio non può cominciare a registrare in un nuovo repertorio, se non compiuto il primo e chiuso coll' apposizione in fine del segno del tabellionato e della sottoscrizione. La camera tiene espressamente un libro dinotante la quantità dei repertori cifrati e contrassegnati di ciascun notaio, ed il tempo della fattane consegna.

78. Se il rogito è ricevuto da due notai, sono tenuti amendue di farne registro nel rispettivo repertorio. Ma l' originale e gl' inserti si conservano presso quel notaio in cui le parti convengono; ed in mancanza di convenzione, presso il notaio più anziano, il quale ne dà una copia autentica all' altro notaio che è intervenuto all' atto. — Il notaio che conserva l' originale ha privativamente il dritto di rilasciare copia a chi la richiede, e tutti e due adempiono al prescritto nell' articolo seguente.

79. Nel corso de' primi venti giorni del mese, i notai faranno pervenire all' archivio notariale della provincia o valle una copia estratta del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, unitamente a' dritti appartenenti ad esso archivio, secondo la tassa annessa alla presente legge, che i notai esigeranno dalle parti, o pagheranno di proprio danaro; salvo il dritto di rimborso contro la parte cui spetta. La copia del notamento può essere in carta non bollata, come quella che dev' essere presentata al ricevitore del registro, in vigore dell' articolo 37 della legge de' 21 giugno 1819, e la medesima sarà collazionata e firmata dal notaio coll' apposizione del suo segno del tabellionato, sotto pena di ducati 4 e grana 50 per ogni contravvenzione.

80. Il notaio non può variare nè alterare il proprio segno del tabellionato: altrimenti si riguarderà come non apposto; ed

il notaio avrà con ciò contravvenuto alle formalità prescritte dagli articoli 40 e 45.

81. In caso di perdita o smarrimento del tabellionato, non può il notaio sostituirne un altro senza il permesso della camera notariale.

82. Il nuovo segno del tabellionato porterà nella striscetta indicata all'articolo 63 il num. di 2.° 3.° ec., secondo che è o il secondo o il terzo segno che il notaio assume; e prima di farne uso dovrà anche questo imprimere nel libro della camera colla indicazione del giorno in cui è seguita tale impressione, come nel detto articolo è prescritto.

83. Se il vecchio segno del tabellionato si rinvenisse, non può il notaio valersene; ma in vece lo consegna alla camera notariale che lo conserva nel modo col quale dovrà custodire quelli de' notai defunti. Se il notaio vi contravverrà, avrà luogo la disposizione dell' articolo 80.

84. Ogni notaio è obbligato di tenere esposta nel proprio studio o sia curia la tabella delle persone che dal tribunal civile della provincia o valle saranno state interdette, o alle quali sarà stato assegnato un consulente. Egli dovrà scrivere sulla tabella i cognomi, i nomi, le qualità ed il domicilio di tali persone, citando la data della sentenza, tostochè gliene pervenga la notizia per mezzo del procuratore civile, a norma dell' articolo 424 della parte 1.ª del codice per lo regno delle due Sicilie, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi alle parti.

Sezione II. — Della cessazione dall' esercizio del notariato.

85. Il notaio cessa dal notariato, se viene interdetto dall' amministrazione de' propri beni o dichiarato decotto. Potrà ciò non ostante ricorrere a noi per essere riabilitato nel caso di provato mero infortunio senza alcuna sua colpa.

86. Cessa ancora per rinunzia e per tutte le cause per le quali si perde l' esercizio de' dritti di cittadino o l' eligibilità a funzioni o impieghi pubblici, e per l' incapacità di essere adoperato come perito ne' giudizi penali, giusta i numeri 2 e 7 dell' articolo 27 della parte 2.ª del codice per lo regno delle due Sicilie. — Cessa finalmente in tutti gli altri casi, nei quali la presente legge stabilisce la pena della destituzione.

87. La cessazione dalle funzioni notariali per qualunque causa, o la traslocazione di un notaio in altra residenza fuori della provincia o valle con permesso sovrano, sarà pubblicata in essa provincia o valle colle ritualità prescritte nell' articolo 64, per mezzo di un avviso indicante il nome del notaio, i motivi pei quali è cessato dall' esercizio del notariato, o il permesso sovrano per la traslocazione. La camera a spese del notaio medesimo farà pubblicare questo avviso, e ne darà notizia

al regio procuratore del tribunale civile, il quale ne farà rapporto al segretario di stato di grazia e giustizia.

Sezione III, — Delle schede notariali.

88. Allorchè accade la morte di un notaio, i suoi eredi debbono darne avviso alla camera notariale della provincia o valle dell' ultima sua residenza entro due mesi, e passare coll' assistenza del giudice del circondario in potere di altro notaio dello stesso luogo, ed in mancanza di questo ad altro notaio di un luogo convicino, tutti gli atti e scritture lasciate dal notaio defunto, previo esatto e distinto inventario che si formerà in doppio e si sottoscriverà da ambe le parti per conservarsi uno da colui che adempie la consegna, e l' altro dal notaio che la riceve. Dopo l' elasso de' due mesi, qualora non sia seguita la suddetta consegna, tutti gli atti e scritture del notaio defunto saranno confiscati a beneficio dell' archivio notariale. La loro consegna ad un notaio del luogo o di paese convicino sarà nel modo di sopra indicato eseguita per disposizione della camera della provincia o valle, e gli eredi verranno multati coll' ammenda di ducati quindici.

89. Tra il termine di due mesi dalla consegna degli atti originali e scritture, i notai conservatori saranno tenuti di far pervenire all' archivio notariale della provincia o valle un elenco distinto ed esatto di quelle. Detto elenco esprimerà il nome, cognome, patria del notaio stipulatore, il nome del padre di lui, l' epoca della stipulazione, il nome delle parti o disponenti, la data e qualità dell' atto; e rispetto ai testamenti non ancora aperti, il nome del testatore ed il tempo in cui fu consegnato il testamento. Il conservatore dell' archivio notariale sottoscriverà copia del suddetto elenco, dopo averla collazionata coll' originale, e la consegnerà al notaio conservatore per suo discarico. La contravvenzione al disposto nel presente articolo sarà multata con un' ammenda di ducati trenta, e colla sospensione dall' esercizio pel termine non minore di un mese, nè maggiore di sei.

90. Il tribunal civile della provincia o valle per l' esecuzione di quanto è disposto ne' precedenti articoli potrà, in caso di bisogno, accordare una dilazione non maggiore di mesi sei, qualora venga chiesta dal notaio o dai suoi eredi: e previo parere della camera notariale ufficialmente interrogata.

91. I possessori degli atti e delle scritture notariali, ed i conservatori degli archivi per le scritture consegnate o confiscate potranno fare co' notai conservatori quel contratto o convenzione che loro meglio piacerà sugli emolumenti che possono ricavarsi dalle scritture medesime. In caso che convenzione non esista, i notai conservatori saranno tenuti a corrispondere a' detti possessori la metà dei dritti che verranno a percepire. Gli adem-

pimenti alle scritture forse non ancora eseguiti, e che erano per legge anche a carico del notaio stipulatore, saranno per dritto a carico del notaio conservatore, a spese dei possessori.

92. Sarà in libertà del conservatore dell' archivio per giusti motivi di verificare l' esattezza degli elenchi medesimi o per mezzo degl' impiegati dell' archivio, o incaricandone il giudice o altro notaio del circondario. Se si verificherà mancanza, la spesa cederà a danno del notaio conservatore; in caso contrario vi soggiacerà l' archivio.

93. Ogni uffiziale dello stato civile è nell' obbligo, allorchè accade la morte di un notaio del comune, di passarne immediatamente l' avviso al giudice del circondario. Questi procederà alla suggellazione de' repertori e degli atti notariali del notaio defunto, fino a che non sia provvisoriamente destinato dalla camera il notaio amministratore, a norma dell' articolo 88 della presente legge.

94. Nel caso di destituzione o di cessazione dal notariato, la camera per mezzo del giudice del circondario fa apporre immediatamente i suggelli alle carte notariali del medesimo, e ne fa eseguire la consegna nel modo indicato nell' articolo 86, e fa trasportare il segno del tabellionato nella camera: il tutto a spese del notaio.

95. In caso di rinuncia del notaio, o di traslocazione in altra provincia o valle, la camera fa eseguire la consegna delle carte ed il trasporto del segno del tabellionato nel modo indicato nell' articolo precedente.

96. Ne' casi indicati ne' due precedenti articoli, il presidente della camera farà eseguire un taglio nella incisione del segno del tabellionato, in modo che si renda inservibile, ma possa sempre riconoscersi.

97. Le schede de' notai defunti possono oppignorarsi e vendersi ad istanza de' creditori che han dritto su di esse, sieno i medesimi tali a titolo gratuito, o lo sieno a titolo oneroso.

98. L' oppignorazione si farà precedente permessa della camera notariale della provincia o valle, la quale, in vista del titolo esecutivo del creditore, destinerà un notaio amministratore dello stesso comune, ed in mancanza, del vicino comune. Questo amministratore introiterà i dritti, e li terrà in deposito per liberarsi a chi di ragione

99. La vendita delle schede si eseguirà colle norme prescritte negli articoli 88 e 89, a pena di nullità in caso d' inosservanza delle norme suddette.

100. Non possono essere nè oppignorati, nè venduti gli atti che sono stati rogati, e che si conservano dagli stessi notai in attuale esercizio.

Sezione IV. — Delle camere notariali.

101. Nella residenza di ciascun tribunale civile vi sarà una camera composta di sei notai che trovansi stabiliti nel distretto del capo-luogo. — Nelle città di Napoli e di Palermo i notai componenti la camera saranno al numero di dieci.

102. Tra i componenti la camera vi sarà un presidente ed un cancelliere. — Il cancelliere distende le deliberazioni della camera, le controfirma, ne rilascia le copie e custodisce tutte le carte.

103. Il presidente e il cancelliere e gli altri componenti le camere notariali saranno eletti da noi sopra liste doppie che ci saranno inviate da' tribunali civili di ciascuna provincia o valle. Saranno rinnovati in ogni anno per metà. La metà che dee rinnovarsi dopo il primo anno, sarà estratta a sorte: negli anni consecutivi uscirà quella parte che avrà finito il biennio.

104. Le camere notariali avranno le seguenti attribuzioni: 1.° manterranno la disciplina tra i notai; — 2.° eserciteranno la censura su dei medesimi con esortazioni private e con riprensioni in pubblica camera; 3.° preveranno o concilieranno tutte le controversie tra i notai per cagione dell' esercizio delle loro funzioni; ed in caso che non riescano, daranno il loro parere sulle medesime; 4.° preverranno o concilieranno egualmente tutte le querele o richiami delle parti contro de' notai per ragione delle funzioni notariali, senza pregiudizio dell' azione innanzi a' tribunali, se vi è luogo; 5.° daranno il loro parere sulle difficoltà concernenti gli onorarî e le vacazioni de' notai, e su tutte le controversie notariali, appartenenti alla cognizione dei tribunali ordinarî, quante volte ne saranno richieste dai tribunali suddetti; 6.° eserciteranno nell' esame degli aspiranti e de' notai nuovamente eletti le funzioni prescritte cogli articoli 57 e 58, come ancora, nella conferma de' notai antichi, le attribuzioni contenute nel titolo quinto della presente legge; 7.° procederanno alla visita de' protocolli a norma dell' articolo 30 della presente legge; 8.° ammoniranno i notai delle mancanze alle quali la legge non ha comminata multa: in caso di recidiva il notaio sarà multato nella somma non maggiore di ducati 15, al quale effetto la camera ne trasmetterà il verbale al tribunal civile col suo parere; 9.° rapporteranno al regio procuratore generale presso la gran corte criminale, al regio procuratore presso il tribunale civile ed al giudice di circondario, secondo la gravità de' casi, tutti i reati e le mancanze de' notai: le gran Corti criminali, il tribunale civile o il giudice del circondario pronunzierà contro de' medesimi le pene afflittive, la sospensione o la multa, a norma delle leggi; 10.° eserciteranno la vigilanza e le funzioni prescritte cogli articoli 86, 87, 88 e 89 ne' casi di morte, destituzione, cessazione, rinun-

cia o traslocazione da una provincia o valle all' altra di un notaio esercente; 11.° formeranno gli elenchi de' notai in attuale esercizio, e li trasmetteranno a' tribunali civili rispettivi; i regi procuratori presso de' medesimi li dirameranno a' giudici de' circondari della provincia o valle, e ne trasmetteranno copia al segretario di stato ministro di grazia e giustizia; 12.° rappresenteranno tutti i notai della provincia o valle in tutto ciò che risguarda i loro diritti ed interessi comuni.

105. Nella camera di disciplina notariale saranno trattati gli affari della sua competenza nel modo seguente. Il presidente vi riferirà ciò che occorre o egli stesso, o per l' organo de' relatori che destinerà per giro tra i componenti la medesima: il presidente tutte le volte che fa da relatore, o il relatore da lui destinato, proporrà alla camera, in seguito del rapporto, il suo voto che sarà deliberativo: la camera risolverà a maggioranza di voti.

106. La camera non potrà deliberare se non sono presenti almeno due terzi de' suoi componenti. Per Napoli e Palermo se ne richiede almeno la metà. In caso di parità, il voto del presidente sarà preponderante.

107. Nel darsi il voto sulla idoneità degli aspiranti esaminati interverranno i due notai aggiunti, i quali voteranno unitamente a' componenti la camera, che non potranno essere minori di due terzi o della metà, giusta l' articolo precedente.

108. Le camere notariali esigeranno i dritti stabiliti nell' articolo della tariffa annessa alla presente legge, ed in oltre percepiranno il terzo delle multe inflitte a' notai della provincia o valle, fatta che ne sarà l' esazione e dedotte le spese non ricuperabili dalle parti condannate. — Il prodotto di tali proventi sarà impiegato primieramente per le spese necessarie al mantenimento della camera, ed il di più sarà in fine di ogni tre mesi distribuito tra il presidente, il cancelliere ed i componenti la camera nel modo seguente: al presidente parte doppia: al cancelliere una parte e mezza: ed una parte a ciascuno de' componenti la camera.

109. I presidenti, i cancellieri, i componenti le camere, e quelli che hanno prima esercitato le stesse funzioni, saranno in proporzione della durata dei loro servizi gradatamente considerati nelle perizie e negli altri atti affidati dalla legge al ministero de' notai da ordinarsi dalle gran corti e tribunali, o da' loro presidenti.

Titolo III. — Degli archivii notariali.

110. Presso ciascuna camera notariale vi sarà un archivio in cui si raccorranno e custodiranno le copie dei repertori e tutte le scritture, rogiti, libri notariali che si trovassero uniti e conservati in altri archivi della provincia o valle, e che per

le disposizioni della presente legge non debbono o non possono rimanere presso de' notai esercenti; come ancora gli atti o protocolli di quei notai defunti, che non vorranno conservarsi da altro notaio del distretto.

111. In ciascun archivio vi sarà una cassa per l'introito delle multe incorse da' notai pe' casi preveduti dalla presente legge, del pari che dei diritti di archivio stabiliti nella tariffa annessa alla medesima.

112. Per assicurare l'esazione de' diritti dovuti all' archivio, allorchè i notai presentano le copie de' loro repertorî, vi sarà un registro nel quale, mese per mese, sarà notata l'esibizione delle copie de' repertorî di ciascun notaio, e le tasse pagate; ed in corrispondenza del medesimo vi sarà un secondo registro a bollette doppie contrassegnate ad ogni foglio colla firma del conservatore e col suggello dell' archivio, secondo il modello annesso alla presente legge. I notai per riscontro della consegna delle copie de' repertorî e del pagamento delle tasse, riceveranno la bolletta figlia, la quale debbe essere perfettamente conforme alla bolletta madre che resta nel secondo registro.

113. Non è permesso di entrare o rimanere in archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume nelle stanze ove si conservano carte. I contravventori sono multati in ducati 15, oltre la privazione dell' impiego.

114. Il presidente della camera notariale sarà il conservatore dell' archivio. Egli è incaricato di conservare colla massima precauzione le copie dei repertorî, i libri e le scritture notariali, di disporle, riordinarle in modo che sia facile di rinvenire quelle scritture o notizie di cui possa aversi bisogno. — Egli invigilerà perchè segua la regolare presentazione delle copie de' repertorî e di tutte le altre carte e segni de' tabellionati inutilizzati, che debbono essere conservati in archivio; e nel caso di mancanza ne renderà informato il regio procuratore presso il tribunal civile della provincia o valle, o la camera notariale, secondo la diversità de' casi, onde potersi procedere a quanto è prescritto nella presente legge.

115. Il cancelliere della camera notariale sarà il cassiere dell' archivio per introitare le multe incorse dai notai ed i dritti dell' archivio, a norma della tassa annessa alla presente legge. A tale oggetto sarà obbligato a dare idonea cauzione nella somma che sarà diffinita dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia. — Il cassiere eseguirà il pagamento di tutte le spese occorrenti per l' archivio in vista del mandato, che sarà spedito dal conservatore e che sarà vistato per la regolarità del pagamento dal regio procuratore presso il tribunal civile. In ogni trimestre si farà la contata della cassa per verificare se esistono tutte le somme introitate, sotto la cura e vigilanza dal regio procuratore civile e del conservatore dell' archivio. — Nel prin-

cipio dell'anno, e precisamente nel corso del mese di gennaio, il cassiere renderà il conto formale della gestione dell'anno precedente alla presenza del regio procuratore civile, di un funzionario dell'amministrazione del registro e bollo, che sarà destinato dal direttore della provincia o valle, e coll'intervento del conservatore e di due de' componenti la camera estratti a sorte. — Gli avanzi che si troveranno in cassa, dedotte tutte le spese, saranno versati a' ricevitori del registro del luogo ove risiede la camera notariale. — Il cassiere stenderà il certificato in piedi di tutte le carte che saranno rilasciate dall'archivio e vi apporrà il suggello dell'archivio medesimo. Il certificato dichiarerà l'estrazione fatta dall'originale esistente nell'archivio tra gli atti del notaio che sarà individuato col nome, cognome, paternità e residenza; porterà la data dell'estrazione; ed indicherà i difetti dell'originale, se ve ne hanno, e se sono tali che altrimenti non potrebbero scorgersi nella copia. — Il cassiere dell'archivio è autorizzato a ritenere per sua indennità il cinque per cento sulle somme introitate dalla cassa di archivio.

116. Alle copie da estrarsi dall'archivio è comune il disposto negli articoli 29, 40 a 45, 47, 48 e 49.

117. Presso ciascun archivio vi sarà quel numero d'impiegati che il bisogno esigerà, e che sarà determinato dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, in vista degli stati che ne formeranno i tribunali civili, sulla proposizione de' conservatori e cassieri rispettivi.

Titolo IV. — Delle attribuzioni de' tribunali civili relativamente a' notai, alle camere ed agli archivi notariali.

118. I tribunali civili in ordine agli aspiranti al notariato esercitano le facoltà loro attribuite cogli articoli 56, 57, 58 e 59 della presente legge.

119. Essi procedono in tutti i casi di multe, di sospensione, cessazione e destituzione contro i notai della provincia o valle di loro giurisdizione, tanto ad istanza delle parti, quanto del pubblico ministero, sia che questo agisca per denunzia della camera notariale, sia per notizia direttamente pervenutagli della mancanza che vi dia luogo.

120. Le sentenze de' tribunali civili, tranne i casi di multa, saranno soggette ad appello il quale sarà meramente devolutivo.

121. I tribunali civili, in caso che sorga dubbio, potranno richiamare così i protocolli che sono stati già visitati dalla camera, come tutte le carte per le quali la camera avrà esercitato la sua attribuzione di censura; e ciò ad oggetto di osservarne la regolarità. Nel caso che scorgeranno difetto nell'atto di visita, o nella deliberazione di censura, il regio procuratore civile rispettivo ne farà rapporto al nostro segretario di stato

ministro di grazia e giustizia per quelle misure che si crederanno convenienti in via economica, senza intanto ritardare i provvedimenti di giustizia che è incaricato di promuovere.

122. I tribunali invigileranno per lo regolare mantenimento dell'archivio, e perchè sieno osservate esattamente le disposizioni della presente legge relativamente alla presentazione delle carte e degli oggetti che gli appartengono, e per la diligente conservazione de' medesimi e dell' ordine prescritto. A quest' oggetto potranno far visitare l' archivio da uno o più giudici del collegio, ma dovranno farlo di necessità in ogni anno, e dar conto del risultamento al segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Titolo V. — De' notai attuali.

123. Sono conservati tutti i notai del nostro regno delle due Sicilie, che hanno attualmente titolo legittimo di esercitare il notariato. Essi potranno esercitarlo in tutta la provincia o valle in cui hanno la loro residenza, e si uniformeranno alla presente legge in ogni sua parte, sotto le pene o multe in essa comminate.

124. I notai conservati i quali non abbiano finora adempito a quanto è prescritto in questo articolo e nei seguenti hanno l' obbligo, nel corso di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, o dal giorno della istallazione delle camere notariali, qualora non trovinsi ancora istallate, di presentare alle rispettive camere i titoli e le patenti giustificanti la loro ammessione al notariato, secondo le leggi e consuetudini vigenti nel tempo e nel luogo ove sono stati ammessi, e di giustificare l'esistenza del patrimonio richiesto dalle antiche leggi, o di supplirne la mancanza; senza di che non potranno continuare nell'esercizio del notariato. — Se la camera non trova eccezioni, spedisce al notaio il corrispondente certificato: nel caso opposto riferisce e rimette le carte al tribunale civile il quale, inteso anche il notaio, ingiunge alla camera o di spedire il certificato o di sospendere immediatamente il notaio nelle forme prescritte.

125. Ottenuto il certificato suddetto, i notai sono nell' obbligo di presentarlo al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia unitamente alla dimanda a noi diretta ad oggetto di ottenere il decreto di conferma, nel quale verrà indicata l' epoca della loro ammessione ed il luogo della loro residenza. — I notai attuali de' nostri domini al di là del faro potranno presentare il certificato colla dimanda nel primo ripartimento del ministero di stato presso il nostro luogotenente generale. — I notai confermati riceveranno la spedizione del suddetto decreto per mezzo de' tribunali civili e delle camere notariali rispettive, senza che sieno soggetti a diritto o spesa alcuna.

126. Se essi mancano di esibire alla camera nel termine

tiva, dee pagare l'intero onorario stabilito così per lo rogito, che per la copia suddetta, e gli altri dritti e spese, a norma degli articoli precedenti. Per ogni altra copia in forma esecutiva ricercata da chi ne abbia il dritto, il notaio esige soltanto il terzo dell' onorario stabilito per le copie suddette; oltre l'importo della carta bollata e della scrittura.

134. Concorrendo due notai a rogare lo stesso atto o contratto, è dovuto un solo onorario, oltre l'importo della carta bollata e della scrittura, anche per la copia autentica che dee custodirsi dal secondo notaio intervenuto nell' atto medesimo: il solo onorario per lo rogito è diviso tra essi, ma il dritto del repertorio e dell' archivio del pari che l' accesso e le diete, se hanno luogo, son dovute si all' uno che all'altro de' due notai.

135. Per le altre copie che il notaio rilascia, oltre a quella in forma esecutiva, per gli estratti ed attestati istrumentarî, e pe' certificati, è fissato il rispettivo onorario nell' annessa tariffa.

136. Il disposto nell' articolo 132 non ha luogo per gli atti di ultima volontà che dopo la morte del disponente, nel caso in cui il testamento o la disposizione non sia stata rivocata. — Se il testamento sia stato rivocato, e non ne venga chiesta copia, non compete al notaio alcun onorario, salva la tassa fissata nell' annessa tariffa da pagarsi nell' atto del rogito. Che se l' erede, o altri ne voglia la copia, paga la metà. Ma se la copia è richjesta e levata del testatore prima della rivocazione, il notaio ha dritto all' intero onorario.

137. Per gli archivî, e per gli altri atti delle camere notariali, sono fissati i rispettivi dritti nell' annessa tariffa.

138. Per gli atti celebrati prima di questa legge e per le copie de' medesimi, si conservano le tasse, mercedi ed onorarî ch' erano in vigore prima della legge medesima.

139. Rispetto a' casi non contemplati, le tasse debbonsi regolare con analogia agli espressi nell' annessa tariffa.

140. I notai sono tenuti di specificare in piedi di ciascun atto e di ciascuna copia di esso tutta la spesa di onorario e tassa occorsa per la stipula del medesimo e della copia, indicandone il totale per esteso, e sottoscrivendolo. In caso di omessione saranno sottoposti alla multa di ducati due, salve le pene più gravi prescritte dalle leggi in vigore in caso di esazione di dritti maggiori, e non dovuti.

Sezione II. — Tariffa de dritti pe' notai, per le camere, e per gli archivii notariali.

141. I dritti e le competenze de' notai saranno i seguenti.

1. Per gl' istrumenti di mandato generale *ad negotia*, di riconoscimento de' figli naturali, assunzione di tutela, di promessa di vendita, di convenzione o di rettificazione di confini, di pace o remissione, in rogito a parte, e fuori degli atti, e

per qualunque altro istrumento di oggetto inestimabile, e non specificato ne' seguenti articoli, l'onorario è di ducati uno.

2. Per le procure speciali *ad negotia*, l'onorario è di grana sessanta.

Per le procure *ad lites* grana sessanta.

Per gli atti in brevetto a norma dell'articolo 34, qualora contengano reciprocanza tra le parti se questa non oltrepassa i ducati 10, l'onorario è di grana venti.

Al di là questo valore è di grana cinquanta.

3. Per gl'istrumenti di prestito ad interesse, pegno, imposizione di censo, censi vitalizî sopra capitali, costituzioni o restituzioni di dote, anche in istabili, imposizione d'ipoteca, cessione o assegnazione di crediti, azioni e dritti, quando l'ipoteca e la cessione sieno in un atto separato; per gl'istrumenti di comunione, società, soccio, locazione di opera, vendita di cose mobili, e transazioni sopra quantità e cose mobili per tutti gli altri contratti tanto nominati che innominati, purchè non contengano traslazione di dom nio di stabili, e non sia per alcuno di essi diversamente disposto nella presente tariffa, se il valore della cosa cadente in contratto non ecceda i ducati cento. l'onorario è di ducati uno.

Eccedendo, sino a ducati 3000 si pagano oltre ciò per ogni cento ducati di aumento, grana trenta.

Da ducati 3000 fino a qualunque somma per ogni cento ducati di aumento grana venti.

L'onorario però in qualunque modo non può eccedere i ducati ottanta.

4. Per gl'istrumenti di comunione o società conjugale a titolo universale o ristretta a beni, e ad oggetti particolari di esclusione di detta comunione o di separazione di beni stipulati tra conjugi, qualunque sia il valore dei beni assoggettati, o esclusi dalla comunione, ducato uno.

Se l'esclusione o la restituzione è convenuta nel rogito dotole, la tassa in questo caso è di grana cinquanta.

5. Pei rogiti di donazione fatta agli sposi o a' figli in contemplazione di matrimonio, e durante il medesimo, per la rivocazione delle donazioni, ne' casi in cui è permessa, e per gl'istrumenti di prestito senza interesse, di comodato, e di deposito, compete il terzo dell'onorario fissato al num. 3.

6. Per gl'istrumenti di assoluzione, pagamento o liberazione in atto separato, compete il terzo dell'onorario fissato al numero 3. Ma l'onorario non può esser minore di un ducato, nè maggiore di ducati quaranta.

7. Per gl'istrumenti di resa di conto di tutela, o di altra amministrazione, ne' quali il tutore, curatore o amministratore riportasse una assoluta liberazione e quietanza, l'onorario è di ducato uno.

8. Se dal reso conto il tutore o amministratore risulti de-

bitore o creditore, per la confessione ed obbligazione relativa; la tassa si regola a norma del numero 3 sul totale della somma di cui risulta creditore, o debitore.—Pei rogiti di società la tassa si fa soltanto sul capitale, e non sull' opera, o sull'industria.

9. Per gl' inventarî anche di stabili, eseguiti fuori di giudizio, l' onorario è fissato per lo terzo di ciò che è stabilito nel numero 3. Ma esso non può essere minore di un ducato, nè maggiore di ducati 80.

Il notaio consegnisce in oltre la dieta, ed i viaggi e cibario come al numero 34.

10. Per gl' istrumenti di rinuncia alla lite, se per la rinuncia non è convenuta alcuna somma, ha luogo la tassa secondo il numero.

La tassa si raddoppia, se la rinuncia porta in oltre una generale rimessione o reciproca assoluzione di ogni pretensione, anche fuori delle cose portate in giudizio. —Se la generale rimessione è stipulata in rogito separato, e indipendentemente dal recesso della lite, compete l' onorario semplice nella misura fissata nel num. 1.

11. Per l' istrumento di sicurtà prestata in atto separato per lo stesso oggetto da una o più persona in forza di una nuova convenzione, compete il terzo dell' onorario fissato nel numero 3.

Non può però essere minore di ducato uno, nè maggiore di duc. 40.

Se la sicurtà è prestata in vigore di una precedente convenzione, non compete che ducato uno.

Se in fine la sicurtà è prestata nello stesso rogito dell' obbligazione principale, e l' importo non oltrepassa i ducati cento, competono grana sessanta.

Eccedendo tal somma, ducato uno e grana venti.

12. Per gl' istrumenti di nominazione di uno o più arbitri, fatti da uno o più persone, compete ducato uno.

13. Per gl' istrumenti di compra, vendita, cessione o assignazione *in solutum* di beni stabili o dritti immobili, se il valore della cosa cadente in contratto non eccede i ducati cento, compete ducato uno e grana cinquanta.

Eccedendo sino a ducati 3000 si pagano in oltre per ogni cento ducati di aumento, grana quaranta.

Da 3000 sino a qualunque somma per ogni cento ducati, grana trenta.

L' onorario però in qualunque caso non può eccedere i ducati cento.

14. Per lo rogito di permutazione è dovuto l' onorario sopra la metà dell' importo delle cose permutate: se non che, quando siavi eccesso per una parte, per questo eccesso si fa la tassa sull' intero importo del medesimo.

15. Per gl' istrumenti di locazione a tempo si fa il cumolo

rimesse e promesse cose mobili ; ed a norma del n. 13, se sien dati, rimessi e promessi stabili, o dritti immobili. Il totale dell' onorario però non può eccedere ducati cento. — Quando non fosse dedotta, promessa, data o rimessa cosa alcuna specificatamente di quantità, prezzo o valore certo ; e quando la transazione consistesse tutta in una sola generale remissione, assoluzione e quietanza da ogni pretensione e ragione che l' uno avesse o potesse avere contro l' altro, la tassa è di ducato uno.

24. Per gl' istrumenti di donazione fra vivi, a riserva delle donazioni di cui al num. 5, e pe' testamenti tanto per atto pubblico, quanto mistici, è dovuto lo stesso onorario che resta fissato ne' contratti traslativi di dominio, come al n. 13, computato sul valore della sostanza disposta. L' onorario però non può eccedere ducati cento.

25. Se le donazioni o il testamento è a favore di ascendenti o discendenti, l' onorario è di un terzo, e non può eccedere i ducati quaranta : se è a favore de' parenti collaterali, l' onorario è della metà, e non può eccedere ducati ottanta.

26. Pe' testamenti mistici o sia segreti, il notaio esige nel rogito l' onorario di ducato uno — Pe' testamenti nuncupativi, o sia pubblici, il notaio esige nell' atto del rogito l' onorario di ducati due.

Alla morte del testatore, se il testamento non è rivocato, il notaio esige, oltre alla consegna della prima copia, l' intero onorario fissato ne' numeri 24 e 25.

Il detto onorario progressivo è dovuto al notaio sulla sola sostanza disponibile per testamento, a norma degli articoli 829 ad 832 della parte III del *Codice per lo regno delle due Sicilie*.

27. Per la semplice rivocazione del testamento, la quale non contenga una nuova disposizione, ducato uno.

28. Per lo rogito di accettazione di eredità o di legato, qualunque sia il numero delle persone, ducato uno.

29. Per l' assistenza del notaio all' apertura del testamento mistico, ducato uno.

30. Per la rettifica ed approvazione di un rogito anteriore, fatta da uno o più persone, ducato uno.

31. Per gli atti compresi nello stesso istrumento, se sono relativi al contratto principale, e non formano un contratto distinto ; come sono le accollazioni o assunzioni di debiti, le cessioni di eredità, delegazioni e simili, non compete alcun onorario.

32. Se in uno stesso rogito vengono cumulati più contratti distinti, compete l' intero onorario sul contratto di maggior valore, e la metà sopra ciascuno degli altri, purchè il totale non ecceda i ducati cento.

33. Pel registro dell' atto nel repertorio, e per ciascun notaio intervenuto nella stipula, son dovute grana dieci.

34. Per l' accesso del notaio alla casa della parte, o al-

trove, fuori della sua abitazione, ma entro il comune, sono dovute grana venti.

Se fuori del comune, ed in distanza oltre un miglio, a titolo di dieta ed accesso uniti insieme, son dovute grana cinquanta.

E così la metà in proporzione, oltre le spese di viaggio e di cibari.

35. Per le copie in forma esecutiva l'onorario è il quarto dell' onorario fissato per l' atto di cui si dà la copia, purchè non sia minore di un ducato, nè maggiore di quindici. Per tutte le altre copie, e per gli estratti o attestati testamentarì che contengono una particola o un epilogo dall' atto stesso, il notaio esige, oltre la scrittura e l' importo della carta bollata, se la somma non eccede i ducati cento, grana quaranta.

fino a ducati mille, ducato uno.

per qualunque somma maggiore, ducati due.

La stessa tassa ha luogo pe' notamenti al margine di qualunque atto.

36 Per la scrittura dell' atto originale e delle copie il notaio, oltre l' importo della carta bollata, esige per ogni foglio a due facciate scritte in carattere chiaro e ben formato di linee trenta per ogni facciata, e di lettere venti almeno per ogni linea per gli originali, e di lettere trenta almeno per le copie, grana dieci.

Se la scrittura sia in una sola facciata, o l' ultimo foglio non sia tutto scritto, si paga non pertanto l' intera mercede di grana dieci.

37. Per la semplice collazione che fa il notaio di una copia con qualche originale, o copia autentica di un atto che non sia stato da lui rogato, e pel certificato relativo esige grana venti.

Se l' originale col quale si è fatta la collazione, eccede i sei fogli a due facciate, gli compete inoltre per ogni foglio eccedente i fogli sei grana cinquanta.

48. Per qualunque altro certificato che fosse fatto da un notaio, oltre la tassa delle scritture, come al num. 36, ed oltre l' importo della carta bollata, esige grana venti.

39. Per la semplice ostensione di qualunque atto, di cui non si cerchi copia estratta o attestato relativo esige grana venti.

40. Per gli atti giudiziarî che si eseguiranno dai notai si osserveranno le tariffe rispettive.

142. I dritti e le competenze delle camere notariali sono le seguenti.

1. Per l' esperimento di idoneità al notariato, per ciascun componente la camera intervenuto all' esame, compresi il presidente e 'l cancelliere, ed i due notai aggiunti; sono dovuti ducati due.

Non riuscendo il candidato nell' esperimento, non paga che

la metà degli emolumenti fissati di sopra. Questo dritto sarà diviso agli esaminatori, terminato l' esame, senza osservarsi la proporzione prescritta dall' articolo 108 della presente legge.

2. Per qualunque rapporto o consulta da farsi dalla camera ad istanza di parte son dovute grana sessanta.

3. Per ogni lettera di ufficio ad istanza di parte; grana dieci.

4. Per lo certificato prescritto nell' articolo 124, grana trenta.

5. Per la formazione delle tasse degl' istrumenti a dimanda del notaio o delle parti, senza che vi sia controversia, se l' onorario tassato non eccede ducati cinque, sono dovute grana venti.

Eccedendo ducati cinque fino a venti, grana quaranta.

Da ducati venti in avanti, il due per ogni cento della somma tassata.

6. Se la tassa vien fatta in seguito di controversia delle parti o del notaio, compete inoltre l' importo de' rapporti o lettere di officio, che possono occorrere.

7. Per ogni avviso da affiggersi, grana dieci.

Ciò oltre la spesa della pubblicazione ed affissione.

8. Per gli accessi e le visite ad istanza di parte, e per le visite di uffizio, alle quali abbia dato luogo la mancanza del notaio, per ciascun giorno, e per ogni componente della camera o delegato, è dovuto ducato uno.

Se la visita venga eseguita fuori del comune della residenza della camera o del delegato, o in distanza oltre di un miglio, compete in oltre la spesa del viaggio e de' cibari.

Per la visita de' protocolli ducato uno.

9. Per ogni legalizzazione degli atti notariali nei termini dell' articolo 52, son dovute grana cinquanta.

143. I dritti, e le competenze degli archivi sono le seguenti.

1. Per ogni atto scritto nel repertorio, del quale è fissato l' onorario nel num. 1.° dell'articolo 141, e che non oltrepassa il valore di duc. 100, grana dieci.

Se il valore supera i ducati cento, e non oltrepassa i cinquecento, grana venti.

Se oltrepassa i ducati cinquecento fino a mille, grana trenta.

Da ducati mille a cinquemila, grana cinquanta.

Da ducati cinquemila a qualunque somma, ducato uno.

Il dritto di un carlino è dovuto per tutti gli atti che sono o preparatori di altri atti da farsi, o convalidanti altri consecutivi, purchè non sieno traslativi di dominio.

2. Per la semplice estensione di qualunque atto, per le copie autentiche de' rogiti, e per gli attestati ed estratti istrumentari degli atti che si conservano in archivio, son dovuti i dritti fissati pe' notai.

3. Qualora per la ricerca dell' atto o istrumento occorresse

di esaminare l' elenco o repertorio di uno o più notai, per lo esame dell' elenco o del repertorio, anche non trovandosi l' atto ricercato, son dovute grana venti.

4. Abbisognando poi l' opera del perito de' caratteri antichi per la ricerca o lettura dell' atto, si pagherà il dritto a misura del tempo che occorrerà impiegarsi, e secondo le circostanze de' casi, da determinarsi dal conservatore dell' archivio, e da riesaminarsi dal tribunale in caso di richiamo della parte.

5. Per la cifra, sottoscrizione, e bollo di ciascun repertorio, a norma dell' articolo 75, son dovute grana ventidue.

144. Il ducato napolitano equivale a tarì dieci di moneta siciliana.

Disposizioni transitorie.

145. Le multe in cui i notai de' nostri domini al di là del Faro potranno incorrere a tutto dicembre del venturo anno 1820, saranno ridotte al quinto delle somme prescritte dalla presente legge.

146. Gli archivi notariali de' nostri domini al di qua del Faro, sino a nuova disposizione saranno mantenuti sul piede, in cui attualmente si trovano, così per gl' impiegati, come per l' esazione de' dritti che attualmente percepiscono. Per effetto della presente disposizione saranno conservati fino a nuovo ordine gli attuali presidenti e cancellieri delle camere notariali.

Disposizione derogatoria.

147. Tutte le disposizioni esistenti sulla materia che forma oggetto della presente legge, cesseranno di aver vigore nel giorno, in cui la medesima sarà obbligatoria, cioè al primo gennaio 1820.

Modello del registro a bollette doppie indicato nell' articolo 120.

ARCHIVIO.	ARCHIVIO.
Ha consegnato al suddetto Archivio il notaio . . . . residente . . . . . . le copie della sua rubrica del mese di	Ha consegnato al suddetto Archivio il notaio . . . . residente . . . . . . le copie della sua rubrica del mese di . . . .
In fede ec.	In fede ec.
N. N. Cancelliere	*N. N. Cancelliere*

(*Segno dell' Archivio*)

Decreto de' 20 dicembre 1815 portante disposizioni per la spedizione in forma esecutoria degli atti pubblici sollennizzati in tempo della occupazione militare ne' reali dominii al di qua del faro.

Visto il rapporto del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Art: 1. Le copie in forma autentica degli atti pubblici sollennizzati in tempo della passata occnpazione militare, porteranno la seguente intestazione—*Ferdinando IV per la grazia di Dio Re delle due Sicilie ecc. ecc.* Indi si soggiungerà: *In data de' . . . . fu sollennizzato il seguente atto.* Si trascriverà l' atto, cominciando dalle parole *Regno di Napoli*, e seguirà l' indicazione del giorno, mese, ed anno, posta nell' atto originale; ma si tralasceranno i nomi, ed i titoli degli occupatori: e si soggiungerà immediatamente la parola *costituito*, o altra qualunque che sia la prima nella dicitura dell' atto sull' originale. Si terminerà colla solita formola—*Ordiniamo e comandiamo*—L' ufiziale pubblico dovrà segnare in fine della copia il giorno in cui l' ha spedita, e farà menzione del presente nostro decreto che ne prescrive la spedizione nella forma di sopra indicata.

2. Lo stesso nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 21 settembre 1819 che stabilisce pe' dominii oltre il faro il modo di mettere in forma esecutiva gl' istrumenti.

Veduti gli articoli 927 a 928 delle leggi di procedura nei giudizi civili;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Fino a che non sarà da noi provveduto a quanto riguarda gli atti de' notai nei nostri reali domini oltre il faro, se una parte cui interessa, voglia rendere ivi in forma esecutiva gli istrumenti, che possono per legge meritare la pronta esecuzione, dovrà presentare una dimanda al presidente del tribunale civile della residenza del notaio, ed in virtù dell' ordinanza di autorizzazione, che verrà distesa in piedi della dimanda, farà citare il notaio a dare la spedizione esecutiva nel giorno e nell' ora indicata, e le altre parti interessate ad esservi presenti.

2. Se le parti intimate non intervengono, o comparendo non contraddicono, il notaio consegnerà la spedizione esecutiva richiesta. La spedizione esecutiva comincia colla seguente intitolazione: *Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del regno delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. gran principe ereditario di Toscana ec. ec.* continuerà colla trascrizione dello strumento, e terminerà colla forma esecutiva.

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti, di porre ad esecuzione la presente spedizione; ai nostri procuratori generali, ed a' nostri procuratori regî di darvi mano; ed a tutti i comandanti, ed uffiziali della pubblica forza di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti. In fede di che la presente spedizione è stata sottoscritta da noi notaio, e consegnata a N. N. in virtù dell' ordinanza del presidente del tribunale civile della valle di . . . . emessa il giorno . . . . ed in presenza delle parti N. N. come da' documenti che sono annessi all' atto originale. Oggi il dì . . . . .

Se il credito nascente dallo strumento è stato in parte soddisfatto, o ceduto; il notaio noterà prima della data la somma per cui la spedizione sarà esecutiva.

3. Comparendo le parti intimate, ed opponendosi alla consegna della spedizione esecutiva, il notaio sospenderà di darla, e rimetterà le parti allo stesso presidente, il quale ha emessa l' ordinanza.

4. Il notaio distenderà processo verbale di tutto l' occorso nei casi preveduti negli articoli 2 e 3, lo sottoscriverà insieme colle parti o farà menzione de' motivi che l' hanno impedito: e ne darà copia a qualunque di esse; che gliene farà la richiesta.

5. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giusti-

zia, ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale ne' nostri reali dominî al di là del faro sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 7 dicembre 1819 che determina l'epoca, in cui la legge sul notariato dee mettersi in osservanza ne' dominii oltre il faro.

Veduta la nostra legge de' 23 di novembre ultimo organica del nuovo regime notariale, da aver vigore dal dì 1 di gennaio 1820; veduto il nostro decreto de' 25 di agosto ultimo, il quale dispone che fino alla istallazione delle camere notariali de' reali domini oltre il faro, continuino ad esser provvisoriamente in vigore le leggi e le disposizioni che sono colà in osservanza intorno al regime notariale;

Veduto il decreto de' 21 di settembre, che prescrive il metodo da tenersi per rendere in forma esecutiva gl' istrumenti che possono per legge meritare pronta esecuzione;

Considerando che nei suddetti dominî oltre il faro l'organizzazione delle camere notariali non può esser compiutamente portata a termine per la enunciata epoca del dì 1 gennaio 1820; ma che per effetto delle disposizioni da noi date possono essere in attività agevolmente pel mese di marzo dello stesso anno;

Considerando che se le dette camere non sono in attività non si può mettere pienamente in osservanza il nuovo sistema notariale stabilito colla citata legge de' 23 di novembre;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nella sopra enunciata legge de' 23 di novembre intorno al nuovo sistema notariale, cominceranno ad essere in osservanza ne' nostri dominî oltre il faro dal dì primo di maggio 1820.

2. Fino alla detta epoca del dì 1 di maggio continueranno ad essere in vigore provvisoriamente le leggi e le disposizioni risguardanti il regime notariale, a' termini di ciò ch' è prescritto nel decreto de' 25 agosto ultimo, nella parte soltanto che riguarda la forma notariale degli atti; mentre per quel che concerne la essenza degli atti medesimi, debbono osservarsi le disposizioni contenute nel nostro codice per lo regno delle due Sicilie.

3. Per gli atti notariali rogati dopo l'epoca del dì 1 di settembre ultimo, e per quelli che saranno rogati fino a tutto aprile 1820, se le parti vorranno far rendere in forma esecutiva gl'istrumenti che possono per legge meritare la pronta esecuzione, dovranno uniformarsi alle disposizioni dell' articolo 1 del decreto de' 21 di settembre ultimo, come è prescritto per gli atti notariali di epoca anteriore.

4. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giusti-

zia, ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale nei reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1 febbraio 1820 sul modo di rimpiazzare in caso d' impedimento i presidenti ed i cancellieri delle camere notariali.

Vista la legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il presidente della camera notariale di ogni provincia o valle in caso d' impedimento sarà rimpiazzato dal componente più antico per ordine di nomina della camera medesima. Le funzioni di cancelliere presso della detta camera, in caso d' impedimento, saranno disimpegnate dal componente il meno antico per ordine di nomina; ma la cassa dell' archivio potrà esser amministrata da altro componente o impiegato presso dell' archivio medesimo qualora venga particolarmente nominato dal cancelliere proprietario che abbia già data la sua cauzione.

2. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia ed il ministero di stato presso il nostro luogotenente generale nei reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 7 marzo 1820 che condona le multe incorse da' notai fino a tutto dicembre 1819.

Vista la nostra legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, la quale essendo in vigore ne' nostri domini al di qua del faro dal dì 1 di gennaio del corrente anno, ha fatto cessare il regolamento e le disposizioni precedenti sulla materia;

Volendo mettere in regola le casse degli antichi archivi notariali, e nello stesso tempo usare della indulgenza verso i notai de' menzionati nostri domini per quelle colpe, che possono supporsi effetto più di negligenza che di dolo;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Sono condanate tutte le multe, in cui i notai trovansi incorsi per contravvenzione al regolamento ed alle disposizioni sul notariato, che sono state in vigore ne' nostri domini al di qua del faro fino al dì 31 di dicembre 1819.

Rimangono egualmente condonate tutte le spese giudiziarie, e di coazione, che dagli archivi delle camere notarili sieno state fatte per l' esazione delle multe anzidette: ma non saranno soggetti a restituzione le somme che per ragione di dette multe o spese si troveranno versate nella cassa di archivio nel giorno in

cui la promulgazione del presente decreto è legalmente a notizia nel comune ove risiede la camera dalla quale ciascun archivio dipende.

2. La reale indulgenza accordata coll'articolo precedente non esenta i notai multati dall'obbligo di esibire all'archivio della camera i protocolli, gli atti, le copie di repertorj, e qualsivoglia altra carta, che l'abolito regolamento, e disposizioni sul notariato loro imponevano, nè da quello di soddisfare i diritti di archivj dovuti secondo la tariffa.

Sono esclusi dal beneficio della detta indulgenza tutti quei notai, i quali persisteranno nella contumacia, e non adempiranno esattamente gli obblighi di sopra nominati tra'l termine di due mesi, a contare dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

3. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 10 aprile 1820 per condonazione di multe sulle contravvenzioni in determinato periodo di tempo alla tenuta de' repertorj.

Vista la nostra legge de' 21 di giugno 1819 sullo stabilimento del registro e degli officj conservatorj delle ipoteche;

Visto il decreto de' 29 dello stesso mese, col quale furono ridotte ad un quinto tutte le multe comminate dalla legge medesima per le contravvenzioni che dal dì 1 di settembre 1819 a tutto dicembre 1820 si commettessero alle sue disposizioni;

Considerando che le contravvenzioni nelle quali i pubblici funzionarj fossero incorsi pe' primi tempi della istituzione del registro ed ipoteche, sieno piuttosto imputabili alla poca conoscenza del nuovo sistema, anzi che ad una dolosa inosservanza;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro delle finanze; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Le multe nelle quali i pubblici funzionarj dal dì 1 di settembre 1819 a tutto febbrajo di questo anno fossero incorsi, nella tenuta de' loro repertorj, per contravvenzioni alla citata legge dei 21 di giugno 1819, sono interamente condonate nel caso che fino alla pubblicazione del presente decreto non sieno state esatte.

2. Le multe in cui potrebbero incorrere dal dì 1 di marzo fino a 31 di dicembre di questo anno, continueranno ad essere esatte pel quinto, giusta il mentovato nostro decreto de'29 di giugno 1819.

3. Il nostro segretario di stato ministro delle finanze, e 'l ministero di stato presso il nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 19 settembre 1820 che condona ai notai la pena in cui abbiano potuto incorrere per contravvenzione agli articoli 2027 e 2028 delle leggi civili, purchè nel termine di venti giorni adempiano al disposto degli articoli istessi.

Veduti gli art. 2027, 2028, e 2029 delle leggi civili così conceputi:

» Art. 2027. I notai chiamati a rogare l'atto autentico in cui » vien costituita la dote, sono tenuti ad iscriver l'ipoteca legale » della medesima facendosene anticipare la spesa; e ciò senza pre- » giudizio di ciò che è disposto dagli articoli precedenti.

» Art. 2028. Tale iscrizione dovrà dal notaio stipulatore pren- » dersi fra giorni venti dal dì della stipulazione del contratto ma- » trimoniale.

» Art. 2029. Omettendo il notaio di far eseguire la iscrizione » prescritta dai precedenti articoli, potrà essere condannato alla » destituzione dell'impiego, oltre la rifazione di ogni danno ed in- » teresse ».

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È condonata a'notai la pena della destituzione dell'impiego stabilita coll'articolo 2029 delle leggi civili per la violazione degli articoli 2027 e 2028 delle leggi stesse, qualora nel termine di venti giorni a contare dalla pubblicazione del presente decreto si trovino di aver adempito alla iscrizione dell'ipoteca legale della dote.

2. Rimane salvo alle parti interessate di sperimentare contra i notai trasgressori l'azione pe' danni ed interessi, cui possono aver diritto.

3. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale nella Sicilia oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 28 settembre 1820 per esentare dal dritto di repertorio e di archivio gli atti in brevetto, di cui si parla nella legge de' 23 novembre 1819.

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia: abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli atti in brevetto di cui parla l'articolo 34 della summentovata legge sono esenti dal dritto di repertorio stabilito nel n. 33 dell'articolo 141, e dal dritto di archivio enunciato nell'articolo 143 della legge medesima.

Il notaio oltre dell'onorario fissato nella terza parte del n. 2 del citato articolo 141, non potrà esigere per l'iscrizione dell'atto nel repertorio, che l'importo della carta di bollo, che occupa l'inscrizione anzidetta.

2.° Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale nella Sicilia ulteriore sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 17 ottobre 1821 che prescrive il metodo per la visita de' protocolli in Sicilia.

Visto l'articolo 30 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato ;

Considerando che l'obbligo imposto ai notai di dover presentare alla camera notariale nei primi due mesi di ogni anno il protocollo degli atti celebrati nel corso dell'anno precedente, non solo riesce ai medesimi dispendioso ed incomodo, ma compromette ancora la sicurezza de' volumi che trasportano, potendo essere sottratti violentemente nel viaggio da taluno, ai cui interessi nuoccia qualche atto, o pure restar sommersi ne' fiumi, che devono valicarsi nel tempo della più rigorosa stagione ;

Considerando, che nel tempo in cui i notai accudiscono nel capoluogo della valle per la visita dei loro protocolli restar possono sospese in alcuni comuni le contrattazioni dei particolari ; il quale attrasso potrà esser maggiore in que' comuni ne' quali esiste un solo notaio ;

Volendo dar riparo a siffatti inconvenienti, ed insieme assicurare la visita necessaria dei protocolli notarili ;

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del direttore della real segreteria di stato per gli affari di Sicilia ; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. L'articolo 30 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato resta nella seguente guisa modificato.

Ciascuna camera notarile nel mese di febbraio di ogni anno proporrà uno de' membri, il quale il dì primo del mese di aprile muoverà dalla sua residenza per recarsi negli altri comuni della valle, ad oggetto di esaminare i protocolli di ciascun notajo.

2. Tal proposta sarà inviata al regio proccuratore del tribunal civile della valle, il quale col suo avviso la trasmetterà al nostro luogotenente generale per l'approvazione ; ed indi lo stesso regio procuratore formerà le istruzioni per regolamento del visitatore.

3. Se il visitatore troverà in regola i protocolli de' notai, vi apporrà, qual delegato della camera notarile, la corrispondente dichiarazione. Se però dalla visita risulteranno dei carichi, che dieno luogo a multa, assicurerà il protocollo con suggello, e formerà il processo verbale comprovante l'irregolarità che ha trovata. In tal caso il protocollo suggellato ed il verbale saran rimessi alla camera notarile per praticare le dovute incumbenze.

4. Il diritto che percepirà il visitatore sarà di ducati due per la visita di ciascun protocollo notarile ; egli lo esigerà a titolo d'in-

dennità, e senza pretendere ad altra prestazione. Cesserà quindi il pagamento del diritto di ducato uno stabilito dall'articolo 142 n. 3 della legge sul notariato a favore della camera notarile per la visita dei protocolli dei notai.

5. Il direttore della real segreteria di stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 25 marzo 1822 risguardante i notai graduati in Sicilia prima, o dopo del real dispaccio de'7 di giugno 1807, ed i così detti notai futuristi.

Visto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Vista la nostra legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Considerando che nella materia della cennata legge abbisognano delle ulteriori disposizioni suppletorie, ed adattabili alle particolari circostanze, alle precedenti instituzioni e consuetudini della Sicilia sull'oggetto medesimo;

Sulla proposizione del direttore della real segreteria di stato per gli affari di Sicilia;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I notai graduati pria del real dispaccio de' 7 di giugno 1807 saranno esenti dall'obbligo di giustificare l'esistenza del patrimonio stabilito dall'articolo 124 della nostra legge sul notariato de' 23 di novembre 1819.

2. Costoro però dovranno fare il deposito, o prestare la cauzione a' termini dell'articolo 65 della sopraccennata legge.

3. I notai graduati dopo il dispaccio anzidetto de' 7 di giugno 1807, e pria della pubblicazione della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, dovranno giustificare l'esistenza di quel patrimonio stabilito nel mentovato dispaccio, senza obbligo di prestar cauzione o di fare il deposito, a' termini dell'articolo 65 dell'indicata legge; ma nel caso che il detto antico patrimonio fosse diminuito, dovranno supplirlo o con rendite o con cauzione.

4. Le rendite potranno costituire il patrimonio de' notai eletti dopo la cennata epoca de' 7 di giugno 1807, ed anteriormente alla novella legge sul notariato de' 23 di novembre 1809.

5. Saranno sufficienti per costituire i patrimonj indicati nell'articolo precedente gli assegnamenti vitalizj; ma in tal caso dovranno i notai fare il deposito o prestar la cauzione a' termini dell'articolo 65 della ridetta legge sul notariato.

6. Le epoche di pagamento delle cennate rendite perpetue, o vitalizie, sebbene portino una data prossima a quella del certificato da spedirsi dalle camere notarili, potranno anche servire di pruova dell'attuale possesso di tali patrimonj, purchè però si presenti lo strumento della rendita.

7. I *notai futuristi* graduati dopo il dì 7 di giugno 1807, e che si trovano di essere stati abilitati dall'ex-protonotaio a conservare i volumi de' loro genitori e suoceri, non saranno tenuti a giustificare

verun patrimonio, dovendo per essi valere per patrimonio i proventi derivanti dalla conservazione degl'indicati volumi, de' quali però essi dovranno giustificarne l'attual possesso.

8. La disposizione contenuta nell'articolo precedente non è applicabile nè agli altri congiuti, nè agli estranei eredi o conservatori degli atti de' notai defunti.

9. Gli atti provvisionali dell'ex-protonotaio, con cui furono eletti alcuni notai, i quali attualmente esercitano la loro professione, sono per essi un titolo valido a continuare nell'esercizio della stessa.

10. I *notai futuristi* graduati con privilegio o con atto provvisionale dell'ex-protonotaio sotto il regime delle antiche leggi, saranno riguardati come notai conservati, a' termini dell'articolo 123 della legge suddetta snl notariato de' 23 di novembre 1819, e saranno abilitati a mettersi in esercizio del notariato nel caso di morte, rinunzia, o altra causa, per cui cessi di esercitar l'impiego il notaio a cui debbono subentrare.

11. I notai dovranno fare il deposito, a' termini dell'articolo 65 della legge sul notariato, presso le casse segreziali della rispettiva valle o prestar la cauzione a' termini dell'articolo stesso presso l'uffizio segreziale della rispettiva valle medesima.

12. Le enunciate disposizioni saranno provvisorie sino alle nostre ulteriori disposizioni.

13. Il direttore della real segreteria di stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 agosto 1822 che destina il cancelliere della giustizia di circondario di Ponza per esercitarvi provvisoriamente le funzioni di notaio per gli atti rispettosi verso gli ascendenti.

Veduto l'articolo 168 delle leggi civili;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro-segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le funzioni delegate ai notai dall'articolo 168 delle leggi civili per gli atti rispettosi agli ascendenti, potranno essere disimpegnate nell'isola di Ponza, dal cancelliere della giustizia di circondario ivi residente.

2. La disposizione contenuta nell'articolo precedente avrà luogo finchè non sia stabilito un notaio nell'enunciata isola di Ponza.

3. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 12 agosto 1822 prescrivente che ne' tribunali civili composti di più camere le cause enunciate nell'articolo 119 della legge sul notariato sieno trattate da una sola camera.

Veduto l'articolo 119 della nostra legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, ov'è prescritto che i tribunali civili procedono in tutti i casi di multe, di sospensione, cessazione, e destituzione contra i notai della provincia di loro giurisdizione;

Veduto altresì l'articolo 120 della medesima legge, nel quale è stabilito, le sentenze de' tribunali civili, tranne i casi di multe, sieno soggette ad appello, che è meramente devolutivo;

Considerando che, a ragione di queste disposizioni, i tribunali civili procedono con giurisdizione ordinaria nelle cause qui sopra indicate;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nei tribunali civili composti di più camere, le cause enunciate nell'articolo 119 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, saranno trattate da una sola camera, cominciando dalla prima, e passando di anno in anno a ciascuna delle seguenti camere.

2. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

3. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 marzo 1823 portante una dispensa all'articolo 13 della legge sul notariato relativo al numero de' notai nella città di Napoli.

Visto l'articolo 53 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Considerando che i notai attualmente in esercizio nella città di Napoli sono in numero molto superiore a quello prefisso dalla legge, in modo che parecchi anni debbonsi ordinariamente attendere per darsi luogo alla vacanza di una piazza;

Considerando che questa circostanza impedisce, che fino alla riduzione al numero stabilito, coloro i quali aspirano al notariato nella mentovata città, ne abbiano la nomina, e che i figliuoli de' notai attuali possono divenire i possessori delle loro schede:

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Fino a che i notai esercenti nella città di Napoli non siene ridotti al numero prescritto nell'articolo 53 della nostra legge sul notariato de' 23 di novembre 1819, è dispensato alla proporzione sta-

bilita nel mentovato articolo, e sarà da noi nominato un nuovo notaio per ogni tre piazze che vacheranno.

2. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 23 maggio 1823 per la riabilitazione de' notai della valle di Messina decaduti dal proprio ufizio, e per la condonazione della pena in cui erano incorsi; purchè tra un mese si uniformino al prescritto della legge sul notariato.

Visto gli articoli 124 e 126 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Accordiamo a que' notai della valle di Messina, i quali, a tenore della nostra legge de' 23 di novembre 1819, sono decaduti dal proprio ufizio per non essersi muniti, nel termine prescritto, del certificato della camera notariale, comprovante il loro titolo e la loro ammessione all'esercizio del notariato, la grazia della riabilitazione, e della condonazione della pena; purchè nel termine di un mese si uniformino al prescritto nella legge sul notariato.

2. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 18 ottobre 1824, concernente la presentazione negli archivj notarili degli elenchi prescritti dagli articoli 89 e 128 della legge sul notariato.

Veduti gli articoli 89 e 128 della legge sul notariato dei 23 di novembre 1819;

Considerando che per la moltiplicità degli atti antichi riesce difficile tanto ai notai conservatori degli atti, e scritture de' notai defunti, quanto agli antichi notai conservati, di presentare agli archivj notarili gli elenchi prescritti negli enunciati articoli 89 e 128;

Considerando che i così detti *venimeco* ed i *bastardelli*, i quali adopravansi nell'antico sistema notarile, possono apprestare un facile surrogato agli elenchi, offrendo i primi un notamento delle indicazioni prescritte per gli elenchi, e racchiudendo i secondi le minute degli atti;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominj di là del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I notai conservatori degli atti de' defunti notai, e gli antichi notai conservati sono autorizzati a presentare negli archivj delle camere notarili, in vece degli elenchi prescritti dagli articoli 89 e 128 della legge sul notariato, gli antichi *venimeco* di ciascun anno, pel tempo in cui questi esistano; in mancanza de' *venimeco*, gli antichi *bastardelli*, ove non contengano estensione di minute non comprese in altri volumi; ed in difetto de' *venimeco* e de' *bastardelli*, dovranno fornire gli elenchi prescritti dalla legge.

2. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 26 maggio 1825 col quale accordasi un nuovo termine di rigore a' notai conservati ne' reali dominj oltre il faro per l'adempimento di quanto è prescritto dall'articolo 124 della legge sul notariato.

Veduto l'articolo 123 della legge de' 23 di novembre 1819, col quale furono conservati tutti i notai del nostro regno delle due Sicilie, che all'epoca della sua pubblicazione fossero muniti di titolo legittimo per esercitare il notariato; — Veduto l'articolo 124 della legge stessa così conceputo: « I notai conservati, i quali » non abbiano finora adempito a quanto è prescritto in questo e » ne' seguenti articoli, hanno l'obbligo nel corso di quattro mesi » dalla pubblicazione della presente legge, o dal giorno della istal- » lazione delle camere notariali, qualora non trovinsi ancora istal- » late, di presentare alle rispettive camere i titoli e le patenti » giustificanti la loro ammessione al notariato, secondo le leggi » e consuetudini vigenti nel tempo e nel luogo ove sono stati am- » messi, e di giustificare l'esistenza del patrimonio richiesto dalle » antiche leggi, o di supplirne la mancanza; senza di che non » potranno continuare nell'esercizio del notariato.

» Se la camera non trovi eccezioni, spedisce al notaio il cor- » rispondente certificato: nel caso opposto riferisce e rimette le » carte al tribunale civile il quale, inteso anche il notaio, in- » giunge alla camera o di spedire il certificato, o di sospendere » immediatamente il notaio nelle forme prescritte ».

Veduto il real decreto de' 25 di marzo 1822 sul modo col quale i notai conservati ne' nostri reali dominj di là del faro furono abilitati a giustificare la esistenza del loro patrimonio, o supplirne la mancanza per via di corrispondente cauzione;

Veduto il sovrano rescritto de' 27 di marzo 1822 relativamente alla forma de' certificati che le camere notariali debbono spedire a' notai conservati per effetto della riferita legge de' 23 di novembre 1819;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il parere della consulta de' reali dominj oltre il faro;

Considerando che la maggior parte de' notai conservati ne' nostri reali dominj al di là del faro non abbia ancora adempiuto alle obbligazioni prescritte dall'articolo 124 della legge de' 23 di novembre 1819;

Considerando che questo inadempimento è in particolar modo derivato dalla novità del sistema legislativo invalso in que' reali dominj dopo il dì 1 di settembre 1819;

Considerando che cessata ora tale difficoltà convenga assicurare l'esatta esecuzione della legge, e che perciò fia d'uopo altro termine accordare ai notai anzidetti;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È accordato a'notai conservati ne'nostri reali dominj oltre il faro secondo la legge de' 23 di novembre 1819, un nuovo termine di sei mesi, a contar dalla pubblicazione del presente decreto, per l'adempimento di ciò che è prescritto dall'articolo 124 della legge stessa, giusta la dichiarazione e le norme contenute nel real decreto de' 25 di marzo 1822, e nel sovrano rescritto de' 27 del medesimo mese.

2. Il termine fissato nell'articolo precedente è dichiarato di rigore.

I notai contravventori saranno perciò considerati decaduti *ipso iure* dallo esercizio del notariato, e la cessazione delle funzioni loro sarà pubblicata dalle camere notariali nelle forme e nel modo dalla legge sul notariato prescritto.

3. Nulla è innovato sulle altre obbligazioni, alle quali i notai anzidetti sono tenuti per effetto degli articoli 125 e seguenti dell'indicata legge de' 23 di novembre 1819 e sul termine nel quale vi debbono adempire.

4. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 luglio 1825 relativo a' notai futuristi ne' reali dominj oltre il faro.

Veduto il decreto de' 25 di marzo 1822 in quella parte che riguarda *i notai futuristi*;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia relativo a' dubbi insorti sull'oggetto;

Veduto il parere della consulta de' nostri dominj oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nel real decreto de' 25 di marzo 1822 relativamente a' *notai futuristi*, sono applicabili:

1. A' notai detti soprannumerarj;

2. A quegl'individui, i quali furono esaminati, e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818, che tolse al già protonotaio la facoltà di spedirne i privilegi, dopo che però avranno da noi ottenuto il corrispondente decreto di nomina.

2. Sono esclusi dalle disposizioni del precedente articolo quei notai che nell'antico sistema graduati per un comune, abbiano di loro arbitrio rinunziato alla residenza in questo comune per trasferirlo altrove, e quivi divenire soprannumerarj.

3. I notai eletti *futuristi* con privilegio o con atto provvisionale pel già protonotaio, potranno supplire al difetto del privilegio, o dell'atto provvisionale co' certificati di D. Gaetano Ruté ex-archivario dell'abolito protonotaio, semprechè in questi certificati sia trascritto il tenore degli atti corrispondenti. Questi certificati produrranno gli effetti legali secondo i casi, e le distinzioni contenute negli articoli 1288 e seguenti delle leggi civili.

4. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 18 agosto 1825, risguardante i notai graduati nei reali dominj oltre il faro prima de' 7 di giugno 1807.

Veduto l'articolo 124 della legge dei 23 novembre 1819, in ciò che riguarda l'obbligo imposto a' notai conservati di giustificare l'esistenza del loro patrimonio secondo le leggi e consuetudini vigenti nel tempo e nel luogo ove sono stati ammessi al notariato;

Veduti gli articoli 1 e 2 del decreto de' 25 di marzo 1822, ov'è disposto che i notai graduati prima del real dispaccio de' 7 di giugno 1807, i quali per le leggi ad essi anteriori non erano costretti ad avere alcun patrimonio, rimanendo esenti dall'obbligo di giustificarne l'esistenza, dovessero però fare il deposito, o prestare la cauzione a' termini dell'articolo 65 della riferita legge de' 23 di novembre 1819;

Vedute altresì le altre disposizioni contenute nel decreto stesso de' 25 di marzo 1822, sulle agevolazioni accordate a' notai graduati dopo il real dispaccio de' 7 di giugno 1807, ed ai notai futuristi per la giustificazione del loro patrimonio;

Vedute le suppliche a noi rassegnate da molti notai graduati prima del real dispaccio de' 9 di giugno 1807, i quali ci hanno esposto che non potendo essi per le loro particolari circostanze adempire alla cauzione o al deposito richiesto dall'articolo 2 del decreto de' 25 di marzo 1822, vanno soggetti alla perdita della professione notariale, cui da lungo giro di anni sono addetti, il

che grave danno loro produce; e che quindi hanno implorato i nostri sovrani provvedimenti all'oggetto:

Volendo accogliere benignamente le suppliche di questi notai, e procurar nel tempo stesso la esecuzione della legge, la quale nello stabilimento del patrimonio della cauzione o del deposito, ha particolarmente mirato alla garentia de' diritti delle parti interessate, e della real tesoreria;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia:

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È rivocato l'articolo 2 del decreto de' 25 di marzo 1822, risguardante l'obbligo imposto ai notai graduati prima del real dispaccio de' 7 di giugno 1807 per lo versamento della cauzione, o del deposito ai termini dell'articolo 65 della legge de' 23 di novembre 1819.

2. Pe' notai graduati prima del real dispaccio de' 7 di giugno 1807, le parti interessate per la indennizzazione de' danni ed interessi, cui per legge possono aver ragione contra i notai stipulatori, e la real tesoreria per lo pagamento di multe, o altro contro i medesimi notai a ragion della legge sul notariato, avranno un diritto di privilegio sugli atti dai notai anzidetti rogati fino a' 30 di aprile 1820, nella quale epoca cessò l'antico regime notariale de' reali dominj oltre il faro.

3. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 18 agosto 1825, concernente i notai futuristi, i così detti notai soprannumerarj, ed altri individui esaminati, e proposti per notai nei reali dominj oltre il faro.

Veduta la legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato;

Veduti i decreti de' 25 di marzo 1822, e de' 5 di luglio del corrente anno relativamente ai notai futuristi, ai notai detti soprannumerarj, ed a quegli individui i quali furono esaminati e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le camere notariali ne' nostri dominj al di là del faro dovranno formare un notamento esatto de' notai *futuristi*, de' notai detti soprannumerarj, e di quegl'individui i quali furono esaminati, e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818, che tolse già al protonotaio la facoltà di spedirne i privilegi.

2. A tal effetto gl'indivui indicati nell'artico lo precedente, nel termine di quattro mesi a contar dalla pubblicazione del presente decreto, dovranno esibire alle camere notariali i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato.

3. Questa esibizione di titoli alle camere notariali seguirà per mezzo de' giudici di circondario, ed il corrispondente ricevo sarà rilasciato ai notai *futuristi* o *soprannumerarj*, ed agli individui contemplati nell'articolo primo.

4. Il termine di quattro mesi stabilito nell'articolo 2 è dichiarato di rigore. I notai *futuristi*, e gli altri enunciati nell'articolo primo, contravventori decaderanno da ogni loro diritto al notariato, che derivi da titoli che avranno omesso di presentare.

5. Ove alcun dubbio sorga sulla regolarità de' titoli esibiti, la camera notariale dovrà riferire e rimetter le carte al tribunale civile della valle, il quale, intesa la parte interessata, pronunzierà come di diritto ne' termini e nel modo dalle leggi in vigore prescritto.

6. Il notamento de' notai *futuristi*, de' notai *soprannumerarj*, e degl'individui i quali furono esaminati e proposti per notai posteriormente al sovrano rescritto de' 4 di aprile 1818, che tolse già al protonotaio la facoltà di spedirne i privilegi, sarà fatto presso ciascuna camera notariale in triplice spedizione. Di esse una rimarrà depositata presso l'archivio della camera stessa, e le altre due saranno inviate al nostro luogotenente generale, il quale facendone conservare una nella real segreteria di stato esistente presso il medesimo, rimetterà l'altra alla real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia residente presso di noi.

7. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 29 ottobre 1825, che impone l'obbligo a' notai di giustificare alla fine di ogni quadrimestre la residenza stata loro assegnata nei comuni da' rispettivi decreti.

Veduti gli articoli 4 e 5 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato così concepiti:

» Art. 4. Ogni notaio deve risedere nel comune che gli è de-
» stinato nel decreto di sua nomina. Se trasferisce in altro co-
» mune la residenza, si considera, qualora non vi sia abilitato
» con nostro decreto, come se avesse rinunziato alla qualità di
» notaio.

» Art. 5. Non ostante l'obbligo di residenza nella comune as-
» segnatagli, il notaio può esercitare le sue funzioni in tutta la
» provincia o valle. »

Considerando che dalla combinazione di questi articoli chiaro risulta, che l'obbligo della residenza imposta al notaio col surriferito articolo 4 non importi già di rimanere fissamente nel comune che a lui è stato assegnato nel decreto di nomina senza po-

terne giammai uscire, ma bensì ch'egli in questa comune deve avere la sua residenza abituale;

Considerando, che il notaio il quale di suo arbitro trasferisce la sua residenza in comune diversa da quella che a lui è assegnata, incorre nella cessazione del notariato, e può essere altresì soggetto, per effetto di questa cessazione, qualora continui nell'esercizio del notariato, alle prescrizioni stabilite nelle leggi penali contra coloro che senz'alcun titolo versano al disimpegno di pubbliche funzioni;

Considerando, che a render operative queste disposizioni, sia necessario di provvedere tanto al modo col quale i notai debbon giustificare la loro residenza abituale ne' comuni loro assegnati, quanto al caso dell'allontanamento de' notai da questi comuni senza trasferire altrove la loro residenza abituale;

Considerando, che questi provvedimenti reclamati dalla generale utilità servono particolarmente ad evitare il frequente allontanamento de' notai da' comuni loro assegnati per residenza, ed a far cessare l'abuso introdotto da taluni altri, i quali per essere ammessi all'esercizio del notariato, mentre aspirano a piazza vacante di notaio in comune diverso da quello del loro domicilio, quivi però continuano a rimanere, e rendono così col loro fatto privo in tutto o in parte del ministero notarile il comune loro all'uopo assegnato;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Alla fine di ogni quadrimestre, a contare dal 1 gennaio, ogni notaio dovrà presentare alla camera notariale, dalla quale rileva, un certificato del sindaco del comune che a lui sarà stato assegnato per residenza nel decreto di nomina, contestante che egli non abbia cangiato la sua residenza abituale.

2. Per la formazione di questi certificati i notai non dovranno soggiacere ad alcuna spesa sotto qualunque rapporto.

3. Le camere notariali useranno di loro facoltà, a' termini dell'articolo 104 della legge de' 23 novembre 1819, contra quei notai che, comunque abbiano avuto la loro residenza abituale ne' comuni loro assegnati, abbiano però omesso di esibire in fine del quadrimestre i certificati de' sindaci richiesti dall'articolo 1 di questo decreto.

4. Il notaio non potrà assentarsi per suoi particolari affari dal comune a lui assegnato per residenza, senza il permesso della camera notarile, la quale potrà accordarlo sino ad un intero mese, e per una sola volta nel corso dell'anno. Non è necessario il permesso della camera, allorchè l'allontanamento sarà di pochi giorni, nel qual caso verranno osservate le disposizioni della legge.

5. L'assenza di un notaio dal comune a lui assegnato per resi-

denza senza la corrispondente autorizzazione sarà punita con una multa non maggiore di ducati dieci, se sarà di un mese: colla sospensione non maggiore di sei mesi, se sarà di due mesi; e colla destituzione se sarà di tre mesi.

6. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 9 giugno 1826, che autorizza i notai certificatori de' dominj di qua dal faro ad esprimere ne' loro tabellionati la loro qualità di certificatori.

Considerando chè per effetto delle istruzioni della direzione generale del gran libro i notai certificatori così della città di Napoli che de' distretti delle provincie de' nostri reali dominj di qua dal faro ne' tabellionati, oltre della leggenda stabilita colla legge notarile, hanno sempre espressa la qualità di notai certificatori;

Considerando d'altronde che siffatto uso, sebbene emergente dalle disposizioni contenute nelle enunciate istruzioni, non si trovi sanzionato dalla legge notariale de' 23 novembre 1819, colla quale si stabilisce un tabellionato uniforme per tutti i notai;

Volendo confermare questa distinzione a' notai certificatori, attesa l'importanza degl'incarichi che ad essi trovansi affidati;

Sulla proposizione de' nostri consiglieri ministri di stato, ministri segretarj di stato di grazia e giustizia e delle finanze;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I notai certificatori della città di Napoli e quei dei distretti delle provincie de' nostri reali dominj di qua dal faro sono autorizzati ad esprimere ne' loro tabellionati la qualità di certificatori.

2. I nostri consiglieri ministri di stato, ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 10 luglio 1826, con cui viene accordato un ultimo perentorio termine a determinata classe di notai in Sicilia per presentare i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato.

Veduto il decreto de' 18 agosto 1825, col quale fu, tra l'altro, stabilito che nel termine di sei mesi, a contare dalla pubblicazione del decreto stesso ne' reali dominj oltre il faro, i notai detti futuristi, i soprannumerarj, e gl'individui nominati e proposti per notai posteriormente al rescritto de' 4 aprile 1818, esibir dovessero alle camere notariali delle rispettive valli i titoli giustificativi della loro ammessione al notariato;

Considerando che a ragione di dubbj insorti per la regolare esecuzione del mentovato decreto de' 18 agosto 1825 molti tra gl'individui in esso compresi non han potuto adempiere alla prescritta esibizione de' loro titoli;

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia ;
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato , ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;
Udito il nostro consiglio di stato ordinario ;
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :
Art. 1. È accordato un ultimo termine pertanto sino a tutto dicembre del corrente anno ai notai futuristi, ai notai soprannumerarj ed agl'individui esaminati e proposti per notai dopo il rescritto de' 4 aprile 1818 , affine di presentare i titoli giustificativi della loro ammissione al notariato , ne' termini del decreto de' 18 agosto 1825.
2. Il nostro consigliere ministro di stato , ministro segretario di stato di grazia e giustizia , e 'l nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 gennaio 1827, col quale vien fissato l'onorario del notaio per lo deposito presso di lui del testamento olografo.

Veduta la legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato , in ciò che riguarda la tariffa de' diritti notariali ;
Considerando che questa tariffa non ha espressamente indicato quale dritto competa al notaio per lo deposito presso di lui del testamento olografo a' termini della legge ;
Considerando che il testamento olografo , in quanto alla forma ed alle conseguenze legali che da essa derivar possono a carico de' notai , nulla ha di comune col testamento per atto pubblico , o in forma mistica ;
Considerando che il valor legale del testamento olografo non traendo sua origine dall'adempimento delle forme notarili , ma solo dalla legge , non può il deposito di esso presso il notaio risguardarsi , che sotto il medesimo rapporto del deposito di qualunque altro documento ;
Veduto il numero primo dell'articolo 141 della legge anzidetta ;
Veduto il parere della consulta generale del regno ;
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato , ministro segretario di stato di grazia e giustizia ;
Udito il nostro consiglio di stato ordinario ;
Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :
Art. 1. L'onorario del notaio per lo deposito presso di lui del testamento olografo è fissato ad un ducato , a' termini del numero primo della legge anzidetta , oltre al dritto per accesso presso il giudice , se ha luogo.
2. Il nostro consigliere ministro di stato , ministro segretario di stato di grazia e giustizia , e 'l nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 5 maggio 1827, che autorizza la presentazione dei così detti bastardelli negli archivj notarili in Sicilia, quando anche contenessero atti non compresi in altri volumi.

Veduto l'articolo 1 del decreto de' 18 ottobre 1824 così conceputo: « I notai conservatori degli atti de' defunti, e gli antichi » notai conservati sono autorizzati a presentare negli archivj delle » camere notarili, in vece degli elenchi prescritti dagli articoli 89 » e 128 della legge sul notariato, gli antichi *venimeco* di ciascun » anno, pel tempo in cui questi esistono; in mancanza de' *veni-* » *meco*, gli antichi *bastardelli* ove non contengono estensione di » minute non comprese in altri volumi; ed in difetto de' *venimeco* » e de' *bastardelli* dovranno fornire gli elenchi prescritti dalla legge. »

Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il parere della consulta de' nostri reali dominj di là del faro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I notai conservatori degli atti de' notai defunti, e gli antichi notai confermati, qualora posseggono gli antichi alfabeti ne' quali si trovino notate le date degli atti distesi nei così detti *bastardelli*, potranno presentare negli archivj gli antichi bastardelli, non ostante che contenessero atti non compresi in altri volumi.

2. Il nostro consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 12 settembre 1828, portante alcune modifiche e riforme a diversi articoli della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato.

Veduti gli articoli 8, 23, 25, 26, 27, 30, 79 e 80 della legge notariale de' 23 di novembre 1819.

Considerando che l'esperienza ha dimostrato non essere le sanzioni penali comminate ne' citati articoli efficaci abbastanza per porre freno alle trasgressioni di ciò che è prescritto negli articoli medesimi;

Volendo altri provvedimenti adottare, e che meglio assicurino l'esatto adempimento degli obblighi che la legge impone a' notai in materia che interessa da vicino la pubblica fede;

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli articoli, 23, 25, 26, 27, 30, 79, e 89 della legge de' 23 di novembre 1819, sul sistema notarile, sono modificati e riformati nel modo che è espresso ne' seguenti numeri, i quali s'intendono rispettivamente surrogati agli articoli medesimi, cioè:

N. 1, (surrogato all'articolo 23.)

Negli atti ricevuti dal notaio dovrà scriversi in lettere la data del giorno, mese ed anno, del pari che le quantità e le somme. In caso di contravvenzione, il notaio sarà multato in ducati tre (oncia una siciliana) per ognuno de' due primi atti; e qualora il notaio incorra in un terzo od ulteriore atto, sarà punito colla sospensione dal suo ufizio pel termine non minore di venti giorni, nè maggiore di tre mesi.

N. 2. (surrogato all'articolo 25.)

Se occorra nella compilazione dell'atto di levare, variare o aggiungere qualche cosa, debbono interlinearsi le cose levate in modo che si possano leggere anche dopo, facendosene analoga annotazione in margine od in fine, e possono apporsi le necessarie postille o in margine od in fine, purchè le annotazioni e le postille vengano sottoscritte dalle stesse persone che debbono firmare il rogito, secondo i casi contemplati negli articoli 14 e 15. Se le postille saranno fatte in margine si dovrà nelle sottoscrizioni indicare il numero delle parole, specificandone la prima e l'ultima.

Le annotazioni e le postille non eseguite nel modo di sopra indicato si hanno per non fatte, ed il notaio sarà punito colla sospensione dal suo ufizio pel termine non minore di venti giorni, nè maggiore di tre mesi per ogni interlineazione, annotazione o postilla dichiarata, o non sottoscritta nel modo di sopraindicato.

Perfezionato il rogito, qualunque altro atto ulteriore, benchè relativo all'atto precedentemente stipulato, deve estendersi in separato originale, eccettuati i casi preveduti dalle leggi, come nell'articolo 1551 della parte prima del codice per lo regno delle due Sicilie.

N. 3. (surrogato all'articolo 26).

La contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 6 porta la nullità dell'atto, oltre le penali nell'articolo medesimo stabilite contra il notaio.

La contravvenzione al disposto nell'articolo 8 qualora l'atto o la disposizione dal notaio ricevuta sia in favor suo, o de' suoi congiunti od affini in detto articolo enunciati, produrrà rispettivamente la nullità dell'atto o della disposizione, ed il notaio sarà inoltre punito colla sospensione dal suo ufizio, la prima volta per sei mesi, la seconda volta pel termine non minore di sei mesi nè maggiore di due anni, ed in caso di recidiva colla destituzione. Produce anche la nullità dell'atto e sottopone il notaio alle medesime pene di sospensione o di destituzione come sopra la contravvenzione alle disposizioni degli articoli 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20 e 21.

N. 4. (surrogato all'articolo 27).

È parimente nullo l'istromento che manchi della data e della in-

dicazione del luogo ove è séguito il rogito, giusta il prescritto nell'articolo 13; ed il notaio in questo caso è punito colla pena della sospensione la prima volta pel termine di sei mesi, la seconda volta pel termine non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, e colla destituzione in caso di recidiva.

Se l'atto manchi delle altre prescrizioni dello stesso articolo 13, è valido; ma il notaio è multato in ducati tre (oncia una siciliana).

N. 5. (surrogato all'articolo 30.)

I notai conservano con esattezza ed in luogo sicuro gli originali rogiti co' correlativi inserti, disponendo il tutto in libri con ordine cronologico, e corrispondente al numero progressivo del repertorio. Questo numero si appone in margine di ciascun rogito o atto, e di ogni inserto che gli appartenga.

Ne' primi due mesi di ogni anno i notai sono tenuti di presentare alla camera notariale il libro o sia protocollo degli atti celebrati nel corso dell'anno precedente. La camera l'osserva, e trovandolo in regola, vi appone la dichiarazione corrispondente, e lo restituisce al notaio. Colui che manchi di adempiere questo dovere, è punito colla sospensione fino all'adempimento.

I notai conservano ancora in fascicoli distinti e con numero progressivo gli atti che non vanno in protocollo, come sono i testamenti mistici prima di aprirsi.

Il notaio il quale non tenga nè custodisca i rogiti nell'ordine prescritto, o che ometta di contrassegnare gli originali e gl'inserti col numero progressivo del repertorio, sarà punito colla sospensione dal suo uffizio, la prima volta pel termine di sei mesi, la seconda volta pel termine non minore di sei mesi nè maggiori di due anni, ed in caso di ulteriore recidiva, colla destituzione.

I protocolli e gli atti dei componenti la camera notariale saranno osservati dal presidente del tribunal civile, da cui si farà la dichiarazione corrispondente della visita eseguita.

N. 6. (surrogato all'articolo 79.)

Nel corso de' primi venti giorni di ciascun mese i notai faranno pervenire all'archivio notariale della provincia o valle una copia esatta del notamento fatto nel repertorio di tutti gli atti rogati nel mese precedente, unitamente a' dritti appartenenti ad esso archivio secondo la tassa annessa alla presente legge, che i notai esigeranno dalle parti, o pagheranno di proprio danaro, salvo il dritto di rimborso contro la parte cui spetta. La copia del notamento può essere in carta non bollata, come quella che debb'essere presentata al ricevitore del registro, in vigore della nostra legge de' 21 giugno 1819, e la medesima sarà collazionata e firmata dal notaio coll'apposizione del suo segno del tabellionato.

In caso d'inadempimento al disposto nel presente articolo, il notajo sarà sospeso dal suo uffizio per lo termine non minore di un mese, nè maggiore di tre; e qualora fra il termine della pena non adempia alla presentazione della copia, ed al pagamento de' dritti di archivio, la sospensione sarà protratta sino a tale adempimento.

N. 7 (surrogato all'articolo 89.)

Fra il termine di due mesi dalla consegna degli atti originali, i notai conservatori saranno tenuti di far pervenire all'archivio notariale della provincia o valle un elenco distinto ed esatto di quelli. Detto elenco esprimerà nome, cognome, patria del notaio stipulatore, il nome del padre di lui, l'epoca della stipulazione, il nome delle parti o disponenti, la data e la qualità dell'atto; e rispetto ai testamenti non ancora aperti, il nome del testatore, ed il tempo in cui fu consegnato il testamento. Il conservatore dell'archivio notariale sottoscriverà copia del suddetto elenco dopo averla collazionata coll'originale, e la consegnerà al notaio conservatore per suo discarico. La contravvenzione al disposto nel presente articolo soggetterà il notaio ad una multa di ducati trenta (once dieci siciliane) ed alla sospensione dall'esercizio per lo termine non minore di un mese, nè maggiore di sei mesi. Se fra il periodo della sospensione il notaio non adempia, la medesima continuerà fino all'adempimento.

2. Dal giorno della pubblicazione del presente decreto, cessando di aver vigore ciò che è stabilito ne' sopracitati articoli 23, 25, 26, 27, 30, 79, 89 della enunciata legge, sarà in vece osservato quanto è prescritto ne' sette numeri del precedente articolo.

3. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 17 settembre 1828, con cui è stabilito un dritto ai notai, cancellieri, ed uscieri per compenso di carta per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio.

Veduto l'art. 27 n. 11 della legge de' 2 gennajo 1820 sul bollo, che sottopone alla formalità del bollo i repertorj degli atti de' cancellieri, de' notai e degli uscieri;

Veduti i decreti de' 26 marzo 1827 e de' 27 marzo 1828 circa la tenuta de' repertorj e la formazione delle copie de' medesimi da rilasciarsi a' ricevitori del registro;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ne' nostri dominj al di qua del faro i notai, i cancellieri, e gli uscieri presso tutte le giurisdizioni esigeranno dalle parti per compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio, il dritto fisso di grana quattro per ciascuno atto.

2. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 29 dicembre 1828, portante delle nuove disposizioni per la numerazione e classifica delle carte ereditarie tenute dal defunto.

Veduto l'articolo 1019 n. 6 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, così conceputo:

» Oltre alle formalità comuni a tutti gli atti che si fanno avanti notaio, l'inventario dovrà contenere:

» 2. . . . 6. Le carte saranno numerate dal primo all'ultimo foglio, e contrassegnate da un notaio: se vi saranno libri e registri di commercio si farà costare dello stato di essi, ed i fogli saranno contrassegnati e numerati, se non lo sono: se poi nelle pagine scritte si troveranno spazj in bianco, saranno ripieni con tratti di penna. »

» Considerando che il principal fine, cui mirano le disposizioni comprese nel riferito articolo 1019, sia quello di assicurare lo stato della successione del defunto, così nella parte attiva, come nella parte passiva;

Considerando che l'applicazione rigorosa di quello che è prescritto nel n. 6 dell'articolo anzidetto indistintamente per tutte le carte esistenti presso il defunto, può seco trarre grave dispendio e ritardo al compimento dell'inventario;

Considerando che ad evitare questi inconvenienti, senzachè però soffrano alcuna lesione i diritti di coloro che hanno interesse nella successione, sia d'uopo adottare alcun provvedimento che all'oggetto possa utilmente corrispondere;

Veduto il parere della consulta generale;

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Saranno numerate dal primo all'ultimo foglio e contrassegnate dal notaio, a norma del riferito articolo 1019 n. 6, le carte ereditarie tenute dal defunto entro custodie: delle altre carte private sarà fatta quella classificazione che è possibile, e le diverse classi saranno sommariamente inscritte nell'inventario.

2. Per le carte in forma autentica, delle quali esiste minuta presso l'uffiziale pubblico, basterà notare nell'inventario per ciascuna di esse il titolo, la data, ed il pubblico funzionario o uffiziale dal quale è stata emanata.

3. Se le carte enunciate nell'articolo precedente sieno ligate in volume, sarà scelta (qual sarà più utile) o l'annotazione nell'inventario nel modo disegnato nell'articolo stesso, ovvero la formazione di un indice in ciascun volume, se non vi si trova, e l'annotazione dell'inventario della sola epigrafe di ciascun volume. L'indice conterrà il titolo di ciascun atto, la data ed il pubblico funzionario o uffiziale, dal quale è stato emanato, e sarà numerato e contrassegnato in ciascun foglio.

4. Ne' libri di commercio, ed in quelli di amministrazione domestica saranno numerati solamente i fogli, se non lo sono, ed il notaio apporrà la sua firma nel principio, e nella fine di ciascun libro. Trovandosi spazj in bianco nelle pagine scritte, saranno ripieni con tratti di penna. Nell'inventario basterà notare l'epigrafe di ciascun libro.

5. Per le filze delle carte relative a' libri enunciati nello articolo precedente, sarà notato nell'inventario a quale de' libri appartengono, ed il numero delle rispettive giustificazioni.

6. Qualora per circostanze particolari l'interesse della eredità richieda diversamente di come è stato disposto negli articoli precedenti, il giudice del circondario dee farne rapporto in iscritto al presidente del tribunale civile, il quale vi provvederà a norma dell'articolo 1020 delle leggi di procedura ne' giudizj civili.

7. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 aprile 1829, prescrivente che gli atti ne' giudizj ad istanza del pubblico ministero avverso i notai contravventori alla legge sul notariato, debbono essere vistati per bollo, e registrati a credito.

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli atti ne' giudizj ad istanza del pubblico ministero contra i notai contravventori alla legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, saranno vistati per bollo, e registrati a credito.

2. Le spese occorrenti pe' giudizj suddetti, cioè quelle per dritti di cancelleria, per indennità a' patrocinatori, ed agli uscieri, o altre saranno anticipate dall'amministrazione del registro e bollo a norma degli articoli 62, 63 e 66 del real decreto de' 13 di gennaio 1817.

Nelle condanne contra i notai dovrà pronunziarsi a favore della cennata amministrazione il rimborso di tali spese, e di quelle di bollo e di registro accreditate in forza dell'articolo precedente, indicandosene l'ammontare.

3. Le multe che ne' giudizj summentovati verranno inflitte ai notai, saranno esatte dall'amministrazione del registro e bollo; ed in conseguenza rimane rivocato l'articolo 115 della citata legge dei 23 di novembre 1819, nella parte che attribuisce una tale esazione a' cassieri delle camere notarili.

4. Gli atti per lo ricupero delle multe e delle spese delle quali è parola ne' due articoli precedenti, saranno formati su carta bollata, e registrati col pagamento de' corrispondenti diritti; e l'importo, insieme colle altre spese di procedura che potranno occorrere pel detto ricupero, si ripeterà contro i notai debitori.

5. I cancellieri de' tribunali civili, quando questi ne' cennati

giudizj avranno profferito contra i notai una sentenza di condanna a multe, ed al rimborso delle spese a favore dell'amministrazione del registro e bollo, saranno tenuti di rimetterne al direttore de' dazj diretti, del demanio, e de' rami e diritti diversi della provincia un estratto reso esecutorio nel termine di venti giorni fissato dal real decreto de' 9 di settembre 1828 sotto le pene dallo stesso comminate in caso di ritardo.

6. Il direttore anzidetto nel ricevere tali estratti, dopo averne preso nota sul libro de' carichi della direzione, ne farà l'invio ai ricevitori del registro e bollo del circondario, ove domiciliano i notai debitori.

7. I ricevitori del registro e bollo agiranno per lo ricupero delle divisate multe e delle spese, ne' modi stabiliti dal real decreto dei 10 di giugno 1828 per la riscossione delle multe incorse dagli uffiziali pubblici per contravvenzioni alle leggi sul bollo e sul registro; ed a misura che otterranno l'incasso delle multe suddette ne faranno versamento alla tesoreria generale con borderò separato.

8. Laddove per la riscossione delle multe e delle spese contemplate dal presente decreto sarà fatta l'espropriazione degl'immobili costituiti per patrimonio del notaio, o di altri immobili di proprietà del medesimo; e l'amministrazione del registro e bollo per mancanza di oblatore ne rimanga aggiudicataria per la concorrente quantità del suo credito; dovrà l'amministrazione medesima far eseguire il passaggio di tali beni alla cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico; egualmente che le camere notarili faranno passare alla cassa stessa gl'immobili espropriati a' notai, e che si trovassero ad esse aggiudicati per detta causa.

9. Gli agenti della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico verseranno alla tesoreria generale, con borderò separato, i prodotti degl'immobili come sopra aggiudicati.

10. I versamenti che si faranno da' ricevitori del registro e bollo per le multe da essi riscosse, giusta l'articolo 7 del presente decreto, e quelli che si eseguiranno dagli agenti della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, secondo l'articolo 9, formeranno un fondo distinto per ciascuna provincia, di cui, per effetto dell'articolo 108 della mentovata legge de' 23 di novembre 1819, sarà pagato il terzo a favore delle rispettive camere notarili. Un tale pagamento sarà fatto dalla madrefede del tesoriere generale con autorizzazione del nostro ministro delle finanze, fatta però la corrispondente deduzione delle spese forse non ricuperate, e del premio di esazione. Gli altri due terzi rimarranno a beneficio della tesoreria generale con autorizzazione del nostro ministro delle finanze, fatta però la corrispondente deduzione delle spese forse non ricuperate, e del premio di esazione. Gli altri due terzi rimarranno a beneficio della tesoreria generale.

11. I nostri consiglieri ministri di stato, ministri segretarj di

stato di grazia e giustizia, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 23 settembre 1829, che rende comuni alla Sicilia oltre il faro, le disposizioni contenute in quello de' 12 agosto 1822, circa il modo di trattarsi ne' tribunali civili composti di più camere le cause enunciate nell'articolo 119 della legge sul notariato.

Veduto il decreto de' 12 agosto 1822 concepito nei seguenti termini:

» Veduto l'articolo 119 della nostra legge de' 23 di novembre » 1819 sul notariato, ov'è prescritto che i tribunali civili procedevano in tutti i casi di multe, di sospensione, di cessazione » e di destituzione;

» Veduto altresì l'articolo 120 della medesima legge, nel quale » è stabilito che le sentenze de' tribunali civili, tranne i casi di » multe, siano soggette ad appello, che è meramente devolutivo;

» Considerando che, a ragion di queste disposizioni, i tribunali » civili procedono con giurisdizione ordinaria nelle cause qui sopra » indicate;

» Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

» Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

» Art. 1. Ne' tribunali civili composti di più camere, le cause » enunciate nell'articolo 119 della legge de' 23 novembre 1819 sul » notariato, saranno trattate da una sola camera, cominciando dalla » prima, e passando di anno in anno a ciascuna delle seguenti » camere.

» 2. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

» 3. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario » di stato di grazia e giustizia, è incaricato della esecuzione del pre» sente decreto. »

Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nel sopra trascritto decreto de' 12 agosto 1822 saranno comuni a' nostri dominj di là del faro.

2. Il nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto dei 4 aprile 1830 che obbliga i notai di dar notizia a designata autorità degli atti risguardanti pie disposizioni in favore dei poveri, dei luoghi pii laicali, e degli stabilimenti di beneficenza.

Volendo assicurare a' consigli degli ospizj del regno i mezzi onde aver conoscenza ed estendere la loro vigilanza per lo esatto

adempimento delle pie disposizioni in favore de' poveri, de' luoghi pii laicali, e degli stabilimenti di benificenza de' nostri reali dominj, affinchè la volontà de' pii disponenti non venga defraudata;
Veduto il rapporto del nostro luogotenente generale in Sicilia;
Veduto il parere della consulta dei nostri reali dominj di là del faro;
Sulla proposizione del nostro consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, e del nostro ministro segretario di stato degli affari interni;
Udito il nostro consiglio ordinario di stato;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:
Art. 1. I notai de' nostri reali dominj dovranno dare notizia al sindaco ed al giudice di circondario, o al supplente del giudice, del comune della loro rispettiva residenza, di ogni disposizione che con atti tra vivi o di ultima volontà, da essi rogati, o presso di loro depositati, fosse fatta in favore de' poveri, de' luoghi pii laicali, o degli stabilimenti di beneficenza.
La notizia ne sarà data con semplice lettera di uffizio.
2. Sotto la denominazione di *stabilimenti di beneficenza* e di *luoghi pii laicali* s'intendono gli ospedali, gli orfanotrofj, i conservatorj, i ritiri, i monti di pegni, di maritaggi e di limosine, i monti frumentarj, le areiconfraternite, le congregazioni, le cappelle laicali, e finalmente tutte quelle instituzioni, legati ed opere che sotto qualunque denominazione o titolo si trovano o saranno addette al sollievo degl'indigenti, e de' projetti.
3. I giudici di circondario, o i supplenti nei comuni per mezzo del rispettivo giudice trasmetteranno immediatamente al procuratore del re presso il tribunale civile della provincia o valle le notizie loro date da' notai: questo funzionario ne darà subito comunicazione al rispettivo consiglio degli ospizj. I sindaci adempieranno altrettanto direttamento coll'intendente come presidente del consiglio degli ospizj.
Rimarrà poi a carico dello stesso consiglio il richiedere ai notai rispettivi le copie degli atti di cui potrà aver bisogno, pagandone loro i corrispondenti diritti, nel tempo in cui è permesso al notaio di estrarle.
4. I notai dovranno adempiere la obbligazione loro imposta coll'articolo primo del presente decreto fra 'l termine di otto giorni, da computarsi:
Pe' testamenti per atto pubblico, per le donazioni, e per gli altri atti tra vivi, dal giorno della loro stipulazione;
Pe' testamenti olografi o mistici, dal giorno in cui seguirà il deposito presso il notaio conservatore.
5. I notai dovranno ritirare rispettivamente dal sindaco e dal giudice del circondario, o suo supplente comunale, i quali non potranno negarsi di rilasciarlo, il riscontro della notizia a' medesimi data per ogni pia disposizione, e dovranno in oltre alligare tale riscontro all'atto corrispondente nel protocollo.

6. I notai che ometteranno di adempiere quanto è loro imposto cogli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto, saranno puniti colla sospensione non minore di un mese, nè maggiore di sei mesi.

In ogni caso i notai saranno responsabili de' danni interessi che avranno cagionati colla loro omessione.

7. La camera notarile di ciascuna provincia o valle nella visita annuale de' protocolli de' notai, dovrà assicurarsi specialmente dell'adempimento da parte de' notai di quanto è prescritto a loro peso col presente decreto, e promuovere, ove ne sia il caso, le convenienti misure disciplinari a carico de' contravventori, dando intanto notizia delle pie disposizioni rimase occulte al consiglio per mezzo del proccuratore del re presso il tribunale civile da cui dipende.

8. Il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, il ministro segretario di stato degli affari interni, ed il consigliere di stato luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 17 giugno 1830, per attribuzione ai notai in fatto di proteste ad appaltatori di generi di forniture al ramo di guerra.

I moltiplici inconvenienti che si sono esperimentati in danno del real servizio per la poca esattezza, con cui alcuni fornitori hanno adempito alla somministrazione de' generi co' medesimi contratti, esigendo che sia addottata una misura energica per ovviarli in avvenire;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato della guerra e marina;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Da ora innanzi ne' diversi contratti che verranno stipulati per appalto di oggetti di forniture, qualunque esse siano, dovrà per patto espresso convenirsi che per ogni mancanza degli appaltatori l'amministrazione o dipendenza, il di cui interesse l'appalto riguarda, possa procedere economicamente, senza alcuna formalità giudiziaria, allo appalto o all'acquisto in economia degli oggetti non forniti, come meglio le riesca; il tutto a carico dell'inadempiente, e ciò dietro una semplice protesta a nome del capo della dipendenza, intimata soltanto al domicilio del fornitore costituito nel contratto per organo di un pubblico notaio.

2. Per maggior accerto di tale misura, resta diffinitivamente stabilito che il patto suddetto ne' su espressi precisi termini intender si debba di dritto compreso in ogni contrattazione di simil natura, ed aver debba la sua piena esecuzione ed osservanza, anche quando non sia espresso nella scrittura del contratto.

3. I nostri ministri segretarj di stato della guerra e marina e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 4 aprile 1831, per facilitare la formazione dell'inventario delle schede notarili, trasferendosi pe' comuni non capo-luoghi la correlativa attribuzione, dai giudici di circondario ai supplenti comunali.

Veduto l'articolo 88 della legge dei 23 di novembre 1819 sul notariato, così concepito:

» Allorchè accade la morte di un notaio, i suoi eredi debbono » darne avviso alla camera notariale della provincia o valle dell'ul- » tima sua residenza entro due mesi, e passare coll'assistenza del » giudice del circondario in potere di altro notaio dello stesso luogo, » ed in mancanza di questo, ad altro notaio in un luogo convicino, » tutti gli atti e scritture lasciate dal notaio defunto, previo esatto » e distinto inventario, che si formerà in doppio, e si sottoscriverà » da ambe le parti, per conservarsi uno da colui che adempie la » consegna, l'altro dal notaio che lo riceve. Dopo l'elasso de' due » mesi, qualora non sia seguita la detta consegna, tutti gli atti e » scritture del notaio defunto saranno confiscate a beneficio del- » l'archivio notariale. La loro consegna ad un notaio del luogo o » di paese convicino sarà nel modo di sopra indicato eseguita per » disposizione della camera della provincia o valle, e gli eredi sa- » ranno multati coll'ammenda di ducati quindici, o sia once cinque » siciliane ».

Vedute le leggi de' 29 maggio 1817 e de' 7 giugno 1819 sull'ordinamento giudiziario rispettivamente ne' reali dominj al di qua ed al di là del Faro;

Veduti i decreti de' 16 di novembre 1819, de' 17 di ottobre e de' 25 di novembre 1821 sullo stabilimento e sulle attribuzioni dei supplenti a' giudici di circondario ne' comuni non capoluoghi;

Considerando che i giudici di circondario per lo disimpegno delle multiplici loro attribuzioni non sempre sono al caso di prestare facilmente il loro ministero per l'inventario delle schede notariali, giusta il riferito articolo 88 della legge dei 23 novembre 1819, soprattutto quando all'inventario debba procedersi ne' comuni non capo-luoghi;

Considerando che i giudici di circondario riconoscendo cotesto incarico da speciale disposizione di legge, non possono che personalmente eseguirla;

Considerando che la formazione di tale inventario essendo diretta ad assicurare la integrità delle schede notariali interessa essenzialmente il pubblico ed il privato bene;

Considerando che sia perciò opportuno alcuno stabilimento adottare; per lo quale possa tal fine con maggiore facilità conseguirsi;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I giudici di circondario potranno prestarsi ne' comuni capoluoghi alla esecuzione del riferito articolo 88 della legge de' 23

di novembre 1819 direttamente, o per mezzo de' loro supplenti residenti ne' comuni anzidetti. Per gli altri comuni del circondario, la esecuzione del mentovato articolo 88 è affidata a' rispettivi supplenti comunali.

2. Il nostro ministro segretario di stato, ministro di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del dì 8 giugno 1831, che autorizza i presidenti dei tribunali civili a delegare in parte ai giudici de' rispettivi collegi la visita de' protocolli e degli atti de' componenti le camere notarili.

Veduto l'articolo 30 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, per lo quale è data ai presidenti de' tribunali civili la visita de' pretocolli e degli atti de' componenti le camere notarili;

Volendo sempre più agevolare il sollecito adempimento di cotesta visita;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I presidenti de' tribunali civili potranno delegare in parte a' giudici de' rispettivi collegi la visita de' protocolli e degli atti dei componenti le camere notarili.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 agosto 1831, che autorizza i notai conservatori degli atti de' notai defunti, ed i notai conservati, di presentare non avendo i veimeco, le copie degli alfabeti annessi agli antichi bastardelli; collazionandone le copie.

Veduto il decreto degli 11 ottobre 1824 per lo quale i notai conservatori degli atti de' defunti notai, e gli antichi notai conservati vennero autorizzati a presentare negli archivj notarili, in vece degli elenchi prescritti dagli articoli 89 e 128 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, gli antichi *veniméco* di ciascun anno pel tempo in cui questi esistono; ed in mancanza di *venimeco*, gli antichi *bastardelli*, ove non contenessero estensione di minute non comprese in altri volumi, con dovere in difetto di *venimeco*, e di *bastardelli* fornire gli elenchi prescritti dalla legge;

Veduto l'altro decreto de' 5 maggio 1827, col quale i notai anzidetti furono autorizzati, qualora possedessero gli antichi alfabeti, ne' quali fossero notate le date degli atti distesi ne' *bastardelli*, a presentare negli archivj notarili i bastardelli stessi non ostante che contenessero atti non compresi in altri volumi;

Veduto il parere della consulta de' reali dominj oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I notai conservatori degli atti di defunti notai, e gli antichi notai conservati, qualora non posseggano i così detti *venimeco* riconosciuti sotto l'antico regimento notarile, sono autorizzati a presentare negli archivj notarili in vece di *venimeco* le copie degli alfabeti annessi agli antichi *bastardelli*, collazionandone le copie stesse.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 settembre 1831, che stabilisce il metodo per la esazione fino a ducati sei, contra i notai, delle multe nelle quali fossero incorsi per contravvenzioni alle leggi sul notariato, sul bollo e sul registro, o per le spese de' corrispondenti giudizj.

Volendo conciliare la facile riscossione di varj crediti dell'amministrazione del registro e bollo colla minore spesa possibile a carico de' debitori;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e delle finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il metodo stabilito nel titolo VI, libro primo delle *leggi di procedura ne' giudizj civili* per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori, salvo quello che sarà detto negli articoli seguenti, sarà praticato per la esazione de' dritti, delle multe e delle spese qui appresso indicate, purchè l'ammontare di ciascun credito non ecceda la somma di ducati 6, cioè: 1. delle multe giudiziarie civili; 2. delle multe e spese dovute da' notai per contravvenzioni alla legge sul notariato; 3. delle multe e spese contro gli ufficiali dello stato civile per trasgressioni a' loro doveri; 4. delle multe per contravvenzioni alle leggi ed ai decreti sul bollo, sul registro e su' dritti di cancelleria; 5. de' dritti di bollo, di registro e di cancelleria accordati a credito pe' giudizj civili; 6. delle spese di giustizia anticipate ne' giudizj penali.

2. Il titolo di esazione delle multe di bollo, di registro e di cancelleria sarà il processo verbale dell'agente dell'amministrazione, approvato dal direttore della provincia, e vidimato dal regio giudice del circondario.

3. Il primo atto per lo ricupero de' crediti mentovati nell'articolo primo sarà un ordine di pagamento fra il termine di giorni cinque, formato dal ricevitore del carico in carta non bollata, vidimato dal giudice conciliatore, ed intimato al debitore dall'usciere della conciliazione.

Quest'ordine di pagamento terrà luogo del mandato richiesto dall'articolo 82 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, ed in esso saranno indicate la somma e la natura del debito, e sarà fatta anche menzione del titolo d'onde esso deriva.

4. Scorso il termine de' cinque giorni, e non eseguito il pagamento, si procederà a' corrispondenti atti di esecuzione stabiliti nel citato titolo VI, libro primo delle leggi di procedura ne' giudizj civili.

5. L'amministrazione del registro e bollo non solo per la esazione delle spese di giustizia e delle multe giudiziarie, ma anche per quella di tutti gli altri crediti enunciati nell'articolo primo di questo decreto, quantunque ne sia l'ammontare, è autorizzata a far uso de' piantoni contro dei debitori morosi, a' termini del real decreto de' 17 di ottobre 1822.

6. I nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 4 di ottobre 1831, che stabilisce un nuovo sistema per lo versamento de' dritti appartenenti agli archivj notarili, e per lo mantenimento degli archivj stessi.

Veduti gli articoli 79 prima parte, e 143 della legge dei 23 di novembre 1819, così conceputi:

ARTICOLO 79, prima parte. « Nel corso de' primi venti giorni del » mese i notai faranno pervenire all'archivio notariale della provin- » cia o valle una copia esatta del notamento fatto nel repertorio di » tutti gli atti rogati nel mese precedente, unitamente a' dritti ap- » partenenti ad esso archivio secondo la tassa annessa alla presente » legge, che i notai esigeranno dalle parti, o pagheranno di pro- » prio danaro, salvo il dritto di rimborso contro la parte cui spetta.

» ARTICOLO 143. I dritti e le competenze degli archivj sono le se- » guenti :

» 1. Per ogni atto scritto nel repertorio, del quale è fissato l'o- » norario nel 1. dell'articolo 141, e che non oltrepassa il valore » di ducati cento, grana 10

» Se il valore supera i ducati cento, e non oltrepassa i cinque- » cento, grana 20

» Se oltrepassa i ducati cinquecento fino a mille, grana. 30

» Da ducati mille a cinquemila, grana 50

» Da ducati cinquemila a qualunque somma, duc . . . 1 : 00

» Il dritto di un carlino è dovuto per tutti gli atti che sono » preparatorj di altri atti da farsi, o convalidanti altri consecutivi, » purchè non sieno traslativi di dominio.

» 2. Per la semplice estensione di qualunque atto, per le copie » autentiche de' rogiti e per gli attestati ed estratti istrumentarj de- » gli atti che si conservano in archivio, sono dovuti i dritti fiscali » pe' notai.

» 3. Qualora per la ricerca dell'atto o istrumento occorresse » di esaminare l'elenco o repertorio di uno o più notai, per l'esa-

» me dell'elenco o del repertorio, anche non trovandosi l'atto ri-
» cercato, son dovute grana 20

» 4. Abbisognando poi l'opera del perito de' caratteri antichi
» per la ricerca o lettura dell'atto, si pagherà il dritto a misura
» del tempo che occorrerà impiegarsi, e secondo le circostanze
» dei casi da determinarsi dal conservatore dell'archivio, e da rie-
» saminarsi dal tribunale in caso di richiamo della parte:

» 5. Per la cifra, sottoscrizione e bollo di ciascun repertorio,
a norma dell'articolo 75, sono dovute grana 22

L'esperienza avendo dimostrato incomodo a' notai, e non sempre utile alla real tesoreria il sistema in vigore per la versamento de' dritti appartenenti agli archivj notariali, è sembrato opportuno al metodo sostituire, per lo quale nel tempo stesso sia reso più agevole a' notai l'adempimento de' loro doveri, e rimanga meglio assicurato l'interesse della real tesoreria.

Sulla proposizione quindi de' nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e delle reali finanze;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1. I dritti e le competenze degli archivj notariali secondo i numeri 1 e 5 dell'articolo 143 della legge de' 23 di novembre 1819 non saranno più versati nelle casse degli archivj stessi, bensì presso i ricevitori di registro.

2. Il versamento de' dritti stabiliti nel numero 1 del riferito articolo 143 sarà praticato da' notai nel tempo stesso in cui presenteranno a' ricevitori gli atti che avranno rogati per lo adempimento della correlativa registrazione, giusta la legge de' 21 giugno 1819.

3. Le quistioni che potranno insorgere tra' notai ed i ricevitori di registro sull'ammontare che dovrà esigersi dei dritti di archivio, saranno risolute da' rispettivi giudici di circondario.

4. I notai dovranno enunciare ne' loro repertorj l'ammontare del dritto di archivio che sarà stato da essi pagato per ciascun atto che vi avranno iscritto.

5. Il dritto di grana ventidue stabilito nel n. 5 del riferito articolo 143 della legge de' 23 di novembre per la cifra, sottoscrizione e bollo di ciascun repertorio a norma dell'articolo 75 di questa medesima legge, sarà introitato da' ricevitori di registro nel tempo in cui somministreranno a' notai i nuovi repertorj, giusta le prescrizioni della legge de' 21 di giugno 1819.

6. I cancellieri degli archivj notariali continueranno ad avere la riscossione degli altri dritti di archivio, come quelli contemplati ne' numeri 2, 3 e 4 del riferito articolo 143 della legge de' 23 di novembre 1819.

7. La spesa necessaria per lo personale e per lo materiale degli archivj notariali cederà a carico della real tesoreria, giusta gli stabilimenti in vigore.

8. I notai che si troveranno in ritardo al versamento dei dritti

di archivio, saranno astretti al correlativo pagamento colle norme stabilite nell'articolo 7 del real decreto degli 11 di aprile 1829, e ciò senza il menomo pregiudizio delle pene nelle quali i notai anzidetti per tale ritardo trovinsi incorsi, giusta gli stabilimenti in vigore.

9. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la esecuzione delle disposizioni in esso comprese.

10. Le prescrizioni di questo decreto e del regolamento per lo versamento de' dritti di archivio da' notai presso i ricevitori di registro comineeranno ad essere eseguite nel dì primo gennajo del venturo anno 1832.

11. I nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e delle reali finanze, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento de' 4 ottobre 1831, per la esecuzione del decreto sul versamento dai notai presso i ricevitori di registro dei dritti appartenenti agli archivj notariali.

Art. 1. I notai dovranno indicare per esteso in piedi di ciascun atto che presenteranno al registro l'ammontare del correlativo diritto di archivio, aggiungendovi la enunciazione della disposizione di legge che vi ha riguardo. Questo notamento sarà sottoscritto dai notai.

2. La risoluzione del giudice di circondario nel caso preveduto dall'articolo 3 del decreto di questa data avrà luogo nel momento ed amministrativamente, esclusa qualunque forma giudiziaria. Il giudice indicherà sull'atto stesso anche per esteso l'ammontare del dritto da esigersi. Il ricevitore riscuoterà il dritto in conformità di questa indicazione.

3. I giudici di circondario prenderanno nota in ciascuna volta sopra apposito registro de' dubbj che avranno risoluti in fatto di esazione de' diritti di archivio, e de' motivi su' quali avranno poggiate le loro determinazioni.

4. In fine di ogni bimestre i giudici di circondario rimetteranno alle camere notarili un estratto del registro anzidetto pe' dubbi che avranno risoluti.

5. Le camere notarili avranno cura di far pervenire cotesto estratto ai proccuratori del re presso i rispettivi tribunali civili, i quali ne faranno l'invio al ministero di grazia e giustizia.

6. Le camere notarili ed i proccuratori del re aggiugneranno rispettivamente a tale estratto le loro osservazioni.

7. La risoluzione de' dubbj anzidetti sarà diffinitivamente praticata di accordo da' ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e delle reali finanze.

8. I ricevitori in piede di ciascun atto notarile apporranno distinte quietanze per lo seguito pagamento del dritto di registro e del diritto di archivio.

9. Ne' repertorj per uso de' notai sarà aggiunta altra colonna per la menzione del seguito pagamento de' diritti di archivio.

10. I ricevitori apporranno su' repertorj la quietanza del pagamento che sarà stato praticato del dritto di grana ventidue stabilito nel n. 5 dell'articolo 143 della legge del dì 23 di novembre 1819.

11. Il nuovo metodo per lo versamento de' dritti di archivio non importa alcuna alterazione alle prescrizioni degli articoli 75 e 79 della legge del dì 23 di novembre 1819 per la numerazione e cifra de' repertorj de' notai da' presidenti delle camere notariali, e per lo invio da' notai nel corso de' primi venti giorni del mese agli archivj notariali delle copie de' notamenti fatti ne' repertorj degli atti che avranno rogati nel mese precedente, o delle correlative fedi negative. I notai contravventori a queste obbligazioni continueranno ad esser puniti giusta gli stabilimenti in vigore.

12. Ogni ricevitore di registro terrà un notamento dei notai esercenti nel circondario. Avrà in oltre un registro nel quale giorno per giorno dovrà descrivere in rubriche distinte l'introito che avrà eseguito così per diritto di cifra de' nuovi repertorj somministrati a' notai, e per diritto di archivio sopra ciascun atto notariale, come a ragione di multe inflitte ai notai per contravvenzioni alla legge sul notariato, a' termini del real decreto degli 11 di aprile 1829.

13. La forma del registro enunciato nell'articolo precedente sarà regolata secondo particolari istruzioni dell'amministrazione generale del registro e bollo: sarà numerata e cifrata in ciascuna pagina dal rispettivo giudice di circondario.

14. I ricevitori di registro godranno il rilascio: 1. del quattro per cento sull'introito de' diritti di archivio e di cifra de' repertorj de' notai; e 2. del dieci per cento sull'introito delle multe notariali, giusta il real decreto del dì 26 di novembre 1825. Quante volte però riunendo siffatto rilascio a quello degli altri prodotti dell'uffizio, il totale non giunga al *minimum*, in tal caso, oltre agli annui ducati cento netti, i ricevitori riterranno sull'introito per dritti di archivio e di cifra dei repertorj il quattro per cento, e sull'introito delle multe saranno osservate le prescrizioni del real decreto del dì 11 di luglio 1828.

15. I cancellieri delle camere notariali, sull'introito di cui è parola nell'articolo 6 del decreto, continueranno a ritenere il cinque per cento.

16. Ogni ricevitore di registro verserà contemporaneamente nella cassa del ricevitore distrettuale, alle epoche fissate da' regolamenti in vigore, i divisati prodotti, distinguendo però nel borderò mensile de' versamenti a cassa netta, colla indicazione *del ramo per l'archivio notarile* in tre separati articoli, gl'introiti derivanti dai dritti di archivio, dai diritti di cifra de' repertorj e da multe per contravvenzioni alla legge sul notariato.

17. Per la esecuzione dell'articolo 7 del decreto di questa data

saranno aggiunte nello stato discusso del ministero di giustizia due capitoli sotto la denominazione di *archivj notarili*, uno di prima classe per le spese del personale, e l'altro di seconda classe per le spese di materiale. L'importo di questi capitoli vi sarà specificatamente designato per ciascuno archivio.

18. La spesa del personale sarà erogata per via di assiento giusta gli stabilimenti in vigore.

19. Le spese per lo materiale degli archivj saranno pagate dalla tesoreria in conseguenza di ordinativi del ministero di grazia e giustizia.

20. Avuto però riguardo alla indole ed alla urgenza delle spese che possono occorrere per lo materiale degli archivj, saranno all'uopo anticipate delle somme sopra ordinativi del ministero di giustizia dalla real tesoreria alle casse degli archivj in principio dell'anno, e di tempo in tempo nel corso del medesimo. Tale anticipazione per ciascuno archivio non potrà mai eccedere l'importo che sarà stato fissato per lo mantenimento del rispettivo materiale per tutto il corso dell'anno.

21. L'impiego delle somme anzidette pe' particolari oggetti dovrà essere autorizzato volta per volta dal ministero di grazia e giustizia.

22. La disposizione compresa nell'articolo 115 della legge dei 23 di novembre 1819 per la reddizione del conto de' cancellieri delle camere notarili continuerà ad aver vigore così pe' dritti di archivio che ne saranno stati direttamente introitati, giusta l'articolo 6 del decreto di questa data, come per giustificare che le somme pagate dalla real tesoreria sopra ordinativi del ministero di giustizia, sieno state effettivamente erogate in conformità delle particolari autorizzazioni del ministero stesso.

23. Il conto anzidetto sarà formato in triplice spedizione, per ritenersene una presso l'archivio notarile, rimettersene un'altra nel ministero di grazia e giustizia, e consegnarsi la terza al funzionario del registro della residenza della camera, e sottoporsi al giudizio della gran corte de' conti.

24. Gli avanzi che potranno esistere nelle casse degli archivj notariali in conseguenza del dato rendi-conto, saranno versati immediatamente dopo il medesimo presso il ricevitore del registro nella residenza della camera. Questi ne farà versamento alla tesoreria secondo il sistema in vigore.

25. Nel corso di un mese dalla pubblicazione del decreto di questa data, ciascun presidente di camera notariale formerà un notamento esattissimo di tutti i notai della provincia, indicando per ciascuno di essi il periodo di tempo in cui non hanno esibito nell'archivio le copie de' loro repertorj una co' corrispondenti dritti. Cotesto stato per Napoli sarà inviato al direttore del registro e bollo, e per le altre provincie a' rispettivi direttori de' rami riuniti.

26. I direttori anzidetti liquideranno l'importo de' dritti di archivio dovuto da ciascun notaio sulle copie de' repertorii che loro pervengono per mezzo de' ricevitori. 205

27. La riscossione dello importo anzidetto sarà eseguita giusta l'articolo 8 del decreto di questa data.

Decreto de' 13 gennaio 1832 portante disposizioni sulla procedura contra i notai ne' giudizj per contravvenzioni alla legge sul notariato.

Veduti gli articoli 55, 56, 70, 170, 171 e 172 delle leggi civili;

Veduti gli articoli 119 e 120 della legge del dì 23 di novembre 1819 sul notariato;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Ne' giudizj presso i magistrati civili ad istanza del pubblico ministero per contravvenzioni alle leggi sullo stato civile od alla legge sul notariato saranno osservate le prescrizioni delle leggi di procedura civile, salve le modificazioni comprese nei seguenti articoli.

2. Le citazioni saranno sempre fatte per giorno fisso.

3. Il termine a comparire sarà di dieci giorni in prima istanza e di quindici giorni in grado di appello.

4. Saranno comunicate per via della cancelleria le carte e documenti che potessero essere rispettivamente prodotte dalle parti in appoggio dell'azione o della eccezione.

5. I giudizj anzidetti non sono soggetti alla iscrizione nel ruolo generale delle cause.

6. Gli uffiziali dello stato civile ed i notai non abbisogneranno del ministero de' patrocinatori.

7. Nel giorno disegnato per l'udienza dalla citazione, eglino potranno presentare al magistrato le loro giustificazioni personalmente o per mezzo di speciale proccuratore.

8. La spedizione del proccuratore speciale potrà praticarsi in piè dell'atto di citazione.

9. Nei mentovati giudizi presso i tribunali ordinarj non vi sarà luogo a contumacia, ed a riunione di contumacia.

10. Il termine ad appellare, e quello per produrre il ricorso per annullamento alla suprema corte di giustizia è fissato ad un mese.

11. L'atto di appello dovrà contenere i motivi del gravame.

12. Il ricorso per annullamento alla suprema corte di giustizia ad istanza degli uffiziali dello stato civile o de' notai potrà essere sottoscritto anche da avvocati o patrocinatori addetti al collegio che abbia pronunziata la sentenza o decisione che vuolsi impugnare.

13. Pe' ricorsi anzidetti non occorrerà il deposito della multa.

14. Il termine a comparire in corte suprema sarà di venti giorni.

15. I giudizj, de' quali è parola, saranno spediti come urgenti presso tutti i collegj.

16. Trattandosi di esecuzione per arresto personale, come nel caso dell'art. 170 delle leggi civili, vi si dovrà procedere nel modo

istesso è stabilito per la esecuzione di arresti disposti con sentenze correzionali.

17. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ed il nostro ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 16 aprile 1832 portante disposizioni per lo ministero notariale nell'isola di Ventotene.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'eletto, ed il cancelliere comunale dell'isola di Ventotene uniti insieme possono esercitar le funzioni di notaio per gli atti che occorrono nell'isola tra gli abitanti dell'isola medesima. Gli atti così ricevuti saranno esenti da ogni altra formalità.

2. I nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 1 luglio 1832 per lo versamento ne' reali dominj oltre il faro de' dritti appartenenti agli archivj notariali e per lo mantenimento degli archivj istessi.

Veduto il real decreto de' 4 di ottobre 1831 ed il regolamento col decreto istesso approvato per lo versamento in questa parte de' nostri reali dominj presso i ricevitori di registro de' diritti appartenenti agli archivj notariali;

Volendo applicare il cennato decreto e regolamento all'altra parte de' nostri reali dominj con quelle modificazioni che le circostanze locali possono richiedere;

Veduto il rapporto del nostro ministro segretario di stato per lo ripartimento di grazia e giustizia presso S. A. R. il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

Art. 1. I diritti e le competenze degli archivj notariali, secondo i n. 1 e 5 dell'art. 143 della legge de' 23 di novembre 1819, non saranno più versati nelle casse degli archivj stessi, bensì presso i ricevitori di registro.

2. Il versamento de' dritti stabiliti nel n. 1 del riferito art. 143 sarà praticato da' notai nel tempo stesso in cui presenteranno a' ricevitori gli atti che avranno rogati per lo adempimento della correlativa registrazione, giusta la legge de' 21 di giugno 1819.

3. Le quistioni che potranno insorgere tra' notai ed i ricevitori di registro sull'ammontare che dovrà esigersi de' dritti di archivio, saranno risolute da' rispettivi giudici di circondario.

4. I notai dovranno enunciare ne' loro repertorj l'ammontare del dritto di archivio che sarà stato da essi pagato per ciascun atto che vi avranno inscritto.

5. Il diritto di grana ventidue stabilito nel n. 5 del riferito art. 143 della legge de' 23 di novembre 1819 per la cifra, sottoscrizione, e bollo di ciascun repertorio, a norma dell'art. 75 di questa medesima legge, sarà introitato da' ricevitori di registro nel tempo in cui somministreranno a' notai i nuovi repertorj, giusta le prescrizioni della legge del dì 21 di giugno 1819.

6. I cancellieri degli archivj notariali continueranno ad avere la riscossione degli altri diritti di archivio, come quelli contemplati ne' n. 2, 3 e 4 del riferito articolo 143 della legge de' 23 di novembre 1819.

7. La spesa necessaria per lo personale e per lo materiale degli archivj cederà a carico della real tesoreria giusta gli stabilimenti in vigore.

8. I notai che si troveranno in ritardo al versamento dei dritti di archivio, saranno astretti al correlativo pagamento colle norme stabilite nell'art. 7 del real decreto degli 11 di aprile 1829; e ciò senza il menomo pregiudizio delle pene nelle quali i notai anzidetti per tale ritardo trovansi incorsi, giusta gli stabilimenti in vigore.

9. È approvato il regolamento annesso al presente decreto per la esecuzione delle disposizioni in esso comprese.

10. Le prescrizioni di questo decreto e del regolamento per lo versamento de' dritti di archivio de' notai presso i ricevitori di registro cominceranno ad essere eseguite nel dì primo di gennaio 1833.

11. I nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e delle reali finanze, ed il real ministero di stato presso S. A. R. il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Regolamento per la esecuzione del decreto sul versamento de' notai presso i ricevitori di registro dei diritti appartenenti agli archivi notariali.

1. I notai dovranno indicare per esteso in piedi di ciascun atto che presenteranno al registro l'ammontare del correlativo diritto di archivio, aggiungendovi la enunciazione della disposizione di legge che vi riguarda. Questo notamento sarà sottoscritto da' notai.

2. La risoluzione del giudice di circondario nel caso preveduto dall'art. 3 del decreto di questa data, avrà luogo nel momento ed amministrativamente, esclusa qualunque forma giudiziaria: — il giudice indicherà sull'atto stesso anche per esteso l'ammontare

del diritto da esigersi, ed il ricevitore riscuoterà il diritto in conformità di questa indicazione.

3. I giudici di circondario prenderanno nota in ciascuna volta sopra apposito registro de' dubbi che avranno risoluti in fatto di esazione di diritti in archivio, e de' motivi su' quali avranno poggiate le loro determinazioni.

4. In fine di ogni semestre i giudici di circondario rimetteranno alle camere notariali un estratto del registro anzidetto pe' dubbi che avranno risoluti.

5. Le camere notariali avranno cura di far pervenire cotesto estratto ai proccuratori del Re presso i rispettivi tribunali civili, i quali ne faranno l'invio al ministro di stato presso il luogotenente generale.

6. Le camere notariali ed i proccuratori del Re aggiungeranno a tale estratto le loro osservazioni.

7. La risoluzione de' dubbj anzidetti sarà diffinitivamente praticata dal luogotenente generale, e questa risoluzione servirà di norma pe' casi futuri.

8. I ricevitori in piedi di ciascun atto notariale apporranno distinte quietanze per lo seguito pagamento del dritto di registro, e del dritto di archivio.

9. Ne' repertorj per uso de' notài sarà aggiunta altra colonna per la menzione del seguito pagamento de' dritti di archivio.

10. I ricevitori apporranno su' repertorj la quietanza del pagamento che sarà stato praticato del dritto di grana 22 stabilito nel n. 5 dell'art. 143 della legge de' 23 di novembre 1819.

11. Il nuovo metodo per lo versamento de' dritti di archivio non importa alcuna alterazione alle prescrizioni degli art. 75 e 79 della legge de' 23 novembre 1819 per la numerazione e cifra de' repertorj pe' notai dai presidenti delle camere notariali, e per lo invio da' notai nel corso de' primi venti giorni del mese agli archivj notariali delle copie de' notamenti fatti ne' repertorj degli atti che avranno rogati nel mese precedente, o delle correlative fedi negative.

I notai contravventori a queste obbligazioni continueranno ad esser puniti giusta gli stabilimenti in vigore.

12. Ogni ricevitore di registro terrà un notamento de'notai esercenti nel circondario. Avrà in oltre un registro nel quale giorno per giorno dovrà descrivere in rubriche distinte l'introito che avrà eseguito così per diritto di cifra de' nuovi repertorj somministrati a' notai e per diritto di archivio sopra ciascun atto notariale, come a ragion di multe inflitte a' notai per contravvenzioni alla legge sul notariato, a' termini del real decreto degli 11 di aprile 1829.

13. La forma del registro enunciato nell'articolo precedente sarà regolata secondo particolari istruzioni dell'amministrazione generale del registro e bollo: sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina dal rispettivo giudice di circondario.

14. I ricevitori di registro godranno il rilascio: 1. del tre per

cento sull'introito de' dritti di archivio e di cifre de' repertorj de' notai; 2. del dieci per cento sull'introito delle multe notariali, giusta il real decreto de' 26 di novembre 1825.

15. I cancellieri delle camere notariali, sull'introito di cui è parola nell'art. 6 del decreto, continueranno a ritenere il cinque per cento.

16. Ogni ricevitore di registro, esclusi quelli della città di Palermo, verserà contemporaneamente nella cassa del percettore comunale all'epoche fissate dai regolamenti in vigore i divisati prodotti, distinguendo però nel borderò mensile dei versamenti a cassa netta, colla indicazione del ramo per l'archivio notariale in tre separati articoli, gl'introiti derivanti dai dritti di archivio, dai diritti di cifra de' repertorj, e da multe per contravvenzioni alla legge sul notariato. A beneficio de' percettori comunali per lo incasso delle somme versate come sopra, sarà conteggiata, a' termini del regolamento di quella real tesoreria generale, una indennità dell'uno per cento sulle medesime.

I ricevitori del registro della città di Palermo verseranno i prodotti suddetti colle norme sopraindicate nel pubblico banco, come praticano per gli altri introiti della loro gestione.

17. Per la esecuzione dell'art. 7 del decreto di questa data saranno aggiunte nello stato discusso della real tesoreria generale di Sicilia due capitoli sotto la denominazione di *archivj notariali*, uno di prima classe per le spese del personale, e l'altro di seconda classe per le spese di materiale. L'importo di questi capitoli vi sarà specificatamente designato per ciascun archivio.

18. La spesa del personale sarà erogata per via di assiento, giusta gli stabilimenti in vigore.

19. Le spese per lo materiale degli archivj saranno pagate dalla tesoreria generale in conseguenza di ordinativi del ministero di stato presso il luogotenente generale.

20. Avuto però riguardo alla indole ed alla urgenza delle spese che possono occorrere per lo materiale degli archivj, saranno all'uopo anticipate delle somme sopra ordinativi del ministero dalla real tesoreria alle casse degli archivj in principio dell'anno, e di tempo in tempo nel corso del medesimo.

Tale anticipazione per ciascun archivio non potrà eccedere l'importo che sarà stato fissato per lo mantenimento del rispettivo materiale per tutto il corso dell'anno.

21. L'impiego delle somme anzidette pe' particolari oggetti dovrà essere autorizzato volta per volta dal ministro segretario di stato presso il luogotenente generale.

22. La disposizione compresa nell'art. 115 della legge de' 23 di novembre 1819 per la reddizione del conto dei cancellieri delle camere notariali, continuerà ad aver vigore così pe' diritti di archivio che ne saranno stati direttamente introitati giusta l'art. 6 del decreto di questa data, come per giustificare che le somme pagate dalla real tesoreria sopra ordinativi del ministero sieno state

effettivamente erogate in conformità delle particolari autorizzazioni del ministero stesso.

23. Il conto sarà formato in triplice spedizione, per ritenersene una presso l'archivio notariale, rimettersene un'altra nel ministero di stato presso il luogotenente generale, e consegnarsi la terza al funzionario del registro della residenza della camera, e sottoporsi al giudizio della gran corte de' conti.

24. Gli avanzi che potranno esistere nelle casse degli archivj notariali in conseguenza del dato rendiconto, saranno versati immediatamente dopo il medesimo presso il ricevitore del registro nella residenza della camera. Questi ne farà versamento alla tesoreria secondo il sistema in vigore.

25. Nel corso di un mese dalla pubblicazione del decreto di questa data, ciascun presidente di camera notariale formerà un notamento esattissimo di tutti i notai della valle, indicando per ciascuno di essi il periodo di tempo in cui non hanno esibito nell'archivio le copie de' loro repertorj una co' corrispondenti diritti. Cotesto stato per Palermo sarà inviato al direttore generale de' rami e diritti diversi, e per le altre valli a' rispettivi direttori.

26. I direttori anzidetti liquideranno l'importo de' diritti di archivio dovuto da ciascun notaio sulle copie de' repertorj che loro pervengono per mezzo de' ricevitori.

27. La riscossione dell'importo anzidetto sarà eseguita giusta l'art. 8 del decreto di questa data.

Decreto de' 2 settembre 1832, per la sospensione dall'uffizio di notaio, durante la espiazione cui è soggetto di alcune pene.

Veduto il parere della consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il notaio condannato alla prigionia, al confino, all'esilio correzionale, o alla detenzione di polizia rimarrà per effetto della condanna stessa sospeso dall'esercizio delle funzioni di notaio durante il periodo della espiazione della pena.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 3 ottobre 1832, per facilitare le operazioni per lo controllo de dritti di registro e delle multe che ne dipendono, e de' dritti degli archivj notariali.

Veduta la legge de' 21 di giugno 1819 sul registro;

Veduto il regolamento approvato con real decreto de' 13 dicembre dello stesso anno sulla riunione alla tesoreria generale del frut-

tato lordo de' rami d'introito dell'amministrazione del registro e bollo;

Veduti il real decreto e regolamento de' 4 di ottobre 1831 sulla riscossione de' dritti degli archivj notariali;

Volendo facilitare le operazioni per lo controllo della percezione de' dritti di registro e delle multe che ne dipendono, e de' dritti de' cennati archivj;

Sulla proposizione de' nostri ministri segretarj di stato delle finanze, e di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Laddove all'epoca prescritta dall'art. 37 della legge de' 21 di giugno 1819 gli uffiziali e funzionarj pubblici tenuti alla esibizione del repertorio non potranno in esso e nella copia indicare per taluni atti l'ammontare de' diritti di registro, per non essere stati ancora i medesimi registrati per le dilazioni accordate coll'art. 45 della legge suddetta, dovranno adempire a ciò nella copia del repertorio del mese seguente, riportandovi nelle prime linee in totale le somme de' dritti riscossi per gli atti mentovati, ed indicandovi i rispettivi numeri degli articoli del repertorio precedente, a' quali gl'introiti si riferiscono.

Questa disposizione è comune alle multe pagate nel tempo della registrazione degli atti, ed ai dritti degli archivj delle camere notariali.

In caso d'inadempimento i contravventori pagheranno una multa di ducati 3 per ogni articolo omesso.

2. Le colonne degl'introiti de' dritti di registro, di archivio, e delle multe saranno addizionate dagli uffiziali e funzionarj pubblici rispettivamente, tanto sull'originale che sulla copia del repertorio; e questa sarà da essi certificata vera e conforme all'originale così per lo numero degli atti, che per la totalità de' dritti, e delle multe introitate nel mese dal ricevitore. Costui però ne dedurrà l'importo di que' dritti che sono stati introitati da un ricevitore di diverso circondario, ove gli atti per volontà della legge fossero stati registrati. I rispettivi direttori prenderanno conto di tali differenze per farne imputazione agli uffizj del registro, cui il rilievo appartenga per le operazioni di controllo.

Le copie del repertorio saranno in oltre dagli uffiziali e funzionarj pubblici numerate e cifrate foglio per foglio e chiuse colle firme di essi rispettivamente, e contrassegnate col rispettivo suggello.

Ogni contravvenzione a ciascuna delle disposizioni contenute nel presente articolo sarà punita colla multa di ducati tre.

3. I repertorj originali saranno numerati e cifrati dalle autorità da cui gli uffiziali e funzionarj pubblici dipendono, cioè quelli degli uscieri e de' cancellieri del ramo giudiziario da' giudici, e dai presidenti della giurisdizione cui appartengono, e quelli degli uscieri, de' cancellieri, e de' segretarj del ramo amministra-

tivo da' rispettivi capi nel medesimo; fermo rimanendo il disposto dell'art. 75 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato in quanto alla cifra e numerazione de' repertorj de' notai.

4. I ricevitori del registro e bollo, prima di consegnare agli uffiziali e funzionarj pubblici il rispettivo repertorio bollato, scriveranno in prima pagina esterna la data della consegna di ciascun repertorio, onde gli atti vi siano collocati esattamente giorno per giorno a' termini della legge.

Ogni contravvenzione al presente articolo darà luogo alla multa di ducati tre contro del ricevitore.

5. Gli uffiziali e funzionarj pubblici obbligati alla tenuta del repertorio, ogni volta che chiederanno al ricevitore da cui dipenderanno la registrazione di uno o più atti a di loro carico, dovranno presentare contemporaneamente in carta comune una copia del repertorio per mese, formata colle stesse indicazioni e rubriche tracciate sul repertorio bollato dell'amministrazione generale. Nella detta copia saranno notati gli atti che si domandi registrare, e vi si eseguiranno tutti gli adempimenti voluti dalla legge in materia di repertorio. Il ricevitore dopo firmato l'atto o gli atti registrati, cifrerà parimente la copia al di sotto degli atti medesimi che vi sono stati notati.

Questo elemento servirà al ricevitore per confrontarlo col rispettivo repertorio nel tempo della vidimazione, e servirà ancora per la copia di esso, ordinata per lo tempo della vidimazione medesima dall'art. 37 della summentovata legge de'21 di giugno 1819. Le copie suddette saranno di pruova al ricevitore, se tutti gli atti registrati sieno stati fedelmente riportati sul repertorio, onde, in caso di mancanza, possa esigere le multe pronunziate dalla legge per ogni articolo omesso. Laddove non si esibisse la copia come sopra, il ricevitore ricuserà la formalità del registro agli atti che si presentino.

6. I notai iscriveranno nel loro repertorio i testamenti pubblici secondo la data di questi, e nuovamente gl'iscriveranno nel repertorio del mese in cui ne segua la registrazione. In questa seconda iscrizione marcheranno la data del testamento, ed il numero progressivo del primitivo repertorio in cui il testamento fu iscritto secondo la sua data. Nella colonna poi della registrata del primitivo repertorio dovranno far menzione non solo della registrata, ma ancora del numero progressivo cui la medesima corrisponde nel secondo repertorio.

Ogni omissione di quanto è prescritto in questo articolo darà luogo alla esazione di una multa di ducati tre contra il notaio trasgressore.

7. I giudici di circondario e gli altri incaricati del controllo designati dall'art. 14 della detta legge de' 21 di giugno 1819 terranno aperti due registri per le vidimazioni prescritte cogli art. 12 e 13 della legge medesima, uno cioè per gli atti degli uffiziali e funzionarj pubblici, che non hanno l'obbligo di tenere il re-

pertorio, e per le copie di atti pubblici rilasciate innanzi al dì primo di maggio 1817 pe' dominj di qua del faro, ed al dì primo di settembre 1819 pe' dominj di là del faro; e l'altro per gli atti sotto firma privata e per quelli provvenienti dall'estero, badando di non confondere gli uni cogli altri.

8. I giudici di circondario e gli altri incaricati del controllo chinderanno i rispettivi registri indicati nell'articolo precedente nell'ultimo giorno di ciascun mese; e fra i due giorni dopo la chiusura passeranno al ricevitore del registro le copie degli articoli delle vidimazioni annotati ne' detti registri anteriormente alla chiusura che avrebbero dovuto inviare alla direzione del registro, giusta il n. 2 dell'art. 30 della mentovata legge de'21 di giugno 1819, il quale rimane per questa parte rivocato.

Essi noteranno in fine delle dette copie il totale degli atti controllati, e dell'ammontare dei dritti di registro e delle multe percepite dal ricevitore, colla distinzione degli atti secondo i due registri di sopra espressi.

9. Le copie degli atti privati e di quelli formati in paese estero, da rilasciarsi al ricevitore del registro, allorchè tali atti vengono presentati a questa formalità, giusta l'art. 12 della legge de' 21 di giugno 1819, non saranno ammesse dal ricevitore, nè costui accorderà la formalità se non siano certificate conformi ai loro originali da una delle parti interessate, e da un commessionato della stessa.

Il ricevitore sarà parimente tenuto di certificare vere dette copie, ed inoltre di dichiarare la qualità della carta bollata, in cui si trovano distesi gli originali.

Qualora egli ammetta tali copie senza il certificato degl'interessati o de' loro commessionati, o non vi apponga il suo certificato della verità della copia, o la sua dichiarazione della qualità della carta, pagherà in ciascuno di detti casi una multa di ducati tre, oltre di quella pronunziata dall'art. 46 della legge de' 2 gennaio 1820, se dal contenuto della scrittura si desuma che l'originale doveva esser disteso sopra carta col bollo graduale.

I giudici di circondario e gli altri incaricati del controllo si ricuseranno di apporre la loro vidimazione su' cennati atti e sulle copie de' medesimi, laddove esse siano sfornite degli adempimenti prescritti col presente articolo.

10. Le copie de' repertorj degli uffiziali e funzionarj pubblici, quelle degli articoli delle vidimazioni de' giudici di circondario e di altri incaricati, e quelle degli atti privati e degli atti formati in paese estero menzionate nell'articolo precedente, saranno per ciascun mese spedite dai ricevitori del registro ai rispettivi direttori per le operazioni del controllo fra il termine stabilito da' regolamenti.

11. Le ordinanze delle autorità giudiziarie per abbreviazione di termini a comparire, per assegnazione a giorno fisso, e per qualunque altro oggetto, le quali si rilasciano originalmente alle

parli per intimarsi, saranno registrate a cura dell'usciere contemporaneamente all'atto d'intimazione dell'ordinanza medesima, e sullo stesso registro dell'atto dell'usciere in articolo separato.

L'usciere dovrà notare nel suo repertorio in articolo separato la ordinanza, di cui egli ha fatto adempire la registrata.

Ogni contravvenzione al presente articolo sarà punita con una multa di ducati tre a carico dell'usciere.

12. Il registro degli atti degli arbitri, prima della omologazione del tribunale competente, sarà eseguito colla formalità della vidimazione del giudice di circondario o di chi ne fa la veci, ai termini degli art. 13, 14 e 15 della suddetta legge de' 21 di giugno 1819; e tale vidimazione sarà annotata nel primo de' due registri mentovati nell'art. 7 del presente decreto.

13. In caso di morte degli uffiziali e funzionarj pubblici obbligati alla tenuta del repertorio, il sindaco del comune della residenza del defunto, nell'adempiere le funzioni di uffiziale dello stato civile, ricercherà il repertorio degli atti soggetti al registro, vi apporrà la sua vidimazione, farà estrarne dal cancelliere comunale una copia in carta libera, e la rimetterà da lui vistata al ricevitore del registro del rispettivo circondario. La detta copia dovrà contenere soltanto gli atti annotati nel repertorio dopo l'ultima vidimazione appostavi dal ricevitore del registro.

L'inadempimento della disposizione del presente articolo sarà punito colla multa di ducati tre a carico rispettivamente dell'uffiziale dello stato civile, o del cancelliere comunale inadempiente.

14. I segretarj generali delle intendenze faranno pervenire in ogni fine di mese al rispettivo direttore del registro lo stato delle approvazioni accordate dagl'intendenti agli atti e contratti nello interesse de' comuni e de' pubblici stabilimenti, pe' quali è richiesta l'approvazione, con indicarvi la data di essa, onde verificarsi se i medesimi siano stati trascritti nel repertorio, e registrati a' termini della legge, o a questa si sia contravvenuto, sotto pena di una multa di ducati tre per ogni mancanza.

15. In modifica del regolamento approvato col real decreto de' 13 di dicembre 1819, i ricevitori dell'amministrazione del registro e bollo, ed i conservatori delle ipoteche effettueranno i versamenti alla tesoreria generale col seguente sistema, cioè:

1. I ricevitori di circondario faranno i di loro versamenti nel giorno 6 di febbraio pe' prodotti incassati a tutto il dì 31 di gennaio, e così nei mesi successivi. L'ultimo versamento poi dell'anno sarà da essi eseguito nel giorno 3 di gennaio pe' prodotti del mese di dicembre.

2. I ricevitori de' capo-luoghi de' distretti e delle provincie verseranno nel dì 16 di gennaio i prodotti della prima decade di quel mese; nel dì 26, quelli a tutto il 20; e nel dì 6 di febbraio quelli dell'ultima decade di gennaio, e così in appresso.

3. I ricevitori residenti in Napoli, ed il conservatore delle ipoteche di questa provincia verseranno i loro introiti ne' giorni 10, 20,

e fine di ogni mese coll'abilitazione di poter fare versamento nel dì primo del mese seguente, però non più tardi delle due ore pomeridiane, nella cassa centrale della tesoreria generale, formandosi il borderò colle date del 10, 20, e fine di ogni mese, e saranno loro rilasciate le ricevute contabili sotto le stesse date.

Siccome a' ricevitori di circondario ed a que' dei capo-luoghi de' distretti e delle provincie è accordato l'intervallo di cinque giorni per eseguire i loro versamenti, come si è detto ne' numeri 1 e 2 del presente articolo, e ciò per far fronte alle spese di giustizia, così per questo medesimo oggetto i ricevitori residenti in Napoli, eccetto quelli del bollo straordinario e delle ammende, saranno facoltati a ritenere nelle rispettive casse la somma di ducati 60, salvo a versarla nella fine dell'esercizio di ciascun anno, onde rimangano allora pareggiati gl'introiti e gli esiti delle rispettive loro casse per l'esercizio anzidetto.

4. I conservatori delle ipoteche delle altre provincie faranno i loro versamenti nei giorni 10, 20 e fine di ciascun mese.

16. Le prescrizioni di questo decreto cominceranno ad essere eseguite nel dì primo di gennaio del venturo anno 1833.

17. I nostri ministri segretarj di stato delle finanze, di grazia e giustizia, e degli affari interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Decreto de' 12 marzo 1833, sul versamento de' dritti e delle competenze dell'archivio notariale in Messina.

Veduto l'art. 16 del regolamento da noi approvato col decreto del dì 1. luglio 1832, relativamente all'obbligo dei ricevitori del registro di versare nelle casse de' percettori comunali all'epoche fissate da' regolamenti in vigore i prodotti de' diritti e delle competenze degli archivj notariali;

Veduto il rapporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogotenente generale ne' reali dominj oltre il faro;

Volendo noi applicare al ricevitore del registro di Messina la stessa eccezione nella specie che trovasi fatta nel citato art. 16 del detto regolamento pe' ricevitori del registro di Palermo;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il ricevitore del registro di Messina verserà i prodotti de' diritti e delle competenze degli archivj notariali nel banco di quella città, colle norme fissate nell'art. 16 del regolamento approvato col nostro decreto del dì 1 luglio 1832.

2. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato presso il conte di Siracusa nostro luogote-

nente generale ne'reali dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 30 marzo 1833 per diffinirsi la competenza de' giudici di circondario e de' supplenti giudiziari comunali per l'apposizione e rimozione dei suggelli dalle schede notariali.

Veduti gli articoli 88, 92, 93, 94, e 95 della legge de' 23 di novembre 1819 così conceputi:

Art. 88. Allorchè accade la morte di un notaio, i suoi eredi debbono darne avviso alla camera notariale della provincia o valle dell'ultima sua residenza entro due mesi, e passare coll'assistenza del giudice del circondario in potere di altro notaio dello stesso luogo, ed in mancanza di questo ad altro notaio defunto, previo esatto e distinto inventario che si formerà in doppio, e si sottoscriverà da ambe le parti per conservarsi uno da colui che adempie la consegna, e l'altro dal notaio che la riceve. Dopo l'elasso di due mesi, qualora non sia seguìta la suddetta consegna ad un notaio del luogo o di paese convicino sarà nel modo di sopra indicato eseguita per disposizione della camera della provincia o valle, e gli eredi verranno multati coll'ammenda di ducati quindici.

Art. 92. Sarà in libertà del conservatore dell'archivio per giusti motivi di verificare l'esattezza degli elenchi medesimi, o per mezzo degl'impiegati dell'archivio, o incaricandone il giudice o altro notaio del circondario. Se si verificherà mancanza, la spesa cederà a danno del notaio conservatore: in caso contrario vi soggiacerà l'archivio.

Art. 93. Ogni uffiziale dello stato civile è nell'obbligo, allorchè accade la morte di un notaio del comune, di passarne immediatamente l'avviso al giudice del circondario. Questi procederà alla suggellazione de' repertorj, e degli atti notariali del notaio defunto, fino a che non sia provvisoriamente destinato dalla camera il notaio amministratore a norma dell'art. 88 della presente legge.

Art. 94. Nel caso di destituzione, o di cessazione dal notariato, la camera, per mezzo del giudice del circondario, fa apporre immediatamente i suggelli alle carte notariali del medesimo, e ne fa eseguire la consegna nel modo indicato nell'art. 88, e fa trasportare il segno del tabellionato nella camera: il tutto a spese del notaio.

Art. 95. In caso di rinuncia del notaio, o di traslocazione in altra provincia o valle, la camera fa eseguire la consegna delle carte ed il trasporto del segno del tabellionato nel modo indicato nell'articolo precedente. »

Veduto l'art. 1 del decreto de' 4 di aprile 1831 così conceputo: » I giudici di circondario potranno prestarsi ne' comuni capo-luoghi alla esecuzione del riferito art. 88 della legge de' 23 novem-

bre 1819 direttamente o per mezzo de' loro supplenti risedenti ne' comuni anzidetti.

Per gli altri comuni del circondario, la esecuzione del mentovato art. 88 è affidata a' rispettivi supplenti comunali. »

Trovando utile di provvedere in modo più conveniente al servizio notariale nel caso in cui per legge dee concorrervi l'autorità del giudice di circondario;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nel soprascritto articolo 1 del decreto de' 4 aprile 1831 sono applicabili dell'apposizione e rimozione di sigilli delle schede ed altre carte notariali de' notai defunti, commesse a' giudici di circondario dalle leggi e regolamenti notariali in vigore.

2. Gli uffiziali dello stato civile nel caso del sopra trascritto art. 93 della detta legge, daranno avviso ancora al supplente giudiziario nel comune stesso per procedere all'apposizione de' suggelli

3. I supplenti comunali daranno conto al giudice del rispettivo circondario di tutte le operazioni da essi eseguite per affari notariali; ed i giudici di circondario vigileranno da canto loro sulla esattezza delle procedure de' detti supplenti, e ne faranno rapporto al proccuratore del Re presso la rispettiva provincia.

4. I supplenti comunali ed i cancellieri che gli assisteranno nei loro atti per affari notariali, esigeranno la metà delle competenze attribuite dalla tariffa in vigore ai giudici di circondario ed ai loro cancellieri per gli atti stessi.

5. I nostri ministri segretarj di stato, di grazia e giustizia, e per gli affari di Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto de' 24 agosto 1835 portante la sanatoria di atti rogati da un tal Petosa nella qualità che prima aveva di notaio.

Veduto: 1. La decisione della gran corte criminale di Molise de' 17 di agosto 1824; 2. La decisione della corte suprema di giustizia de' 18 di febbraio 1825; 3. La risoluzione sovrana de' 26 di dicembre 1827; 4. La decisione delle gran corte criminale di Capitanata de' 6 novembre 1828 relativamente all'antico notaio in Vinchiaturo D. Carlo Antonio Petosa;

Veduto il decreto de' 25 di gennaio 1830 per la condonazione della pena de ferri al medesimo Petosa;

Veduta la risoluzione sovrana de' 13 di ottobre 1834 per la dichiarazione in modo di regola degli effetti risultanti dalla grazia per condonazione della pena de' ferri in rapporto della interdizione da' pubblici uffizj;

Veduti i rapporti del nostro procuratore presso il tribunale civile in Campobasso, da' quali risulta che le schede del notaio Petosa, in conseguenza dell'arresto cui fu sottoposto per lo giudizio penale, furono date dalla camera notariale in amministrazione ad altro notaio; che però il Petosa, restituito in libertà, e ritornato in Vinchiaturo dopo la condonazione della pena de ferri, chiese dalla camera notariale, ed ottenne la restituzione delle di lui schede, riprendendo l'uffizio del notariato; che cotesto uffizio ha esercitato pubblicamente in Vinchiaturo per lo corso di quattro anni; che i protocolli degli atti rogati dal Petosa in questo periodo di tempo sono stati vistati dalla camera; che il tribunale civile della provincia lo ha talvolta adoperato per perito ne' giudizj di verificazione di scrittura; che dopo la pubblicazione della cennata risoluzione sovrana de' 13 ottobre 1834 è stato il medesimo sospeso dalle funzioni di notaio; veduto il parere della consulta de' nostri reali dominj di qua del Faro; avuto riguardo alle particolari circostanze occorse nella specie, principalmente alla garantia ch'è dovuta alla fede pubblica nel rapporto degli atti passati presso individui generalmente ritenuti nello stato di legale esercizio; sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È accordata la sanatoria agli atti ricevuti da D. Carlo Antonio Petosa dal tempo del cennato decreto di grazia fino alla sua sospensione, per quanto risguarda la sua incapacità all'uffizio di notaio.

2. Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Decreto degli 11 settembre 1835, per le provviste delle piazze di notaio in Palermo.

Veduto l'art. 55 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, che fissa il numero de' notai da risedere in ogni comune in proporzione della rispettiva popolazione;

Veduto il decreto dei 14 di marzo 1823 con cui dispensandosi all'articolo succennato, fu prescritto che fino a che i notai esercenti nella città di Napoli non sieno ridotti al nnmero prescritto dall'articolo suddetto, sarà nominato un nuovo notaio per ogni tre piazze che vacheranno;

Considerando che concorrono per la classe de' notai della città di Palermo le ragioni medesime, per le quali ebbe luogo detta sovrana determinazione in favor della classe de' notai della città di Napoli;

Veduto il ripporto del nostro consigliere di stato ministro segretario di stato luogotenente generale ne' nostri reali dominj oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Fino a che i notai esercenti nella città di Palermo non sieno ridotti al numero risultante dalla proporzione stabilita nell'articolo 53 della legge sul notariato de' 23 di novembre 1819 è dispensato alla prescrizione contenuta nel successivo articolo 54, e sarà nominato un nuovo notaio per ogni tre piazze che vacheranno.

2. Il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, e il nostro consigliere di stato ministro segretario di stato luogotonente generale ne' nostri reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

INDICE

Legislazione positiva sull' ordine giudiziario.

Appendice.

Legislazione positiva sulle indennità dritti e spese giudiziarie.

Legislazione positiva sul notariato.